

STATO, ESERCITO E CONTROLLO DEL TERRITORIO  
Studi a cura di Stefano Levati



# Guardie e ladri

## Banditismo e controllo della criminalità in Europa dal Medioevo all'età contemporanea

[Convegno internazionale di studi,  
Gargnano/Tignale, 26/28 ottobre 2017]

*a cura di*

Livio Antonielli

Stefano Levati

Claudio Povolo

Luca Rossetto

**RUBETTINO**

*Publicato con il contributo del Dipartimento di Studi Storici,  
Università degli Studi di Milano, e del Dipartimento di Studi Umanistici,  
Università Ca' Foscari Venezia*

Livio Antonielli

## *Introduzione*

Riprende dopo qualche anno la pubblicazione degli atti dei seminari Cepoc (l'uscita più recente è del 2020: *Tra controllo del territorio e polizie. Una riflessione storiografica e di metodo*). Questa ripartenza si accompagna all'apertura di un nuovo ciclo: il Cepoc (Centro di studi "Le Polizie e il controllo del territorio") si sta infatti strutturando quale centro interuniversitario e personalmente ne lascerò la direzione. Dunque, si avvierà una nuova stagione di attività, sempre ancorata a temi di storia delle polizie e del controllo del territorio, che appaiono ben lungi dall'aver esaurito la loro carica propulsiva e la capacità di aggregare tanti studiosi, italiani e non.

Il blocco nelle pubblicazioni, determinato dal Covid e non solo, ha ovviamente portato con sé dei ritardi. Gli atti che qui si pubblicano sono relativi all'incontro di studi tenutosi, tra 26 e 28 ottobre 2017, nella usuale sede di Palazzo Feltrinelli a Gargnano, ma anche nella bella sala messaci a disposizione dal Park Hotel Zanzanù di Tignale. La scelta della doppia sede era funzionale alla proposta dell'incontro, articolato su due assi tematici: da una parte, il banditismo e le conseguenti risposte delle istituzioni sul lungo periodo; dall'altra parte, l'analisi di uno specifico caso, quello del famoso bandito Zanzanù, per l'appunto attivo tra Cinque e Seicento sulla costa occidentale del lago di Garda, dove appunto si sono tenuti i lavori.

A partire dal banditismo sociale di Hobsbawm e transitando, per quanto concerne l'Italia, attraverso *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia* (a cura di Gherardo Ortalli, 1986), e *Banditismi mediterranei. Secoli XVI-XVII* (a cura di Francesco Manconi, 2003) la letteratura su banditismo e criminalità appare imponente. Così pure – ormai lo si può dire – è oggi ricca la letteratura sulle polizie e sul controllo del territorio, nonché sull'operato della giustizia penale. Senza dubbio meno indagata è invece la connessione tra i due piani, vale a dire l'esame di modalità e strumenti che presiedono, nel lungo periodo, al contrasto contro le diverse forme della criminalità e, dall'altra parte, ai comportamenti di questa per sottrarsi all'azione repressiva.

È questo lo snodo che l'incontro di studi si era proposto di affrontare: un'indagine, dunque, sull'azione della criminalità, in tutte le sue possibili

espressioni, dal banditismo di strada al contrabbando, dalla criminalità cittadina alle truffe, dalle rapine alle falsificazioni ecc.; e, in stretta correlazione, un'indagine sulle misure, consuetudinarie o architettate in ragione del tipo e forma di minaccia, adottate dalle autorità preposte o dallo stesso corpo sociale per rispondere ai fenomeni delinquenti.

Francesco Poggi

*Chi controlla i controllori. Limiti e autonomia  
nella repressione del crimine a Orvieto alla fine del XIII secolo*

Durante tutto il Basso Medioevo, l'incarico di podestà e di capitano del popolo, cioè i magistrati preposti al mantenimento dell'ordine pubblico nelle città comunali, furono uffici temporanei, e furono ricoperti da persone che sceglievano la carriera dell'ufficiale cittadino come lavoro, spostandosi da una città all'altra con il proprio seguito di luogotenenti, giudici, notai e birri<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Gli ufficiali forestieri, chiamati così perché le cariche erano ricoperte da individui che provenivano da altre città, furono identificati già durante il Medioevo come simboli dell'autogoverno e dell'autonomia delle città italiane; ciò vale in particolare per la figura del podestà, alla quale Brunetto Latini dedicò parte del libro terzo del *Tresor*, cfr. E. Artifoni, *Podestà del comune italiano*, in *Federiciana*, 2005, [http://www.treccani.it/enciclopedia/podesta-del-comune-italiano\\_%28Federiciana%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/podesta-del-comune-italiano_%28Federiciana%29/). Dall'inizio del Novecento questi magistrati divennero un tema centrale della medievistica italiana, tema sul quale si confrontarono alcuni dei più importanti storici dell'epoca. Cfr. G. Volpe, *I podestà nei comuni italiani del '200*, in Id., *Medioevo Italiano*, G.C. Sansoni, Firenze 1961, pp. 233-239; E. Sestan, *Ricerche intorno ai primi podestà toscani*, in «Archivio Storico Italiano», n. 82, 1924, pp. 175-254. Già nel 1912 fu scritta una monografia che cercò di dare un'interpretazione complessiva del fenomeno, V. Franchini, *Saggio di ricerche su l'istituto del podestà nei comuni medievali*, Zanichelli, Bologna 1912. Nel Dopoguerra gli studi su questo argomento diradarono e ripresero vigore solo negli anni Ottanta, in particolare grazie ai lavori che Enrico Artifoni ha dedicato al tema della cultura politica delle città italiane e ai suoi attori, E. Artifoni, *I podestà italiani e la fondazione retorica della politica comunale*, in «Quaderni storici», 63, 1986, pp. 687-719; Id., *Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale*, in N. Tranfaglia, M. Firpo (a cura di), *La Storia. I grandi problemi dal medioevo all'età contemporanea. II. Il Medioevo. Popoli e strutture politiche*, UTET, Torino 1986, pp. 461-491. Questo rinnovato interesse verso le magistrature cittadine e gli uomini che ricoprivano tali incarichi culminò nella seconda metà degli anni Novanta in un'ambiziosa ricerca che tracciò i profili dei podestà e dei capitani in tutta l'Italia centro-settentrionale, i cui risultati furono poi raccolti in due volumi pubblicati nel 2000 sotto la direzione di Jean-Claude Maire Vigueur, J.C. Maire Vigueur (a cura di), *I podestà nell'Italia comunale. Parte I. Reclutamento e circolazione degli ufficiali forestieri (fine XII sec. - metà XIV sec.)*, École Française de Rome, Roma 2000. Da allora l'attenzione al tema degli ufficiali cittadini non è più venuta meno, mantenuta viva dagli studi sulle forme di potere personale nelle città italiane tra XIII e XIV secolo che sono stati condotti negli anni Dieci di questo secolo, P. Grillo, *La selezione del personale politico: podestà e vicari nelle signorie sovra-cittadine a cavallo fra Due e Trecento*, in M. Vallerani (a cura di), *Tecniche di potere nel*

Nell'arco di tempo per cui durava il loro incarico, questi individui avevano piena autonomia per condurre le operazioni di repressione del crimine, sia per quanto riguardava l'arresto e la conduzione delle indagini, sia per ciò che concerneva la conduzione dei processi e l'esecuzione della condanna. Questa autorità, apparentemente illimitata, era però costantemente sottoposta alla supervisione delle forze politiche cittadine, che potevano intervenire sull'operato delle curie cittadine durante le sedute dei consigli cittadini, dove i procedimenti aperti e le condanne inflitte potevano essere discusse e, nel caso, modificate o annullate. Inoltre, alla fine di ogni mandato, il podestà e il capitano erano sottoposti al sindacato, dovevano, cioè, sottostare a un riesame di tutti i loro atti condotto da alcuni cittadini, che erano selezionati a tal fine dalle massime magistrature della città. Se i sindaci avessero giudicato le azioni degli ufficiali non rispondenti al loro mandato, questi ultimi sarebbero stati multati di una parte rilevante del loro stipendio, o addirittura avrebbero potuto essere tratti in città. Gli ufficiali cittadini si trovavano quindi costretti continuamente a valutare le reazioni degli attori locali al loro agire, e si creavano così interazioni tra la quotidiana repressione della criminalità e le dinamiche che coinvolgevano gli schieramenti politici cittadini. Proprio questo dialogo costante è al centro di questo articolo, nel quale si cercherà di individuare quali variabili vi influivano e in quale modo esso impattava sul mantenimento dell'ordine pubblico: come si trasformava la lotta al crimine, in un contesto in cui ogni decisione poteva essere negoziata, ridiscussa, o usata contro gli ufficiali che l'avevano presa?<sup>2</sup>

### Orvieto

Si è scelto come caso di studio la città di Orvieto negli anni a cavallo tra il XIII e il XIV secolo, un arco cronologico che consente di osservare le interazioni tra supervisione politica e repressione del crimine quando la città era al culmine della sua potenza militare ed economica, oltre che all'apice della curva demografica. Il fine è quello di indagare l'impatto del sindacato e delle revisioni consiliari

*tardo Medioevo*, Viella, Roma 2010; e anzi, si è iniziato ad allargare le ricerche sul tema anche a città extra-italiane, cfr. S. Balossino, *I podestà sulle sponde del Rodano. Arles e Avignone nei secoli XII e XIII*, Viella, Roma 2015.

<sup>2</sup> Da una prospettiva diversa, si pone interrogativi simili, anche se con respiro ben maggiore, Massimo Vallerani in un articolo su Bologna tra la fine degli anni Ottanta del Duecento e i primi anni Dieci del Trecento, M. Vallerani, *Il potere inquisitorio del podestà. Limiti e definizioni nella prassi bolognese di fine Duecento*, in G. Barone, L. Capo, S. Gasparri (a cura di), *Studi sul Medioevo per Girolamo Arnaldi*, Viella, Roma 2001, pp. 379-415. In questo saggio l'autore analizza le interazioni tra potere politico e autorità podestarile, concentrandosi sulle progressive limitazioni che i governi cittadini imposero all'autorità dell'ufficiale, in un lento processo di funzionarizzazione di questa figura.

sull'operato dei magistrati forestieri nel momento in cui l'autorità politica poteva esercitare la massima pressione. In concreto, Orvieto alla fine del Duecento era una città, per l'epoca, di medie dimensioni, con poco più di diciassettemila cittadini, un contado – cioè, le campagne su cui esercitava un diretto controllo – che contava circa trentacinquemila abitanti e un'area di influenza che si estendeva su tutta la Maremma meridionale fino al mar Tirreno<sup>3</sup>.

L'arco temporale scelto ha una sua specificità per quanto riguarda il tema trattato, perché è nei decenni finali del XIII secolo che cominciò ad affermarsi la giustizia egemonica che<sup>4</sup>, segnando una frattura netta con le pratiche di negoziazione fino ad allora dominanti, modificò il ruolo dei magistrati cittadini<sup>5</sup>. Proprio durante quei decenni, nelle città italiane si iniziò a imporre il processo inquisitorio per tutta una fattispecie di reati, trasformando in maniera radicale il ruolo dei magistrati forestieri, che non si limitarono più a raccogliere le accuse dei cittadini e a fungere da mediatori nelle loro contese, ma svolsero una parte attiva nella repressione del crimine, raccogliendo prove e interrogando presunti colpevoli ed eventuali i testimoni<sup>6</sup>.

In fase preliminare, si deve segnalare che nell'archivio orvietano non sono conservate fonti prodotte direttamente dalle commissioni che sindacavano i magistrati forestieri. Questo dato ha obbligato a sfruttare come documentazione primaria le trascrizioni delle sedute delle assemblee comunali, chiamate riformagioni nella terminologia dell'epoca<sup>7</sup>. Durante queste riunioni, che si

<sup>3</sup> Per un'analisi della storia politica orvietana nel medioevo il riferimento obbligatorio è D. Waley, *Medieval Orvieto: the Political History of an Italian City-State 1157-1334*, Cambridge University Press, Cambridge 1952; per quanto riguarda l'analisi demografica, si rimanda a E. Carpentier, *Orvieto a la fin du XIII<sup>ème</sup> siècle. Ville et campagne dans le cadastre de 1292*, Édition du CNRS, Paris 1986.

<sup>4</sup> M. Sbriccoli, *Giustizia negoziata, giustizia egemonia. Riflessioni su una nuova fase degli studi di storia della giustizia criminale*, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo e età moderna*, il Mulino, Bologna 2001, pp. 345-364, p. 360.

<sup>5</sup> Una ricostruzione dei cambiamenti che conobbe il processo accusatorio in queste decenni, condotta attraverso l'analisi del caso bolognese, è in M. Vallerani, *I processi accusatori a Bologna fra Due e Trecento*, in «Società e Storia», n. 78, 1997, pp. 741-788.

<sup>6</sup> M. Sbriccoli, «*Vidi communiter observari*». *L'emersione di un ordinamento penale pubblico nelle città italiane del secolo XIII*, in «Quaderni Fiorentini», n. 27, 1998, p. 255. Questo processo ovviamente non coinvolse solo le città dell'Italia centrosettentrionale, ma si dispiegò in tutta l'Europa a partire dalla fine del XIV secolo; è possibile trovare una recente analisi di questi mutamenti nella Francia settentrionale e nelle Fiandre in M.A. Bourguignon, B. Dauven, X. Rousseaux (dir.), *Amender, sanctionner et punir. Histoire de la peine du Moyen Âge au XX<sup>ème</sup> siècle*, Presses universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve 2012.

<sup>7</sup> Per quasi tutto il Novecento la documentazione prodotta dai consigli cittadini è rimasta in secondo piano nella ricerca storica, e si è iniziato a indagarla a partire dagli anni Ottanta, quando sono stati condotti numerosi lavori sui comuni di "popolo"; il primo studioso a discutere pubblicamente delle potenzialità di queste fonti fu Attilio Bartoli Langeli nel 1985, A. Bartoli Langeli, *Le fonti per la storia di un comune*, in *Società e istituzioni dell'Italia comunale*.

tenevano a cadenza variabile, ma spesso giornaliera, si ritrovavano decine di consiglieri a discutere di vari argomenti relativi alla politica cittadina. Non vi era alcuna necessità che le tematiche trattate fossero collegate tra loro, né vi era alcun limite agli argomenti che potevano essere discussi; non solo si poteva dibattere e decidere delle politiche giudiziarie da far applicare, ma si poteva anche discutere l'operato del podestà e del capitano, fino a entrare nel dettaglio della singola operazione di polizia<sup>8</sup>. Queste fonti non permettono di avere un quadro completo delle modalità con cui agivano le magistrature cittadine per reprimere il crimine, ma consentono di studiare i rapporti che queste avevano con il potere politico e quanto quest'ultimo potesse influire sulle pratiche che gli ufficiali volevano impiegare. In particolare, è possibile analizzare le misure che podestà e capitano presero per difendere la propria autonomia e le strategie che misero in atto per proteggersi e ridurre i danni provocati dagli esiti del sindacato.

### *Il rapporto tra le città e gli ufficiali: Corso Donati e Orvieto*

Il rapporto che si creava tra un podestà o un capitano e le autorità cittadine era influenzato dallo status personale del soggetto che ricopriva questi incarichi e le risorse di cui egli disponeva, le quali potevano influire in maniera determinante nelle modalità con cui il magistrato poteva condurre le sue operazioni. A tal fine, risulta significativo il caso di Corso Donati<sup>9</sup>, il

*L'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Tibergraph, Città di Castello 1988, pp. 5-21; riflessioni e stimoli che furono raccolti poco tempo dopo da Paolo Cammarosano, che trattò ampiamente di questa forma documentaria nel 1990, P. Cammarosano, *Italia Medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1991, pp. 159 e ss. Da allora gli studi sui consigli cittadini due e trecenteschi, e sulle fonti da loro prodotte, si sono moltiplicati; senza dubbio il lavoro al momento più approfondito, in un'ottica che abbraccia tutta l'Italia centrosettentrionale e dotato di un'ampia bibliografia, è M. Sbarbaro, *Le delibere dei Consigli dei Comuni cittadini italiani (secoli XIII-XIV)*, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2005.

<sup>8</sup> La monografia più recente sulle assemblee cittadine medievali, che tratta sia del loro valore politico che delle modalità di riunione e di votazione, è L. Tanzini, *A consiglio. La vita politica nell'Italia dei comuni*, Laterza, Roma-Bari 2014.

<sup>9</sup> Corso Donati (1250?-1308) fu protagonista indiscusso della politica dell'Italia centrosettentrionale dalla fine degli anni Settanta del Duecento fino alla morte, per mano dei suoi nemici politici, nel 1308. Nei decenni di attività, ricoprì uffici politici in numerose città (Bologna, Treviso, Padova, Pistoia, Orvieto, solo per citarne alcune), fu il principale artefice della vittoria fiorentina a Campaldino nel 1289 e, dal 1302, riuscì a imporre l'egemonia della sua fazione politica su Firenze. Nonostante l'indubbia rilevanza, mancano monografie dedicate a questa figura, quindi cito qui due pubblicazioni di carattere enciclopedico che abbracciano tutta la vita del nobile fiorentino: E. Sestan, *Donati Corso*, in *Enciclopedia Dantesca*, 1970 [http://www.treccani.it/enciclopedia/corso-donati\\_%28Enciclopedia-Dantesca%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/corso-donati_%28Enciclopedia-Dantesca%29/) e S. Ravaggi, *Donati Corso*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, 1992, [http://www.treccani.it/enciclopedia/corso-donati\\_%28Dizionario-Biografico%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/corso-donati_%28Dizionario-Biografico%29/)

famigerato «gran barone» di dantesca memoria<sup>10</sup>, che fu capitano a Orvieto nel secondo semestre del 1299<sup>11</sup>. Purtroppo per quell'anno non sono sopravvissuti documenti giudiziari, ma, dalle sedute consiliari, veniamo a sapere che Corso Donati aveva condannato per gioco d'azzardo alcuni cittadini, tra i quali vi era Cecco di Cristoforo Miscinelli, membro di un'importante famiglia orvietana che aveva solidi legami con il regime popolare al potere nelle città umbra<sup>12</sup>. La sentenza fu discussa nel dicembre 1299 durante una seduta del Consiglio dei Sette Consoli, l'organo governativo più ristretto di Orvieto<sup>13</sup>, perché i consiglieri sospettavano che la condanna fosse contraria alle leggi cittadine e, al fine di sciogliere ogni dubbio, elessero un giudice che la revisionasse. Nella medesima riforma fu anche riportato il parere del perito, il quale ritenne la sentenza illegittima, motivo per cui il verdetto fu quindi annullato da parte dei Consoli cittadini. Non conosciamo l'entità della pena che era stata inflitta, ma sappiamo che la questione era stata ritenuta politicamente significativa, com'è testimoniato dal fatto che essa fu dibattuta ancora, due mesi dopo, in un consiglio più vasto, perché fosse di nuovo ratificato l'annullamento della sentenza<sup>14</sup>. Al di là della discussione sulla legittimità giuridica della condanna, è evidente che la questione di fondo era la presenza di Cecco di Cristoforo tra i condannati. Quando l'annullamento della sentenza fu discusso nel Consiglio delle Arti nel febbraio 1300, l'atto di annullamento della condanna fu giustificato con motivi procedurali, sostenendo che nel dicembre 1299 non vi era stata una lettura della riforma presso quell'assemblea; ma il testo del documento del 1300 non era identico a quello del 1299, non si elencavano tutte le persone che avevano beneficiato della soppressione delle condanne inflitte da Corso Donati, ma era citato un numero ristretto di individui, tra i quali spiccava proprio Cecco. Con ogni probabilità, la sua famiglia si era mobilitata non

<sup>10</sup> *Divina Commedia, Purgatorio*, canto XXIV, versi 82 e ss.

<sup>11</sup> Purtroppo, non è sopravvissuta documentazione sull'entrata in servizio del nobile fiorentino.

<sup>12</sup> Sezione Archivio di Stato di Orvieto (SASO), *Riformazioni*, reg. 71, c. 9 r. v., 23/dicembre/1299. I Miscinelli erano una famiglia molto ricca, con vasti possedimenti terrieri ma dedita anche al prestito, i cui membri ricoprirono diversi incarichi politici tra 1295 e 1299.

<sup>13</sup> Alla fine del Duecento a Orvieto vi erano numerosi consigli cittadini, i Sette Consoli erano il più importante organo di governo, nonché il consiglio più ristretto; la seconda assemblea cittadina era il Consiglio delle Arti, che raccoglieva i Sette Consoli, i Consoli delle Corporazioni e altri soggetti importanti nelle arti; vi era poi il Consiglio del Popolo, che era un Consiglio delle Arti allargato anche ai rappresentati dei rioni cittadini; infine l'ultimo e più vasto parlamento cittadino era il Consiglio Generale, del quale non conosciamo i criteri di partecipazione, ma che aveva diverse centinaia di membri (un'attenta descrizione del mondo assembleare orvietano tra Due e Trecento si trova in S. Zingarini, *Assemblee e Consigli politici orvietani dal 1289 al 1316*, in «Rivista Storica del Lazio», 4, 1996, pp. 29-60).

<sup>14</sup> SASO, *Riformazioni*, reg. 71, cc. 29 v.-30 r., 05/febbraio/1300.

solo affinché egli fosse liberato da ogni sanzione, ma anche perché la notizia di ciò fosse conosciuta con certezza da tutta la cittadinanza<sup>15</sup>.

Corso Donati aveva quindi attuato la sua opera di repressione del crimine non curandosi dei delicati equilibri cittadini, generando la reazione delle forze politiche orvietane che erano immediatamente intervenute. Se a questo si aggiunge che lui fu l'unico capitano in carica nel decennio 1295-1304 a chiedere il diritto di torturare degli inquisiti<sup>16</sup>, si ha l'immagine di un mandato connotato da pratiche repressive aggressive, condotte senza particolare coordinamento con il governo cittadino, probabilmente molto influenzato dalle personali idee politiche del magnate fiorentino<sup>17</sup>. Un qualsiasi ufficiale forestiero che avesse tenuto una condotta del genere avrebbe passato momenti difficili al momento del sindacato, ma, e qui entra in gioco il profilo del magistrato, Corso Donati era sufficientemente potente e i suoi rapporti con la Curia erano talmente stretti da non temere alcuna ripercussione<sup>18</sup>. Non sono sopravvissute fonti che ci narrano il suo sindacato orvietano, ma in ogni caso esso sarebbe stato ininfluenza, dato che il Papa aveva già pronto per lui, appena avesse terminato il servizio a Orvieto, l'incarico di rettore del distretto pontificio della Massa Trabaria<sup>19</sup>.

Il controllo che veniva esercitato sull'operato dei podestà e dei Capitani poteva essere ignorato da quegli individui, come Corso Donati, che avevano abbastanza risorse per poter scegliere in autonomia in quale maniera attuare il mantenimento dell'ordine pubblico e la lotta al crimine, anche impiegando pratiche estranee alla tradizione della città nella quale erano in servizio.

<sup>15</sup> La pubblica fama era cruciale nel medioevo, non solo a fini sociali, ma anche per la riuscita di una carriera politica e per il buon esito di eventuali liti giudiziarie nelle quali un individuo poteva trovarsi coinvolto; il tema è stato trattato nella varietà delle sue declinazioni (giuridiche, sociali, religiose, economiche, etc.) in un convegno internazionale i cui atti sono stati pubblicati in I. Lori Sanfilippo, A. Rigon (a cura di), *Fama e publica vox nel medioevo*, ISIME, Roma 2011.

<sup>16</sup> SASO, *Riformagioni*, reg. 71, c. 6 r., 10/dicembre/1299. Non fu l'unico ufficiale che fu autorizzato a tale pratica, ma fu l'unico che di sua iniziativa la propose.

<sup>17</sup> Per usare le parole di Massimo Vallerani, Corso Donati «in patria si era più volte segnalato per azioni violente contro i *populares*» e quando si trovò in servizio in altre città, il nobile fiorentino cercò spesso di superare le limitazioni che le forze politiche ponevano al suo operato, sempre scegliendo come principale bersaglio delle sue forzature istituzionali soggetti vicini al regime popolare. Ad esempio, a Bologna nel 1289, inviò un «allarmata richiesta» al capitano, agli Anziani e ai Consoli sostenendo che le tutele di cui godevano i popolari gli impedissero di esercitare giustizia, cfr. M. Vallerani, *Il potere inquisitorio*, cit., pp. 391-392.

<sup>18</sup> I rapporti tra Corso Donati e il papa Bonifacio VIII erano talmente solidi che fu proprio il pontefice a nominarlo, in sua vece, capitano di Orvieto, in un momento in cui il nobile fiorentino era stato appena bandito dalla sua città in seguito a una condanna per aver corrotto il podestà allora in servizio a Firenze, cfr. S. Raveggi, *Donati Corso*, [http://www.treccani.it/enciclopedia/corso-donati\\_%28Dizionario-Biografico%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/corso-donati_%28Dizionario-Biografico%29/).

<sup>19</sup> S. Raveggi, *Donati Corso*, [http://www.treccani.it/enciclopedia/corso-donati\\_%28Dizionario-Biografico%29/](http://www.treccani.it/enciclopedia/corso-donati_%28Dizionario-Biografico%29/).

## *Podestà e capitani tra negoziazione dell'autonomia e necessità di adattamento*

Ovviamente, la maggior parte dei podestà e dei capitani ingaggiati nelle città italiane aveva un profilo molto meno “ingombrante” di quello di Corso Donati e doveva condurre la propria attività tenendo sempre presente che ciò che avrebbe fatto, mentre era in servizio, avrebbe potuto essere usato contro di lui al termine del mandato<sup>20</sup>. Ciò creava una dialettica continua tra queste figure e le istituzioni governative che si incentrava sulla valutazione delle pratiche, dei mezzi e delle risorse che avrebbero potuto essere usate dagli ufficiali e dai loro uomini nella repressione del crimine. Prima di affrontare questo punto però si deve considerare che gli ufficiali forestieri, per quanto avessero generalmente le stesse competenze e la stessa persona potesse svolgere ora questo ora quell'incarico<sup>21</sup>, avevano un profilo leggermente diverso; mentre il podestà era considerata una figura più *super partes*, dedita soprattutto a combattere la criminalità quotidiana, il capitano era spesso espressione del regime al potere e in ogni caso aveva stretti legami con il governo cittadino<sup>22</sup>.

Proprio la vicinanza del capitano con il governo consentiva che quest'ultimo potesse essere impiegato come supervisore e garante dell'operato del podestà e dei suoi uomini<sup>23</sup>. In tutte le occasioni in cui era probabile che sarebbero nate controversie, ad esempio quando il podestà otteneva il permesso per torturare gli imputati<sup>24</sup>, si prevedeva la presenza del capitano. Il fatto che la tortura si svolgesse al cospetto di quest'ultimo da un lato serviva

<sup>20</sup> A partire dalla seconda metà del Duecento, la maggior parte degli individui che ricopriva incarichi da magistrati forestieri era costituita da persone la cui principale fonte di introiti era proprio la pratica dell'ufficiale itinerante, quindi fallire un sindacato, con le conseguenti multe e la riduzione di affari, poteva mettere in seria difficoltà le finanze personali, cfr. J.C. Maire Vigueur, *Flussi, circuiti e profili*, in J.C. Maire Vigueur (a cura di), *I podestà dell'Italia comunale*, cit., pp. 897-1099, in particolare p. 1099.

<sup>21</sup> Per la realtà orvietana, un esempio in SASO, *Riformagioni*, reg. 69, c. 119 r. v., 17 dicembre/1295. In questa riformazione compare la figura di Pino di Vernaccio, ed è lui stesso a dire che in tempi passati era stato sia capitano che podestà di Orvieto.

<sup>22</sup> Queste differenze erano dovute alle diverse origini delle due magistrature; il podestà era nato alla fine del XII secolo come strumento per governare città sempre più articolate e complesse, mentre la carica del capitano del popolo era stata creata a metà del Duecento dalle forze politiche popolari proprio per affiancare il podestà, ritenuta una figura troppo vicina ai regimi precedenti. Questo aveva portato a una caratterizzazione politica del capitano e a una precoce funzionalizzazione del ruolo del podestà, cfr. F. Menant, *L'Italie des communes (1100-1350)*, Belin, Paris 2005, pp. 75-76.

<sup>23</sup> Nella *Carta del Popolo* di Orvieto del 1324, nella rubrica XII, intitolata *De officio domini Capitanei et de iurisdictione eius et eius officio*, è esplicitamente scritto che il capitano doveva interrogare qualsiasi testimone in un processo intestato dal giudice del Podestà contro un membro del popolo e se tale interrogatorio di garanzia non fosse avvenuto, il processo sarebbe decaduto e qualsiasi condanna sarebbe stata annullata.

<sup>24</sup> SASO, *Riformagioni*, reg. 69, c. 24 r., 12/agosto/1295.

ad assicurare all'accusato che il supplizio sarebbe stato attuato entro i limiti di legge, ma dall'altro aveva il valore di testimonianza della correttezza dell'agire del podestà. Questo avveniva perché la legislazione orvietana non imponeva al capitano di fare un resoconto di ciò che accadeva in sede di interrogatorio, ma solo di intervenire nel caso in cui lui avesse ritenuto che il podestà stesse commettendo un illecito; nei fatti vigeva quindi una sorta di silenzio assenso che confermava la buona condotta degli ufficiali cittadini. Spesso, anche durante la normale conduzione di un'indagine, il capitano poteva affiancare il podestà, non tanto per aiutarlo nell'opera di repressione del crimine, compito che infatti non è menzionato nelle fonti, quanto per vigilare sull'operato del magistrato e confermarne la correttezza<sup>25</sup>. Il ruolo di supervisore del capitano era comunque mitigato da eventuali legami personali che potevano sussistere con il podestà, che poteva essere un collega col quale si era già lavorato assieme, e in generale dall'appartenenza a un medesimo gruppo sociale, diffuso in tutte le città dell'Italia centrosettentrionale e connotato da una cultura e da valori condivisi<sup>26</sup>. Non stupisce che, negli anni da me studiati a Orvieto, non si sia conservata una sola denuncia fatta da un capitano ai danni di un podestà.

Attraverso questo gioco delle parti, il podestà riusciva così ad agire con un buon grado di autonomia e a condurre le indagini nonostante l'intreccio di legami tra individui e forze politiche che avrebbe potuto teoricamente annullare ogni suo sforzo. In tal modo, pratiche controverse, come la distruzione dei beni dei condannati<sup>27</sup>, potevano essere attuate in maniera massiva senza alcun controllo e senza che gli ufficiali cittadini subissero alcun contraccolpo: Gerardo Galluzzi<sup>28</sup>, capitano in carica nel secondo semestre del 1295, non solo non subì sanzioni durante il sindacato, ma fu addirittura

<sup>25</sup> SASO, *Riformagioni*, reg. 69, c. 30 v., 27/agosto/1295.

<sup>26</sup> Un'analisi molto attenta e articolata della milizia nelle città comunali si trova in J.C. Maire Vigueur, *Cavalieri e cittadini. Guerra, conflitti e società nell'Italia comunale*, il Mulino, Bologna 2004.

<sup>27</sup> Per la considerazione che anche pratiche legalmente riconosciute, come la distruzione dei beni dei condannati, potessero essere ritenute socialmente discutibili, rimando a quanto dico poco dopo, cioè al fatto che quando re Carlo d'Angiò visitò Orvieto fu deciso di sospendere queste sentenze; inoltre, il dibattito sull'opportunità di queste decisioni era sempre vivo; a Orvieto, ad esempio, quando nel 1313 furono cacciati i ghibellini dalla città, fu deciso di non demolirne i beni, ma di requisirli: una quota fu messa all'asta mentre una parte fu gestita direttamente dalla parte guelfa cittadina, S. Filippin, *I beni confiscati ai ribelli ghibellini di Orvieto nel 1313*, in «Bollettino della deputazione di storia patria per l'Umbria», n. 108, 2011, pp. 314-336.

<sup>28</sup> I Galluzzi erano una potente consorteria bolognese, dedita principalmente al prestito, ma che vide più di un membro impegnato a tempo pieno come ufficiale forestiero, cfr. R. Tamba, *Galluzzi Rolandino*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, 1998, [http://www.treccani.it/enciclopedia/rolandino-galluzzi\\_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/rolandino-galluzzi_(Dizionario-Biografico)/).

riconfermato nel suo ruolo – un evento molto raro<sup>29</sup> –, nonostante avesse passato gli ultimi giorni del suo mandato, insieme a degli uomini del podestà, a demolire edifici di proprietà di individui che erano stati banditi dalla città<sup>30</sup>. Ovviamente vi erano occasioni in cui il supporto che i magistrati forestieri si fornivano a vicenda non bastava a permettergli di condurre le loro attività in autonomia. In queste occasioni gli ufficiali erano costretti ad adattare le loro pratiche al contesto e a sviluppare altre vie per mantenere l'ordine pubblico. Una delle modalità più efficaci era quella di rimandare l'azione repressiva aspettando che gli ostacoli alla sua attuazione svanissero: in occasione della visita a Orvieto di Carlo II d'Angiò, nel 1295, furono sospese tutte le operazioni di polizia e l'esecuzione delle sentenze, in particolare quelle più “traumatiche” – distruzione di beni, pene capitali – ma fu comunque stesa una lista di tutte le azioni da compiere, le quali furono autorizzate e realizzate, poco più di un anno dopo, quando in carica c'erano un altro capitano e un altro podestà<sup>31</sup>. Questa duttilità nella messa in atto delle pratiche poliziesche attenuava il legame tra l'attività criminale e la sua repressione, ma in tal modo si riusciva a dare continuità all'operato degli ufficiali e dei tribunali cittadini e a modularlo sulla base delle contingenze.

### *L'influenza dei cittadini sull'autorità dei magistrati forestieri*

A Orvieto non era solo la negoziazione tra istituzioni, capitano e podestà a definire i margini dell'azione repressiva dei magistrati forestieri, ma anche i cittadini potevano partecipare direttamente a questa dialettica. Lo strumento che apriva agli orvietani la possibilità di intervenire sulle pratiche degli ufficiali era la negoziazione extragiudiziaria tra privati<sup>32</sup>, perché, nel caso una delle due parti non avesse rispettato i termini negoziati, sarebbero stati gli stessi individui coinvolti nelle liti ad avere il diritto di chiedere direttamente

<sup>29</sup> SASO, *Riformagioni*, reg. 69, c. 131 r.-133 v., 27/dicembre/1295.

<sup>30</sup> SASO, *Riformagioni*, reg. 69, c. 143 r., 31/dicembre/1295.

<sup>31</sup> SASO, *Riformagioni*, reg. 70, c. 3 r. v., 22/febbraio/1297.

<sup>32</sup> La pratica di condurre trattative private tra le parti a fianco e in contemporanea del processo, sia accusatorio che inquisitorio, era diffusissima e legittimata dalla giustizia pubblica, che accoglieva a pieno titolo le paci siglate privatamente dai litiganti, M. Vallerani, *Il sistema giudiziario del comune di Perugia. Conflitti, reati e processi nella seconda metà del XIII secolo*, Deputazione di storia patria per l'Umbria, Perugia 1991, pp. 97-100. Si deve comunque considerare che la negoziazione era uno strumento connaturato alla pratica della giustizia medievale nelle città italiane, anche quando essa era esercitata per via inquisitoria dalle magistrature cittadine, A. Zorzi, *Negoziazione penale, legittimazione giuridica e poteri urbani nell'Italia comunale*, in M. Bellabarba, G. Schwerhoff, A. Zorzi (a cura di), *Criminalità e giustizia in Germania e Italia*, cit., pp. 13-34, consultato in formato elettronico su <http://www.rmoa.unina.it/1649/>, pp. 6-9.

al governo cittadino l'intervento dei magistrati, che si ritrovavano quindi ad avere l'autorità di agire su casi che fino ad allora erano a loro preclusi<sup>33</sup>. Certo, questi margini di autonomia degli ufficiali forestieri erano spesso limitati nel tempo e, teoricamente, erano sempre revocati nel caso accusatore e accusato avessero trovato un accordo; ma poteva anche accadere che i magistrati decidessero di sfruttare le concessioni ottenute e continuare a perseguire i criminali – o presunti tali – anche oltre i limiti del mandato che avevano ricevuto, come ci testimonia il caso di Pietro e Neri di Romano, la cui condanna era stata cassata dall'assemblea cittadina già nel dicembre del 1303<sup>34</sup>, ma otto mesi dopo non erano ancora stati autorizzati dagli ufficiali cittadini a rientrare in città<sup>35</sup>.

Ritengo valga la pena affrontare in maniera più approfondita questo caso, perché fu un'azione di repressione del crimine che si articolò per oltre un anno su tutto il territorio controllato da Orvieto, e permette quindi di illuminare le interazioni che si creavano tra gli interessi dei vari attori coinvolti in azioni così vaste. All'inizio del 1303, il comune di Bagnoregio – un paese vicino al lago di Bolsena – era stata attaccata e saccheggiata da dei briganti<sup>36</sup>, i quali avevano anche cacciato gli ufficiali orvietani che lo governavano. In risposta a quest'atto non solo fu dato libero arbitrio a podestà e capitano – che quindi poterono bandire dalla città e torturare anche i testimoni e i possibili complici –, ma fu anche concessa loro l'autorità di fermare e trattenere ogni straniero che fosse entrato nel territorio orvietano<sup>37</sup>. Dopo mesi di indagini, Pietro e Neri di Romano furono condannati quali capi della banda, ma, dato che la loro azione era comunque ben vista da una larga parte della cittadinanza orvietana, la sentenza loro comminata fu annullata dal Consiglio delle Arti<sup>38</sup>. Nonostante questa decisione, gli ufficiali forestieri

<sup>33</sup> SASO, *Riformagioni*, reg. 71, c. 21 v., 21/maggio/1298. Il caso in questione è esemplare, perché il podestà aveva già ritenuto di dover detenere tale Teo, ma ciò divenne effettivamente possibile solo quando lo richiese Cecco *Bonassii*, controparte di Teo in una lite non meglio specificata.

<sup>34</sup> SASO, *Riformagioni*, reg. 73, cc. 94 r.-96 r., 31/dicembre/1303.

<sup>35</sup> SASO, *Riformagioni*, reg. 73, cc. 187 r.-188 r., 28/agosto/1304.

<sup>36</sup> SASO, *Riformagioni*, reg. 73, c. 16 r., 16/febbraio/1303.

<sup>37</sup> SASO, *Riformagioni*, reg. 73, cc. 16 v.-17 r., 18/febbraio/1303.

<sup>38</sup> Si deve considerare che nella documentazione è esplicitamente detto che una buona parte degli assalitori del borgo laziale era composta proprio da cittadini orvietani. Non siamo in grado di ricostruire esattamente i diversi motivi per cui una parte degli orvietani aveva visto di buon occhio l'assalto contro Bagnoregio o addirittura vi aveva preso parte. Vi era di sicuro una rivalità consolidata tra i due centri, visto che il borgo laziale aveva avuto rapporti altalenanti per tutto il Duecento con Orvieto, contro la quale aveva anche combattuto almeno una guerra, L. Fumi; *Codice diplomatico della città d'Orvieto; documenti e registri dal secolo 11 al 15, e la Carta del popolo: codice statutario del comune di Orvieto; con illustrazioni e note*, G.P. Vieusseux, Firenze 1884, pp. 184-185; ma influirono sulla questione anche considerazioni più attuali, visto che Bagnoregio era da sempre uno dei centri di maggior

non accennarono ad adeguarsi alle disposizioni del governo cittadino, che fu costretto a ribadirle mesi dopo. Le fonti orvietane non ci danno informazioni sulle motivazioni che spinsero podestà e capitano a continuare a perseguire i colpevoli dell'attacco a Bagnoregio dopo che il governo di Orvieto li aveva amnistiati. Si deve però considerare che l'assalto aveva danneggiato anche una delle più potenti famiglie orvietane, i Monaldeschi<sup>39</sup>, ed è quindi molto probabile che fosse stato l'interessamento di questa consorteria nobiliare a spingere gli ufficiali forestieri della città umbra a mantenere al bando Pietro e Neri di Romano<sup>40</sup>, nonostante i consigli cittadini si fossero espressi in favore dei due condannati. Per fare questo, podestà e capitano si limitarono a mantenere in vigore le pratiche emergenziali che erano stati autorizzati a impiegare mesi prima, dato che la decisione dell'assemblea cittadina influiva solo sullo status specifico dei due uomini, ma non aveva alcuna conseguenza sui poteri che erano stati concessi ai magistrati<sup>41</sup>.

Ugolino de' Rossi, lo stesso podestà che mantenne in esilio i due fratelli di Romano, fu protagonista di un'altra importante indagine, che si svolse a Orvieto tra 1303 e 1304, e che ci consente di osservare altre modalità di relazione tra le pratiche di mantenimento dell'ordine pubblico e i controlli a cui sottostavano i magistrati<sup>42</sup>. Nell'ottobre del 1303 l'esercito cittadino, che era in missione in Maremma, si ammutinò<sup>43</sup>. Dopo aver ottenuto alcune concessioni, i fanti abbandonarono lo stato di agitazione e al capitano e al podestà fu dato pieno e libero arbitrio per individuare e punire gli organizzatori dell'ammutinamento. L'operazione ebbe priorità su ogni altra inda-

interesse per la famiglia Monaldeschi, la più potente e ricca famiglia guelfa orvietana e che probabilmente era proprio originaria del borgo laziale, N. D'Acunto, *Monaldeschi, Francesco*, in *Dizionario Biografico degli italiani*, 2011, [http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-monaldeschi\\_\(Dizionario-Biografico\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/francesco-monaldeschi_(Dizionario-Biografico)/). Attaccare questo centro era quindi anche un modo per colpire questa consorteria, che aveva a Orvieto numerosi rivali.

<sup>39</sup> Per un approfondimento sui Monaldeschi si rimanda a G. Pardi, *La Signoria di Ermanno Monaldeschi in Orvieto*, Accademia di Conferenze Storico-Giuridiche, Roma 1895 e L. Riccetti, *Monaldeschi, Filippeschi, comune ad Orvieto nel medioevo*, in A. Quattrini (a cura di), *I Monaldeschi nella storia della Tuscia*, Ambrosini, Acquapendente 1995, pp. 5-17; per un'analisi approfondita delle loro risorse economiche E. Carpentier, *Orvieto à la fin du XIII siècle*, cit., pp. 202 e ss.

<sup>40</sup> Come abbiamo visto per Corso Donati (nota 18), non era inusuale che individui o famiglie potenti sfruttassero a loro vantaggio gli strumenti che avevano per influire sui magistrati forestieri.

<sup>41</sup> La riforma del dicembre 1303, che cassava le condanne a Pietro e Neri, non revocava i poteri concessi ai magistrati cittadini nel febbraio di quello stesso anno.

<sup>42</sup> Ugolino de' Rossi fu podestà nel primo semestre del 1304, entrando in servizio nell'ultima settimana di dicembre del 1303. Il caso di cui ora vado a trattare cominciò poco prima che Ugolino arrivasse a Orvieto, ma si dispiegò per tutto il suo mandato, concludendosi solo qualche giorno prima del termine del suo ufficio, che ne fu quindi profondamente segnato, cfr. SASO, *Riformagioni*, reg. 73, cc. 154 v.-158 r., 10/giugno/1304.

<sup>43</sup> SASO, *Riformagioni*, reg. 73, cc. 79 v.-80 r., 30/ottobre/1303.

gine e nell'arco di qualche mese vi furono centinaia di accusati<sup>44</sup> e furono comminate le prime condanne capitali<sup>45</sup>. È evidente che, per ottenere un successo di tale portata, gli ufficiali e i loro uomini avevano dovuto impiegare senza remore tutte le pratiche che gli erano permesse dall'attribuzione del libero arbitrio, in particolare, torture e carcerazione preventiva dei sospetti, dei possibili complici e dei testimoni. Pratiche così aggressive, per quanto funzionali a riportare velocemente l'ordine pubblico, causarono un diffuso malcontento nei confronti dei due magistrati e, in particolare, nei confronti di Ugolino de' Rossi di Parma, che era il podestà, quindi quello più impegnato nell'opera di repressione. Date queste premesse, nonostante l'ufficiale avesse agito su mandato dei consigli cittadini e con il pieno supporto del capitano, l'esito del sindacato era talmente scontato che il governo di Orvieto decise, in via eccezionale, di sospenderlo, permettendogli di abbandonare la città senza che il suo operato fosse giudicato<sup>46</sup>.

### *Conclusion*

Podestà e capitano avevano a loro disposizione molti strumenti per mantenere l'ordine pubblico, che variavano dal potere di trattenere i sospetti fino alla possibilità di torturare i testimoni, metodi che in teoria erano autorizzati e impiegati in maniera proporzionata all'impatto che il crimine aveva avuto sulla società cittadina. A supervisionare questo sistema, col compito di evitare malversazioni e abusi di potere, vi erano le istituzioni consiliari cittadine che, tramite lo strumento del sindacato, potevano colpire anche molto duramente gli ufficiali che non avevano rispettato il loro mandato. Attraverso i casi presentati, però, si è osservato come l'attività di mantenimento dell'ordine pubblico fosse per principio modulabile in base al contesto cittadino, senza che vi fosse necessariamente un collegamento tra pratiche applicate e crimini commessi: se il re di Napoli veniva in città, tutte le azioni più "visibili" e impattanti sul tessuto sociale venivano immediatamente sospese, per essere riprese con calma successivamente. La stessa duttilità si poteva osservare anche negli strumenti di controllo dell'attività dei magistrati, come ci testimonia l'esperienza del podestà Ugolino de' Rossi, al quale fu consentito, dopo aver catturato e processato gli organizzatori dell'ammutinamento, di fuggire dalla città prima del termine del suo mandato per evitare una condanna certa al sindacato.

<sup>44</sup> SASO, *Riformagioni*, reg. 73, cc. 96 v.-100 v., 31/dicembre/1303.

<sup>45</sup> SASO, *Riformagioni*, reg. 73, cc. 94 r.-96 r., 31/dicembre/1303.

<sup>46</sup> SASO, *Riformagioni*, reg. 73, cc. 165 r.-167 v., 24/giugno/1304. Nella riformazione fu proprio scritto che era necessario lasciar andare via il podestà anticipatamente da Orvieto perché aveva troppi nemici in città.

Le interazioni tra istituzioni politiche e gli ufficiali forestieri, che creavano occasioni per influenzare in maniera determinante la condotta dei magistrati, aprivano ampi margini di negoziabilità dell'attività degli stessi magistrati, perché consentivano a tutti i protagonisti della vita politica ed economica della città di costruirsi spazi per mediare e trattare con gli ufficiali. Queste interazioni non erano per principio illegali, potevano diventarlo se conducevano a esiti che venivano poi ritenuti illeciti, ma ciò andava provato di volta in volta e, nel caso di Pietro e Neri di Romano, nessuno fu condannato perché erano rimasti in esilio più di quanto avessero dovuto. Era quindi l'insieme dei rapporti che podestà e capitano stringevano con le forze politiche cittadine, le famiglie e i singoli individui, a stabilire il grado di autonomia di cui avrebbero goduto nelle loro azioni e a modellare le pratiche con cui gli ufficiali stessi avrebbero mantenuto l'ordine pubblico.



Daniele Bortoluzzi

## *Controllo poliziesco e utilizzo della delazione a Bologna durante i primi decenni del Trecento<sup>1</sup>*

Nei decenni a cavallo tra Due e Trecento in molte città italiane si svilupparono e rafforzarono corpi armati preposti al controllo e alla repressione del crimine<sup>2</sup>. A Brescia, Bologna, Firenze, Novara, Siena, ad esempio, si è notato un generale ampliamento dei contingenti al servizio dei rettori, i cui compiti principali furono quelli di mantenere l'ordine pubblico e di contrastare le attività illecite<sup>3</sup>. Sull'onda di quelli che furono veri e propri tentativi di creare – o quanto meno ricercare – una «società ben disciplinata» le autorità al governo diedero una maggiore articolazione ai regolamenti urbani, i quali iniziarono a sanzionare un numero sempre crescente di comportamenti ritenuti illeciti o a perseguirli con intensità sempre maggiore<sup>4</sup>, promuovendo

<sup>1</sup> Per la stesura di questo saggio mi sono avvalso di alcuni registri provenienti da due fondi al momento fuori consultazione e in corso di riordinamento, denominati *Fondo del pane* e *Miscellanea bellica*. Il mio ringraziamento va a Massimo Giansante e Diana Tura per avermi permesso di consultarli; tutti i registri appartenenti al fondo della *Miscellanea bellica* sono stati reperiti e mi sono stati segnalati da Giovanna Morelli, a cui va la mia gratitudine.

<sup>2</sup> A.L. Trombetti Budriesi, *Introduzione*, in Ead. (a cura di), *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma 2008, pp. XCII-XCIII; R. Mucciarelli, *Appunti sul controllo sociale nell'Italia comunale. Forme, tecniche, strumenti, fra XIII e XIV secolo*, in «Studi Storici», 2, 2015, pp. 325-348.

<sup>3</sup> P. Grillo, *L'ordine della città. Controllo del territorio e repressione del crimine nell'Italia comunale*, Viella, Roma 2017, pp. 28-29.

<sup>4</sup> La citazione è di Pierangelo Schiera, si veda P. Schiera, *Il Buon Governo "melancolico" di Ambrogio Lorenzetti e la "costituzionale faziosità" della città*, in «Scienza e Politica», 24, 2006, p. 99. Oltre all'intervento pubblico resistevano pratiche informali più antiche ma molto funzionali messe ben in luce dalla ricerca, quali l'*accorruomo* o, nel caso di conflitti violenti, la faida. Esse non furono tuttavia le sole a occupare quello spazio d'intervento: le comunità erano spesso obbligate in solido a intervenire in caso di pericolo e a rispondere davanti all'autorità quando ciò non accadeva, cfr. G. Caminiti, *Problemi di difesa e di sicurezza interna a Bergamo alla fine del Duecento*, in «Nuova rivista storica», 76, 1992, pp. 149-178; H. Manikowska, *"Accorruomo". Il popolo nell'amministrazione della giustizia a Firenze durante il XIV secolo*, in «Ricerche Storiche», 3, 1988, pp. 523-551; A. Zorzi, *Consigliare alla vendetta, consigliare alla giustizia. Pratiche e culture politiche nell'Italia comunale*, in «Archivio Storico Italiano»,

la nascita di reti informative che permettessero di operare una sorveglianza allargata e soprattutto profonda della società attraverso l'utilizzo della denuncia segreta dietro compenso<sup>5</sup>.

Il ricorso alla collaborazione del corpo sociale è stato utilizzato, prendendo le mosse da quanto teorizzato da Foucault, per dimostrare l'esistenza di disegni disciplinanti delle autorità cittadine<sup>6</sup>. Oppure, ha in genere attirato l'attenzione degli studiosi soltanto quando fu utilizzato per colpire l'opposizione interna. Tuttavia, come ha mostrato Giuliano Milani, l'introduzione della delazione per denunciare i Lambertazzi a Bologna fu un tentativo tutto sommato fallimentare e furono altri i percorsi intrapresi per conoscere e controllare i nemici politici<sup>7</sup>.

Ha invece suscitato minore interesse da parte degli studiosi l'utilizzo della denuncia anonima come strumento ordinario a disposizione della forza pubblica per permettere il controllo del territorio e la repressione di reati comuni quali ad esempio le truffe, il gioco d'azzardo o il contrabbando di cereali. Come si vedrà, la raccolta e l'utilizzo delle informazioni erano pratiche necessarie e fondamentali nelle attività investigative, tanto che in alcuni casi o settori specifici fu un dispositivo essenziale per permettere alla macchina repressiva di funzionare in modo efficace, rivelatrici inoltre dei molti punti d'incontro e del complesso di relazioni che intercorrevano tra controllati e controllori. Una collaborazione non era limitata soltanto alla comunicazione dell'identità del reo, ma era molto più strutturata e forniva elementi preziosi

170, 2012, pp. 263-284; Id., *Contrôle social, ordre public et répression judiciaire à Florence à l'époque communale: éléments et problèmes*, in «Annales E.S.C.», 5, 1979, pp. 1169-1188.

<sup>5</sup> Il guadagno ottenuto, come altrove, era in genere una parte, fino alla metà, della pena comminata, cfr. P. Grillo, *L'ordine della città*, cit., p. 100. A Bologna era la metà dell'importo, solo a titolo esemplificativo: cfr. *Statuti del 1335*, VIII, 170, p. 820, «Quod becharii vel piscatores vel aliqui alii non faciant vel prohibiant aliquas inmundicias in platea comunis vel in trivio porte Ravenatis. [...] Et quilibet possit accusare et denunciare contrafacientes et non observantes, et credatur dicto accusatoris vel denunciatoris sacramento de novo prestito, et habeat medietatem banni».

<sup>6</sup> R. Mucciarelli, *Appunti sul controllo sociale nell'Italia comunale*, cit., pp. 343-344. Dal punto di vista politico Giuliano Milani ha mostrato come «i cittadini non reagirono così prontamente, come si potrebbe immaginare, agli inviti alla delazione promossi dal comune», cfr. G. Milani, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, Roma 2003, p. 445, si vedano anche le pagine 289-290. Si veda anche S.R. Blanshei, *Politica e giustizia a Bologna nel tardo Medioevo*, Viella, Roma 2016, pp. 63-66; R. Mucciarelli, *La lingua di Nacarino. Su delazioni e delatori nell'Italia comunale (Siena, XIII-XIV secolo)*, in J. Chiffolleau, E. Hubert, R. Mucciarelli (a cura di), *La necessità del segreto*, Viella, Roma 2018, pp. 185-237; P. Preto, *Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Venezia*, il Saggiatore, Milano 2003.

<sup>7</sup> G. Milani, *Dalla ritorsione al controllo. Elaborazione e applicazione del programma antighibellino a Bologna alla fine del Duecento*, in «Quaderni storici», XXXII, 1997, pp. 43-74; Id., *Il governo delle liste nel Comune di Bologna. Premesse e genesi di un libro di proscrizione Ducentesco*, in «Rivista Storica Italiana», 1, 1996, pp. 149-229.

per comprendere le modalità con cui venivano portati a termine i crimini: specificava quali erano gli strumenti utilizzati, forniva inoltre utili indicazioni sui luoghi e sui tempi all'interno dei quali si consumavano gli illeciti.

Un interessante caso di studio in questo senso è rappresentato dalla città di Bologna, dal momento che il suo Archivio di Stato ha conservato una gran mole di documenti utili a ricostruire tutta l'articolazione degli interventi polizieschi in una città medievale italiana. Tra le molte opzioni possibili, si è privilegiato lo studio di alcuni fondi prodotti da enti con funzioni di controllo specifiche. I registri prodotti dai Signori del Biado e l'ufficio speciale del Sale sono stati utilizzati per avere uno sguardo sul territorio extramurano; i fondi prodotti dall'Ufficio di Corone e Armi, dal Notaio del Fango e dall'Ufficio Pesi e Misure per avere invece un'impressione sulle relazioni tra "guardie e ladri" in città. In questo breve saggio si prenderanno in considerazione le attività di controllo scaturite da denunce anonime oppure dal normale pattugliamento. Si è scelto invece di escludere da questo saggio l'attività poliziesca bolognese nata da quella che le fonti definiscono *publica vox et fama* dal momento che si tratta di un argomento complesso e sarà oggetto di una futura trattazione<sup>8</sup>.

### *Biado e sale: il controllo tra città e contado*

Un terreno particolarmente fertile per la fioritura di illeciti nella Bologna trecentesca era quello dei traffici delle granaglie, dei legumi e del sale verso la città. Come è già stato notato, l'approvvigionamento, la gestione e la vendita del grano avevano assunto in molte città italiane un fondamentale valore politico<sup>9</sup>. A Bologna, poi, già a partire dagli anni Sessanta del Duecento, erano in vigore degli ordinamenti particolarmente stringenti che riguardavano tutti gli aspetti legati alla commercializzazione dei cereali fino ad arrivare alla panificazione<sup>10</sup>. Era ad esempio vietato immagazzinarne se

<sup>8</sup> Per una panoramica generale si veda: T. Fenster, D. Lord Smail (ed.), *Fama. The politics of Talk and Reputation in Medieval Europe*, Cornell University Press, Ithaca-London 2003.

<sup>9</sup> L. Palermo, *Mercati del grano a Roma tra Medioevo e Rinascimento*, Istituto Nazionale di Studi Romani, Roma 1990, p. 17. Un contributo specifico sul tema del controllo poliziesco annonario in L. Bertoni, *I regimi di Popolo e la vigilanza annonaria sul territorio: l'esempio di Pavia*, in L. Antonielli, S. Levati (a cura di), *Tra polizie e controllo del territorio: alla ricerca delle discontinuità*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017, pp. 125-144; sul contrasto al contrabbando cfr. P. Grillo, *Interessi economici e rivendicazioni giurisdizionali: la lotta al contrabbando negli ordinamenti daziari comaschi del 1340*, in L. Antonielli, S. Levati (a cura di), *Contrabbando e legalità: polizie a difesa di private, diritti sovrani e pubblico erario*, cit., pp. 13-22;

<sup>10</sup> Sulla nascita e lo sviluppo degli *Ordinamenta Bladi* si veda F. Pucci Donati, *Il mercato del pane. Politiche alimentari e consumi cerealicoli a Bologna fra Due e Trecento*, Bononia University Press, Bologna 2014, pp. 73-80.

non una determinata quantità, ne era proibita la vendita se non in luoghi e orari stabiliti e in circuiti autorizzati, ai fornai era fatto divieto di cuocere il pane se non mediante speciali stampi, marchiati con un sigillo del comune che ne garantiva peso e qualità. Era proibito inoltre vendere pane malcotto, o di peso diverso rispetto a quello indicato, e gli stessi strumenti che determinavano pesi e quantità erano soggetti a continue verifiche e le pene per i trasgressori erano elevate.

Responsabile per il controllo di quelle attività e per l'inquisizione giudiziaria era l'Ufficio dei Signori del Biado<sup>11</sup>. I suoi membri potevano contare – come accadeva altrove – su un apparato di controllo formato da custodi stanziati alle porte e uomini dispiegati sul territorio alla ricerca di illeciti. Tuttavia, a causa dell'alto numero dei crimini e delle dimensioni del contado – nulla si può dire sull'effettivo numero degli ufficiali coinvolti –, il controllo diretto dovette sembrare fin da subito una strada non sufficiente per far rispettare tutte le norme, anche perché, come si vedrà meglio in seguito, gli ufficiali addetti alla sorveglianza nei luoghi di passaggio forzato riuscivano al più a identificare i criminali, più di rado ad arrestarli<sup>12</sup>.

Sfogliando i registri del fondo emerge come gli atti illegali fossero diffusi, tanto che il commercio sommerso, le truffe e le falsificazioni erano all'ordine del giorno e non riguardavano soltanto un piccolo gruppo di fornai disonesti: tra i casi esaminati vi fu chi aveva trasportato granaglie al di fuori dei luoghi di raccolta, chi aveva fabbricato del pane con pesi non a norma e un'ampia casistica di reati previsti dagli statuti.

Un registro del 1317, preso casualmente a esempio, rende bene l'idea di come si svolgesse l'attività investigativa e di repressione dell'Ufficio, e non da ultimo offre un quadro delle complesse interazioni tra controllati e controllori<sup>13</sup>. Il fascicolo si apre con le deposizioni raccolte contro chi deteneva illegalmente nella propria abitazione un quantitativo di frumento contro quanto prevedevano gli statuti. Non è chiaro il criterio scelto per convocare i testimoni, ma essi, tranne in un caso, conoscevano almeno un trasgressore. Le dichiarazioni presentano anche un particolare interessante perché furono trascritte proteggendo l'identità dei delatori: in tre casi i loro nominativi furono coperti da una striscia di carta incollata al foglio attraverso punti di cera, in altri 82 casi i loro nomi furono sostituiti da una lettera o da un simbolo<sup>14</sup>.

<sup>11</sup> Gli statuti del 1335 descrivono abbastanza nel dettaglio la composizione e il funzionamento dell'ufficio: *Statuti 1335, De electione officio et iurisdictione dominorum bladi*, pp. 149-153. Nelle pagine seguenti sono indicati altri uffici collegati a quello del Biado con funzioni di controllo.

<sup>12</sup> F. Pucci Donati, *Il mercato del pane*, cit., pp. 93-100.

<sup>13</sup> Archivio di Stato di Bologna (ASBo), Fondo del pane, *Registro di inquisizioni fatte al tempo di Vanni Palmerio da Sangimignano*.

<sup>14</sup> Le carte non sono numerate, l'inquisizione risale al 5 maggio.

Lo stesso registro contiene anche le deposizioni dei custodi posti a sorvegliare in punti stabiliti la regolarità dei traffici. Il 7 maggio, ad esempio, si presentò ai giudici Ognibene Arrigenti, il quale raccontò che, durante il suo turno di guardia alla porta di San Felice con altri tre colleghi (di cui fornì le generalità), fu minacciato a mano armata dai fratelli Villarino e Bondio e questi ultimi forzarono il blocco per esportare fuori dalla città di Bologna una corba di frumento. Un'altra inquisizione contro 13 uomini partì da una delazione, così come quella successiva del 10 di maggio. Il 16 maggio, invece, furono i tre custodi delle mura presso porta Mascarella a denunciare tre persone, di cui però non furono in grado di fornire i nominativi, che armate di lancia fecero uscire dalla città un carro colmo di farina trainato da buoi. Scene simili, sempre riferite da custodi, furono verbalizzate il 27 maggio, il 4 giugno e in altre tre occasioni. Le deposizioni dei testimoni illuminano alcuni aspetti della loro dura vita, fatta di minacce e tentativi spesso falliti di avere ragione dei contrabbandieri e di deposizioni spesso senza esito, dal momento che essi non furono quasi mai in grado di fornire indicazioni utili ad arrestare i fuggitivi. Altre volte i custodi si trovavano ad agire (e riportare) in situazioni quantomeno confuse. Il 4 giugno, ad esempio, Giovanni di Michele di Borgo Panigale denunciò di avere fermato quattro uomini di cui non conosceva l'identità e, dato che essi trasportavano granaglie senza autorizzazione (una corba), fece verbalizzare di avergli inizialmente sequestrato il carico. A questo punto intervennero altri due individui – che egli conosceva e di cui fornì l'identità – che lo obbligarono a restituire il maltolto. Tra le molte, una testimonianza descrive lucidamente il motivo del contendere: quelli che per Giovanni erano dei contrabbandieri, per i due uomini erano soltanto quattro poveri che stavano subendo un'ingiustizia e il grano richiesto non era altro che il loro sostentamento, non la prova di un atto illecito<sup>15</sup>.

Un altro registro di inquisizioni, questa volta del 1315, mostra ancora più chiaramente quanto l'attività repressiva dell'Ufficio dipendesse molto più dalle delazioni che dal controllo diretto. Su 13 inquisizioni ben 10 furono, infatti, la conseguenza di una denuncia anonima e in due casi si specificò che la fonte dell'informazione doveva rimanere segreta<sup>16</sup>. Nulla si può quindi dire sull'identità dei collaboratori, ma bisogna dare atto al fatto che si trattava di fonti molto qualificate. Esse conoscevano con precisione le dinamiche degli illeciti e fornirono delle informazioni molto dettagliate indicando percorsi, il numero di animali utilizzati (due buoi nel primo caso, sei nel secondo), e modalità del contrabbando. È ipotizzabile che queste non servissero soltanto come capo d'accusa, ma che soprattutto il disvelamento dei percorsi fornisse all'autorità – e in ricaduta ai custodi – elementi utili

<sup>15</sup> Testimonianza del 3 luglio: «et dicendo o fratres tu facis magnum peccatum quia ipsi sunt pauperes homines et portat causa comendendu».

<sup>16</sup> ASBo, *Miscellanea bellica*, processo 18 settembre, 24 novembre.

per conoscere quali fossero le vie più a rischio, quali i comportamenti da guardare con maggior sospetto.

Il modo di procedere della magistratura dei Signori del Biado non rappresentava un'eccezione, anzi, il sistema appena esaminato per contrastare le attività illegali era enormemente diffuso, come dimostra l'Ufficio dei Giudici del Sale. Un loro registro del 1335, che copre l'attività giudiziaria da novembre a marzo di quell'anno, mostra come l'attività di controllo in quei mesi si basò esclusivamente sulla delazione<sup>17</sup>. Le informazioni raccolte erano precise e tutte orientate nel colpire in modo particolare il contrabbando di sale. Un caso servirà a titolo esemplificativo. I giudici procedettero contro Bonaccursio di Giovanni poiché una denuncia anonima aveva informato l'Ufficio che l'uomo aveva fatto condurre otto sacchi per un totale di 16 corbe di sale da Imola via nave fino al porto di Dugliolo. Da lì li nascose nottetempo in un carro trainato da buoi e li fece condurre alla sua abitazione. I testimoni interrogati, che in alcuni casi rivestirono un ruolo attivo nell'azione, non fecero altro che confermare l'impianto accusatorio. Ancora una volta, dunque, prende corpo l'ipotesi che le informazioni provenissero dallo stesso ambiente in cui gli illeciti si compivano e non erano le dichiarazioni di semplici testimoni.

L'Ufficio del Sale non basava la sua attività esclusivamente sulla delazione, ma aveva al suo servizio anche degli ufficiali incaricati di investigare sul contrabbando e lo facevano – probabilmente era una prassi comune – mimetizzandosi tra la folla. Lo prova una deposizione del luglio del 1315, da cui si apprende che Frontino, un *miles* del capitano del popolo, era stato inviato in un mercato del contado per verificare che nessuno vendesse sale in quel luogo. Lì, vide due uomini – i cui nomi furono trascritti – che ne trasportavano sei corbe su tre asini; li seguì, ascoltò i loro discorsi e scoprì che la mercanzia proveniva da Imola e che il loro intento era di venderla. A questo punto l'ufficiale dichiarò la sua identità e provò a sequestrare il carico, con il risultato che fu insultato e minacciato di morte<sup>18</sup>.

### *Il controllo in città: truffe e gioco d'azzardo*

A partire dalla seconda metà del Duecento, le autorità di governo crearono degli apparati di sorveglianza istituzionalizzati con compiti specifici all'interno dello spazio urbano. Nei prossimi paragrafi si vedrà brevemente l'attività di tre uffici, quello denominato Corone e Armi, quello del Fango – questi due dipendenti dal podestà – e quello responsabile del contra-

<sup>17</sup> ASBo, *Miscellanea bellica*.

<sup>18</sup> ASBo, *Giudici del capitano del popolo*, reg. 600, c. 8r-9v.

sto alle contraffazioni di pesi e misure, dipendente invece dal capitano del popolo.

Prima di addentrarsi nelle loro sfere d'intervento, è interessante soffermarsi sulla composizione delle squadre. Queste erano, infatti, formate da uomini armati, in genere i berrovieri di podestà o capitani guidati da un notaio. Quest'ultimo era il vero responsabile delle operazioni e tra i suoi compiti c'era quello di verbalizzare le infrazioni commesse. Una fortunata e felice circostanza documentaria ha fatto sì che si siano conservati quattro piccoli quaderni prodotti dall'Ufficio di Corone e Armi all'interno dei quali furono appuntati gli illeciti, sia dimostrando la presenza dei notai direttamente sul campo, sia restituendo un'immagine vivida della grande varietà dei loro interventi<sup>19</sup>. Il 23 luglio, ad esempio, il taverniere Bartolomeo Montanario fu scoperto utilizzare nella sua taverna una misura non piena. Il 26 luglio lo stesso notaio sorprese Iacopo Berti non tenere le mani sul timone del carro che guidava, trainato da due buoi, contro quanto prescriveva la normativa statutaria. Il 28 luglio Domenico e Marco di Firenze furono colti sul fatto mentre giocavano d'azzardo<sup>20</sup>. Nonostante l'eterogeneità degli interventi riportati nei quadernetti, i registri prodotti dal notaio mostrano un'attività prettamente indirizzata alla ricerca di cittadini che indossavano o trasportavano illegalmente delle armi, al contrasto del gioco d'azzardo clandestino e alla deambulazione notturna. Per quel che riguarda la prima casistica di reati non sembra esistesse un profilo tipico del possibile uomo perquisito, come prova il fatto che nel 1317 Graziolo Bambaoli, un politico di spicco della Bologna trecentesca, fu fermato e il controllo che seguì permise di trovare un coltello occultato all'interno della sua veste<sup>21</sup>. A differenza di quanto visto nel caso dei Signori del Biado non sembra che l'Ufficio ricorresse in modo massiccio alla delazione riguardo al porto abusivo d'armi, quanto piuttosto che operasse un controllo il più possibile capillare all'interno della cerchia urbana. Questo non vuol dire però che anche l'Ufficio non cercasse e utilizzasse l'aiuto di informatori. Nel giugno 1327 l'Ufficio ricevette una segnalazione su Bertolaccio Mezovillani e Pietro Vinciguerra. Fu mandata una squadra di berrovieri a cercarli e li trovarono di notte fuori casa, a giocare d'azzardo e, come se non bastasse, armati<sup>22</sup>. Quello appena visto non fu un caso eccezionale. Pochi giorni dopo, sempre dietro una denuncia anonima, corroborata dalla pubblica fama dei segnalati, i berrovieri del podestà arrestarono tre uomini di Cremona accusati di praticare

<sup>19</sup> Tutti e quattro i registri sono di incerta datazione, ma paleograficamente sono databili tra gli anni Dieci e Quaranta del Trecento. Tre di questi si trovano in ASBo, *Curia del podestà, Corone e Armi*, b. 43. Uno si trova nella *Miscellanea bellica*.

<sup>20</sup> Gli esempi sono tratti dal registro reperito all'interno della *Miscellanea bellica*.

<sup>21</sup> ASBo, *Curia del podestà, Corone e Armi*, b. 24, reg. II, 1317, c. 1v.

<sup>22</sup> ASBo, *Curia del podestà, Corone e Armi*, b. 31, reg. I-1327, c. 12

il gioco d'azzardo clandestino. La casistica era varia. Nel 1328 giunse una denuncia particolareggiata che accusava Francesca, indicata come ruffiana e la cui fama confermava l'accusa, di gestire all'interno della sua abitazione un postribolo clandestino<sup>23</sup>.

### *Il gioco d'azzardo*

La questione relativa alla repressione nei confronti di chi praticava il gioco d'azzardo più o meno abitualmente merita un piccolo approfondimento. L'attività era osteggiata dall'autorità sia per ragioni riferibili all'etica cristiana, sia per ragioni riferibili alla salvaguardia economica dei propri cittadini. Uno snodo fondamentale ed esemplificativo circa l'insofferenza che il potere politico ebbe nei confronti dei giocatori e dei gestori delle bische è rappresentato dalle riflessioni di Odofredo. Secondo il giurista bolognese bisognava prestare attenzione all'*aleator*, colui cioè che organizzava la *biscaça*, metteva a disposizione i dadi – che a volte erano per giunta truccati – prestava denaro e vendeva vino adulterato. La sua attività portava i cittadini su di un sentiero oscuro che attraverso le scommesse conduceva alla perdita dei beni, alla povertà costringendo presto o tardi i giocatori ad aggiungersi alle schiere di ladri e falsari<sup>24</sup>. Per questa ragione il giocatore d'azzardo abituale e colui che organizzava le bische dovevano essere considerati dall'autorità un nemico della repubblica. Altre descrizioni riguardo a ribaldi, barattieri o *maroci*, così sono nominati nella documentazione, provengono anche da altre fonti, tutte abbastanza concordi nel tracciarne i contorni. Essi erano uomini disperati, alimentati dalla febbre del gioco, vestiti soltanto di una camicia e come unico ornamento una corda, richiamo quest'ultimo al loro ruolo di aiutanti del boia durante le esecuzioni corporali. Un gruppo posto ai margini della società, dunque, che viveva di espedienti ed era disposto a svolgere i lavori più degradanti pur di ricavarne un piccolo compenso da giocare nella bisca<sup>25</sup>.

<sup>23</sup> ASBo, *Curia del podestà, Corone e Armi*, b. 31, c. 9. *Ivi*, c. 17.

<sup>24</sup> Dice Odofredo: «Amicus dei est qui inimicum dei destruit, preterea iste aleator est hostis rei publice, vult quod homines ludant suum et efficiantur pauperes, per consequens fures falsarii, unde dicitur posse ledi sine omne causa». Citato da G. Ceccarelli, *Il gioco e il peccato. Economia e rischio nel Tardo Medioevo*, il Mulino, Bologna 2003, p. 105, n. 94, pp. 93-108. Per le bische legali a Bologna F. Giorgi, *Documenti riguardanti il giuoco in Bologna nei secoli XIII e XIV*, in «Atti e memorie della regia Deputazione di storia patria per le province di Romagna», 3, 11, 1892-1893, pp. 361-410.

<sup>25</sup> G. Ortalli, *Barattieri. Il gioco d'azzardo tra economia ed etica. Secoli XIII-XV*, il Mulino, Bologna 2012, pp. 95-117. F. Pucci Donati, *Luoghi e mestieri dell'ospitalità nel Medioevo. Alberghi, taverne, e osterie a Bologna tra Due e Quattrocento*, Fondazione Centro italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 2018, pp. 39-75. E. Artifoni, *I ribaldi. Immagini e istituzioni*

Nonostante queste considerazioni tra Due e Trecento in molte città italiane – e Bologna fu tra queste – si legalizzò il gioco d'azzardo per ragioni essenzialmente economiche, in primo luogo per incamerarne il dazio. L'attività ludica fu possibile solo in determinati luoghi e molto circoscritti, il cui controllo non dipendeva soltanto dagli uomini del podestà – incaricati come visto di perseguire le bische clandestine – ma dai ribaldi o *maroci* stessi, che, nonostante il disprezzo di cui godevano, erano in qualche modo utili al potere politico, il quale, per questo motivo, ne ricercava la collaborazione, come messo ben in luce da Gherardo Ortalli. Fin dai primi appalti per il gioco d'azzardo legale, risalenti al 1265, si fa menzione degli statuti dei *maroci* e dei loro podestà i cui compiti principali erano pretendere il rispetto dei regolamenti, sedare risse e impedire la creazione di bische illegali, veri e propri collegamenti tra l'autorità e un mondo visto con sospetto, nel quale fiorivano gli illeciti<sup>26</sup>.

L'attenzione prestata dalle autorità al fenomeno si concretizzava anche nelle ispezioni portate a termine dagli uomini di Corone e Armi. La scoperta di baratterie illegali avveniva a volte per caso, come nel 1296, quando un berroviere del podestà originò chiamare i punti davanti a una taverna<sup>27</sup>. Spesso però il controllo non era efficace: Massimo Vallerani ha mostrato come una volta scoperti molti giocatori riuscissero a scappare o a nascondere le prove dell'illecito e come l'azione dei controllori sembrasse spesso fortuita o casuale<sup>28</sup>. Altre volte la ricerca di bische si muoveva dietro denuncia anonima e questo «attivava meccanismi polizieschi e inquisitori inconsueti» e forniva la possibilità di organizzare delle vere e proprie retate<sup>29</sup>.

### *Il Notaio del Fango e l'attività dell'Ufficio dei Pesi e Misure*

Come anticipato, il ruolo dei notai quali attori principali nello svolgimento dell'attività di controllo non era estemporaneo e portato avanti soltanto dall'Ufficio di Corone e Armi.

Un altro ente simile per organizzazione, ma diverso nelle sue funzioni rispetto a quanto visto fino a ora, fu quello diretto dal Notaio del Fango: i suoi compiti erano quelli di ispezionare la città sanzionando tutti coloro che

*della marginalità nel tardo medioevo piemontese*, in *Piemonte medievale. Forme del potere e della società*. Studi per Giovanni Tabacco, Einaudi, Torino 1985, pp. 227-248.

<sup>26</sup> G. Ortalli, *Barattieri*, cit., pp. 117-125; M. Vallerani, *Giochi di posizione*, in G. Ortalli (a cura di), *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, Viella, Roma 1993, pp. 24-29.

<sup>27</sup> M. Vallerani, *Giochi di posizione*, cit., p. 23

<sup>28</sup> *Ivi*, p. 22.

<sup>29</sup> *Ivi*, p. 25. Massimo Vallerani ha inoltre notato che la denuncia segreta o l'inquisizione del giudice furono in genere in sede processuale accuse molto più difficili da scardinare rispetto a quelle dei berrovieri.

non rispettavano le molte norme igieniche che erano imposte, in particolare erano tenuti sotto osservazione gli artigiani che svolgevano attività ritenute inquinanti, come ad esempio i beccai o i calzolai e a verificare che alcuni animali, quali capre e maiali, non scorrazzassero per la città o non fossero tenuti abusivamente all'interno di case private<sup>30</sup>.

Oltre alla loro presenza per le vie di Bologna, anche i notai del Fango si avvalevano di una fitta rete di informatori in grado di rendere il loro controllo molto più capillare: nel 1328, ad esempio, giunse voce all'Ufficio che un certo *magister* Pellegrino teneva in città una capra, contrariamente a quanto invece stabilivano gli statuti. Il notaio dell'ufficio considerò l'informazione attendibile e ordinò una perquisizione dell'abitazione in seguito alla quale furono rinvenute ben 7 capre<sup>31</sup>. I loro controlli, inoltre, si sovrapponevano talvolta a quelli espletati da Corone e Armi e dai misuratori. Nel 1324, ad esempio, essi indagarono su quattro donne accusate a causa della loro fama di essere prostitute. Altre ispezioni riguardarono gli strumenti utilizzati per la vendita di alimenti: nel dicembre 1325, ad esempio, il Notaio del Fango denunciò i tavernieri Bertolino e Palmirolo perché in seguito a un controllo nei loro locali li sorprese vendere vino utilizzando una misura falsa<sup>32</sup>.

Questo tipo di truffa – che prendeva le mosse da una manomissione degli attrezzi atti a pesare o misurare – doveva essere molto diffusa tra i commercianti bolognesi tanto da divenire una vera e propria ossessione per i regimi che si susseguirono al governo. Oltre al Notaio del Fango e a quello di Corone e Armi, che dipendevano dal podestà, nella città felsinea prese le mosse anche un altro ufficio, denominato dei Pesi e delle Misure. Quest'ultimo aveva il compito di controllare che non si alterassero in alcun modo gli strumenti utilizzati per compiere misurazioni in ambito commerciale, evitando così le truffe. Le verifiche erano particolarmente minuziose, ed erano svolte regolarmente da un notaio, un membro della società degli orefici, uno dei cambiatori affiancati da alcuni berrovieri. Il compito di questi ultimi era quello di proteggere e coadiuvare la commissione durante le perquisizioni, scoraggiando eventuali atti violenti. Un esempio chiarirà meglio come si svolgeva questa attività di controllo. Nel dicembre del 1317 gli addetti all'ufficio iniziarono la loro attività per le vie della città, portando a termine diverse ispezioni che però non riscontrarono nulla di irregolare, ma una volta arrivati alla bottega di Bernardino in strada san Donato, le verifiche fatte dimostrarono che la bilancia usata era manomessa e non pesava correttamente, motivo per cui

<sup>30</sup> G. Geltner, *Public Health*, in S.R. Blanshei (ed.), *A Companion to Medieval and Renaissance Bologna*, Brill, Leiden-Boston 2018, pp. 103-128.

<sup>31</sup> ASBo, *Curia del podestà, Ufficio delle acque, strade, ponti, calanchi, selciate e fango*, b. 17, f. ad anno 1328-1329, c. 11r.

<sup>32</sup> *Ivi*, c. 3r. Altri casi in 3v.

fu denunciato<sup>33</sup>. In linea con tutti gli altri casi visti fino a ora, anche l'Ufficio dei Pesi e Misure ricorreva all'aiuto di informatori e alle denunce segrete per orientare la propria attività di ricerca. Un registro del 1314 mostra bene queste fasi di investigazione. In due processi istituiti fu infatti specificato che la notizia delle truffe in atto giunse alla curia del capitano e questi inviò a controllare il suo *miles* Rinaldo insieme con i membri della commissione, i quali trovarono un effettivo riscontro degli illeciti<sup>34</sup>.

### *Conclusioni*

La notte del 15 gennaio 1318 Michele Baldi fu arrestato dai berrovieri del podestà perché accusato di vagare di notte senza un lume. Nella sua difesa l'uomo raccontò una versione diversa: egli si trovava in casa quando udì il suono delle armi prodotto da un manipolo che si avvicinava, incuriosito e spaventato da una possibile minaccia si mise sull'uscio per vedere di chi si trattasse, ignorando che a venirgli incontro era proprio la *familia* del podestà<sup>35</sup>.

Nei suoi contrasti, questo episodio racchiude l'ambiguità della sorveglianza a Bologna: da una parte l'esistenza di un effettivo controllo fisico per le vie della città, dall'altra la constatazione che questo non era forse così abituale. La sola rete delle ispezioni non era infatti sufficiente a garantire un'adeguata attività di controllo in una città enorme, densamente popolata e ricca di attività. Per queste ragioni accanto agli uffici – e forse prima ancora che questi raggiunsero un loro sviluppo maturo – i governanti felsinei si avvalsero della delazione come pratica comune per avere contezza dei reati che si commettevano al fine di potere operare una vigilanza maggiore e forse una forma di deterrenza su quei settori. Ci si trova dinnanzi a una zona grigia, all'interno della quale delatori e trasgressori potevano con ogni probabilità scambiarsi i ruoli ed erano in stretto contatto con chi li controllava. È ipotizzabile che dietro le denunce si nascondesse un mondo di inimicizie, competizioni, e che questa fosse un'arma micidiale per colpire i propri avversari, senza considerare il guadagno economico immediato derivato dalla multa comminata e forse dall'ottenimento di altri benefici. È facilmente intuibile come solo chi era inserito in quei circuiti professionali poteva conoscere a fondo il funzionamento dei traffici illeciti – o ad esempio i nomi dei trasgressori – e allo stesso tempo poteva informare l'autorità circa i meccanismi e i luoghi in cui si tentava di portare a termine un'attività illecita: l'elaborazione delle informazioni – incluse quelle relative alla *fama*

<sup>33</sup> ASBo, *Curia del capitano del popolo, Giudici del capitano*, reg. 638, c. 4v-5r.

<sup>34</sup> ASBo, *Curia del capitano del popolo, Giudici del capitano*, reg. 597, c. 9v-13r.

<sup>35</sup> ASBo, *Curia del podestà, Corone e Armi*, 18-1, 1328, c. 7r.

dei cittadini – inoltre, era l'unico strumento che consentiva di indirizzare meglio i controlli e forse di ottimizzarli.

Un discorso molto simile vale anche per i barattieri. Essi appartenevano a uno dei gruppi sociali più marginali, tanto che il giurista Odofredo li identificò tra i più prossimi a praticare furti e rapine. Eppure, non di rado l'autorità cittadina ricercava la loro collaborazione: a causa della mancanza di fonti è purtroppo soltanto ipotizzabile un loro ruolo in qualità di delatori, mentre è documentata la loro funzione di sorveglianti all'interno delle bische autorizzate, ma anche di meri esecutori agli ordini del Notaio del Fango nella cattura di animali<sup>36</sup>. Furono infatti molto comuni i loro interventi nel catturare il bestiame che scorrazzava libero tra i banchi del mercato cittadino e nelle piazze.

Insomma, il rapporto tra guardie e ladri era molto complesso e non si riduceva in una rigida dicotomia, ma al contrario era ricco di sfumature e le parti in campo erano tra loro più vicine di quanto istintivamente si sarebbe portati a immaginare.

<sup>36</sup> M. Conti, *La spesa pubblica bolognese alla fine del XIII secolo. Prime indagini sul Liber expensarum del 1288*, in «Mélanges de l'École française de Rome-Moyen Âge», 2016, 128, disponibile all'indirizzo seguente: <https://journals.openedition.org/mefrm/3329#bodyftn75>, paragrafo 37.

Diego Pizzorno

*Reprimere e strumentalizzare.  
Scampare la giustizia e riabilitarsi. Il banditismo  
nella Liguria della prima Età moderna: tra ordinaria  
amministrazione e stati d'emergenza*

Nel presentare gli esiti di una ricerca, un costume storiografico piuttosto stucchevole, perché spesso ridotto a mero esercizio di stile, vuole che si lamentino le lacune del tema affrontato. Nel caso del banditismo attivo nella Liguria di Antico Regime, la pochezza degli studi emerge già da una semplice consultazione della Bibliografia di Storia delle Polizie in Italia<sup>1</sup>, dove i contributi dedicati alla Repubblica di Genova vanno a comporre un elenco smilzo, e per giunta caratterizzato da un canovaccio episodico e ridondante. Indolenza ricorrente fra quanti si occupano dell'antico Stato genovese, il cui empirismo politico costringe gli studiosi a districarsi in un ginepraio di provvedimenti legislativi estemporanei, e in via di continua riformulazione: situazione che, però, per contro, ha lasciato in dote una ricca messe di fonti sulla quale poter lavorare. Magari partendo dal più importante "precedente storiografico": quel *Faide e parentele* di Osvaldo Raggio<sup>2</sup> che, se innestato in una più ampia cornice cronologica e argomentativa, potrebbe avviare una stagione di rinnovamento degli studi sul versante politico e istituzionale della storia della Repubblica di Genova, dove le ricerche ristagnano da tempo<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. <http://www.cepoc.it/materiali/bibliografia-nota/bibliografia-temi#repubblica%20di%20genova>.

<sup>2</sup> O. Raggio, *Faide e parentele. Lo Stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Einaudi, Torino 1990. L'autore aveva già dato un primo assaggio dei suoi studi in una raccolta pionieristica sul tema. Cfr. O. Raggio, *Parentele, fazioni e banditi: la Val Fontanabuona tra Cinque e Seicento*, in G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, Jouvence, Roma 1986, pp. 233-275.

<sup>3</sup> Su questo punto, rimangono attuali alcune considerazioni di Giovanni Assereto, il quale, pur in polemica con l'approccio dello stesso Raggio e di Edoardo Grendi, ha scritto che la Repubblica di Genova «non ha mai costituito un terreno fertile per la storiografia sullo Stato moderno», tanto da rimanere un oggetto storiografico escluso dal «notevole scavo di storia istituzionale che, a partire da anni anche lontani, ha interessato gli Stati di Milano, Venezia, Firenze, per non parlare del Piemonte sabauda» (G. Assereto, *Le metamorfosi della Repubblica: saggi di storia genovese tra il XVI e il XIX secolo*, E. Ferraris, Savona 1999, p. 79).

Anti-Stato o alternativa allo Stato? Per definizione e costituzione, il banditismo si contrappone allo Stato, mettendone in discussione alcune prerogative, come il controllo del territorio, che in Antico Regime era già minato dalla scarsa definizione dei confini tra gli Stati: una situazione che creava “zone franche” nelle quali il bandito andava a esercitare un potere tale da renderlo una sorta di “confine vivente”. Non a caso al pari delle località liminari, il bandito veniva conteso per ottenere servigi di carattere poliziesco, spionistico e persino militare. Il banditismo si collocava così a cavallo tra legalità e illegalità, tra collusione e conflittualità con gli Stati; il che rendeva impossibile un rapporto unicamente conflittuale, sebbene l’intervento repressivo fosse la strada prioritariamente battuta. In questa direzione, la Repubblica di Genova mostrò qualche tentennamento: un primo organo ben strutturato e centralizzato – la Giunta contro i banditi – fu introdotto soltanto nel 1652: in sensibile ritardo rispetto agli altri Stati europei, che avevano preso misure piuttosto draconiane tra Cinque e Seicento, e cioè quando il banditismo aveva assunto dimensioni di grave urgenza<sup>4</sup>. Non che lo Stato genovese fosse rimasto inerte, ma i provvedimenti adottati sino a quella data non danno l’impressione di una chiara percezione del problema. Il capitolo 34 delle *Leges Novae* del 1576 prevedeva la possibilità di conferire la carica di Commissario *contra banditos* ai giurisdicenti, e cioè ai funzionari che amministravano le suddivisioni territoriali dei domini della Repubblica<sup>5</sup>. Soluzione debole, se non inattuabile, considerata la brevità del mandato dei giurisdicenti, i quali venivano alternati frequentemente anche per evitare che finissero invischiati in quelle dinamiche di faida nelle quali il banditismo trovava terreno fertile. L’oligarchia genovese s’era però garantita la facoltà di nominare un Commissario *tout court*: opzione che corrispondeva a una visione più moderna dello Stato, e che infatti era prevalsa già nel 1580, quan-

<sup>4</sup> Già nel Cinquecento, la Repubblica di Venezia aveva conferito al Consiglio dei Dieci funzioni di polizia estese anche alla lotta contro il banditismo. Cfr. L. Pezzolo, *Fra potere politico e controllo dell’ordine: il capitano grande del Consiglio dei Dieci*, in L. Antonielli (a cura di), *Le polizie informali*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010, pp. 91-100; E. Basaglia, *Il controllo della criminalità nella Repubblica di Venezia. Il secolo XVI: un momento di passaggio*, in *Venezia e la Terraferma attraverso le relazioni dei Rettori*, Giuffrè, Milano 1981, pp. 65-78. Gherardo Ortalli ha parlato di una «intensità quasi “epidemica” del banditismo» in Italia tra Cinque e Seicento (*Bande armate, banditi, banditismo*, cit., p. 9). Questa critica congiuntura storica è emersa anche nei diversi contributi pubblicati in F. Manconi (a cura di), *Banditismi mediterranei (secoli XVI-XVII)*, Carocci, Roma 2003, e particolarmente nell’*Introduzione* curata da Rosario Villari alle pp. 15 e ss.

<sup>5</sup> *Leges Novae Reipublicae Genuenae a legatis Summi Pontificis, Caesaris, et Regis Catholicis, in quos per Rempublicam collata fuerat auctoritas, conditae, et Genuae die XVII Martii MDLXXVI publicatae*, apud Marcum Antonium Bellonum Ducalem Typographum, Genuae 1576, pp. 17-18.

do – con un provvedimento che andava a rafforzare il potere centrale<sup>6</sup> – era stato introdotto il Commissario per la eliminazione dei banditi, assassini e briganti di strada<sup>7</sup>: una figura che poteva avere un mandato generico, se si trattava di inasprire il controllo poliziesco, oppure specifico, se invece occorreva fronteggiare situazioni di particolare gravità.

Il banditismo era tutt'altro che una prerogativa del popolo minuto, o, peggio ancora, dei villici. Sono anzi note le sue connessioni con il non meno spinoso problema della violenza nobiliare<sup>8</sup>, che, nel caso specifico, esprimeva sentimenti rivoltosi nei confronti della Repubblica aristocratica nata nel 1576<sup>9</sup>. Esempio la vicenda di Nicolò Salvago, un nobile genovese che, postosi al comando di una banda di fuorilegge, imperversava nei dintorni di Genova, compiendo violenze, razzie e rapimenti<sup>10</sup>. Per contrastarne l'attività, nell'estate del 1585 il governo genovese nominò un Commissario, individuato nella persona di Giorgio Centurione, il quale era invece un aristocratico ben inserito nel sistema di potere della Repubblica, tanto che sarà più avanti doge<sup>11</sup>. Centurione era apprezzato sia per le doti di comandante militare sia per le qualità diplomatiche, ed era quello che oggi chiameremmo un uomo con il senso dello Stato, una figura particolarmente idonea a contrastare un episodio di banditismo nobiliare. Raggruppato un contingente armato, Centurione attaccò la banda di Salvago ricorrendo alle astuzie della guerriglia: appostamenti, falsi movimenti e improvvisi cambi di marcia. Non riuscì ad arrestarli, ma li costrinse a disperdersi malamente; tanto che, liberati gli ostaggi, Salvago non riuscì a far di meglio che riparare nei territori di Milano,

<sup>6</sup> Assereto vede nell'introduzione del *Commissario per la eliminazione dei banditi, assassini e briganti di strada* una «riconquista di giurisdizione» da parte dell'oligarchia genovese nei confronti della Rota criminale, con il risultato di un «migliore controllo politico del Dominio attuato tramite magistrati maggiormente legati al Senato e al potere esecutivo» (G. Assereto, *Le metamorfosi della Repubblica: saggi di storia genovese tra il XVI e il XIX secolo*, E. Ferraris, Savona 1999, p. 22).

<sup>7</sup> G. Forcheri, *Doge, governatori, procuratori, consigli e magistrati della Repubblica di Genova*, Tipografia Tredici, Genova 1968, p. 120.

<sup>8</sup> Sul fenomeno della violenza nobiliare, in relazione allo scenario italiano, cfr. P. Broglio, *Governare l'odio: pace e giustizia criminale nell'Italia moderna (secoli XVI-XVII)*, Viella, Roma 2021.

<sup>9</sup> Costantini parla di un sentimento di «insubordinazione allo Stato» che faceva da «denominatore comune dell'anarchia rurale e della violenza urbana», (C. Costantini, *La Repubblica di Genova nell'età moderna*, UTET, Torino 1978, p. 193).

<sup>10</sup> Ne parlano gli annalisti genovesi Roccatagliata e Casoni, che però divergono sui nomi dei nobili genovesi fatti prigionieri da Salvago. Cfr. A. Roccatagliata, *Annali della Repubblica di Genova dall'anno 1581 all'anno 1607*, Canepa, Genova 1873, pp. 61-63; F. Casoni, *Annali della Repubblica di Genova del secolo decimosesto*, Casamara, Genova 1708, pp. 360-361.

<sup>11</sup> Cfr. G. Nuti, *Centurione Giorgio*, in DBI, XXIII; C. Bitossi, *Andrea Spinola. L'elaborazione di un "manuale" per la classe dirigente*, in *Dibattito politico e problemi di governo a Genova nella prima metà del Seicento*, Università di Genova, Istituto di storia moderna e contemporanea, Genova 1976, p. 143.

dove fu catturato e consegnato al governo genovese in ragione di precedenti accordi fra le autorità spagnole e la Repubblica. A Genova, nella speranza di salvargli la vita, le famiglie dei fuorilegge avevano provveduto a pagare le taglie che pendevano sopra il loro capo. Esborsi che servirono soltanto a ingrossare le casse della Repubblica: Salvago e quello che doveva essere il suo luogotenente, Aurelio Adorno, anch'egli di estrazione nobile, furono sbrigativamente mandati sul patibolo.

Non sappiamo perché Salvago e Adorno si fossero dati al banditismo. Forse proprio per un sentimento di rivolta nei confronti della Repubblica di Genova: il che ne farebbe degli "eroi romantici" travolti dalla modernità. Una speculazione suggestiva, ma in qualche modo suffragata dall'annalista genovese Antonio Roccatagliata, il quale non era un anonimo cronista, ma uno scrittore governativo, e perciò sottoposto al vaglio della censura. Narrando le vicende di Salvago e Adorno, Roccatagliata registrò la diffusa convinzione secondo la quale i due erano stati oggetto di persecuzioni. Una indignazione che certamente allignava all'interno del ceto dirigente genovese, dove non mancavano i malumori per uno Stato che, sebbene aristocratico, minacciava l'esercizio arbitrario del potere, e quell'uso privatistico e discrezionale della giustizia che consentiva al nobile di regolare conti personali. Cosa di cui, forse, erano stati vittime Salvago e Adorno, con conseguente scorno di una fazione aristocratica a loro vicina e impossibilitata a vendicarsi del torto subito. Di mezzo a queste turbolenze, la *quaestio* feudale svolgeva in ogni caso un ruolo centrale.

Gli antichi feudi imperiali convivevano difficoltosamente con gli Stati moderni, di cui insidiavano il potere territoriale suscitando ulteriori incertezze giurisdizionali che tornavano a vantaggio dei banditi. I domini e i confini della Liguria erano ampiamente punteggiati da queste isole di potere che, pur essendo in larga misura governate da famiglie genovesi, davano non pochi grattacapi. Persino clamorosa, da questo punto di vista, la vicenda della vendita, avvenuta nel 1576, del feudo di Oneglia, che un ramo della casata dei Doria aveva ceduto al duca di Savoia Emanuele Filiberto, approfittando delle difficoltà interne alla Repubblica di Genova, indebolita da un biennio di gravi fratture intestine<sup>12</sup>. In quell'occasione, i Doria di Oneglia – ai quali era appartenuto l'Andrea della riforma oligarchica del 1528<sup>13</sup> – avevano scelto il migliore offerente non soltanto in termini monetari. Il duca di Savoia s'era infatti affrettato a farne entrare i membri nel proprio circuito nobile e di

<sup>12</sup> Cfr. R. Savelli, *La repubblica oligarchica: legislazioni, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Giuffrè, Milano 1981; G. Molle, *Oneglia nella sua storia*, Istituto internazionale di studi liguri, Bordighera 2010, pp. 231 e ss.

<sup>13</sup> Cfr. A. Pacini, *I presupposti politici del "secolo dei genovesi": la riforma del 1528*, in «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n. s., XXX/1, 1990; E. Grendi, *Doria Andrea*, in DBI, XLI.

corte, tenendo a battesimo il ramo dei Doria di Ciriè<sup>14</sup>. Per la Repubblica era invece iniziata la lunga stagione delle discordie con il Ducato di Savoia<sup>15</sup>.

Come s'è visto nel caso della cattura di Salvago e Adorno, il banditismo costituiva anche un problema di politica estera, perché costringeva gli Stati a trovare accordi di cooperazione poliziesca – quasi sempre temporanei e contingenti – per giungere all'arresto di fuorilegge<sup>16</sup>. Similmente si procedeva con i feudatari, ai quali soltanto di rado erano riservate le maniere dure: nel 1637, ad esempio, il governo genovese procedette all'arresto dei due signori di Campo Ligure, Giovanni Francesco e Francesco Spinola, il cui malgoverno aveva causato disordini fra la popolazione locale<sup>17</sup>. Fatto eccezionale, considerato che simili atti di forza dovevano essere ampiamente giustificati, e più ancora agevolati dalla debolezza politica dei titolari dei feudi. Debolezza che di certo non caratterizzava i Doria di Melfi, detentori del feudo di Loano, particolarmente esteso e incastonato nel cuore della riviera di Ponente, e fiduciari di Madrid per le faccende italiane. Una famiglia che costituiva *de facto* una dinastia a capo di uno Stato interno a quello genovese; tanto che le missive della Repubblica di Genova ai Doria di Melfi compaiono insieme a quelle indirizzate a re, principi, imperatori, papi, oligarchie. Non di rado si trattava di richieste di cooperazione per la cattura di banditi. Nel 1609, dopo aver pianificato duri rastrellamenti nelle zone del Savonese, il governo genovese allertò i Doria di Melfi nella facile previsione che i fuorilegge avrebbero cercato riparo nei territori loanesi, dove il Commissario nominato in quell'occasione, Geronimo Spinola, ottenne di poter agire<sup>18</sup>. La misura dovette risultare insufficiente se, pochi mesi dopo, quando a Spinola subentrò Giovanni Maria Lomellini, il governo genovese pregò Giovanni Andrea Doria di nominare Lomellini suo commissario, affinché potesse godere dell'aiuto degli amministratori del feudo loanese: richiesta anch'essa accolta. Al pari di altri signori feudali liguri, i Doria di Melfi collaboravano con le autorità della Repubblica, ma la sola necessità di intavolare trattative dava ai fuori-

<sup>14</sup> Si veda A. Pellegrino, *I D'Oria, marchesi di Ciriè*, Gruppo storico Ars et Labor, Ciriè 1990.

<sup>15</sup> Sulle lunghe ostilità fra lo Stato sabaudo e quello genovese, si veda G. Assereto, C. Bitossi, P. Merlin (a cura di), *Genova e Torino: quattro secoli di incontri e scontri nel bicentenario dell'annessione della Liguria al Regno di Sardegna*, Società Ligure di Storia Patria, Genova 2015.

<sup>16</sup> Dei numerosi accordi presi dal governo genovese, è rimasta testimonianza nelle missive che tale governo inviava e riceveva perché fossero attivate ricerche su singoli banditi. Per fare un esempio, nel dicembre 1618 la Repubblica di Genova e il Ducato di Mantova – che aveva allora il controllo del Monferrato – stabilirono che i rispettivi organi di polizia potessero sconfinare per inseguire i banditi che infestavano i territori dei due Stati. Una collaborazione che rimarrà in vigore soltanto sino al giugno 1619. Cfr. ASG, *Archivio segreto*, Secretorum, 1564.

<sup>17</sup> I due Spinola, entrati nell'ordine ecclesiastico per sfuggire alla giustizia della Repubblica, furono condotti in catene a Roma. Vedi le notizie in ASG, *Archivio segreto*, Litterarum, 1900.

<sup>18</sup> Cfr. ASG, *Archivio segreto*, Litterarum, 1881.

legge il tempo di spostarsi altrove, compromettendo così le operazioni di ricerca e di cattura.

L'intervento repressivo assumeva facilmente i connotati della spedizione militare. Del resto, la Giunta contro i banditi era stata concepita come uno stato maggiore. A capo vi era un Presidente nominato tra i senatori della Repubblica, coadiuvato da patrizi che avevano esperienze di governo in zone particolarmente infestate dal banditismo. Paolo Calcagno menziona gli ex giudicenti di Sarzana, Savona, Chiavari e delle valli Polcevera e Bisagno; Giovanni Forcheri vi aggiunge quanti avevano governato a Novi, oggi Novi Ligure. La discrepanza parrebbe cosa di poco conto, se non fosse che ribadisce la superficialità degli studi. È vero che Calcagno s'appoggia ai documenti istitutivi della Giunta contro i banditi; ma le Giunte genovesi venivano rinnovate parzialmente ogni sei mesi, ed è difficile che quei rinnovi coincidessero puntualmente con la fine degli incarichi di governo dei giudicenti. Di là dalla lettera della legge, è più verosimile che l'oligarchia genovese scegliesse a seconda della disponibilità del singolo, e soprattutto sulla base di giudizi di merito<sup>19</sup>. Incertezze, timori e atteggiamenti ondivaghi erano peraltro sempre in agguato: nel 1663, s'arrivò ad esempio a prendere la drastica decisione di abolire la Giunta contro i banditi, le cui funzioni furono trasferite agli Inquisitori di Stato. Provvedimento maldestro e consigliato più dalle preoccupazioni per la natura di un organo dai tratti militari che da constatazioni sull'inefficacia della Giunta, che difatti fu reintrodotta già due anni più tardi. Gli Inquisitori di Stato erano una magistratura di indubbia efficienza investigativa, e davano il loro contributo nella lotta contro il banditismo<sup>20</sup>. Ma, privi di un braccio armato militare, non potevano sostituirsi alla Giunta.

La consuetudine del fuorilegge di porsi al servizio di un potente, molto diffusa anche a Genova, è fra i punti sui quali s'è indagato troppo poco, nonostante le numerose risultanze documentali<sup>21</sup>. Il fuorilegge passava facilmente dalle faide paesane a quelle nobiliari portandovi tutta la sua competenza. Per

<sup>19</sup> P. Calcagno, *Per la pubblica quiete. Corpi armati e ordine pubblico nel Dominio della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII)*, in «Società e storia», 129, 2010, p. 458; G. Forcheri, *Doge, governatori, procuratori*, cit., p. 121.

<sup>20</sup> Su questo organo di potere, si veda D. Pizzorno, *La cura del "servigio pubblico". Gli Inquisitori di Stato a Genova: il percorso ordinario di una magistratura straordinaria*, in E. Pelleriti (a cura di), *Per una ricognizione degli "stati d'eccezione". Emergenze, ordine pubblico e apparati di polizia in Europa: le esperienze nazionali (secc. XVII-XX)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2016, pp. 177-188.

<sup>21</sup> Bitossi ha scritto che «basta considerare la fioritura di studi sull'amministrazione della giustizia in un'altra repubblica di antico regime, come Venezia, per constatare che la storia sociale della criminalità nella Repubblica di Genova è un tema d'indagine tanto vasto quanto poco battuto» (C. Bitossi, *Magnifici malfattori. Note sulla criminalità patrizia a Genova tra Cinque e Seicento*, in *Banditismi mediterranei*, cit., p. 67).

avere un'idea delle dimensioni del problema, si può menzionare la faida fra Tommaso Raggi e Felice Pallavicini<sup>22</sup>. Nel 1638, Raggi era stato nominato *Commissario contra bravos, discolos et malevientes*: una figura incaricata di contrastare le turbolenze sociali in città e particolarmente proprio le faide nobiliari. Investito di quell'incarico istituzionale con mandato quadriennale, nel 1640 Raggi ordinò il rapimento e l'uccisione, dopo tortura, di un certo Giacomo Caprile, che, a quanto pare, non era un bandito né un bravaccio, ma un fiduciario di Felice Pallavicini; anche se c'è da immaginare che gli amministratori dei nobili fossero spesso uomini che avevano buona dimestichezza con le armi. Colpiti entrambi da bando, Raggi e Pallavicini si trasferirono a Roma, dove il cardinal nipote di Urbano VIII, Francesco Barberini, li riappacificò per introdurli nelle sue cerchie clientelari. Non erano i soli. Nella Città Eterna s'era rifugiato anche l'*ignobile* Agostino Sorri, bandito dalla Repubblica per omicidio e accolto dal cardinale genovese Antonio Sauli, il quale se l'era preso come palafreniere ottenendo poi dalla Repubblica di Genova la remissione del bando nel 1619<sup>23</sup>. La dimensione collusiva vedeva insomma confliggere interessi pubblici e privati, facendo così del banditismo una parte costitutiva delle pratiche violente dei ceti patrizi. Per questo, quando fu reintrodotta la Giunta contro i banditi, si diede al doge la facoltà di far chiudere le porte di Genova se fosse pervenuta notizia della presenza in città di un bandito. Ma, come testimoniano le numerose denunce anonime dell'epoca, quello che si verificava era un grottesco gioco al rimpiazzino. Grazie alle potenti protezioni che gli venivano accordate, il bandito riusciva infatti facilmente a eludere le ricerche.

In verità, le protezioni venivano anche dallo Stato, che utilizzava i banditi per surrogare le forze di polizia grazie al noto sistema delle taglie: uno strumento che peraltro consentiva di servirsi di un bandito per catturarne un altro. Meccanismi che non erano – come sembra sostenere Costantini<sup>24</sup> – prerogativa di uno Stato “degenere” nel quale le funzioni di polizia venivano “appaltate” ai fuorilegge. Molti altri Stati, fra cui la Repubblica di Venezia, per rimanere ai sistemi repubblicani e oligarchici, si servivano dei fuorilegge per mantenere l'ordine pubblico<sup>25</sup>. La contropartita era molto articolata: dalla

<sup>22</sup> Sulla vicenda vi sono diversi documenti in ASG, *Archivio segreto*, Secretorum, 1569; ASG, *Manoscritti*, 531G. Cfr. anche C. Costantini, *Corrispondenti genovesi dei Barberini*, in *La storia dei Genovesi*, VII, *Atti del convegno di studi sui ceti dirigenti nelle istituzioni della Repubblica di Genova, Genova 15-17 aprile 1986*, Genova 1987, p. 191.

<sup>23</sup> ASG, *Archivio segreto*, Lettere di Cardinali, 2818.

<sup>24</sup> Secondo Costantini, «raramente uno stato moderno ha ammesso o addirittura programmato nella stessa misura che in Genova la legalizzazione della vendetta privata e l'appalto della repressione quali strumenti di lotta al banditismo» (C. Costantini, *La Repubblica di Genova nell'età moderna*, cit., p. 194).

<sup>25</sup> Su questo, si veda E. Basaglia, *Giustizia criminale e organizzazione dell'autorità centrale. La Repubblica di Venezia e la questione delle taglie in denaro (secoli XVI-XVII)*, in G. Cozzi (a

ricompensa monetaria alla remissione, che poteva essere parziale o totale, dei sospesi con la giustizia. Nella Liguria dei primi decenni del Seicento, e particolarmente nell'entroterra di Savona, agivano i Sartore, una famiglia di banditi che aveva in Bartomellino il suo leader. Era stato il crescendo della loro attività criminale a provocare l'invio in quelle zone, nel 1609, dei Commissari Spinola e Lomellini, i quali non erano riusciti nell'intento di assicurarli alla giustizia. Fu il governatore di Casale, nel 1613, ad arrestare Bartomellino Sartore, di cui la Repubblica di Genova s'affrettò a chiedere la consegna sulla base dei consueti pregressi accordi<sup>26</sup>, che tuttavia rimasero lettera morta. Da pochi mesi si combatteva la prima guerra di successione di Mantova e del Monferrato, e il governatore di Casale si trovava assediato dalle truppe del duca di Savoia Carlo Emanuele I, il quale aveva occupato i domini monferrini dei Gonzaga con un formidabile blitz militare<sup>27</sup>. Per queste ragioni, alle richieste del governo genovese, il governatore di Casale oppose la necessità di concertarsi con Carlo Emanuele I, di cui si sapeva che dava protezione ai Sartore per destabilizzare la Repubblica di Genova. Trattative che, data la situazione, portarono infine alla consegna di Bartomellino Sartore al duca di Savoia, il quale lo destinò al comando di un contingente di truppe piemontesi<sup>28</sup>.

Tra rastrellamenti, confini labili e conflitti, i banditi avevano molteplici chance per sfuggire all'arresto; anche se la consapevolezza di doversi muovere in una situazione di continua incertezza portava il fuorilegge al doppiogiochismo: quello che indusse Bartomellino Sartore ad avvicinare, nel corso del 1618, il governatore genovese di Savona per informarlo della presenza a Vinca – località prossima agli estremi confini orientali della Repubblica di Genova – di un ecclesiastico ricercato dalla giustizia del Granducato di Toscana<sup>29</sup>. Soffiata che si rivelò esatta e che probabilmente allentò un po' la pressione della giustizia genovese sui Sartore. Quando però Carlo Emanuele I di Savoia stipulò con la Corona francese un'alleanza militare contro la Repubblica di Genova, Bartomellino Sartore scommise sull'opzione sabauda. L'offensiva franco-piemontese scattò nella primavera del 1625<sup>30</sup>; e il duca di Savoia, che ne apprezzava le qualità di combattente e più ancora la conoscenza delle contrade di montagna liguri, intruppò Bartomellino Sartore

cura di), *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, II, Jouvence, Roma 1985, pp. 191-220.

<sup>26</sup> Cfr. la documentazione conservata in ASG, *Archivio segreto*, Litterarum, 1981.

<sup>27</sup> Su questa guerra, cfr. P. Merlin, F. Ieva (a cura di), *Monferrato 1613: la vigilia di una crisi europea*, Viella, Roma 2016.

<sup>28</sup> La notizia proviene da un'informativa giunta al governo genovese nel 1616 (ASG, *Archivio segreto*, Secretorum, 1564).

<sup>29</sup> ASG, *Archivio segreto*, Iurisdictionalium, 1093.

<sup>30</sup> Sulla cosiddetta "prima guerra savoiana", cfr. G. Casanova, *La Liguria centro-occidentale e l'invasione franco-piemontese del 1625*, E.R.G.A., Genova 1983.

nel suo esercito conferendogli il grado di colonnello. Nelle fasi iniziali del conflitto, quando gli scalcinati eserciti genovesi collezionarono un rovescio dietro l'altro, Sartore diede il suo contributo. Ma l'esito del conflitto, rovesciato dall'intervento militare spagnolo, lo restituì alla sua dimensione di pericoloso ricercato dalla giustizia della Repubblica di Genova, che, però, visti i passati fallimenti, gli offrì di entrare nei propri ranghi militari, così da sottrarlo all'arruolamento sabauda e all'attività banditesca. Sartore accettò e nell'aprile 1627, con il grado di colonnello ottenuto da Carlo Emanuele, condusse a Savona una compagnia di circa cento soldati che pose al servizio della Repubblica di Genova. In quel contingente militare, figuravano il figlio e due fratelli di Bartomellino: rispettivamente Alfonso, Giovanni Agostino e Giovanni Andrea Sartore, quest'ultimo fregiato del grado di capitano<sup>31</sup>. L'accordo con la Repubblica era una soluzione all'insegna dei reciproci sospetti. I Sartore dovevano averla accettata per evitare il capestro, dal momento che il conflitto appena concluso aveva fatto giungere in Liguria, nel Monferrato e in Piemonte forze armate spagnole ben più temibili di quelle genovesi e piemontesi. Dal canto suo, l'oligarchia genovese adottò una misura che quanto meno consentiva di tener sotto controllo quella famiglia di banditi. All'appello, mancava però un altro Sartore, Paolo, rimasto al servizio di Carlo Emanuele I e deciso a portare avanti le ostilità contro la Repubblica. Dopo il fallito tentativo insurrezionale di Giulio Cesare Vachero nella primavera del 1628<sup>32</sup>, Paolo Sartore orchestrò a Genova una vera e propria offensiva terroristica di cui si rese protagonista in prima persona, assassinando il patrizio Girolamo Di Negro<sup>33</sup>.

Il fallimento di quest'altro tentativo sabauda di abbattere la Repubblica mise in difficoltà non soltanto Paolo Sartore, ma anche i suoi famigliari<sup>34</sup>. Nell'ottobre di quello stesso 1628, impugnata la penna anziché il pugnale, Bartomellino e Giovanni Andrea Sartore scrissero al governo della Repubblica. Il primo condannò le azioni del fratello Paolo, dichiarando di non esserne in alcun modo responsabile. Guardato a vista a Chiavari, Bartomellino Sartore sapeva quanto fosse delicata la sua posizione di colonnello delle truppe genovesi, tanto che di lì a poco sarà inviato in Corsica, dove si perdono le tracce di quell'abile bandito che probabilmente finì ucciso: in un'imboscata preparata dalle autorità genovesi, oppure combattendo contro

<sup>31</sup> Cfr. le notizie in ASG, *Archivio segreto*, Secretorum, 1566.

<sup>32</sup> Sull'abortita sollevazione di Vachero, si veda il datato, ma ancora valido, lavoro di G. Arias, *La congiura di Giulio Cesare Vachero: con documenti inediti*, Cellini, Firenze 1897.

<sup>33</sup> Sugli attentati compiuti a Genova, cfr. le notizie contenute in D. Pizzorno, *La cura del "servigio pubblico"*, cit.

<sup>34</sup> Molte notizie sulle vicende dei Sartore in quei mesi sono tra le carte dell'inchiesta portata avanti dagli Inquisitori di Stato dopo il fallito golpe di Vachero (ASG, *Archivio segreto*, Lesa Maestà, 2986).

qualche bandito còrso. Due possibilità che, viste le doppiezze in campo, non si escludono tra loro. Dal canto suo, Giovanni Andrea Sartore, che la Repubblica aveva invece inviato a Noli, negò le voci che lo volevano alla testa di un manipolo di banditi intento a taglieggiare le genti locali e della vicina Spotorno. Alla missiva, Giovanni Andrea allegò due fedì di buona condotta prodotte proprio dalle autorità di Noli e Spotorno; ma la discolpa fu tutt'altro che convincente, anche perché c'era da sospettare che quelle fedì fossero state estorte. Del resto, giunta di lì a poco notizia dell'invio in Corsica del fratello, Giovanni Andrea riprese la spola fra i territori genovesi e sabaudi. In Piemonte, si stabiliva nel Cuneense, preferibilmente a Dogliani; ma fu a Farigliano, nel maggio 1629, che cadde in una imboscata nella quale fu trucidato insieme a ad altri venti banditi<sup>35</sup>. Che si trattasse della banda che aveva imperversato tra Noli e Spotorno, o di un gruppo di *desperados* da poco formato, Giovanni Andrea Sartore doveva aver compreso di essere in trappola. Forse sperava d'ingraziarsi nuovamente Carlo Emanuele di Savoia, o magari cercava di riprendersi una certa autonomia contrattuale. Ma, dopo la defezione di Bartomellino, i Sartore avevano iniziato a sbandarsi. D'altronde, a tradirli fu proprio il duca di Savoia, che, dopo aver ordinato l'uccisione di Giovanni Andrea e della sua banda<sup>36</sup>, fece arrestare a Torino Paolo Sartore, che sarà poi consegnato alle autorità genovesi nel 1630.

Opposte le vicende del famigerato Battino Maragliano. A quanto pare, questo fuorilegge attivo nel Levante ligure non guidava un clan familiare di banditi; anche se il fratello Stefano compare talvolta nelle sue azioni, e alcuni Maragliano s'erano segnalati all'attenzione delle autorità genovesi nei primi anni del Seicento<sup>37</sup>. L'uomo aveva però dato più grattacapi dei Sartore. Nel 1604, figurava tra i banditi di "prima classe", e cioè i più pericolosi: dove invece non compariva alcun Sartore<sup>38</sup>, e dove Maragliano rimase per lunghi anni, distinguendosi per l'abilità nel compiere rapimenti e soprattutto per le sue aderenze con il patriziato genovese. Tra il 1610 e il 1612, la Repubblica aveva stipulato accordi con diversi Stati confinanti e circostanti per arrivare alla sua cattura<sup>39</sup>. Nell'ottobre 1610, il duca di Modena Cesare d'Este fu informato che

<sup>35</sup> Queste notizie sono in ASG, *Archivio segreto*, Secretorum, 1567.

<sup>36</sup> L'incarico fu affidato al marchese di Gorzegno Matteo Del Carretto, i cui sicari tagliarono le teste dei banditi per portarle a Genova, dove furono esposte. Contrariato da tanta ferocia, il marchese ottenne in seguito la restituzione di quelle teste (ASG, *Archivio segreto*, Lesa Maestà, 2986).

<sup>37</sup> Nel 1602, il governo genovese aveva eletto un Commissario per frenare una faida portata avanti da «li Maragliani et altri adherenti» in val Bisagno. Cfr. *Racconto delle cose successe in Genova dall'anno 1600 fino al 1610*, ASCG, *Manoscritti Brignole-Sale*, 109.d.4., c. 51r.

<sup>38</sup> ASG, *Archivio segreto*, Grìde e proclami, 1016.

<sup>39</sup> Cfr. le missive conservate in ASMO, *Archivio segreto estense*, Carteggio principi esteri, Genova, 1168; ASG, *Archivio segreto*, Litterarum, 1880, 1978; ASPR, *Carteggio farnesiano*, Estero, Genova, 240.

quel famoso ladro et assassino di strada Battista Maragliano, bandito dal nostro Stato, si riduce[va] sovente con la sua compagnia nei luoghi di Castelnovo [...] in casa di certi Tagliati, sudditi di V[ostra] A[ltezza], et poi se ne [veniva] bene spesso ad infestare i nostri sudditi et a commettere homicidii, robarie et altri gravissimi delitti.

Poco dopo, nel dicembre del 1610, la Repubblica prendeva contatti anche con il granduca di Toscana Cosimo II, facendo sapere che Maragliano, insieme ad «altri banditi suoi seguaci», aveva «svaligiato nel territorio del Principe di Massa il corriere che veniva da Roma». Vista la gravità del fatto, Cosimo II non esitò a stipulare una cooperazione per arrivare all'arresto di Maragliano, che tuttavia continuò a terrorizzare la Liguria, anzi i dintorni di Genova. Pochi mesi più tardi, a Fontanegli, una piccola località nei pressi di Genova, e più precisamente in quella val Bisagno che era spesso ricettacolo di banditi, Maragliano rapì un certo Francesco Ferretto, il quale era una personalità di un qualche rilievo, dal momento che portava il titolo di "magnifico", anche se le notizie sul suo conto sono talmente scarse che non si sa quale sia stata la sua sorte in quei frangenti<sup>40</sup>. Del resto, anche di Maragliano sembrano perdersi le tracce per un certo periodo: almeno sino al 1617, quando si venne a sapere che si trovava nuovamente in val Bisagno, a quanto pare, di ritorno dalla Francia, dove s'era rifugiato per aver preso parte a un altro rapimento, questa volta ai danni di un non meglio specificato Boccalandro<sup>41</sup>. La soffiata aggiungeva che Maragliano sembrava intenzionato a dirigersi verso il *suo* Levante ligure, così il governo genovese non esitò a nominare un Commissario, Giovanni Battista Adorno, il quale mosse con un contingente di truppe nell'entroterra di Recco, verso un'abitazione costruita sui ruderi di una «villa» abbattuta per aver ospitato in passato Battino Maragliano. Adorno torchiò gli abitanti del luogo, venendo a sapere che la casa era stata costruita dalla moglie di Maragliano, grazie al denaro che questi le aveva inviato. C'era, dunque, da immaginarsi che il bandito vi facesse tappa. Perciò il Commissario occupò l'abitazione con le sue truppe, rimanendo in vana attesa del ricercato.

Nel giugno 1618, il governo genovese emanò una grida che dava licenza di arrestarlo o ucciderlo «in qualsivoglia luogo o parte del mondo»<sup>42</sup>. In cambio, si prometteva una ricompensa di mille scudi d'oro e, nella speranza

<sup>40</sup> Forse si tratta del Francesco Ferretto incaricato nel 1599 di una missione diplomatica presso il papa (F. Casoni, *Annali della Repubblica di Genova del secolo Decimo Sesto*, IV, Genova, Casamara, 1800, p. 216). La vicenda del suo rapimento è richiamata da R. Dellepiane, P. Giacomone Piana, *La preparazione militare della Repubblica di Genova per la guerra del 1625*, in D. Puncuh (a cura di), *Studi in memoria di Giorgio Costamagna*, «Atti della Società Ligure di Storia Patria», n. s., XLIII/1, 2003, p. 296, nota 88.

<sup>41</sup> Queste notizie sono in ASG, *Archivio segreto*, Secretorum, 1564.

<sup>42</sup> Cfr. ASG, *Archivio segreto*, Gride e proclami, 1018.

di fare affidamento sul contributo di altri fuorilegge, l'amnistia per «altri due banditi o relegati di qualsivoglia qualità». Ma, anziché snidarlo nelle montagne e vallate liguri, la Repubblica si ritrovò Maragliano a Genova. Tra il 1619 e il 1620, una pioggia di lettere anonime ne denunciava la presenza in città, segnalando le protezioni nobiliari di cui godeva<sup>43</sup>. Tra i patrizi accusati di aiutarlo, Giacomo Gentile l'avrebbe addirittura incaricato di uccidere un bargello della Repubblica. Seguivano diversi uomini della famiglia Salvago, insieme a Leonardo e Battista Spinola: il primo segnalato nelle vesti di indefesso protettore di banditi; il secondo accusato di aver dato ospitalità a Maragliano, con la possibilità di rifugiarsi nella chiesa di Santa Caterina. Anche Giovanni Antonio Sauli e Marco Aurelio Lomellini gli avrebbero offerto un comodo alloggio; mentre Giorgio Maria Lercari ne avrebbe festeggiato il ritorno dalla Francia donandogli «una bellissima pistola». Inseguito dalla giustizia genovese ma forte di tali protezioni, Maragliano trovò un comodo, anzi dorato, riparo a Napoli, dove il console Cornelio Spinola se lo prese a servizio<sup>44</sup>, e dove l'oligarchia genovese lo cercò nel 1625 per offrirgli piena riabilitazione se avesse combattuto contro gli eserciti franco-sabaudi in quel conflitto che vedeva, nell'altro campo militare, i Sartore. Rientrato in Liguria, Battino Maragliano si mise al comando di una compagnia di soldati che seppe guidare bene, rendendosi protagonista di una spettacolare imboscata ai danni di un contingente piemontese<sup>45</sup>.

Anti-Stato, alternativa allo Stato, ma anche Stato nello Stato: in specie quando colludeva con la nobiltà, permeandosi di familismo amorale – come si usa dire a proposito di forme di malavita organizzata più vicine ai giorni nostri<sup>46</sup> – e naturalmente di spregiudicato individualismo. Elementi non peculiari del contesto genovese, che tuttavia ebbe una forte consuetudine con il banditismo: certamente maggiore di quanto gli studi lascino a intendere. Le ragioni restano ancora ampiamente da indagare, ma vi sono alcuni aspetti caratterizzanti la storia dello Stato genovese che hanno fortemente contribuito allo sviluppo del banditismo. L'espansione territoriale della Repubblica era avvenuta in maniera graduale: salvo rari casi, non era stato l'esito di una serie di conquiste militari, ma la conseguenza di un'egemonia economica<sup>47</sup>. Al pari di ogni altra potenza commerciale, nel Medioevo Genova aveva mirato al possesso di domini ridotti al minimo indispensabile al

<sup>43</sup> Le denunce anonime sono in ASG, *Archivio segreto*, Secretorum, 1565.

<sup>44</sup> ASG, *Eccellentissima Camera*, n. 172, Atti (1626/1), Napoli.

<sup>45</sup> Sul ruolo di Maragliano in quelle circostanze, cfr. D. Pizzorno, *Il cannone e l'eversione. La minaccia sabauda nei primi tre decenni del Seicento*, in G. Assereto, C. Bitossi, P. Merlin (a cura di), *Genova e Torino. Quattro secoli di incontri e scontri*, cit., pp. 109-110.

<sup>46</sup> Il concetto di "familismo amorale" è stato introdotto da E.C. Banfield, *Le basi morali di una società arretrata*, il Mulino, Bologna 1976.

<sup>47</sup> Tra i diversi contributi, una buona narrazione riassuntiva in A. Musarra, *Genova e il mare nel Medioevo*, il Mulino, Bologna 2015.

suo sviluppo: scali e approdi mercantili sicuri, o presidi utili alla difesa delle proprie rotte marittime. Una visione e una politica che non cambiarono nel corso della prima Età moderna, quando gli impervi territori liguri assunsero il controverso ruolo di scudo naturale da opporre agli attacchi militari<sup>48</sup>. Complice l'impossibilità di implementare significativamente l'agricoltura, il frastagliato entroterra ligure divenne un "utile fardello" tanto più funzionale se governato con trascuratezza; il che finì per agevolare il radicamento del banditismo. Del tutto simile, anche se di più complicata e onerosa gestione, il caso della Corsica: un'isola di grande rilievo strategico marittimo, nella quale il banditismo era un fenomeno talmente vasto e radicato da fare dei suoi abitanti le sole truppe sulle quali la Repubblica potesse seriamente fare affidamento sia nell'eventualità di conflitti, sia per condurre operazioni contro il banditismo in Liguria<sup>49</sup>. Soltanto tra queste contraddizioni e complicazioni è possibile individuare elementi peculiari del banditismo attivo nei domini della Repubblica di Genova.

<sup>48</sup> Riprendo in maniera pindarica rilievi e valutazioni formulati da G. Assereto, *Le metamorfosi della Repubblica*, cit., *passim*.

<sup>49</sup> Si veda A. Zanini, *Soldati corsi e famegli: la forza pubblica della Repubblica di Genova nel XVIII secolo*, in L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 141-180.



Idamaria Fusco

*Labili confini e intrecci di “poteri”:  
banditismo e controllo nella Calabria di fine Seicento*

*Introduzione*

Il banditismo è un fenomeno complesso, dalle molte sfaccettature, che può assumere forme differenti nei diversi territori dove esso si diffonde. Spesso l'assenza dello Stato o, per meglio dire, un minore controllo del territorio da parte delle istituzioni governative preposte a tale controllo hanno favorito episodi di banditismo il quale, come ha affermato Fernand Braudel, «è sempre stato diffuso nelle zone dove lo Stato è debole»<sup>1</sup>.

Anche nel regno di Napoli di Età moderna il rapporto dello Stato con il proprio territorio è un elemento determinante per comprendere le caratteristiche e l'entità del fenomeno. In realtà, nel Mezzogiorno lo Stato (se di Stato si può parlare) non si manifesta nello stesso modo nel centro, cioè nella sua capitale, e nelle aree più periferiche. Qui una miriade di “poteri” locali governa e controlla il territorio. In Età moderna, tale rapporto centro-periferia, che rappresenta «un momento fondamentale nel processo di formazione dello Stato moderno»<sup>2</sup>, si esprime attraverso comportamenti tolleranti da parte del centro verso le realtà periferiche e le autonomie locali;

<sup>1</sup> F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Einaudi, Torino 1986, vol. II, p. 788, cit. in E. Papagna, *Ordine pubblico e repressione del banditismo nel Mezzogiorno d'Italia (secoli XVI-XIX)*, in L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 49-72, p. 49, n. 1. In tal senso, cfr. J.A. Sharpe (*Criminal organisation in rural England, 1550-1750*, in G. Ortalli [a cura di], *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, Jouvence, Roma 1986, pp. 125-140, p. 134) sottolinea come, nella prima Età moderna, l'Inghilterra non sperimentasse fenomeni di banditismo, diffusi in altre aree territoriali, e ciò sarebbe spiegabile alla luce di vari fattori, il più importante dei quali sarebbe il ruolo dello Stato.

<sup>2</sup> M.G. Maiorini, *I presidi nel primo periodo borbonico: dall'amministrazione della giustizia al governo delle province*, Giannini Editore, Napoli 1999, p. 9. Sulla realtà napoletana e sulla complessità di poteri “di polizia”, cfr. anche A.M. Rao, *Ordine e anarchia: Napoli nel 1799-1800*, in L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, cit., pp. 241-260.

tuttavia, tentativi di controllo del territorio esistono e sono mossi soprattutto dalla necessità di garantire due esigenze fondamentali anche per uno Stato di antico regime: la fiscalità e l'ordine pubblico. Quest'ultimo presuppone il controllo di fenomeni quali il banditismo.

Se quindi nel Seicento il controllo si manifesterà in maniera diversa da quanto avverrà nell'Ottocento<sup>3</sup>, rispettando il centro le autonomie locali e delegando molte delle proprie funzioni ai "poteri" locali, tuttavia in alcune precise circostanze il centro si riapproprierà delle proprie funzioni di governo al fine di garantire l'ordine pubblico. È quanto avverrà per il banditismo calabrese di fine Seicento. Sul finire del secolo, nelle due estreme province calabresi<sup>4</sup>, il banditismo, da sempre endemico, prese nuova vita; pur presentando cause numerose e ataviche, il fenomeno dei banditi sembrò acquisire nuovo vigore a seguito della mancanza di controllo del territorio da parte della capitale e delle istituzioni governative operanti a livello locale, in particolare a causa dell'assenza momentanea dall'area periferica del preside provinciale, massimo rappresentante del potere centrale in provincia<sup>5</sup>. In queste circostanze non facili, per riconquistare un controllo temporaneamente perduto, il centro rinunciò in parte a pratiche usuali di flessibilità e di delega di potere ai "poteri" periferici e tentò di riappropriarsi del governo del territorio nella lotta contro i banditi puntando sulla figura del preside, in particolare di presidi che operassero con stretto rigore. Al punto che dei due modelli individuati in un volume curato da Livio Antonielli, quello dello Stato napoleonico centralizzato e quello dello Stato caratterizzato dalla flessibilità, tipica dell'antico regime<sup>6</sup>, in occasione della lotta al banditismo di questi anni sembra quasi di trovarsi (in maniera forse un po' "forzata") davanti a uno "Stato napoleonico". Rigore, quindi, e controllo, impersonati entrambi da ministri sì locali, ma anche diretta emanazione del potere centrale.

Pertanto, in questo lavoro, ci occuperemo del fenomeno del banditismo in Calabria a fine Seicento. Attraverso l'analisi delle "gesta" di alcuni banditi, proveremo a definire la figura del bandito calabrese di questo scorcio di secolo, gli elementi che ne favorirono l'azione e l'opera di repressione e di controllo del banditismo messa in atto dalle autorità di governo.

<sup>3</sup> Su questi temi, cfr. S. Tabacchi, *Il controllo sulle finanze delle comunità negli antichi Stati italiani*, in «Annale dell'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica», n. 4, 1996, pp. 81-115, in particolare pp. 84-85.

<sup>4</sup> In questi anni la Calabria è suddivisa in Citra e Ultra, due province del regno di Napoli.

<sup>5</sup> Il preside era a capo del tribunale locale della Regia Udienza Provinciale, incaricata, tra l'altro, di garantire l'ordine pubblico.

<sup>6</sup> È quanto Michael Broers nota emergere discutendo i saggi raccolti in L. Antonielli (a cura di), *Extra moenia. Il controllo del territorio nelle campagne e nei piccoli centri*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013 (cfr. *Discussione*, p. 124).

## *Il banditismo nel regno e in Calabria a fine secolo*

Come è stato affermato per altre aree geografiche, anche nel regno di Napoli il banditismo, solitamente endemico in Età moderna, vive fasi di ripresa in occasione dell'aggravarsi della congiuntura economica<sup>7</sup>. A fine Seicento, tuttavia, esso non sembra un fenomeno epidemico, pur conservando il carattere della endemicità<sup>8</sup>. In questo scorcio di secolo, infatti, il regno era appena uscito da una fase caratterizzata dalla rigida politica repressiva messa in atto dal viceré marchese del Carpio che, negli anni Ottanta, aveva sferrato una dura ed efficace lotta contro il banditismo, specie in Abruzzo. Da allora il banditismo divenne un fenomeno meno grave<sup>9</sup>.

Prova ne sia il fatto che a fine secolo il banditismo non sembra preoccupare le autorità. Fa eccezione la Calabria, interessata da episodi marginali, per quanto crudeli, quali sequestri, violenze, omicidi. Ad agosto del 1692, infatti, da Napoli si scriveva al preside della Calabria Ultra, Ottaviano Menni, che si stava occupando dei banditi calabresi, che «todo el resto del Reyno (a Dios gracias) logra tranquilidad», per cui i governanti riponevano piena fiducia in lui per la lotta contro i banditi calabresi: «a su çelo y prudencia a de dever la quietud de aquella provincia con la estirpación de la mala jente que la inquieta»<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> E. Papagna, *Ordine pubblico e repressione del banditismo nel Mezzogiorno d'Italia (secoli XVI-XIX)*, cit., p. 49. Altra "patria" del banditismo, dove il fenomeno assume «mayor entidad y extención que en el Mezzogiorno italiano, una de las grandes patrias del bandidismo», è l'area spagnola dell'Andalucía: cfr. M.A. Melón Jiménez, *Control del territorio y persecución del bandolerismo en España. Militares y gobernadores civiles en Andalucía (1784-1870)*, in L. Antonielli, S. Levati (a cura di), *Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra medioevo e Prima guerra mondiale*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, pp. 333-362, in particolare p. 333. Endemico si presenta il banditismo, a partire dagli anni Ottanta del Cinquecento, anche nella Maremma toscana, caratterizzata da un territorio vasto, scarsamente urbanizzato e con poche vie di comunicazione, che risulta, perciò, di difficile controllo: cfr. A. Zagli, *Controllo delle acque e controllo delle risorse nella Toscana in Età moderna (secoli XVI-XVIII)*, in L. Antonielli, S. Levati (a cura di), *Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra medioevo e Prima guerra mondiale*, cit., pp. 399-444, in particolare p. 416.

<sup>8</sup> I. Polverini Fosi (*Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, in G. Ortalli [a cura di], *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, cit., pp. 67-85, in particolare p. 85) ricorda che il banditismo divenne un fenomeno endemico nelle campagne dello Stato pontificio nel XVII secolo.

<sup>9</sup> E. Papagna, *Ordine pubblico e repressione del banditismo nel Mezzogiorno d'Italia (secoli XVI-XIX)*, cit., pp. 62-63. Sull'opera del marchese del Carpio contro il banditismo, cfr. G. Sabatini, *Il controllo fiscale sul territorio nel Mezzogiorno spagnolo e il caso delle province abruzzesi*, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 1997, pp. 100 e ss.

<sup>10</sup> Archivio di Stato di Napoli (d'ora in avanti ASN), *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 845, fasc. non numerato (lettera del preside di Catanzaro, Ottaviano Menni, del 4 agosto 1692 al viceré, inviata a Napoli il 14 agosto, e relazione del marchese di Crespano del Regio Collaterale Consiglio del 23 agosto 1692). Il Collaterale affiancava il viceré, massima

Se quindi la Calabria sembrava rappresentare un'eccezione rispetto ad altre province meridionali per la presenza di alcuni malviventi, all'interno della regione era la parte Ultra l'area più "calda": una zona periferica, lontana dalla capitale, caratterizzata da un'economia soprattutto agricola. Forse a conferma di quanto affermato da alcuni studiosi, che hanno sottolineato come il banditismo fosse un fenomeno essenzialmente rurale, radicato soprattutto nelle società precapitalistiche contadine, dove, sempre endemico, poteva diventare epidemico in alcuni periodi particolari di instabilità politica o economica<sup>11</sup>.

Instabilità sentita in questi anni in Calabria e che vi favorì il proliferare dei banditi. A fine Seicento, in particolare, due erano le principali bande che operavano nella regione. Entrambe provenivano dalla Calabria Ultra, ma una delle due si spostò occasionalmente, per le sue malefatte, in Calabria Citra, senza però mai inoltrarsi all'interno della provincia, ma restando sempre al confine tra le due province e prediligendo in genere le aree montane. Le due squadre operavano contemporaneamente, ma si muovevano su territori diversi, ognuna su di un "proprio" territorio. Due erano, infatti, le loro aree di azione: il Vibonese e il Reggino.

Più nei dettagli, una delle due squadre aveva come capo Antonio Corigliano, soprannominato "il Grecuzzo", originario di Sant'Onofrio, nell'area di Monteleone, oggi Vibo Valentia. Corigliano si aggirava con altri pochi compagni, quattro o cinque, per il Vibonese, dove risiedeva anche la sua famiglia. A metà aprile del 1692 egli lasciò il Vibonese, e quindi la Calabria Ultra, per operare in Calabria Citra; e passò continuamente il confine tra una provincia e un'altra, tra il fiume Nieto e la Sila. Il 29 maggio Grecuzzo era in piena azione in Calabria Citra, dove sequestrò, come vedremo, l'erario<sup>12</sup> di Savelli. Dopo il sequestro, a giugno, veniva visto un po' più a sud, nell'area di Crotona: quindi, era rientrato in Calabria Ultra. L'11 luglio era ancora a Crotona, ma era solo: aveva lasciato i suoi compagni, che venivano avvistati nell'area di Pizzo e Monteleone, cioè nei territori di provenienza. A settembre (e forse prima) anche Grecuzzo era tornato nella zona di Monteleone. Ma a novembre si trovava nuovamente al confine tra le due Calabrie: passava continuamente da una provincia a un'altra, alimentato dai suoi parenti di Monteleone.

L'altra squadra era comandata dai quattro fratelli Cardea ed era più numerosa, composta da forse più di quattordici banditi. I Cardea vivevano a Seminara e operavano nello stesso periodo sulla punta della Calabria. Il 26

autorità nel regno, nei suoi compiti di governo con funzioni consultive, ma anche deliberative e giudiziarie.

<sup>11</sup> E.J. Hobsbawm, *Introduction*, in G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, cit., pp. 13-18.

<sup>12</sup> Ministro che si occupava delle questioni finanziarie relative a Savelli.

giugno del 1692, nel Reggino, uccisero il vicesindaco e un eletto di Cardeto. Tra settembre e ottobre si nascosero in quest'area, muovendosi da un paese a un altro. Uno di loro, Franco Cardea, ad agosto si rifugiò ferito in una chiesa a Casalnuovo e a metà mese venne trovato sepolto in una chiesetta di campagna ad Africo, tutti comuni dell'area dell'Aspromonte. E a settembre i Cardea ancora vivi si trovavano sempre nella zona, presso Cardeto<sup>13</sup>.

### *La figura del bandito calabrese di fine Seicento*

A caratterizzare queste due squadre erano i loro capi, coloro che decidevano e trascinavano anche gli altri compagni nelle proprie malefatte. Attraverso l'analisi delle loro "gesta", descritte in alcuni episodi narrati nelle fonti, è possibile delineare meglio la figura del bandito calabrese di questo scorcio di secolo.

Un racconto dettagliato delle azioni di Grecuzzo lo troviamo in una deposizione, fatta davanti alle autorità competenti, dall'erario di Savelli, Giuseppe Calgiuri, sequestrato, alla fine di maggio del 1692, assieme al figlio adolescente Giovan Pietro, da quattro persone armate intenzionate a chiedere un riscatto, vicenda già più su citata<sup>14</sup>. L'erario era partito il 28 maggio da Savelli in compagnia del figlio e di due garzoni per recarsi nel territorio di Verzina, dove si trovava la sua mandria di pecore, che bisognava tosare. In poche ore l'erario aveva raggiunto la mandria, custodita da tre pastori, ma a causa della pioggia la tosatura fu portata a termine il giorno seguente; il 29, quindi, verso sera, l'erario, con il figlio, due garzoni e la lana, imboccò la strada pubblica per far ritorno a casa. Dopo pochi metri, apparvero sulla strada quattro persone ben armate «di scoppetta a grillo, armaggi, e tracolla, coltelli, fiasche per portar polvere» e archibugetti «a modo di banditi», che trascinarono l'erario e i suoi compagni *lontano dalla strada pubblica, in un boschetto* poco distante. Qui due dei quattro banditi presero l'erario e lo portarono solo in «una valletta dentro questo boschetto 20 passi distante», mentre gli altri due rimasero a guardia dei restanti ostaggi.

<sup>13</sup> La ricostruzione delle due squadre di banditi è stata possibile grazie alle indicazioni contenute in varie fonti (in ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*), di cui molte verranno di seguito citate a proposito di specifici avvenimenti. A proposito dell'area geografica di riferimento, cfr. la carta geografica *Le aree di azione dei banditi in Calabria a fine Seicento* (a fine capitolo). Nella carta il Vibonese e il Reggino, in Calabria Ultra, sono indicati con il tondo. L'area segnalata, invece, con un triangolo appartiene alla Calabria Citra ed è la zona dove operò Grecuzzo, in particolare in occasione del sequestro di Savelli.

<sup>14</sup> Il racconto si trova in ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 845, fasc. non numerato (deposizione di Giuseppe Calgiuri al preside della Calabria Citra don Antonio Minutillo; Savelli, 2 giugno 1692). Il corsivo utilizzato in alcune parti del racconto è nostro.

A questo punto, inizia un sofferto confronto tra l'erario e il capo bandito, noto come "il Grecuzzo", che però la vittima non riconobbe subito, pur non mancando di notare che chi gli rivolgeva la parola era «uno che sembrava il capo». *Non che il bandito avesse intenzione di nascondere la sua vera identità*: fatto sedere a terra l'erario, infatti, senza perder tempo, il malvivente gli chiese se lo avesse riconosciuto e, alla risposta negativa dell'erario, dichiarò apertamente di essere "il Grecuzzo". E immediatamente dopo avanzò la sua richiesta: voleva 1.000 ducati di riscatto; diversamente, minacciava di uccidere l'erario, dopo averlo «martirizzato», insieme al figlio.

La minaccia, o forse la paura, fece aprire gli occhi alla vittima, che nella sua deposizione a questo punto dichiarava: «E allora vidi che detta persona armata era Antonino Corigliano, alias il Grecuzzo, pubblico bandito, e scorritore di campagna». Contemporaneamente l'erario realizzava che la sua cattura era avvenuta *grazie alla spia fatta da qualcuno*, perché il bandito ben conosceva il suo nome e ben sapeva che con lui c'era il figlio.

Riconosciuto quindi il bandito, iniziava una lunga "contrattazione" tra la vittima e il suo carnefice, con proposte intervallate da torture e minacce. L'erario, secondo quanto lui stesso ammetteva, cominciò «per paura» a «esagerare», dichiarando di essere povero, ma assicurando che si sarebbe fatto prestare 15-20 ducati e che li avrebbe mandati al bandito. La proposta dell'erario era chiaramente improponibile per l'esiguità delle somme promesse, tant'è che, come l'erario stesso narra, Grecuzzo, pieno di collera, ordinò al suo compagno di torturare la vittima che alla fine *fu bastonata*, anche perché questa continuava a sostenere di non avere denaro.

La cosa più sorprendente in questa vicenda, oltre all'insistenza dell'erario sul suo stato di povertà, sembra la facilità con cui Grecuzzo scese a patti con la vittima. Infatti, dopo le bastonate e gli ostinati rifiuti dell'erario, il bandito chiese un riscatto di almeno 500 ducati, per poi accontentarsi, poco dopo, «alle mie (cioè dell'erario) esagerazioni», di soli 400 ducati. Probabilmente la ragione di tanta arrendevolezza la forniva Grecuzzo stesso, cosa anch'essa piuttosto strana: il bandito, infatti, finiva per scoprire le proprie carte di fronte alla vittima, ponendola quindi in una posizione di forza. Egli ammise infatti all'erario di essere inseguito dal caporale Flavio Vetere con una squadra di soldati dell'Udienza provinciale, per cui dichiarava di volersi «salvare» con i suoi compagni (cioè, presumibilmente di volersi allontanare dalla zona il più velocemente possibile), riuscendo a racimolare almeno 100 ducati per ogni bandito (erano in quattro e lui chiedeva 400 ducati), tanto più che aveva con sé un compagno ferito.

Tale dichiarazione ebbe, forse com'era prevedibile, un effetto controproducente sull'erario, che continuò a insistere di essere povero. Ma a questo punto Grecuzzo passò alle maniere più forti: fece legare l'erario con le mani dietro a un albero e gli ordinò di mandare qualcuno a prendere la somma richiesta, altrimenti lo «avrebbero fatto morire di tormenti». Poi continua-

rono a torturarlo, tanto *da farlo svenire per il gran dolore*. Rinvenuto l'erario, i banditi lo riportarono nel luogo dove le altre vittime aspettavano; e qui Grecuzzo gli suggerì di rallegrarsi perché non solo lo liberava, ma gli chiedeva un riscatto ancora inferiore, di 300 ducati. A garanzia del pagamento, però, portava con sé suo figlio.

E così fu. L'erario ricordava che al tramonto i banditi lo avevano lasciato andar via assieme ai suoi due compagni, trattenendo presso di loro il figlio. Prima, però, gli avevano fornito le istruzioni per il pagamento del riscatto. Il denaro doveva essere consegnato entro il 31 maggio, cioè due giorni dopo, da un *prete*, che doveva *attraversare il fiume Nieto e passare in Calabria Ultra*, cioè nell'altra provincia; giunto nella macchia di Vardaro, al di là del Nieto, gli sarebbe andata incontro una persona incaricata di prendere il denaro. Se poi *questa persona non fosse giunta, il prete sarebbe dovuto andare fino al convento dei cappuccini di Crotone*, che si trovava fuori città, e qui avrebbe dovuto chiedere istruzioni al guardiano del convento.

Fornite le istruzioni da seguire, prima di andar via, Grecuzzo non mancava tuttavia di intimorire ancor di più la sua vittima: gli promise di trattare bene il figlio, ma gli assicurò anche che, se non avesse mandato il denaro e se avesse avvisato la regia corte, avrebbe ammazzato il ragazzo e tutti i suoi animali, e lo avrebbe «fatto a pezzi», dato che «non gli sarebbe mancato modo di avere ancora me (l'erario) tra le mani».

Così, la notte stessa l'erario faceva ritorno nella sua terra con la mula carica di lana (Grecuzzo, quindi, non gli aveva portato via nulla) e il giorno seguente dava notizia dell'accaduto alle autorità senza mandare il denaro richiesto. Da quel fatidico giorno l'erario non aveva più visto i banditi, né il figlio – o almeno così dichiarava.

Ascoltato il racconto, le autorità gli chiesero maggiori dettagli sui banditi. E l'erario confermò di aver riconosciuto solo Grecuzzo, «che faceva il capo», che aveva sentito dire che il suo vero nome era Antonino Corigliano e che dal suo modo di parlare gli sembrava che provenisse dalle parti di Monteleone. Era comunque in grado di riconoscere i malviventi, specie i due banditi che lo avevano tenuto più a lungo in loro potere. Infatti, ne forniva dettagliate descrizioni, indicandone caratteristiche fisiche e abbigliamento, piuttosto modesto.

Il figlio dell'erario di Savelli sarebbe stato liberato dal bandito intorno al 26 giugno a seguito del pagamento di un riscatto di 200 ducati<sup>15</sup>.

Dal racconto dell'erario appena narrato emerge già qualche elemento significativo per comprendere alcune caratteristiche del banditismo calabrese di questi anni. I malviventi appaiono degli individui armati con ogni sorta

<sup>15</sup> ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 845, fasc. non numerato (relazione di diversi ministri dell'Udienza; Catanzaro, 26 giugno 1692).

di armi proibite dalle regie prammatiche, armati, dicono le fonti, «a modo di banditi». A differenza di quanto avviene in altri territori, in cui i banditi sembrano più dei “bravi” al servizio di signorotti locali, ben vestiti e giovani<sup>16</sup>, qui essi appaiono soprattutto poveri, individui che fanno del banditismo un mestiere. Essi si comportano in maniera spavalda, non nascondendo la loro vera identità, e in modo molto violento per ottenere quanto chiedono; tuttavia, pur di assicurarselo, sono disposti anche a trattare sul prezzo del riscatto. È proprio il riscatto ciò a cui essi mirano: pertanto, rispetto ad altre realtà territoriali, quali ad esempio la repubblica di Genova, dove i fuorusciti sopravvivono soprattutto grazie al furto e il «sequestro a scopo d'estorsione» è solo «il massimo della [loro] specializzazione»<sup>17</sup>, i banditi calabresi, pur se in scarso numero, sembrerebbero operare “al massimo” delle loro potenzialità. Ancora. Essi si aggirano per boschi e luoghi poco frequentati, spesso lungo la linea sottile di confine tra le due province, e si affacciano sulla strada pubblica solo per un istante, per catturare le prede, per poi risprofondare nell'oscurità. Certamente si avvalgono di informatori, di spie, che orientano le loro azioni, e di religiosi, probabilmente in quanto immuni dalla giustizia civile, quali intermediari delle loro malefatte.

Ma volendo ora scendere più nei dettagli per definire in maniera specifica la figura del bandito calabrese di questi anni, figura che va comunque inserita all'interno di un fenomeno più complesso<sup>18</sup> che riguarda anche altre realtà territoriali italiane, spesso molto diverse le une dalle altre<sup>19</sup>, ci possiamo

<sup>16</sup> O. Raggio (*Parentele, fazioni e banditi: la val Fontanabuona tra Cinque e Seicento*, in G. Ortalli [a cura di], *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, cit., pp. 233-275, in particolare p. 238) ricorda che nella repubblica di Genova i banditi erano giovani, portavano «belle camicie», «fazzoletti di seta turchina» e, pur non lavorando, disponevano sempre di denaro, che spendevano al gioco.

<sup>17</sup> M.D. Floris, *La repressione della criminalità organizzata nella repubblica di Genova tra Cinque e Seicento. Aspetti e cronologia della prassi amministrativa*, in G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, cit., pp. 87-106, in particolare pp. 88 e 92.

<sup>18</sup> Il banditismo presenta, infatti, una molteplicità di cause: è difficile scindere le une dalle altre, nessuna da sola è in grado di spiegare la complessità del fenomeno. Cfr., a proposito dello Stato pontificio, I. Polverini Fosi, *Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, cit., p. 69.

<sup>19</sup> Com'è stato osservato, i banditi, nell'Italia del Cinquecento, costituiscono «una realtà estremamente composita e difficile da definire» (I. Polverini Fosi, *Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, cit., pp. 70-71). Anche le prammatiche del regno di Napoli dal Cinque al Settecento forniscono una terminologia assai varia per definire i banditi, cfr. E. Papagna, *Ordine pubblico e repressione del banditismo nel Mezzogiorno d'Italia (secoli XVI-XIX)*, cit., p. 53, n. 14. Secondo Maurice Aymard (*Proposte per una conclusione*, in G. Ortalli [a cura di], *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, cit., pp. 505-511, in particolare p. 505), “bandito” è un «nome [che] deriva da un'antica pratica [...]: il bando dei rei [...] che il potere costituito non può o non vuole colpire direttamente, preferendo reciderne i legami con il proprio ambito sociale».

avvalere delle dichiarazioni, fatte a propria difesa e dirette alle autorità competenti, di Domenico Camarda e Nicolò Mattei, «gentiluomini» di Filogaso, in Calabria Ultra. Questi, a gennaio del 1692, vennero arrestati dal preside e portati nel castello di Pizzo, in quanto sospettati di essere protettori di Greccuzzo<sup>20</sup>. Essi, tuttavia, si dichiaravano innocenti, non avendo validi motivi per proteggere un bandito, «*sì perché non son huomini potenti, ch'havessero dominio per mezzo del quale potessero tenere tal protettione, sì anche perché li supplicanti non hanno havuta mai nimicitia veruna*, che per vendicarsi de loro nemici havessero tenuta simil protettione, *né tampoco son persone tanto miserabili*, che per poter vivere havessero havuta necessità tenere corrispondenza con simili persone, ma essi supplicanti son huomini, che hanno per la Dio gratia un pezzo di pane, s'han fatto sempre il fatto loro, et hanno proceduto con le loro operationi con quella rettitudine, che comandano le leggi divine, et humane»<sup>21</sup>. In poche parole, un loro coinvolgimento a qualsiasi titolo in azioni banditesche era assolutamente impossibile e avrebbe avuto senso solo in tre ipotesi. In primo luogo, se essi fossero stati «huomini potenti», perché solo una persona potente poteva aver bisogno – e poteva disporre con la sua autorità! – di tali malfattori per riuscire a badare ai propri interessi: dichiarazione, questa, che faceva emergere e confermava, seppur indirettamente, la stretta connessione esistente tra “poteri” locali e banditi, ad esempio tra baroni e banditi. In secondo luogo, se essi fossero stati individui litigiosi, i quali avevano la necessità di doversi servire di malviventi per proteggersi dai propri nemici e per vendicarsi di eventuali torti ricevuti. In terzo e ultimo luogo, se essi fossero stati poveri, perché in tal caso la miseria avrebbe potuto costringerli a commettere furti e ricatti per sopravvivere.

In breve, dalle dichiarazioni di Camarda e Mattei emergeva che le persone potenti e litigiose, vale a dire i primi due casi, potevano essere coinvolte con i banditi indirettamente in quanto loro protettori, mentre i banditi veri e propri, cioè il terzo caso indicato, erano coloro che, poveri, si rivolgevano al banditismo quale mezzo di sopravvivenza. Affiorava, quindi, una delle principali cause del banditismo calabrese: la povertà. A conferma di quanto avveniva anche in altre realtà territoriali italiane, quale, per ricordarne solo una, la Terraferma veneta, dove – afferma Claudio Povolo – i banditi provenivano dagli «strati più poveri del mondo rurale»<sup>22</sup>.

<sup>20</sup> ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 845, fasc. non numerato (lettera di Domenico Camarda e Nicolò Mattei all'Udienza; 28 marzo 1692).

<sup>21</sup> *Ivi*, fasc. non numerato (lettera di Domenico Camarda e Nicolò Mattei; senza data). Il corsivo è nostro.

<sup>22</sup> C. Povolo, *Nella spirale della violenza. Cronologia, intensità e diffusione del banditismo nella Terraferma veneta (1550-1610)*, in G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, cit., pp. 21-51, in particolare p. 24. In genere, il banditismo riguardava soprattutto le zone rurali, trasformandosi in un fenomeno anche urbano solo in fasi di crisi particolarmente gravi, quali un'epidemia: cfr.

Infine, dalle parole di Camarda e Mattei emergeva anche un altro elemento importante per la vitalità stessa del banditismo: l'omertà. Essi, infatti, ribadivano di essersi sempre "fatti i fatti propri", confermando l'esistenza di forme di omertà in provincia che, certamente diffuse sul territorio, si traducevano inevitabilmente in forme indirette di protezione dei banditi, contribuendo ad alimentare il fenomeno.

### *Gli elementi a favore del banditismo calabrese*

Individuata la figura del bandito calabrese di fine secolo, vediamo ora quali erano i principali elementi che favorivano il sorgere di fenomeni di banditismo in Calabria. Innanzitutto, vale la pena menzionare alcuni fattori di natura "geografico-territoriale"<sup>23</sup>. In primo luogo, la lontananza geografica da Napoli, la perifericità, della Calabria. Controllare un'area periferica era compito più arduo per le autorità della capitale; tanto ciò è vero che ancora nell'Ottocento la Calabria, assieme all'Abruzzo, rappresentava una provincia dove il banditismo si manifestava con maggiore violenza<sup>24</sup>. In secondo luogo, le peculiari caratteristiche del territorio calabrese: un territorio difficile dal punto di vista geografico, contraddistinto dalla presenza di alte montagne, quali la Sila e l'Aspromonte, terre inaccessibili, e sprovvisto di buone vie di comunicazione; un territorio che si configurava quale ottimo rifugio per i banditi. Come ricorda ancora Aymard, i «luoghi privilegiati» del banditismo erano le frontiere e le montagne<sup>25</sup>. A novembre del 1692, ad esempio, Francesco Castagnino, mulattiere che conduceva un carico di neve, veniva aggredito da due persone armate, le quali poi – non a caso! – presero la strada della Sila<sup>26</sup>. E a settembre il preside della Calabria Ultra Ottaviano Menni sottolineava che molto probabilmente avrebbe già catturato i banditi – e si riferiva ai fratelli Cardea – «se la immensità de boschi non rendesse difficile scoprirli»<sup>27</sup>. La vastità del territorio della Calabria – altro elemento tipico della regione – non facilitava la cattura dei banditi, come ricordano le fonti

ad esempio, per il regno di Napoli, I. Fusco, *I banditi. Banditismo e saccheggi in tempo di epidemia: il regno di Napoli nella seconda metà del Seicento*, in Id., *La grande epidemia. Potere e corpi sociali di fronte all'emergenza nella Napoli spagnola*, Guida, Napoli 2017, pp. 291-315.

<sup>23</sup> Il fattore geografico è importante ai fini del controllo perché c'è una diversità tra ordine pubblico in città e ordine pubblico in campagna, cfr. A. Spagnoletti, *Discussione*, in L. Antonelli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, cit., p. 286.

<sup>24</sup> A. De Martino, *La nascita delle intendenze. Problemi dell'amministrazione periferica nel Regno di Napoli. 1806-1815*, Jovene, Napoli 1984, p. 132.

<sup>25</sup> M. Aymard, *Proposte per una conclusione*, cit., p. 506.

<sup>26</sup> ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 852, fasc. non numerato (lettera degli uditori; Catanzaro, 25 novembre 1692).

<sup>27</sup> *Ibidem*.

stesse<sup>28</sup>. Infine, a favorire il banditismo contribuivano la presenza di confini labili e l'esistenza di giurisdizioni differenti nelle due province calabresi. La Calabria Citra e quella Ultra erano due aree separate dal punto di vista amministrativo, ognuna fornita dei propri ufficiali regi incaricati sul proprio territorio del governo locale. Diversamente, dal punto di vista geografico i confini erano assai labili, vissuti quali confini inesistenti da parte della popolazione, solita muoversi da una provincia a un'altra senza nessun ostacolo<sup>29</sup>. Come sottolinea Marco Meriggi per l'Italia dell'Ottocento, «infiniti» erano i valichi «che secoli di consuetudine con il territorio schiud[eva]no all'iniziativa delle popolazioni locali»<sup>30</sup>. Popolazioni locali che non concepivano l'idea del confine. Era pertanto facile sfuggire alla persecuzione di un preside rifugiandosi nella provincia sottoposta alla giurisdizione dell'altro<sup>31</sup>: pratica piuttosto diffusa tra i banditi che, oltre a essere lontani, al pari del resto della popolazione, dall'idea di confine, approfittavano di tale ambiguità<sup>32</sup>. Un esempio è quello, già ricordato, di Grecuzzo. Il 12 aprile del 1692 i fondati sospetti che il bandito si fosse spostato dalla Calabria Ultra, luogo di sua provenienza, in quella Citra spinsero i ministri dell'Udienza dell'area Ultra a comunicarlo subito al preside dell'altra provincia, Antonio Minutillo, e a chiedergli di inviare i suoi soldati nei pressi dei confini e in tutti i luoghi sospetti<sup>33</sup>. I ministri della Calabria Ultra confermavano, infatti, che Grecuzzo era passato nell'altra provincia proprio per sfuggire alla cattura. E il preside

<sup>28</sup> La Calabria viene definita «vasta», ad esempio, in ASN, *Segreteria dei viceré, Scritture diverse*, fascio 845, fasc. non numerato (lettera di vari ministri; Catanzaro, 8 luglio 1692).

<sup>29</sup> Sul problema del confine, si veda, tra gli altri, il saggio di A. Trampus, *Stato di eccezione e problema del confine: il caso di Trieste (secc. XVIII-XX)*, in E. Pelleriti (a cura di), *Per una ricognizione degli "stati d'eccezione". Emergenze, ordine pubblico e apparati di polizia in Europa: le esperienze nazionali (secc. XVII-XX)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2016, pp. 211-224, in particolare pp. 213-215.

<sup>30</sup> M. Meriggi, *Sui confini dell'Italia preunitaria*, in S. Salvatici (a cura di), *Confini. Costruzioni, attraversamenti, rappresentazioni*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, pp. 37-53, in particolare p. 38. Sull'estrema labilità dei confini nel Mezzogiorno, questione affrontata in senso più "moderno" solo nell'Ottocento, cfr. L. Di Fiore, *Alla frontiera. Confini e documenti di identità nel Mezzogiorno continentale preunitario*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013.

<sup>31</sup> Un tentativo di coordinamento territoriale tra vari centri nella cattura dei banditi, in modo da aggirare il problema della diversa competenza territoriale, si trova nella Firenze del Trecento, dove vennero stabiliti degli ufficiali intercittadini incaricati della cattura dei banditi in entrambi i centri di Firenze e Siena, cfr. L. Tanzini, *Costruire e controllare il territorio. Banditi e repressione penale nello Stato fiorentino del Trecento*, in L. Antonielli e S. Levati (a cura di), *Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra medioevo e Prima guerra mondiale*, cit., pp. 11-29, in particolare p. 23.

<sup>32</sup> La mancanza dei confini interni, di cui i banditi potevano approfittare, era un elemento che limitava il banditismo in Inghilterra: cfr. J.A. Sharpe, *Criminal organisation in rural England, 1550-1750*, cit., p. 137.

<sup>33</sup> ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 845, fasc. non numerato (lettera degli uditori; Catanzaro, 29 maggio 1692).

Minutillo si metteva subito in azione, prima che i banditi si moltiplicassero. Sfortunatamente, il 6 giugno, dopo cioè il sequestro di Savelli, il preside continuava a non trovare Grecuzzo e sospettava che il bandito si trovasse al confine tra le due Calabrie<sup>34</sup>. Per questo aveva mandato il caporale Flavio Vetere, con una squadra di soldati, a controllare i territori vicini al fiume Nieto, che divideva le due province, oltre a un'altra squadra incaricata di sorvegliare la Sila<sup>35</sup>. E in effetti il preside non si sbagliava perché Grecuzzo si manteneva sempre (volutamente!) ai confini tra le due Calabrie<sup>36</sup>. Egli, infatti, ben sapeva che solo in tal modo poteva provare a sfuggire alla cattura. Così come ben lo sapeva Minutillo che, mentre procedeva alle operazioni nell'area di sua competenza, forse consapevole di non poter ottenere un buon risultato da solo, chiedeva all'Udienza della Calabria Ultra di vigilare attentamente: Grecuzzo sarebbe stato catturato – egli sosteneva – solo se anche Catanzaro avesse fatto la sua parte<sup>37</sup>.

Così le due Calabrie, province di uno stesso regno, si configuravano quali territori non solo periferici, ma anche di frontiera, caratterizzati da due diverse giurisdizioni e dal governo di due differenti presidi; e, quali territori di frontiera, in esse il banditismo trovava terreno fecondo, in quanto era facile per un bandito sfuggire alle autorità rifugiandosi in territori sottoposti a giurisdizioni diverse.

Bisogna, però, anche aggiungere che, nel caso della Calabria Ultra, la situazione assumeva toni ancora più complessi considerato che la provincia era anche politicamente un territorio di frontiera, divisa dal regno di Sicilia da una stretta striscia di mare. Pertanto, i confini tra la Calabria e la Sicilia apparivano ancora più “labili” ai banditi, che passavano facilmente da un regno a un altro per sfuggire alla cattura. Un esempio. A settembre a Ottaviano Menni veniva condotto «un giovane robusto, armato di stiletto», che si aggirava per le campagne calabresi, il quale, siciliano di Gambari, casale di Messina, era «gravemente inquisito in Sicilia»<sup>38</sup>. La Calabria si trasformava quindi anche in un facile terreno di azione e di fuga per i malviventi siciliani, così come lo era la Sicilia per i banditi calabresi.

Alla presenza di confini labili, e in genere ai fattori di natura geografico-territoriale appena descritti, si andavano poi ad affiancare altri elementi che in Calabria favorivano il banditismo. Molti di questi elementi erano strettamente connessi alla complessità dei “poteri” che operavano sul territorio, caratterizzato da un groviglio di giurisdizioni.

<sup>34</sup> *Ivi*, fasc. non numerato (lettera di Antonio Minutillo; Verzina, 6 giugno 1692).

<sup>35</sup> *Ibidem*.

<sup>36</sup> *Ibidem*.

<sup>37</sup> *Ibidem*.

<sup>38</sup> *Ivi*, fascio 847, fasc. non numerato (lettera di Ottaviano Menni; Reggio, 22 settembre 1692).

Un primo elemento era la protezione di baroni e feudatari di cui godevano i banditi. Com'è possibile comprendere già dalle parole, più su ricordate, di Camarda e Mattei, presunti protettori di banditi, baroni e feudatari, persone potenti, fortemente radicati sul territorio, garantivano riparo a vari malviventi e spesso se ne servivano<sup>39</sup>. La protezione che i baroni amavano offrire ai banditi era una pratica da tempo diffusa sul suolo meridionale, ma venne riconosciuta «a chiare lettere» solo nella prammatica XXIII del 25 giugno del 1643<sup>40</sup>. Tuttavia, prima dell'opera repressiva messa in atto dal viceré marchese del Carpio a fine Seicento, i suoi predecessori poco avevano ottenuto contro i banditi<sup>41</sup> anche perché Napoli, e prima ancora Madrid, era restia a toccare i privilegi concessi ai baroni e a interferire nelle loro scelte di governo del territorio. A fine Seicento, il marchese del Carpio ruppe ogni indugio, operando spesso in piena autonomia e in contrasto con le direttive di Madrid, al punto da indurre talvolta la monarchia spagnola a invitarlo alla prudenza<sup>42</sup>. Tuttavia, nel tentativo di colpire l'aristocrazia più insubordinata rispetto al potere centrale<sup>43</sup>, il viceré ben riuscì a controllare il banditismo, specie quello abruzzese.

Nondimeno, nonostante i successi della politica del marchese del Carpio, a fine Seicento in Calabria molti feudatari continuavano a tenere al proprio servizio alcuni banditi. Si pensi al marchese di Fuscaldo, arrestato e condotto al castello di Brindisi<sup>44</sup>, al barone di Montebello<sup>45</sup>, al duca di Bruzzano e ai suoi fratelli<sup>46</sup>. Ancora: al marchese di Vallelonga, il cui figlio, don Diego Mo-

<sup>39</sup> La partecipazione ad azioni banditesche da parte dei nobili si verificava anche in altre realtà territoriali, per esempio nello Stato pontificio: cfr. I. Polverini Fosi, *Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, cit., p. 68. Ciò non avveniva invece in Inghilterra: cfr. J.A. Sharpe, *Criminal organisation in rural England, 1550-1750*, cit., p. 136. Nel Friuli di Età moderna, «an archaic society, dominated by feudalism», i banditi erano utilizzati dalla nobiltà locale per la propria protezione e le proprie vendette: cfr. N.S. Davidson, *An armed band and the local community on the Venetian terraferma in the Sixteenth Century*, in G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, cit., pp. 401-422, in particolare p. 416.

<sup>40</sup> E. Papagna, *Ordine pubblico e repressione del banditismo nel Mezzogiorno d'Italia (secoli XVI-XIX)*, cit., p. 62.

<sup>41</sup> In particolare, ci si riferisce al banditismo abruzzese, cfr. G. Sabatini, *Fiscalità e banditismo in Abruzzo alla fine del Seicento*, in «Nuova Rivista Storica», I, 1995, pp. 77-114, in particolare p. 92, n. 45.

<sup>42</sup> *Ivi*, p. 93.

<sup>43</sup> *Ivi*, p. 77.

<sup>44</sup> ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 853, fasc. non numerato (lettera di Ottaviano Menni; Reggio, 2 dicembre 1692) e *ivi*, fasc. non numerato (lettera di Ottaviano Menni; Reggio, 15 dicembre 1692).

<sup>45</sup> *Ibidem*.

<sup>46</sup> ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 845, fasc. non numerato (lettera di Ottaviano Menni del 4 agosto 1692 al viceré, inviata a Napoli il 14 agosto, e relazione del marchese di Crespano del Collaterale del 23 agosto 1692).

relli, si sospettava proteggesse Grecuzzo<sup>47</sup>. Era il preside della Calabria Ultra a nutrire tali sospetti<sup>48</sup>. Tuttavia, nonostante alcune prove evidenti, il preside poco riusciva a fare contro di lui a causa – sembra, a sentire le accuse – dei rapporti di parentela tra don Diego e l'avvocato fiscale dell'Udienza, al punto che gli stessi soldati del tribunale locale «proced[eva]no con tiepidezza»<sup>49</sup>. E don Diego, forse mosso dal timore che i suoi rapporti con Grecuzzo potessero essere scoperti o forse spinto dal desiderio di proteggere il bandito, dal mese di febbraio del 1692 si era offerto in prima persona di procedere alla cattura del malvivente, riuscendo a persuadere il preside a non intervenire con le sue squadre<sup>50</sup>. Ma a ottobre, alla luce degli scarsi risultati ottenuti, il preside decideva di chiedere l'intervento diretto del viceré, vale a dire di far giungere a don Diego l'ordine di presentarsi a Napoli, a meno che egli non avesse consegnato Grecuzzo entro un tempo prestabilito<sup>51</sup>. Tuttavia, la vicenda si complicava alla luce dei sospetti che le accuse mosse dal preside contro don Diego fossero frutto dalle rivalità esistenti tra il preside stesso e l'avvocato fiscale<sup>52</sup>. Pertanto, le autorità della capitale erano costrette a concludere che non sussistevano prove sufficienti contro don Diego, che quindi non poteva essere inquisito; nulla, però, impediva al viceré di scrivere una lettera al marchese di Vallelonga perché costringesse suo figlio a offrire i suoi servizi alla corte contro questo «mal hombre que pertuba la quiete de ambas Calabrias» (Grecuzzo)<sup>53</sup>.

Difficile stabilire dove fosse la verità. Di certo, gli intrecci tra “poteri” erano complessi, inquinati anche da possibili legami tra baroni e ufficiali provinciali, oltre che da probabili inimicizie tra preside e altri ministri dell'Udienza. Del resto, anche laddove la complicità tra baroni e banditi era notoria, non era facile colpire questi potenti locali e riuscire a operare con la necessaria efficacia. E se il potere baronale complicava non poco la gestione del territorio e la lotta ai banditi, ostacoli anche maggiori derivavano da un altro “potere” che operava localmente, vale a dire i religiosi. E qui arriviamo al secondo elemento che favoriva il banditismo in Calabria. I banditi erano ben consapevoli che il miglior rifugio offerto loro, oltre a boschi e montagne,

<sup>47</sup> *Ivi*, fasc. non numerato (lettera del marchese di Vallelonga; 3 novembre 1692).

<sup>48</sup> *Ivi*, fascio 848, fasc. non numerato (lettera di Ottaviano Menni; Reggio, 8 settembre 1692).

<sup>49</sup> *Ibidem*.

<sup>50</sup> *Ibidem*.

<sup>51</sup> *Ivi*, fasc. non numerato (lettera dell'ufficiale regio Giuseppe Mattei; Catanzaro, 7 ottobre 1692).

<sup>52</sup> *Ibidem*.

<sup>53</sup> *Ivi*, fasc. non numerato (lettera del marchese di Crespano al viceré; Napoli, 20 ottobre 1692).

erano le chiese. La moglie di Grecuzzo si era rintanata in una chiesa<sup>54</sup>. E quando ad agosto uno dei fratelli Cardea fu ferito, si rifugiò «mezzo morto» in una chiesa a Casalnovi<sup>55</sup>.

Una volta in chiesa, nulla poteva il potere governativo, pur se si trattava di delinquenti. Le autorità non potevano neppure recuperare il cadavere dei banditi per accertarne l'identità e, secondo l'usanza, mozzarne il capo per esporlo in pubblico. A fine agosto, ritrovato da alcuni soldati il corpo di Franco Cardea, probabilmente lo stesso Cardea ferito e rifugiato nella chiesa a Casalnovi, sepolto in una cappella in campagna, i militari lo dissotterrarono e gli trancarono il capo per portarlo al preside a Reggio<sup>56</sup>. Tuttavia, il preside dovette bloccarli immediatamente, avendo egli saputo che il vescovo di Bova li avrebbe scomunicati per violazione della sua giurisdizione<sup>57</sup>. Pertanto, il preside decise di non far portare la testa del bandito a Reggio, ma si limitò a mandare sul luogo uno scrivano per accertarsi dell'identità del defunto, «*fingendo di riprender' e riprovar' l'attione di haverla separata e levata (la testa) da un luogo che tengo per immune*»<sup>58</sup>. Il preside, scrivendo al vescovo di Bova il 25 agosto, quasi a giustificazione dell'operato dei suoi soldati, giungeva a dichiarare: «*giammai mi venne a mente di far che (il corpo) si trovasse in luogo sacro e immune se pur sia tale*»<sup>59</sup>. Pertanto, continuava, «*ordinai all'istante che se fosse eseguito tal disordine si riponesse subito la testa al suo luogo, e che si rigiongesse al corpo come prima disposto, e castigarse veramente la poca discrezione di quelli che in avvedutamente commiser questo errore*»<sup>60</sup>. E – confermava il preside il 1° settembre – il vescovo aveva gradito la decisione da lui presa e aveva acconsentito a non intervenire per fare giustizia e rivendicare la propria giurisdizione<sup>61</sup>.

Una situazione che oggi potrebbe apparire paradossale, in cui la violazione della giurisdizione ecclesiastica assumeva un peso maggiore rispetto alla cattura dei banditi, all'accertamento della verità e alla garanzia dell'ordine pubblico. Né era la pietà verso un uomo morto, per quanto fuorilegge, a muovere le proteste del vescovo, ma la riaffermazione del proprio potere sul territorio in contrasto con l'autorità vicereale. Potere, quello ecclesiastico, non irrilevante, che i religiosi, assieme a baroni e feudatari, esercitavano, contribuendo a far proliferare i banditi. Ma anche altri elementi contribui-

<sup>54</sup> *Ivi*, fascio 845, fasc. non numerato (lettera di diversi ministri dell'Udienza; Catanzaro, 14 agosto 1692).

<sup>55</sup> *Ivi*, fasc. non numerato (lettera di Ottaviano Menni; Reggio, 11 agosto 1692).

<sup>56</sup> *Ivi*, fasc. non numerato (lettera di Ottaviano Menni; 25 agosto 1692).

<sup>57</sup> *Ibidem*.

<sup>58</sup> *Ibidem*. Il corsivo è nostro.

<sup>59</sup> *Ivi*, fasc. non numerato (lettera di Ottaviano Menni al vescovo di Bova; Reggio, 25 agosto 1692). Il corsivo è nostro.

<sup>60</sup> *Ibidem*. Il corsivo è nostro.

<sup>61</sup> *Ivi*, fasc. non numerato (lettera di Ottaviano Menni; Reggio, 1° settembre 1692).

vano ad alimentare il fenomeno, quali ad esempio la scarsa collaborazione degli amministratori locali, non solo intimoriti dalle possibili ritorsioni dei malviventi<sup>62</sup>, ma spesso anche ampiamente coinvolti con la malavita locale in un territorio in cui il potere centrale era quasi del tutto assente. Un territorio costellato da piccoli centri in cui tutti si conoscevano, se non erano addirittura parenti tra loro. E proprio questo era un ulteriore fattore in grado di favorire il banditismo: la protezione di amici e parenti su cui potevano contare i banditi. Era soprattutto la rete locale, assieme allo scarso controllo esercitato sul territorio dalle autorità di governo, a essere alla base del successo del banditismo<sup>63</sup>. Abbiamo già ricordato il caso di Domenico Camarda e Nicola Mattei di Filogaso, definiti «persone benestanti» e accusati di essere protettori di Grecuzzo<sup>64</sup>. Essi vennero incarcerati nel castello di Pizzo, ma

<sup>62</sup> Ad esempio, quando a settembre del 1692 il governatore di Sant'Agata di Reggio ordinò a Francesco Malacrino e ad Antonino Sartiano, ufficiali locali, di informarsi circa alcuni omicidi commessi dai Cardea, essi non solo non ubbidirono, ma si rifugiarono in una chiesa con altri loro parenti. Le ragioni di tale fuga erano legate alle loro inimicizie con i banditi: essi, infatti, temevano di essere uccisi dai Cardea, come era già successo ad altri (ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 851, fasc. non numerato; relazione di un tal don Giuseppe Inglise e di un tal don Marcello Sacchi; Sant'Agata di Reggio, 12 giugno 1692). Rischi di ritorsioni aumentavano nei momenti di "interregno": a ottobre, Antonio Potorti, che da maggio era impegnato nella cattura dei Cardea, ricordava al viceré che per i suoi servizi aveva contratto alcune inimicizie, le quali aspettavano solo che cambiasse il preside per togliergli la vita (*ivi*, fascio 849, fasc. non numerato; lettera di Antonio Potorti; Reggio, 20 ottobre 1692).

<sup>63</sup> I. Polverini Fosi (*Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, cit., pp. 82-83) ricorda che la vicenda del bandito Marco Sciarra dimostra come la sua fine sia stata determinata soprattutto dalla «rottura del vincolo di solidarietà con l'ambiente rurale che fino ad allora lo aveva aiutato e protetto». La mancanza di protezione a livello locale spiega, ad esempio, il successo della campagna svedese contro i banditi nella seconda metà del Seicento: cfr. J. Sundin, *Bandits and guerilla soldiers. Armed bands on the border between Sweden and Denmark in early modern times*, in G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, cit., pp. 141-166, in particolare p. 165. Sull'importanza della parentela e delle fazioni per il banditismo, cfr. anche R. Comaschi, *Strategie familiari, potere locale e banditi in una comunità del contado bolognese del XVI secolo*, in G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, cit., pp. 225-232; O. Raggio, *Parentele, fazioni e banditi: la val Fontanabuona tra Cinque e Seicento*, in *ivi*, pp. 233-275. Anche L. Pezzolo (*Discussione*, in L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, cit., p. 311) ricorda che «il solo mezzo con cui si ottenevano delle vittorie» era rompere i legami tra la banda e la comunità.

<sup>64</sup> ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 845, fasc. non numerato (lettera degli uditori; Catanzaro, 15 aprile 1692). O. Raggio (*Parentele, fazioni e banditi: la val Fontanabuona tra Cinque e Seicento*, cit., p. 235) osserva che raramente nelle sue ricerche ha trovato che a ospitare, nutrire e vestire i banditi fossero i «poveri huomini di villa»; più spesso i protettori dei banditi erano commercianti, notai, nobili, preti.

poco dopo scarcerati in quanto vecchi e malati<sup>65</sup>. Non si era certi della loro colpevolezza<sup>66</sup>; tuttavia, il preside aveva deciso comunque di rinchiuderli in galera: infatti, sosteneva, «con apretar bien los protectores del Grecuzo, aunque dudosos, éstos y todos los que pueden tener esta opinión serán los más proficuos persecutores del»<sup>67</sup>. In breve, colpire presunti protettori dei banditi era l'arma migliore per colpire i banditi stessi.

A volte, quindi, a proteggere i malviventi non erano solo i loro parenti, in genere poveri, ma anche persone benestanti e in vista a livello locale<sup>68</sup>. E non solo i baroni. La rete locale era alquanto complessa e proprio per questo difficile da smantellare. Il 18 febbraio del 1691 ad Arena, in Calabria Ultra, Giuseppe e Paolo Corigliano e Antonino Galeano, chiamato "Musca", «pubblico bandito con armazione in campagna e più ricatti», compagni dello stesso Grecuzo, avevano agito dietro mandato del notaio Antonino Catalano e di Lelio e Domenico Sangiovanne, incaricati di uccidere un tal Salvatore Tassone<sup>69</sup>. Il notaio era stato poi incarcerato dalla corte di Arena dietro istanza del fratello dell'ucciso, il quale, persona povera, aveva in seguito chiesto a questa corte di inviare il carcerato e le carte del processo a Napoli presso il tribunale della Vicaria, dove forse si sentiva più tutelato<sup>70</sup>. Tuttavia, la corte di Arena aveva rifiutato di farlo, probabilmente nel tentativo di gestire la questione a livello locale<sup>71</sup>. Tale richiesta del fratello della vittima fece sorgere un contrasto di giurisdizione tra la corte di Arena e la Vicaria<sup>72</sup>. Contrasti di questo tipo tra tribunali regi e baronali probabilmente sottendevano rapporti

<sup>65</sup> ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 845, fasc. non numerato (lettera degli uditori; Catanzaro, 15 aprile 1692).

<sup>66</sup> In realtà non è chiaro se le accuse nei loro confronti avessero fondamento. Certo la vicenda scatenò una sorta di contrasto tra l'Udienza e il preside, il quale accusò i ministri del tribunale di aver scarcerato gli accusati senza averne alcun titolo durante la sua assenza dalla Calabria (cfr. ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 845, fasc. non numerato; lettera di Ottaviano Menni; Napoli, 30 aprile 1692).

<sup>67</sup> *Ibidem*.

<sup>68</sup> Nella Sicilia della prima metà dell'Ottocento non è la gente del luogo a proteggere i banditi, ma i veri protettori sono soprattutto personaggi importanti, che ricoprono cariche pubbliche, possidenti e «gentiluomini» che utilizzano i banditi a mo' di "polizia privata": cfr. G. Fiume, *Comitive armate, anarchia sociale e potere nella Sicilia degli ultimi Borbone (1819-1849)*, in G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, cit., pp. 441-470, in particolare pp. 450-451.

<sup>69</sup> ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 845, fasc. non numerato.

<sup>70</sup> *Ibidem*.

<sup>71</sup> *Ibidem*.

<sup>72</sup> La corte di Arena pretendeva, infatti, di doversi occupare essa della questione; era così entrata in contrasto con la Vicaria, che le aveva ordinato di inviare tutti gli atti del processo. Tuttavia, la corte aveva mandato alcune carte ma non il carcerato, imprigionato nel castello di Arena, cfr. ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 845, fasc. non numerato. La Gran Corte della Vicaria era uno dei tribunali napoletani con giurisdizione nelle questioni civili e criminali.

di protezione verso alcuni potenti locali e certo non facilitavano la giustizia. E frattanto, mentre i tribunali “litigavano”, i banditi operavano liberamente: i due Corigliano, dopo l’omicidio, si erano ricongiunti in campagna con Grecuzzo e Mandraro, commettendo altre malefatte<sup>73</sup>. Lo stato di relativo “abbandono” del territorio e i complessi intrecci tra “poteri” rendevano difficile la gestione dell’emergenza banditismo in Calabria.

### *Il governo dell’emergenza*

Governare la Calabria e combattere contro i suoi banditi erano, pertanto, compiti non facili, in questi anni quasi completamente affidati agli ufficiali regi operanti a livello locale: uditori provinciali e soprattutto presidi. Questi ministri, che col tempo conquistarono un potere sempre maggiore, spesso in conflitto con quello baronale<sup>74</sup>, comunicavano con il potere napoletano e, se necessario, si avvalevano anche della collaborazione di altri “poteri” locali, ma restarono il centro dell’azione repressiva contro il banditismo<sup>75</sup>. Certo, com’è stato osservato, le Udienze rappresentavano «una rete di polizia regia che più rada non si potrebbe, mentre il grosso della polizia in meridione [era] in mano ai baroni di castello, una polizia privata»<sup>76</sup>. Tuttavia, se è pur vero che le Udienze disponevano di scarsi mezzi, di pochi soldati, è anche vero che in questi anni furono loro, attraverso i presidi e i pur pochi soldati, a gestire l’emergenza banditismo<sup>77</sup>.

<sup>73</sup> *Ibidem*.

<sup>74</sup> M.G. Maiorini (*I presidi nel primo periodo borbonico: dall’amministrazione della giustizia al governo delle province*, cit., pp. 28-29), citando gli studi di Aurelio Cernigliaro, rammenta che, se col tempo gli spagnoli scelsero di appoggiare il ceto togato nella capitale e di abbandonare le province al potere baronale, in periferia, nel corso degli anni, la supremazia baronale fu poi minacciata dalla concorrenza delle Udienze, che acquistarono importanza sempre maggiore.

<sup>75</sup> In questi anni possiamo ancora parlare di un’azione “repressiva” e non “preventiva”. Corpi armati espressione della «polizia moderna», destinati a tutelare l’ordine pubblico «con funzioni in primo luogo preventive», si avranno solo in seguito, nel passaggio tra Settecento, Età napoleonica e Restaurazione: cfr. L. Antonielli, *Tra continuità e rivolgimento: il controllo del territorio tra fine Settecento e Unità*, in R. Ugolini, V. Scotti Douglas (a cura di), *1815. Italia ed Europa tra fratture e continuità*, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma 2017, pp. 125-155, in particolare pp. 126-127.

<sup>76</sup> E. Brambilla, *Discussione*, in L. Antonielli (a cura di), *Extra moenia. Il controllo del territorio nelle campagne e nei piccoli centri*, cit., p. 135.

<sup>77</sup> Diversamente in Friuli. Qui tutti gli sforzi del governo veneziano di ridurre il crimine violento, nel tardo 1500, non ebbero successo perché mancava «an efficient local government machine to enforce them». Anche i testimoni erano troppo impauriti dal potere della nobiltà locale e delle loro bande armate, cfr. N.S. Davidson, *An armed band and the local community on the Venetian terraferma in the sixteenth century*, cit., pp. 417-418. In Friuli il governo veneziano emanò leggi contro le bande armate, gestite dai nobili locali, ma gli ufficiali di governo

Ma volendo procedere con ordine, vale la pena analizzare in primo luogo quali erano le direttive impartite dalla “norma” e quali i rapporti tra presidi e Udienze, quali le loro funzioni, per poi valutare meglio quanto accadeva in concreto.

La prammatica X *de officio iudicum* del 31 maggio del 1616, emanata dal viceré conte di Lemos, sanciva la supremazia delle Udienze sui presidi<sup>78</sup>. Essa prevedeva che il preside non potesse lasciare l’Udienza senza ordine vicereale, se non in casi urgenti e solo previa comunicazione ai membri dell’Udienza; che non potesse provvedere da solo a tutte le questioni civili e criminali a lui sottoposte, né emanare bandi in nome proprio, ma solo in nome di tutta l’Udienza<sup>79</sup>. La prammatica, tuttavia, concedeva anche ai presidi, oltre che alle Udienze, di poter procedere *ad modum belli*<sup>80</sup>. E ciò in casi specifici, tra cui i casi di banditismo, vale a dire di delitti connessi all’«armare per la campagna con arme proibite à modo di fuorasciti, in comitiva, e numero di quattro persone almeno, quando però col detto armare commetteranno delitto»<sup>81</sup>. Anche in queste circostanze, tuttavia, il preside non poteva agire da solo, ma era tenuto a operare con il voto e parere di tutti gli uditori e dopo aver sentito l’avvocato fiscale; se poi egli, per poter procedere, era costretto a lasciare provvisoriamente la sede dell’Udienza, doveva portare sempre con sé un uditore<sup>82</sup>.

In breve, la procedura *ad modum belli* presupponeva ogni volta un certo controllo dei ministri dell’Udienza sull’operato del preside, e ciò fa pensare a una sorta di rapporto di “sordinazione” del preside rispetto al tribunale locale. In realtà, la situazione non era poi così netta, tant’è che per tutta la

locale difficilmente riuscirono a farle rispettare e furono piuttosto costretti a scendere a patti con i nobili per ridurre la violenza (*ivi*, p. 422).

<sup>78</sup> M.G. Maiorini, *I presidi nel primo periodo borbonico: dall’amministrazione della giustizia al governo delle province*, cit., p. 30. Un accenno a questi temi si trova già in I. Fusco, *Il governo “dispotico” dell’emergenza. Don Marco Garofalo e la peste pugliese di fine Seicento*, in «Società e Storia», n. 163, 2019, pp. 21-54. Col cambio di regime, la situazione non mutò: la prammatica X, infatti, veniva ancora richiamata dal dispaccio regio del 1735, che ne ordinava l’osservanza (cfr. M.G. Maiorini, *I presidi nel primo periodo borbonico: dall’amministrazione della giustizia al governo delle province*, cit., p. 67).

<sup>79</sup> Prammatica X, *De officio iudicum, & aliorum officiorum*, 31 maggio 1616, p. 297, in Blasium Altamarum, *Pragmaticae, edicta, decreta regiae que sanctiones Regni neapolitani, tomus secundus*, Neapoli typis et aere proprio Felicis Mosca, 1715, p. 297.

<sup>80</sup> La procedura *ad modum belli*, prevista anche dalla prammatica XII *de exulibus* nelle ipotesi di lotta contro i banditi, concedeva ai tribunali della Vicaria e delle Udienze la possibilità di poter operare senza le solite formalità di cattura e punizione, cfr. M.G. Maiorini, *I presidi nel primo periodo borbonico: dall’amministrazione della giustizia al governo delle province*, cit., p. 32, n. 16.

<sup>81</sup> Prammatica X, *De officio iudicum, & aliorum officiorum*, 31 maggio 1616, p. 297, in Blasium Altamarum, *Pragmaticae, edicta, decreta regiae que sanctiones Regni neapolitani, tomus secundus*, Neapoli typis et aere proprio Felicis Mosca, 1715, p. 297.

<sup>82</sup> *Ibidem*.

durata del Viceregno spagnolo i giuristi dibatterono su quali fossero i poteri del preside rispetto all'Udienza<sup>83</sup>.

Nella realtà il potere dei presidi sembra maggiore di quello a loro attribuito dalla norma. I presidi – è stato sottolineato –, spesso di origine nobiliare, si trovavano di fatto in una situazione ambigua: seppur «incapaci a poter esercitare giustizia», essi tuttavia governavano «senza moderazione», facendo uso di metodi tirannici, tanto che nel corso del tempo si tentò di limitarne il potere, ma invano<sup>84</sup>. Non di rado essi basavano la propria autorità sui legami che riuscivano a creare a livello periferico, intrecciando talvolta relazioni con potenti locali e banditi<sup>85</sup>. Il loro ruolo in provincia rimase centrale almeno fino alla fine del Viceregno, rappresentando essi un valido «strumento di raccordo tra centro e periferia»<sup>86</sup>.

Anche nel nostro caso, quello della Calabria di fine secolo impegnata nella battaglia contro il banditismo, il preside svolse un ruolo importante, emergendo quale figura centrale di controllo del territorio e di lotta contro i banditi. Non è un caso, quindi, che, se per motivi contingenti il preside si allontanava da un'area, i banditi riuscissero a riappropriarsi degli spazi perduti e i disordini in Calabria tendessero ad aumentare enormemente. La presenza del preside in provincia, e più in particolare non presso la sede dell'Udienza ma nei luoghi frequentati dai malviventi, fu un elemento centrale ai fini della buona riuscita dell'azione di controllo del territorio e di sterminio dei fuoriusciti.

Ciò è molto evidente, ad esempio, in Calabria Ultra. Il 1° maggio del 1692 il preside provinciale si trovava a Napoli<sup>87</sup>. La provincia restò così in mano ai ministri dell'Udienza, ma ciò non era sufficiente a porre un freno alle azioni banditesche: in questo periodo Grecuzzo, passando da una provincia all'altra e muovendosi lungo il confine, commise vari crimini, tra cui il già menzionato sequestro di Savelli. Anche i fratelli Cardea, nell'area di Reggio, operavano alacremente. La Calabria Ultra era, quindi, in preda ai

<sup>83</sup> M.G. Maiorini, *I presidi nel primo periodo borbonico: dall'amministrazione della giustizia al governo delle province*, cit., p. 41. Riferendosi al Cinquecento, E. Papagna (*Ordine pubblico e repressione del banditismo nel Mezzogiorno d'Italia [secoli XVI-XIX]*, cit., p. 58, n. 35), citando R. Colussi, ricorda che in prima linea sul territorio vi erano le Udienze, i cui presidi avevano potere di «capitani di guerra» (cioè, di comandanti militari) e di «commissari» contro i contumaci condannati al bando.

<sup>84</sup> R. Ajello, *Presentazione*, in A. De Martino, *La nascita delle intendenze. Problemi dell'amministrazione periferica nel Regno di Napoli. 1806-1815*, cit., pp. XVII-XXXII, in particolare p. XXII.

<sup>85</sup> M.G. Maiorini, *I presidi nel primo periodo borbonico: dall'amministrazione della giustizia al governo delle province*, cit., p. 35.

<sup>86</sup> Infatti, col cambio di regime nel 1734, sin dall'inizio il nuovo governo continuò a fare affidamento sulla collaborazione dei presidi (cfr. *ivi*, pp. 47-48).

<sup>87</sup> ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 845, fasc. non numerato (Napoli, 1° maggio 1692).

banditi, ma frattanto anche la parte Citra della Calabria si stava cominciando a “infettare” a causa dello stato di abbandono dell’area Ultra.

Un fatto nuovo portò a una svolta importante. Infatti, mentre la Calabria Ultra viveva ancora in uno stato di relativo abbandono, all’inizio di giugno giunse in Calabria Citra in qualità di preside don Marco Garofalo marchese della Rocca<sup>88</sup>. Egli proveniva dalla Puglia, dove tra il 1690 e il 1692 aveva combattuto con rigore e successo contro l’epidemia di peste di Conversano<sup>89</sup>. Don Marco era un ministro noto al viceré per le sue capacità, l’intransigenza e il forte senso del dovere<sup>90</sup>.

Questo cambiamento amministrativo nell’altra provincia spinse di fatto le autorità napoletane a pensare a una soluzione, per quanto provvisoria, al problema banditismo in Calabria Ultra. Il 25 giugno, infatti, il marchese di Crespano del Regio Collaterale Consiglio dava il proprio parere al viceré su come poter procedere per porre un freno ai banditi: un parere molto significativo, in grado di ben evidenziare l’importanza del ruolo del preside in provincia ai fini della tutela dell’ordine pubblico. Infatti, egli sottolineava, era la mancanza fisica del preside sul territorio a impedire la buona riuscita delle operazioni di lotta contro i banditi; pertanto, suggeriva al viceré di ordinare che don Marco «desde Cosencia (in Calabria Citra) tome a su cargo en una y otra provincia la persecución» dei malviventi fino a quando («y no más»!) il preside della Calabria Ultra non avesse fatto ritorno in provincia<sup>91</sup>. Pertanto, l’Udienza della Calabria Ultra riceveva l’ordine di porre al servizio di don Marco le sue squadre di soldati, tenendo presso il tribunale solo un ristretto numero di militari, di comunicare al nuovo preside tutte le informazioni di cui fosse venuta a conoscenza e di mettere in pratica i suoi ordini<sup>92</sup>. Così don Marco governò come preside di entrambe le province calabresi, anche se solo in tema di lotta contro i banditi, fino a metà luglio. Il 18 luglio, infatti, al ritorno dell’altro preside, le autorità della capitale, pur

<sup>88</sup> *Ivi*, fasc. non numerato (Napoli, 25 giugno 1692).

<sup>89</sup> Sul buon governo di don Marco in occasione della peste di Conversano, cfr. I. Fusco, *Governing the Emergency: The 1690-92 Plague Epidemic in the Kingdom of Naples*, in «Annales de Démographie Historique», n. 2, 2017, pp. 95-123, e Id., *Il governo “dispotico” dell’emergenza. Don Marco Garofalo e la peste pugliese di fine Seicento*, cit.

<sup>90</sup> R. Colapietra (*Vita pubblica e classi politiche del vicereame napoletano [1656-1734]*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1961) ricorda, in una Calabria che egli definisce «regione delicatissima per la povertà della sua popolazione, il fiorire del contrabbando feudale ed ecclesiastico, la singolare protervia ed arroganza del suo patriziato» (pp. 43-44), come i fratelli Garofalo fossero tra «i suoi (dello Stato) pochissimi zelanti servitori», in una regione in cui lo Stato era «solo [...] contro la moltitudine indiscriminata di ecclesiastici, patrizi, magistrati, forensi e plebei, tutti variamente esercitanti o favorenti il contrabbando in una rete di omertà e di protezioni reciproche» (p. 126).

<sup>91</sup> ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 845, fasc. non numerato (Napoli, 25 giugno 1692).

<sup>92</sup> *Ibidem*.

riconoscendo «el fervor y çelo con que el Marques de la Roca se ha aplicado a obedecer lo que Sua Excelencia le ha mandado, [h]asta publicar tallón de su dinero», ordinavano a don Marco di «desistere da questa incombenza, pur continuandola nella sua provincia»<sup>93</sup>.

L'importanza della figura del preside nella battaglia contro i banditi emerge anche da un altro parere espresso dal marchese di Crespano al viceré il 30 giugno. Il marchese ribadiva ancora una volta «el mal estado en que se hallan aquel público [di Sant'Agata] y sus ciudadanos por los delitos [...] de casa Cardea»<sup>94</sup>. Sottolineava ancora «la libertad con que entran y salen los banditos en ella»; libertà «*tengo por cierto que lo ocasiona el estar aquella provincia tanto tiempo sin preside*», oltre a essere quella provincia «la más dilatada del Reyno» e «la más desbiada de la vista de Sua Excelencia, cuias influencias [...] llegan allà tarde»<sup>95</sup>. Proprio per questo, continuava il marchese, era necessario che a Sant'Agata andassero a governare «sujetos muy aprovados, independientes y resueltos»: il preside avrebbe dovuto recarsi a Sant'Agata e operarvi personalmente<sup>96</sup>.

La presenza fisica del preside in provincia, quindi, e in particolare nei luoghi di azione dei banditi, emergeva quale elemento di centrale importanza ai fini del controllo del territorio. Quando a settembre il preside della Calabria Ultra chiese di lasciare Reggio e di ritornare nella sede dell'Udienza a Catanzaro, avendo ottenuto buoni risultati nella lotta contro Grecuzzo e i fratelli Cardea, il marchese di Crespano ribadì ancora una volta al viceré di non permettergli di abbandonare l'area reggina almeno fino a quando egli non avesse del tutto sterminato la banda dei Cardea<sup>97</sup>. E così fu: infatti, al preside non fu concesso di allontanarsi dal Reggino<sup>98</sup>.

### *I "collaboratori" del preside*

Nella lotta contro il banditismo calabrese di fine secolo la figura del preside assunse, quindi, un ruolo centrale; un ruolo fortemente voluto e

<sup>93</sup> *Ivi*, fasc. non numerato (parere del marchese di Crespano al viceré; Napoli, 18 luglio 1692).

<sup>94</sup> *Ivi*, fascio 851, fasc. non numerato (lettera del marchese di Crespano; Napoli, 30 giugno 1692).

<sup>95</sup> *Ibidem*. Il corsivo è nostro.

<sup>96</sup> *Ibidem*.

<sup>97</sup> Relazione del marchese di Crespano al viceré (Napoli, 18 settembre 1692) sulle due lettere del preside di Catanzaro del 25 agosto e del 1° settembre: cfr. ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 845, fasc. non numerato.

<sup>98</sup> *Ibidem*. Infatti, a ottobre lo troviamo ancora che dimora a Reggio con l'uditore Gabriele Sanchez de Luna (*ivi*, fascio 848, fasc. non numerato; lettera degli uditori; Catanzaro, 2 ottobre 1692).

sostenuto dalle stesse autorità napoletane che a lui delegarono ampi poteri di controllo del territorio periferico. Tuttavia, perché potesse essere realmente efficace, l'azione del preside doveva basarsi anche sulla collaborazione di altri soggetti o, per meglio dire, su una sorta di compromesso con la popolazione e i "poteri" locali. Un compromesso che spesso sottendeva vere e proprie deleghe di potere "statale" ai privati. Com'è stato sottolineato per il vicino Stato pontificio, chiunque poteva catturare e uccidere un bandito senza incorrere in una pena<sup>99</sup>; allo stesso modo, anche nel regno di Napoli taglioni e indulti venivano offerti alla popolazione per spingerla a collaborare con il potere centrale nella cattura dei banditi<sup>100</sup>.

Ma più che della gente comune, essenziale era la collaborazione dei "poteri" locali presenti sul territorio: in particolare, baroni e feudatari, che tanti grattacapi davano al governo centrale, il quale, però, era ben consapevole di non poterne fare a meno. Le autorità governative tentavano persino di avvalersi della collaborazione dei baroni sospetti di essere conniventi con i banditi. È il caso del duca di Bruzzano, che abbiamo già visto forse coinvolto con alcuni malviventi. Ad agosto del 1692, infatti, il preside della Calabria Ultra, sospettando che i Cardea si fossero rifugiati nell'area di Bruzzano, ricca di boschi e di luoghi inaccessibili, cercò di coinvolgere il duca nella loro cattura<sup>101</sup>. Allo stesso modo, in Calabria Citra, nel giugno del 1692 il preside ordinava ai baroni di tutti i luoghi sospetti, dove avrebbero potuto essere nascosti i banditi, che «invigilassero né i loro territorij»<sup>102</sup>. Del resto, considerati i legami assai stretti tra banditi e comunità locali, era logico servirsi dei feudatari, «che conosc[eva]no il territorio e controlla[va]no la comunità»<sup>103</sup>.

Si trattava, tuttavia, di modalità di coinvolgimento ben diverse da quelle adottate nella seconda parte del Cinquecento, quando alcuni baroni erano stati chiamati in prima linea in qualità di comandanti delle squadre inviate

<sup>99</sup> I. Polverini Fosi, *Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, cit., p. 72.

<sup>100</sup> Per una definizione di taglione, vedi *infra* nel testo. Con l'indulto si condonava la pena in cambio di un servizio: per esempio, un bandito poteva arruolarsi come soldato.

<sup>101</sup> Almeno all'inizio, il preside adottò la strategia di coinvolgere solo il duca e non altri baroni, sperando in tal modo di indurre il duca stesso a operare con maggiore zelo, vedendo il duca, come rammentano le fonti, che il viceré «ne ricerca da lui questo servizio», «ond'opri la speranza, et il timore, ò l'un e l'altro insieme». E all'inizio egli diede, sembra, ai suoi vassalli «ordini rigorosi» per catturare i ricercati, ma i risultati furono deludenti, al punto che in seguito il preside decise di coinvolgere anche altri baroni, quali il duca di Bagnara (cfr. ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 845, fasc. non numerato; lettera di Ottaviano Menni; Reggio, 4 agosto 1692).

<sup>102</sup> *Ivi*, fasc. non numerato (lettera di Antonio Minutillo; Verzino, 6 giugno 1692).

<sup>103</sup> L. Pezzolo, *Discussione*, in L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, cit., p. 311.

contro i banditi<sup>104</sup>. Diversamente, a fine Seicento, i baroni in Calabria vennero sì coinvolti, “responsabilizzati”, ma il preside restò il centro dell’azione.

Oltre ai baroni, anche ai religiosi fu chiesto di collaborare contro i banditi, ma l’aiuto che essi erano disposti a offrire appare molto minore. Essi, infatti, vengono spesso descritti nelle fonti come individui intenti o a far valere i propri diritti di giurisdizione, cosa che poneva non pochi ostacoli alla cattura dei malviventi, o ad accogliere nei luoghi sacri fuggiaschi di vario tipo, non solo banditi ma anche loro parenti e protettori, o addirittura a far da mediatori tra i banditi e le loro vittime, portando messaggi o il denaro di un riscatto. In generale, più di altri essi godevano di particolari immunità e privilegi, il che li rendeva una “categoria” su cui poco si poteva contare; anzi, proprio grazie ai loro privilegi, essi prestavano bene il fianco ai banditi. Basti pensare che, come ben evidenzia Marco Meriggi per l’Ottocento, a differenza di altri soggetti sottoposti a un maggiore controllo durante gli spostamenti, i religiosi tendevano a muoversi liberamente, senza documenti, perché il loro documento era costituito dall’abito talare<sup>105</sup>. Essi potevano, quindi, trasformarsi facilmente in ottimi messaggeri per i banditi, se non addirittura in loro protettori, e anche partecipare attivamente a squadre criminali<sup>106</sup>.

Il loro contributo nella battaglia in favore dell’ordine pubblico appare perciò poco significativo. Maggiore invece fu il sostegno che il preside, forse in maniera prevedibile, ottenne da un’altra “categoria” di soggetti, vale a dire dai soldati. Del resto, sarebbe stato impossibile operare sul territorio senza il sostegno dei militari. Sostegno che, tuttavia, talvolta venne a mancare<sup>107</sup>. E, a causa della penuria di soldati, anche l’azione del preside ne risultò a volte rallentata. I soldati erano infatti pochi, mentre numerosi erano i luoghi da controllare su di un’area vasta e difficile qual era la Calabria<sup>108</sup>. L’emergenza banditismo di questi anni certamente contribuì a complicare la situazione: fronteggiarla, infatti, avrebbe richiesto un numero maggiore di militari. Tale

<sup>104</sup> E. Papagna, *Ordine pubblico e repressione del banditismo nel Mezzogiorno d’Italia (secoli XVI-XIX)*, cit., pp. 60-61.

<sup>105</sup> M. Meriggi, *Sui confini dell’Italia preunitaria*, cit., p. 47. In tal senso, cfr. anche L. Di Fiore, *Alla frontiera. Confini e documenti di identità nel Mezzogiorno continentale preunitario*, cit., p. 141.

<sup>106</sup> È quanto avviene, ad esempio, nello Stato pontificio (cfr. I. Polverini Fosi, *Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, cit., p. 74).

<sup>107</sup> In alcune realtà territoriali la lotta al banditismo venne “scaricata” sulle popolazioni locali. Si vedano, ad esempio, le compagnie contro i banditi nella repubblica di Genova, che tuttavia sembra non fossero sempre molto efficienti: cfr. A. Zanini, *Soldati corsi e famegli: la forza pubblica della Repubblica di Genova nel XVIII secolo*, in L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, cit., pp. 141-180, in particolare pp. 146-147.

<sup>108</sup> La penuria di soldati è riscontrabile anche in altre realtà territoriali, specie in territori vasti: è il caso, ad esempio, della Maremma toscana (cfr. A. Zagli, *Controllo delle acque e controllo delle risorse nella Toscana in Età moderna (secoli XVI-XVIII)*, cit., p. 418).

emergenza, assieme a una obiettiva penuria di soldati, spinse talvolta i ministri delle Udienze a non rispettare le regie prammatiche, che prescrivevano di lasciare presso la sede locale un «numero competente de' soldati» in grado di «assistere al Tribunale per le cose, che potessero occorrere»<sup>109</sup>. Questa disposizione venne spesso disattesa, avendo i presidi bisogno di portare con sé un numero consistente di soldati per combattere i banditi sul territorio. Con conseguenze non meno gravi. Ad esempio, tra settembre e ottobre del 1692 gli uditori della Calabria Ultra non potevano assumere le debite informazioni su vari omicidi commessi a Monterosso, non disponendo dei militari necessari per accompagnare lo scrivano<sup>110</sup>. Tutti i soldati erano, infatti, impegnati con il preside a contrastare i banditi<sup>111</sup>. Così, solo ai primi di novembre l'Udienza riuscì a mandare lo scrivano a Monterosso<sup>112</sup>. E sempre a novembre l'Udienza non aveva una squadra di soldati da inviare per inseguire alcuni delinquenti che avevano aggredito un mulattiere, ma prometteva di mandarne una non appena fosse giunta a Catanzaro<sup>113</sup>. Frattanto, però, i banditi avevano tutto il tempo di fuggire.

Alla penuria di soldati si aggiungeva poi un'altra difficoltà. I militari spesso avevano rapporti talmente stretti con la gente del luogo che non sempre operavano secondo giustizia. A settembre, a proposito di un omicidio commesso a Cosenza, in cui era coinvolto anche un soldato, don Marco osservava che molti problemi in città derivavano dall'essere i soldati «paesani», «li quali, o per l'attinenze ch'in essa tengono son caggione del male, o per le connivenze, che in essa han contratte, ciascheduno vivendo sotto la protezione di qualche nobile, lasciano d'eseguire colla prontezza e puntualità che si deve gli ordini che s'indirizzano al castigo de' rei»<sup>114</sup>.

Oltre a tali connivenze a livello locale, altro problema che emergeva in periferia era che il confine tra controllori/soldati e controllati/banditi era assai labile. Spesso, infatti, i soldati erano stati banditi<sup>115</sup>. Questa pratica di

<sup>109</sup> Prammatica X, *De officio iudicum, & aliorum officiorum*, 31 maggio 1616, p. 295, in Blasium Altmarum, *Pragmaticae, edicta, decreta regiae que sanctiones Regni neapolitani, tomus secundus*, Neapoli typis et aere proprio Felicis Mosca, 1715, p. 295.

<sup>110</sup> ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 847, fasc. non numerato (lettera degli uditori; Catanzaro, 25 settembre 1692) e *ivi*, fascio 848, fasc. non numerato (lettera degli uditori; Catanzaro, 14 ottobre 1692).

<sup>111</sup> *Ibidem*.

<sup>112</sup> *Ivi*, fasc. non numerato (lettera degli uditori; Catanzaro, 4 novembre 1692).

<sup>113</sup> *Ivi*, fascio 852, fasc. non numerato (lettera degli uditori; Catanzaro, 25 novembre 1692).

<sup>114</sup> *Ivi*, fascio 851, fasc. non numerato (lettera di don Marco e degli uditori; Cosenza, 27 settembre 1692).

<sup>115</sup> Ciò è vero anche in altre realtà territoriali, quali ad esempio lo Stato pontificio: cfr. I. Polverini Fosi, *Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, cit., p. 82. Lo ricorda anche C. Donati, *Discussione*, in L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, cit., p. 283.

trasformare ex banditi in soldati al servizio dello Stato era stata utilizzata fin dai secoli precedenti<sup>116</sup>, e non solo nel regno di Napoli. Spesso, infatti, impiegare ex banditi per catturare altri malfattori rappresentava una vera e propria “tattica” perché chi era stato un bandito ben conosceva i luoghi di fuga e le abitudini dei suoi vecchi compagni<sup>117</sup>. Questa pratica, che rientrava in una più ampia «politica del perdono»<sup>118</sup>, adottata dallo Stato in favore di malviventi di vario tipo, rivelava in realtà – è stato osservato – «debolezza più che abilità» da parte del governo<sup>119</sup>. Per certi versi, tuttavia, questa politica talvolta sembra più una “conseguenza logica” di una società di *ancien régime*, in cui l’idea del compromesso tra forze e poteri in conflitto, la tolleranza di tali forze e poteri diversi e il continuo tentativo di tutelare e, al tempo stesso, di ricomporre i conflitti portavano, sì, ad allontanare alcuni individui in caso di pericolo per l’ordine pubblico, ma poi spingevano le autorità a riaccoglierli e a riutilizzarli all’interno di una società che era una realtà composita. Insomma, era indubbio che utilizzare gli *ex* banditi come soldati potesse arrecare numerosi problemi, ma questa politica, più che frutto di uno Stato debole, sembra piuttosto in piena coerenza con la società dell’epoca.

In realtà, un modo per aggirare tali problemi era inviare *ex* banditi nativi di una provincia come soldati in una provincia completamente diversa. In questa maniera, certo, si rinunciava ai vantaggi derivanti dalla loro conoscenza del territorio, ma si poteva forse disporre di militari più “neutrali” e probabilmente si evitavano possibili tentazioni da parte di *ex* banditi di ripassare dall’altra parte. Un esempio. Nel 1691 Carlo Antonio Arciulo era stato scelto come soldato dell’Udienza di Capitanata e Contado di Molise, ma poi l’anno seguente era stato mandato, sempre come soldato, in Calabria Citra, onde allontanarlo dai territori dove era stato un capo bandito<sup>120</sup>.

<sup>116</sup> A metà Cinquecento, ad esempio, tra le proteste che arrivano al visitatore Gaspar de Quiroga, si individuava tra le cause del banditismo la pratica di accordare “guidatici”, cioè indulti che lo Stato concedeva ad alcuni malfattori in cambio di un loro arruolamento come soldati, destinati alla guerra o alla persecuzione di banditi (cfr. R. Mantelli, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli*, Lucio Pironti, Napoli 1981, p. 193). A.M. Rao (*Discussione*, in L. Antonielli, C. Donati [a cura di], *Corpi armati e ordine pubblico in Italia [XVI-XIX sec.]*, cit., p. 317) definisce il “guidatico” quale «impunità in cambio della caccia ad altri malfattori più efferati».

<sup>117</sup> I. Polverini Fosi, *Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, cit., p. 84.

<sup>118</sup> Nella «politica del perdono», definizione citata da Elena Papagna, che richiama una frase di Fernand Braudel, rientrava proprio la remissione di pene ai banditi, trasformati poi in soldati: cfr. E. Papagna, *Ordine pubblico e repressione del banditismo nel Mezzogiorno d’Italia (secoli XVI-XIX)*, cit., p. 54.

<sup>119</sup> *Ibidem*.

<sup>120</sup> Lettera degli uditori (Lucera, 15 settembre 1692) e lettere del marchese di Crespano al viceré (Napoli, 24 settembre 1692 e 14 ottobre 1692), in ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 848, fasc. non numerato.

Del resto, il confine tra essere un soldato e trasformarsi in un bandito era assai sottile. Oltre a essere stati alcuni soldati – s'è visto – dei banditi, era semplice indurre individui atti alle armi, ma fino ad allora non sospetti, a divenire banditi. Quando nel novembre del 1692 il preside della Basilicata decise di mandare via molti militari per nominarne altri al loro posto, il marchese di Crespano lo ammonì, ricordandogli che in tal modo egli rischiava che i soldati allontanati si «ponessero in campagna», vale a dire potessero trasformarsi in banditi<sup>121</sup>.

Bisognava, insomma, porre attenzione a scelte di questo tipo. L'estrema libertà, di cui di fatto godevano i presidi nell'esercizio delle loro funzioni in periferia, poteva portare a situazioni incresciose e talvolta sfociare in arbitrio, come ricordava lo stesso marchese di Crespano a proposito della vicenda citata del preside di Basilicata. Infatti, ribadiva il marchese, «una della maggiori estorsioni» che commettevano presidi e uditori nelle province era proprio quella di cancellare molte “piazze” di soldati e di “assentarne” degli altri<sup>122</sup>.

I soldati, del resto, erano uno strumento importante in mano al preside ai fini del controllo del territorio e, forse soprattutto per questo, era pur necessario garantire ai presidi una certa libertà di scelta. In realtà, nel caso del preside della Basilicata, sembra che questi si fosse arrogato dei poteri che non gli spettavano. Le norme, infatti, prevedevano che i soldati fossero scelti dal capitano della squadra e che solo in seguito la loro nomina fosse approvata dal preside<sup>123</sup>. Pertanto, cancellare una “piazza” era compito esclusivamente del capitano; solo in casi particolari il preside, d'accordo con l'Udienza, poteva impedire che una “piazza” fosse eliminata<sup>124</sup>.

Tuttavia, come spesso avveniva, una cosa era la norma, altra la realtà. Specie in anni come questi in cui, per contrastare il banditismo, il preside rimase la figura centrale di controllo dell'ordine pubblico, colui che assunse le decisioni principali, anche nella scelta dei soldati. Esemplificativo a proposito è il sostegno che, tra agosto e settembre del 1692, Napoli garantì al preside della Calabria Ultra a discapito dell'Udienza. Infatti, in occasione di

<sup>121</sup> *Ivi*, fascio 851, fasc. non numerato (lettera del marchese di Crespano al viceré; Napoli, 16 novembre 1692).

<sup>122</sup> *Ibidem*.

<sup>123</sup> *Ivi*, fascio 853, fasc. non numerato (lettera del marchese di Crespano al viceré; Napoli, 30 settembre 1692). Anche nella Sicilia degli ultimi Borbone erano i capitani a scegliere i dodici uomini che componevano la compagnia. Ciò attribuiva ai corpi di polizia che operavano a livello locale un potere enorme e un importante ruolo di controllo del territorio, con conseguenti possibilità di abusi: cfr., ad esempio, quanto osserva G. Fiume, *Comitive armate, anarchia sociale e potere nella Sicilia degli ultimi Borbone (1819-1849)*, cit., pp. 457-458.

<sup>124</sup> In particolare, nel caso in cui il soldato dimostrasse «che il Capitano gli facesse aggravio notorio» (prammatica X, *De officio iudicum, & aliorum officiorum*, 31 maggio 1616, in Blasium Altimarum, *Pragmaticae, edicta, decreta regiae que sanctiones Regni neapolitani, tomus secundus*, Neapoli typis et aere proprio Felicis Mosca, 1715, p. 294).

un contrasto sorto tra il preside e alcuni ministri del tribunale, che avevano cancellato le “piazze” a due soldati impegnati nella lotta contro i banditi, la capitale ribadiva che era il preside a dover decidere, «siendo muy conveniente el mantener la autoridad de los présides, y más quando obran con el çelo que el de Catanzaro»<sup>125</sup>. Confermando in tal modo la piena fiducia che le autorità napoletane avevano riposto nei presidi che operavano in Calabria in questi anni e nelle loro scelte.

### *Strumenti e rimedi contro il banditismo*

A fine Seicento i presidi erano, dunque, il centro della politica repressiva messa in atto dalle autorità della capitale. Ma quali erano gli strumenti a disposizione dei presidi per contrastare il banditismo e come essi operarono in questi anni?

La prima misura da adottare era quella di agire con grande rapidità. Quando, ad esempio, il 24 maggio del 1692 il preside Antonio Minutillo, da Cosenza, seppa dall’Udienza della Calabria Ultra che forse Grecuzzo era passato in Calabria Citra con i suoi compagni, ebbe l’ordine da Napoli di fare tutto il necessario per contrastarli quanto prima, vale a dire prima che essi potessero aumentare di numero, accogliendo nuovi adepti<sup>126</sup>. Bisognava, insomma, colpirli subito. Inoltre, per riuscire a debellarli, i presidi erano non solo tenuti a operare con la massima sollecitudine, ma erano anche autorizzati a far ricorso a qualsiasi mezzo possibile. Il 18 luglio del 1692 le autorità della capitale ordinavano al preside della Calabria Ultra, che aveva da poco fatto rientro in provincia dopo la reggenza di don Marco, di agire contro i banditi «con toda resolución sin omitir ninguno de los remedios ordinarios y extraordinarios que se practican en semejantes casos con tal suerte de jente, pues ya no serán simples delinquentes sino bandidos»<sup>127</sup>. I banditi erano già quattordici e potevano aumentare ancora<sup>128</sup>; in tal caso, sarebbe stata più difficoltosa la loro cattura.

Qualunque “rimedio”, quindi, qualunque strumento pur di debellarli. I rimedi talvolta dovevano essere rigorosi, spietati, e, proprio per questo, forse più efficaci. A maggio il viceré ordinava di procedere contro Grecuzzo non solo con le solite «diligenze ordinarie», ma con «las más vigorosas y acertadas,

<sup>125</sup> Lettera di Ottaviano Menni (Reggio, 25 agosto 1692) e risposta del marchese di Crespano (10 settembre 1692) (ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 853, fasc. non numerato).

<sup>126</sup> *Ivi*, fascio 845, fasc. non numerato (lettera di Antonio Minutillo; Cosenza 24 maggio 1692).

<sup>127</sup> *Ivi*, fasc. non numerato (lettera del marchese di Crespano al viceré; Napoli, 18 luglio 1692).

<sup>128</sup> *Ibidem*.

que podrán aplicar»<sup>129</sup>. In genere, in ossequio anche a ordini di questo tipo che giungevano da Napoli, i presidi operarono con grande rigore, facendo uso pure di una “politica del terrore”. Perché, com'è stato detto, «anche la paura è strumento utilizzabile e utilizzato per restaurare l'ordine»<sup>130</sup>.

Un rimedio per incutere terrore era tagliare la testa al bandito, una volta ucciso, e mostrarla in un luogo pubblico, dove fosse ben visibile a tutti<sup>131</sup>. Ma questa era anche una maniera per riaffermare il potere governativo sul territorio, quale esemplificativa ed efficace rappresentazione visiva del potere; inoltre, era pure un modo per riconoscere il malvivente in un'epoca in cui non esistevano documenti in grado di provare l'identità personale di un soggetto, cosa che avverrà solo in fase napoleonica<sup>132</sup>. Si trattava di una pratica diffusa in tutto il mondo mediterraneo, come ha mostrato Braudel, di uno strumento crudele quanto efficace per combattere il banditismo<sup>133</sup>. Ad agosto, ad esempio, il preside Ottaviano Menni fece portare la testa di Demetrio Cardea da Catanzaro, in modo da poterla esporre nel luogo più visibile di Reggio, «acciocché rimirata da tutti, raffreni li forfanti, e ricordi ad ogn'uno il rispetto dovuto alla giustizia»<sup>134</sup>. E quando nello stesso mese – abbiamo già ricordato – alcuni soldati dell'Udienza trovarono il corpo di Franco Cardea sepolto in una cappella in campagna, essi non si limitarono a riconoscerne l'identità, ma provvidero a dissotterrarlo e a mozzargli il capo con lo scopo di mostrarlo a tutti. Solo l'intervento del vescovo di Bova – s'è visto – impedì tale orrendo quanto efficace spettacolo. Tagliare la testa ai banditi era, del resto, una consuetudine adottata anche in altre realtà territoriali<sup>135</sup>.

<sup>129</sup> *Ivi*, fasc. non numerato (lettera del marchese di Crespano al viceré; Napoli, 24 maggio 1692).

<sup>130</sup> E. Brambilla, *Discussione*, cit., p. 154.

<sup>131</sup> Questo è vero anche in altre realtà territoriali. Nella repubblica di Genova si è parlato di «mercato delle teste»: cfr. M.D. Floris, *La repressione della criminalità organizzata nella repubblica di Genova tra Cinque e Seicento. Aspetti e cronologia della prassi amministrativa*, cit., p. 87.

<sup>132</sup> Cfr. quanto scrive D. Marchesini, *Banditi e identità*, in G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, cit., pp. 471-478, in particolare p. 474.

<sup>133</sup> Infatti, come sottolineava Sebastiano Doria, commissario di San Giorgio, nel 1533 a proposito della Corsica di Età moderna, grazie al rimedio di portare la testa di un bandito in cambio della remissione della pena per un delitto uguale o di un premio in contanti, i banditi «non si fiederiano l'uno e l'altro»: cfr. A.-M. Graziani, *Tutti i mezzi che possano condurci al conseguimento del nostro desiderio»: la privatizzazione della giustizia nella Corsica genovese*, in L. Antonielli, S. Levati (a cura di), *Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra medioevo e Prima guerra mondiale*, cit., pp. 253-267, in particolare pp. 253-254.

<sup>134</sup> ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 845, fasc. non numerato (lettera di Ottaviano Menni; Reggio, 18 agosto 1692).

<sup>135</sup> M. Cattini, M.A. Romani, *Tra faida e rivolta politica: banditi e banditismo nella montagna estense (sec. XVII)*, in G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, cit., pp. 53-65, in particolare p.

Collegato, poi, al rimedio della consegna della testa del bandito, rimedio che poteva essere adottato da chiunque, non solo dai soldati, è l'altro strumento cui si ricorreva frequentemente, il cosiddetto "taglione", vale a dire la promessa di denaro in cambio della cattura dei banditi. Utilizzato anche in altri territori e in altri periodi storici e – è stato detto – moralmente discutibile e in grado di suscitare un imbarbarimento sul piano sociale<sup>136</sup>, il ricorso al taglione mostrava la debolezza dello Stato e la sua inadeguatezza a combattere il banditismo grazie alle sole sue forze. Il taglione, infatti, veniva offerto a chiunque catturasse il bandito, anche se si trattava di un altro malvivente. Ciò di fatto premiava la delazione e il tradimento e stimolava la rivalità. Inoltre, nel caso del regno di Napoli, spesso il taglione poteva essere riscosso anche da ministri regi e soldati, autorizzati espressamente dalle regie prammatiche<sup>137</sup>.

Queste forme di "patteggiamento", di contrattazione con banditi e protettori finivano per indebolire ancor più le autorità di governo, riducendone ulteriormente il rispetto<sup>138</sup>. Tuttavia, nella Calabria di fine secolo, taglione e teste mozzate, più che dimostrazioni di debolezza dei governanti, appaiono quali efficaci strumenti di lotta, che si affiancavano alla "tradizionale" repressione da parte dello Stato attraverso presidi e soldati. E di fatto il taglione fu utilizzato per la cattura sia di Grecuzzo, sia dei fratelli Cardea<sup>139</sup>. E, oltre al

59. Ed è una pratica che si trova adottata fino ai giorni nostri. Ad esempio, in Cambogia, le truppe di Lon Nol, che prese il potere nel 1970 a seguito di un colpo di stato appoggiato da Washington, amavano farsi fotografare mentre esibivano le teste mozzate ai guerriglieri (vietnamiti e comunisti): cfr. D. Losurdo, *Stalin. Storia e critica di una leggenda nera*, Carocci, Roma 2008, p. 292.

<sup>136</sup> G. Fiume, *Comitive armate, anarchia sociale e potere nella Sicilia degli ultimi Borbone (1819-1849)*, cit., pp. 454-455.

<sup>137</sup> Così, il 24 maggio, per facilitare la cattura di Grecuzzo, il viceré ordinava all'Udienza di offrire un taglione di 100 ducati, oltre al premio disposto dalla prammatica, in favore di chi avesse catturato il bandito; taglione che – si precisava – poteva essere dato anche a gente di corte. L'Udienza di Catanzaro ubbidì subito, emanando un bando dove si specificava che il denaro si trovava depositato presso Antonino La Manna, pubblico mercante a Catanzaro. Tale precisazione era volta a rendere il premio più allettante: infatti, si puntualizzava, dato che spesso si aveva a che fare con «gente rustica», sapere che esisteva un deposito mirava a rassicurare questo tipo di persone (cfr. ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 845, fasc. non numerato; lettera di diversi ministri dell'Udienza; Catanzaro, 5 giugno 1692).

<sup>138</sup> Si veda N.S. Davidson che cita Povoletto (cfr. N.S. Davidson, *An armed band and the local community on the Venetian terraferma in the sixteenth century*, cit., p. 419). Nella Corsica genovese di Età moderna, a proposito dell'utilizzo della legge del taglione, si parla di una giustizia che «segnala l'incapacità dello Stato genovese di trovare una soluzione coerente al problema del banditismo corso»: cfr. A.-M. Graziani, *Tutti i mezzi che possano condurci al conseguimento del nostro desiderio: la privatizzazione della giustizia nella Corsica genovese*, cit., p. 254.

<sup>139</sup> Don Marco, ad esempio, fissò un taglione per la cattura di tali banditi, arrivando a promettere di pagarlo con denaro proprio (cfr. ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 845, fasc. non numerato; lettera del marchese di Crespano; Napoli, 18 luglio 1692).

taglione, in entrambi i casi si promise anche l'indulto prescritto dalle regie prammatiche<sup>140</sup>.

Tutti gli strumenti menzionati miravano ad attaccare direttamente i banditi. Tuttavia, era possibile contrastare tali malviventi anche indirettamente, combattendo contro i loro parenti e protettori. Questa, anzi, era la strategia più efficace<sup>141</sup>. I legami familiari erano spesso forti: colpire la famiglia significava colpire il bandito<sup>142</sup>. A fine settembre, il preside Ottaviano Menni sollecitava l'arcivescovo ad allontanare dalla chiesa principale di Sant'Agata, dove si erano rifugiati, alcuni parenti dei Cardea, in modo da evitare che essi potessero aiutare i banditi<sup>143</sup>. Del resto, nella chiesa del casale d'Armo, distante solo tre miglia da Reggio, si erano nascosti proprio la moglie e i figli di Salvo Cardea, tanto che Menni aveva il sospetto che Salvo si trovasse in provincia e che qualche volta, di notte, si recasse nella chiesa per incontrarli; per questo, nel tentativo di catturare Salvo, il preside aveva ordinato che alcuni soldati si appostassero di notte, di nascosto, nei pressi della chiesa<sup>144</sup>. E sembra che qualche risultato riuscì a raggiungerlo. A novembre, infatti, egli comunicava a Napoli di aver fatto uscire dalla chiesa e di aver catturato «con vari stratagemmi» la moglie e il figlio maggiore di Salvo Cardea; inoltre, aveva tentato di servirsi di altri parenti di Salvo, nascosti in vari luoghi sacri, quali esca per acciuffare il bandito, ma invano; tuttavia, era riuscito a convincere l'arcivescovo a far trasportare altri due parenti dei Cardea dalla chiesa di Sant'Agata nella chiesa di Reggio<sup>145</sup>. Insomma, Menni aveva ben compreso che, per prendere Salvo, doveva agire contro i suoi parenti; e, allo stesso tempo, il preside carcerava anche la cognata e un nipote di Grecuzzo, che da Monteleone rifornivano il bandito di tutto il necessario<sup>146</sup>.

Catturare parenti e protettori era, quindi, un ottimo modo per mettere in difficoltà e scovare i banditi. Fin dal 30 giugno, ben consapevole di ciò, il marchese

<sup>140</sup> Per i fratelli Cardea, cfr. *ibidem*. Per Grecuzzo, cfr. *ivi*, fasc. non numerato (lettera di don Marco Garofalo; Cosenza, 5 luglio 1692).

<sup>141</sup> L'importanza, per il successo del banditismo, dei legami di parentela e di protezione locale si nota anche nella repubblica di Genova: cfr. M.D. Floris, *La repressione della criminalità organizzata nella repubblica di Genova tra Cinque e Seicento. Aspetti e cronologia della prassi amministrativa*, cit., pp. 88-89. Com'è stato osservato, alla responsabilità soggettiva del crimine si sostituiva una responsabilità collettiva (dei parenti dei banditi). Ciò si nota nelle prammatiche del regno di Napoli già dagli anni Sessanta del Cinquecento: cfr. E. Papagna, *Ordine pubblico e repressione del banditismo nel Mezzogiorno d'Italia (secoli XVI-XIX)*, cit., p. 56.

<sup>142</sup> Nella Sicilia di metà Ottocento, anche il disonore cadeva sulla famiglia del bandito: G. Fiume, *Comitive armate, anarchia sociale e potere nella Sicilia degli ultimi Borbone (1819-1849)*, cit., pp. 464.

<sup>143</sup> ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 851, fasc. non numerato (lettera di Ottaviano Menni; Reggio, 29 settembre 1692).

<sup>144</sup> *Ivi*, fasc. non numerato (lettera di Ottaviano Menni; Reggio, 20 ottobre 1692).

<sup>145</sup> *Ivi*, fasc. non numerato (lettera di Ottaviano Menni; Reggio, 4 novembre 1692).

<sup>146</sup> *Ibidem*.

di Crespano aveva suggerito al viceré che bisognava individuare tutti i parenti dei Cardea di primo e di secondo grado e che bisognava trasportarli nei castelli e nei luoghi sicuri della provincia, da dove non potessero fuggire<sup>147</sup>. E – si insisteva da Napoli ad agosto – era necessario carcerare tutti i parenti di Grecuzzo sino al quarto grado e qualsiasi persona che potesse essere un suo confidente e protettore<sup>148</sup>.

Un ottimo metodo per stanare parenti e protettori era sequestrare e radere al suolo i loro beni materiali. Misura, questa, prevista dalle regie prammatiche<sup>149</sup> e adottata nella lotta contro i Cardea, la cui casa a Cardito fu demolita «fin dalle fondamenta»; furono sequestrati loro anche due piccoli giardini che, molto probabilmente per timore di ritorsioni, il preside non riusciva tuttavia a vendere<sup>150</sup>.

Tutte le misure indicate, tuttavia, non sarebbero state efficaci senza le debite informazioni. Pertanto, oltre che pressare parenti e protettori, per riuscire a stanare i banditi si poteva ricorrere anche ai servigi offerti da spie; servigi che venivano ampiamente utilizzati nel regno, come provano le fonti napoletane di questi anni<sup>151</sup>. Poi, oltre che attraverso le spie, notizie utili potevano essere raccolte anche attraverso lo strumento della tortura. Ricorrere alla tortura dei banditi catturati poteva servire anche a prendere eventuali complici. Sappiamo, ad esempio, che la tortura fu utilizzata contro Domenico Galoro, compagno di Grecuzzo<sup>152</sup>. La tortura era una pratica «normale e consueta» al fine di verificare i fatti<sup>153</sup>. Si trattava di uno strumento crudele quanto efficace.

Una volta catturati, poi, il castigo da infliggere ai delinquenti doveva essere non solo terribile, ma anche immediato e proseguire dopo la morte, attraverso ad esempio la profanazione del corpo, quale la pratica del capo mozzato. A settembre il viceré ordinava di punire rapidamente due soggetti «inquisiti con fama di forgiudicati», «affinché il *pronto castigo* da darsi per li loro delitti serva di esempio a gl'altri»<sup>154</sup>. Solo così era possibile scoraggiare ulteriori possibili malefatte.

<sup>147</sup> *Ivi*, fasc. non numerato (lettera del marchese di Crespano; Napoli, 30 giugno 1692).

<sup>148</sup> Lettera di diversi ministri dell'Udienza (Catanzaro, 14 agosto 1692), che fanno riferimento a due dispacci vicereali del 19 luglio e del 2 agosto (ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 845, fasc. non numerato).

<sup>149</sup> Come ricorda Francesco Gaudioso (*Lotta al banditismo e responsabilità comunitaria nell'Italia moderna*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», anno II, n. 5, 2005, pp. 419-438, in particolare p. 436), furono emanate delle precise prammatiche sul tema l'8 luglio del 1627 e il 19 maggio del 1644.

<sup>150</sup> ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 845, fasc. non numerato (lettera di Ottaviano Menni; Reggio, 18 agosto 1692).

<sup>151</sup> Cfr., ad esempio, *ivi*, fascio 853, fasc. non numerato (lettera di Ottaviano Menni; Reggio, 2 dicembre 1692).

<sup>152</sup> *Ivi*, fascio 845, fasc. non numerato (lettera di diversi ministri dell'Udienza; Catanzaro, 14 agosto 1692).

<sup>153</sup> R. Mantelli, *Burocrazia e finanze pubbliche nel Regno di Napoli*, cit., p. 205.

<sup>154</sup> ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 845, fasc. non numerato (lettera di Ottaviano Menni; Reggio, 19 settembre 1692). Il corsivo è nostro.

### *La reazione dei banditi*

L'azione repressiva messa in atto in questi anni dai presidi scatenò reazioni diverse nei banditi operanti sul territorio calabrese. Abbiamo visto il caso dei banditi trasformati in soldati e impegnati sul territorio, magari in altre province, o anche inviati a combattere nei Presidi di Toscana, a Longone<sup>155</sup>. In tal modo, essi potevano ottenere la grazia. Tuttavia, la maggior parte dei malviventi preferì non scendere a compromessi con il potere centrale, ma tentò di sottrarsi all'azione repressiva.

Molti banditi reagirono nascondendosi, approfittando di amici, parenti e protettori più o meno potenti, e, quando si videro alle strette, fuggirono in territori extra-regnicoli. Abbiamo infatti già ricordato quanto fossero labili i confini non solo tra le province meridionali, ma anche tra i regni. Così, a dicembre si diceva che uno dei Cardea ancora vivo, Francesco, si era imbarcato su una tartana a Roccella «con animo di non tornar più in questi paesi»<sup>156</sup>. La meta prediletta, la più «semplice» dalla Calabria, restava la Sicilia e poi, da qui, Malta: sempre a dicembre, un tal Francesco Ferraiuolo, soprannominato Cantambara, sarebbe partito da Taormina alla volta di Catania con intenzione di imbarcarsi poi per Malta<sup>157</sup>. In ipotesi come queste, le autorità napoletane non restarono inerti: nel caso di Ferraiuolo il preside calabrese inviò subito, assieme alla spia che aveva fornito la notizia, una squadra con le debite informazioni dirette alle autorità siciliane, in modo che queste potessero procedere all'arresto di Ferraiuolo<sup>158</sup>. Tuttavia, il mal tempo impedì alla squadra di arrivare tempestivamente: prima che la squadra giungesse a destinazione, Ferraiuolo era infatti partito per Siracusa, da dove sperava di imbarcarsi per Malta<sup>159</sup>. La squadra così tornò indietro, ma il preside ordinò alla spia di trattenersi a Catania e frattanto pensò di scrivere al governatore di Siracusa perché questi si attivasse per bloccare e arrestare il malvivente<sup>160</sup>.

Si cercava, insomma, di creare una rete differente, parallela, che potesse rompere la ben solida rete tessuta a livello locale intorno e a protezione dei banditi. Ma non era, a quanto pare, poi così semplice. La complessità del territorio calabrese e dei «poteri» che lo abitavano rendeva il banditismo un fenomeno di difficile,

<sup>155</sup> Ad esempio, a Longone era stato inviato un tal Tommaso Carrano, che era stato compagno del capo bandito soprannominato Sciarrillo (cfr. ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 853, fasc. non numerato; lettera di don Marco; Cosenza, 13 dicembre 1692).

<sup>156</sup> *Ivi*, fasc. non numerato (lettera di Ottaviano Menni; Reggio, 2 dicembre 1692).

<sup>157</sup> *Ibidem*.

<sup>158</sup> *Ibidem*. Di spie per la cattura di banditi parla anche G. Fiume, *Comitive armate, anarchia sociale e potere nella Sicilia degli ultimi Borbone (1819-1849)*, cit., p. 460.

<sup>159</sup> ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 853, fasc. non numerato (lettera di Ottaviano Menni; Reggio, 2 dicembre 1692).

<sup>160</sup> *Ibidem*.

specie se completa, estirpazione, sebbene a fine Seicento siamo – o almeno così sembra – molto lontani dalla situazione di inizio secolo.

### *Conclusioni*

A febbraio del 1693, in Calabria Ultra, nonostante alcuni fuorusciti fossero stati giustiziati, vi erano ancora quattro capi banditi in azione: da un lato, Grecuzzo, Mosca e Mandraro, e, dall'altro, Cardea<sup>161</sup>, probabilmente uno dei Cardea sopravvissuto. Tuttavia, in questo periodo che segue l'opera di repressione messa in atto dai presidi calabresi, essi sembravano tranquilli, anche se si temeva che in primavera potessero riprendere a operare, come – si dice – era già avvenuto negli anni precedenti<sup>162</sup>.

A fine Seicento, in Calabria, il banditismo era divenuto, sì, un fenomeno marginale, ma non era stato del tutto debellato, strettamente connesso, qual era, a una diffusa povertà e alle peculiarità geografiche del territorio, pronto ad avvantaggiarsi della presenza di confini ancora non ben definiti e delle diverse e ben delimitate giurisdizioni dei due presidi, oltre che di una solida rete familiare composta da piccole comunità e di un groviglio di “poteri” locali radicati e gelosi della propria autonomia, non di rado conniventi con gli stessi banditi.

Un fenomeno, quindi, sempre pronto a prender vita nuova in occasione di fasi di minore controllo del territorio da parte delle autorità governative. Un controllo, questo, basato sulla figura del preside, su cui Napoli farà pieno affidamento in questi anni; la sua “politica del terrore” porterà alcuni frutti, seppur sempre nel rispetto dei secolari e delicati equilibri locali, facili da infrangere in una realtà territoriale in cui il confine tra controllori e controllati era assai sottile.

<sup>161</sup> *Ivi*, fascio 857, fasc. non numerato (lettera del marchese di Crespano; Napoli, 23 febbraio 1693).

<sup>162</sup> *Ibidem*. In realtà, Grecuzzo sarebbe stato ucciso in un agguato il 22 febbraio in un bosco distante 3 miglia da Capestrano, casale di Pizzo, «dopp'essersi difeso [...] valorosamente» (lettera di Ottaviano Menni; Catanzaro, 24 febbraio 1693). La sua testa mozzata, per la quale fu pagato il taglione previsto di 100 ducati, veniva portata in tutti i luoghi dove il bandito aveva commesso le sue peggiori malefatte, per poi essere esposta sulle mura di Crotona (lettera di Ottaviano Menni e degli altri uditori dell'Udienza; Catanzaro, 1° maggio 1693): cfr. ASN, *Segreteria dei viceré, Viglietti originali*, fascio 864, fasc. non numerato.



*Le aree di azione dei banditi in Calabria a fine Seicento*



Àngel Casals Martínez

*Nobile e popolare, legale e illegale. Le caratteristiche del  
banditismo catalano*<sup>1</sup>

*Brevi appunti sul quadro di governo in Catalogna nei secoli XVI e XVII*

La Catalogna del ramo spagnolo degli Asburgo presentava un interessante paradosso riguardo alla sua forma di governo. Era stato un territorio predominante nel panorama della Corona d'Aragona e aveva mantenuto un sistema di bilanciamento tra l'influenza di una imponente rete urbana con a capo Barcellona, una nobiltà che aveva acquisito potere a spese del patrimonio reale e una monarchia obbligata a rispettare il sistema pattista con delle Corti molto potenti e una deputazione (*Diputació*), la *Generalitat*, con una capacità di prelievo fiscale che superava quella della corona stessa<sup>2</sup>.

Tuttavia, all'inizio dell'Età moderna qualunque visitatore poteva osservare che le tradizionali caratteristiche di governo in Catalogna cominciarono a sfumare in una nuova realtà che sollevava più dubbi che certezze per gli antichi gruppi di governo.

L'organizzazione interna della nobiltà era condizionata dall'esistenza di poche famiglie potenti (i Cardona con le varie diramazioni, i Requesens, i Cabrera, ecc.) che progressivamente si castiglianizzavano attraverso la politica matrimoniale<sup>3</sup>. Sul gradino inferiore, signori territoriali come i Centelles, i Pinós e i Llagostera si affannavano per mantenere una posizione materiale e politica che era sempre più insicura. Infine, ancora più in basso, una infinità di piccoli cavalieri, la cui influenza non usciva dall'ambito territoriale, cercava di sopravvivere attraverso la protezione della nobiltà più forte o

<sup>1</sup> Questo lavoro fa parte del progetto di ricerca "Los conflictos sociales como resistencia al poder en la periferia del estado moderno, siglos XVI-XVII" (HAR2013-44687-P) del Ministerio dell'Economia, dell'Industria e della Competitività spagnolo e del Grup d'Estudis d'Història del Mediterrani Occidental (GEHMO) de la Generalitat de Catalunya (2021SGR00685). Traduzione dal catalano all'italiano di Ines Gheno.

<sup>2</sup> Per un breve riassunto, cfr. E. Belenguer Cebrià, *Cataluña : de la unión de coronas a la unión de armas (1479-1626)*, Ed. Arco, Madrid 1996.

<sup>3</sup> P. Molas i Ribalta, *L'Alta noblesa catalana a l'Edat Moderna*, Eumo, Vic 2004.

esercitando un vero e proprio terrorismo signorile contro i propri sudditi e quelli di altri signori<sup>4</sup>.

La lontananza della monarchia, insediata in Castiglia a partire da Ferdinando il Cattolico nel 1479, aveva ridotto di molto la possibilità della media e piccola nobiltà catalana di accedere alle opportunità che offriva il nuovo stato monarchico sotto forma di ambascerie, incarichi militari o di governo. Restava loro solo l'accesso a incarichi di ambito locale che la monarchia aveva in Catalogna: troppo pochi e troppo poveri per soddisfarli e, per la maggior parte, legati al controllo della giustizia e dell'ordine pubblico. Restava, tuttavia, un'ultima opzione: quella di mescolarsi con i settori oligarchici delle città che avevano una certa ricchezza – a loro volta però non spettacolare – e il controllo dei governi urbani, un settore nel quale la nobiltà non poteva intervenire proprio per l'appartenenza di ceto. Tuttavia, non si poté evitare che i legami familiari che si producevano tra i diversi gruppi riuscissero a cancellare le differenze e a tradurre nel mondo urbano le stesse tipologie di conflitto tra reti familiari che si potevano riconoscere prima nella nobiltà rurale<sup>5</sup>.

A loro volta le città non erano corpi inerti. Durante tutto il secolo XV si erano generate delle fazioni in lotta per il controllo del governo municipale, i *bàndols*. Una violenza strutturale nella quale la nobiltà urbanizzata si inseriva con entusiasmo. Per mettervi fine a partire dal regno di Alfonso il Magnanimo era stata introdotto, per la selezione del personale di governo, un sistema di sorteggio, l'*insaculació*, che si affermò lentamente – la pietra miliare fu l'introduzione dell'*insaculació* a Barcellona nel 1489 – con l'intenzione specifica di spegnere le lotte tra fazioni. Fino a che punto però si poteva evitare un problema strutturale come quello delle fazioni con una semplice riforma del sistema di estrazione delle cariche<sup>6</sup>?

Quanto all'alta nobiltà, essa si sarebbe castiglianizzata seguendo l'esempio del re e diminuendo la propria presenza sul territorio catalano: la famiglia Cardona, la più importante del Paese, diventò Fernández de Córdoba, anche se mantenne il cognome Cardona-Aragó fino alla fine del XVII secolo; i

<sup>4</sup> La situazione politica ed economica della bassa nobiltà catalana è ancora un dibattito aperto. Alcuni esempi: X. Torres i Sans, *Les bandositats de nyerros i cadells: bandolerisme català o feudalisme bastard?*, in «Pedralbes: revista d'història moderna», n. 18, 1998, pp. 227-241; N. Sales, *Senyors bandolers, miquelets i botiflers: estudis d'història de Catalunya (segles XVI al XVIII)*, Ed. Empúries, Barcelona 1984; M. Pérez Latre, *Nobleses i Generalitat: la classe dirigent i l'exercici del poder des de les institucions (segles XVI-XVII)*, in «Acta Artis: Estudis d'Art Modern», n. 3, 2015, pp. 27-39.

<sup>5</sup> E. Colleldemont i Vives, *Segimon Paratge: capitost bandoler a la vegueria de Vic. Família, relacions i economia entre 1566 i 1617*, in «Pedralbes, Revista d'història moderna», n. 34, 2014, pp. 387-397.

<sup>6</sup> J.L. Palos, *Catalunya a l'imperi dels Austria: la pràctica de govern, segles XVI i XVII*, Pagès Editors, Lleida 1994.

Cabrera si imparentarono con gli Enríquez e i Requesens con i Zúñiga, solo per portare qualche esempio. L'assenteismo dell'alta aristocrazia avrebbe avuto un effetto non molto studiato e tuttavia molto importante: le relazioni verticali della nobiltà catalana furono private del vertice e diminuì la disciplina sociale e politica del ceto.

Se vogliamo concludere questa rapida panoramica sulla realtà catalana dell'inizio dell'Epoca moderna dobbiamo aggiungere un'altra questione: le lotte tra il mondo urbano e il mondo rurale, tra le giurisdizioni signorili e i desideri di espansione delle città. Nel 1396 il braccio nobiliare delle corti catalane riuscì a sospendere il *Sagramental* e visse tale evento come un grande trionfo. Di fatto lo era, dal momento che questa istituzione era un'organizzazione di milizie locali (i *sometents*) destinata a perseguire *bandolers* e delinquenti nel territorio. L'ostilità dei nobili era ben giustificata: i *sagramentals* presupponevano l'esistenza di una forza armata che non esitava a violare la giurisdizione signorile e attaccare castelli qualora sussistesse il sospetto della presenza dei banditi ricercati<sup>7</sup>. Malgrado ciò, il *sagramental* continuò a esistere per tutto il XV secolo fino a quando, come sembra (perché non esistono studi in merito), fu definitivamente sospeso dopo le guerre contadine terminate nel 1485, con l'espressa proibizione delle riunioni di uomini armati e le grida di *via fos*. La situazione cambiò nuovamente nel periodo che cominciò nel 1542-44, quando la minaccia francese e turca obbligò la monarchia a permettere il riarmo della popolazione. Barcellona, per esempio, creò un Consiglio di Guerra che organizzò i cittadini nel 1544 in una forza di 7500 uomini guidata dal Consigliere in Capo.

### *L'ibridazione della classe dirigente*

La famiglia Paratge si era insignorita di una discreta proprietà centrata su Bellfort, nel paese di Manlleu. Alla fine del XV secolo comprarono una casa nella città di Vic, il maggiore centro urbano della zona. A partire da quel momento cominciò una serie di matrimoni con famiglie della borghesia locale che permise di collocare i membri della famiglia nei luoghi di potere e culminò con il matrimonio di Joan Paratge con Elisabet Albareda, figlia di un ricco mercante di Vic. Questa la persistenza dei legami con i settori urbani, senza che però fossero abbandonati i vincoli matrimoniali con altre famiglie nobili.

Lo studio di questa traiettoria, investigata da Elisenda Collelldemont, non presenta fino a qui nulla di sostanzialmente differente da quello che suc-

<sup>7</sup> M.T. Ferrer Mallol, *El sagramental: Una milícia camperola dirigida per Barcelona*, in «Barcelona quaderns d'història», n. 1, 1995, pp. 61-70.

cedeva in buona parte dell'Europa contemporanea. Il fatto più importante è che, attraverso questo meccanismo, si finì per coinvolgere le famiglie urbane anche negli antichi conflitti della nobiltà, nello stesso modo in cui i nobili si implicarono nei conflitti dei gruppi urbani. Nel caso dei Paratge, si sa della loro partecipazione al *bàndol* dei *cadells* contro quello dei *nyerros* e che, alla fine, anche il reggimento cittadino venne diviso da queste due fazioni:

Qués molta veritat [...] que la major part dels ciutedans de Vich de deu anys a esta part abans més que manco estan dividits en dos parcialitats, so és de Gnerros y Cadells, y cada una té sos caps o principals, so és, per part dels Gnerros són los cavallers Prats, y per part dels Cadells són Domènechs y Paratges<sup>8</sup>.

Ci dobbiamo chiedere, inoltre, se alcuni dei conflitti sociali urbani non fossero in qualche modo condizionati dalle fazioni locali. Nel 1520 a Girona scoppiò una rivolta contro la pressione fiscale in città. Contadini e popolo chiesero al governo oligarchico del municipio la diminuzione dei pagamenti per il debito pubblico<sup>9</sup>. Nel mese di novembre gli artigiani delle corporazioni intrapresero delle mobilitazioni di piazza contro il reggimento municipale e divampò una spirale crescente di minacce e violenza latente. Nonostante l'intervento del governatore generale di Catalogna e della *Generalitat* il conflitto si aggravò con il passare dei mesi. È sintomatica la soluzione cercata dal Governatore: far firmare una tregua alle due fazioni contrapposte, quella di Jaume di Cardona – un nobile dell'Empordà che era a favore degli artigiani – e Antic Sarriera, un nobile schierato con il governo municipale. È necessario precisare che questa guerra privata non aveva nulla a che fare con ciò che si stava discutendo a Girona ma risaliva a una generazione precedente. Il conflitto si protrasse fino al mese di marzo del 1521 e gli strati sociali coinvolti agirono sotto la protezione armata delle fazioni contrapposte.

Non deve dunque sorprendere, che, quando nel 1524 visitò la zona di Girona, il vicerè di Catalogna scrivesse:

que hasta los clérigos en sus yglesias y los frayles y las monjas en sus monesterios (sic) tienen y muestran tanta pasión y pasan cosas tan rrezias faboreciendo cada uno la opinión y parcialidad que tiene que V. Mt. Se maravillaria si lo supiese y yo no pudiera creherlo sino lo hoviera visto<sup>10</sup>.

<sup>8</sup> «La verità è che la maggior parte dei cittadini di Vic, da dieci anni a questa parte, sono divisi tra due parti, che sono quelle di nyerros e di cadells e ognuna ha i suoi capi o esponenti principali che sono dalla parte dei nyerros i cavallieri Prats e per la parte dei cadells i Dome-nechs e Paratges», X. Torres i Sans, *Cavallers i bandolers : nyerros i cadells a la ciutat i vegueria de Vic, 1580-1615*, Farell, St. Vicens de Castellet 2007, p. 40.

<sup>9</sup> E. Duran, *Les Germanies als Països Catalans*, Curial, Barcelona 1982, pp. 224-233.

<sup>10</sup> «Anche gli ecclesiastici nelle loro chiese e i frati e le monache nei loro monasteri hanno e mostrano tanta passione e soffrono momenti molto difficili favorendo ognuno la

Una considerazione che si potrebbe facilmente ampliare all'insieme della Catalogna.

*Il banditismo: un «ascensore sociale»?*

Come si sa, la lotta di fazione faceva parte delle forme di comportamento sociale del mondo feudale. Sappiamo inoltre che la Monarchia moderna aveva molte difficoltà a confrontarsi con il problema; così tante che la sua attitudine oscillava tra l'esercizio della repressione, la negoziazione con i grandi capi *bandolers* e forme di ricompensa per i pentiti che lottavano contro i loro antichi compagni<sup>11</sup>.

Il questo senso è lecito chiedersi se il banditismo non sia stato usato come una forma diversa di promozione sociale. Vediamo qualche caso: la famiglia Altarriba si era stabilita nella zona di Osona fin dal XII secolo. Come molti altri signori feudali, la perdita delle rendite con la crisi del XIV secolo li obbligò a cercare altre vie per mantenere il proprio status. Per questo motivo cominciarono a mescolarsi con le famiglie mercantili di Vic e, ovviamente, finirono per coinvolgersi nelle lotte di fazione della città. La fedeltà della famiglia alla casa reale durante la Guerra civile catalana del 1462-1472 non trattenne Llorenç Altarriba dall'attaccare la città di Vic nel 1475 per rovesciare il governo locale. I conflitti locali, dei quali era un protagonista, non si fermarono fino al 1492 con la sottoscrizione di una pace generale.

L'anno successivo il re Fernando il Cattolico lo nominò *veguer* (vicario) della Cerdanya e governatore (*alcaid*) di tre fortezze della zona, attribuendo queste cariche a titolo ereditario. Si riuscì così ad allontanare gli Altarriba da Osona, che ottennero in cambio possedimenti e rendite in altri territori. In questi stessi territori finirono per agire come *bandolers*, sfruttando le guarnigioni e la protezione fornita dalle loro fortezze. Non furono mai perseguiti e la dinastia si estinse nel 1583. Senza dubbio, la loro parabola è un perfetto esempio della piccola nobiltà sempre più in difficoltà nel mantenere la sua posizione economica senza il supporto reale<sup>12</sup>.

Guillem de Josa era un nobile proveniente dalle terre della Catalogna occidentale, benché fosse nato a Barcellona nel 1512. Si sposò con una figlia

posizione e la fazione che ha, che Vostra Maestà si meraviglierebbe se lo sapesse, ed io non potrei crederlo, se non lo avessi visto», Real Academia de la Historia (RAH), *Fondo Salazar y Castro*. A-32, F. 11. Viceré Zúñiga al re, 6 agosto 1524.

<sup>11</sup> B. Pomara Saverino, *Tra violenze e giustizie. La società del mondo mediterraneo occidentale e cattolico in antico regime*, in «Il Palindromo. Storie al rovescio e di frontiera», n. I.3, 2011, pp. 83-110.

<sup>12</sup> L. Obiols Perearnau i E. Collelldemont i Vives, *Els Altarriba, alcaids dels castells de la vall de Querol (1493-1545)*, in «Era: revista cerdana de recerca», n. 2, 2017, pp. 95-119.

del vescovo di Barcellona, membro della potente famiglia dei Cardona. Tuttavia, nel 1548 uccise la sua sposa Helena e diventò un bandito, approfittando della protezione di altri signori feudali, e si dedicò al contrabbando con la Francia. Fu perdonato nel 1556, in cambio del suo arruolamento nell'esercito in Italia, dove conquistò le simpatie del futuro ministro di Filippo II, il cardinale Granvela. Grazie a questo legame fu perdonato e poté tornare in Catalogna. Morì a Barcellona assassinato dal fratello di una delle sue vittime nel 1568 mentre passeggiava – sottolineiamo il dettaglio – con il governatore generale del Rossiglione, che era suo nipote.

Un'altra prova che l'uso della violenza formava parte delle strategie della nobiltà lo offre Rafael de Biure i Montserrat: nobile del sud della Catalogna, nel 1584 cominciò a raccogliere un insieme di eredità familiari che avrebbero esteso i suoi possedimenti per tutto il Paese. Uomo di grande fortuna fu riconosciuto con il privilegio di nobiltà da Filippo III nel 1599 e nel 1628 gli fu affidata l'organizzazione dell'accoglienza della regina di Ungheria a Barcellona.

Nonostante questa buona posizione, si preoccupò sempre di aumentare il suo patrimonio e lo fece in due modi: in primo luogo, con una infinità di istanze legali per ottenere diritti e proprietà (ne presentò fino a 13 tra 1581 e 1628). Come dice Manel Güell: «biure tenia dues quadrilles de gent assoldades, una de fadrins armats amb trabucs i una d'advocats proveïts amb gruixuts protocols»<sup>13</sup>.

Infatti, fu implicato come promotore principale in cinque guerre di fazione: due per eredità, due per ulteriori discussioni di diritti e confini, una con l'ordine di San Giovanni di Gerusalemme, un'altra con la gente di Agramunt e una addirittura con la città di Tarragona.

La lotta contro il banditismo poteva a sua volta essere una buona forma di ascesa grazie alle ricompense e alla gratitudine del re. Il 30 marzo del 1573 una truppa armata di cittadini di Igualada e altri paesi guidata da Jaume Pau Franquesa, membro di una famiglia di notai vincolata al seguito reale, uccise in uno scontro ventidue banditi e ne catturò altri trentotto. Franquesa riuscì ad approfittarne per risultare l'unico protagonista della manovra. La *Generalitat* lo ricompensò con una corona d'oro, il viceré con una ricompensa di 2500 lire e suo fratello Martí Joan Franquesa poté ascendere tra gli avvocati del tribunale regio (la *Reial Audiència*) per i meriti della famiglia. L'affermazione politica di tutti i fratelli contribuì, nel tempo, all'arrivo di Pere Franquesa al governo di Madrid a fianco del duca di Lerma<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> «Biure aveva due grandi quadriglie di persone assoldate, una di uomini armati di fucile e una di avvocati con grossi protocolli», M. Güell, *Els Margarit de Castell d'Empordà. Família, noblesa i patrimoni a l'època moderna*, Fundació Noguera, Barcelona 2011, p. 391.

<sup>14</sup> J.M. Torras i Ribé, *Poder i relacions clientelars a la Catalunya dels Àustria: Pere Franquesa, 1547-1614*, Eumo, Vic 1998.

La storica Emilia Salvador discusse una sua tesi nel 2003 secondo la quale alla Monarchia, in fondo, poteva essere utile l'esistenza di fazioni che dividevano e debilitavano sia la nobiltà che le istituzioni territoriali. Lo scopo era tenerle sotto controllo e non eliminarle. Fino a quando si muovevano in questa cornice, il fenomeno del *bandolerisme* poteva essere, come abbiamo visto, uno strumento politico della piccola nobiltà<sup>15</sup>.

Tuttavia, il problema era che le denunce della parzialità degli agenti del re (i *veguers*) o dei giudici della *Reial Audiència* a favore di una fazione o dell'altra erano costanti: «Toda la culpa de tanto desorden y de tantos males he començado a saber que es de los ministros de justicia»<sup>16</sup>, diceva il viceré Zúñiga nel 1523 e nel 1616 l'allora viceré, il vescovo di Urgell, scriveva: «Todos los ministros, desde el mayor al menor, tienen en las entrañas el pecado original de ser cadelles o nierros, y asi no hay que entender que a los que son de una parcialidad se les ha de encomendar cosa que sea contra alguno della»<sup>17</sup>.

Tutto ciò, andava senza dubbio a discredito della posizione del re in Catalogna, però serviva anche per giustificare le misure più dure del governo di Madrid, misure che miravano a un cambiamento nel sistema costituzionale, fosse anche con la forza, e che si fecero insistenti principalmente dall'inizio del XVII secolo. Il duca di Albuquerque giunse nel Principato nel 1616 con idee molto chiare in questo senso: «Acabaré de poner en ellas (galeras) todo el Principado... Lo mismo digo en cuanto a los fueros y constituciones de este Principado»<sup>18</sup>.

### *Il banditismo "popolare": sopravvivenza, resistenza, controllo sociale*

È mai esistito un banditismo veramente "popolare"? Nei termini proposti da Hobsbawm, in Catalogna no. Il *bandolerisme* catalano è, sotto molti aspetti, l'evoluzione decadente delle fazioni nobiliari: una confluenza delle

<sup>15</sup> E. Salvador, *Bandos y fórmulas de solidaridad. La instrumentalización de las rivalidades de los poderosos por la Corona*, in *XVII Congrès d'Història de la Corona d'Aragó*, Universitat de Barcelona, Barcelona 2003, Vol. I, pp. 17-34.

<sup>16</sup> «Comincio ad apprendere che tutta la colpa di tanto disordine e di tanti mali è dei ministri di giustizia», RAH, *Fondo Salazar y Castro*, A-28, F. 575. Viceré Zúñiga al re, 13 agosto 1523.

<sup>17</sup> «Tutti i ministri, dal primo all'ultimo, hanno nelle viscere il peccato originale di essere *cadell* o *nyerro* e così non c'è da capire che a quelli che sono di una fazione sia da affidare questioni che sia contro qualcuno della stessa».

<sup>18</sup> «Finirò per condannare (al remo) tutto il Principato... E alla stessa pena i diritti e le costituzioni di questo Principato», J.H. Elliot, *La revuelta de los catalanes: un estudio sobre la decadencia de España, 1598-1640*, Siglo XXI, Madrid 1982, p. 109.

bande con la delinquenza comune, come ha ben evidenziato Sergio Urzainqui per il caso valenciano<sup>19</sup>.

Non per questo però possiamo ignorare l'esistenza di quadriglie di banditi che operano senza poter beneficiare degli appoggi che abbiamo descritto. Personaggi come Antoni Roca<sup>20</sup>, Montserrat Poc o il famoso Joan de Serrallonga<sup>21</sup> sarebbero morti crudelmente a causa, in parte, della perdita di quei protettori nobili che li avevano aiutati nei loro anni migliori. Quindi la caduta militare dei banditi è preceduta praticamente sempre dalla caduta in disgrazia dei loro protettori.

Tuttavia, ci furono banditi/assalitori di strada che operavano per puro interesse economico. Lluís Obiols ha studiato il caso dei *querolans*. La Valle di Querol è una valle piccola e povera che congiunge la Cerdanya catalana con la Francia: storicamente era stata l'unica via percorribile. A partire almeno dal 1560 esisteva una quadriglia di banditi che proveniva da questa zona. Non solo assalivano mercanti e pastori che osavano viaggiare senza protezione, ma fornivano i loro servizi anche a signori feudali, come quando furono assoldati, nel 1565, per assassinare i due fratelli Castellarnau, signori di Enveig, e, a loro volta, capi di fazione. Sgominare la banda era un'impresa difficile: alla difficoltà di inseguirli in alta montagna si sommava la complicità di quasi tutti gli abitanti della valle, fino al punto che l'unica strategia formulata dalle autorità fu quella di distruggere tutte le case grandi e fortificate<sup>22</sup>.

Anche se apparentemente il caso che abbiamo proposto può ricordare il ritratto dei banditi di Braudel, le molte liste di banditi (*gitats de pau i treva*) e condannati prova due cose: la provenienza interclassista e la diversa provenienza geografica. Una lista compilata da Xavier Torres di 467 condannati per gli anni 1570-1630 mostra una percentuale di 72,8% di contadini di tutte le categorie – da braccianti a proprietari –, un 25,2% di commercianti e l'1,9% di artigiani. L'origine geografica presenta la stessa diversità, non un'esclusività di zone montane né di aree sovrappopolate, come sosteneva sempre Braudel. C'è dell'altro: dobbiamo ricordare che la Catalogna aveva circa 400.000 abitanti e una densità di popolazione bassissima, circa 3 abitanti per Km<sup>2</sup> (chilometro quadrato)<sup>23</sup>.

<sup>19</sup> S. Urzainqui Sánchez, *Bandidos y bandolerismo en la Valencia del siglo XVII: Nuevas fuentes, nuevas perspectivas*, Tesi di laurea, Universitat de València 2016.

<sup>20</sup> À. Casals, *Antoni Roca, el capellà bandoler: l'home que va escandalitzar la Catalunya del segle XVI*, Pòrtic, Badalona 2011.

<sup>21</sup> J. Reglá, *Joan Serrallonga: vida i mite del famós bandoler*, Aedos, Barcelona 1961.

<sup>22</sup> L. Obiols Perearnau, *La quadrilla dels Querolans: bandolers al segle XVI*, in «Records de l'Aravó: Bulletin de l'Association pour la Protection du Patrimoine et de la Mémoire Collective de la Vallée de Carol», n. 12, 2016, pp. 6-11.

<sup>23</sup> X. Torres i Sans, *Faide e banditismo nella Catalogna dei secoli XVI e XVII*, in F. Manconi (a cura di), *Banditismi mediterranei*, Carocci, Roma 2003, pp. 35-52.

A partire dalla storiografia romantica si erano voluti interpretare gli attacchi agli ufficiali reali e ai soldati come una dimostrazione di resistenza politica e sociale. L'interpretazione è discutibile se teniamo presente, come abbiamo già detto, che molti *veguers* e giudici reali facevano parte delle fazioni che dividevano il Paese. Teniamo inoltre presente un'altra difficoltà metodologica importante: la parola *bandoler* – come hanno ricordato molti autori – designa tanto il delinquente comune come il membro di una fazione, un *bàndol*. Inoltre, a volte la stessa persona poteva essere, allo stesso tempo, le due cose.

Tuttavia, nel caso catalano un secondo problema è che non si sono fatte ricerche specifiche sulla delinquenza comune<sup>24</sup>. Ciò fa sì che in alcuni casi le due realtà restino confuse nei nostri lavori. Riguardo ai dati di cui disponiamo, confrontando le sentenze possiamo usare come criteri distintivi:

- L'origine sociale e geografica. È facile distinguere una violenza frutto della marginalità (poveri, francesi, gitani). Esiste anche la violenza tra abitanti che non è premeditata ma frutto di una passione temporanea.
- Il tipo di delitto. Aggressioni fisiche degenerate in tumulti, stupri e furti tra gli abitanti.
- L'età dei delinquenti. Normalmente si tratta di giovani che passati i 20 anni si inquadrano, allora sì, in bande organizzate di banditi.

### *I meccanismi di repressione*

È necessario ricordare l'esistenza di una cornice legale di origine feudale che regolava la *guerra privada*<sup>25</sup>, una variante del sistema di duello – quest'ultimo sembra vigente in Catalogna all'inizio del XVI secolo – strutturata come segue:

1. lettera di sfida, *carta de deseiximent*.
2. L'esigenza di rispettare dei termini prima di rompere le ostilità.
3. La limitazione delle persone che potevano essere attaccate (in principio erano escluse dal conflitto le donne e i bambini minori di 14 anni) e degli spazi dove si poteva attaccare (era proibito nelle chiese, spazi sacri e strade reali).
4. La pace e tregua poteva essere volontaria o forzata dal re in funzione di due situazioni eccezionali: celebrazione di corti o guerra.

<sup>24</sup> Una delle poche eccezioni: I. Almazán i Fernández, *Els camins de la justícia : ordre i desordre al Vallès dels segles XVI-XVII*, Fundació Torre del Palau, Terrassa 2000.

<sup>25</sup> E. Serra i Puig, *Signori "bandolers" e legislazione nella vita parlamentare catalana*, in F. Manconi (a cura di), *Banditismi mediterranei*, Carocci, Roma 2003, pp. 147-69. À. Casals Martínez, *Legal and illegal forms of vendetta in the legal framework of Catalonia, 15th to 17th century*, in «Acta Histriae», n. 25.2, 2017, pp. 219-234.

Durante il XVI secolo la Monarchia non legifera per eliminare la guerra privata ma solo per limitarla. Questo induce a prestare attenzione alla contraddizione tra l'irrobustirsi dello Stato e il rispetto delle strutture nobiliari esistenti. Nel 1540 un servitore dell'Ammiraglio di Napoli, un Cardona, ferì un ufficiale del viceré Francesco Borgia. L'aggressore si nascose e lo stesso Carlo I consigliò al viceré di riconciliarsi con l'Ammiraglio<sup>26</sup>.

Se molto complicato era attaccare i nobili capi di fazione che formavano la vera radice del problema, la mancanza di mezzi repressivi della monarchia rendevano praticamente impossibile qualsiasi tentativo di controllo effettivo della violenza e del territorio. L'unica presenza permanente della Monarchia erano i *veguers*, incarichi occupati dalla piccola nobiltà molto vincolata alle reti interne del Paese, e, per questo motivo, spesso coinvolti nelle lotte di fazione che, teoricamente, dovevano reprimere. Il caso di Joanot Cadell, uno dei capi di fazione più importanti del Paese, che fu nominato *veguer* della Cerdanya nel 1581, è il più spettacolare, ma non è l'unico. Durante il suo mandato perseguì con entusiasmo i banditi della fazione dei *nyerros*, i suoi avversari. È chiaro che la famiglia Banyuls, a capo dei *nyerros*, gli avrebbe riservato lo stesso trattamento collaborando con le forze reali al momento dell'attacco al castello di Arsèguel, casa dei Cadells<sup>27</sup>.

Escluso l'uso sporadico, e sempre inutile, dei soldati dell'esercito, il controllo del territorio restava nelle mani delle autorità locali. Abbiamo già parlato del problema che avevano costituito i *sometents* per la nobiltà e il rispetto delle sue giurisdizioni. I viceré provarono a tenere le forze locali sotto il loro controllo attraverso delle intese che si fecero praticamente in tutta la Catalogna tra il 1565 e 1576 e poi a partire dal 1586-1591, in un momento di forti tensioni sociopolitiche. La formula applicata era quella delle *Unions*: accordi tra diversi municipi per organizzare una forza armata per perseguire e reprimere i banditi, un sistema che rimase in funzione praticamente fino alla Guerra del 1640. Come era successo con i *Sagramentals* medievali, lo svantaggio fu tutto dei signori feudali, dal momento che le *Unions* non rispettavano i limiti giurisdizionali; tuttavia, la gran differenza è che si trattava dell'autorità reale, che ora poteva controllare queste forze, e la piccola nobiltà aveva scarsa possibilità di opporre resistenza.

Non possiamo sapere ancora, sulla base delle informazioni che abbiamo, se veramente le *Unions* furono uno strumento nelle mani della Corona per mettere in crisi le giurisdizioni signorili, però l'ostilità nobiliare era manifesta. Nel 1602 la Confraternita di Sant Jordi di Tarragona, che riuniva la nobiltà locale, decise fermamente di non collaborare con la *Unió*. Le *Unions*

<sup>26</sup> À. Casals, *L'emperador i els catalans : Catalunya a l'imperi de Carles V (1516-1543)*, Editorial Granollers, Granollers 2000, pp. 382-394

<sup>27</sup> L. Obiols Perearnau, *Lo niu dels bandolers de Catalunya : els setges del castell d'Arsèguel, 1588-1592*, Ed. Salòria, La Seu d'Urgel 2012.

segnavano la rottura dell'impunità signorile? Se così fosse stato (come ho già detto la cosa è da provare) sarebbe stata la soluzione del grande problema nella persecuzione dei banditi: la frammentazione giurisdizionale della Catalogna<sup>28</sup>.

Per quanto riguarda le pene applicate, la loro diversità dipendeva dall'importanza dei personaggi e del momento concreto. I *gitats de pau i treva* di solito venivano impiccati o, con un po' di fortuna, condannati al remo. I grandi capibanda che venivano catturati erano castigati nella forma più spettacolare e con la maggior pubblicità possibile. Sono i casi di Antoni Roca (morto nel 1546) o di Joan del Serrallonga (morto nel 1634), che diventarono dei miti grazie soprattutto alla risonanza che ebbe la loro esecuzione pubblica.

Anche la soluzione del patto con i banditi era abituale. Quelli con protettori potenti o, semplicemente, troppo abili per cadere nelle maglie della giustizia potevano guadagnarsi il perdono, alla condizione di abbandonare il Paese. Abbiamo già citato il caso di Guillem de Josa, al quale possiamo aggiungere quello di Perot Rocaguinarda, il famoso bandito che appare nelle pagine del Quixote, a sua volta inviato in Italia come soldato, assieme a tanti altri<sup>29</sup>.

Il bando era una pena praticata per casi di banditismo molto localizzati all'interno di una comunità con individui con un forte radicamento sociale, ai quali si evitavano pene fisiche più severe.

### Conclusioni

In questo rapido riassunto sul banditismo catalano abbiamo voluto tratteggiare uno schema del fenomeno che in linee generali presenta le stesse caratteristiche della maggior parte dei banditismi europei.

- L'esistenza di un ordinamento legale, giuridico e sociale che non solo favorisce la loro esistenza ma che fa del banditismo una pratica specifica all'interno della logica di funzionamento di questo sistema.
- L'integrazione del mondo rurale e urbano, tanto dal punto di vista economico che personale, attraverso le alleanze familiari ed economiche a partire dal XIV secolo generalizzò la pratica del banditismo e la estese al di fuori dei gruppi privilegiati che l'avevano esercitato legalmente fino a quel momento.
- La generalizzazione del banditismo è, quindi, una "corruzione" delle guerre private che arrivano a implicare tutti i settori sociali.

<sup>28</sup> S. Rovira i Gómez, *Entorn de les unions contra lladres i bandolers a les Terres de l'Ebre. Les de Paiùls, Horta de Sant Joan, Arnes, Bot, Caseres i Prat de Comte*, in «Recerca», n. 9, 2005, pp. 105-118.

<sup>29</sup> X. Roviró i Alemany, *Perot Rocaguinarda. Cap de bandolers*, Farell Editors, St. Vicenç de Castellet 2006.

- Le reti di solidarietà e il loro uso della violenza si devono intendere a loro volta come strategia sociale: guadagnare alleati e ascendere socialmente. L'altra faccia della medaglia era quella di coloro che si mettevano incondizionatamente al servizio dell'autorità reale per contrastare il banditismo, però con gli stessi obiettivi.
- Nel caso catalano non si può rintracciare né il bandito figlio della povertà, né della sovrappopolazione delle aree montane. È un fenomeno trasversale che interessa tutto il territorio e i gruppi sociali.
- La Monarchia giocò un ruolo ambiguo nella repressione. Da una parte voleva limitarlo per affermare il suo potere, però non poteva spingersi troppo oltre se non voleva mettere in pericolo l'ordine sociale: poteva ottenere benefici politici dalla divisione della nobiltà, però anche dalla sua sottomissione.
- La mancanza di mezzi dei viceré per controllare il banditismo e il sistema legale che limitava le loro possibilità di azione furono fra gli argomenti politici più utilizzati per giustificare l'attacco al sistema costituzionale catalano che sarebbe diventato un tema centrale del dibattito sul potere della Corona in Catalogna durante il XVI e XVII secolo.
- Il castigo penale era condizionato da circostanze concrete. Le sentenze erano quindi il frutto della necessità politica e della convenienza sociale.

Sono rimasti, senza dubbio, altri temi da trattare: la frontiera come fattore propulsivo del banditismo o i suoi limiti cronologici. Speriamo tuttavia di aver offerto strumenti sufficienti per la comparazione, il dibattito e, soprattutto, l'arricchimento reciproco.

Stefano Levati

«*Lessandrini e Pozzolaschi e simil canaglia  
di contrabbandieri e ladri*»: la nascita  
e gli sviluppi settecenteschi di un problema d'ordine pubblico

*Introduzione*

Essendo notorio che gli abitanti della villa di Pozzolo Formigaro, nella provincia tortonese, e delle ville di Castellazzo e Castel Fé nell'alessandrino, sono quelli che per ereditaria professione praticano il contrabbando in questo dominio, e che li disarmati prestano servizio agli armati, coll'esplorare i luoghi più esposti alle loro invasioni; vogliamo, e dichiariamo col presente editto, che tutti detti abitanti, niuno escluso, si abbino per banditi da tutta la Lombardia austriaca, sotto pena di anni 10 di galera a quelli che ardiranno entrarvi senza nostra speciale licenza disarmati, e sotto pena della forca a quelli che vi entreranno armati di qualunque sorta di armi offensive, sia da fuoco, sia da taglio, anche sotto pretesto di transito, rimossa l'eccezione della momentanea delazione, e pretesto di trovarsi in viaggio [...] tanto venendo soli che accompagnati<sup>1</sup>.

Questa grida, emanata l'11 agosto 1757 dall'allora Amministratore e capitano generale della Lombardia austriaca, il duca Francesco d'Este, formalizzava l'avvio di una decennale attività di contrasto esercitata non nei confronti di un bandito o di una banda, ma di un intero territorio, reo *in solidum* agli occhi delle autorità austriache di una situazione che negli ultimi decenni era divenuta insostenibile e non più tollerabile.

La grida rappresentava al contempo una misura concreta con cui si dava risposta alle molteplici lamentele raccolte dalle autorità milanesi e il primo di una serie di interventi che avrebbero occupato per oltre due decenni il governo asburgico nel tentativo di sradicare abusi e comportamenti illeciti che non solo danneggiavano l'erario e l'economia della Lombardia austriaca, ma gettavano discredito sulla stessa monarchia, incapace di risolvere il problema.

A distanza di poco meno di tre mesi il capitano generale ritornò sulla questione, rincarando ulteriormente il tenore dei provvedimenti e preve-

<sup>1</sup> Archivio di Stato, Milano [ASMi], *Gridario Greppi*, r. 4, grida del governatore di Milano, 11 agosto 1757.

dendo nei confronti di pozzolaschi e alessandrini il ricorso a un «rimedio straordinario», ovvero la non osservanza de «l'ordine e le formalità della pratica criminale, delle leggi prescritte, mirando soltanto alla pura verità del fatto, cioè *ad modum belli, ex abrupto, levato velo, brachio regio*»<sup>2</sup>. In sostanza, il capitano generale decise di adottare, come sottolinea Livio Antonielli in uno suo studio sulla polizia, una «procedura straordinaria d'eccezione»<sup>3</sup>.

A partire dagli anni Cinquanta del XVIII secolo i termini pozzolasco e “lessandrino” entrarono così frequentemente e prepotentemente nel linguaggio quotidiano delle autorità di polizia prima e politiche poi, al punto da divenire sinonimi di malfattori e delinquenti. La loro non invidiabile fama giunse a un livello tale da indurre altri malfattori a copiarne gesta e modi di parlare per scaricare su di loro la responsabilità delle proprie malefatte. Una *Consulta* del febbraio del 1765 inoltrata alla Sovrana riporta infatti che «altre partite di malviventi, fingendo la qualità e la favella d'alessandrini [...], per le medesime maniere saccheggiano a loro esempio le case di campagna»<sup>4</sup>.

### 1. *Le origini di una comunità di malfattori*

Nel leggere le relazioni sulle scorribande di pozzolaschi e alessandrini e le consulte delle autorità politiche alla disperata ricerca di una soluzione efficace ci si domanda quali ragioni possano aver trasformato un intero Paese in un covo di briganti tanto pericolosi quanto temuti.

Non è che prima degli anni Cinquanta del XVIII secolo pozzolaschi e “lessandrini” non avessero fatto parlare di sé: contrabbando, violenze e soprusi si erano già manifestati nel corso della dominazione spagnola. Secondo Italo Cammarata nel XVII secolo «Pozzolo Formigaro [...], terra di confine fra il Ducato di Milano e la Repubblica di Genova, [...] viveva praticamente di contrabbando e trasporti illeciti»<sup>5</sup>; l'illegalità diffusa sfociava

<sup>2</sup> *Ibidem*, 3 novembre 1757.

<sup>3</sup> L. Antonielli, *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime: il caso dello Stato di Milano a metà settecento*, in *Polizia, ordine pubblico e crimine tra città e campagna: un confronto comparativo*, a cura di L. Antonielli, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010, pp. 17-48, in particolare pp. 27-28. Altre Gride, specificamente indirizzate nei confronti degli alessandrini e dei pozzolaschi, vennero emanate il 3 ottobre 1759 e il 15 maggio 1760. Cfr. ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 18.

<sup>4</sup> *Consulta a Sua Maestà dell'affare delle provvidenze contro degli Alessandrini*, febbraio 1763, in ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 18, citata anche in G. Solavaggione, *Brigantaggio e contrabbando nelle campagne lombarde del Settecento*, in «Nuova rivista storica», f. I-II, gennaio-aprile 1970, pp. 23-49 e III-IV, maggio-agosto 1970, pp. 374-419.

<sup>5</sup> I. Cammarata, *1618 cacciatori di teste*, in Id., *Storie spagnole. Il Seicento quotidiano nel Tortonese*, EDO, Voghera 2000, pp. 64-65. Uno studio sulla situazione cinquecentesca, caratterizzata soprattutto dal contrabbando di grani e cereali tra Stato di Milano e Repubblica di

frequentemente in comportamenti delinquenziali, tanto che a più riprese vennero inviati dalle autorità milanesi speciali commissari, con ampi poteri, per individuare e punire i malviventi. «Il marchese Pier Francesco Malaspina di Pozzolgroppo dal 1595 era [stato nominato] Commissario speciale contro i banditi del tortonese “per snidare et distruggere simili facinorosi” che toglievano ai poveri sudditi “non solamente le facultà et la sicurezza nelle proprie case, ma l’honore et la vita alle lor donne honeste”»<sup>6</sup>. «A metà secolo (1642) la situazione non era affatto migliorata se un funzionario milanese abboccatosi a Pozzolo Formigaro con il commissario della Repubblica di Genova, di stanza a Novi, concludeva “che il voler prendere alcuno di questi banditi con forza è pratica disperata per la conoscenza del paese che costoro tengono e le adherenze per le quali gli è scoperto ogni nostro andamento”»<sup>7</sup>.

Il passaggio dello Stato di Milano dagli Asburgo di Spagna a quelli d’Austria, a seguito della guerra di Successione spagnola non dovette modificare il quadro se una grida del 21 gennaio 1729 ordinava «a qualunque giudice di questo Stato [...] che capitando nella di lui giurisdizione Pozzolaschi ed Alessandrini senza gli opportuni recapiti, ed altri sfrosatori, procuri di farli immediatamente inseguire ed arrestare colle robbe che seco avranno di contrabando»<sup>8</sup>.

Quattro anni più tardi Giuseppe Maria Coli, procuratore del cardinale Zondadari della comunità di Parabiago, inoltrava un esposto alle autorità asburgiche sostenendo che «già sono più anni che li condottieri Pozzolaschi, gente troppo nota pel sanguinolento suo genio e per l’ostinata loro antica professione a danno delle regalie, si fanno lecito di trasmettere le numerose loro bestie da carico che seco traggono ne’ semineri, prati, vigne, della povera angusta comunità di Parabiago [...]. Le devastazioni che d’indi ne sieguono sono altre tanto lagrimevoli quanto indiscrete e continue, prevalendosi essi pozzolaschi di quella situazione come molto adatta alla discrezione delle loro scorrerie nelle altre parti di questo Stato»<sup>9</sup>.

Genova è fornito da I. Cammarata, *Terre di mezzo. Cronache sforzesche della zona cuscinetto fra Genova e Milano (1447-1530)*, EDO, Voghera 2006, in particolare pp. 80-81.

<sup>6</sup> I. Cammarata, *1600 lo sceriffo Malaspina*, in Id., *Storie spagnole*, cit., pp. 13-17, cit. p. 17.

<sup>7</sup> *Ibidem*. Un editto milanese contro i malviventi del 4 giugno 1683 indicava nelle provincie dell’Oltrepò Pavese, del Tortonese e del Lodigiano le aree maggiormente problematiche. Cfr. G. Solavagione, *Brigantaggio e contrabbando nella compagna lombarda del Settecento*, cit., pp. 26-27.

<sup>8</sup> Archivio Municipale di Lodi, ED, c. 10, citata in M.T. Ciserani, *Aspetti della criminalità in Lombardia alla fine dell’antico regime*, tesi di laurea discussa presso l’Università degli studi di Milano, aa. 1985-86, rel. C. Capra, p. 31.

<sup>9</sup> ASMi, *Agricoltura*, p.a., c. 35, citata in M.T. Ciserani, *Aspetti della criminalità in Lombardia*, cit., p. 31.

Nell'agosto del 1757 il plenipotenziario dello Stato di Milano Beltrame Cristiani scriveva al ministro sabauda Giambattista Bogino<sup>10</sup>, con il quale stava intavolando le trattative per il rinnovo della convenzione tra i due Stati, nel tentativo di sgomberare il campo dal dubbio che le parole di una sua precedente lettera potessero essere lette come un'accusa all'immobilismo piemontese rispetto alle difficoltà di risolvere il problema: «Già sapevo che li pozzolaschi praticano il contrabbando da secoli; che se ne fanno un mestiere ereditario; che infestano le regalie di Sua Maestà non meno che le nostre; che Sua Maestà vi era andata al riparo colli provvedimenti delli quali mi ha a suo tempo Vostra Eccellenza fatto consapevole; e che in conseguenza non è a sorprendersi se non è arrivata ancora la Maestà Sua a reprimerli, giacché non vi è giunto nemmeno questo governo in tutto il tempo in cui ne dipendertero ed io non intesi di fare a Vostra Eccellenza altro che la storia delli recenti attentati più scandalosi di mai»<sup>11</sup>.

L'impressione netta che si trae dalla lettura delle carte è quella di una realtà in cui il contrabbando e le pratiche illegali fossero molto diffuse e facessero parte della quotidianità di una parte della popolazione, mentre gli atti di violenza, soprattutto nei confronti delle forze pubbliche, fossero prerogative di pochi "bravi" protetti dai loro signori dei feudi adiacenti.

Vero è che a partire dagli anni cinquanta del Settecento il quadro già piuttosto fosco si complicò notevolmente: tali e tanti furono i reiterati atti di violenza nei confronti dei privati e delle stesse autorità pubbliche da generare pericolose ripercussioni non soltanto in relazione agli interessi fiscali dello Stato di Milano e del Regno di Sardegna, ma come sottolineato non a caso dal plenipotenziario Cristiani nella sua accalorata lettera, per il mantenimento stesso dell'ordine pubblico, ossia uno dei fondamenti della statualità.

Le ragioni di questa esplosione di violenze e di reati sono ovviamente molteplici e operarono a più livelli. Da un lato la guerra di Successione austriaca aveva lasciato profonde ferite tanto nel tessuto economico che sociale. In una *Consulta* del 10 maggio 1744 il Senato comunicava al governatore dello Stato «le compassionevoli miserie di tanta gente oziosa, come de' molti disertori, che vanno e vengono dalle armate»<sup>12</sup>; tuttavia la fine del conflitto non modificò di molto la situazione. Anzi la pace indusse i principi confinanti ad avviare tempestivamente delle riforme che «accrebbero il numero della gente senza impiego, miserabile e disperata, non solo per la cessazione del

<sup>10</sup> Su questi due importanti statisti settecenteschi rinvio alle voci del *Dizionario Biografico degli italiani* curate rispettivamente da Sergio Zaninelli (vol. XXXI, 1985) e da Guido Quazza (vol. XI, 1969). Il loro operato politico è stato poi oggetto degli studi di Carlo Capra e Giuseppe Ricuperati.

<sup>11</sup> Archivio di Stato, Torino [ASTo], *Raccolte private, Balbo jr*, s. II, r. VII, dal 17 aprile 1757 al 16 maggio 1758, Beltrame Cristiani a Giambattista Bogino, 9 agosto 1757.

<sup>12</sup> ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 16.

servizio militare in molti soldati, ma ancora dell'occupazione in altri soliti servire appresso i reggimenti, e gli appalti ed uffici militari»<sup>13</sup>.

La situazione di disagio e di difficoltà generale risultò certamente amplificata e fu maggiormente sentita in quelle realtà, come Pozzolo Formigaro, dove la lotta per la sopravvivenza era da sempre difficile e dovettero quindi subire più che altrove le pesanti conseguenze di tutti i conflitti di successione che si susseguirono quasi senza soluzione di continuità nel territorio tortonese tra l'inizio e la metà del XVIII secolo quando, con la conclusione della guerra di Successione austriaca e la firma della pace di Aquisgrana (1748), la guerra, quanto meno quella guerreggiata, abbandonò quelle aride terre.

Qualche elemento per comprendere meglio la società e l'economia di Pozzolo ci viene fornito dai lavori preparatori effettuati dalla Giunta del censimento dello Stato di Milano allorché, nei primi anni Venti, si accinse ad accatastare anche le terre tortonesi. Dai "processetti", ossia dalle interviste effettuate *in loco* per raccogliere informazioni utili alla valutazione della ricchezza delle terre, risulta che «questo territorio sarà di pertiche 42.000 in circa e la sua situazione è tutta in piano. Ha molti cassinaggi e fa un comune solo. Li terreni sono sterili ed asciutti. Si danno a massaro o si lavorano in casa [...] si seminano a frumento (3 quartari la pertica) e segale, vezza e avena (2 quartari per pertica) [...]. Il vinato darà mezza brenta la pertica. Non vi sono boschi castanili né di altra qualità». Scarso anche il prodotto proveniente dai bigatti, «i gelsi produc[eva]no foglie per il mantenimento di 24 onze di semenza in tutto il comune con una resa di due rubbi di galletta per oncia», mentre dal ravizzone si ottenevano circa 10 rubbi d'olio all'anno. Ma, si affrettava a ribadire il misuratore del censo, «gran parte del terreno resta come di sopra ho espresso incolto, zerbico, da[l] quale nulla si raccoglie, servendo solo di pascolo o divertimento dei bestiami»<sup>14</sup>.

Sulla già precaria vita di questa comunità di circa 1700 anime si era quindi abbattuta con violenza la guerra, non tanto quella guerreggiata, ma quella ben più insidiosa e paradossalmente ancor più "violenta" degli alloggiamenti e degli approvvigionamenti forzati di truppe in continuo movimento<sup>15</sup>. Così descriveva la situazione del paese il notaio quarantacinquenne Francesco

<sup>13</sup> *Consulta del governatore von Harrach a Sua Maestà sullo stato della giustizia punitiva, ibidem*. Questo documento, come il precedente, è riportato anche in C. Capra, M.T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia nell'età delle riforme: appunti per una ricerca*, in L. Berlinguer, F. Colao (a cura di), *Criminalità e società nell'età moderna*, Giuffrè, Milano 1991, pp. 1-23.

<sup>14</sup> Una *Notificazione del Perticato della città di Tortona e delle terre di... Pozzolo Formigaro*, senza data, ma degli anni Venti del Settecento, fornisce per Pozzolo questi dati: Terre laborative 2.631; Terre zerbe 12.736; Terre de giesa libere 2.025, ASTo, *Addizione dell'inventario delle scritture riguardanti il contado e provincia di Tortona*, m. 8, f. 15.

<sup>15</sup> A questa dimensione del militare come foriera di attività illegali e di contrabbando fa riferimento, in relazione a quest'area, anche M. Cavallera, *I confini e gli scambi tra domini*

Maria Cossio, all'epoca tesoriere e cancelliere della comunità, in una supplica inoltrata alla giunta del censimento nel tentativo di ottenere qualche alleggerimento fiscale:

La terra di Pozzolo è una delle principali della provincia tortonese et è l'unica che rimane soggetta alli continui transiti come ha offerto in tutto il tempo durante la Guerra di Spagna del presente secolo e quella di Sicilia<sup>16</sup>, ove saranno dimorati in questo luogo in diversi tempi a causa dei sopra accennati transiti e settanta più mila persone [...] oltre all'alloggio e soggiorno, che più delle volte succedeva, venne costretta a somministrarli legna, paglia e fieno per gli ufficiali [...] questi carichi [...] hanno posto questo povero comune nel stato della somma miseria, rendendosi impotente al pagamento delle quotidiane gravezze, massime soffrendo assiduamente l'alloggio del presidio et come di presente della cavalleria [...].

A tutte le sopraccennate spese et aggravii patiti e che tutta via si soffrono, se li aggiunge il doverne tollerare di simili anche per l'avvenire, rimanendo il Regno di Napoli e quello di Sicilia in potere del nostro sovrano, poiché dovendo dirigere a quelle parti truppe per imbarcarsi per via di Genova, ovvero nel loro ritorno, questa comunità unica del contado in alloggiare e somministrare carri anche più del proprio dovere, oltre la paglia e la legna sarà dunque per l'avvenire precisata [sic] a portare un carico straordinario, che non permette né la sua forza, né la sterilità del paese, trovandosi priva per accidente di due elementi necessarj al vivere humano come sono l'acqua e il foco, non essendovi sovra tutto il territorio tanti alberi al foco necessario<sup>17</sup>.

Conseguenza di questo stato di prostrazione – ulteriormente accentuato dallo squilibrio nella distribuzione dei carichi in conseguenza della scelta operata nel Consiglio generale del 1698 di dividere i contribuenti e la ripartizione dei carichi tra proprietari di «estimo maggiore» e altri di «estimo minore»<sup>18</sup> – furono l'accentuarsi delle difficoltà dell'economia agricola, e in particolare la rovina dei pochi fittabili esistenti, e l'ancor più massiccio ricorso all'emigrazione. Sempre nel marzo del 1723 il chirurgo di Pozzolo Giuseppe Pacchia, interrogato dai funzionari del censimento per raccogliere elementi utili alla valutazione delle terre da accatastare, sosteneva che «per le disgrazie dei tempi è succeduto nei più dei fittabili il fallimento», così che le terre dovevano essere condotte in economia da famigli. In queste condizioni,

*sabaudi e Stato di Milano*, in B.A. Raviola (a cura di), *Lo spazio sabauda. Intersezioni, frontiere e confini in età moderna*, Franco Angeli, Milano 2007, pp. 137-162, in particolare pp. 146-147.

<sup>16</sup> Si riferisce alla guerra scatenata nel 1718 dal tentativo di invasione della Sicilia da parte delle truppe spagnole di Filippo V.

<sup>17</sup> ASMi, *Confini parti cedute*, c. 16 bis, Pozzolo Formigaro (f. 10) Processi originali di testi per le comunità del Tortonese (1723).

<sup>18</sup> M. Battistoni, *Franchigie. Dazi, transiti e territori negli Stati sabaudi del secolo XVIII*, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2009, pp. 234-235.

però, la povera economia agricola non era in grado di assorbire la pur non eccessiva manodopera che si trovò costretta, sempre secondo il Pacchia, a recarsi «altrove ad impiegarsi per suo mantenimento»<sup>19</sup>, alimentando catene migratorie che già ai primi del XVII secolo avevano visto coinvolto, secondo le valutazioni di Cammarata, il 30% della popolazione, che abbandonava il paese alla ricorrenza di Sant'Andrea (30 novembre) per farvi ritorno alla festività di san Giovanni Battista (24 giugno) e prendere così parte al raccolto<sup>20</sup>.

In questo quadro desolato ai pozzolaschi restava però un'importante risorsa da poter sfruttare, ossia la collocazione strategica del paese, collocazione che, come abbiamo visto in precedenza, era risultata fortemente negativa durante le guerre di inizio secolo, ma che poteva trasformarsi in un rilevante sostegno per la comunità in tempi di pace. Pozzolo Formigaro era, infatti, percorsa dalla principale via di traffico che da Genova attraverso la Bocchetta risaliva verso la pianura padana e che, al contrario, metteva in contatto i mercati padani con il porto ligure<sup>21</sup>. Questa fortunata e ineludibile posizione "naturale" era stata abilmente sfruttata dai pozzolaschi per avviare la loro attività di "condottieri", ossia carovanieri e mulattieri<sup>22</sup>, che, come lamentava il Coli citato in precedenza, ancora agli inizi degli anni Trenta del XVIII secolo si facevano «lecito di trasmettere [illegalmemente] le numerose loro bestie da carico» nelle ubertose terre di Parabiago<sup>23</sup>.

<sup>19</sup> ASMi, *Confini parti cedute*, c. 16 bis, Pozzolo Formigaro (f. 10) Processi originali di testi per le comunità del Tortonese (1723).

<sup>20</sup> I. Cammarata, *Bocche da fame*, in Id., *Storie spagnole*, cit., pp. 18-20. Il fenomeno sarebbe proseguito in altre forme e con altre mete anche nel corso del XIX e del XX secolo. Cfr. D. Grassi, *Pozzolo: cento anni d'emigrazione in tutto il mondo*, Pro loco pozzolese, Pozzolo Formigaro 2003.

<sup>21</sup> Sull'importanza delle strade che passando da Pozzolo mettevano in collegamento Genova con Milano e, più in generale, il Mediterraneo con il mondo alpino, e sui contrasti generati per il loro controllo cfr. le considerazioni di M. Battistoni, *Franchigie*, cit., pp. 180-199. Sui commerci e i transiti in quest'area cfr. i saggi raccolti nei volumi: A. Torre (a cura di), *Per vie di terra. Movimenti di uomini e di cose nelle società di antico regime*, Franco Angeli, Milano 2007 e M. Cavallera (a cura di), *Lungo le antiche strade. Strade, giurisdizioni e confini nella cartografia dell'età moderna: Genova, Stati sabaudi, Feudi imperiali, Stati Farnesiani, Monferrato, Stato di Milano*, Nomos, Busto Arsizio 2007.

<sup>22</sup> In una «Relazione dello Stato in cui si trova il luogo di Pozzolo Formigaro», redatta dai funzionari sabaudi negli anni immediatamente successivi all'annessione dal Regno di Sardegna, si sottolineava la «moltitudine delle fameglie [...] di nullatenenti» che nel momento in cui i figli si sposavano non potevano assegnare loro nulla se non qualche bestia da basto con cui intraprendere la professione di «cavallante». In mancanza di ciò «essi prendono avviamento nel mestiere di cavallante facendo il garzone sinché giungono in istato d'averne una qualche bestia per andare attorno a proprio conto». La stessa relazione stimava in «400 e più» il numero delle bestie da soma esistenti nella comunità. Cfr. Battistoni, *Franchigie*, cit., p. 233.

<sup>23</sup> ASMi, *Agricoltura*, p.a., c. 35, citata in Ciserani, *Aspetti della criminalità in Lombardia*, cit., p. 31.

A questa favorevole posizione fisico-geografica, in grado di intercettare tutti i traffici sull'asse Genova/Pavia/Milano, si univa poi un'ancor più allettante collocazione geografico-politica che aveva contribuito già in passato, e avrebbe ancor più contribuito successivamente, ad alimentare gli sfrosi e i contrabbandi, coinvolgendo gran parte dei pozzolaschi. Il territorio di Pozzolo Formigaro era, infatti, situato al confine tra lo Stato di Milano e la Repubblica di Genova<sup>24</sup>. Una linea divisoria labile e continuamente contestata, fin dal 1420, lo divideva da Novi Ligure, che si trovava già nel territorio della Superba<sup>25</sup>. Neppure le meticolose operazioni catastali effettuate dalle autorità milanesi posero fine al contenzioso, poiché le linee del "nuovo" confine definite dai periti, ma tracciate tramite cippi dai pozzolaschi, vennero platealmente contestate e rimosse nottetempo dai novesi, e per l'ennesima volta i due Stati dovettero stabilire bilateralmente il tracciato del confine<sup>26</sup>.

Ulteriore fattore rilevante per la proliferazione delle attività illegali sul territorio tortonese e alessandrino era la presenza sul crinale tra la Repubblica di Genova e lo Stato di Milano (e dopo gli scorpori settecenteschi con il Regno di Sardegna), di una gran quantità di feudi imperiali che godevano di ampi privilegi fiscali e di giurisdizione propria: il luogo ideale dove rifugiarsi per sfuggire alla cattura e all'arresto da parte degli sbirri o dei soldati che presidiavano il territorio su entrambe le sponde. La stessa comunità di Pozzolo Formigaro era stata a lungo infeudata alla famiglia Sauli di Genova prima che negli anni Trenta del Settecento il Re di Sardegna ne incamerasse i diritti a seguito della scomparsa dell'ultima erede Maria Brigiddita<sup>27</sup>.

<sup>24</sup> Sulle relazioni tra confini e criminalità cfr. i saggi contenuti in C. Denys (dir.), *Frontière et criminalité 1715-1815*, Artois Presses Université, Arras 2000.

<sup>25</sup> M. Silvano, *Sulla frontiera di Stato tra Novi e Pozzolo. La sentenza Bonazonta de Fundo (5 agosto 1420)*, in «Novinostra», 1998/1, pp. 3-9; C. Castiglioni, *Sui confini di Stato tra Genova e Milano*, in «Novinostra», 1989/1, pp. 35-40.

<sup>26</sup> B. Volsani (pseudonimo di Mario Silvano), *Sui confini tra Novi e Pozzolo (1725)*, in «Novinostra», 2001/4, pp. 55-59. Cfr. anche P. Palumbo, *Diplomazia e controversie di confine tra la Repubblica di Genova e il Regno di Sardegna 1720-1790. Fondi e materiale cartografico dell'Archivio di Stato di Genova*, in «Balisei. Ricerche storiche genovesi», 1, 2004, pp. 135-205. La documentazione su questa disputa si trova in ASTo, *Tortonese confini con Genova*, mazzo 6, fascicoli 6 e 11. Sulla rilevanza delle operazioni catastali per ridefinire le linee di confine cfr. M. Meriggi, *Racconti di confine. Nel Mezzogiorno del Settecento*, il Mulino, Bologna 2016.

<sup>27</sup> Sulla stretta relazione tra privilegi fiscali e giurisdizionali goduti dai feudi e diffusione di illeciti e contrabbandi cfr., per il caso "lombardo", F. Costantini, *"Un popolo che non vorrebbe sentire nominare dazi": esenzioni, privilegi e traffici illeciti tra Brescia, Cremona e Mantova nel Settecento*, in «Studi storici Luigi Simeoni», vol. LXVI, 2016, pp. 55-65 e M. Casati, *"Nell'interesse dell'Augustissima Casa". Asburgo, Lombardia austriaca e feudi imperiali nell'età delle riforme*, tesi di dottorato in *Storia, cultura e teorie della società e delle istituzioni*, ciclo XXXIV, discussa presso l'Università degli studi di Milano nell'aa. 2020-21, rel. Prof. S. Levati e M. Schnettger.

## 2. *Le novità settecentesche e l'escalation dei reati e delle violenze*

La miscela esplosiva di tutti questi fattori, già presenti da decenni se non da secoli, trovò però un innesco nei mutamenti politici settecenteschi che andarono a modificare gli assetti territoriali del tortonese e dell'alessandrino. I preliminari di pace di Vienna del 1735 e la pace stipulata nella medesima città tre anni più tardi stabilirono, infatti, l'assegnazione di quei territori al Regno di Sardegna: venivano così repentinamente recisi i legami di natura economica che legavano il tortonese e l'alessandrino soprattutto con l'area pavese e annullate le relazioni politiche con Milano che, pur in maniera instabile, avevano garantito l'ordine pubblico in quell'area<sup>28</sup>. Pozzolaschi e alessandrini si trovarono quindi a dover affrontare, in una situazione già di per sé problematica, la nuova condizione di "stranieri" rispetto alle reti di relazioni intessute da secoli e sudditi di un monarca "lontano" e sconosciuto. Non è facile stabilire quanto queste novità politiche abbiano agito nell'amplificare i comportamenti delinquenziali di buona parte della popolazione; l'impressione è che si sia venuto a creare una sorta di vuoto di potere locale in cui, allentati i vecchi legami di fedeltà e di subordinazione, si faticasse a stringerne di nuovi.

In ogni caso le testimonianze coeve sono concordi nel datare tra la metà degli anni Trenta e i primi anni Quaranta l'inizio dell'escalation di violenze e soprusi che avrebbero di lì a poco reso tristemente note a Milano, come a Torino, le gesta di pozzolaschi e alessandrini. Non aveva alcun dubbio in proposito l'ex podestà di Gallarate e vicario del Seprio che scrivendo, presumibilmente alla metà degli anni Sessanta, alcune *Riflessioni sul caso consaputo*, contribuì importante alla discussione riguardo ai mezzi da adottare per «estirpare i malviventi ed eliminarli dallo Stato e segnatamente per reprimere l'audacia dei pozzolaschi ed alessandrini», sosteneva: «Dappodiché il corso del fiume Ticino divenne termine tra lo Stato di Milano e quello di Torino, circa l'anno 1737, cominciarono le gravi molestie che di quando in quando soffriamo da lessandrini, pozzolaschi e simil canaglia di contrabbandieri insieme e ladri»<sup>29</sup>.

In una *Consulta a Sua Maestà sull'affare delle provvidenze contro degli alessandrini* del febbraio 1765 si collocava approssimativamente il fenomeno sul finire degli anni Quaranta:

Volgono di già più di dieci anni all'incirca che questo Stato della Maestà Vostra e questi fedelissimi suoi sudditi soffrono un'inquietudine ed un disaggio [sic] generalmente in complesso ed in grave pregiudizio particolare individuo nelle

<sup>28</sup> Cfr. F. Venturi, *Settecento riformatore*, vol. I, *Da Muratori a Beccaria*, Einaudi, Torino 1969, p. 416.

<sup>29</sup> ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 18, *Riflessioni sul caso consaputo*.

famiglie frequentemente invase, angariate e spogliate da una banda di malviventi e facinorosi che facendo sovente irruzione dello Stato ora da un canto ora dall'altro, prendendo di mira le case massarizie più facoltose di montagna e gl'emporj e casse forensi della Ferma generale o qualche mercante accreditato de' borghi e luoghi grossi dello Stato ed assalite le medesime di notte tempo, le circondano, le investono ed usate co' padroni e co' famigli delle più crude maniere, degl'atti tirannici e delle violenze esecrabili, le spogliano, le disertano di denaro e robbe di valore, asportando tutto non senza talvolta ancora delle uccisioni o de' domestici o di chiunque accorra al rumore o al suono della campana dal governo ordinato tra le molte e serie e ripetute provvidenze disegnate a riparo di un tanto scandaloso disordine<sup>30</sup>.

Nel giugno del 1769 il segretario di Stato Remigio Fuentes, sollecitato dal plenipotenziario Firmian in previsione di una visita in Lombardia dell'imperatore Giuseppe II, redigendo le sue *Informazioni sopra le infestazioni dello Stato di Milano da Malviventi*, sintetizzava mirabilmente il peggioramento dell'ordine pubblico, mettendolo espressamente in relazione ai mutamenti territoriali del 1737: «Né si deve credere che questa sia una sventura de' soli giorni nostri, perché le storie la fanno comune alla Lombardia in tutti i tempi, appunto per la sua situazione e qualità territoriale, la quale è fatta in oggi più esposta che non in passato per l'avvicinamento maggiore de' confini prodotto dalle smembrazioni sue luttuose»<sup>31</sup>. In realtà all'"avvicinamento dei confini" si deve aggiungere una maggior porosità degli stessi, vista l'estrema facilità nel varcare in molteplici punti il lungo tratto di Ticino che divideva ora lo Stato di Milano dal Regno di Sardegna, che rese meno controllabili gli spostamenti delle bande provenienti dalle aree di confine.

Come che sia, negli anni Cinquanta l'attività delinquenziale dei pozzolaschi e degli alessandrini si era diffusa come mai prima di allora e con violenze ed efferatezze tali da destare grande preoccupazione da parte delle autorità. Nella già citata *Consulta* del febbraio del 1765 vengono descritti con dovizia di particolari gli itinerari e i modi del loro operare:

Dalle accurate pratiche ed inquisizioni che si sono fatte sulle tracce di costoro, è emerso a prova costante, che essi quantunque originari di Pozzolo Formigaro, Castellazzo ed altre terre adiacenti alla provincia di Alessandria [...] e però rifugiatisi essi nel Genovesato, abbiano stabilite le loro famiglie in un sobborgo di Novi, appartenente alla Repubblica di Genova, e che ivi abbiano fatto il loro domicilio, ed impetrato asilo e ricovero, che provvisti ivi di armi e di giumenti, comprano sale, tabacco, sapone, aglio, ed altri somiglianti generi, e di essi cari-

<sup>30</sup> *Ibidem*, *Consulta a Sua Maestà sull'affare delle provvidenze contro degli alessandrini*, febbraio 1765.

<sup>31</sup> *Ibidem*, Milano, 31 [sic] giugno 1769, *Informazioni sopra le infestazioni dello Stato di Milano da malviventi, come avvengano, quali provincie e perché venghino infestate; provvidenze date al governo per toglierle, senza frutto, e suggerimenti per provvedervi, del segretario Fuentes*.

cate le loro vetture, per vie oblique, tortuose e sempre diverse si introduchino ne' Stati di Sua Maestà sarda, le attraversino furtivamente portandosi nella Riviera d'Orta [...], ivi, o per contratto o per violenza, vendino li detti generi li quali poi s'introducono di soppiatto ed insensibilmente in questo Stato, o ne' finitimi del detto signor Re di Sardegna, con molto danno delle rispettive regalie; e fatti così sgombri del carico d'essi generi [...], ora dal confine svizzero, ora dal Piacentino, per tutt'altre vie, ma sempre oblique, ed insidiose, facciano le suaccennate irruzioni in questo Stato, appostando or una casa forense del sale, della mercanzia, della Ferma generale di Vostra Maestà, ora alcuna cassina campestre, ora un mercante facoltoso in alcun borgo non cinto [...], ed assalite esse inaspettatamente, il più delle volte in numero di più di venti o trenta armati, le cingono, le assediano, assicuransi delle avvenute, de' campanili delle Chiese, per impedire il suono delle campane tocche a soccorso, e concorso de' vicini, o fingendo il carattere de' custodi del dazio e di inquisitori contro de' contrabbandi, per esigere rispetto e docilità e rassegnazione da' padroni e da' famigli, li legano, li minacciano di morte, di fuoco, delli più atroci tormenti [...], sottraggono il denaro, spogliano, e rubbano le migliori sostanze, lasciando le infelici famiglie nell'ultima desolazione e rovina e spargendo la confusione, il terrore, la costernazione nelle provincie e ne' contermini, e caricate le robbe rubate sopra li giumenti o che seco hanno, come si è detto, o che rubbano per il pubblico cammino à cavallari e passeggeri, per altre vie romite incerte e difficili a potersene seguire la traccia, si riducono al confine e violentati li portinai del Po o del Ticino a traghettarli oltre, si riducono al loro infame covile di Novi, dove vendendo pubblicamente e senza riserve le cose rubbate a questo Stato, passano alcun tempo in gozzoviglie e stravizi, fino a che riassunta la nuova carovana, ricomprano altri generi da introdurre da contrabbando in questo Stato ed in quello di Sua Maestà sarda, ritornano al triste giuoco sempre pronti, sempre animosi, sempre funesti alla pubblica pace ed alla particolar sicurezza di questi sudditi della Maestà Vostra<sup>32</sup>.

Difficile quantificare con che frequenza si perpetuassero tali violente scorribande; a giudicare da quanto riferisce il podestà di Serravalle al marchese Spinola in una lettera del 19 aprile 1766 si deduce che fossero molto numerose, almeno tre al mese:

<sup>32</sup> ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 18, *Consulta a Sua Maestà dell'affare delle provvidenze contro degli alessandrini*, febbraio 1765. Sulla centralità di Novi Ligure in queste dinamiche si era in precedenza soffermato il primo ufficiale della segreteria degli esteri sabauda, Carlo Adalberto Flaminio Raiberti, in una lettera al conte di Khevenhüller: «Qui sono molti anni che si sa che li facinorosi e malviventi che ci infestano sono pozzolaschi ma banditi dalli stati del re di Sardegna e rifugiati in quelli della Repubblica e che abitano in certe casucce fuori di Novi; che ivi vendono li generi e robbe che ci sottraggono: che tutto denaro di questa maniera comprano poscia li generi che per la via di Genova introducono di contrabbando in questo Stato e che venduti così essi generi quando sono messi in libertà dal carico fanno le irruzioni in questo Stato, per [...] sicure e si sottraggono poscia portando a Novi le cose rubate e colà vendendole a continuazione della detta pirateria». *Ivi*, c. 37, Torino, 14 aprile 1764.

E per dare a Vostra Signoria riverendissima un picciol assaggio dell'empietà furibonda di codesta ciurmaglia, che nell'infestare ed infierire contro l'uman genere è omai giunta a gareggiare coi sicari e ladroni più famosi rammentati dalle istorie, basta il dirle che dai soli 29 gennaio scorso a questa parte anno [sic] costoro commesso più di otto grassazioni», con un omicidio e violenze varie in cui i malcapitati, dopo essere stati aggrediti anche con l'ausilio di cani mastini, erano stati «legati con funi, battuti, maltrattati e minacciati di morte»<sup>33</sup>.

Così descriveva la situazione il conte Firmian, plenipotenziario dello Stato, in una lettera del 14 maggio 1766 al commissario plenipotenziario imperiale, maresciallo marchese Botta, a cui veniva chiesta collaborazione:

Sono moltissimi anni che questo Stato trovasi infestato da una banda di malviventi la maggior parte pozzolaschi, comunemente detti alessandrini, li quali per varie e sempre diverse parti furtivamente introduconsi nelle province dello Stato medesimo e cadono sopra le case de' particolari o mercanti più benestanti, nelle quali esercitano le maggiori violenze, atti tirannici e svaligiami e talvolta uccidendo spietatamente chiunque o fa resistenza o cade in sospetto di poterla fare. Innumerevoli sono questi spogli e piraterie e lungo sarebbe farne la descrizione: talvolta assalgono li passeggeri spogliandoli e il più delle volte si appropriano li cavalli e le vetture de' medesimi, lasciandoli ignudi ed abbandonati in mezzo al camino<sup>34</sup>.

La spavalderia dimostrata dalle bande dei pozzolaschi e degli alessandrini<sup>35</sup>, che arrivavano a contare anche settanta unità, nell'affrontare a viso aperto i drappelli di sbirri e militari, le minacce nei confronti degli uomini della Ferma, che osavano contristarli e requisire loro i beni introdotti illegalmente o le bestie da soma utilizzate per il trasporto, l'imposizione di un sistema di accompagnamento forzoso (e a pagamento) di tutte le merci in transito mostrano come la situazione fosse divenuta drammatica e andasse ormai ben al di là delle tradizionali attività di contrabbando, tanto che lo Stato pareva aver perso totalmente il controllo del territorio e i suoi uomini ogni

<sup>33</sup> ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 37, Il podestà di Serravalle al marchese Spinola, Serravalle, 19 aprile 1766.

<sup>34</sup> ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., cart. 37, Milano, 14 maggio 1766 Il conte di Firmian al commissario plenipotenziario imperiale maresciallo marchese Botta a Firenze.

<sup>35</sup> Questa, secondo Beltrame Cristiani, l'esatta origine dei delinquenti: «Li pozzolaschi nativi ed abitanti nel luogo di Pozzolo Formigaro, nella provincia tortonese, e gli alessandrini [...] per la maggior parte nativi e abitanti nelle terre di Castellazzo e Castel Terzo Alessandrino, unendosi alle volte alcuni altri nativi ed abitanti ne' feudi Malaspina ed in altre terre dell'Alessandrino...». ASTo, *Raccolte private, Balbo jr*, serie II, registro VII, anni 17 aprile 1757 al 16 maggio 1758, Beltrame Cristiani a Giambattista Bogino, Milano 2 agosto 1757 con due allegati.

autorevolezza, come evidenziava chiaramente il plenipotenziario Cristiani in una lettera a Bogino del 2 agosto del 1757:

Non so contenermi di fare a Vostra Eccellenza la confidenza delle due annesse carte [...] Ambe riguardanti li pozzolaschi e così detti alessandrini e sono queste le due che contengono gli eccessi più recenti e più strepitosi di detti contrabbandieri nella serie di molti, che sono dai medesimi continuamente attentati. Vostra Eccellenza vedrà che più non si agisce di difendere la robba contro gli esecutori dei dazi, ma con unione numerosa, formale ed armata a piedi ed a cavallo si cercano le truppe regolate e si attaccano, si minacciano le terre di incendio ed i capi squadra di morte; e si spogliano i sudditi degli animali da soma per farli poi servire al contrabbando, di modo che l'affare adesso interessa più il decoro del principato che le ferme, ed è questione di territorio violato più che di contrabbando, e la causa è divenuta del militare egualmente che del politico e strepitosa<sup>36</sup>.

Il ministro milanese allegava quindi due documenti a riprova della fondatezza delle sue preoccupazioni: una relazione del podestà, ossia vicario del Seprio, e una denuncia dei fermieri generali. Il primo, datato 29 luglio, dava conto delle vicende di uno scontro armato tra una banda di contrabbandieri e una pattuglia di militari in servizio di perlustrazione sul confine tra Stato sardo e il Milanese.

Tra le ore 18 e 19 dalla parte di Nosate e Turbigo vennero al porto di Castelnovate [...] settanta e più alessandrini o sia pozzolaschi con bestie cariche di mercanzia e tutti di schioppo e pistole armati.

Traghettando già costoro il Ticino sopravvennero in Castelnovate 25 o 30 soldati con alcuni ufficiali di mercanzia spediti alla sorpresa e diedesi campana a martello, ma non ebbesi subito l'intento di unire quei pochi abitatori, imperoché tutti alla campagna.

Girono i soldati senza indizio alla ripa del Porto non guari distante e là essendovi ancora tre di quella iniqua truppa con tre bestie che attendevano il ritorno del porto, diedersi a precipitosa fuga nei boschi gridando aiuto e sbarrando per dar segno agli altri già trapassati. Ed ecco immantinente dall'opposta ripa una grande scarica d'archibugiate contro soldati, i quali corrisposero a pozzolaschi, ma vari furono i reciproci sbarri.

Colle tre sorprese bestie partirono i soldati dalla ripa e venendo alla volta di Castelnovate ebbero l'incontro di tutti quei pochi uomini accorsi dalla campagna, ma già finito essendosi l'impegno proseguirono i soldati a giarsene verso Ferno e Lonate [Pozzolo] colle tre bestie rappresagiate.

<sup>36</sup> *Ibidem*. Il concetto viene ribadito in un'altra lettera di Cristiani a Bogino del 16 agosto 1757: «Ho l'onore di rimettere alla Vostra Eccellenza due esemplari dell'editto qui pubblicato contro detti contrabbandieri e senza dubbio vi troverà l'Eccellenza Vostra tutte le provvidenze più serie che potevano darsi e saranno eseguite dal militare all'uso di guerra e dagli uffici politici, co' mezzi economici, *giacché l'insulto alla Maestà del principato con l'attacco delle regie truppe e col tributo imposto al commercio è troppo grave per poter dissimulare*» (il corsivo è mio).

La credenza del fallito impegno andò fallita. Tosto che da soldati si abbandonò la ripa del fiume, trapassarono di qua i pozzolaschi, posero in costernazione quei pochi uomini di Castelnovate i quali salvaronsi con la fuga e d'indi a volo in traccia andarono de' soldati e raggiunti caricaronli d'arcibugiate: poscia restarono ridendo gli stessi pozzolaschi e giti al posto, che da alcuni di essi si tenne sequestrato, di bel nuovo traghettarono di là.

Assicurati [quel]li di Castelnovate del trapasso andarono verso dove sentiti avevan i sbarri e ritrovarono quei soldati estinti e distanti qualche poco l'un dall'altro.

Prima di andarsene i pozzolaschi pensarono bene di minacciare gli abitanti di Castelnovate «a motivo del suono di campane a martello»<sup>37</sup>.

Il secondo allegato è invece costituito da un promemoria dei fermieri generali in cui si lamentavano per le minacce di morte subite da un loro rappresentante, il capo squadra Antonio Scala<sup>38</sup>, reo agli occhi dei pozzolaschi di avere indebitamente sequestrate delle bestie da soma di loro proprietà e che in realtà si scoprì essere state rubate il giorno precedente a «un cavaliere di Cermenate Comasco detto il Mondino», «avendo prima legati lui e altri tre suoi compagni alle piante con minaccia di ammazzarli qualora avessero fatto rumore»<sup>39</sup>. In una lettera successiva, del 9 agosto, Cristiani aggiornava il Bogino sull'esito delle indagini compiute e gli comunicava che «Mi consta ancora che a forza di minacce hanno estorto da qualche parente di questi fermieri l'equivalente delli tre muli che avevano perso nell'ultimo fatto, due dei quali [...] erano stati rubbati a questi sudditi. La bella è che ne hanno fatto la quietanza per iscritto, riconosciuto nelle forme da un notaro piemontese»<sup>40</sup>. Quest'ultimo atto certificava, in maniera ovviamente burlesca agli occhi delle autorità, la volontà di agire all'interno di una "legalità" a loro misura e testimonia ulteriormente la pericolosa escalation di arroganza, sfrontatezza e impunità di cui abbiamo provato a dare conto<sup>41</sup>.

Non meno dannosa la questione connessa alle estorsioni sulle mercanzie in transito, che andavano a pesare non poco sul costo finale dei prodotti importati dal Genovese. Anche a questo riguardo il plenipotenziario Cristiani si

<sup>37</sup> *Ivi*, Beltrame Cristiani a Giambattista Bogino, Milano 2 agosto 1757.

<sup>38</sup> Questo il tenore delle minacce, fatte pervenire tramite biglietto «da un figlio incognito alla casa del caposquadra»: «Quando venghino venduti li nostri muli e cavalli tu pensi a dire a tuoi impresari che mandino la nostra robba dove tu me l'hai tolta, altrimenti la tua vita me la pagherà e se vuoi perdono fa che venghi restituito tutto; anche che tu sia a Milano la tua testa me la pagherà». ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 18, *Promemoria*, s.l., s.d., dei fermieri generali.

<sup>39</sup> ASTo, *Raccolte private*, Balbo jr, serie II, registro VII, anni 17 aprile 1757 al 16 maggio 1758, Cristiani a Bogino, Milano 2 agosto 1757 con due allegati.

<sup>40</sup> *Ivi*, Beltrame Cristiani a Giambattista Bogino, Milano, 9 agosto 1757.

<sup>41</sup> La volontà di ammantare di legalità il proprio operato era stata propria anche dell'esperienza del ben noto contrabbandiere savoiaro Louis Mandrin. Cfr. M. Kwass, *Contraband. Louis Mandrin and the making of a global underground*, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts) 2014.

attivò immediatamente e a metà settembre inviò l'esito delle sue indagini al ministro Bogino: «Soddisfo a quanto promisi a Vostra Eccellenza con darmi l'onore di rimetterle annesso il ristretto del processo formatosi contro i pozzolaschi, dal qual potrà Vostra Eccellenza dedurre la sussistenza dell'estorsione introdotta sopra i colli di mercanzie per modo di tributo e sotto titolo d'accompagnamento da molti anni e succede attualmente che non sono andate esenti da detto tributo nemmeno quindici casse che le SS.MM. siciliane mi hanno fatto rimettere per la via di Genova»<sup>42</sup>. A conferma Cristiani allegava una lettera sottoscritta da tre spedizionieri genovesi in cui si dichiarava come ogni merce o collo diretto da Genova verso la Lombardia pagasse un diritto ai pozzolaschi di soldi 20 per collo di mercanzia, «consistendo che passato Novi sono in obbligo di chiamare un uomo di Pozzolo perché li accompagni fino a quel posto vicino ove è destinata la mercanzia ed in quella maniera non hanno nessuna molestia essi mulattieri»; in caso contrario i pozzolaschi «li assaltano e li prendono la mercanzia come è più volte seguito»<sup>43</sup>. Tale pratica, secondo gli spedizionieri genovesi, era in atto ormai da quindici anni circa, ossia fin dai primi anni Quaranta, ma più probabilmente già sul finire degli anni Trenta, all'indomani dello scorporo del tortonese e dell'alessandrino dallo Stato di Milano. Il pagamento per l'accompagnamento e l'«assicurazione» delle merci era – attestavano gli spedizionieri genovesi – solitamente dovuto a uomini quali il Gallotto, il Rizzo, il Bello, lo Spagnolo e Bartolomeo Ravizza; tuttavia, in assenza degli accompagnatori di cui sopra, chiunque si sentiva ormai in diritto di procedere all'incasso, «anche femmine»<sup>44</sup>. Un'annotazione, quest'ultima, che convinse definitivamente il plenipotenziario Cristiani del fatto che «la professione [di contrabbandiere] e l'interesse sia comune negli abitanti delli tre villaggi senza eccettuarne le donne»<sup>45</sup>. Insomma, un sistema che coinvolgeva tutta la comunità senza eccezioni.

### 3. *La reazione dello Stato*

La reazione dello Stato – ma sarebbe meglio dire degli Stati, visto che il problema accomunava il Ducato di Milano e il Regno di Sardegna – fu al principio lenta e incerta. La recente acquisizione di quel territorio e la sua posizione strategica sia sotto il profilo commerciale che politico/militare indusse inizialmente le autorità

<sup>42</sup> *Dichiarazione*, datata Genova 9 settembre 1757, allegata alla lettera di Beltrame Cristiani a Giambattista Bogino, 13 settembre 1757, in ASTo, *Raccolte private, Balbo jr*, serie II, registro VII, anni 17 aprile 1757 al 16 maggio 1758.

<sup>43</sup> *Ivi*, Relazione senza data allegata alla lettera di Cristiani a Bogino del 13 settembre 1757.

<sup>44</sup> *Ibidem*.

<sup>45</sup> ASTo, *Raccolte private, Balbo jr*, serie II, registro VII, anni 17 aprile 1757 al 16 maggio 1758, Cristiani a Bogino, Milano, 20 settembre 1757.

sabaude a negoziare concessioni *ad hoc*. «Così già nel 1738, l'Azienda delle gabelle e i "pozzolaschi" negoziarono "patti particolari" in cui furono stabiliti dazi ridotti rispetto a quelli "tariffati" nelle giurisdizioni interessate dalle principali rotte percorse o percorribili in territorio sabaudo dai transiti "pozzolaschi"»<sup>46</sup> nel tentativo di indurre merci e mercanti a passare per l'alessandrino e la Lomellina invece che per l'Oltrepò pavese e la Lombardia austriaca. Sul fronte della pubblica sicurezza ancora nel 1750 un ufficiale sabaudo sconsigliava le autorità torinesi dall'imporre a Pozzolo l'osservanza del divieto di porto d'armi in funzione antigenovese e a presidio del confine<sup>47</sup>. Bisogna di fatto attendere gli anni Cinquanta del XVIII secolo per registrare i primi provvedimenti utili a contenere e ridimensionare il fenomeno, che nel frattempo si era esteso e radicato oltre misura, approfittando sia della scarsa attenzione prestata dalle autorità sia dalle cautele dettate dagli interessi d'ordine commerciale e "militare" appena espressi. Le ragioni di questo iniziale disinteresse sono da imputarsi, per quanto riguarda i domini asburgici, alle enormi difficoltà militari e finanziarie in cui versava la monarchia, che ne misero addirittura in discussione la sopravvivenza. La morte di Carlo VI e il conseguente scoppio della guerra di successione austriaca costrinsero la nuova sovrana, Maria Teresa, a una lunga e dispendiosa politica militare nel tentativo di non soccombere<sup>48</sup>. Era impensabile in quel contesto sottrarre risorse finanziarie e militari dal fronte prussiano per impiegarle nella soluzione di un problema "confinario", forse non ancora percepito in tutta la sua gravità e rilevanza politica. Soltanto dopo la pace di Aquisgrana del 1748 la monarchia asburgica poté finalmente dedicare attenzione e mezzi alle ormai impellenti riforme dello Stato. Ciò significò, per lo Stato Milano, la ripresa, sotto l'egida del plenipotenziario Gianluca Pallavicini, di quella stagione di rinnovamento avviata già nel secondo decennio del XVIII secolo con la creazione della Giunta del censimento e che era stata bruscamente interrotta dagli eventi bellici, prima la guerra di Successione polacca e poi quella austriaca<sup>49</sup>. Tale volontà riformatrice, come sostiene Carlo Capra, «non poteva non coinvolgere lo spinoso problema dell'ordine pubblico»<sup>50</sup>.

Anche la monarchia sabauda, poco dopo essere entrata in possesso dei territori tortonesi e alessandrini, a partire dal settembre 1743 venne a sua volta distratta dalle vicende belliche che la videro impegnata in guerra a fianco degli Asburgo. Proprio il forzato riavvicinamento politico-militare

<sup>46</sup> M. Battistoni, *Franchigie*, cit., p. 230.

<sup>47</sup> *Ivi*, p. 238.

<sup>48</sup> Sulla critica situazione della monarchia in questo frangente cfr. J.-P. Bled, *Maria Teresa d'Austria*, il Mulino, Bologna 2003 [Paris 2001] e J. Berenger, *Storia dell'Impero asburgico 1700-1918*, il Mulino, Bologna 1993 [Paris 1990].

<sup>49</sup> Sulla stagione delle riforme nella Lombardia austriaca è d'obbligo il rinvio alle ricerche di Carlo Capra e in particolare a *Il Settecento*, in D. Sella, C. Capra, *Il Ducato di Milano dal 1535 al 1796*, UTET, Torino 1984, pp. 151-617.

<sup>50</sup> C. Capra, M.T. Ciserani, *Criminalità e repressione della criminalità in Lombardia nell'età delle riforme*, cit., p. 1.

nel corso della guerra di successione austriaca, culminato con il trattato di alleanza stipulato il 13 settembre tra Maria Teresa e Carlo Emanuele III, appare la premessa per la stretta collaborazione tra i due Stati in tema di ordine pubblico. Il sodalizio sarebbe culminato in primo luogo nella sottoscrizione della convenzione del 24 febbraio 1750 per l'arresto e la consegna dei banditi, che trasse origine proprio dalla volontà di arginare le scorribande di pozzolaschi e alessandrini, e quindi del trattato di commercio del 4 ottobre 1751, che appianò le controversie confinarie e regolamentò le questioni doganali.

Tuttavia, questi accordi, pur rilevanti e sui quali torneremo in seguito, rappresentano solo alcuni degli interventi che le autorità milanesi progettarono e in parte riuscirono a realizzare per cercare di risolvere il problema. La prima e più immediata soluzione fu di ordine normativo, ossia l'emanazione di nuove gride o reiterazione delle precedenti; contestualmente si provvide al rafforzamento della presenza di armati sui territori. La già citata *Consulta a Sua Maestà sull'affare delle provvidenze contro degli alessandrini* del febbraio 1763 sintetizza così l'operato delle autorità milanesi:

Resi però inutili gli ordinari provvedimenti si è pensato ai straordinari; si sono pubblicate delle ripetute gride contro di costoro, si è eccitato il sentimento dei terrieri ad arrestarli ed ucciderli ancora e si è promesso premio a chi li arrestasse e uccidesse [...] <sup>51</sup>; si è a questo fine permesso l'uso delle armi di difesa a tutti li sudditi finitimi col confine dello Stato [...]; si sono banditi capitalmente tutti gli abitanti del distretto nel quale si suppose allora che alignassero costoro e ne ritraessero origine [...] dichiarandoli pubblici nemici dello Stato. Si è finalmente eretto un Commissariato di campagna che scorresse li confini e i luoghi sospetti e per li quali seguivano il più delle volte le irruzioni suddette e si è data a lui una numerosa assistenza di soldati, sgherri e custodi perché girando difendesse il confine e procurasse di arrestarli o in truppa o in individui se li cogliesse <sup>52</sup>; e molte altre serie e *dispensiose provvidenze* e pratiche si sono messe in esecuzione all'oggetto di difendere lo Stato e li particolari da una tanta vessazione ed inquietudine <sup>53</sup>.

<sup>51</sup> Il ricorso alle taglie «sulle teste» dei banditi più facinorosi venne espressamente sollecitato da Beltrame Cristiani: «Si procederà ulteriormente contro i nominati e ad una taglia forte e esemplare sopra le loro teste. Comincia la ricetta ad osservare perché avendo osato 3 pozzolaschi di entrare armati è stato fatto addosso loro fuoco ed uno di essi ucciso porta all'uccisore il premio che oggi se gli paga prontamente», Cristiani a Bogino, Milano, 13 settembre 1757, in ASTo, *Raccolte private, Balbo jr*, serie II, registro VII, anni dal 17 aprile 1757 al 16 maggio 1758. Sulla presenza di cacciatori di taglie in questo territorio nel XVII secolo cfr. I. Cammarata, *1618 cacciatori di teste*, cit., pp. 64-65.

<sup>52</sup> Qualche notizia sul Commissario di campagna e le sue prerogative in Solavagione, *Brigantaggio e contrabbando*, cit., pp. 36-37.

<sup>53</sup> *Consulta a SM sull'affare delle provvidenze contro degli alessandrini* del febbraio 1765, in ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 18. Sull'operato dei commissari di campagna cfr. L. Antonielli, *Polizie di città e polizie di campagna*, cit., pp. 28-29.

Tutte le misure intraprese, come desolatamente dovette confessare l'autore della *consulta*, produssero però scarsi risultati. Perciò negli anni immediatamente successivi furono adottati ulteriori provvedimenti ancor più invasivi, come il ricorso sistematico alle perlustrazioni e alle retate che, a partire dal 1766, vennero condotte con una certa frequenza fino al 1792<sup>54</sup>. Così il segretario Remigio Fuentes nella sua *Istruzione* al conte di Firmian del giugno 1769 elencava gli interventi effettuati dal governo milanese: ha emanato «moltissime gride ed editti [...] nel periodo di pochi anni»; ha dato «libertà delle armi lunghe e di difesa a tutti gli abitanti dentro del circuito di quattro miglia di ogni confine dello Stato»; «ha animato le comunità ad inseguire li ladri e malviventi col concorso di terrieri armati al suono delle campane a martello»; ha promesso premi a chi catturasse i facinorosi; «ha proibito ai portineri [...] il ricevere sopra i loro porti e barche e traghettare [...] gente oziosa [...] e simili sospetti»; «ha eccitato li giurisdicenti dello Stato a far pattugliare frequentemente le loro famiglie all'arresto de' malviventi»; «ha accresciuto [...] le famiglie armate a cavallo di Cremona, pedestri di Orio, Treviglio e Varese. Si sono date particolari delegazioni à feudatari de' territori più esposti [...]. Si sono frequentemente fatte delle perlustrazioni generali *costose*, usando il braccio militare; delle particolari proporzionalmente *dispendiose* per anno. Si è istituita ed alimentata per molti anni con non indifferente peso della Regia Camera una Commissaria di Campagna assistita da una squadra particolare di sgherri a cavallo, con istruzione di accorrere a tutte le impressioni de' malviventi, de' ladri che si sentissero infesti ad una particolare provincia; minacciando subita morte di forza a chi fosse colto in flagrante. Si sono stabilite delle convenzioni tra la Lombardia austriaca e tutti li Principi confinanti della medesima». «Insomma non si è lasciato pensiero, idea, mezzo, ripiego che potesse servire a questo affannoso oggetto [...] e si sono conseguite catture infinite di modo da esserne piene zeppe le carceri [...]. Ma non perciò è cessata l'inquietudine»<sup>55</sup>.

Da questa efficace testimonianza si evince dunque come la sola risposta armata, per quanto necessaria e rilevante, non si fosse dimostrata sufficiente a risolvere un problema che affondava le sue radici da un lato nel disagio sociale e dall'altro nella frammentarietà del tessuto giurisdizionale, frutto dell'eccessivo numero di linee di confine e dei privilegi, presunti o reali, goduti da molte terre. Non solo: le misure di carattere militare, oltre che poco efficaci, sollevarono a loro volta non pochi problemi di ordine pubblico e finanziario. Come ribadito in più di una circostanza, mantenere uomini in arme sul territorio non solo era dispendioso

<sup>54</sup> Le perlustrazioni ebbero luogo, oltre che nel 1766, anche nel '68, '69, '86, '88 e l'ultima nel 1792. G. Solavagione, *Brigantaggio e contrabbando*, cit., p. 396.

<sup>55</sup> *Informazione sopra le infestazioni dello Stato di Milano da' malviventi. Come avvengano, quali Provincie, e perché venghino infestate: Provvиденze date dal Governo per toglierle, senza frutto; e suggerimenti per provvedervi*, 1769, in ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 18.

per le casse erariali e per quelle delle comunità<sup>56</sup>, ma da un lato esponeva la truppa «alla diserzione, al sovrachio disagio» – ragione per cui consigliava di «farne la maggior economia possibile»<sup>57</sup> – e dall'altro sottoponeva la popolazione, che avrebbe dovuto essere difesa e tutelata, a ulteriori violenze e angherie. Con queste parole un regio commissario di campagna descriveva i comportamenti delle truppe in un promemoria indirizzato al conte di Firmian della metà degli anni Sessanta: «Non pronti al servizio ed invece d'eseguire con frutto le appoggiategli commissioni, le rendevano vane colli chiamazzi, per i quali se in vicinanza vi fosse stato qualche pozzolasco o alessandrino, era un avvertirlo d'allontanarsi, e di più non volevano andare in giro che di giorno solamente. In molti poi non v'è né religione né costume con grave scandalo degli abitanti e questo aveva bisogno di qualche provvidenza. Altri non vogliono pagare quanto loro viene somministrato dagli osti, arrecando di più agli stessi gravi molestie e così anche alli bottegai, principalmente in Gallarate e Varese»<sup>58</sup>. In un altro *Promemoria* coevo, stilato probabilmente da un funzionario in occasione di un incontro con il medesimo commissario, si rimarcava

la mala qualità della maggior parte di coloro dei quali è formata. Che il loro capo si protestò di non voler più continuare a condurli per la loro incorreggibilità ed inobbedienza e per la difficoltà di rimuoverli dalle osterie, dove alloggiavano. Alcuni di essi non pagano quanto vien loro dato dagli osti e arrecano gravi molestie a medesimi. Apportano pure sommo incomodo in quei luoghi dove si trovano, come seguì particolarmente ne luoghi di Gallarate e Varese, dove appena giunti si portarono da quei bottegai a ricercare le buone mani e vi fu anche chi si prese da sé quanto ricercava in ordine a cose commestibili [...]. La fuga presa da due della squadra delli uomini a piede con il denaro anticipatamente pagatoli [...]. In occasione di ricerche fatte da detti ussari nelle cascine della provincia pavese, essendovi il notaio cancelliere con essi loro, furono veduti a non altro intenti che a rubare il pollame, che fu fatto restituire<sup>59</sup>.

<sup>56</sup> Oltre che nelle due relazioni testé citate, si fa esplicito riferimento alla questione in un *Progetto per purgare lo stato di Milano da' malviventi che lo perturbano e togliere moltissimi abusi che parimenti sonovi introdotti con sommo danno del sovrano e del pubblico*, anonimo senza data, ma metà anni sessanta, in ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 18 citato anche da Antonielli, *Polizie di città e polizie di campagna*, cit., p. 29: «La grossa truppa, che in giro va a cavallo e con tanta spesa è mantenuta, a quanto mai poco serve».

<sup>57</sup> *Informazioni sopra le infestazioni dello Stato di Milano da malviventi, come avvengano, quali provincie e perché venghino infestate; provvidenze date al governo per toglierle, senza frutto, e suggerimenti per provvedervi*, in ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 18.

<sup>58</sup> *Motivi per li quali il regio sig. commissario desiderava portarsi a Milano per esporre in voce alcune premurose occorrenze a S.E. il signor ministro plenipotenziario conte di Firmian*, s.l., s.d., in ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 18. Altri esempi sono citati in G. Solavagione, *Brigantaggio e contrabbando*, cit., pp. 35 e ss.

<sup>59</sup> *Motivi per li quali il Regio Commissario di campagna desiderava di potersi presentare a S.E. Promemoria*, s.l., s.d., in ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 18.

Sconsolatamente concludeva la sua disanima consigliando cautela e attenzione nel caso in cui si decidesse di rimuoverli dall'incarico poiché il pericolo reale era quello che andassero a infestare a loro volta «le strade dello Stato»<sup>60</sup>.

Anche altre soluzioni che – come segnalato nelle relazioni precedentemente citate – prevedessero un maggior coinvolgimento delle popolazioni locali nel contrasto alle violenze delle bande non incontrarono il favore delle autorità per i rischi che comportavano e perché, dove già sperimentate, avevano dimostrato scarsa efficacia<sup>61</sup>. Ovviamente, non appena se ne presentò l'occasione, non si rinunciò a ricorrere a pene esemplari, sistema frequentemente adottato nella società d'antico regime quale deterrente e monito<sup>62</sup>. Così riferiva il podestà di Serravalle al marchese Carlo Spinola, feudatario di alcune terre prospicienti Pozzolo: «Tropo lungo riuscirebbe il racconto se volessi proseguire ad accennarle solamente di passaggio tutti gli altri misfatti che hanno commesso nei precedenti anni i suddetti ladroni, complici pure di tutti i delitti per i quali sono stati condannati li sei loro compagni giustiziati in Tortona in maggio dell'anno ora scorso, siccome avranno a soggiacere a pena consimile gli altri otto loro socij tutti pozzolaschi che, essendo stati in giugno del 1764 catturati nella riviera d'Orta appartenente alla mensa vescovile di Novara, sono in attesa di essere giustiziati»<sup>63</sup>. Quattordici esecuzioni in poco meno di un anno rappresentano senza dubbio una volontà di intervento punitivo di forte esemplarità. Tuttavia, non è possibile valutare quanto questo genere di soluzioni estreme fosse davvero utile e incisivo, come lasciano intendere le osservazioni del segretario Fuentes nella già citata memoria del giugno 1769: «L'altro rimedio è l'esemplare punizione, ma questo soffre pure le sue crisi. La cautele della tela giudiziaria nostra criminale non sono gran fatto adattabili alla prontezza, e non vi potendo essere prontezza non vi è ne meno esemplarità perché condannandosi alla forca, alla ruota, al taglio della testa un reo dopo uno, due o forse tre anni che si sono consunti a convincerlo o costituirlo reo, quando si castiga è perduta la memoria del delitto e per conseguenza è raffreddata la pubblica indignazione contro il reo e così diviene torpido il timore del castigo che dovrebbe far freno ai malintenzionati»<sup>64</sup>.

<sup>60</sup> *Ibidem*. Sull'inaffidabilità degli uomini d'arme impiegati in attività di controllo del territorio cfr. le valutazioni per molti versi analoghe espresse, a pochi anni di distanza, dal fermiere veneziano Girolamo Manfrin in riferimento ai propri armati in S. Levati, *Storia del tabacco nell'Italia moderna. Secoli XVII-XIX*, Viella, Roma 2017, p. 183.

<sup>61</sup> Cfr. G. Solavagione, *Brigantaggio e contrabbando*, cit., pp. 30-31.

<sup>62</sup> Sul tema è d'obbligo il rimando a M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1975.

<sup>63</sup> ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 37. Il podestà di Serravalle al marchese Spinola, Serravalle, 19 aprile 1766.

<sup>64</sup> *Informazioni sopra le infestazioni dello Stato di Milano da malviventi, come avvengano, quali provincie e perché venghino infestate; provvidenze date al governo per toglierle, senza frutto, e suggerimenti per provvedervi*, in ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 18

Certamente non lo erano le condanne all'ergastolo, alle galee o i semplici bandi dal territorio: «La galea ed il pubblico lavorerio prendono la stessa natura inefficace sullo spirito dei tristi perché non vi essendo galee che lontane ed in paese estero questa non si vede e non vi essendo in Paese lavori faticosi e stentati esposti alla vista del pubblico, gli ascosi e concentrati nella casa di correzione e negli ergastoli non fanno impressione o senso capace di mettere in dovere e rettere i discoli dalla prevaricazione. Il bando poi è inutile ed è una pura perdita perché vi si contravviene facilmente»<sup>65</sup>. In attesa di una riforma del processo civile e di quello criminale, che all'epoca si trovava già da due anni al vaglio del Senato<sup>66</sup>, l'attenzione delle autorità si spostò sul piano squisitamente diplomatico, piano che i più attenti e consapevoli osservatori avevano presto individuato come prioritario ed essenziale.

Fra costoro, Beltrame Cristiani, che dopo aver sottoscritto negli anni Cinquanta una convenzione con la corte di Torino per la cattura e l'estradizione dei delinquenti arresi all'interno dei propri confini, ne auspicava l'estensione anche agli altri Stati: «Sarebbe desiderabile per il pubblico bene e per il gran fine di purgare li Stati da malviventi, di conchiudere anche cogli altri Stati finitimi la convenzione che recentemente veniamo di stabilire con la corte di Roma»<sup>67</sup>. Tuttavia, l'intento era tutt'altro che di semplice realizzazione, «giacché li ss.ri Veneziani non hanno voluto sinora prestarvisi, avevo io pensato ad intavolarne la trattazione co' Svizzeri e Griggioni, ma dubito che la mia partenza [per Vienna] per lo meno produrrà l'incagliamento di questo affare, come dovranno soffrire una gran sorte tutti gli altri»<sup>68</sup>. In effetti gli accordi con i Grigioni sarebbero stati sottoscritti solo nel 1763, con la Repubblica di Venezia nel 1774 e con le «quattro prefetture svizzere» nel 1775<sup>69</sup>. Ben più tempestivo fu invece l'accordo raggiunto con il ducato di Parma e Piacenza, dal cui esito dipendeva almeno in parte la possibilità di porre sotto maggior controllo un'altra area di confine particolarmente critica e notorio covo di malfattori quale il paese di Retegno, il cui territorio

<sup>65</sup> *Ibidem*.

<sup>66</sup> *Ibidem*. Cfr. C. Capra, *Il Settecento*, cit., pp. 524-535.

<sup>67</sup> Il trattato con lo Stato della Chiesa per la definizione dei confini tra il Mantovano e il Ferrarese venne firmato a Melara il 3 maggio 1757, cfr. C. Capra, *Il Settecento*, cit., p. 308.

<sup>68</sup> Cristiani a Bogino, Milano, 21 luglio 1750, in ASTo, *Raccolte private, Balbo jr*, serie II, registro 3, lettere del conte Cristiani al conte Bogino, 1750-1751. In realtà, già nel luglio del 1749 il governatore della Lombardia austriaca, conte Ferdinand Bonaventura von Harrach, aveva auspicato la definizione di tali trattati quanto meno con i Principi con cui i rapporti erano più cordiali: «Mi ha riuscito di passare tale armonia con detti Principi, che in tempo mio non è avvenuto alcun caso in cui mi sia stata negata la consegna di quelli delinquenti che ho richiesto, ancorché i delitti fossero inferiori alla gravità regolarmente voluta dalla ragion delle Genti, per derogare al diritto di ospitalità e di asilo», citato in G. Solavagione, *Brigantaggio e contrabbando*, cit., p. 376.

<sup>69</sup> Cfr. G. Solavagione, *Brigantaggio e contrabbando*, cit., p. 396 e C. Capra, *Il Settecento*, cit., p. 308.

e lo stesso abitato erano divisi e contesi tra i monarchi asburgici e i duchi borbonici e dai rispettivi feudatari che accampavano diritti di giurisdizione<sup>70</sup>.

Impossibile risultò, invece, concludere analoghi accordi con la Repubblica di Genova che, nel caso specifico, rappresentava – a partire dall'«infame covile di Novi» – il luogo di approdo e di asilo dei pozzolaschi e degli alessandrini per sottrarsi alla cattura degli armati sabaudi e milanesi. Proprio la mancanza di accordi di reciprocità con la Superba e la scarsa volontà di sottoscriverli, come risultò subito evidente dalle trattative che pure vennero intraprese, apparvero agli occhi delle autorità tanto torinesi che milanesi il principale elemento di debolezza del sistema di controllo del territorio che i due Stati stavano lentamente concordando e mettendo a punto. Nella già citata *consulta* del febbraio 1763 si auspicava la sottoscrizione di accordi bilaterali come quelli esistenti tra Stato di Milano e Regno di Sardegna anche tra quest'ultimo e la Repubblica di Genova, da estendere poi anche alla Lombardia austriaca, «ed in questa fiducia qui si sperava che, tolto di tal maniera l'asilo e ricovero che conseguivano nel Genovesato li comuni nemici, cessarebbero le irruzioni colla loro dispersione e castigo»<sup>71</sup>.

Ma la Repubblica di Genova deve essersi schermata da una tale convenzione col re di Sardegna, sia per qualche suo pubblico, non abbastanza da noi inteso riguardo, sia forse ancora per il non troppo lodevole proffitto che li suoi particolari traggono dalla vendita che fanno a detti malviventi de' generi che essi poi introducono di contrabbando ne' Stati e delle Maestà Vostre e del sig. Re di Sardegna e fors'anche per il condannevole vantaggio che essi particolari genovesi ritraggono dalla compera che fanno delle robbe rubbate e sottratte alli Stati medesimi, di modo che avendo la Repubblica proposto di apporre alla desiderata convenzione delle condizioni molto gravose e sconvenevoli, la Maestà Sua non ha creduto della sua dignità l'accordarle e così ha rotta ogni trattazione e si è rivolta a pensare gli ulteriori mezzi coi quali garantire al possibile li suoi Stati dalle invasioni e saccheggi de malviventi annidati nel dominio della Repubblica<sup>72</sup>.

<sup>70</sup> Sulla complessa situazione di Retegno, oltre alle notazioni di G. Solavagione, *Bri-gantaggio e contrabbando*, cit., rinvio alle tesi di laurea di E. Luraschi, *Un feudo imperiale in Lombardia nell'età moderna: Retegno (secoli XVI-XVIII)*, aa. 1984-85, rel. C. Capra e di M. Casati, *Criminalità e contrabbando ai confini meridionali della Lombardia austriaca: il caso di Retegno (sec. XVIII)*, aa. 2016-17, rel. prof. S. Levati. Cfr. anche le considerazioni di E.C. Colombo, *La fortuna di essere poveri. Carità e servizi a Codogno in età moderna*, in P. Cafaro (a cura di), *Generatività del bisogno. Casi di finanza e servizi (secoli XVII-XVIII)*, Franco Angeli, Milano 2015, pp. 57-113, in particolare le pp. 72-88.

<sup>71</sup> *Consulta a Sua Maestà sull'affare delle provvidenze contro degli alessandrini*, febbraio 1765, in ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 18.

<sup>72</sup> *Ibidem*. Le autorità genovesi dimostrarono scarsa collaborazione anche nei confronti di quelle milanesi in occasione della richiesta avanzata da queste ultime nel gennaio del 1789 di far sbarcare a Genova due pericolosi delinquenti retegnini arrestati a Marsiglia e in attesa di rimpatrio. Sulla questione cfr. M. Casati, *Criminalità e contrabbando ai confini meridionali della Lombardia austriaca: il caso di Retegno (sec. XVIII)*, cit., p. 45.

Tuttavia, i negoziati con la Repubblica di Genova non si interruppero completamente: nel gennaio del 1772 l'ambasciatore sardo a Vienna, conte Canale, inviò una missiva al principe di Colloredo per manifestare l'insofferenza delle autorità torinesi di fronte all'impossibilità di sradicare i malviventi dal territorio; in tale lettera si ribadiva la difficoltà di addivenire a un accordo con le autorità genovesi, a testimonianza del fatto che la speranza non era ancora del tutto tramontata:

Rintracciando però le cause per cui, nonostante l'impegno che si ha di parte e d'altra, non riesca di estirpare essi malviventi, si è creduto procedere dal ricovero e dal favore che trovano nelle terre della Repubblica di Genova e nei feudi imperiali dell'Isola e simili.

Poiché avendo ivi sicuro rifugio prendono il loro tempo per introdursi a man franca nei territori limitrofi di Sua Maestà non meno che nello Stato di Milano, e farvi delle corse e depredazioni, ripiegandosi poscia incontamente [sic] all'uno od all'altra del loro rifugio, senza arrestarsi né dar campo d'inseguirli, mentre appena può aversene la notizia che si sono già posti in salvo.

Quanto al Genovesato si va pazientando e prendendo nel miglior modo le cautele possibili, nella circostanza di non essersi mai potuto divenire colla Repubblica a qualche convenzione.

Rispetto però ai feudi imperiali non può credersi conforme all'intenzione di Sua Maestà imperiale che in mezzo alla profonda pace, in cui siamo, vi si accordi asilo ed il ricovero a nemici della quiete pubblica<sup>73</sup>.

Oltre a Novi, infatti, le bande di alessandrini e pozzolaschi trovavano spesso protezione nei numerosi feudi imperiali situati a ridosso dei confini e che godevano di giurisdizione propria, circostanza che impediva agli armati sabaudi e milanesi di inseguire e catturare i malviventi. Costoro, «banditi capitalmente dagli Stati del detto signor re di Sardegna» si rifugiavano in particolare «alcuni in Novi Genovesato ed altri ne' feudi e terre imperiali e specialmente in Isola Borlasca, Pietra Bissara e Borgo de' Fornari terre imperiali. In esse fanno costoro un asilo; in esse comprano de' generi che poi introducono di contrabbando in questo stato [di Milano] e in quelli del signore di Sardegna ed in esse finalmente vendono e contrattano le robbe rubate ne' Stati medesimi»<sup>74</sup>.

La soluzione di questo problema era tutt'altro che semplice poiché implicava la disamina di complessi e delicati rapporti di forza e di privilegi consolidati. Anche l'eventuale ma per nulla scontata disponibilità a collabo-

<sup>73</sup> ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 37, Vienna, 5 gennaio 1772, Luigi Girolamo di Malabaila conte di Canale al principe Rudolph Joseph von Colloredo-Waldsee, vicedirettore dell'Impero.

<sup>74</sup> Milano, 14 maggio 1766, il conte di Firmian al Commissario plenipotenziario imperiale maresciallo marchese Botta a Firenze, in ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 37.

rare da parte dei titolari dei feudi – che spesso erano i primi ad approfittare della situazione – poteva non essere sufficiente per affrontare con successo la questione. Se ne ha una chiara dimostrazione nelle difficoltà incontrate dal marchese Carlo Spinola nel suo feudo di Pietrabissara, che abbiamo visto essere indicato quale rifugio privilegiato dei banditi: in una lettera al marchese Botta Adorno, Plenipotenziario imperiale – ossia la più alta autorità imperiale della penisola –, egli evidenziava la propria impotenza e chiedeva lumi sulle operazioni da compiere:

Da qualche tempo in qua una banda di facinorosi, che si dicono pozzolaschi, rei di gravissimi delitti, et in specie di molte grassazioni commesse nelle pubbliche strade di Lombardia si sono rifugiati e stabiliti con violenta permanenza nella Villa di Borlasca dipendente dal mio feudo imperiale di Pietrabissara. Si sono usate tutte le industrie per determinarli a partire e non più ritornarvi, ma il tutto è riuscito vano, di modo che al di d'oggi bisognerebbe valersi della forza per costringerli ad ubidire. Questa non si può avere né adoperare per mezzo dei paesani miei sudditi, perché eglino sono in poco numero, la più parte senza armi, tutti miserabilissimi ed inesperti ad intraprendere simili operazioni contro gente armigera ed avvezza a battersi co' contrabbandieri, sicché il mio podestà feudale ha stimato bene di accertarsi se un sufficiente braccio di giustizia si potesse avere per mezzo de' tribunali di Sua Maestà il Re di Sardegna e però ne ha fatta l'interpellazione o sia apertura con il sig. podestà di Serravalle come il più vicino e ne ha avuta in risposta l'annessa lettera che tale quale originalmente umilio alla Eccellenza Vostra<sup>75</sup>. Rimane adunque di sapere dal di lei prudentissimo intendimento, se dovessi io come feudatario imperiale ordinare al mio podestà di accettare l'offerta tale e quale sta, diretta a catturare li rei e consegnarli liberamente ai ministri deputati o deputandi alla costruzione del processo dal predetto sovrano di Sardegna, oppure, in difetto ciò che dovessi sostituire a questo progetto, il quale fosse di aggradimento ed approvazione di Sua Maestà imperiale, et essendo la materia pericolosa nella dilazione per le nuove irruzioni e grassazioni che simil sorta di gente potesse intraprendere contro la vicina Lombardia, sono a pregare l'Eccellenza Vostra di significarmi se come Cesario Plenipotenziario interpretando la mente dell'Augustissimo Sovrano potesse o volesse in tanto da sé risolvere col prendere qualche ispediente [sic] che stimasse più opportuno al caso presente<sup>76</sup>.

La diplomatica risposta del Plenipotenziario cesareo in Italia conferma a sua volta la delicatezza della questione e la necessità di muoversi con enorme cautela. Infatti, il marchese Botta consigliava di coinvolgere gli altri titolari dei feudi imperiali della zona piuttosto che rivolgersi alle autorità

<sup>75</sup> La lettera con cui il podestà offre la sua piena e totale collaborazione è conservata *ivi*, il podestà di Serravalle al marchese Spinola, Serravalle, 19 aprile 1766.

<sup>76</sup> *Ivi*, Genova, 24 maggio 1766, il marchese Carlo Spinola qm. Luciano a Sua Eccellenza il marchese Botta.

di altri Stati, fatto che avrebbe creato un pericoloso precedente. Si diceva poi impossibilitato a fornire una risposta, dovendo interpellare direttamente il pensiero dell'Imperatore in ragione della delicatezza della vicenda<sup>77</sup>. Nel frattempo, presumibilmente informato dalle autorità sabaude, anche il conte di Firmian da Milano scriveva al marchese Botta affinché sollecitasse un intervento imperiale, mettendo a disposizione le proprie truppe per l'evenienza: «Io sono troppo persuaso della rettitudine delle intenzioni di E.E. per credere che tutto ciò avvenga senza sua notizia e contro le savie e discrete ordinazioni sue e però mi credo in debito di prevenirla del grave disordine suddetto perché il suo zelo e attaccamento per il Cesareo Regio servizio dell'Augustissima Imperatrice vedova e per il bene di questi suoi sudditi voglia vestire una corrispondente indignazione contro di costoro che abusano così enormemente dell'asilo che loro si presta in dette terre e feudi imperiali per farne un ricovero ed un gradino alle dette esecrabili irruzioni in questo Stato; onde ordinarne l'arresto tutta volta che pervenghino in esse terre e feudi per poi consegnarli alle forze di questo stato al tante volte meritato esemplare castigo»<sup>78</sup>. Sollecitato a più riprese, alla metà di giugno il Principe Colloredo rispose finalmente al Botta, prospettando quattro possibili soluzioni da proporre al marchese Spinola, ossia: accettare l'aiuto del podestà di Serravalle, previa però dichiarazione che questo intervento non potesse rappresentare un precedente a cui appellarsi in futuro; raccogliere forze tra i vari feudatari imperiali; una soluzione mista che unisse aiuti sabaudi e mobilitazione interna; infine una quarta in cui si proponeva – sulla scorta di quanto comunicatogli dal conte Firmian – l'intervento di un reggimento milanese, opzione, quest'ultima, caldeggiata, poiché politicamente meno lesiva della autorità cesarea, essendo anche il Ducato di Milano un territorio di pertinenza imperiale. E così dovette effettivamente avvenire; lo si deduce da una successiva missiva del 6 agosto del conte Firmian in cui comunicava al Plenipotenziario imperiale di essere in attesa di definire meglio gli accordi con la corte di Torino prima di intervenire in ossequio alle disposizioni del Colloredo<sup>79</sup>. Non conosciamo l'esito dell'operazione, ma certamente rappresenta un primo significativo atto di normalizzare, quanto meno sul piano dell'ordine pubblico, le situazioni più scabrose. Un atto che trovò concreto seguito l'anno successivo allorché, per favorire la collaborazione nella lotta alla criminalità, il 16 luglio venne siglata una convenzione tra «Sua Maestà l'Imperatore per i feudi imperiali» confinanti con la Lombardia austriaca e «Sua Maestà l'Imperatrice Regina Apostolica per i Ducati

<sup>77</sup> *Ivi*, Firenze, 3 giugno 1766, il Commissario imperiale [marchese Botta] al sig. marchese Carlo Spinola qm. Luciano.

<sup>78</sup> Milano, 14 maggio 1766, il conte di Firmian al Commissario plenipotenziario imperiale maresciallo marchese Botta, in ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 37.

<sup>79</sup> *Ivi*, Milano 6 agosto 1766, Firmian a Botta.

di Milano, Mantova, Sabbioneta e Principato di Bozzolo», con la quale si diede una veste ufficiale e regolare al «vicendevole arresto, e consegna de' banditi, e malviventi»<sup>80</sup>. Comunque sia le prerogative feudali – soprattutto dei feudi imperiali esterni al territorio milanese a cui non era estesa la convenzione – non poterono essere intaccate, tant'è che l'11 febbraio 1772 il principe di Colloredo emanò un cesareo rescritto con cui si chiedeva «a cadauno dei vassalli del Sacro Romano Impero, che capitando nei loro feudi imperiali persone ree di pena di morte o di galera perpetua o d'altri gravi delitti commessi nei surriferiti Stati non solo non se le debba concedere asilo, né ricovero, ma debbansi insferire ed arrestare e quando non siano immediati sudditi dell'Impero o per qualche maggior delitto assoggettati al foro dei vassalli, debbansi consegnare alli rispettivi giurisdicenti dell'augustissima casa d'Austria in Lombardia e di Sua Maestà il Re di Sardegna»<sup>81</sup>. Insomma, l'accesso diretto degli armati del Ducato e del Regno era precluso e la lotta alle attività illegali doveva ancora necessariamente passare attraverso la non sempre sollecita e gradita collaborazione dei feudatari.

### *Considerazioni finali*

Dunque, per contrastare il complesso fenomeno dell'illegalità e delle violenze nei propri territori, e in special modo nelle zone di confine, le autorità milanesi e piemontesi si risolsero a praticare con un certo successo quello che alla fine era parso l'unico efficace strumento a loro immediata disposizione, ossia quello di rafforzare ulteriormente la loro collaborazione per affrontare il pericolo comune. La decisione comunicata da Firmian al Plenipotenziario Botta di voler concordare con la corte di Torino l'intervento armato nei feudi Spinola e l'esplicito riferimento contenuto nel Cesareo rescritto di Colloredo in relazione alla necessità di estradare i rei tanto alle

<sup>80</sup> Tale «Convenzione fra Sua Maestà l'Imperatore per i feudi imperiali di Vescovato, Gazoldo, Soavio, e S. Martino, Bettola, e Retegno, Maccagno Imperiale, Limonta, Civenna, e Campione, con le rispettive loro pertinenze, e Sua Maestà l'Imperatrice Regina Apostolica per i Ducati di Milano, Mantova, Sabbioneta, e Principato di Bozzolo per il vicendevole arresto e consegna de' banditi, e malviventi» prevedeva che «i banditi per sentenza di pena capitale, che si dichiarino esposti alla pubblica vendetta dalli sopra espressi Stati della Lombardia Austriaca, e dalli sopra indicati feudi imperiali, non potranno in modo alcuno abitare, né dimorare in alcuna città, terra, e luogo, e distretto di essi dominj: E se saranno ritrovati dentro di essi, debbano essere presi dagli ufficiali di giustizia, o milizia, e comandante, che si ritroverà sopra luogo, e consegnarsi reciprocamente à Ministri del Dominio, onde sono, e saranno banditi [...] potranno essere impunemente offesi, ed anche uccisi [...] e chi gli ammazzerà, oltre l'impunità, potrà conseguire anche i premj, che si ritrovassero allora per grida proposti contro tali banditi: ed all'incontro, chi darà à medesimi albergo, ajuto, soccorso, o favore, incorrerà le pene imposte dalle leggi del luogo». ASMI, *Feudi imperiali*, c. 573, 16 luglio 1767.

<sup>81</sup> *Ivi*, Cesareo rescritto del principe di Colloredo dell'11 febbraio 1772.

autorità milanesi quanto a quelle torinesi sono indicatori inequivocabili di come le scelte compiute nel tortonese e nell'alessandrino fossero sempre più frutto di accordi e strategie comuni alle due corone.

In effetti sin dai primi anni Cinquanta si registrò un crescente interesse alla collaborazione da entrambe le parti. A quegli anni è riconducibile la soluzione presa dalla corte di Torino di distaccare 25 soldati del reggimento Savoia Cavalleria, sotto il comando del luogotenente Le Jeune, per presidiare stabilmente il territorio di Pozzolo Formigaro. Ne fornisce una vivida testimonianza la deposizione fatta da Andrea Remotto, sindaco dell'estimo minore della comunità, in occasione di un contenzioso sorto a seguito di una perlustrazione effettuata nel giugno del 1753. Affermava costui: «Sono molti anni che nel presente luogo si è sempre stato qualche distaccamento di soldati che al presente vi sono, credo, 25 soldati del reggimento Savoia cavalleria sotto il comando di monsigneur Jeune già di due anni e più mesi a questa parte», militari che «vanno giornalmente di pattuglia battendo le strade del nostro sovrano per invigilare sopra de sfrosi, arrestare banditi e malviventi e per il quieto vivere di questo luogo»<sup>82</sup>.

Tuttavia, il presidio del borgo, pur essendo operazione necessaria, si dimostrò non sufficiente a soffocare le attività illegali dei suoi abitanti che, trasferitisi a Novi e nei feudi imperiali adiacenti, continuarono a farsi beffe del distaccamento, penetrando ben dentro il territorio sabauda e minacciando costantemente quello "lombardo", i cui confini erano superati senza troppe difficoltà. La linea di confine, tracciata grosso modo dal corso del Ticino, divenne quindi presto l'obiettivo sensibile delle azioni militari concordate dalle due corone. Nell'agosto del 1757 il plenipotenziario Cristiani, nel «rimettere [...] due esemplari dell'editto qui pubblicatosi contro detti contrabbandieri» comunicava a Bogino «il piano de' nuovi postamenti delle truppe, alle quali sarà ordinato di andare intesi, occorrendo, col governo di Novara per darsi reciprocamente la mano»; un piano che prevedeva il distaccamento di 180 uomini di cavalleria e 90 di fanteria, ripartiti in egual numero nei territori di Sesto, Castelnovate e Besate<sup>83</sup>. A distanza di due settimane aggiungeva: «Ho già fatto partire la nota compagnia di ussari per la Lombardia che farà profitto dei lumi risultanti dalla lettera del signor cavaliere della Trinità che ho l'onore di conoscere sia dalla passata guerra ed i nostri ufficiali hanno ordine di intendersi con codesti signori comandanti de' confini per stringere detti

<sup>82</sup> ASTo, *Incidenti con Genova*, mazzo 3, fasc. 9, *Informazioni prese dal podestà di Seravalle sovra l'arresto fatto dalla pattuglia della truppa acuartierata a Pozzolo Formigaro di Domenico Antonio Piccinino, a cui fu trovato una pistola e uno stiletto, essendovi con esso un uomo qual fuggì sul Genovesato, lasciato il fucile e il pistolotto di cui era armato*, 1753.

<sup>83</sup> ASTo, *Raccolte private, Balbo jr*, serie II, registro VII, anni 17 aprile 1757 al 16 maggio 1758, Beltrame Cristiani a Giambattista Bogino, Milano, 16 agosto 1757.

contrabbandieri ognuno nel suo territorio a proporzione delle occorrenze»<sup>84</sup>. Analoghe misure vennero adottate dalle autorità dello Stato sabauda. In un *Promemoria* dei fermieri generali, databile alla metà degli anni Cinquanta, si riferiva che «per il contegno dei contrabbandieri che dal Genovesato si introducono ne' Regi Stati, Sua Maestà ha stabilito diversi distaccamenti nell'Oltrepò e nelle province di Tortona, Alessandria e Alto Monferrato e singolarmente ne' luoghi di Pozzolo Formigaro, Oviglio e simili; essendosi inoltre formato un cordon d'essi distaccamenti lungo il Po e la Bormida i quali vanno con frequenti pattuglie scorrendo il passaggio di detti frodatori»<sup>85</sup>.

La collaborazione tra i due Stati divenne ancora più stretta nel corso degli anni Sessanta, allorché il neo ministro degli affari esteri, conte Francesco Giuseppe de Viry, inviò a Milano il podestà di Novara affinché, forte delle sue conoscenze del territorio, concordasse alcune misure di contrasto dei malviventi<sup>86</sup>. Dopo varie riunioni tenutesi nel corso dell'estate del 1764, si formò «un piano di provvidenze e disposizioni per appostamenti militari ed istituzione di pattuglie di terrieri armati<sup>87</sup> in tutto il confine di questo Stato che dovessero coprire li siti più esposti e suscettibili delle sofferte impressioni da detti malviventi»<sup>88</sup>. Una volta approntato, il progetto venne inoltrato alla corte di Torino; pochi giorni, dopo quest'ultima presentò, per mezzo del podestà di Novara, un suo *Promemoria* col quale venivano adottati «tutti gli espedienti qui divisati e disegnati nel piano concertato dell'estate passata». In questa circostanza, insieme al podestà, venne inviato a Milano anche un ufficiale impiegato da tempo nel «cordone di truppa militare stabilito al suo confine con il Genovesato», con l'intento di «assicurarci delle reali intenzioni di aumentare ed estendere il detto cordone, onde combinarlo con quello da

<sup>84</sup> Ivi, Cristiani a Bogino, Milano, 30 agosto 1757.

<sup>85</sup> ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 18, *Promemoria dei rappresentanti della Ferma*, s.l., s.d.

<sup>86</sup> De Viry era stato nominato Ministro degli affari esteri il 16 aprile 1764, cfr. *Cariche del Piemonte e Paesi uniti colla serie cronologica delle persone che le hanno occupate...*, tomo III, a spese di Onorato Derossi, stampatore e librajolo, Torino 1798.

<sup>87</sup> Sono i «contadini armati» che presidiavano il territorio e «assistevano» i viaggiatori di cui scrive Anne Riggs Miller, *Letters from Italy Describing the Manners, Customs, Antiquities, Paintings etc. of that Country*, 2 voll., Edward and Charles Dilly, London 1777, vol. II, Letter LVII, Turin, June the 30th, pp. 390-391. «The road was not very safe neither, as there was banditti (sic) who lay concealed in a forest not far removed. Armed peasants were ordered by the magistrates to patrol, four or five in a company, in their turns, between one village and another, in order to assist travellers, in case of necessity; and as the road lies through both the kink of Sardinia's territories and the Milanese, it is a convenient circumstance that these villains sometimes avail themselves of, to escape into the one or the other state, when they play on the borders of both».

<sup>88</sup> ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 37, 26 gennaio 1765, *Concerti presi per parte dei Stati di Sua Maestà austriaca e quelli di Sua Maestà il Re di Sardegna per l'estirpazione dei malviventi e reciproca consegna*.

noi disegnato e a convenire tutti li ulteriori altri espedienti che qui si fossero trovati atti»<sup>89</sup>.

L'aiuto e il sostegno reciproci si fecero ancor più saldi nei mesi seguenti. Nel gennaio del 1765 furono concertate nuove iniziative che portarono a un ulteriore potenziamento delle pattuglie lungo il confine, ossia sulle sponde del Ticino e del lago Maggiore; per lo Stato di Milano significò la creazione di tre nuovi appostamenti militari a Borgoticino (39 soldati di fanteria), Oleggio (24 fanti) e a Trecate (30 uomini di cavalleria), «oltre allo stabilimento di cinque pattuglie nazionali fisse e continue», «compost[e] di dieci uomini, oltre ad un basso ufficiali militare, che si destinerà ad ognuna d'esse per capo delle medesime» in Cannobio, Castelletto Ticino, Oleggio, nei pressi di Trecate e vicino al porto detto del Falcone nel Vigevanasco. «A ciascuna [pattuglia] avrebbe dovuto inoltre essere assegnato un mortaro»<sup>90</sup>. Analogamente nello Stato sabaudo si procedette al rafforzamento degli appostamenti militari nelle provincie di Tortona, Oltrepò, Lomellina e Monferrato, con un dispiegamento di ben 636 uomini, di cui 397 fanti e 239 cavalieri<sup>91</sup>.

Certamente, come evidenziò il de Viry in una lettera indirizzata al conte di Firmian e allegata agli accordi citati poc'anzi, restava ancora aperto il problema principale, ossia «l'asilo e sicurezza che li medesimi ritrovano nella Repubblica di Genova dopo le invasioni, depredazione e sfrosi»<sup>92</sup>. Valutazione totalmente condivisa dalle autorità asburgiche: in un reale dispaccio dell'11 marzo 1765 la sovrana in prima persona, dopo aver ricapitolato le misure fino ad allora concordate, sollecitava a sua volta il de Viry a esercitare le necessarie pressioni sul residente genovese a Torino, così come ci si proponeva di fare anche a Milano:

Ma poiché riconosciamo [...] che detti piani, gravosi necessariamente alle Camere e ai Popoli de' due dominj, sieno per riuscire presso che inutili all'oggetto contemplato fintanto che non si snidi affatto quella perduta gente dal Genovesato, ove, e segnatamente in Novi, trova pubblicamente e da molto tempo sicuro ricovero, convenghiamo nella massima della riferita Real Corte, ch'abbia a ricercarsi alla Repubblica di Genova la totale espulsione da' suoi confini di que' fuoriusciti e la consegna dei contumaci che venissero reclamati dalli due Stati finitimi e ciò prima in via di semplice insinuazione e poi di formale doglianza, riserbando la minaccia di esercitare il diritto della naturale difesa dopo che

<sup>89</sup> ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 18, *Consulta a Sua Maestà sull'affare delle provvidenze contro degli alessandrini*, febbraio 1765, cit.

<sup>90</sup> *Ivi*, c. 37, 26 gennaio 1765, *Concerti presi per parte dei Stati di Sua Maestà austriaca e quelli di Sua Maestà il re di Sardegna per l'estirpazione dei malviventi e reciproca consegna*.

<sup>91</sup> *Ivi*, c. 37, s.l., s.d., ma metà anni Sessanta del XVIII secolo, *Appostamenti militari nelle provincie di Tortona, Oltrepo, Lumellina e Monferrato*.

<sup>92</sup> *Ivi*, c. 37, 26 gennaio 1765, *Concerti presi per parte dei Stati di Sua Maestà austriaca e quelli di Sua Maestà il Re di Sardegna per l'estirpazione dei malviventi e reciproca consegna*.

sia posta la Repubblica nel torto manifesto di ricusarsi ad una soddisfazione voluta dalla Ragione delle Genti. Ed acciocché la Repubblica stessa comprenda che non per considerazione e condiscendenza reciproca, ma che le due Corti operano in moto proprio e con determinazione di por fine una volta a questa insoffribile vessazione, farem noi nei termini sopra espressi i passi occorrenti immediatamente col Ministro di Genova che risiede presso di noi, nella intelligenza che nello stesso tempo Sua Maestà il Re di Sardegna farà dare i medesimi passi immediatamente col Ministro genovese che presso di lui risiede, giacché così sperar giova che le insinuazioni avranno maggior peso e che faranno in quei repubblicanisti una più forte impressione...<sup>93</sup>.

Nonostante le reticenze genovesi, gli sforzi comuni perseguiti dallo Stato di Milano e da quello sabaudo nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta del Settecento non furono affatto vani. Lentamente, nel corso della seconda metà degli anni Settanta e in modo ancor più evidente nel decennio successivo, l'emergenza pozzolasca si ridimensionò, fino a uscire progressivamente dall'agenda politica e militare dei due Stati. Un *Promemoria* milanese della fine degli anni Ottanta, in cui venivano indicati i luoghi dello Stato sardo dove si annidavano delinquenti, non faceva significativamente più alcun cenno a Pozzolo<sup>94</sup>.

La geografia del crimine era dunque profondamente cambiata e ormai le scorrerie sul confine tracciato dal fiume Ticino, che pur continuavano a preoccupare le autorità, soprattutto milanesi, potevano essere derubricate a sfrosi e non più ad atti che mettevano in discussione la pubblica sicurezza e l'autorità del sovrano. Finalmente, dopo una lunga lotta senza esclusione di colpi con una tenace comunità tortonese, il controllo sul territorio, benché

<sup>93</sup> ASMi, *Dispacci reali*, c. 238. In precedenza la sovrana, Maria Teresa, aveva ricapitolato in questi termini le azioni concordate tra le due corti: «Quanto fummo sempre sensibili alle disgustose notizie, che pur troppo frequentemente ci provennero, delle incursioni, ruberie e assassinj che in pregiudizio delle nostre regalie e dei nostri amati sudditi non mai cessavano e cessano di commettere con disperata animosità que' malviventi che passano sotto il nome di Alessandrini e Pozzolaschi, onde abbiano sempre autorizzato con la nostra Sovrana Potestà tutte le più efficaci provvidenze che di quando in quando ci vennero consultate e che facevano sperare l'immancabile effetto della pubblica tranquillità e sicurezza: altrettanto siamo stati soddisfatti della rappresentazione del Serenissimo Amministratore, colla quale in data 16 dell'ora scorso febbraio c'informò dettagliatamente de' due rispettivi piani per li postamenti militari e le pattuglie di terrieri armati conciliatosi tra codesto Nostro stato e quello di Sua Maestà Sarda, egualmente infestato dagli stessi uomini facinorosi, gradendo noi quanto merita la prontezza, la facilità e l'ottima armonia con cui quella Real Corte concorse e si prestò a tutte le misure che credonsi più conducenti alla difesa de' sudditi rispettivi».

<sup>94</sup> ASMi, *Giustizia punitiva*, p.a., c. 37, *Promemoria riservato per SE il sig. conte Ministro plenipotenziario*, s.l., s.d., ma fine anni ottanta del XVIII secolo. «I luoghi dello Stato sardo dove per lo più annidano i detti delinquenti sono ne' comuni di Sozzago, Tornago, Villanova, Cassolo, Camerana, Cassine Barbavara, e Gravellona...».

ancora incompleto e limitato da particolarismi giurisdizionali, poteva dirsi ripristinato.

Una lotta che non a caso si esaurì a distanza di circa cinquant'anni dai mutamenti territoriali che avevano coinvolto e sconvolto il Tortonese. Estintesi le generazioni che avevano conosciuto la dominazione milanese e che soprattutto avevano vissuto in prima persona le violenze delle requisizioni, le nuove erano cresciute in un contesto politico più stabile e ormai definitivamente orientato su Torino.



Katerina B. Korre

*Riflessioni sul banditismo degli stradioti  
dell'esercito veneziano.  
Tra la severità delle leggi e le necessità dello Stato<sup>1</sup>*

La delinquenza la si può intendere come incompatibilità di un determinato atto con la legittimità: il comportamento corretto secondo le procedure generalmente accettate. Le istituzioni limitano gli individui fissando modelli di condotta accettati e quindi definendo quali siano le possibili scelte lasciate all'individuo. Per ostacolare il manifestarsi e, soprattutto, il diffondersi dell'illegittimità, sono previste sanzioni per chi viola queste norme. Quindi, la delinquenza attiva l'applicazione dei sistemi esistenti di violenza legale. Ma né l'uno né l'altro spazio sociale – vale a dire quello dell'emarginazione e quello della legge – sono a tenuta stagna, sia nel loro funzionamento sia nel piano dell'interpretazione. Al contrario: delimitando uno dei due spazi con la contemporanea sussistenza dell'altro, si crea uno spazio unico in cui persone con determinate qualità, interessi, scelte e strategie, oltre a un insieme di cause ed effetti, tessono una realtà che attraversa il tempo storico e in esso evolve.

Il termine "banditismo" descrive l'attività criminosa dei banditi e il fenomeno stesso nel suo complesso, basandosi principalmente sulla modalità con cui viene riconosciuto: bandito è l'espulso, il condannato in esilio con una condanna proclamata in pubblico; bandito è colui contro cui esiste una pena del bando dichiarata pubblicamente<sup>2</sup>. Per estensione, il termine si riferisce al fuorilegge. Nel Medioevo, ma anche durante i primi tempi dell'Età moderna, non si conosceva una pena più severa di quella dell'esilio; la messa al bando si fondava sull'idea della morte e su quella dell'allontanarsi e peregrinare. In altri termini, all'epoca, al vivere in società, alla comunità, si opponeva

<sup>1</sup> Ringrazio Claudio Povolo e Livio Antonielli per avermi invitata a partecipare a questo volume.

<sup>2</sup> M. Dogliotti, L. Rosiello (a cura di), *Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana*, Zanichelli, Bologna 1997, p. 197.

l'universo della solitudine: «Il fatto che un bandito potesse essere ucciso impunemente lo equiparava, di fronte alla legge, a un lupo»<sup>3</sup>.

Al cuore del banditismo si trova la violenza, soprattutto nelle sue forme più diffuse: dagli atti di banditismo e violenze quotidiane, al crimine comune, fino alla delinquenza rurale, alle scorrerie a scopo di rapina, alle bande di fuorilegge, al vagabondaggio, al brigantaggio sociale, alle lotte tra clan, alla ribellione, all'anarchia. Costituendo, in effetti, sottoinsiemi di violenza diffusa, queste forme di banditismo diventano maggiormente specifiche e sono ulteriormente approfondite dal punto di vista semantico in determinati ambienti sociali, in gruppi di individui in possesso di determinate caratteristiche. Uno di questi gruppi è quello dei mercenari, professionisti delle armi, il cui dovere è quello di mettere in pratica i decreti della violenza legalizzata nei confronti di terzi, ritenuti fuorilegge, nemici dell'ordine stabilito, dello *status quo*. Il manifestarsi di comportamenti illeciti da parte di individui "rappresentanti della legge" costituisce una contraddizione, la cui origine, tuttavia, non si trova in cause congiunturali, ma, da un lato, nella stessa natura e origine di questi gruppi sociali e, dall'altro, nel rapido cambiamento di elementi strutturali del loro contesto di riferimento.

Oggetto del nostro studio è il gruppo sociale e militare degli stradioti, mercenari attivi soprattutto nel territorio italiano – ma anche più estesamente in ambito europeo – dal XV fino al XVII secolo. Provenivano principalmente dall'oriente bizantino e il loro nucleo principale era costituito dai cavalieri reclutati dallo Stato veneziano nei suoi possedimenti nel Peloponneso e, molto più tardi, nei Balcani occidentali. La maggior parte di questi gruppi di mercenari erano anteriori alla presenza veneziana nel Peloponneso, essendo stati reclutati tra i coloni insediati dai Bizantini, nel Despotato di Morea dal XIV secolo. I coloni erano giunti a ondate nel Peloponneso, durante la grande migrazione dei primi del XIV secolo, che aveva avuto luogo a nord-ovest della penisola greca, a opera di popolazioni montane provenienti dalla regione geografica dell'attuale Albania centrale e meridionale. Si trattava di

<sup>3</sup> H. Zaremska, *Marginali*, in J. Le Goff, J.-C. Schmitt (a cura di), *Dizionario dell'Occidente medievale*, vol. II, Einaudi, Torino 2004, pp. 630-633. Sulla storiografia sul banditismo, cfr. C. Povolo, *Un episodio della lotta contro il banditismo nella Repubblica di Venezia (Lago di Garda, 1608-09)*, in G. D'Agostino, M. Di Napoli, S. Guerrieri, F. Soddu (a cura di), *Il tempo e le istituzioni. Scritti in onore di Maria Sofia Corciulo*, ESI, Napoli 2017, pp. 497-508 nota 1 (p. 485). Per la bibliografia sul banditismo nell'epoca medievale, particolarmente sui diversi simbolismi della marginalità sociale, cfr. H. Zaremska, *Les bannis au Moyen Âge*, Aubier, Paris 1996; R.I. Moore, *Formation of a Persecuting Society: Power and Deviance in Western Europe, 950-1250*, Blackwell Inc., Oxford 1987; J.-L. Goglin, *Les misérables dans l'Europe moderne (1350-1600)*, ed. Du Seuil, Paris 1976; B. Geremek, *Truands et misérables dans l'Europe moderne (1350-1600)*, Gallimard-Julliard, Paris 1980; B. Geremek, *Criminalité, vagabondage, paupérisme: la marginalité à l'aube des temps modernes*, in «Revue d'Histoire Moderne & Contemporaine», n. 21/3, 1974, pp. 337-375.

popolazioni semi-nomadi, che si muovevano con le loro greggi alla ricerca di pascoli e che avevano una struttura tribale. A questi coloni lo Stato bizantino aveva imposto una serie di condizioni tra cui, la più importante, era quella di fornire guerrieri (στρατιώτες / *stratiotes* in lingua greca significa “soldati”), mentre i restanti membri potevano occuparsi della coltivazione della terra loro concessa. Questi combattenti venivano aggiunti ai gruppi di soldati autoctoni al servizio delle autorità o anche di determinati signori del Despotato, formando talvolta corpi militari solo di coloni e, altre volte, corpi misti insieme agli autoctoni, che erano stati numericamente accresciuti a seguito della caduta del Despotato nelle mani dei turchi. La loro integrazione era stata facile, dal momento che il *background* culturale bizantino offriva i necessari punti di riferimento. D’altro canto, le esigenze locali di difesa contro i nemici comuni avevano contribuito alla coesione delle società nei possedimenti veneziani, che si erano succeduti alla dominazione bizantina nello spazio greco<sup>4</sup>.

Il 1482 costituisce un *terminus* nella presenza degli stradioti nel mondo greco. Da quest’anno in poi, migliaia di questi soldati vengono trasferiti ai fronti di guerra in Italia, nel tentativo dei veneziani di sfruttarli come corpi militari a buon mercato, essendosi dimostrati particolarmente efficaci contro gli ottomani. Questa mossa aveva un duplice scopo: ripuliva i possedimenti da tutti quei mercenari che lo *Stato da mar* non riusciva a controllare nelle regioni confinanti con i territori ottomani, sopprimendo nel contempo, grazie alla loro azione, i continui focolai di ribellione.

Nei documenti veneziani provenienti dalla regione di Modon (ora Methone), ci sono frequenti riferimenti a *famiglie* o *bande* di stradioti non più attivi come cavalleria mercenaria, rimasti dalla precedente guerra turco-ottomana (1463-1479), che depredavano mercanti e viandanti che viaggiavano per le campagne verso la città, trovando poi rifugio sui monti abbandonati intorno al centro del territorio veneziano<sup>5</sup>. Tutti i possedimenti veneziani nel Peloponneso si trovarono ad affrontare lo stesso problema con questi gruppi

<sup>4</sup> Sulla funzione militare e sociale degli stradioti (anche *stratioti*) nell’esercito veneziano e nello *Stato da mar*, vedi la tesi di dottorato inedita di K.B. Korrè, *Stradioti mercenari nell’esercito veneziano: funzionamento militare e sociale (XV-XVI secoli)*, Ionian University, Corfù 2018 (in: [www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/42539?locale=en](http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/42539?locale=en) [National Archive of PhD Thesis]).

<sup>5</sup> Secondo la lettera del bailo di Napoli di Romania (Nauplia), quei soldati, senza risorse sufficienti per vivere, dopo la guerra fanno letteralmente la fame. Inoltre, «non hano da viver et andreano in luogi di Turchi [...] et questa terra rimagerà vuoda», Archivio di Stato di Venezia (d’ora in poi ASV), *Capi del Consiglio di X*, Lettere di rettori, busta 294 (Napoli di Romania), s.n. (marzo 1500). Vedi anche la lettera del capitano di Napoli di Romania Aloisio Bon (28 ottobre 1499) indirizzata al Duca di Creta, pubblicata da N. Iorga, *Notes et extraits pour servir à l’histoire des Croisades au XV<sup>e</sup> siècle*, serie V, Édition de l’Académie Roumaine, Bucarest 1915, pp. 263-264 (n° 298).

armati durante il XV secolo. Una tattica era quella di assorbirli nell'esercito durante la guerra e, in periodi di pace, occuparli in lavori di natura agricola. Tuttavia, era molto ridotto il numero degli stradioti che poteva essere assorbito nei territori rimasti dopo la guerra del 1463. La maggior parte di questi individui non erano più attivi come combattenti e, avendo perso l'appezzamento di terreno loro concesso dagli ottomani, scorrazzavano armati nelle campagne, commettendo atti violenti e creando delle zone di anarchia. I veneziani si associarono ad alcuni di costoro, per alcune brevi incursioni nelle aree confinanti dominate dagli ottomani<sup>6</sup>.

La *metafitefsi* di questi individui – come definito nei documenti veneziani il loro trasporto ad Occidente – era proseguita per tutto il XV secolo e fino al primo ventennio del XVI secolo. Da sottolineare che la maggior parte di queste compagnie che partecipavano alle guerre italiane combattendo al fianco di Venezia non erano retribuite e vivevano di razzie e saccheggi, talvolta tutt'altro che trascurabili<sup>7</sup>. Tale pratica non era insignificante per comportamenti – tanto usuali nella vita e nel codice di valori dei gruppi tribali da cui provenivano gli stradioti – consentiti e ritenuti “leciti” in ambiente bellico, ma illeciti all'interno dei confini del territorio veneziano.

L'integrazione degli stradioti nei possedimenti aveva assunto varie forme. Statisticamente parlando, la maggioranza di questi individui era rimasta socialmente emarginata. Gli stradioti vivevano ai margini delle zone urbane oppure in punti molto distanti, su montagne, coste o isolotti. Quasi sempre, vivevano in condizioni ai limiti della povertà. La loro emarginazione e i rilevanti ritardi nel versamento dei compensi, comunque miseri, li spingeva verso l'illegalità, che si manifestava, di solito, sotto forma di accaparramento della produzione agricola ai danni della popolazione rurale che, invece, si

<sup>6</sup> C. Sathas, *Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au Moyen Âge*, vol. 6, Maisonneuve et Cie, Paris 1884, p. 147. In particolare, cfr. K.B. Korrè, Η Μεθώνη του 1500 μέσα από τη δραστηριότητα του φιλενωτικού επισκόπου Ιωάννη Πλουσιαδηνού (1492-1500) [= Methone del 1500 attraverso l'attività dell'episcopo uniato Giovanni Plousiadinos], in G. Barzelioti, A. Panopoulou (a cura di), *Atti dell'Incontro Scientifico Internazionale “De Veneciis ad Mothonam”. Greci e Veneziani a Modone durante la venetocrazia (Methoni, 19-20 marzo 2010)*, Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Post-Bizantini, Atene-Venezia 2012, pp. 127-152.

<sup>7</sup> La presenza di stradioti sulla terraferma veneta terrorizzava i contadini di queste zone ma anche i mercanti e i viandanti stranieri. Un'immagine eloquente del 1511 è la raffigurazione del noto mercante bavarese, Stephan I. Praun, in pericolo con la sua nave nel Lago di Garda. La tempesta e la sua disperazione nell'avvicinarsi alla riva dove lo attendevano gli stradioti sono caratteristici nella composizione e descrivono in modo evidente la gratitudine dell'autore dell'*ex voto* per l'intervento della provvidenza divina. Cfr. *infra*, Appendice, Immagini, fig. 1 e 2. Le carovane mercantili evitavano quelle zone dove, come si sapeva, erano attivi questi gruppi pronti ad atti ai margini della legge o anche a veri e propri atti di criminalità, preferendo allungare il loro viaggio piuttosto che mettere a rischio la merce e la vita. Tale realtà attrasse l'attenzione di Fernand Braudel, nel suo *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Einaudi, Torino 1976, vol. II, p. 796.

supponeva, avrebbero dovuto proteggere. D'altro canto, le comunità socialmente organizzate, nella loro totalità, avevano un atteggiamento ostile verso questi gruppi: cercavano costantemente di creare un regime *de facto* di servitù per le famiglie dei mercenari, calpestando o appropriandosi delle piccolissime proprietà loro concesse dallo Stato, oppure corrompendo con denaro i governatori locali allo scopo di ottenere maggiori diritti a loro discapito<sup>8</sup>. Diversa era la situazione per i comandanti di grandi gruppi di stradioti, rivelatisi alleati dello Stato veneziano come *condottieri di gente d'arme*. La maggior parte di costoro, come gli Eudemonogianni di Candia, i Barbatì di Corfù, i Lascari-Megaduca di Zante, si erano trasformati in grandi feudatari, inserendosi nei *consili* locali e creando enormi patrimoni.

Oltre alla loro partecipazione alla difesa e alla sicurezza interna di regioni della Terraferma o dello *Stato da mar*, tra gli obblighi degli stradioti mercenari era prevista anche la caccia ai banditi, il loro arresto e il loro trasferimento, con scorta, per l'esecuzione della pena. Gli stradioti erano utilizzati sistematicamente come guardia di scorta per il trasferimento di detenuti accusati di crimini politici: ad esempio, la compagnia degli stradioti di Giorgio Alevrà aveva accompagnato un veneziano accusato di cospirazione, nel suo trasferimento dal luogo di detenzione al tribunale, insieme ad alcuni ufficiali del reggimento di Feltre<sup>9</sup>.

Inoltre, gli stradioti avevano il ruolo di corpi di sicurezza nella repressione delle rivolte di abitanti dei villaggi in campagna<sup>10</sup>. Lo stradioto Nicolò Apostoli, descrivendo il ruolo di questi soldati nelle isole del Mar Ionio, sottolineava che la loro funzione principale era il controllo degli agricoltori e in generale delle popolazioni della campagna; in secondo luogo, gli stradioti avevano il compito di sorvegliare le coste o anche di prevenire il rischio ottomano o piratesco<sup>11</sup>.

Questi stradioti erano tuttavia utilizzati soprattutto nell'inseguimento di ricercati per crimini contro lo Stato o per delitti, o di esuli, cioè banditi che

<sup>8</sup> Un eloquente esempio proviene da Argos, vicino a Napoli di Romania (oggi Nafplion): le poche famiglie potenti locali, in possesso di feudi in questa zona, intendevano esercitare i propri diritti nei confronti dei coloni agricoltori con despotismo: cfr. ASV, *Senato*, Deliberazioni, Mar, reg. 4, f. 78r (26 luglio 1451: *Capitula comunitatis Argo... Ad sextum*), «li comandavano, esercitavano violenza nei loro confronti, si impadronivano del loro raccolto, li imprigionavano e a chi osava reagire, dicevano che erano di loro appartenenza [...] Si impadronivano delle tasse che raccoglievano [...] E loro reclamavano rivolgendosi alle autorità veneziane, dicendo di non volere la loro sorveglianza e di preferire il loro allontanamento».

<sup>9</sup> ASV, *Capi del Consiglio di X*, Sentenze di rettori, busta 1, s. n., documento datato 22 gennaio 1583.

<sup>10</sup> «È necessario qualche numero di soldati a cavallo per tener in freno et obediencia i villici», sottolinea il provveditor et capitano di Corfù Lorenzo Sagredo, non concordando con la rapida riduzione del numero degli stradioti sull'isola; ASV, *Senato*, Deliberazioni Rettori, filza 50, f. [3]r, *Relazione del Lorenzo Sagredo, provveditor et capitano di Corfù* (15 settembre 1659).

<sup>11</sup> ASV, *Consiglio di X*, Deliberazioni Misti, filza 48, f. 185 (30 dicembre 1521).

avevano violato la loro pena ed erano penetrati illegalmente nel territorio veneziano. Questi gruppi al servizio delle forze militari veneziane, avendo una certa autonomia di movimento, erano utilizzati dalla Serenissima, principalmente nella seconda metà del XVI secolo, nella lotta contro il banditismo di terraferma veneta<sup>12</sup>. Da quanto risulta dai documenti, la maggior parte delle volte, comunque, gli stradioti erano attivi indipendentemente dai servizi di sicurezza statali, prendendo loro stessi l'iniziativa di perseguire tali individui, specialmente quando era stata posta una taglia sulla loro testa. Così, lo stradioto Pelegrin Bosichi, nipote del capo della compagnia Domenico Bosichi, e i suoi compagni della stessa compagnia stradiottesca avevano arrestato il ricercato Gregorio Pellegrini, cittadino di Verona. In questo caso, il Consiglio dei X aveva posto una taglia di 200 ducati per il suo arresto e consegna, denaro che venne poi ripartito tra gli stessi stradioti<sup>13</sup>. L'evento aveva avuto luogo nel 1510 e può essere ritenuto come un preludio della campagna organizzata da Venezia tra il 1590-1592 al confine occidentale dello Stato, tra Verona e Brescia, con compagnie di stradioti e cappelletti, per combattere la criminalità in quel periodo particolarmente attiva<sup>14</sup>.

Incentivo per l'inseguimento volontario di banditi e fuorilegge da parte degli stradioti era naturalmente la taglia. Casi simili non erano tanto frequenti nei possedimenti a Oriente, o, perlomeno, non tanto quanto nella terraferma veneta. Il motivo è correlato alla situazione economica degli stradioti, che era chiaramente peggiore quando non veniva loro concesso il solito appezzamento di terreno. Nei possedimenti *da mare*, la regola era la concessione di terreno da cui ricevevano, loro stessi e le loro famiglie, alcune entrate che, malgrado le avversità della produzione agricola, potevano essere ritenute come stabili. Sulla terraferma ciò non era possibile e, per questo motivo, le compagnie erano frequentemente coinvolte in attività complementari al loro ruolo di mercenari.

Tuttavia, anche questa descrizione rischia di essere semplicistica, poiché gli stessi stradioti non perseguivano benefici solo con attività approvate dal potere centrale e il potere centrale, dal canto suo, non desiderava intromis-

<sup>12</sup> Dopo la pace di Cateau-Cambrésis, il fenomeno del banditismo si manifesta in forme diverse, al di fuori del campo di battaglia, dove la violenza era accettata e lecita. La violenza nobiliare, la faida, le bande organizzate in continua lotta personale, erano singole forme di una più ampia diffusione del banditismo collegato al fenomeno del fuoriuscitismo; cfr. C. Gioia, *Aristocratic Bandits And Outlaws: Stories Of Violence And Blood Vendetta On The Border Of The Venetian Republic (16-17th century)*, in S.G. Ellis, L. Klusáková (eds.), *Imagining Frontiers, Contesting Identities*, Pisa University Press, Pisa 2007, pp. 93-108.

<sup>13</sup> ASV, *Capi dei Consiglio di X*, Lettere, filza 12, f. 343r (25 luglio 1510) e f. 461r (24 settembre 1510).

<sup>14</sup> C. Povolo, *Nella spirale della violenza. Cronologia, intensità e diffusione del banditismo nella terraferma veneta (1550-1610)*, in G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, Jouvence, Roma 1986, p. 51.

sioni nell'esercizio di competenze inerenti alla sicurezza interna dello Stato, nel timore di perdere il controllo al suo interno. È opportuno, a questo proposito, esaminare anzitutto alcune vicende, di per sé di poco conto, ma utili per comprendere i meccanismi che conducevano gli stradioti all'illegalità; si osserveranno poi le misure prese dal potere centrale per contrastare questi fenomeni, vale a dire per combattere la delinquenza dei propri mercenari.

Gli enormi ritardi nel pagamento dei compensi, ma anche la generale impossibilità di sopravvivere in un contesto rigido, fatto di obblighi senza adeguate retribuzioni, erano la causa principale dell'indigenza delle famiglie dei militari, che di solito erano anche famiglie numerose. Così, gli stradioti erano spinti a effettuare razzie e assumere atteggiamenti illegali, suscitando il malcontento delle popolazioni rurali<sup>15</sup>. Più frequenti erano gli atti criminali e i comportamenti violenti nei territori periferici, dove la reazione dello Stato centrale era naturalmente meno immediata a causa della distanza e della debolezza dei controlli. La Dalmazia veneziana era la prima di queste regioni<sup>16</sup>. Secondo il provveditore della cavalleria di Dalmazia, Julio Donato, gli stradioti creavano enormi problemi agli abitanti della campagna. Tuttavia, qualora i loro compensi fossero stati pagati a intervalli di tempo regolari, avrebbero avuto mezzi di sostentamento sufficienti e non ci sarebbe stato alcun bisogno di cercare un altro lavoro e neppure di assumere atteggiamenti illeciti o indisciplinati<sup>17</sup>. Il capitano di Jadre (ora Zadar, in Croazia) si lamentava perché era costretto ripetutamente a risarcire, dalla sua misera cassa, i poveri agricoltori cui i mercenari avevano rubato interi raccolti di olive, portandoli alla disperazione. Inoltre, lo stesso capitano avvertiva Venezia che la frequenza degli atti era tale che si rischiava di indurre gli abitanti ad abbandonare la regione<sup>18</sup>. A Vrana (ora in Croazia) si era aperto un proces-

<sup>15</sup> ASV, Senato, Deliberazioni Secreti, reg. 39, f. 32v (14 luglio 1502).

<sup>16</sup> K.B. Korrè, *L'«intollerabile liquidità» della frontiera dalmata e gli stradioti della Sere-nissima*, in E. Capuzzo, B. Crevato-Selvaggi (a cura di), *Atti del VI convegno internazionale Venezia e il suo Stato da mar (Venezia, 22-24 febbraio 2018)*, Società Dalmata di Storia Patria, Roma 2019, pp. 55-70. Sulla situazione nella Dalmazia veneta e il ruolo degli stradioti cfr. K.B. Korrè, *Stradioti mercenari nell'esercito veneziano: funzionamento militare e sociale (XV-XVI secoli)*, cit., pp. 299-340. Sulla criminalità in genere nelle provincie dalmate, cfr. B. Krekić, *Crime and violence in the Venetian Levant: a few XIVth century cases*, in «Zbornik Radova Vizantološkog Instituta», n. 16, 1975, p. 125.

<sup>17</sup> ASV, Collegio, Relazioni, busta 61, vol. I, *Relatio Julii Donato, provisor stratiotarum in Dalmatia, 1547*, ff. 56v-57v.

<sup>18</sup> Cfr. ASV, Collegio, Relazioni, busta 61, *Relatio viri nobilis Ioannis Mauro capitaneus Jadre (1524)*, f. 18v., «Item reverentemente aricordo che el se faci che stradioti, i quali sono molto ben pagati et hanno li soi orzi per li lor cavalli, et voleno viver a spese dei poveri paesani et li vendevano le olive et togliono etiam le altre loro intrate cum eccessivo suo danno, reducentoli in ultima disperation, cum danno etiam di la camera di vostra Signoria, per essere dicte intrate dependente da li incanti over datij de vostra Signoria; che li rectori da Zara fesseno, de ordine della Signoria vostra, proclame che tutti quelli che farano damnizati et

so contro alcuni capi di stradioti, Lusi, Nicolò Ralli e Condo Gargato, i cui cavalieri si erano impadroniti dei raccolti dei produttori di olive, li avevano portati ai frantoi e avevano già venduto una parte dell'olio prodotto. Grandi quantità di olive erano state rinvenute nascoste all'interno di alloggi militari, sotto i letti dei mercenari, e nelle stalle, coperte dal fieno dei cavalli, allo scopo di venderle in seguito. Innanzi alle autorità, i capi delle compagnie sostennero di essere malati e, in ogni caso, di non aver partecipato agli atti illegali di cui erano accusati. Tuttavia, esistevano prove sufficienti per dimostrare che non solo erano coinvolti negli atti, ma che li avevano finanche organizzati<sup>19</sup>. Malgrado tutto ciò, i veneziani non potevano licenziarli, ma solo trasferirli altrove: le forze di cui disponevano contro i turchi erano già molto esigue e, inoltre, questi individui avrebbero causato maggiori problemi se lasciati senza controllo al di fuori dello status militare.

Anche all'interno dell'esercito veneziano le rivalità passate e recenti non cessavano di creare problemi. L'ostilità esistente tra le famiglie portava a possibilità di scontro e si manifestava sotto forma di competizione all'interno dell'esercito. Allo stradioto Manoli Cladà, al servizio con una compagnia di 19 cavalieri a Cattaro (ora Kotor, in Montenegro) nel 1500, venne affidata una missione a Budua (ora Budva, in Montenegro). Conosciamo i dettagli di questa missione: un mercenario, suo rivale per tutta una serie di motivi inerenti all'usurpazione di terreno agricolo delle loro famiglie, gli aveva teso un agguato. Giorgio Ralli – costui era il rivale di Cladà – lo aggredì con la sua compagnia di stradioti al di fuori delle porte di Budua. Seguì un furioso inseguimento, descritto in maniera molto vivace dal *proveditor e rettor* di Cattaro Hieronimo Foscarini, in cui lo squadrone del Cladà riuscì a salvarsi galoppando impetuosamente fino alle mura della città. Fu indetto un processo, ma l'istruttoria non fu portata a termine, poiché il *proveditor* preferì chiedere il trasferimento dei due capi stradioti in altri possedimenti<sup>20</sup>.

justificerano li lor danni, saranno satissfacti da li rectori. Et per questa causa bisogneria che la Signoria vostra li avezasse li lor groppi a dicti rectori, li quali li facino aprir al collateral et dei dicti denari de quel capo immediate pagi dicto damno. Et che questo inviolabiliter decetero sia observato, aziò si astengano et che li poveri habitanti per causa de le loro extorsion non abandonino el paese».

<sup>19</sup> *Ivi*, ff. 18v-19r, «Et ultimamente fu necessario, per querella universal de quei de la Vrana, i qual se dovevano, come per processo appar, che li strathioti detti, cavallier Lusi et de Nicolo Rali et Conte Gargato [sic], li vendemorno tutte le olive; et mi fu necessario andare in dicto loco et farle trovar, le qual erano sta poste sotto leti, in tinazi, covertj cum una | man di orzo de sopra [...] Et ne feci recuperar una bona summa et poner in castello usque ad jus cognitus et havevano facto masenar etiam molte altre olive et venduto l'oiio, come per il dicto processo formato appare. Tengono che le dicti capi erano absent per malatia, ma erano in dicto loco li loro luogotenenti».

<sup>20</sup> R. Fulin, F. Stefani, N. Barozzi, G. Berchet, M. Allegri (a cura di), *I Diarii di Marin Sanudo (1466-1536)*, vol. 5, F. Visentini, Venezia 1881, coll. 693 e vol. 6, F. Visentini, Venezia 1881, coll. 267-268.

Un caso simile si incontra anche a Vicenza negli anni 1509-1510, durante le operazioni di rastrellamento di francesi e tedeschi nella zona, tra cui c'era anche il condottiero d'arme Mercurio Bua da Napoli di Romania, ex capo di stradioti mercenari dei veneziani, che aveva disertato nell'esercito nemico<sup>21</sup>. Cavalieri di Bua si incontrarono con stradioti di Venezia che depredavano la campagna. Mercurio Bua era coinvolto in una lunga faida con la famiglia Boccali, che a sua volta aveva fornito generazioni di *condottieri di uomini d'arme* al servizio dell'esercito veneziano<sup>22</sup>. I motivi più profondi della rivalità andavano ricercati molte generazioni indietro, nella Morea greca, quando i Boccali avevano preferito rimanere fedeli ai bizantini del Despotato. Non è opportuno entrare nei dettagli di questa lite che aveva interessato molte generazioni, ma i cui effetti si svilupparono in un contesto di violenza che sfociò anche in uno scontro bellico: nell'arco di mezz'ora, tutti gli stradioti del Boccali (e cioè di Venezia) furono eliminati o fatti prigionieri dagli stradioti di Bua con grande violenza. Tra costoro, Bua riconobbe e uccise con particolare atrocità suo cugino che lo aveva escluso dal patrimonio immobiliare paterno. Naturalmente, si trattava di un Boccali, rivale mortale di Mercurio, di cui non è citato il nome<sup>23</sup>.

<sup>21</sup> Su Mercurio Bua vedi il saggio di G. Netto, *Per una biografia di Mercurio Bua comandante degli Stradiotti veneti*, in «Archivio Veneto», ser. v, n. 140, 1993, pp. 95-110, «Τζάνε Κορωνάιοι, Μπούα ανδραγαθήματα, in Ελληνικά ανέκδοτα περισυναχθέντα και εκδιδόμενα κατ' έγκρισιν της Βουλής [...] υπό Κωνσταντίνου Ν. Σάθα, Τύποις του Φωτός», Atene 1867 (riproduzione fotostatica nel 1982, a cura di F. Mavroëidi); T. Koronaios, *Le gesta di Mercurio Bua*, a cura di R. Angiolillo, Edizioni dell'Orso, Alessandria 2013.

<sup>22</sup> Riguardo fenomeni sociali come la vendetta e la faida, vedi la significativa opera di C. Povolo, *L'intrigo dell'onore: poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Cierre, Verona 1997 e lo studio dello stesso autore, *Feud and vendetta: customs and trial rites in Medieval and Modern Europe. A legal-anthropological approach*, in «Acta Histriae», n. 23/2, 2015, pp. 195-244; Id., *Liturgies of Violence: Social Control and Power Relationships in the Republic of Venice between the 16th and 18th Centuries*, in Eric R. Dursteler (ed.), *A Companion to Venetian History 1400-1797*, Brill, Leiden 2013, pp. 513-542. Inoltre, cfr. L. Faggion, *Violence, Rites and Social Regulation in the Venetian Terra Firma in the Sixteenth Century*, in J. Davies (ed.), *Aspects of Violence in Renaissance Europe*, Routledge, New York 2013, pp. 185-204; G. Cristina, *Aristocratic Bandits And Outlaws: Stories Of Violence And Blood Vendetta On The Border Of The Venetian Republic (16-17th Century)*, in S.G. Ellis, L. Klusáková (eds.), *Imagining Frontiers, Contesting Identities*, cit., pp. 93-108; E. Muir, *Mad Blood Stirring: Vendetta and Factions in Friuli during the Renaissance*, Johns Hopkins University Press, Baltimore 1993; C. Gauvard, *Giustizia e pace*, in J. Le Goff, J.-C. Dchmitt (a cura di), *Dizionario dell'Occidente medievale*, vol. I, Einaudi, Torino 2003, pp. 491-492. In particolare, sulla faida nel mondo albanese, vedi P. Resta, *Pensare il sangue: la vendetta nella cultura albanese*, Meltemi, Roma 2002.

<sup>23</sup> Boccali è preso prigioniero. Davanti al rischio di essere ucciso dal Bua, egli protesta sottolineando di essere prigioniero di guerra e, una volta pagato il riscatto, avrebbe dovuto essere liberato. Infatti, ha la possibilità di pagare il vertiginoso importo di 10.000 ducati più sei costosissimi cavalli turchi. Bua chiede se anche il Boccali avrebbe fatto lo stesso nel caso in cui le cose non fossero andate come previsto. E il Boccali risponde: «se fossi suo prigioniero,

La casistica di illegalità tra le classi dei mercenari stradioti oscilla dalla piccola criminalità fino a continui gravi reati, per i quali erano puniti con l'esilio o la morte<sup>24</sup>. Caso indicativo per il piccolo crimine è quello degli stradioti Dima Spinzi e Teodoro Bua, arrestati ed esiliati per contraffazione di documenti. Avevano prodotto titoli di concessione a loro nome, utilizzando il timbro del reggimento di Corfù (1507)<sup>25</sup>.

Quanto al resto, gli stradioti erano responsabili abitualmente di usurpazione di proprietà e ricatto ai danni degli inquilini delle loro abitazioni, fino ad appropriazione di alimenti per i loro cavalli<sup>26</sup>. A novembre del 1603, la situazione a Cefalonia era pessima<sup>27</sup>. I contadini dell'isola erano obbligati dai capi stradioti, che si supponeva dovessero proteggerli dai pirati, a consegnare bestiame e parte del loro raccolto. Per porre fine ai ricatti, il provveditore Andrea Contarini fece un ampio "rimpasto" con trasferimenti delle compagnie. L'istruttoria per i 40 stradioti coinvolti non aveva dato i risultati sperati, poiché gli abitanti si rifiutavano di fornire testimonianze aggravanti nel timore di rivalse. Infine, il capo Constantino Lascari fu trasferito altrove<sup>28</sup>. Ricatti notevolmente maggiori e pratiche usuraie seguirono nel contado di Napoli di Romania. Nel periodo tra il 1500 al 1525, la crescita numerica di stradioti sotto il controllo delle famiglie Paleologi e Alberti a nord-est della città fu impressionante. Il *bailo* Nicolò Giustignan si lamentava perché «questi signori», come da lui chiamati,

avevano conquistato oramai tanta forza da imporre tasse ai coltivatori della zona, designare le persone per le cariche amministrative di basso livello, ed in generale, operare al di sopra della giurisdizione veneziana senza rispetto per il dominio veneziano. Nessun veneziano poteva passare con sicurezza e senza dare qualcosa in cambio, senza il loro permesso<sup>29</sup>.

tutto l'oro del mondo non avrebbe potuto impedirmi di farti a pezzi». E subito dopo, gli uomini del Bua uccidono tutti gli stradioti prigionieri del Boccali, portando le loro teste sulla punta delle loro lance e urlando «Turchi!», cosa che in realtà non era vera. Cfr. *Histoire du gentil Seigneur De Bayard compose par le loyal serviteur* [= J. de Mailles], trad. da L. Larchey, [s.n.], Paris 1882, p. 265.

<sup>24</sup> Dal punto di vista statistico, la criminalità degli stradioti si trovava in cima alla lista dei casi complessivi di criminalità nei possedimenti veneziani a Oriente. Sui banditi nello *Stato da mar* del XVII-XVIII secolo, cfr. G. Ploumidis, Ἑλληνες επικηρυγμένοι από τις βενετικές αρχές (1678-1794) [= *Grecs bannis par les autorités vénitiennes (1678-1794)*], in «Dodoni», n. 3, 1974, pp. 53-67.

<sup>25</sup> ASV, *Capi del Consiglio di X*, Lettere, filza 8bis, f. 124 (24 maggio 1507).

<sup>26</sup> ASV, *Collegio*, Relazioni, busta 83, s.n., *Relazione di Daniel Gradenigo, rettor della Canea, 19 Οκτωβρίου 1601*, f. 7v.

<sup>27</sup> ASV, *Senato*, Dispacci rettori, filza 1 (Cefalonia), 1602-1609, s.n., documento con la data 15 novembre 1603.

<sup>28</sup> *Ivi*, documento con data 22 maggio 1603.

<sup>29</sup> Relazione di Nicolò Giustignan in C. Sathas, *Documents inédits relatifs à l'histoire de la Grèce au Moyen Âge*, cit., pp. 246-247, 254. In particolare sulla situazione nelle zone circostanti Napoli di Romania al tempo della dominazione veneziana, cfr. K.B. Korre, Πώς ο αγώνας

L'anarchia dominante nuoceva a Venezia, che aveva perso il controllo delle saline adiacenti<sup>30</sup>.

Un'attività criminale piuttosto intensa era stata perseguita dagli avi del già citato Mercurio Bua. Questo condottiero di Treviso, dalla personalità aggressiva e per questo motivo poco affabile, non evitava le controversie spettacolari, giudiziarie e non. Oltre alla sua accanita rivalità con i Boccali in guerra, come abbiamo già visto in precedenza, citiamo a titolo d'esempio i conflitti con il cavalier Cavriana<sup>31</sup>, il processo contro il suo rivale capo stradioto Constantino Paleologo<sup>32</sup> e un altro scontro con il capo stradioto Teodoro Frasina<sup>33</sup>.

Curio, figlio di Mercurio Bua, nato nel 1521, fin da giovane si occupava di guerra al fianco del padre<sup>34</sup>. La famiglia aveva molti nemici e per questo motivo i suoi componenti circolavano con la scorta o accompagnati dai servi. Nel 1534, Mercurio aveva denunciato l'esistenza di una "setta" con a capo un certo Battista da Bressa, che aveva tentato di uccidere suo figlio. Secondo le sue affermazioni innanzi ai *Capi dei Consiglio di X*, la notte di Natale trenta uomini armati avevano aggredito l'allora tredicenne Curio e la sua scorta armata, composta da tre persone, al ritorno dalla chiesa, ferendoli seriamente<sup>35</sup>. Una volta maggiorenne, Curio cercò di continuare la professione del padre come condottiero di gente d'armi. In molti casi, si comportava da fuorilegge. La sua prima condanna fu per molestia sessuale a danno di alcune monache<sup>36</sup>. Di lì a breve, fu coinvolto in gruppi di emarginati attivi all'interno dell'esercito veneziano, e quindi, arrestato ancora una volta, fu condannato e infine espulso. La giustizia veneziana continuò a occuparsi di questa persona a causa della sua partecipazione a bande armate nella zona di Verona: bande che commettevano atti di violenza e vandalismi, oltre a essere coinvolte in scontri con gruppi rivali. Malgrado gli sforzi da parte

για την κατοχή του χώρου μετασηματίζεται σε πατρίδα: η *Napoli di Romania* των stradioti (15ος-16ος αι.) [= *Come la guerra per il possesso della terra si trasforma in "patria": Napoli di Romani degli stradioti*], in Ef. D. Liata (ed.), *Proceedings of the International Scientific Symposium "Της Βενετίας τ' Ανάπλι. 300 χρόνια από το τέλος μιας εποχής 1715-2015"* (Nafplion, 9-11 ottobre 2015) [= *La Napoli di Romania di Venezia. 300 anni dalla fine di un'epoca 1715-2015*], Municipality of Nafplion/Foundation I. Kapodistria, Nafplio 2017, pp. 119-122.

<sup>30</sup> ASV, *Senato*, Deliberazioni, Mar, reg. 4, f. 80r (26 luglio 1451).

<sup>31</sup> ASV, *Capi del Consiglio di X*, Lettere, filza 16, s.n., documenti con data 17 e 28 luglio 1513.

<sup>32</sup> ASV, *Avogaria di Comun*, Raspe, reg. 3663, f. 143r-v.

<sup>33</sup> ASV, *Capi del Consiglio di X*, Deliberazioni Misti, filza 28, f. 110 (anno 1511).

<sup>34</sup> ASV, *Capi del Consiglio di X*, Lettere di Rettori, busta 307, f. 1r-v, documento con la data 26 dicembre 1534.

<sup>35</sup> *Ibidem*.

<sup>36</sup> *Ivi*, filza 41, f. 95 (6 maggio 1541).

della giustizia veneziana, la banda di Curio continuò a lungo la sua attività, fino all'arresto definitivo dei suoi capi<sup>37</sup>.

Venezia si era resa conto che le reti familiari e l'organizzazione tribale dei gruppi di stradioti, oltre al codice di valori arcaico da loro seguito, costituivano un ostacolo non facilmente sormontabile per controllare le loro attività illegali. D'altro canto, data la loro funzione militare e sociale – come contadini che coltivavano la terra – nonché il loro peso demografico, lo Stato centrale era costretto a effettuare scelte consociative e non di esclusione, e ciò a monte dell'applicazione delle disposizioni di diritto. Inoltre, la qualifica di *homo d'arme*, ovvero, ancor più, di condottiero d'arme, attutiva la stessa applicazione del diritto, visto che il giudizio era di natura politica e non giudiziale. Del resto, la funzione giurisdizionale era nelle mani di funzionari amministrativi che non erano professionisti della legge. Solo quando l'aggressività superava i limiti della tolleranza, i responsabili erano puniti. Ma anche in questi casi esistevano vie d'uscita.

Anche se la norma generale era che la condotta illegale doveva essere severamente punita, in alcuni casi gli stradioti potevano essere esentati dalla pena, se condannati a detenzione o esilio<sup>38</sup>. Tale esenzione era concessa solo a tre persone all'anno, uno per ogni festività di Natale, Pasqua e San Marco. Fondamento legale era il decreto del Senato del 4 luglio 1541, relativo agli stradioti di Napoli di Romania, ma la cui applicazione fu in seguito estesa. Evidentemente, a poco a poco lo spirito della legge fu stravolto, dato che si arrivava a esentare dalla pena anche condannati all'ergastolo oppure all'esilio perpetuo. Nel 1606 il provveditore generale di Corfù, Zante e Cefalonia, Filippo Pasqualigo, ritornò sull'argomento, al fine di limitare l'estensione dell'esonero ad altri gruppi di persone, ridefinendo i criteri in base alla deliberazione del 1541<sup>39</sup>.

La permanenza di squadre armate nei possedimenti o nell'entroterra veneziano comportava talvolta il sorgere di interessi e di complesse dipen-

<sup>37</sup> *Ivi*, Deliberazioni Criminali, reg. 6, f. 114r (14 luglio 1545). In generale sulle bande dell'entroterra veneziano, cfr. J.S. Grubb, *Catalysts for organized violence in the early venetian territorial state*, in G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, cit., pp. 383-400; N.S. Davidson, *An Armed Band and the Local Community on the Venetian Terra Ferma in the Sixteenth Century*, in G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, cit., pp. 401-422.

<sup>38</sup> La pena di uno stradioto responsabile di atti illegali era decisa ed eseguita sempre su base politica e la legislazione prodotta per altri fuorilegge solo raramente era applicata rigorosamente nel suo caso. Sulla legislazione e la giurisprudenza a riguardo, cfr. C. Povolo, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, secoli XVI-XVII*, in G. Cozzi (a cura di), *Stato, Società e Giustizia nella Repubblica Veneta (sec. XV-XVIII)*, Jouvence, Roma 1980, pp. 228-229.

<sup>39</sup> ASV, *Senato*, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar e alter cariche, filza 862, f. 30v. Vedi anche Appendice, 1. Documenti, Documento n° 1.

denze. Venezia cercava di controllare la situazione con deliberazioni che vietavano la permanenza di queste compagnie oltre un periodo di tempo prestabilito in una stessa regione (ad esempio, tale periodo era per l'entroterra di tre mesi, mentre nei possedimenti, di solito, era di un anno o anche fino alla data del trasferimento) o con divieti di contrarre matrimonio con donne locali<sup>40</sup>. Inoltre, per lunghi periodi, si proibiva agli stradioti di essere armati all'interno dei centri urbani<sup>41</sup>. Ma il punto cruciale stava nel riuscire a incidere nell'elemento di unione del gruppo di cavalieri, rappresentato dalle relazioni di parentela all'interno della compagnia. Così, si applicava una più profonda riorganizzazione rispetto ai *cavalli leggieri*: si scioglievano completamente le squadre esistenti che presentavano problemi; si distaccavano cavalieri da una grande compagnia, creandone una secondaria, che si univa alla compagnia-madre secondo le esigenze<sup>42</sup>; si distaccavano stradioti da una squadra, aggiungendoli a un'altra con la quale non aveva rapporti<sup>43</sup>; si vietavano squadre di *ragazzi della stratia*, cioè minorenni che entravano a far parte dell'esercito veneziano come apprendisti della cavalleria e del mestiere delle armi<sup>44</sup>.

I comportamenti illegali degli stradioti, ben noti alle autorità veneziane e per molti versi prevedibili, presentano caratteri che consentono la loro classificazione nella più ampia categoria del banditismo sociale<sup>45</sup>. Tali caratteristiche sono: la struttura tribale oppure familiare delle società di agricoltori-allevatori da cui provenivano gli stradioti, il loro complesso codice etico e la loro familiarità con le armi per la protezione dei membri del loro clan. Dopotutto, il fenomeno del banditismo è, in sostanza, un fenomeno sociale.

Tuttavia, la mancanza di un'opposizione costante contro i meccanismi del potere, la tendenza degli stradioti a volersi integrare nelle comunità di accoglienza e soprattutto l'influsso catalizzante delle scelte politiche veneziane nello statuto personale di questi individui, rende tutta la loro storia meno "esotica": le cause di questo aumento esplosivo di illegalità tra gli

<sup>40</sup> ASV, *Senato*, Deliberazioni, Terra, filza 63, s.n., deliberazione di 29 giugno 1562.

<sup>41</sup> ASV, *Consiglio di X*, Deliberazioni Comuni, filza 31, 78 (29 aprile 1542). Sulla diffusione delle armi da fuoco e il banditismo, cfr. C. Povo, *Aspetti e problemi dell'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia, secoli XVI-XVII*, cit., pp. 220-232.

<sup>42</sup> ASV, *Senato*, Deliberazioni, Mar, filza 71, s.n., documento allegato alla deliberazione di 10 maggio 1578.

<sup>43</sup> *Ivi*, filza 14, documento allegato alla deliberazione di 26 settembre 1555 e filza 117, s.n., documento allegato alla deliberazione di 6 ottobre 1592.

<sup>44</sup> ASV, *Senato*, Dispacci Provveditori da terra e da Mar, busta 861, f. 28r-v (anno 1606).

<sup>45</sup> Sul banditismo sociale, vedi la nota tesi formulata da Eric Hobsbawm in base a fenomeni principalmente del XIX secolo, in E. Hobsbawm, *I banditi. Il banditismo sociale nell'età moderna*, Einaudi, Torino 1971; per una critica, cfr. A. Blok, *The peasant and the brigand: social banditry reconsidered*, in «Comparative Studies in society and history», n. 14, 1972, pp. 495-504; cfr. anche C. Povo, *Un episodio della lotta contro il banditismo nella Repubblica di Venezia (Lago di Garda, 1608-09)*, cit., pp. 484-486.

stradioti sono in prevalenza legate ai rapidi cambiamenti sociali. In queste veloci e incontrollate trasformazioni, elementi strutturali di base del quadro di riferimento di persone e singoli gruppi sociali vengono sconvolti, trovandosi continuamente in fase di rinegoziazione. Quando i cambiamenti sociali sono eccessivamente repentini, non è possibile ridefinire gradualmente e regolarmente i modelli di pensiero e di azione profondamente radicati, che sostenevano le fondamenta dei gruppi sociali ad alto livello di coesione.

Effettivamente, le comunità di stradioti seguivano meccanismi tradizionali di sopravvivenza che, inizialmente, si erano dimostrati efficaci in territori come i possedimenti veneziani, dove c'era la necessità dei loro servizi armati tradizionali. Tuttavia, in pratica, questi meccanismi tradizionali non riuscirono a favorire l'integrazione di questi gruppi nelle comunità di accoglienza e ciò non solo perché il sistema di organizzazione di queste società era differente, ma perché continuava a cambiare a ritmi rapidi. D'altro canto, lo Stato centrale e, insieme a esso, le comunità di accoglienza erano favorite dal mantenimento di determinate caratteristiche di questi gruppi. Rifiutando di affrontarle *pari passu* con gli altri fuorilegge, si adottavano sanzioni legali eccezionali che prevedevano anche l'esonero dei condannati dall'esecuzione della loro pena. In questo modo, veniva loro rifiutata l'integrazione, relegando tali gruppi ai margini della vita sociale in maniera definitiva.

## Appendice

### 1. Documenti

Terminatione dello stato veneziano verso i stradioti delinquenti.  
Circa il concedersi gratia di banditi alla strattia et al clero greco  
Venezia, 1606

Fonte: *Archivio di Stato di Venezia, Senato, Dispacci, Provveditori da Terra e da Mar e alter cariche, filza 862 [Libro delle terminazioni et ordini dell'illustrissimo et eccellentissimo signor Filippo Pasqualigo provveditore general di Corfù, Zante e Ceffalonia, dell'anno 1606 e 1607, confirmate dall'eccellentissimo Senato], f. 30v.*

Volendo Noi, che alla deliberatione dell'eccellentissimo Senato di 4 luglio 1541 et alle lettere dell'eccellentissimo Collegio di 4 gennaio 1593, che al governor et capitano della strattia siano concessi in gratia dell'illustrissimo reggimento tre volte all'anno nelli giorni della solennità di Pasqua, di Resurrezione, della Natività del nostro Signore et del protettore nostro San Marco, un uomo per volta, che sia condannato a tempo in prigione ovvero bandito, come era solito concedersi alli stradioti che serviranno in Napoli di Romania, non viene data la sua debita esecuzione anzi essersi introdotti di

concedere ad essa strattia et al reverendo clero Greco non solo li confinanti in prigione et banditi a tempo ma etiam li banditi difinitamente et anco li rilegati; ne volendo Noi che disordine così pregiudittiale alle cose pubbliche et alla quietè di sudditi passi più oltre, ordiniamo et con l'auttorità del generalato nostro comandiamo et proibimo che non sia possa sotto in alcun imaginabile pretesto concedere in gratia, in occasione di laudi a essa strattia, nemeno al reverendo clero Greco, alcun bandito difinitamente overo relegato, ma solamente quelli che sono chiamati nella sudetta deliberatione di 4 luglio 1541. Et se alcuno bandito difinitamente o relegato, contra l'ordine predetto in gratia et assoluto, dichiariamo hora per sempre essa gratia è assolutamente di niun valore, come se fatta non fosse, di modo che quel tale gratiato et assoluto possa esser offeso et morto impune giusta la forma delle leggi, nonostante che fosse stato depennato di raspa.

Et la presente terminatione sia pubblicata ai luoghi soliti di questa città, ad inteligenza di cadauno; et mandatane copia alli rettore del Zante et Ceffalonia, acciò che la faccino di là pubblicare et registrare nel Libro delli Ordini nostri, volendo Noi che nelli laudi del clero et della strattia di quelle isole sia osservato quando è ditto di sopra.

Filippo Pasqualigo, provveditore general



Fig. 1: Immagine dedicatoria di Stephan I. Praun, nobile di Norimberga, per la duplice salvezza della sua nave nel Lago di Garda, il 1511.

Norimberga (probabilmente Bamberg). Dimensioni: 84,8 cm x 51,7 cm (epigrafe: 11 cm x 65 cm). Museo Nazionale Tedesco (*Objektkatalog der sammlungen des germanischen nationalmuseums*, n° dell'indice Gm 196).

Bibliografia: K. Löcher et al., *Germanisches Nationalmuseum Nürnberg. Die Gemälde des 16. Jahrhunderts*, Germanisches Nationalmuseum, Stuttgart 1997, pp. 306-309.

La casa Praun era attiva nel commercio di numerosi prodotti, da agrumi fino a metalli preziosi e tessuti nelle regioni dell'Italia del Nord e della Bavaria. Il XVI secolo aveva trasferito la sede delle sue attività a Bologna, dove vendeva soprattutto seta e acquistava tessuti per il mercato tedesco.

Al centro dell'immagine dedicatoria si trova la nave sul Lago di Garda in tempesta con l'equipaggio che cerca disperatamente un aiuto divino. Sulla riva orientale del Lago (in basso a sinistra sul quadro), il proprietario della nave, il mercante Praun, si inginocchia supplicando: dietro di lui è raffigurato lo stemma della sua casa e quello della casa della sua consorte Anna Gall. La riva intorno al Lago era altrettanto pericolosa, perché sotto il controllo degli stradioti, feroci cavalieri mercenari dell'esercito veneziano.

Sulla parte superiore del quadro, al di sopra delle nuvole, è raffigurata la nascita di Cristo nella mangiatoia, con Giuseppe che raccoglie il vento come se fosse fatto di fili raccolti in gomitoli. L'immagine narra che, finalmente, la preghiera del mercante è stata accolta e la nave si salva dal duplice pericolo.



Fig. 2: Dettaglio del quadro precedente.

Peschiera del Garda, nella provincia di Verona, fu acquistata nel 1444 a opera di Francesco Sforza, dalla Repubblica di Venezia. Teatro di imprese durante le guerre italiane, è sempre stata una zona dove si accampavano squadre di mercenari dell'esercito veneziano, cioè i famosi stradioti.



Francesco Saggiorato

*Corpi di guardia e forze ausiliarie della gendarmeria imperiale nelle aree rurali del dipartimento dell'Arno*

*Un bon garde doit être un homme de bien, frugal, intrépide sans être téméraire; il faut aussi qu'il soit exact, actif, prudent et intelligent<sup>1</sup>.*

La descrizione citata compare nel repertorio di giurisprudenza curato dal procuratore generale alla corte di cassazione di Parigi, Philippe-Antoine Merlin de Douai, già ministro della *Police générale* durante il Direttorio. A essere ritratte sono le virtù e le qualità che avrebbero dovuto incarnare ogni guardia ausiliaria durante l'esercizio delle proprie funzioni. Tali caratteristiche, tuttavia, offrono una visione poco fedele della realtà, se comparata alle testimonianze offerte dai rapporti dei funzionari imperiali incaricati di vigilare sull'operato e sulla condotta degli agenti a essi subordinati. Dall'esame dei resoconti redatti dai responsabili della polizia napoleonica emerge piuttosto un'immagine sordida, talvolta dai tratti stereotipati, del personale dei corpi di guardia ausiliari (guardie campestri, guardie forestali, doganieri e soldati di polizia, ecc.);<sup>2</sup> a stento, dunque, si potrebbe accostare la natura di questi individui alla rappresentazione idealizzata offerta dalla manualistica amministrativa e giudiziaria coeva<sup>3</sup>.

Lo scarto tra il discorso normativo e la prassi è da ricercarsi nelle pratiche di reclutamento degli agenti, le quali furono dettate molto spesso, specie nei

<sup>1</sup> P.A. Merlin, *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence*, Chez Garnery libraire, Paris 1808, ed. III, t. 5, p. 492.

<sup>2</sup> Sui corpi di guardia ausiliari, definiti dallo storico francese Jean-Paul Bertaud *forces supplétives de la police*, si veda J.-P. Bertaud, *Napoléon et les Français. 1799-1815*, Armand Colin, Paris 2014, p. 243.

<sup>3</sup> Sull'intensificazione della produzione manualistica in età napoleonica si rinvia agli studi di S. Mori, *Polizia e statualità nel primo Ottocento: l'esperienza lombardo-veneta e la cultura professionale italiana*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017, pp. 211-215; oltre allo studio di R. De Lorenzo, *Scuole di polizia: manualistica e pratica per il controllo delle città nell'Italia preunitaria*, in L. Antonielli, S. Levati (a cura di), *Tra polizie e controllo del territorio: alla ricerca delle discontinuità*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017, pp. 393-397.

dipartimenti italiani “riuniti” all’Impero, da provvedimenti di emergenza. I nuovi corpi di guardia furono composti attingendo tra le fila del vecchio personale di polizia, ovvero tra gli sbirri e gli esecutori di giustizia dei tribunali<sup>4</sup>. Per ragioni di natura pragmatica, come si avrà modo di vedere, gli amministratori francesi che introdussero le istituzioni poliziesche imperiali nei territori di nuova annessione dovettero desistere dal compiere una radicale epurazione di alcuni individui che assomigliavano più a dei malviventi che a dei difensori dell’ordine costituito investiti della pubblica autorità<sup>5</sup>.

Nell’Italia napoleonica, la questione del ricorso ai vecchi sbirri, riassorbiti all’interno delle istituzioni di matrice francese, è stata oggetto di studio da parte degli storici Livio Antonielli e Aurélien Lignereux. Entrambi hanno posto l’accento sulla difficoltà, riscontrata dal nuovo regime, nell’operare un consistente ricambio tra le fila degli agenti di polizia. I molteplici compiti affidati agli sbirri, nonché le loro specifiche professionalità, ne rendevano complessa la sostituzione<sup>6</sup>. Gli amministratori imperiali di stanza nei dipartimenti annessi<sup>7</sup> adottarono ben presto soluzioni di apertura ai contesti locali nel tentativo di adattare il dispositivo poliziesco napoleonico sovrainponendo le istituzioni francesi a quelle autoctone<sup>8</sup>; in tal modo, si sarebbe potuta bilanciare la sproporzione numerica rispetto agli agenti di gendarmeria. Divario, quest’ultimo, che aumentava con il ritmo incalzante delle annessioni di nuovi territori all’Impero<sup>9</sup>.

<sup>4</sup> E. Donati, *La Toscana nell’Impero napoleonico. L’imposizione del modello e il processo d’integrazione (1807-1809)*, Edizioni Polistampa, Firenze 2008, p. 720.

<sup>5</sup> L. Antonielli, *Polizie di città e polizie di campagna in antico regime: il caso dello Stato di Milano a metà Settecento*, in Id. (a cura di), *Polizia, ordine pubblico e crimine tra città e campagna: un confronto comparativo*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010, p. 23; M. Broers, “Sbirri” and Gendarms. *The Workings of a Rural Police Force*, in L. Antonielli, C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico (XVI-XIX sec.)*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 203, 207.

<sup>6</sup> L. Antonielli, *Tra continuità e rivolgimento. Il controllo del territorio tra fine Settecento e Unità*, in R. Ugolini, V. Scotti Douglas (a cura di), *1815, Italia ed Europa tra fratture e continuità*, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Roma 2017, pp. 136-139.

<sup>7</sup> Per le più recenti messe a punto sulle pratiche di governo adottate dagli amministratori imperiali nella penisola italiana si rinvia a C. Lucrezio Monticelli, *Roma seconda città dell’Impero. La conquista napoleonica dell’Europa mediterranea*, Viella, Roma 2018.

<sup>8</sup> A. Lignereux, *Servir Napoléon: policiers et gendarmes dans les départements annexés (1796-1814)*, Champ Vallon, Seyssel 2012, p. 90. Si veda anche il caso romano studiato da Chiara Lucrezio Monticelli. A Roma, gli amministratori imperiali presero spunto proprio dal modello toscano riorganizzando i birri in due compagnie in modo da affiancare e rafforzare i compiti esecutivi della gendarmeria. C. Lucrezio Monticelli, *La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell’Ottocento*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012, pp. 101-106.

<sup>9</sup> Sul contingente attivo di gendarmeria in età napoleonica si rinvia a J.-N. Luc, *Gendarmes des champs, gendarmes des villes, gendarmes de camp*, in Id. (dir.), *Gendarmerie, État et société au XIXe siècle*, Publications de la Sorbonne, Paris 2002, pp. 132-136.

Il presente lavoro si propone di riflettere sui processi di ibridazione che avvennero in seguito alla “riunione” del Regno d’Etruria alla Francia, concentrando l’analisi sul personale di polizia toscano all’interno dei nuovi corpi di guardia, introdotti dalle amministrazioni imperiali. La plasmabilità del dispositivo poliziesco napoleonico sembra riflettersi, in maniera più marcata, nei ritagli territoriali situati ai margini della compagine dell’Impero. Il dipartimento dell’Arno costituisce quindi un punto di osservazione privilegiato per lo studio delle trasformazioni che subirono, su scala locale, i corpi di guardia. A questo proposito, si tenga presente che i funzionari francesi dovettero confrontarsi costantemente con le tradizioni poliziesche presenti nel Granducato che risalivano alla seconda metà del Settecento, all’esperienza di governo leopoldina<sup>10</sup>.

Uno degli aspetti che incise sull’organizzazione delle forze ausiliarie, comportando l’impiego del personale che aveva prestato servizio presso le istituzioni di polizia granducali, fu dettato da ragioni di natura geografica. L’estensione territoriale e la conformazione geomorfologica del dipartimento dell’Arno, prevalentemente collinare e montana, rendevano complesse le operazioni di controllo della regione, la quale peraltro era per larga parte delimitata, lungo la dorsale appenninica, dalla frontiera con il Regno d’Italia e lo Stato pontificio. Un altro aspetto da tenere in considerazione è legato alla questione del mantenimento dell’ordine e alla sorveglianza sull’*esprit public* in questo specifico territorio. Com’è noto, la Toscana fu, a più riprese, teatro di focolai insurrezionali antifrancesi scoppiati in particolare nell’Aretino, nel Casentino (1799<sup>11</sup> e 1808) e nel Pistoiese (1808)<sup>12</sup>. Le autorità imperiali si

<sup>10</sup> Per quanto concerne le istituzioni poliziesche esistenti in Toscana prima dell’annessione all’Impero, si veda C. Mangio, *La polizia toscana. Organizzazione e criteri d’intervento (1765-1808)*, Giuffrè, Milano 1988; A. Contini, *La città regolata: polizia e amministrazione nella Firenze leopoldina (1777-1782)*, in C. Lamioni (a cura di), *Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini*, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma 1994, pp. 426-508 e G. Alessi, *Le riforme di polizia nell’Italia del Settecento: Granducato di Toscana e Regno di Napoli*, in C. Lamioni (a cura di), *Istituzioni e società in Toscana nell’età moderna*, cit., pp. 404-426. Sulla percezione che i funzionari imperiali ebbero delle istituzioni poliziesche toscane Cfr. J.P. Filippini, *Difesa dell’Impero o difesa della società? Le misure di “Haute Police” nella Toscana napoleonica*, in «Rivista Italiana di Studi Napoleonici», 2, 1980, pp. 9-66; Id., *Les Toscans vus par la police française*, in «Ricerche storiche: rivista semestrale del Centro piombinese di studi storici», 35, 1, 2005, pp. 31-39. Mi permetto infine di rinviare anche al mio contributo, cfr. F. Saggiolato, *Un’instabile pluralità poliziesca: controverse relazioni tra prefettura dell’Arno e Direzione generale della polizia nella Toscana napoleonica*, in «Società e storia», 166, 4, 2019.

<sup>11</sup> G. Turi, *Viva Maria: riforme, rivoluzione e insorgenze in Toscana, 1790-1799*, il Mulino, Bologna 1999.

<sup>12</sup> G. Fenzi, *Brigantaggio e protesta popolare nel dipartimento dell’Arno 1808-1814*, in I. Tognarini (a cura di), *La Toscana nell’età rivoluzionaria e napoleonica*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1985, pp. 223-266; J.P. Filippini, *Diserzione e brigantaggio nella Toscana*

resero conto ben presto dell'importanza di non lasciare privi di occupazione gli sbirri, i cui corpi erano stati soppressi in seguito all'annessione; si temeva, infatti, che senza un controllo diretto da parte dell'amministrazione dipartimentale, il personale di polizia toscano avrebbe potuto aizzare il malcontento della popolazione contro il nuovo regime, prendendo parte alle sollevazioni<sup>13</sup>.

Nel corso di questa ricerca, un'attenzione particolare sarà rivolta alle pratiche di reclutamento con cui veniva selezionato il personale della polizia etrusca per essere reimpiegato all'interno delle nuove istituzioni poliziesche imperiali. Si intende, pertanto, fare emergere alcuni aspetti significativi riguardanti la composizione sociale dei corpi di guardia e la mobilità professionale degli ex sbirri etruschi. L'analisi sarà rivolta inoltre allo studio delle relazioni che si instaurarono tra l'amministrazione locale, gli abitanti toscani e i "nuovi" agenti ausiliari. Infine, sarà possibile riflettere sul rapporto di complementarità e di subordinazione che contraddistinse la interazione tra la gendarmeria imperiale e i corpi di guardia locali. Se, da un lato, il senso di superiorità culturale nei confronti delle popolazioni assoggettate – di cui parla nei suoi studi Michael Broers<sup>14</sup> – si rifletteva anche nelle relazioni tra gendarmi e polizie autoctone, dall'altro, la gendarmeria non fu mai in grado di emanciparsi del tutto evitando di fare ricorso al personale delle forze dell'ordine locali. Le guardie ausiliarie furono, infatti, un insostituibile elemento di supporto per le brigate dell'arma, le quali, non avendo una grande dimestichezza con il territorio e non conoscendo i costumi e le abitudini della popolazione locale, si appellarono agli agenti toscani in qualità di guide e interpreti.

### *La diffusione delle brigate di gendarmeria sul territorio: una presenza "latitante"?*

Fin dalle prime fasi del processo di annessione della Toscana, gli amministratori imperiali dovettero preoccuparsi di risolvere la spinosa questione del controllo delle estese aree rurali della regione. La gendarmeria avrebbe dovuto garantire la sicurezza delle grandi vie di comunicazione e delle zone

*napoleonica*, in «Rivista italiana di studi napoleonici», 26, 1989, pp. 125-146; C. Donati, *La Toscana*, cit., pp. 717-847.

<sup>13</sup> E. Donati, *La Toscana*, cit., p. 719. Per il caso del dipartimento del Taro si veda invece M. Broers, "Sbirri", cit., p. 207. L'atteggiamento degli sbirri toscani era stato ritenuto, fin dall'età leopoldina, proclive al tumulto. Cfr. C. Mangio, *La polizia*, cit., p. 97.

<sup>14</sup> M. Broers, *The Napoleonic Gendarmerie. The State on the Periphery Made Real*, in «Crime, Histoire & Sociétés/Crime, history & Societies», 20, 1, 2016, pp. 1-15, URL: <http://journals.openedition.org/chs/1641>, [consultato il 02/05/2018].

periferiche<sup>15</sup>. L'introduzione del corpo militare procedette, almeno sulla carta, in maniera capillare, seguendo il principio, come ricorda Michael Broers, della disseminazione sul territorio<sup>16</sup>. La brigata, composta da cinque gendarmi a piedi o a cavallo, costituiva l'unità funzionale dell'*épithélium gendarmique*, la cui presenza era prevista in ogni cantone, in appoggio alla giudicatura di pace<sup>17</sup>.

All'arrivo nel marzo del 1808 del generale Radet<sup>18</sup>, incaricato dell'organizzazione della gendarmeria nei dipartimenti toscani<sup>19</sup>, la trama cantonale delle brigate risultava essere tutt'altro che omogenea. Nel dipartimento dell'Arno, il contingente era ancora lontano dal raggiungimento della piena operatività, contando al suo attivo soltanto 27 brigate su 60<sup>20</sup>. Nel rivolgere l'attenzione dai contesti urbani alle aree montane e frontaliere è possibile notare un netto incremento delle difficoltà a cui andavano incontro i responsabili dell'arma. Nei cantoni periferici poteva accadere che a una singola brigata fosse affidato il compito di sorvegliare un'area di 5 *lieues carrées*, corrispondenti a circa 20 chilometri quadrati, i quali erano – sosteneva il procuratore generale dell'Arno, Ludovico Boncompagni – «d'autant plus difficiles à garder que le pays est en grande partie montagneux, couvert de forêts et limitrophe à la Romagne, d'où il vient sans refus des vagabonds et des criminels»<sup>21</sup>. Tuttavia, anche dopo la partenza del generale Radet, i problemi organizzativi continuarono a sussistere, mentre la cronica mancanza di gendarmi da impiegare sul territorio divenne una caratteristica costante nelle aree rurali del dipartimento dell'Arno.

<sup>15</sup> A seguito dell'annessione di un nuovo territorio all'Impero, le fasi che caratterizzano il processo di sedentarizzazione della gendarmeria sono trattate da A. Lignereux, *Servir*, cit., pp. 34-35.

<sup>16</sup> M. Broers, *La contre-insurrection et ses développements dans l'Europe napoléonienne*, in J.-O. Boudon (dir.), *Police et gendarmerie dans l'Europe napoléonienne*, Éditions SPM, Paris 2013, p. 157.

<sup>17</sup> Sull'organizzazione dipartimentale della gendarmeria si veda J.N. Luc, *Gendarmes*, cit., pp. 137-139.

<sup>18</sup> Sulla figura del generale Étienne Radet, cfr. D. Rézeau, *Radet le gendarme qui arrêta le pape ou l'histoire singulière du général baron Étienne Radet*, SPE Barthélémy, Paris 2012.

<sup>19</sup> Con il proclama agli abitanti della Toscana con cui Radet annunciava la creazione del corpo della gendarmeria. I veterani e i cittadini toscani, la cui condotta politica e morale poteva essere certificata, e con almeno alle spalle due anni di servizio militare, avrebbero potuto essere integrati a completamente del contingente dell'arma. Cfr. Biblioteca dell'Archivio Storico Comunale di Firenze (ASCFi), GF/28, proclama del 10 maggio 1808. Sull'operato di Radet nei dipartimenti toscani si veda anche E. Donati, *La Toscana*, cit., pp. 166-167, nota n. 274.

<sup>20</sup> Il procuratore generale presso la corte di giustizia criminale dell'Arno, il piemontese Ludovico Boncompagni, protestò per la mancanza di più di 33 brigate in tutto il dipartimento, risultandone attive soltanto 27 su 60, senza contare la città di Firenze. ANP (Archives Nationales Paris), BB<sup>18</sup> 143, lettera di Boncompagni al ministro della Giustizia, 23 marzo 1808.

<sup>21</sup> ANP, BB<sup>18</sup> 143, lettera di Boncompagni, cit.

La distribuzione delle brigate era dunque frammentaria, specie nelle zone periferiche della regione appenninica in cui la presenza del corpo militare era più che mai latitante. Un esempio in questa direzione è costituito dalla circoscrizione di Modigliana, istituita mediante decreto imperiale l'11 maggio 1811 per assicurare una più efficace vigilanza sulla parte nord-orientale del dipartimento dell'Arno, esposta alla frontiera con il Regno d'Italia<sup>22</sup>. A capo della sottoprefettura fu inviato un funzionario sperimentato, l'ex sottoprefetto di Grosseto Michele De Re, nella speranza di riuscire ad arginare i dilaganti fenomeni del contrabbando e del brigantaggio che proliferavano in quelle terre di confine<sup>23</sup>. Nonostante gli sforzi impressi dall'amministrazione imperiale, nel marzo del 1812 nel capoluogo dell'*arrondissement* non era ancora presente alcuna brigata; le due più vicine erano quella di Marradi, ridotta a un solo gendarme, e quella di Rocca San Casciano, che tuttavia si trovava a dieci miglia da Modigliana. Pertanto, la custodia della prigione cittadina, che ospitava ben 234 detenuti, era affidata alle cure di un anziano guardiano, mentre la polizia del capoluogo di circoscrizione poteva contare su di una sola guardia campestre<sup>24</sup>.

Oltre a questi aspetti, anche la questione del casermaggio divenne un ostacolo, per molte brigate di gendarmeria del dipartimento dell'Arno, per il raggiungimento della piena operatività<sup>25</sup>. Basti pensare al caso dei gendarmi di Montecarelli, località situata nei pressi di Barberino di Mugello, lungo

<sup>22</sup> La circoscrizione di Modigliana corrispondeva alla regione storica della Romagna toscana, cfr. D. Mengozzi, *Sicurezza e criminalità: rivolte e comportamenti irregolari nell'Italia centrale 1796-1861*, Franco Angeli, Milano 1999, p. 17 e L. Rombai, M. Sorelli, *La Romagna toscana e il Casentino nei tempi granducali. Assetto paesistico-agrario, viabilità e contrabbando*, in G.L. Corradi, N. Graziani (a cura di), *Il bosco e lo schioppo. Vicende di una terra di confine tra Romagna e Toscana*, Le Lettere, Firenze 1997, p. 54.

<sup>23</sup> ANP, F7 8807, dossier n. 12287a, *Rapport Statistique de l'Arrondissement de Modigliana pour l'année 1813*. Rispetto all'organizzazione della polizia impressa dal sottoprefetto Michele De Re nella circoscrizione di Grosseto mi permetto di rinviare al mio contributo, cfr. F. Saggiorato, *The Surveillance of a "Temporary Minority": the Italian Migrants in the Tuscan Departments Annexed to the French Empire during the Political Conjuncture of 1809-1810*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1, 2020, pp. 113-131. Sulla figura di De Re si vedano inoltre P.F. Pinaud, *L'administration civile dans des Pays annexés. Le personnel préfectorales en Toscane 1808 à 1814*, in I. Tognarini (a cura di), *La Toscana nell'età rivoluzionaria e napoleonica*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1985, p. 590 e E. Donati, *La Toscana*, cit., p. 128-131.

<sup>24</sup> ANP, BB<sup>18</sup> 145, lettere del procuratore generale dell'Arno al ministro della Giustizia, 5 e 31 marzo 1812. In seguito alle pressioni provenienti dal Ministero della Giustizia venne autorizzata la creazione di una brigata di gendarmeria a Modigliana (*Ivi*, lettera del ministro della Guerra al ministro della Giustizia, 28 maggio 1812).

<sup>25</sup> Sulla questione dell'accasermamento della gendarmeria nel dipartimento dell'Arno, mi permetto di rinviare al mio lavoro, cfr. F. Saggiorato, *Des étrangers parmi les «nouveaux Français» d'Italie: les réactions à l'implantation de la gendarmerie dans les départements toscans annexés à l'Empire*, in «Les Annales de l'Est», numéro spécial 2019, pp. 161-176.

l'importante via di comunicazione che collegava Firenze a Bologna: per tutto il corso della dominazione francese la brigata rimase accasermata presso delle abitazioni civili e dislocata in tre siti differenti, rendendo piuttosto disagiata lo svolgimento dei pattugliamenti e gli interventi lungo la linea di confine<sup>26</sup>.

Un'altra difficoltà non trascurabile era costituita dall'estraneità dei gendarmi al contesto locale. Gli agenti, infatti, solitamente non parlavano l'idioma toscano<sup>27</sup>, così come gli abitati delle campagne non comprendevano il francese – talvolta neppure i *maires* e le autorità municipali. La scarsa conoscenza del territorio e la barriera linguistica costituivano, dunque, un ragguardevole ostacolo che gli amministratori imperiali tentarono di superare mediante il ricorso alle forze ausiliarie reclutate tra gli autoctoni<sup>28</sup>. Come si avrà modo di osservare, però, l'istituzione dei nuovi corpi di guardia non fu soltanto un mezzo per fornire alla gendarmeria un supporto sul terreno, ma rappresentò anche una strategia per disinnescare i disordini provocati dalla destituzione delle centinaia di sbirri toscani durante l'annessione.

#### *La questione degli sbirri inoccupati e la mobilità professionale degli agenti all'interno dei nuovi corpi di guardia ausiliari*

Durante la fase di passaggio di regime in Toscana, tra il 1807 e il 1808, l'aggravarsi delle condizioni degli individui impiegati sotto l'amministrazione etrusca ebbe delle gravi ricadute anche sul corpo degli sbirri. Dopo alcuni mesi senza percepire la paga, gli agenti iniziarono a manifestare la propria disaffezione verso il nuovo governo<sup>29</sup>. Nel corso del 1808, la situazione non parve migliorare e nei mesi che precedettero l'insorgenza nel Casentino e i disordini a Siena e ad Arezzo, l'incaricato di affari del Regno d'Italia nel granducato, Giulio Cesare Tassoni, scrisse allarmato a tale proposito: «Forse la truppa, che ora è in Toscana, non è sufficiente» per garantire l'ordine interno alle comunità.

La polizia non può fidarsi oramai più, né prevalersi degli sbirri, giacché questi sono decisamente contrari al governo attuale, perché non sono pagati, e perché

<sup>26</sup> ASFi (Archivio di Stato di Firenze), *Prefettura dell'Arno*, filza 472, lettera del *maire* di Barberino di Mugello al sottoprefetto di Firenze, 24 maggio 1813.

<sup>27</sup> Per quanto concerne il problema della lingua tra gendarmi e popolazioni autoctone nei dipartimenti annessi, si rinvia alle interessanti riflessioni di A. Lignereux, *Servir*, cit., pp. 178-189.

<sup>28</sup> In merito all'alterità culturale e linguistica ispirata dai gendarmi nei confronti delle popolazioni locali, si veda: A. Lignereux, *Force à la loi? Rébellion à la gendarmerie et autorité d'État dans la France du premier XIXe siècle (1800-1859)*, Tesi di dottorato svolta sotto la direzione di N. Vivier e J.-N. Luc, Université du Maine, 2006, p. 771.

<sup>29</sup> E. Donati, *La Toscana*, cit., pp. 717-718.

sanno che quanto prima saranno licenziati dal servizio, onde sapendo esercitare verun mestiere, né potendo trovare sì facilmente impiego per essere stati in un servizio che l'opinione pubblica reputa infamante, saranno quasi ridotti a morire di fame, quando non si prenda un qualche efficace provvedimento<sup>30</sup>.

Con l'arrivo, nel luglio del 1808, del generale Menou a capo della Giunta straordinaria di governo della Toscana<sup>31</sup>, il corpo degli sbirri venne ufficialmente dismissed, privando le vaste aree rurali toscane di una forza di polizia diffusa e radicata capillarmente sul territorio. Tra gli amministratori toscani si sparse la voce che l'incremento del tasso di criminalità fosse dovuto non soltanto all'inefficienza della gendarmeria, bensì alla connivenza degli ex sbirri con i malviventi, ponendo a grave rischio la pubblica sicurezza dell'intero Granducato<sup>32</sup>.

A pochi mesi dalle rivolte del Casentino e dell'Aretino, scoppiate tra l'ottobre e il novembre del 1808, la decisione di lasciare inoccupati e senza paga le centinaia di agenti che fino a quel momento avevano ricoperto funzioni di polizia apparve un fatto tutt'altro che incontrovertibile. L'amministrazione imperiale dovette ricredersi e attuò un piano per riassorbire gli sbirri nei nuovi corpi di guardia in modo da placarne il malcontento. Il 7 gennaio 1809, la Giunta decretò «come cosa urgente» la scelta e la nomina delle guardie campestri «in tutte le comunità rurali dei tre dipartimenti dell'Arno, dell'Ombrone e del Mediterraneo»<sup>33</sup>. Tale misura parve comunque non essere sufficiente per soddisfare le numerose richieste espresse dagli agenti inoccupati. Il regime imperiale per tentare di assicurarsi il controllo delle aree periferiche non poteva fare altro che ricorrere a dei rimedi di eccezione, quali le colonne mobili e le commissioni militari<sup>34</sup>. Tuttavia, il protrarsi dei disordini, con la sollevazione dell'Amiata nel marzo 1809<sup>35</sup>, e dei brigantaggi

<sup>30</sup> ASMi (Archivio di Stato di Milano), *Ministero degli Esteri*, fondo *Testi* (d'ora in avanti *Testi*), Cart. 92, lettera riservata n. 59 dell'incaricato di affari in Toscana, Giulio Cesare Tassoni, al senatore Carlo Testi, incaricato dell'ufficio milanese della II divisione del Ministero degli Esteri del Regno d'Italia, 25 giugno 1808. Si veda anche E. Donati, *La Toscana*, cit., p. 719.

<sup>31</sup> M. Broers, *The Napoleonic Empire in Italy, 1796-1814. Cultural Imperialism in a European Context?*, Palgrave Macmillan, Basingstoke-New York 2005, pp. 101-116.

<sup>32</sup> ASMi, *Testi*, Cart. 92, lettera n. 2421 di Tassoni a Testi, 2 luglio 1808. Cfr. C. Donati, *La Toscana*, cit., p. 721.

<sup>33</sup> Decreto del 7 gennaio 1809, in *Bollettino delle leggi, decreti imperiali e deliberazioni della Giunta di Toscana, pubblicate nei dipartimenti dell'Arno, dell'Ombrone e del Mediterraneo*, Patti stampatore, Firenze 1809, vol. XVI, pp. 92-95.

<sup>34</sup> Sui tentativi di esercitare una più efficace sorveglianza sugli sbirri, intrapresi dagli amministratori francesi nei dipartimenti italiani annessi, si veda M. Broers, "Sbirri", cit., pp. 206-207.

<sup>35</sup> La sollevazione che prese corpo sul monte Amiata, nel dipartimento dell'Ombrone, è trattata in E. Donati, *La Toscana*, cit., pp. 815-833.

che interessavano le zone di confine con il Regno d'Italia<sup>36</sup>, spinse la Giunta toscana a prendere un altro provvedimento e vennero istituite le squadre di polizia. In altri termini, si trattava di truppe ausiliarie di ex sbirri subordinate alla gendarmeria.

Il personale di polizia toscano non tardò fare la propria ricomparsa, nonostante nel corso delle missioni conferite alle brigate di gendarmeria sembrò non avere mai smesso di prestar servizio. Una testimonianza in questo senso è fornita dal giudice di pace di Greve, il quale, nel gennaio del 1809, esprime le proprie lamentele al prefetto dell'Arno per il mancato rimborso delle spese del vitto somministrato da un abitante ai *famigli* (ovvero agli sbirri) e ai gendarmi:

Giovanni Miliani, contadino in questa comune, ricevè in sua casa alcune brigate di gendarmeria e qualche famiglia che serviva di loro scorta nelle operazioni dirette all'arresto del famoso [brigante] Occhio, [egli] ha ricorso a questa giurisdizione di pace per essere fatto pagare d'alcuni fiaschi di vino, ed altri generi serviti alla gendarmeria e famiglia, e valutati sette franchi<sup>37</sup>.

Gli agenti toscani non si fecero troppi problemi nel coadiuvare le operazioni delle brigate di gendarmi, purché in cambio fosse loro assicurata la corresponsione di un compenso. La natura pragmatica degli sbirri permise loro di sfruttare a proprio vantaggio le condizioni prodotte dall'instabilità politica nelle fasi finali dell'annessione. Dal canto loro, gli amministratori francesi non esitarono ad adattare il dispositivo poliziesco imperiale alle esigenze imposte dalle circostanze di emergenza. Benché godesse di una cattiva fama, il personale di polizia autoctono venne riassorbito per mezzo delle nomine prefettizie in seno ai nuovi corpi di guardia istituiti dalla Giunta di governo.

L'analisi dei percorsi professionali dei singoli agenti permette di riflettere sulla composizione sociale delle forze ausiliarie e, al contempo, sull'elevata mobilità degli ex sbirri all'interno di questi corpi di guardia. Le suppliche rivolte alle municipalità rurali per ricoprire i posti vacanti rurali testimoniano l'elevata frequenza e la facilità con cui si otteneva un passaggio di ruolo. Lo studio dei carteggi delle *mairies* consente di riflettere sull'incessante richiesta di uomini esperti e di comprovate capacità nell'esercizio di funzioni polizia da mettere al servizio delle comunità locali. Non essendo prevista alcuna formazione specifica per gli agenti ausiliari<sup>38</sup>, lo stesso prefetto dell'Arno

<sup>36</sup> V. Ardito, *Le brigandage dans le département de l'Ombrone (1808-1814)*, in I. Tognarini, *La Toscana*, cit., pp. 199-222; J.P. Filippini, *Diserzione*, cit., pp. 125-146.

<sup>37</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, filza 236, lettera del giudice di pace di Greve, Antonio Granati, al prefetto dell'Arno Fauchet, 8 gennaio 1809.

<sup>38</sup> Sulla penuria di scuole in cui formare il personale di polizia in età napoleonica cfr. R. De Lorenzo, *Scuole*, cit., pp. 381-386.

suggerì che il primo reclutamento sarebbe dovuto «necessariamente cadere sopra quegli agenti di polizia conosciuti sotto il nome di sbirri e di messi [dei tribunali], che si [erano] portati bene»<sup>39</sup>.

Nel circondario di Firenze, un esempio emblematico di mobilità professionale degli ex sbirri lo si rileva nel comune di Campi. Nel maggio del 1813, il *maire* Bernini denunciò l'assenteismo della guardia campestre Pietro Casaglia, il quale «trasanda[va] in tutte le sue parti il servizio, non comparendo all'ufficio, se non che all'epoca in cui [doveva] essergli rilasciato il mandato». Casaglia, tuttavia, era stato assunto e nominato usciere della giudicatura di pace di Arezzo, noncurante degli obblighi che lo legavano ancora alla municipalità di Campi<sup>40</sup>. Tenuto conto della necessità di personale qualificato, anche se in molti casi assai poco disciplinato, non sorprende osservare che gli agenti si concedessero licenze senza correre il rischio di rimanere inoccupati. A seguito di quest'episodio, a Campi venne indetta una selezione per il posto rimasto vacante e si presentarono tre candidati: Giuseppe d'Antonio Neri, usciere della *mairie* di Broggi; Giuseppe d'Angiolo Neri, guardia campestre a Sesto Fiorentino; Bernardo Carboni, guardia di polizia a Campi. Dopo le opportune ricerche compiute esaminando il profilo professionale dei «postulanti», il consiglio municipale scelse Carboni. Risultano significative le argomentazioni con cui il *maire* di Campi sostenne le posizioni dei membri del consiglio per la nomina del nuovo agente comunale:

Io posso assicurarle – scrive il *maire* rivolgendosi al consigliere di prefettura Pratesi – che [Bernardo Carboni] oltre l'essere di una conosciuta capacità, è un individuo già impiegato da vent'anni, il quale sotto qualunque Governo ha data prova di fedeltà, moralità ed attaccamento alle funzioniategli affidate. Esso ha dimostrato ed ottenuto la sua dimissione dal corpo di polizia a cui era addetto, in seguito delle proteste state ad esso fatte dalla maggior parte dei possidenti della comune di nominarlo guardia campestre, come da tutti conosciuto per quello che è necessario in questa comune continuamente infestata dai malviventi, che devastano le proprietà altrui<sup>41</sup>.

<sup>39</sup> Decreto del 7 gennaio 1809, in *Bollettino*, cit., p. 93.

<sup>40</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, filza 516, lettera del *maire* di Campi, R. Bernini, al consigliere di prefettura, Luigi Pratesi, 20 maggio 1813, alla quale era allegato il certificato rilasciato dal giudice di pace del cantone Est di Arezzo, datato 4 maggio 1813.

<sup>41</sup> A tale proposito, sono interessanti le motivazioni addotte dal consiglio municipale per respingere la richiesta degli altri due candidati. L'usciere della *mairie* di Broggi fu «rigettato come troppo giovine, e clamoroso, ed in conseguenza non adatto a fare il guardia campestre in una comune che esige un soggetto di senno, e di piena moralità», mentre la guardia campestre di Sesto Fiorentino «non [era] piaciuto per essere già stato licenziato dalla comune di Sesto, e quindi processato per sospetto di scroccheria» (ASFi, *Prefettura dell'Arno*, filza 516, lettera del *maire* del comune di Campi al consigliere di prefettura Pratesi, 18 giugno 1813).

Le considerazioni del *maire* Bernini permettono inoltre di individuare alcuni dei criteri con cui si reclutava il personale di polizia. Un fattore non trascurabile era la conoscenza diretta dell'agente da parte della comunità in cui presentava domanda di assunzione. La mobilità professionale delle guardie ausiliarie dipendeva dunque per larga parte dai legami intercomunitari, consolidati in alcuni casi dai rapporti di parentela e dall'ereditarietà del mestiere<sup>42</sup>. A Montelupo Fiorentino, la scelta della nuova guardia campestre era stata operata dal consiglio municipale, suggerendo alla prefettura un tale «Giorgi Lorenzo, e come padre del dimissionario, e come esercitato ed istruito in simili esigenze, essendo stato sempre conforme». Il *maire* informava il consigliere di prefettura Pratesi che fino a quel momento Giorgi padre era stato impiegato come «guardia de' proprietarj più importanti della Comune»<sup>43</sup>.

Pertanto, se per gli agenti il passaggio da un impiego all'altro non richiedeva grandi sforzi, allo stesso modo anche le municipalità rurali non incontravano grandi difficoltà nel rimpiazzare una guardia, qualora quest'ultima si fosse dimostrata insubordinata o avesse trascurato i propri doveri nell'esercizio delle proprie funzioni<sup>44</sup>.

### *L'organizzazione delle squadre di polizia e la questione del casermaggio*

Nell'aprile 1809, i *famigli*<sup>45</sup> e i messi dei tribunali furono riorganizzati in quattro compagnie ausiliarie. Le squadre di polizia avevano il compito di mantenere l'ordine all'interno del proprio cantone, potendo però essere impiegate, in base alle esigenze, in appoggio alla truppa regolare<sup>46</sup>. Il nuovo corpo di guardia fu sottoposto alla disciplina militare e venne subordinato

<sup>42</sup> Sulla trasmissione ereditaria della professione di sbirro si vedano i contributi di L. Antonielli, *Tra continuità*, cit., p. 133; M. Broers, *The Napoleonic Empire*, cit., pp. 127-132; L. Topi, «Birro e forestiero». *La presenza degli stranieri nei tribunali romani del XVIII secolo*, in S. Cabibbo, A. Serra (a cura di), *Venire a Roma, restare a Roma. Forestieri e stranieri fra Quattro e Settecento*, Roma TrE-Press, Roma 2018, pp. 197-213.

<sup>43</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, filza 516, lettera del *maire* Montelupo Fiorentino, Castellani, al consigliere di prefettura Pratesi, 5 giugno 1813.

<sup>44</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, filza 516, lettera dell'aggiunto al *maire* di Vaglia, Cajani, al consigliere di prefettura Pratesi, 19 maggio 1814.

<sup>45</sup> Gli sbirri toscani venivano chiamati con l'appellativo di *famigli*, cfr. E. Fasano Guarini, *Camerlenghi ed esazione locale delle imposte nel Granducato di Toscana del '500-'600*, in P. Levillain, J.-C. Waquet (dir.), *Fiscalité et ses implications sociales en Italie et en France aux XVIIe et XVIIIe siècles*, École française de Rome, Roma 1980, p. 32; C. Mangio, *La polizia*, cit., pp. 140, 184.

<sup>46</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, filza 472, lettera del prefetto dell'Arno al sottoprefetto di Firenze, 12 luglio 1812. Si veda anche E. Donati, *La Toscana*, cit., pp. 720-721.

alle direttive della gendarmeria<sup>47</sup>. Ciascuna brigata di soldati di polizia avrebbe avuto al comando un sottoufficiale dell'arma, nel tentativo di sottrarre il controllo delle brigate ausiliarie all'influenza delle autorità locali. Tuttavia, sin dalla loro istituzione, le squadre di polizia furono oggetto di un'aspra contesa tra la gendarmeria e i *maires* toscani, i quali intendevano disporre a proprio piacimento dei servizi offerti dai nuovi agenti. Nel giugno 1809, il prefetto dell'Arno Fauchet fu dunque costretto a tenere a bada le pretese avanzate dagli amministratori locali richiamando all'ordine i propri subordinati per mezzo della diramazione di una circolare<sup>48</sup>.

La presenza disomogenea della gendarmeria nelle aree rurali della Toscana impediva ai militari dell'arma di sorvegliare l'operato delle squadre di polizia. Per questo motivo gli interlocutori principali delle truppe ausiliarie continuarono a essere le municipalità e le giudicature di pace cantonali. Il capitano della gendarmeria del dipartimento dell'Arno Fleury si vide costretto a ricorrere di frequente al prefetto per cercare di ristabilire le gerarchie a livello locale. Le denunce dell'ufficiale dell'arma evidenziano il comportamento opportunistico dei *maires*, ma, al contempo, sono anche indice delle difficoltà in cui si trovava la gendarmeria nel far rispettare le procedure prestabilite per richiedere l'intervento sia ai propri subordinati, che alle autorità municipali.

Le brigadier de Figline – scriveva Fleury – se plaint que M. le maire de Rignano emploie continuellement l'escouade de police de Troghi, ce qui l'empêche de faire un service plus essentiel [...], je donne ordre pour que le chef de cette escouade ne défère aux demandes de ce fonctionnaire que sur les réquisitions par écrit. Je vous prie de l'engager à ménager le service de cette escouade pour ne pas compromettre la sûreté de la grande route<sup>49</sup>.

Le relazioni conflittuali tra le municipalità rurali del dipartimento dell'Arno e i responsabili della gendarmeria per l'impiego delle squadre di polizia non furono l'unico inconveniente a cui l'amministrazione imperiale dovette fare fronte<sup>50</sup>.

Il casermaggio è un altro aspetto che consente di riflettere sulla problematica questione dei rapporti che si instaurarono tra le brigate ausiliarie e le comunità locali. Le autorità prefettizie fecero i conti con una drammatica

<sup>47</sup> A. Lignereux, *Servir*, cit., pp. 90-91.

<sup>48</sup> Circolare ai *maires* del prefetto dell'Arno Fauchet del 19 giugno 1809, in *Recueil des actes de la préfecture du Département de l'Arno. Du premier Janvier au 31 Décembre 1809*, Patti Stampatore, Firenze 1809, p. 158.

<sup>49</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, filza 236, lettera n. 3349 del capitano della gendarmeria dell'Arno al prefetto Fauchet, 17 febbraio 1810.

<sup>50</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, filza 236, lettera n. 1515 del sottoprefetto di Arezzo al prefetto dell'Arno, 10 gennaio 1810.

insufficienza di edifici pubblici da riconvertire a caserme in cui alloggiare gli agenti. Ove possibile, si ricorse agli stabilimenti nazionali, dunque alle proprietà ecclesiastiche nazionalizzate, ma anche in questo caso non si fu in grado di soddisfare la richiesta. Pertanto, fu indispensabile fare appello ai privati, i quali misero a disposizione le proprie abitazioni dietro il pagamento di un canone d'affitto trimestrale<sup>51</sup>. Tale problema accompagnò l'amministrazione francese per tutto il corso della dominazione napoleonica in Toscana. Infatti, nel 1813, nel circondario di Firenze, su 22 caserme operative soltanto 6 erano di proprietà delle comunità locali, a cui la prefettura anticipava l'affitto, mentre le restanti erano a pigione presso le abitazioni dei privati<sup>52</sup>.

L'onere di accogliere le squadre di polizia e le brigate di gendarmeria in seno alle comunità locali era causa di forti tensioni tra agenti e abitanti. Non è possibile, tuttavia, ricondurre l'analisi di tali attriti a una reazione di repulsione *tout court* nei confronti delle forze dell'ordine. Paradossalmente, sembra che il grado di accettazione degli abitanti tendesse a modificarsi se a essere alloggiata presso la propria abitazione fosse stata una brigata di gendarmi anziché una squadra di soldati di polizia. La cattiva fama degli ex sbirri rendeva problematico trovare loro un locale in cui accasermarli. A tale proposito, sottolineava il prefetto dell'Arno, «ce ne fut que dans le courant du mois de juin 1809 que les compagnies de police furent organisées, il fallut tout le reste de cette année pour pourvoir au casernement des escouades, parce que les particuliers se refusaient donner des maisons même à loyer»<sup>53</sup>. Nel circondario di Arezzo, a Pieve Santo Stefano, il proprietario della casa destinata a essere adibita a caserma per i soldati di polizia aumentò il prezzo dell'affitto, richiedendo inoltre di essere pagato in anticipo nella speranza di dissuadere l'autorità prefettizia<sup>54</sup>. Tale comportamento non deve sorprendere in quanto i contratti stipulati con lo Stato per accasermare le brigate obbligavano il locatore a un impegno minimo di tre anni, ma soprattutto erano ben noti i ritardi con cui la prefettura si occupava della liquidazione dei mandati<sup>55</sup>.

<sup>51</sup> Uno dei traumi che comportò l'annessione della Toscana all'Impero fu sicuramente all'obbligo di ospitalità coatta nei confronti dei militari privi di alloggio, cfr. E. Donati, *La Toscana*, cit., p. 331.

<sup>52</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, filza 471, *Stato delle pigioni delli stabili che servono per le caserme delle brigate di gendarmeria e di polizia stazionate nel circondario di Firenze*, 1813.

<sup>53</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, filza 472, lettera del prefetto Fauchet al sottoprefetto di Firenze, La Tour du Pin, 12 luglio 1812.

<sup>54</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, filza 236, lettere n. 1625 e 1687 del sottoprefetto di Arezzo, Vulpillat, al prefetto dell'Arno, 7 e 27 febbraio 1810.

<sup>55</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, filza 472, lettera del prefetto dell'Arno al sottoprefetto di Firenze, 13 dicembre 1813. Nella stessa filza è presente una copia originale del contratto di affitto, redatto dal *maire* di Barberino di Mugello, con cui la municipalità s'impegna ad alloggiare una squadra di polizia in una casa di proprietà del comune (datato 18 dicembre 1813). L'inserito *Casermaggio* della medesima filza contiene numerose lettere di protesta dei

L'incerta corresponsione delle pigioni non fu però l'unico motivo che spinse i proprietari ad accogliere con una certa reticenza le brigate di ex sbirri.

Dall'esame delle petizioni indirizzate dai *maires* alle sottoprefetture emerge l'atteggiamento ambiguo manifestato dai funzionari locali qualora alla propria comunità fosse stata assegnata una squadra di polizia anziché una brigata di gendarmeria. Il *maire* di Barberino di Mugello chiese senza usare mezzi termini che gli fosse «tolta la brigata di polizia»; il funzionario locale intendeva ottenere un picchetto di gendarmi, la cui autorità era riconosciuta ma soprattutto rispettata dalle truppe di passaggio che, attraversando la *mairie* dirette verso il Regno d'Italia, erano causa di frequenti disordini<sup>56</sup>. Tuttavia, si riscontrano casi in cui furono le stesse autorità locali a richiedere l'istituzione di una squadra di ausiliari nella propria comunità. Nel febbraio del 1810, il *maire* di Sesto Fiorentino propose che venissero destinati, anche solo in via provvisoria, almeno quattro soldati di polizia a sostegno della guardia campestre, impegnata nelle ricerche dei coscritti refrattari<sup>57</sup>. Il *maire* di Galeata sembrò, invece, non fare troppe distinzioni tra la brigata di gendarmi e quella di soldati di polizia, chiedendone il trasferimento da Santa Sofia, sede della giudicatura di pace, alla residenza comunale per garantire al suo ufficio una maggiore protezione<sup>58</sup>.

Se presso la popolazione sembrava prevalere una certa diffidenza nei confronti delle squadre ausiliarie, risulta invece complicato stabilire quale fosse l'atteggiamento tra le fila degli amministratori locali nei confronti degli ex sbirri. Inoltre, dall'analisi delle procedure di accasermamento delle brigate emerge una sorta di complementarità tra i gendarmi e i soldati di polizia sul territorio. Difatti, l'alternanza con cui sovente i due corpi erano distribuiti nella trama cantonale del dipartimento dell'Arno rese meno evidente la subordinazione degli agenti toscani nei confronti dei militari dell'arma, se non nel momento in cui entrambi erano chiamati a operare in maniera congiunta durante le missioni di ricerca di briganti e malfattori<sup>59</sup>.

*maires* del circondario di Firenze, in cui i funzionari locali si lamentavano per i forti ritardi nel pagamento dei canoni d'affitto delle abitazioni adibite a caserme.

<sup>56</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, filza 472, lettera del *maire* di Barberino al sottoprefetto di Firenze, 27 aprile 1812.

<sup>57</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, filza 236, lettera del *maire* di Sesto al prefetto dell'Arno, 24 febbraio 1810.

<sup>58</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, filza 236, lettere del *maire* di Galeata e Santa Sofia al prefetto dell'Arno, 13 e 23 marzo 1810.

<sup>59</sup> Rispetto alle missioni congiunte di gendarmeria e forze dell'ordine locali, si rinvia al lavoro di P. Bergounioux, *Brigandage et répression dans les Bouches-du-Tibre*, in «Annales de la Révolution française», 345, 2006, pp. 93-114.

*Le guardie ausiliarie alla frontiera: il corpo dei préposés delle dogane imperiali*

A seguito dell'annessione della Toscana all'Impero venne istituito nei dipartimenti annessi il corpo dei preposti delle dogane imperiali il cui compito principale fu di vigilare sugli ingressi delle merci, facendo rispettare le misure previste dal Blocco continentale<sup>60</sup>. I doganieri pertanto giocarono un ruolo centrale nelle operazioni di controllo e di pattugliamento dei porti e delle zone di frontiera<sup>61</sup>. Come avveniva per le squadre di polizia, anche i *préposés* erano tenuti a prestare manforte alla gendarmeria, assumendo per tale ragione un'importanza tutt'altro che secondaria nel corso delle missioni di ricerca di malfattori, briganti e contrabbandieri<sup>62</sup>. Tuttavia, a differenza degli altri corpi di guardia ausiliari, il corpo dei preposti alle dogane era a reclutamento misto. Le brigate di doganieri erano, infatti, formate da una componente allogena, di norma da individui provenienti dai dipartimenti italiani annessi limitrofi alla Toscana, e da personale autoctono, che in passato aveva prestato servizio all'interno delle dismesse istituzioni etrusche<sup>63</sup>.

<sup>60</sup> F. Mineccia, *Economia*, in L. Mascilli Migliorini (a cura di), *L'Italia napoleonica: dizionario critico*, UTET Libreria, Torino 2011, pp. 191-218 e J. Tulard, *Le blocus continental pouvait-il réussir?*, in C. Sorrel (dir.), *Frontières, contacts, échanges: mélanges offerts à André Palluel-Guillard*, Société savoisienne d'histoire et d'archéologie, Chambéry 2002, pp. 173-177.

<sup>61</sup> A differenza della fiorentine stagione di studi che, nelle ultime due decadi, ha messo la gendarmeria napoleonica al centro di un vivace dibattito storiografico, il corpo dei preposti delle dogane imperiali, salvo qualche recente eccezione, non ha goduto di altrettanta fortuna presso gli storici. Tra gli studi più significativi sul corpo dei preposti alle dogane, cfr. L. Di Fiore, *La lotta al contrabbando nel Mezzogiorno della prima metà dell'Ottocento*, in L. Antonielli, S. Levati (a cura di), *Contrabbando e legalità: polizie a difesa di private, diritti sovrani e pubblico erario*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2016, pp. 239-253; S. Marzagalli, *Guerra economica e contrabbando: le aporie della repressione dei traffici illeciti in età napoleonica*, in L. Antonielli, S. Levati (a cura di), *Contrabbando e legalità: polizie a difesa di private, diritti sovrani e pubblico erario*, cit., pp. 255-267. Si citano inoltre i lavori di J. Clinquart, *L'Administration des douanes en France sous le Consulat et l'Empire: 1800-1815*, Association pour l'histoire des douanes, Neuilly-sur-Seine 1979; R. Dufraisse, *La contrebande dans les départements réunis de la rive gauche du Rhin sous le Consulat et l'Empire*, in «École pratique des Hautes études. 4e section. Sciences historiques et philologiques», 108, 1976, pp. 1041-1050; Ead., *Régime douanier, blocus, système continental: essai de mise au point*, in «Revue d'histoire économique et sociale», 4, 1966, pp. 518-543; S. Marzagalli, «*Les boulevards de la fraude*»: *le négoce maritime et le blocus continental, 1806-1813: Bordeaux, Hambourg, Livourne*, Presses universitaires du septentrion, Villeneuve d'Ascq 1999.

<sup>62</sup> ANP, BB<sup>18</sup> 143, *Estratto del Registro delle Sentenze della Corte di Giustizia Criminale del Dipartimento dell'Arno*, redatto dal Procuratore generale Ludovico Boncompagni in data 27 ottobre 1810 e *ivi*, F<sup>7</sup> 8807, dossier n. 12611a, *procès verbal* del *maréchal de logis* della brigata di gendarmeria di stanza a Modigliana al sottoprefetto De Ré, 24 agosto 1812.

<sup>63</sup> Sulla militarizzazione del personale delle dogane imperiali e sul reclutamento dei doganieri imperiali che operarono in Toscana si rinvia a E. Donati, *La Toscana*, cit., pp. 297-298.

Acquartierati alla frontiera, lungo le grandi vie di comunicazione che connettevano il dipartimento dell'Arno al Regno d'Italia, i preposti alle dogane si ritrovarono molto spesso a essere l'unica forza armata a tutela delle aree di confine. Per contrastare l'endemico fenomeno del contrabbando nelle zone montane, il Ministero della *Police générale* ordinò ai propri agenti di offrire il massimo supporto agli impiegati delle dogane, promettendo inoltre premi in denaro per stimolarne lo zelo<sup>64</sup>. Se per l'arresto di un disertore la ricompensa era fissata a 12 franchi<sup>65</sup>, per la cattura di un contrabbandiere la Direzione generale della polizia di Toscana ne arrivò a destinare fino a 100<sup>66</sup>.

La scelta di incentivare con gratificazioni gli agenti ausiliari – non soltanto i doganieri, bensì anche le guardie campestri e i soldati di polizia – era in parte orientata a integrare gli esigui salari del personale di polizia<sup>67</sup>. Ciò nonostante, tale pratica poteva far insorgere numerosi abusi da parte delle stesse forze dell'ordine. La promessa di un premio in denaro rischiava, infatti, di stimolare l'appetito rapace degli agenti, i quali erano spinti a compiere ogni genere di efferatezze contro la popolazione, nella speranza di scoprire un ricercato e ottenere la ricompensa. Sotto il pretesto di dare la caccia ai contrabbandieri latitanti, i *préposés* si avventuravano al di là della frontiera e saccheggiavano i villaggi di confine del Regno d'Italia. A Milano, il direttore della Polizia generale Francesco Mosca osservò che «l'animosità dei preposti merita di essere repressa pei riguardi che si devono al nostro governo». A causa degli sconfinamenti dei doganieri imperiali, gli abitanti della frontiera regnicola erano esposti di frequente a gravi pericoli. Le ricadute negative potevano gravare sulle stesse municipalità appenniniche – continuava il direttore della Polizia – le quali «se non ott[engono] una giusta riparazione, non trover[anno] altrimenti d'affittare i pascoli alpestri e ne risulterà pregiudizio anche a que' poveri pastori che ricavano dal bestiame il proprio sostentamento»<sup>68</sup>.

<sup>64</sup> ANP, F7 8806, dossier n. 11.285, lettera del consigliere di Stato Anglès al direttore generale Lagarde, 26 maggio 1812.

<sup>65</sup> Circolare ai *maires* del dipartimento dell'Arno inviata nel 16 dicembre 1809 da prefetto Fauchet, in *Recueil des actes*, cit., p. 334. Cfr. E. Donati, *La Toscana*, cit., p. 382.

<sup>66</sup> ANP, F7 8806, dossier n. 11.285, lettera del consigliere di Stato Anglès direttore generale Lagarde, 26 maggio 1812. Sui premi destinati dalla prefettura ai gendarmi e agli agenti ausiliari (soldati di polizia, guardie dei boschi, delle foreste e campestri), si veda anche *Recueil des actes*, cit., pp. 9-13.

<sup>67</sup> A tale proposito, Silvia Marzagalli sostiene che proprio a causa dei salari esigui i doganieri imperiali erano facilmente corruttibili e per questo motivo non risultavano essere particolarmente affidabili, cfr. S. Marzagalli, *Guerra economica e contrabbando: le aporie della repressione dei traffici illeciti in età napoleonica*, in L. Antonielli, S. Levati (a cura di), *Contrabbando*, cit., p. 248.

<sup>68</sup> ASMi, *Testi*, Cart. 100, lettera n. 8151 del direttore della Polizia generale del Regno d'Italia a Testi, 28 luglio 1812.

L'intromissione dei doganieri nelle dispute intracomunitarie evidenzia alcune sfaccettature piuttosto ambigue del rapporto tra gli agenti di frontiera e le popolazioni montane<sup>69</sup>. Un esempio in questo senso è fornito da una petizione redatta nel giugno del 1810 dagli abitanti di Cerreto Alpi (dipartimento del Crostolo), in cui si accusavano gli abitanti di Sassalbo (dipartimento degli Appennini), che «colla protezione dei cosiddetti *préposés*, si sono impossessati del nostro territorio di quasi un miglio, facendo credere a questi ultimi una linea del tutto diversa. [I doganieri] in avidità di far contrabbandi sorprendono il nostro bestiame, lo pongono in commesso e spogliano così questa povera comune di quel sostentamento che a sudori di sangue pel corso d'anni si sono accumulati»<sup>70</sup>. Sempre nel 1810, si rileva un episodio analogo alla dogana di Piancaldoli, nel dipartimento dell'Arno. I preposti imperiali sconfinarono nel territorio del comune di Castel del Rio (dipartimento del Reno) sottraendo a un contadino diverse decine di capi di bestiame. La vittima del sopruso aveva però avvertito gli agenti che «ivi non potevano contrabbandare dette pecore e maiali per non essere luogo di sua [sic] giurisdizione, ma bensì del detto Regno d'Italia, ma [non] fu da essi accettato tale avvertimento, mentre uno di essi gettò in terra il tabarro e mise mano al fucile in atto di volermelo spianare»<sup>71</sup>. Benché incaricati di impedire l'ingresso di merci di contrabbando alle frontiere<sup>72</sup>, gli impiegati delle dogane si resero protagonisti in molti casi delle più sordide frodi e scorrerie. Tale mancanza di disciplina era dovuta, tuttavia, all'atteggiamento remissivo dei tribunali delle dogane imperiali a prendere provvedimenti correttivi nei confronti dei propri subordinati quando si trattava di dirimere le controversie nelle aree di confine<sup>73</sup>.

<sup>69</sup> In merito alle dispute che avevano luogo nelle zone confinarie si rinvia al recente saggio di M. Meriggi, *Racconti di confine nel Mezzogiorno del Settecento*, il Mulino, Bologna 2016, pp. 24-28.

<sup>70</sup> ASMi, *Testi*, Cart. 97, petizione indirizzata dagli abitanti al sindaco di Cerreto Alpi, 23 giugno 1810.

<sup>71</sup> ASMi, *Testi*, Cart. 95, petizione di un certo Antonio Suzzi, abitante nella parrocchia di Belvedere, comune di Castel del Rio, Regno d'Italia, 2 ottobre 1810.

<sup>72</sup> Sull'applicazione del Blocco continentale e sui suoi effetti nella penisola italiana, si rinvia ai contributi di S.J. Woolf, *L'impact de l'occupation française sur l'économie italienne (1796-1815)*, in «Revue économique», 6, 1989, pp. 1097-1118; E.V. Tarle, *Le blocus continental et le royaume d'Italie: la situation économique de l'Italie sous Napoléon I<sup>er</sup>*, Alcan, Paris 1928 [ed. 1931]. Oltre al lavoro di S. Marzagalli, *Les boulevards*, cit.

<sup>73</sup> I consoli del Regno d'Italia nei dipartimenti annessi avevano avviato numerosi contenziosi con i tribunali ordinari delle dogane dell'Impero. Gli agenti consolari contestavano le efferatezze e le violazioni territoriali compiute dai *préposés*. Tuttavia, secondo quanto riportato dal console regnicolo a Livorno, le autorità imperiali tendevano a dimostrarsi remissive nei confronti dei crimini e degli atti illegali compiuti dai propri agenti, cfr. ASMi, *Testi*, Cart. 99, lettera n. 1158 del console Tambroni a Testi, 22 luglio 1811 e minuta della lettera di Testi al ministro degli Esteri, Ferdinando Marescalchi, 17 luglio 1811.

Se l'indisciplina fu un tratto che accomunò in maniera trasversale il personale dei corpi di guardia operativi nel dipartimento dell'Arno, il frequente ricorso a gratificazioni per sollecitare lo zelo degli agenti ausiliari sembrò rivelarsi una strategia non troppo efficace per assicurare delle solide forme di controllo sul personale di polizia locale, in particolare nelle zone periferiche dell'Appennino settentrionale.

### *La polizia rurale e i tentativi di riforma organizzativa delle guardie campestri*

A differenza dei corpi di guardia presi in esame fino a ora, che in genere operavano entro un'area territoriale piuttosto estesa, corrispondente al cantone, lo studio degli agenti comunali al servizio dei *maires* e delle municipalità offre la possibilità di esaminare più da vicino le dinamiche che regolavano i rapporti tra amministratori, amministratori locali e amministrazioni dipartimentali. La questione delle guardie campestri permette di fare emergere pertanto la conflittualità, neppure troppo latente, tra le istanze di indipendenza espresse dai funzionari locali, in merito ai dispositivi di autocontrollo interni alle singole comunità, e le pretese di centralizzazione della sorveglianza sull'operato degli agenti comunali, a cui tendevano le prefetture.

Come si è avuto modo di osservare, nei dipartimenti toscani il ruolo di guardia campestre fu ricoperto principalmente dal vecchio personale di polizia operativo già sotto il Regno d'Etruria<sup>74</sup>, mantenendo in questo senso una certa continuità per quanto concerne l'esercizio del controllo rurale all'interno di aree microterritoriali. Benché la nomina ufficiale delle guardie campestri spettasse al prefetto, il quale conferiva una specifica patente per l'esercizio della professione<sup>75</sup>, la designazione degli agenti e la relativa corresponsione del trattamento economico rimanevano appannaggio della comunità<sup>76</sup>. In particolare, era compito del *maire* proporre al consiglio municipale una rosa di individui che aspiravano a ricoprire l'incarico vacante. Il consiglio deliberava collegialmente esprimendo il nome del candidato da sottoporre a una preliminare valutazione del sottoprefetto e, in caso di giudizio positivo, si poteva richiedere l'approvazione prefettizia. Per ottenere il posto di guardia campestre un individuo doveva godere di una buona reputazione presso la comunità in cui intendeva prestare servizio. Come si è visto con l'analisi della mobilità professionale degli agenti ausiliari, sovente erano i membri più influenti della comunità, di norma i proprietari terrieri,

<sup>74</sup> A. Lignereux, *Servir*, cit., pp. 90-91.

<sup>75</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, filza 516, lettera del *maire* di Empoli al consigliere di prefettura di Firenze, 13 settembre 1812.

<sup>76</sup> E. Donati, *La Toscana*, cit., pp. 720, p. 730.

a condizionare le scelte dei *maires* in merito alla selezione o alla destituzione delle guardie rurali<sup>77</sup>. In una lettera al prefetto dell'Arno, il *maire* di Caviglia domandava di «accordare [un']altra guardia campestre a questa comune, quale potrebbe pagarsi dai particolari possidenti giacché questi ne risentono degli utili, e poi tuttora ritengono delle guardie particolari, a loro conto, quantunque non autorizzati»<sup>78</sup>.

Sebbene la carica di guardia campestre comunale fosse stata introdotta in Toscana dal regime imperiale, il ruolo degli agenti alle dirette dipendenze dei *maires* lasciava un certo margine di autonomia alle amministrazioni locali per l'esercizio della polizia comunitativa<sup>79</sup>. Essendo proposte o selezionate dai membri più influenti della municipalità, le guardie rurali costituivano l'espressione delle forme di autocontrollo che cercava di darsi la società locale o, perlomeno, una parte di essa: quella formata dai notabili e dai possidenti. Esse, infatti, erano chiamate a garantire la difesa della proprietà all'interno del territorio comunale. Inoltre, nel vivere a stretto contatto con gli abitanti, le guardie campestri erano a conoscenza dei costumi e delle abitudini della popolazione rurale, rivelandosi per tale ragione un indispensabile strumento di *renseignement* per orientare le ricerche della gendarmeria<sup>80</sup>. Ma come poteva l'amministrazione imperiale fare affidamento su questo personale di polizia municipale che rispondeva in primo luogo alle autorità locali e che sovente si dimostrava indisciplinato e negligente?

In conformità con quanto avvenne in altre parti dell'Impero<sup>81</sup>, anche nel dipartimento dell'Arno il Ministro dell'Interno avanzò al prefetto la proposta di una radicale riorganizzazione delle guardie campestri, avente l'obiettivo di sottrarle all'influenza dei *maires*, sottoponendole alla vigilanza di un ispettore<sup>82</sup>. Il progetto di irreggimentare gli agenti rurali in brigate

<sup>77</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, filza 516, lettera del *maire* del comune di Campi al consigliere di prefettura Pratesi, 18 giugno 1813.

<sup>78</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, filza 236, lettera n. 244 del *maire* di Cavriglia Ricci al prefetto dell'Arno, 13 gennaio 1810.

<sup>79</sup> Sulla polizia all'interno delle comunità si rinvia al contributo di L. Antonielli, *Tra polizia sanitaria e polizia di prossimità: gli anziani di parrocchia nella Milano del Sei-Settecento*, in Id. (a cura di), *La polizia sanitaria: dall'emergenza alla gestione della quotidianità*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2015, pp. 107-139. Si veda inoltre J.-C. Farcy, J.-G. Petit, *Justice de paix et justice de proximité*, in J.-G. Petit (dir.), *Une justice de proximité, la justice de paix (1789-1958)*, Presses Universitaires de France, Paris 2002, pp. 327-322.

<sup>80</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, 516, lettera del prefetto Fauchet al consigliere di prefettura, Luigi Pratesi, 23 settembre 1813.

<sup>81</sup> F. Gaveau, *Gendarmes et gardes champêtres de 1795 à 1854. Une relation ambiguë*, in J.-N. Luc, *Gendarmerie*, cit., p. 89.

<sup>82</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, filza 516, lettera del prefetto dell'Arno al sottoprefetto di Firenze, 5 settembre 1812.

cantonali era ispirato all'organizzazione delle guardie forestali<sup>83</sup>. Il compito di vagliare tale proposta fu affidato al consigliere di prefettura di Firenze, Luigi Pratesi, il quale raccolse le opinioni dei *maires* del suo circondario per valutarne i vantaggi e gli inconvenienti.

L'esame dei carteggi, indirizzati dai funzionari locali alla sottoprefettura, permette di evidenziare la ferma opposizione della quasi totalità dei *maires* alla regimentazione dei propri subordinati. Benché condizionate da interessi particolari, le osservazioni esposte dai funzionari municipali consentono di riflettere sulle disfunzioni che la riunione delle guardie campestri in brigate avrebbe potuto comportare su scala locale. In primo luogo, si riteneva che, con l'estensione del raggio d'azione della brigata sull'intero cantone, l'allontanamento degli agenti dal proprio comune e dalle proprie famiglie avrebbe esposto le guardie a un maggiore rischio di corruzione, in quanto costrette ad affrontare delle spese di sostentamento più elevate<sup>84</sup>. In secondo luogo, l'obbligo di indossare la divisa e di prestare servizio attruppati in brigata avrebbe reso gli agenti facilmente identificabili dai malviventi, i quali avrebbero potuto eludere i controlli come era solito accadere in aperta campagna durante le ricerche compiute dalla gendarmeria – sottolineava il *maire* di Bagno a Ripoli<sup>85</sup>.

Per scongiurare l'ipotesi della regimentazione, le autorità municipali proposero come soluzione alternativa l'incremento delle gratificazioni e l'aumento del numero delle guardie, potendo in questo modo garantire agli agenti un'assegnazione più congrua degli oneri di servizio, in funzione dell'estensione del territorio da sorvegliare<sup>86</sup>. Sono significative, inoltre, le parole del *maire* Capponi con cui ammoniva il consigliere di prefettura Pratesi: «con qualunque di queste forme [citate poc'anzi] si giunge direttamente a togliere il vizio ove esiste senza cangiar regolamento; dove che per quanti cangiamenti possano farsi nel regolamento, li stessi difetti regneranno sempre finché non si percuota la causa immediata, che li produce»<sup>87</sup>. Ma se nel

<sup>83</sup> F. Lormant, *La politique de la forêt sous le Consulat et l'Empire*, in «Napoleonica. La Revue», 1, 2008, pp. 69-100. Si veda anche E. Donati, *La Toscana*, cit., pp. 729-730, oltre alla delibera della Giunta straordinaria di governo del 12 settembre 1808, in *Bollettino delle leggi, decreti imperiali e deliberazioni della giunta di Toscana, pubblicate nei dipartimenti dell'Arno, dell'Ombro e del Mediterraneo*, vol. XIII, Patti Stampatore, Firenze 1808, pp. 157-158, 175.

<sup>84</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, 516, lettera del *maire* di Galluzzo, de Ricci, al sottoprefetto di Firenze, 14 settembre 1812.

<sup>85</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, 516, lettera del *maire* di Bagno a Ripoli, Scipione Capponi, al sottoprefetto di Firenze, 20 ottobre 1812.

<sup>86</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, 516, *Rapporto del Sotto-Prefetto di Firenze sulla nuova organizzazione delle Guardie Campestri* redatto dal consigliere di prefettura Luigi Pratesi, facente funzioni di sottoprefetto di Firenze, 7 settembre 1812.

<sup>87</sup> ASFi, *Prefettura dell'Arno*, 516, lettera del *maire* di Bagno a Ripoli, Scipione Capponi, al sottoprefetto di Firenze, 20 ottobre 1812.

circondario di Firenze le argomentazioni degli amministratori locali furono ben accolte da parte della sottoprefettura, a Modigliana le cose andarono diversamente. Il sottoprefetto De Re, appellandosi direttamente al Ministero della *Police générale* a Parigi, invocò un riordinamento organizzativo degli agenti di polizia rurale, sul modello delle guardie forestali:

Les gardes champêtres ne sont point dans toutes les communes, faute de moyens d'en payer le traitement. Celles qui existent sont mal payées; et c'est pourquoi le service est négligé. S'il avait quelque commissaire de police, si les grades champêtres étaient organisés avec méthode ainsi que les sont les gardes des forêts, leur service serait très utile soit au public, soit au gouvernement. [...] Il serait à souhaiter de voir les gardes champêtres organisées sur le pied des gardes des forêts. Le gouvernement pourrait alors tirer de leur service les plus grands avantages<sup>88</sup>.

La disparità di visioni all'interno del circolo di amministratori imperiali riflette le tensioni provocate dalle spinte accentratrici con cui si tentavano di erodere i margini di autonomia delle autorità municipali sul controllo esercitato sul personale di polizia alle proprie dipendenze. È possibile però osservare che, su scala locale, i funzionari prefettizi cercarono di conciliare – come nel caso del consigliere Luigi Pratesi – le istanze espresse dagli amministratori delle comunità rurali con gli imperativi securitari che provenivano dai ministeri parigini.

### *Conclusioni*

Lo studio dei corpi di guardia che operarono nei contesti rurali del dipartimento dell'Arno ha messo in luce alcune delle sperimentazioni a cui fece ricorso l'amministrazione napoleonica per integrare l'esiguo contingente numerico della gendarmeria, garantendosi, al contempo, una forma di controllo sul personale di polizia locale. In questo senso, l'esperienza imperiale in Toscana mostra come le strategie di governo delle aree periferiche fossero soggette a continui riadattamenti dovuti, in parte, ai tentativi di disinnescare le tensioni sociali e le aperte rivolte che si manifestarono durante il processo di annessione. L'apporto della componente autoctona all'intero sistema poliziesco imperiale in Toscana si rivelò infatti funzionale allo svolgimento delle missioni della stessa gendarmeria, in particolare, in termini di raccolta e trasmissione di informazioni che gli agenti ausiliari reperivano presso le comunità locali. Del resto, come ha sottolineato Aurélien Lignereux, «la

<sup>88</sup> ANP, F7 8807, dossier n. 12287a, *Rapport Statistique de l'Arrondissement de Modigliana*, cit.

police d'un empire ne peut guère se concevoir autrement que par un alliage entre les natifs du pays et des personnels allogènes»<sup>89</sup>.

L'opera di "disciplinamento" degli sbirri del Regno d'Etruria, riassorbiti nei ranghi delle nuove istituzioni napoleoniche, non permise tuttavia di invertire la tendenza che spingeva questi agenti a commettere abusi, trasgressioni e negligenze; vizi, com'è noto, che si dimostrarono difficili da estirpare<sup>90</sup>. Ciò che inoltre è emerso da queste pagine è l'atteggiamento ambiguo che contraddistinse i rapporti tra il personale dei corpi di guardia, le amministrazioni locali e le popolazioni rurali. Il ruolo di intermediari giocato dai *maires* tra gli agenti ausiliari e i gendarmi, così come tra le forze dell'ordine e gli abitanti, risulta essere un nodo centrale per comprendere a livello "micro" le dinamiche di controllo sociale all'interno delle singole comunità. I tentativi dalle municipalità rurali di resistere alle ingerenze negli affari di polizia comunitativa, da parte dell'amministrazione imperiale, permettono di evidenziare, in ultima istanza, il lento processo di affermazione dello Stato nelle proprie propaggini periferiche. Ciò nonostante, nelle aree rurali del dipartimento dell'Arno gli amministratori francesi ricorsero sovente a forme di mediazione con gli attori socioistituzionali locali, concedendo loro discreti margini di autonomia in cambio di una gestione partecipata dell'ordine pubblico.

<sup>89</sup> A. Lignereux, *Des gendarmes impériaux? Retours d'expérience sur le moment impérial de la gendarmerie française (1796-1814)*, in A.-D. Houe, J.-N. Luc (dir.), *Les gendarmeries dans le monde, de la Révolution française à nos jours*, PUPS, Paris 2016, p. 90.

<sup>90</sup> D. Edigati, *Fra birri, carabinieri e gendarmi: la difficile formazione di un corpo di polizia moderna nel Granducato preunitario*, in L. Antonielli, S. Levati (a cura di), *Tra polizie e controllo del territorio: alla ricerca delle discontinuità*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017, p. 45.

Enza Pelleriti

*Banditismo, apparati repressivi, legislazione d'emergenza  
in Sicilia (1816-1859)*

Per rendere il più esaustiva possibile l'enunciazione dell'oggetto di questo contributo, ci si è interrogati sulle scelte linguistiche da utilizzare, a partire dalle stesse parole del titolo. Alla fine, si sono privilegiati quei lemmi che potessero esprimere al meglio sia le varie forme di criminalità presenti in Sicilia dopo la Seconda Restaurazione, sia l'opera di contrasto posta in essere dal governo borbonico, sullo sfondo di alcune costanti presenti nella storia siciliana del periodo preso in esame: dalle endemiche condizioni di miseria delle popolazioni rurali alle rivolte contadine e alle differenti esperienze del dissenso politico. Proprio per queste ragioni, la scelta di termini quali banditismo, apparati repressivi, legislazione d'emergenza, rappresenta in maniera abbastanza verosimile i piani multipli e complessi di una indagine che intende incrociarne significati e portata storica. Peraltro, l'uso del termine "banditismo", in un'accezione larga e provvisoria, consente di ricalcare, come ha affermato Mario Sbriccoli, oltre alle figure criminali "create" dalle norme e dai dispositivi giuridici, anche la ricca varietà di denominazioni presenti nelle fonti e nella percezione socioculturale del tempo. Nel nostro caso si tratta di ripercorrere aspetti e questioni relative alle varie figure, per riprendere le espressioni delle fonti, delle comitive armate, dei cosiddetti picciotti<sup>1</sup>, dei briganti e della mafia, dei «manutengoli», dei «facinorosi» e dei «malviventi»<sup>2</sup>, in una relazione fra loro irrisolta, ora di prossimità ora di differenza, come del resto già osservava Franchetti nel 1877 sulla difficoltà di distinguere le varie specie dei malfattori: briganti, mafiosi e criminali in senso lato<sup>3</sup>. Ciò accadeva, peraltro, nello scenario ambiguo e aperto della

<sup>1</sup> Sul punto, cfr. F.P. Castiglione, *Dizionario delle figure, delle istituzioni e dei costumi della Sicilia storica*, Sellerio, Palermo 2010, pp. 109-110.

<sup>2</sup> Sul punto si veda V. Pizzini, *La storia della mafia tra realtà e congetture*, in «Studi storici», n. 2, 1994, p. 436; L. Riall, *La Sicilia e l'unificazione italiana, Politica liberale e potere locale, (1815-1866)*, Einaudi, Torino 2004, p. 66.

<sup>3</sup> Cfr. L. Franchetti, *Condizioni politiche e amministrative della Sicilia*, Tipografia di G. Barbera, Firenze 1877, p. 26. Su tale distinzione si veda il celebre lavoro di E.J. Hobsbawm,

formazione dello Stato unitario, dove, come è stato osservato di recente da Francesco Benigno, si intrecciavano le pratiche criminali e quelle delle sette segrete, mescolandosi agli apparati istituzionali e di autorità<sup>4</sup>.

Si propone, pertanto, di adottare una definizione cruciale, quella di banditismo, in quanto ci permette di guardare al campo ampio delle fenomenologie criminali e al tempo stesso alla connessione, riprendendo la suggestione di Livio Antonielli nel programma di questo incontro, con gli interventi degli apparati repressivi sotto il segno continuo dell'emergenza.

L'accezione di apparati repressivi riguarda a sua volta non solo le varie forme di giustizia penale, istituite e cancellate via via dai governi (Gran Corti Speciali alle Commissioni militari, alle Corti marziali<sup>5</sup>), ma le differenti forze di polizia impiegate sul territorio per contrastare la scorribanda di soggetti cosiddetti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Da osservare, infine, che una parte consistente della stessa normazione sulle misure straordinarie e di emergenza veniva emanata tanto in occasione della recrudescenza criminale, quanto nei momenti di grave sovvertimento politico e dell'ordine pubblico, in particolare nei moti rivoluzionari del 1820-21, del 1837, come del 1848, o in coincidenza di eventi naturali, ma non meno emergenziali, come il colera del 1838<sup>6</sup>. Proprio il caso siciliano ripropone la peculiarità di queste connessioni anche per quanto riguarda la pluralità degli attori, dai poteri locali alle forze di polizia agli stessi "malfattori".

### *Brevi riflessioni sul "banditismo" in Sicilia*

Senza dover ripercorrere, ovviamente, la storia del banditismo nell'Isola, ricostruendone i fattori che lo hanno determinato, si prenderanno in esame, piuttosto, ulteriori e più circoscritti aspetti del fenomeno. In questa prospettiva, è opportuno ancora un breve cenno alle differenti aspettative dei soggetti in campo. A tal proposito, è opportuno ricordare che i banditi in Sicilia, così come nel resto del meridione d'Italia, erano diversi da quelli "sociali" descritti da Eric Hobsbawm come eroi e vendicatori, simboli della rivolta contadina, espressione di una insaziabile sete di giustizia<sup>7</sup>. Come evidenzia

*I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale*, Einaudi, Torino 1966 (ed. orig. *Primitive Rebels*, Manchester University Press, Manchester 1959); Id., *I banditi. Il banditismo sociale nell'età moderna*, Einaudi, Torino 1971 (ed. orig. Weidenfeld and Nicolson, London 1969).

<sup>4</sup> Cfr. F. Benigno, *La mala setta. Alle origini di mafia e camorra 1859-1878*, Einaudi, Torino 2015.

<sup>5</sup> G. Landi, *Istituzioni di Diritto pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861)*, Giuffrè, Milano 1977, pp. 855 e ss.; G. Pace, *Il Codice e la sciabola*, Bonanno editore, Acireale-Roma 2015, p. 29.

<sup>6</sup> *Ivi*, pp. 137-152, 157 e ss.

<sup>7</sup> E.J. Hobsbawm, *I ribelli*, cit. p. 36; L. Riall, *La Sicilia e l'unificazione italiana*, cit., p. 64.

Paolo Pezzino, nel lavoro su *Nascita e sviluppo del paradigma mafioso*<sup>8</sup>, riprendendo le mappe del banditismo in Sicilia, pubblicate da Giovanna Fiume (*Le bande armate in Sicilia*)<sup>9</sup>, per il periodo anteriore al 1848, il fenomeno si estendeva indifferentemente sia alle zone del latifondo cerealicolo e delle miniere di zolfo, sia a quelle della “agricoltura ricca” attorno a Palermo, sino a spingersi lungo la fascia costiera settentrionale, verso la zona di Termini Imerese. Ciò stava a significare, citando il punto di osservazione di Giovanna Fiume, che non era tanto “la povertà”, bensì la produzione e la possibilità di accumulare ricchezza, attraverso la violenza, a spingere in quei luoghi i banditi. A fronte di queste considerazioni va da sé che il banditismo nell’I-sola assumeva le forme di una «mobilità sociale ascendente», piuttosto che consistere nell’«espressione di una protesta collettiva contro la povertà»<sup>10</sup>. In questo quadro composito, occorre evidenziare come le attività criminali diventassero parte del processo di mobilità economica e spesso gli autori fossero protetti dai poteri locali, da intendere nelle più diverse varianti: nobili, giudici, sindaci o capitani d’armi<sup>11</sup>.

Ecco che il bandito, all’interno di questa fitta rete di relazioni, otteneva protezione da questi soggetti, divenendo uno strumento necessario delle logiche di possesso e di prepotenza sociale. Ancora nell’Ottocento, le bande armate, dunque, rappresentavano, spesso, l’esercito privato del signore all’interno dei latifondi, antico retaggio del potere feudale<sup>12</sup>. Accanto a questa tipologia di «banditismo signorile», si contrapponeva, come è noto, l’opera dei cosiddetti «ladroni pubblici», o «stradari» o ancora «discursori di campagna». Si trattava di individui isolati o di piccoli gruppi che commettevano reati, per lo più furti, per procacciarsi da vivere<sup>13</sup>. Ulteriori caratteristiche assumeva infine la questione della renitenza alla leva, che, per il numero crescente dei renitenti, andava a “ingrossare le fila dei banditi”, soprattutto all’indomani della restaurazione. Il governo borbonico, infatti, aveva esteso

<sup>8</sup> P. Pezzino, *Stato violenza società. Nascita e sviluppo del paradigma mafioso*, in M. Ay-mard, G. Giarrizzo (a cura di), *La Sicilia*, Einaudi, Torino 1987, pp. 912-913.

<sup>9</sup> G. Fiume, *Le bande armate in Sicilia (1819-1849). Violenza e organizzazione del potere*, STASS, Palermo 1984.

<sup>10</sup> Così L. Riall, *La Sicilia e l’unificazione italiana*, cit., p. 65.

<sup>11</sup> A questo proposito Lucy Riall segnala la circostanza che più storici, come per esempio Enzo D’Alessandro, ritengono che proprio dalle organizzazioni brigantesche si è sviluppata la mafia. Lo storico afferma, ancora, che nelle carte giudiziarie i due termini vengono usati indifferentemente, insieme con altre definizioni come “manutengoli”, “facinorosi” e “malvivi-venti”. Lo stesso Franchetti ammetteva la difficoltà nel distinguere le diverse forme di briganti, mafiosi e cospiratori, cfr. L. Riall, *La Sicilia e l’unificazione italiana*, cit., pp. 65-66.

<sup>12</sup> G. Fiume, *Le bande armate*, cit., p. 31.

<sup>13</sup> G. Fiume, *Le bande armate*, cit., pp. 33-36.

alla Sicilia, con il decreto del 6 marzo 1818, la coscrizione militare obbligatoria dalla quale i siciliani erano stati esentati sin dai tempi del Vespro<sup>14</sup>.

### *Misure preventive del crimine*

La normazione, fatta di misure di prevenzione e di provvedimenti *ad hoc*, si alimentava, ancora una volta, del clima di emergenza e di insicurezza, nonché della forte consapevolezza della difficoltà di controllo di un territorio minacciato dalla criminalità, che cresceva e si intrecciava con la violenza sviluppata durante le rivolte politiche contro i Borbone. Fra il 1821 e il 1848, dunque, sotto la pressione di agenti e interessi diversi ma complementari, dai cospiratori ai banditi, dalle sette alle bande, lo Stato si trovava a dover lottare per il monopolio della sicurezza sul territorio, sottraendo poteri e prerogative alle élites dell'Isola, compresa l'organizzazione di corpi e polizie private, producendo, ancora una volta, una massa imponente di misure straordinarie che prevedevano l'istituzione di tribunali speciali e nuovi corpi di polizia.

Nello specifico, al fine di contrastare le organizzazioni settarie non soltanto con i processi, si producevano una serie di misure preventive che andavano dal controllo della libertà di circolazione (provvedimenti per regolare le carte di passaggio), a punizioni severe (sino alla pena di morte) per il solo di fatto di essere «asportatori e detentori d'armi», o dell'appartenenza ad «associazioni illecite»<sup>15</sup> o a sette. Con gli stessi strumenti si sorvegliavano gli scorridori, i ladruncoli, e i piccoli abigeatari<sup>16</sup>. Per qualche esempio, il regolamento del 30 novembre 1821 disciplinava gli spostamenti dei cittadini da una provincia all'altra tramite una «carta di sicurezza», da esibire nelle località di soggiorno agli albergatori e agli uffici di polizia. Ancora, il testo del 1836 prevedeva ulteriori norme in materia: la «carta di sicurezza» sarebbe stata sostituita con quella un «documento di passaggio», della durata di tre mesi. In questo quadro di minuzioso disciplinamento degli spostamenti da un luogo a un altro, era fatto obbligo sia agli albergatori che alle società religiose, le quali abitualmente davano ospitalità alle persone, a trasmettere alle autorità di polizia locale i nominativi di coloro che erano alloggiate nonché il luogo successivo di destinazione<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> Per un'indagine innovativa sulle «classi pericolose» e forme criminali, cfr. F. Benigno, *La mala setta*, cit.; F.P. Castiglione, *Dizionario delle figure*, cit., p. 111.

<sup>15</sup> Sul punto si vedano i decreti reali del 31 marzo 1821, n. 8 (decreto con cui si ordina la presentazione delle armi alle autorità costituite), in *Collezione delle Leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, Della Stamperia reale, Napoli 1821, pp. 13-15.

<sup>16</sup> G. Fiume, *Le bande armate*, cit., p. 109.

<sup>17</sup> F.P. Castiglione, *Dizionario delle figure*, cit., pp. 245-246.

Contro i cosiddetti settari, il governo emanava l'11 settembre 1821 il decreto n. 284, che prevedeva nuove sanzioni penali<sup>18</sup>. Nella premessa si poteva leggere «che per assicurare in Sicilia la conservazione dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, e per estirpare qualunque idea di setta sieno necessarie nuove sanzioni penali». Fra queste sanzioni spiccava la pena di morte per chiunque avesse fatto parte di associazioni illecite o sette, mentre venivano puniti con «la prigionia da tre a dieci anni», coloro che non avessero denunciato alla polizia il luogo in cui si riunivano i «forsennati». A corollario del suddetto decreto, veniva emanata, nella stessa data, una ulteriore normativa con la quale si proibiva il porto di pistole, carabine, stili, pugnali. In caso di mancata osservanza dei divieti, i contravventori sarebbero stati dichiarati assassini e puniti con la pena di morte, mentre i detentori di armi venivano colpiti con l'arresto e il pagamento di un'ammenda per ogni arma rinvenuta<sup>19</sup>.

Nel 1834, tramite un nuovo *Decreto riguardante la punizione delle comitive armate in Sicilia, e di coloro che prestano ricetto, ajuto, armi o viveri agl'individui che le compongono*<sup>20</sup>, si cercava ancora una volta di porre freno ad alcuni eventi criminosi che, rubricati solitamente dalla più ampia storiografia come “congiunturali”, potrebbero invece essere riconosciuti puntualmente come “ricorrenti”. In esso si ribadiva la frequenza «con cui sonosi commessi de' furti con violenza pubblica in varj comuni di Sicilia da malviventi riuniti in comitiva armata all'oggetto di aggredire i comuni per rubare e che subito commesso il furto si dividono». Si richiamavano i diversi provvedimenti emanati negli anni precedenti contro gli stessi reati, ribadendo che le norme in essi contenute si intendevano «adattate» alle comitive armate. Si specificava che i componenti delle bande, come coloro che li avessero aiutati, sarebbero stati giudicati dalle Gran corti, secondo il decreto del 7 dicembre 1832.

In un tale sistema, macchinoso e incerto di controllo del territorio, si collocava dunque la funzione di prevenzione e repressione delle forze di polizia presenti nell'Isola. Difatti, a fronte delle crescenti difficoltà, con le quali si misurava quotidianamente la polizia regia per il controllo dell'ordine pubblico nelle campagne, si affiancavano via via corpi armati differenti, istituiti o riorganizzati per fornire un adeguato supporto alla gendarmeria. Fra i corpi locali impiegati nell'Isola si accenna brevemente in questa sede alle compagnie d'arme. Queste ultime, già previste dalla Costituzione siciliana del 1812 e retaggio dell'antico Regno di Sicilia, venivano ripescate dai

<sup>18</sup> Decreto reale dell'11 settembre 1821, n. 284, in *Collezione delle Leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, cit., 1822, pp. 372-375.

<sup>19</sup> Decreto reale dell'11 settembre 1821, n. 285, in *Collezione delle Leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, cit., 1822, pp. 375-380.

<sup>20</sup> Decreto reale del 23 gennaio 1834, n. 30, in *Collezione delle Leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, cit., 1834, pp. 30-32.

Borbone, con il compito di perseguire nel territorio dell'Isola: «scorridori», «banditi, fuorgiudicati».

Le compagnie d'armi sarebbero state dunque richiamate con i decreti del 1833 e del 1834 e più volte alternativamente ricostituite, riformate e abolite, sino allo scioglimento definitivo del 1892, a opera del ministro dell'Interno Giovanni Nicotera.

A tali corpi era affidato, principalmente, il compito di arginare i reati più diffusi nelle campagne, fra i quali l'abigeato<sup>21</sup>. In particolare, l'art. VIII del *Piano di Istruzioni*, nel regolamentare l'attività dei capitani d'armi, disponeva che essi «cureranno che le campagne e le strade siano nette dai corridori, od altri malandrini». In queste figure generali di malfattori si facevano rientrare, secondo le espressive qualificazioni del tempo: «Forgiudicati, ladroni pubblici, cattivatori, rei inquisiti, profughi, fuggitivi dalle carceri e dai Reali Presidii, disertori, e ogni altro, del quale la Giustizia ricerchi l'arresto». In questo modo ricadevano in una stessa norma penale i crimini più diversi, dal furto di bestiame alla diserzione e si accomunavano, sotto l'identica etichetta di criminali e di devianti, i contadini poveri e i banditi, i disertori e i ladroni pubblici. A capo, pertanto, di ogni compagnia d'armi veniva nominato dal segretario di Stato per l'Interno e l'Alta polizia un capitano d'arme.

Le compagnie d'armi vennero sciolte dal regio decreto del 1837. Con esso si unificavano l'amministrazione napoletana e quella siciliana. Era previsto, infatti, un nuovo organico della gendarmeria reale a cavallo e, l'anno successivo, si invitavano con una ministeriale all'arruolamento gli ex compagni d'arme con esclusione degli individui inabili, e con ambigua scelta linguistica, «troppo compromessi con il crimine»<sup>22</sup>.

Con il decreto del 18 maggio 1848, il Parlamento siciliano sanciva, ancora una volta, il riordino delle Compagnie d'armi nell'isola. Il decreto constava di dieci articoli esemplificativi dell'organizzazione e della ripartizione delle compagnie nei vari distretti, dei compiti dei capitani d'arme, delle retribuzioni ai capitani e dell'ammontare delle cauzioni da versare<sup>23</sup>. Sino al 1859 le compagnie avrebbero continuato a svolgere le loro funzioni tradizionali, alternando successi a fallimenti. Tra i primi si possono annoverare le fortunate azioni di polizia contro le bande armate; fra i secondi, la condotta illegale degli stessi capitani d'armi e dei loro reparti a danno delle popolazioni. Difatti,

<sup>21</sup> *Piano d'istruzione per le nuove ventitré compagnie d'arme da formarsi nel Regno di Sicilia del 16 dicembre 1813*, consultabile presso Archivio di Stato di Palermo, *Sezione Polizia della Real Segreteria di Stato presso il Luogotenente Generale del Re della Due Sicilie*, filza 3, fasc. 8, doc. 118; pubblicato in E. D'Alessandro, *Brigantaggio e mafia in Sicilia*, G. D'Anna, Messina-Firenze 1959, pp. 29-32.

<sup>22</sup> Ministeriale del 29 gennaio 1838 in G. Tirrito, *Manuale della Polizia ordinaria di Sicilia*, Pedone Lauriel, Palermo 1854, p. 44.

<sup>23</sup> Il decreto del 24 maggio del 1848 è consultabile presso la Biblioteca del Dipartimento SCIPOG dell'Università degli Studi di Messina.

a causa di un vero e proprio «diritto premiale» a favore dei capitani, nel caso in cui recuperava la refurtiva, si manifestava una singolare commistione tra finalità pubbliche e gestione privata della sicurezza e dell'ordine pubblico. Si potrebbe ancora osservare come fra le varie compagnie dei diversi distretti non esistesse alcuna forma di solidarietà né legale né morale, ma piuttosto una forte competizione. Per liberare il proprio distretto dalla presenza di malfattori, infatti, la stessa compagnia d'armi ne poteva favorire il passaggio in altri distretti limitrofi, che finivano così per essere gravati dalla forzata ospitalità concessa ai fuorilegge. Peraltro, la paradossale prossimità di talune compagnie d'armi alle bande armate, e non raramente il loro verosimile coinvolgimento in attività illegali, suscitava l'ostilità degli abitanti dei distretti<sup>24</sup>.

### *Misure repressive (1821-1848)*

Per tutti questi aspetti, le misure repressive adottate dai Borbone, anziché sradicare il banditismo, riuscivano esclusivamente a controllarne alcune manifestazioni, senza riuscire a impedire la penetrazione delle bande nel territorio.

A seguito di ripetuti rapporti delle autorità militari e di polizia e imitando un analogo editto pontificio del 7 luglio 1821, Ferdinando I, nello stesso anno, emanava due decreti attraverso i quali esprimeva la sua precisa volontà d'impiegare «misure straordinarie ed efficaci per la punizione ed estermio» dei briganti. Si trattava del decreto del 21 agosto del 1821, n. 281<sup>25</sup>, emanato per la Sicilia, e di quello del successivo 30 agosto<sup>26</sup>, indirizzato al solo territorio continentale del Regno. Nello specifico, il provvedimento del 21 agosto sanciva l'istituzione di «una Commissione in ciascuna delle sette valli minori della Sicilia ad oggetto di formar le liste di fuorbando»<sup>27</sup>. In esso si dichiarava, in premessa, «che la tranquillità della Sicilia è turbata da diverse

<sup>24</sup> E. Pelleriti, *Fra città e campagne, le compagnie d'armi nella Sicilia dell'Ottocento*, in L. Antonielli (a cura di) *Polizia, ordine pubblico e crimine tra città e campagna: un confronto comparativo*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010, p. 65.

<sup>25</sup> Decreto reale del 21 agosto 1821, n. 281, in *Collezione delle Leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, cit., II sem., 1822, pp. 362-369.

<sup>26</sup> Decreto reale del 30 agosto 1821, n. 110, in *Collezione delle Leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, cit., I sem., 1821, pp. 104-112.

<sup>27</sup> Fuorbando: «Condanna collegata alla fuorgiudicazione, con la quale si metteva qualcuno al bando. La procedura era molto antica e risaliva al medioevo». Cfr. F.P. Castiglione, *Dizionario delle figure*, cit., p. 191. Sulla complessa casistica dei soggetti colpiti da bando si vedano i lavori di M. Sbriccoli, *Brigantaggio e ribellismi nella criminalistica dei secoli XVI-XVIII*, in G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli Stati europei di antico regime*, Jouvence, Roma 1986, pp. 479-500; L. Lacchè, *Latrocinium, Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Giuffrè, Milano 1988, pp. 98-169.

comitive armate di malfattori che hanno sfuggito finora la persecuzione della forza pubblica, e che si abbandonano ad ogni specie di misfatti, spargendo dappertutto il terrore e la desolazione»<sup>28</sup>. Al fine, dunque, di «provvedere alla sicurezza delle proprietà e delle persone», si immaginavano misure risolutive per annientare le comitive criminali. La Commissione, istituita nelle valli di Palermo, Messina, Catania, Girgenti, Siracusa, Trapani, Caltanissetta<sup>29</sup> e composta dall'Intendente, dal procuratore generale della Gran Corte e dal Comandante militare della Valle, doveva approntare una lista di individui evasi dai luoghi di detenzione oppure già condannati a morte per qualunque tipo di misfatto nonché semplicemente di componenti di comitive armate. Per comitive armate, ai sensi della norma, dovevano intendersi le bande composte da almeno tre individui, dei quali due portatori di armi proprie<sup>30</sup>. Pertanto, il solo fatto di appartenere a una comitiva armata rappresentava un reato in quanto segno di una intenzione criminosa, verosimilmente indirizzata alla realizzazione di un'attività illecita. Anche l'allontanarsi dal Comune di provenienza di individui socialmente pericolosi poteva comportare l'iscrizione nelle liste di fuorbando, a meno che i congiunti o gli amici degli iscritti presentassero, entro otto giorni dalla pubblicazione delle liste provvisorie, delle «scuse di assenza». Quest'ultime, sottoposte alla Commissione, potevano essere accolte o rigettate (art. 4). Ancora, l'art. 7 del decreto stabiliva che «per effetto del fuorbando gl'individui iscritti nelle liste sono dichiarati rei di morte, e possono essere dalla forza pubblica, e da chiunque impunemente uccisi». Era prevista la condanna a morte anche per i cosiddetti “manutengoli”, ossia per tutti coloro, ricettatori, informatori, che, in qualunque modo, aiutassero, favorissero o fossero complici dei banditi.

<sup>28</sup> Ancora, in pieno Ottocento, in pieno consolidamento dello Stato, per frenare la delinquenza si faceva ricorso, oltre che ai dettati del Codice penale del 1819 e della legislazione emanata *ad hoc*, all'antico istituto del bando. In questa prospettiva si individuavano i banditi in base al reato commesso (crimini compiuti contro la persona e il patrimonio, assassini, ladri, sgrassatori, delinquenti comuni) e alla pena inflitta. cfr. sul punto E. Papagna, *Ordine pubblico e repressione del banditismo nel Mezzogiorno d'Italia, (sec. XVI-XIX)*, in L. Antonielli e C. Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)*, Rubbettino editore, Soveria Mannelli 2003, p. 51.

<sup>29</sup> Sulle suddivisioni amministrative in Sicilia, si veda il recente saggio di G. Pace Gravina, *Beyond the Lighthouse. Sicily and the “Sicilies”: Institutional Readings of a Borderland*, in M. Meccarelli, M.J.S. Satre (eds.), *Spatial and Temporal Dimensions for Legal History. Research experiences and Itineraries*, Max Planck Institute for European Legal History, Frankfurt am Main 2016.

<sup>30</sup> Le Commissioni militari erano composte da sette giudici e un pubblico ministero senza voto, tutti ufficiali, e da un cancelliere. Venivano nominate dai comandanti militari delle Valli. Ai componenti si aggiungeva un procuratore generale della Gran Corte, nel caso in cui dette commissioni si riunivano nella stessa Gran Corte. Cfr. sul punto G. Pace Gravina, *Il codice*, cit., p. 30.

Agli individui della forza pubblica o ai privati cittadini che avessero catturato o ucciso un capo comitiva, veniva erogato un premio (200 ducati nel primo caso, 100 ducati nel secondo). Nel caso, però, che i banditi si fossero presentati spontaneamente, potevano godere di commutazioni o condoni della pena. Di contro, il bandito catturato, come ricorda Giovanna Fiume, veniva condannato a morte soltanto sulla prova dell'identità<sup>31</sup>, che restava nebulosa e incerta anche per l'ignoranza di molti ufficiali dello stato civile, che spesso deformavano i nomi, incorrendo in grossolani errori<sup>32</sup>.

### *La struttura del fuorbando*

Gli elementi di identificazione compresi nelle liste riguardavano, oltre al nome e al cognome del soggetto, il soprannome con il quale era conosciuto nell'ambiente sociale di riferimento, la paternità, la «patria», l'età, le cosiddette «osservazioni» riguardanti il ruolo ricoperto nella banda, per esempio capo comitiva, e infine i tratti somatici e i segni particolari<sup>33</sup>. A questo proposito, è interessante leggere il fuorbando dell'«Intendenza del Val di Messina», del 1822, per un territorio che le fonti e la storiografia ritengono, per così dire, “meno infetto” rispetto ad altre parti della Sicilia. Il bando, modulato peraltro secondo criteri leggermente, ma significativamente differenti rispetto ad analoghi provvedimenti previsti per altre zone dell'Isola, si intratteneva, in primo luogo, su alcuni dettagli somatici del soggetto ricercato: viso piccolo e rosso, fronte piccola, occhi celesti, a cui seguiva solitamente una serie di aggettivi, che spesso testimoniavano della regolarità e della uniformità dei tratti; fra questi, ad esempio, giusto/giusta abbinati alle parole naso, bocca, mento, fronte<sup>34</sup>. La maggior parte delle notizie raccolte finiva, così, per restare approssimativa e scarsamente identificativa. Ogni lista, peraltro, aveva una propria impostazione grafica, che si differenziava da comune a comune e di tempo in tempo. Per fare un altro esempio, nella lista provvisoria del fuorbando di Girgenti del 1849, mentre erano assenti gli altri caratteri identificativi, si faceva esclusivo riferimento ai nomi degli individui «iscritti», nonché agli eventuali reati di cui si fossero macchiati quei soggetti. Il testo esortava, inoltre, congiunti o amici, entro quindici giorni dalla pubblicazione

<sup>31</sup> G. Fiume, *Le bande armate*, cit. p. 42.

<sup>32</sup> Sul punto, cfr. *Sugli errori incorsi nelle sentenze profferite della Commissione militare di Messina*, del 25 agosto 1824, R.S. Pol., 47, doc. 946.

<sup>33</sup> Sugli elementi identificativi delle liste di fuorbando si veda G. Fiume, *Le bande armate*, cit., pp. 45 e ss.; F.P. Castiglione, *Dizionario delle figure*, cit., p. 109.

<sup>34</sup> Cfr. *lista di fuorbando dell'Intendenza del Valle di Messina*, Messina 15 marzo 1822, consultabile presso la biblioteca dello Scipog, Unime.

del bando, a comunicare alla Commissione le scuse per l'assenza dei latitanti, pena la morte del bandito<sup>35</sup>.

Nel 1827, per fronteggiare il fenomeno delle comitive armate, che, nonostante la dura normativa repressiva, continuavano a infestare le campagne, il governo decideva di attuare un'ulteriore politica premiale, in una logica ancora una volta dettata dall'emergenza e dall'eccezione, concedendo: «L'amnistia al capobanda che uccida tre dei suoi compagni e al bandito che uccida un altro, mentre veniva riconfermato il premio in denaro per la forza pubblica o i privati che uccidevano o catturavano il fuorbandito». Si cercava in questo modo di favorire il sorgere di conflitti e ostilità fra i soggetti criminali componenti la stessa banda allo scopo di annientare l'associazione dall'interno. La "legge" del fuorbando definita dal popolo «il decreto delle teste», o delle *teste abbaniate* (teste bandite), sortiva, tuttavia, un effetto moltiplicatore per le bande, che si vedevano comminate pene sproporzionate rispetto alle colpe attribuite e spingeva anche piccoli criminali a nascondersi, trovando spesso riparo fra soggetti pericolosi, come assassini, evasi, disertori<sup>36</sup>.

### *La giustizia penale (1821-1848)*

Sotto il profilo della giustizia penale, in occasione dei moti del 1820-21, del 1837 come quelli del 1848 il governo borbonico avrebbe alternato, in un breve arco di anni, ora l'istituzione ora l'abolizione ora la successiva ricostituzione di Commissioni Militari e Corti speciali.

Proprio dopo la rivoluzione del 1820-21 si ricostituivano le Commissioni Militari per formare le liste di fuorbando. Già istituite per la prima volta a Napoli nel 1806 per giudicare i reati contro la sicurezza pubblica, nel 1808 potevano giudicare e punire coloro che, non facendo parte di un'armata regolare, si fossero introdotti nel Regno per turbarvi la pubblica tranquillità<sup>37</sup>. Più volte istituite e abolite in varie parti del Regno con competenze in materia di fuorbandi, in Sicilia venivano sostituite dalle Corti Marziali ordinarie e straordinarie, secondo il dettato del decreto del 18 dicembre 1821<sup>38</sup>. Istituite come tribunali straordinari militari, per procedere in tempi rapidi contro quei particolari misfatti che minacciassero l'ordine pubblico,

<sup>35</sup> Cfr. *lista provvisoria di fuorbando della Provincia di Girgenti*, 5 settembre 1849, consultabile presso la biblioteca dello Scipog, Unime.

<sup>36</sup> Così G. Fiume, *Le Bande armate*, cit., p. 43. Il «bando delle teste» si rifaceva al decreto murattiano del 1809. Sul punto, si rinvia a F. Mastroberti, *Codificazione e giustizia penale nelle Sicilie dal 1808 al 1820*, Jovene, Napoli 2001, pp. 206-209.

<sup>37</sup> Cfr. G. Pace Gravina, *Il Codice*, cit., pp. 117-119.

<sup>38</sup> Decreto reale del 18 dicembre 1821, n. 295, in *Collezione delle Leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, cit., semestre II, 1822, pp. 404-409.

sarebbero state abolite l'anno successivo dalla stessa normativa che ricostituiva le Commissioni militari<sup>39</sup>.

L'istituzione delle Corti veniva predisposta in ogni comune capovalle delle «sette Valli minori della Sicilia». Ciascuna di esse era composta, come le Commissioni Militari, da sette giudici, un relatore pubblico ministero e un sottufficiale cancelliere ed era nominata dal direttore della Real Segreteria di Stato di Guerra. Esse ereditavano le stesse competenze delle precedenti Commissioni Militari, con riguardo, dunque, alle misure nei confronti degli iscritti nelle liste di fuorbande e anche di coloro che, seppur non iscritti in quelle liste, «abbiano scorso la campagna facendo parte di una comitiva armata o se sieno uniti momentaneamente uniti alla medesima per commettere reati» (art. 10)<sup>40</sup>. Allo stesso tempo, alle Corti marziali venivano attribuite le competenze delle Gran Corti Speciali riguardanti i provvedimenti a carico di «settari, colti nella flagranza o quasi flagranza [...] e gli asportatori e detentori di armi». Secondo l'art. 10, le Corti Marziali agivano allo stesso modo dei Consigli militari, che le fonti definiscono «subitanei», e le decisioni venivano prese con la maggioranza assoluta dei voti. Contro di esse non era ammesso nessun «gravame» e dovevano essere eseguite entro le ventiquattro ore<sup>41</sup>.

Il 22 maggio 1826, insieme con le due Commissioni supreme per i reati di Stato, istituite a Napoli e a Palermo, dopo la repressione dei moti 1820-21, veniva confermata per il Mezzogiorno e la Sicilia, in ogni capoluogo di provincia o valle, una Commissione Militare per i reati contro la sicurezza dello Stato. Con il decreto del 25 settembre 1828 venivano poi prorogate in entrambe le parti del Regno e abolite definitivamente nel 1834<sup>42</sup>. Tuttavia,

<sup>39</sup> Decreto reale del 5 ottobre 1822, n. 427, in *Collezione delle Leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, cit., 1822, p. 163.

<sup>40</sup> Decreto reale del 18 dicembre 1821, n. 295, in *Collezione delle Leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, cit., 1822, p. 407.

<sup>41</sup> Decreto reale del 18 dicembre 1821, n. 295, in *Collezione delle Leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, cit., 1822, p. 406. Occorre aggiungere che il Decreto reale del 29 novembre 1821, n. 291 stabiliva un commissario del re nelle tre Valli maggiori, con funzioni di pubblico ministero: il contrammiraglio Ignazio Staiti per il Val di Mazara, il maresciallo Giovanni Statella, per il Val di Noto, il maresciallo Giuseppe Clary per il Val di Demone cfr. G. Pace Gravina, *Il Codice*, cit., p. 31.

<sup>42</sup> Decreto reale del 23 gennaio 1834, n. 1960, in *Collezione delle Leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, cit., 1834, p. 30. L'art. 1 così recitava a p. 31: «Le disposizioni date co' precitati decreti [...] contra le comitive armate che scórro le campagne, sono adattate alle sopraddette comitive, che entrano ne' comuni per commettere furti, o altro delitto o misfatto, tanto per la sottoposizione del fuorbande ed alla susseguente pena inflitta, quanto per la forma; e che sian giudicati i componenti di dette comitive, del pari che coloro che li ricetteranno, ajuteranno e somministreranno loro viveri, armi, o munizioni, dalle rispettive Gran Corti, à termini del nostro decreto de' 7 di dicembre 1832». Nel 1832 la loro giurisdizione sarebbe stata ridotta ulteriormente con il Decreto del 7 dicembre, n. 1251, in *Collezione delle Leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, cit., 1832, p. 215.

esse non scomparivano del tutto, perché sarebbero rimaste attive per i rei sorpresi in flagrante violazione dei reati (già previsti dagli art. 120-126. 129-154 dalle leggi di procedura ne' giudizi penali del 1819), che andavano dalla cospirazione alla devastazione e saccheggio, all'organizzazione di bande armate. Le Commissioni supreme per i rei di Stato, riformate nelle competenze e abolite poi nel 1846, giudicavano i reati contro la sicurezza dello Stato e quelli in materia di «setta», ancora una volta, mediante un rito abbreviato contenuto in un regolamento approvato contestualmente<sup>43</sup>.

Nonostante le dure misure repressive poste in essere dai Borbone, il fenomeno delle bande negli anni seguenti si sarebbe esteso a dismisura, tanto da raggiungere il suo apice nel 1838. A questo proposito, Giovanna Fiume sostiene che la causa non solo potrebbe rintracciarsi «nel dirottamento di attenzione da parte delle istituzioni», soprattutto negli anni dei moti rivoluzionari, «verso altri tipi di reato, connessi alle attività cospiratorie», ma anche per le stesse motivazioni sociali che avevano scatenato le rivolte a seguito dell'epidemia del colera del 1837, nonché per il carattere fortemente indiscriminato della repressione. Peraltro, si verificava una sorta di effetto a cascata: più il governo emanava dure misure repressive e riorganizzava corpi militari, maggiore risultava il moltiplicarsi delle bande<sup>44</sup>. Le province più «infestate» risultavano quelle di Trapani, Girgenti e Palermo. Ancora una volta, nel 1838, Ferdinando II elevava a Commissioni militari i Consigli di guerra e guarnigione (decreto del 19 dicembre 1838, n. 5008), che potevano applicare la pena di morte per «i misfatti di scorrerie in comitiva armata per la campagna, di ricettazione, di ajuto»<sup>45</sup>. In quegli anni, caratterizzati da atti violenti posti in essere dai cosiddetti cospiratori, si registrava, come si evince dalle carte custodite presso l'Archivio di Stato di Palermo, una recrudescenza dei reati comuni, ricorrenti nell'entroterra, quali l'abigeato, i sequestri di persona e persino gli «assalti» alle corriere, ai mulini, mentre lungo le coste aumentavano i furti a danno dei pescatori<sup>46</sup>.

L'azione repressiva del legislatore avrebbe dunque privilegiato la Sicilia rispetto al resto del Mezzogiorno, attraverso una fitta quanto a volte oscura «decretazione» e l'istituzione di magistrature ordinarie e straordinarie, spesso nelle procedure meno garantiste rispetto a quelle previste dai codici<sup>47</sup>.

<sup>43</sup> Le Commissioni supreme per i reati di Stato erano formate da giudici togati e ufficiali militari.

<sup>44</sup> G. Fiume, *Le bande armate*, cit., p. 58.

<sup>45</sup> Cfr. Decreto reale del 19 dicembre 1838, n. 5008, in *Collezione delle Leggi e de' decreti reali del Regno delle Due Sicilie*, cit., II sem., 1838, p. 338; E. D'Alessandro, *Brigantaggio e mafia in Sicilia*, cit., p. 63.

<sup>46</sup> Archivio dello Stato di Palermo, *Luog. Pol.*, F. 291, f. 19, doc. 368; F. 292, f. 23, docc. 491.

<sup>47</sup> Cfr. G. Pace Gravina, *Il Codice*, cit., p. 13.

Concludendo, si può osservare come dietro il quadro oscuro di variegata forme di violenza presenti nell'Isola, catalogate opportunamente da Pezzino in «violenza dei signori, violenza dei civili, violenza dei ceti popolari», accanto a quelle di cospiratori e settari ispirati all'indipendentismo, si sviluppasse, alle spalle di un governo debole – così Fernand Braudel –, il fenomeno persistente e trasversale del banditismo<sup>48</sup>. Nonostante il ricorso alle leggi eccezionali, a corpi e apparati repressivi, affiorava l'incapacità dei Borbone di governare un territorio, percorso dalle lotte dei ceti locali emergenti e da relazioni improntate alla violenza. Come ha osservato Franco Molfeese nella sua *Storia del Brigantaggio dopo l'unità*, a confronto con la famigerata Legge Pica del 1865, la repressione messa in atto dai Borbone sarebbe stata ben più feroce, accumulando in uno stesso destino rei conclamati e semplici sospetti di complicità e di banditismo, consegnati spesso alla giustizia di comuni cittadini.

<sup>48</sup> F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Einaudi, Torino 1986, vol. II, p. 788.



Luca Rossetto

*Ordo est ordinem non servare: l'azione della Commissione  
Militare in Este nel Veneto asburgico del post '48*

*Premessa*

Il presente contributo si prefigge di illustrare, almeno parzialmente, i risultati di una ricerca su una peculiare istituzione giudiziaria quale fu la Commissione Militare in Este (denominazione che comprendeva e designava sia l'organismo inquirente sia quello giudicante che la componevano), operante per circa un quadriennio (1850-1854) in alcune province del Veneto del post '48 (in un particolare momento di transizione tra le fasi delle cosiddette "seconda" e "terza amministrazione austriaca"<sup>1</sup>), e di proporre quindi un'analisi dell'impatto politico, *lato sensu* inteso, dell'azione di uno speciale organismo di giustizia punitiva statale su di un sistema ancora fondamentalmente consuetudinario locale, quale quello costituito appunto dalla realtà delle comunità del Veneto rurale asburgico di metà Ottocento.

*La Commissione Militare in Este*

La Commissione Militare in Este focalizzò la propria attenzione sui delitti elencati da un proclama del feldmaresciallo Radetzky del 10 marzo 1849, ma in particolare, in pieno regime di stato d'assedio, trattò casi di rapina e di furto pericoloso (o violento), nonché, specie in funzione di aggravante, di detenzione e occultamento di armi<sup>2</sup>, arrivando persino, tra il marzo del

<sup>1</sup> Che convenzionalmente coprono, rispettivamente, l'arco temporale 1815-1848 e 1848-1866. Meglio però parlare di "amministrazione austriaca", se ci si vuole distaccare da un riferimento storiografico, quello di "dominazione austriaca", sostanzialmente superato, ma tuttora spesso utilizzato ai fini dell'identificazione del relativo materiale archivistico, specie veneziano.

<sup>2</sup> Nonostante posteriori integrazioni e/o modificazioni, considerata l'importanza del proclama del feldmaresciallo Radetzky datato 10 marzo 1849 (proveniente dal Comando dell'Armata d'Italia in Milano), se ne riporta qui di seguito il testo integrale sottolineando le parti più significative per la successiva azione della Commissione d'Este. La copia del proclama appena trascritta, una tra le tante disponibili (con, talora, minime variazioni tra di

1851 e il febbraio del 1853, a estendere la propria giurisdizione straordinaria ai medesimi reati compiuti però anteriormente all'emanazione del suddetto proclama e occupandosi così di fatto di vicende avvenute finanche un ventennio prima.

A questo riguardo appare sostanzialmente sempre più fondata e corroborata dalle fonti archivistiche (sia "italiane" che viennesi) la valutazione secondo la quale un governatore generale civile e militare del Regno Lombardo-Veneto dotato di pieni poteri, quale fu Radetzky nel post '48, nella sostanza poco o per nulla ebbe l'esigenza di giustificare le proprie scelte presso le autorità centrali, pur rese regolarmente edotte delle stesse, sino alla seconda metà del 1853, quando si assistette a un vero e proprio allentamento del regime di stato d'assedio.

Altri due dati connotanti, forse finora abbastanza trascurati dalla storiografia a riguardo, in un panorama che manca però di uno studio specifico

esse, probabilmente dovute alla traduzione dal tedesco), è stata rinvenuta nel secondo fascicolo della busta 945 dell'anno 1849 del fondo *Tribunale provinciale austriaco, sezione penale* dell'Archivio di Stato di Vicenza: «Siccome ad onta delle ripetute ammonizioni non cessano le violazioni delle ordinanze che hanno per iscopo la sicurezza dello Stato, dell'Armata e delle singole persone, e siccome dall'altro canto la malizia cerca tutti i modi di eluderle, così al fine di stabilire una ferma norma, ho trovato necessario di nuovamente notificare quali delitti o trasgressioni cadano sotto le Leggi militari in generale, e quelli in particolare, che o per Consiglio di Guerra, o per Giudizio Statario, vengono puniti dalla morte. Tali delitti sono: 1. Alto tradimento; 2. Partecipazione a sommossa o sedizione con armi o senza; 3. Arruolamento illecito, come pure qualunque tentativo di indurre alla diserzione, occultamento o trasporto dei disertori; 4. Spionaggio, tradimento, intelligenza col nemico, come pure diffusione di proclami e scritti rivoluzionari; 5. Indurre individui obbligati al servizio militare a non presentarsi, o trattenerli a forza, e qui in particolare il rilascio di passaporti ad II. RR. sudditi per Venezia od altro territorio occupato dal nemico, senza il permesso dell'Autorità Militare; 6. *Rapina e furto pericoloso*; 7. *Detenzione, occultamento, spedizione di armi o munizioni*; 8. Resistenza di fatto od aggressione contro sentinelle, pattuglie od in generale qualunque militare in atto di servizio, quando l'assalitore non fosse già stato immediatamente abbattuto dalla sentinella medesima; 9. Diffusione di cattive notizie della guerra nella mira di sbigottire cittadini e soldati. *Tutti i suenunciati delitti vengono dai Tribunali Militari puniti dalla morte, e quelli sotto i numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, nel caso che mancassero i requisiti legali per una condanna a morte, saranno dal Giudizio Statario puniti a più anni di lavori forzati.* Saranno inoltre puniti dalle Leggi militari: 10. Qualunque oltraggio verso persone militari; 11. Il rilascio di passaporti in generale senza la vidimazione delle Autorità Militari; 12. Il portare segni rivoluzionari o di partito qualunque; 13. Il cantar canzoni rivoluzionarie; 14. Ogni sorta di pubblica dimostrazione, sia nella strada, sia in altro luogo pubblico; 15. Ogni disobbedienza agli ordini od alle intimazioni di Autorità Militari, sentinelle, pattuglie, etc; 16. Il tener discorsi sovversivi, in quanto essi fossero tali da non poter essere compresi nell'idea dell'alto tradimento o della sommossa e sedizione; 17. Le mancanze d'impiegati civili nell'esecuzione delle mie ordinanze. Tutte queste trasgressioni vengono, a misura dell'importanza delle circostanze, punite di arresto militare da un mese ad un anno, di sospensione d'impiego, ed anche di corrispondente ammenda pecuniaria. Milano, 10 marzo 1849. Conte Radetzky» (il corsivo è mio).

sull'azione della Commissione<sup>3</sup>, nonostante numerosi rimandi in materia siano certamente rinvenibili in saggi molto approfonditi su argomenti in qualche modo correlati all'attività della stessa, anche se su posizioni talora ovviamente diversificate (si pensi alle pubblicazioni di Brunello, di Meriggi e di Ginsborg, o ai meno raffinati prodotti di indagini locali come quelli di Piva, di Lugaresi e di Soster)<sup>4</sup>, risultano essere innanzitutto il fatto che la Commissione medesima basò gran parte del proprio lavoro su fascicoli giudiziari prodotti in precedenza, *in primis* dagli uffici delle locali preture (specie per i suddetti casi antecedenti gli eventi rivoluzionari anche di una decina d'anni); e poi il fatto che venne creata una Commissione Straordinaria di Beneficenza *ad hoc* in favore dei figli dei condannati a morte o a lunghe pene detentive. Sono entrambi aspetti che conducono al cuore stesso della vita delle comunità, protagoniste, più o meno direttamente, dell'azione della giustizia militare austriaca.

Dal punto di vista squisitamente operativo, invece, anche da parte di alcuni storici del diritto, si pensi soprattutto a Ettore Dezza<sup>5</sup> di Pavia e a Paolo Rondini<sup>6</sup> di Milano, si è già evidenziato come, per ciò che concerne la procedura seguita nei giudizi, in assenza di un vero e proprio codice penale militare (che non vide la luce prima del 1855) e in aggiunta alle disposizioni emergenziali del post '48, trovavano principalmente applicazione addirittura legislazioni settecentesche quali la *Constitutio Criminalis Theresiana* del 1768 e il regolamento penale per gli ufficiali dell'esercito, conosciuto come *Straf-*

<sup>3</sup> Sulla Commissione Militare in Este rimando al mio L. Rossetto, *Potere e giustizia nel Veneto di Radetzky. La Commissione Militare in Este*, Marsilio, Venezia 2019: un volume monografico frutto di un quinquennio di ricerche, per lo più archivistiche/processuali.

<sup>4</sup> Per ragioni di spazio si indicano qui di seguito solo alcuni tra i riferimenti bibliografici più significativi: P. Brunello, *Ribelli, questuanti e banditi. Proteste contadine in Veneto e Friuli 1814-1866*, Marsilio, Venezia 1981 (la riedizione per Cierre del 2011 non apporta alcun mutamento al testo originario del 1981); M. Meriggi, *Il Regno Lombardo Veneto*, UTET, Torino 1987; M. Meriggi, *La riorganizzazione del potere asburgico nel Lombardo-Veneto dopo il 1848-49: da Radetzky a Massimiliano*, in *Verso Belfiore: società, politica, cultura del decennio di preparazione nel Lombardo-Veneto*, F.lli Geroldi, Brescia 1993, pp. 29-41; P. Ginsborg, *After the Revolution: bandits on the plains of the Po 1848-1854*, in J.A. Davis, P. Ginsborg (eds.), *Society and Politics in the Age of the Risorgimento. Essays in Honour of Denis Mack Smith*, Cambridge University Press, Cambridge 1991, pp. 128-151; L. Piva, *O soldi o vital! Brigantaggio in Bassa Padovana e nel Polesine alla metà dell'Ottocento*, Grafica Atestina, Este 1984; L. Lugaresi, *Il brigantaggio criminale e l'operato della "Commissione d'Este" nel Dipartimento del Polesine di Rovigo (1851-1856)*, in «Studi Polesani», 1, 1986, pp. 24-33; A. Soster, *Il Brigantaggio e il Giudizio Statario in Este*, Tipografia Editoriale G. Bertolli, Este 1960.

<sup>5</sup> Ad esempio, pur con una maggiore attenzione rivolta ai processi politici, risulta prezioso E. Dezza, *La legislazione penale asburgica e i processi politici nel Regno Lombardo-Veneto*, in «Bollettino Storico Mantovano», II, 2003, pp. 195-213.

<sup>6</sup> A questo proposito, si veda P. Rondini, «*Ius gladii et aggratiandi*». *La legislazione e la giurisdizione penale militare nel Regno Lombardo-Veneto*, in P. Caroni, E. Dezza (a cura di), *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, Cedam, Padova 2006, pp. 283-316.

norma del 1790, ma pure il *Codice Penale Universale Austriaco* del 1803 e i *Kriegsartikel* del 1808, noti come Articoli o Statuto di Guerra.

Anche alla luce appunto di una disciplina sostanziale e processuale indubbiamente complessa (dispersa in svariati provvedimenti, alcuni dei quali, peraltro, oggi di difficile reperimento), vanno dunque sicuramente riconsiderate talune posizioni giuridico-storiografiche, per lungo tempo ritenute forse troppo scontatamente verificate, e date oramai per acquisite, tendenti ad assimilare le norme contenute nel Codice Penale Universale Austriaco del 1803 (in vigore nei territori qui considerati, all'incirca dal 1816 al 1853) alle prescrizioni applicate dai giudizi militari, e quindi dalla stessa Commissione in Este, in nome di una generica quanto mai vaga matrice e ispirazione di entrambe a un altrettanto non meglio definito "sistema inquisitorio"<sup>7</sup>.

### *Controllo sociale, devianza, comunità*

Anche i soli spunti fin qui sollevati consentono di enucleare le tre tematiche principali che la ricerca compiuta ha cercato di approfondire.

Innanzitutto il dato fattuale: perché la Commissione Militare in Este fu creata in quel preciso contesto, dal momento che un significativo fenomeno di banditismo era già presente negli anni precedenti nelle zone in cui la Commissione stessa venne chiamata ad agire<sup>8</sup>, con una conseguente risonanza che fu per lo più determinata non tanto dalle peculiarità della situazione criminale da reprimere, quanto piuttosto dall'esistenza e dall'operatività della Commissione medesima; quindi le problematiche connesse al suo funzionamento, di cui in parte si è già detto: che tipo di procedura si scelse di adottare nella prassi<sup>9</sup>, dato che fu attraverso di essa, consolidata, creata *ad hoc* o più o

<sup>7</sup> A tale riguardo, si veda, ad esempio, W. Boni, *La congiura di Belfiore nell'ottica del processo penale austriaco vigente in quel tempo*, in *Verso Belfiore: società, politica, cultura del decennio di preparazione nel Lombardo-Veneto*, cit., pp. 43-52.

<sup>8</sup> Ricorda Claudio Povolo, a proposito del territorio vicentino: «Nel 1837 un numeroso gruppo di persone provenienti dai Colli Euganei compì alcuni omicidi e una rapina ai danni dell'oste di Lumignano, villaggio posto ai piedi dei Colli Berici. Il giudice relatore del processo Antonio Borgo, scrivendo al commissario distrettuale di Vicenza osservò: "Il fatto atroce che avvenne a Lumignan la sera del 16 maggio corrente ridestò pur troppo il terrore che nei tempi andati incutevano le orde degli assassini che infestavano tra le altre questa bella e doviziosa provincia". Solo una lettura attenta del processo potrebbe spiegare che cosa spinse "l'orda di malfattori" a compiere la loro impresa, ma di certo non si trattò di un fatto isolato». C. Povolo, *Il movente. Il giudice Marchesini e il processo per l'omicidio di Giovanni Rama (1831-1833)*, Cierre, Sommacampagna 2011, pp. CXIII-CXIV, nota 189.

<sup>9</sup> Secondo l'analisi e l'insegnamento di Gaetano Cozzi, per conoscere una società non si può trascurarne il suo diritto, cfr. G. Cozzi, *La società veneta e il suo diritto. Saggi su questioni matrimoniali, giustizia penale, politica del diritto, sopravvivenza del diritto veneto nell'Ottocento*, Marsilio, Venezia 2000, pp. VII-VIII, «diritto che ne è strumento di vita, espressione dei

meno “rarefatta” che fosse, che finì in ultima analisi per venire filtrato tutto ciò che si mosse attorno a quell’evento eccezionale che risultarono essere i giudizi celebrati con modalità itinerante nelle province venete di Padova e di Rovigo (e, seppure in misura decisamente minore, anche di Vicenza)<sup>10</sup>; infine la percezione della sua attività: come venne interpretata questa azione dai vari protagonisti delle vicende e, *ex post*, dalla storiografia.

Dunque, in merito ai prodromi e alla genesi va subito evidenziato che con i suoi circa 1200 processati, dei quali indicativamente un terzo venne condannato a morte e due terzi a scontare dure pene detentive, la Commissione in Este non conobbe eguali né in altri “giudizi speciali” (militari o civili), né in epoca pre o post ’48, né in altre province dell’Impero<sup>11</sup>.

L’affidamento della regia delle indagini a un magistrato locale (pur, significativamente, di origini trentino/tirolesi)<sup>12</sup>, un peculiare sistema carcerario, l’assidua opera di alcuni religiosi<sup>13</sup> all’interno dello stesso e la diffusione della nomea che si cercò di creare attorno a quella istituzione, anche attraverso la già citata attività itinerante, la capillare distribuzione delle “notificazioni a stampa” delle sentenze e, si è detto, la messa in campo di attività assistenziali rivolte per lo più ai figli indigenti e orfani dei condannati, contribuirono a produrre un’eco vastissima<sup>14</sup>.

suoi problemi, delle sue esigenze, della sua cultura; diritto che si deve cogliere nella prassi, laddove si traduce concretamente in giustizia».

<sup>10</sup> Alcune delle altre province venete (ad esempio Verona, Venezia e Treviso) furono solo marginalmente e indirettamente toccate dall’azione della Commissione; due, invece, per nulla (Belluno e Udine). Una considerazione a parte va invece riservata alla provincia lombarda di Mantova, che per un certo periodo ospitò una sottosezione *ad hoc* della Commissione, creata alla fine del 1851, inizialmente fisicamente indipendente, e quindi, dopo poco, traslocata nella “sede centrale” di Este.

<sup>11</sup> L’ordine di grandezza delle cifre individuate a suo tempo da Paul Ginsborg, e riportate in P. Ginsborg, *After the Revolution*, cit., p. 131, è sostanzialmente confermato e trova riscontro nelle fonti archivistiche veneziane, come aveva già precedentemente messo in luce in una accurata indagine, volta proprio al riordino del fondo documentario delle “Commissioni in Este”, M.P. Pedani, *Le “Commissioni in Este” ed il loro archivio (1850-1856)*, in «Archivio Veneto», CXXVII, 1986, pp. 71-89.

<sup>12</sup> Si tratta di Giuseppe Chimelli, originario di Borgo, in Valsugana, e, al momento della istituzione della Commissione, aggiunto (cioè, in sostanza, vicepretore) presso la pretura di Este.

<sup>13</sup> Il più noto e attivo fu un frate francescano, Bonaventura da Maser, minore riformato e padre guardiano del convento di San Giacomo in una importante località della Bassa Padovana vicino a Este: Monselice.

<sup>14</sup> E quindi l’idea, espressa da una certa storiografia, specie locale, che si tentasse di non dare più di tanta risonanza a tale attività, risulta quantomeno discutibile. Detta posizione storiografica è però stata nuovamente ribadita nel libro di uno degli studiosi certamente di maggior esperienza nell’investigazione delle vicende passate della città di Este e del suo territorio: F. Selmin, *Ammazzateli tutti! Storie di banditi del Veneto*, Cierre, Sommacampagna 2016, pp. 54, 73-75. Ma, d’altronde, Ivi, p. 90, non si tace nemmeno la pressoché totale e

La genesi della Commissione, poi, al di là della contingenza rappresentata dalle dimensioni di un problema come quello del banditismo, che, a dire il vero, come già ricordato, nelle zone della Bassa Padovana e del Polesine si aggravò solo in parte in seguito alle conseguenze delle vicende rivoluzionarie, va comunque ricondotta a motivazioni politiche di più ampio respiro connesse alla richiesta di nuove forme di controllo sociale e di gestione del fenomeno della “marginalità” da parte dei vecchi notabili (ma anche di quelli emergenti), i quali, in un periodo di importanti mutamenti, stavano cercando di ridefinire i propri spazi di potere e le proprie sfere di influenza in un confronto con organismi di governo che, tradizionalmente, in un Impero asburgico per certi versi ancora parzialmente caratterizzato da strutture istituzionali confacenti a uno Stato di natura giurisdizionale, erano di certo adusi più ad assecondare che a dirigere o a correggere secondo precisi obiettivi le dinamiche che animavano le diverse componenti sociali<sup>15</sup>.

A livello comunitario, tra l'altro, già nel corso del Cinquecento si era assistito nel territorio veneto, ma non solo, all'inizio del processo di affermazione di un potere politico centralizzato e “intrusivo” anche attraverso un graduale passaggio da una tipologia di giustizia come la cosiddetta *Restorative Justice*<sup>16</sup> (connotata da componenti quali le consuetudini, la vendetta, l'onore, la compensazione tra i gruppi parentali, e, nei tribunali, da istituti come la difesa *per patrem*<sup>17</sup>, le paci, le pene pecuniarie e il bando, con il focus della giustizia stessa incentrato sulla vittima) alla *Retributive Justice*<sup>18</sup> (con gli elementi costitutivi del processo inquisitorio scritto, segreto e senza la presenza dell'avvocato, o meglio con una presenza nell'ombra dello stesso, come nella procedura del rito del Consiglio dei Dieci, con la comparsa delle condanne alla detenzione in carcere, e la conseguente nascita delle prigioni

quanto mai eloquente assenza di un interesse politico, *lato sensu* inteso, da parte degli stessi «patrioti» esiliati in Piemonte o altrove.

<sup>15</sup> La tematica del rapporto tra nuove forme di controllo sociale, devianza e marginalità nella penisola italiana del diciannovesimo secolo è stata trattata con taglio innovativo e originale dalla storiografia statunitense di John Davis e Steven Hughes, e sviscerata e approfondita per il Lombardo-Veneto, anche appunto per ciò che concerne le implicazioni per il sistema della giustizia penale (così importanti data la struttura istituzionale dell'Impero asburgico di cui si è detto), da Claudio Povolo. A questo proposito, si vedano J.A. Davis, *Conflict and Control: Law and Order in 19th Century Italy*, Humanities Press International, Atlantic Highlands (NJ) 1988; J.A. Davis (ed.), *Italy in the Nineteenth Century 1796-1900*, Oxford University Press, Oxford 2000; S.C. Hughes, *Crime, Disorder and the Risorgimento. The Politics of Policing in Bologna*, Cambridge University Press, Cambridge 1994; C. Povolo, *La selva incantata. Delitti, prove, indizi nel Veneto dell'Ottocento. Saggio di etnografia giudiziaria*, Cierre, Sommacampagna 2006; C. Povolo, *Il movente*, cit.

<sup>16</sup> Che in italiano potremmo tradurre con il termine giustizia “riparativa” o “rigenerativa”.

<sup>17</sup> Un istituto giuridico che consentiva al padre dell'imputato di presentarsi in sua vece.

<sup>18</sup> Che in italiano potremmo tradurre con il termine giustizia “retributiva” o “punitiva”.

come luoghi di permanenza prolungata, o delle condanne a morte, e con un focus della giustizia fissato sulla punizione del crimine).

Va sempre rammentato, però, che la trasformazione delle forme di Stato, così come quella degli ordinamenti giuridici, è ovviamente un processo tortuoso e caratterizzato da una certa viscosità, benché le definizioni teoriche degli stessi aiutino senza dubbio a evidenziare le generali tendenze di fondo di medio-lungo periodo.

Si pensi solo, a riguardo, al sistema di gestione dei conflitti, o forse finanche definibile sistema giuridico e di organizzazione sociale, rappresentato dalla *faida*: già in parte inquadrato nelle procedure giudiziarie del diritto romano (o meglio, romano-canonico) al momento della rinascita e della ripresa di quest'ultimo nel corso del XII e del XIII secolo, specie per opera della scuola dei glossatori bolognesi, venne poi ulteriormente e faticosamente diluito in procedure giudiziarie formali inedite a partire proprio dal tardo Cinquecento, sotto la spinta di trasformazioni economiche e demografiche che richiedevano nuovi parametri di ordine e di controllo sociale. Tale sistema trovava la propria ragion d'essere in contesti comunitari connotati dalla condivisione del campo decisionale e di specificità (con una prevalenza nei giudizi, ad esempio, della tipologia di prove *de auditu* e *de relato*), nei quali predominavano le consuetudini e il pluralismo giuridico. E se è vero che, per i motivi appena ricordati, solo i poteri centrali, progressivamente, furono in grado di assicurare appunto il controllo su un territorio assai vasto e politicamente frammentato, ma attraversato da fenomeni ritenuti molto pericolosi come il vagabondaggio, il pauperismo e il banditismo, sarebbe antistorico, ancora nel Veneto rurale asburgico di metà Ottocento, pur, come visto, a fronte di una rinnovata richiesta di mutate forme di controllo sociale e di gestione del fattore della "marginalità", sottostimare proprio la perdurante sussistenza di una forte dimensione politica e sociale, ma anche antropologica, comunitaria, che poco risultava avere a che fare con l'interpretazione viziata da riferimenti ideologici di una certa tradizione di studi che ha a lungo parlato di una supposta presa di coscienza di classe da parte di masse contadine "in movimento" pure per spiegare elementi quali appunto quello del banditismo euganeo del post '48<sup>19</sup>.

<sup>19</sup> Per una puntuale e argomentata disamina di queste complesse problematiche, si veda C. Povolo, *Faida e vendetta tra consuetudini e riti processuali nell'Europa medievale e moderna*, in G. Ravančić (ed.), *Our Daily Crime. Collection of studies*, Hrvatski institut za povijest, Zagreb 2014, pp. 9-57. Ovviamente l'analisi delle tematiche appena evidenziate ne ha conseguentemente sollevate altre che sono risultate strettamente connesse al problema del funzionamento concreto della Commissione e del dispiegarsi della sua attività e che costituiranno l'oggetto principale della già citata monografia: comprendere chi a livello locale svolgesse l'azione preliminare di "filtro" dei casi poi al vaglio della Commissione stessa e se l'input iniziale partisse da una *notitia criminis* con conseguente indagine a largo spettro o se invece ci si muovesse esclusivamente in seguito all'arresto dei presunti responsabili. E

L'ultimo grande filone di indagine che la ricerca ha percorso riguarda poi la tematica della percezione che si ebbe a vari livelli e nelle diverse epoche dell'attività della Commissione.

Al di là delle molteplici interpretazioni storiografiche, naturalmente influenzate dal periodo in cui vennero formulate (che chiamano in causa, ad esempio, ora la tradizione risorgimentale<sup>20</sup>, ora, come visto, il concetto di nascente lotta di classe, ora quello, probabilmente più calzante, di controllo sociale della marginalità), è subito apparso chiaro che a questo tipo di problematica ne era intrinsecamente connessa un'altra altrettanto caratterizzante, e cioè se i soggetti preposti all'esercizio delle funzioni giudiziarie disponessero di una certa conoscenza, o quantomeno di una certa percezione, delle dinamiche della società contadina sulla quale operavano. La risposta documentata che si è in grado di fornire pare essere tendenzialmente affermativa, specie per ciò che riguarda i magistrati inquirenti; e siffatta consapevolezza, pur sembrando non essere stata così efficacemente penetrante, è comunque risultata in diversi casi certamente più puntuale di quella elaborata da molti studiosi delle epoche successive che giocoforza hanno ricostruito e tuttora ricostruiscono le peculiarità di tale società *ex post*, reinterpretandola però

poiché tale istituzione, pur focalizzando la propria attenzione *in primis* sui delitti elencati dal proclama del feldmaresciallo Radetzky del 10 marzo 1849, arrivò persino, come visto, tra il marzo del 1851 e di fatto il febbraio del 1853, a estendere la propria giurisdizione ai medesimi reati compiuti però anteriormente all'emanazione del suddetto proclama, con, in sostanza, un effetto retroattivo, sarà fondamentale capire se anche in simili circostanze per le indagini ci si affidasse per lo più alle rivelazioni di delinquenti di lunga data o se invece si procedesse appositamente su certe tipologie di reato risalenti finanche a un ventennio prima per cercare di individuare possibili legami con i misfatti del post marzo 1849. Occupandosi poi la Commissione nella stragrande maggioranza dei casi di vicende legate a furti o a rapine, si dovrà concentrare l'attenzione anche sulle tre componenti che risultano fondamentali nell'analisi dei delitti di questa natura: com'erano strutturate le bande che operavano sul territorio (erano composte da marginali di secondo ordine e/o da malviventi "di professione", magari pure ex disertori detentori di armi il cui possesso, in regime di stato d'assedio, era assolutamente vietato)? Che tipo di refurtiva accumulavano (preziosi, danaro, generi di prima necessità)? E chi erano le vittime designate (i grandi possidenti o comunque i loro fattori o gastaldi, o invece anche i piccoli proprietari, o gli uni e gli altri)? Per alcuni altri spunti sull'argomento non approfonditi nel presente contributo, e in ogni caso sempre propedeutici all'elaborazione del volume monografico a riguardo, si veda L. Rossetto, *Habsburg Venetia from Status Quo to State of Exception (1815-1854)*, in «Limes Plus», 3, 2015, pp. 74-84.

<sup>20</sup> Il primo e più significativo affresco dell'attività della Commissione, dipinto in realtà in modo volutamente enfatico dalle parole di un campione della retorica filorisorgimentale come il patriota piemontese Pier Carlo Boggio (ironia della sorte morto a Lissa nella battaglia navale vinta dalla marina austro-veneta il 20 luglio 1866), si trova nella sua *Storia politico militare della guerra dell'indipendenza italiana*, iniziata a stampare a Torino nel 1860, quando appunto i territori veneti facevano ancora parte integrante dei domini di Casa d'Austria, cfr. P.C. Boggio, *Storia politico-militare della guerra dell'indipendenza italiana (1859-1860)*, I, Tip. scolastica di S. Franco e figli, Torino 1860, pp. 199-201.

con intenti, solo talora inconsapevolmente, teleologici, spesso strettamente legati, nello specifico, all'esito del processo politico risorgimentale o, appunto, al successivo emergere di movimenti collettivi organizzati in realtà estranei a quel mondo.

Anche per cercare di superare metodologicamente questa impasse, è parso utile calarsi in una dimensione della comunità che andasse più a fondo rispetto alla dimensione evocata dalle pure e semplici "unità di misura amministrative" della stessa, come potevano essere allora quelle rappresentate appunto dalle province, dai distretti e, soprattutto, dai comuni. Esaminando analiticamente i nominativi e la provenienza di tutti i processati e dei condannati si è cercato di individuare i componenti di quelle bande o gruppi di persone che, perfino di fronte agli interrogatori più stringenti e alla incombente eventualità dell'estremo supplizio, hanno sempre continuato a negare le proprie responsabilità: e si è così accertato, pure attraverso elementi tratti dai registri parrocchiali e dall'esame topografico e catastale del territorio (mediante mappe e "sommarioni" del "Censo provvisorio" e del "Censo stabile")<sup>21</sup>, che spesso tali componenti erano appunto originari non tanto genericamente di una stessa provincia, di uno stesso distretto, o, al limite, di uno stesso paese, ma proprio, più specificamente, di una stessa contrada<sup>22</sup>.

In conclusione, dunque, anche quest'ultimo aspetto della realtà qui illustrata risulta senza dubbio di estremo interesse perché rivela e conferma come invero la giustizia punitiva statale in tali frangenti non riuscisse così

<sup>21</sup> Semplificando, si tratta della documentazione relativa al catasto napoleonico e alla sua ben più complessa evoluzione, quello austriaco, appunto, che nelle Province Venete del Regno vide la propria definitiva attivazione tra il 1846 e il 1851.

<sup>22</sup> Anche diversi episodi delittuosi precedenti l'azione repressiva della Commissione d'Este confermano questa tendenza. Molto significativa, ad esempio, è una vicenda del 1845 che riguarda sette individui provenienti da Granze di Vescovana (detti Barabba, e che, vedremo qui di seguito, solo nel nome, e per nessun altro elemento in comune, richiamano quella rivolta, che sarà poi così ribattezzata, svoltasi a Milano nel febbraio del 1853), località proprio in distretto di Este, i quali si recarono a lavorare come braccianti nella tenuta della famiglia patrizia dei Pisani a Lonigo (nel territorio del basso vicentino). Il fascicolo del processo che li riguarda è conservato presso il fondo *Tribunale provinciale austriaco, sezione penale* dell'Archivio di Stato di Vicenza (busta 716 del 1846, fascicolo 13) e tratta di un'accusa di gravi lesioni proprio nei confronti del "capouomini" della tenuta Pisani (che contava circa 500 persone a pieno regime, ossia nei momenti di maggiore necessità di manodopera per i lavori agricoli) e del suo vice. Al di là dei vari passaggi procedurali e dell'esito giudiziario del caso, gestiti dai magistrati berici in base al dettato del Codice Penale Universale Austriaco del 1803, questo processo descrive bene appunto la situazione del mondo bracciantile locale dell'epoca, contraddistinto più da legami comunitari tra individui provenienti da uno stesso paese, o, meglio, da una stessa contrada, che da una pressoché assente, o per lo meno non emergente, coscienza collettiva di classe. La stessa vicenda, poi, invita ancora una volta a riflettere sulla varietà di tipologie di criminali, di vittime (e pure di refurtiva sottratta) caratterizzante successivamente anche i processi di Este, benché in condizioni politiche generali profondamente mutate.

facilmente a penetrare nell'universo consuetudinario delle entità comunitarie rurali venete (considerate passive, probabilmente a buon diritto, dalla storiografia maggiormente avveduta, rispetto a sommovimenti di carattere più generale) e come perfino di fronte alla minaccia rappresentata da un temibile tribunale militare speciale, quale fu in parte la Commissione d'Este, quantomeno alcune comunità (o frazioni significative di esse) continuassero invece a "funzionare" secondo consolidate pratiche tradizionali e in tal modo, in un certo senso, anche a giocare, sebbene indirettamente e con una valenza diversa da quella che perfino in un recente passato si è avuto la tendenza ad attribuirgli, un loro peculiare ruolo politico.

Emilio Scaramuzza

*Garibaldi e il brigante. La vicenda di Santo Meli, caposquadra, tra criminalità e rivoluzione (1860)*

Palermo, 1° Ottobre 1860, mentre sul fiume Volturno si stanno svolgendo le fasi culminanti della battaglia che suggellerà la vittoria garibaldina sull'esercito borbonico, nello spiazzo antistante il forte di Castellammare il brigante Santo Meli viene giustiziato pubblicamente. Finisce, così, in una nebbiosa mattinata di inizio autunno una vicenda cominciata poco dopo lo sbarco dei Mille a Marsala. Nelle prime settimane dell'insurrezione seguita al moto organizzato a Palermo da Francesco Riso, Meli era stato caposquadra; uno di quegli uomini, cioè, in grado di riunire intorno a sé una banda armata per compiere azioni di disturbo contro le forze napoletane, in particolare al di fuori dei centri abitati. Non si può quindi disconoscere il forte legame della sua esperienza con la tradizione rivoluzionaria siciliana per come era venuta configurandosi all'indomani dei moti del 1820 e ancora nel 1848<sup>1</sup>. Al contempo, però, non si può ignorare come le squadre, utili durante gli scoppi insurrezionali, talvolta si rendessero protagoniste, in ragione della loro composizione e dell'azione indisciplinata dei loro membri, di episodi di violenza, più o meno motivata dalle circostanze, ai danni di singoli e di intere comunità: «Uomini agresti, e rudi, rotti a tutt'i pericoli, di poco culta moralità, armati, in una società, dove non esisteva una forza pubblica repressiva, bentosto si accorsero, che loro era tutto permesso»<sup>2</sup>. Se però nel 1848, complice la debolezza delle istituzioni e

<sup>1</sup> Sulle bande armate in Sicilia, il riferimento principale è G. Fiume, *Le bande armate in Sicilia (1819-1849). Violenza e organizzazione del potere*, STASS, Palermo 1984, cui si può aggiungere, per ciò che concerne il 1860 e gli anni immediatamente successivi, P. Pezzino, *La congiura dei pugnalatori. Un caso politico-giudiziario alle origini della mafia*, Marsilio, Venezia 1993, limitatamente alle pp. 22-34 e 47-58. Mentre per ciò che attiene al tema della gestione dell'ordine pubblico nella Sicilia dell'Ottocento il rimando obbligato è ai lavori di Enza Pelleriti e in particolare: E. Pelleriti, *Fra città e campagne, le compagnie d'armi nella Sicilia dell'Ottocento*, in L. Antonielli (a cura di), *Polizia, ordine pubblico e crimine tra città e campagna: un confronto comparativo*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2010, pp. 61-70.

<sup>2</sup> P. Pezzino, *La tradizione rivoluzionaria siciliana e l'invenzione della Mafia*, in «Meridiana», n. 7-8, 1990, p. 56, ripreso a sua volta da P. Calvi, *Memorie storiche e critiche della rivoluzione siciliana*, Londra 1851, vol. I., p. 211. Il passo in questione, riferito al 1848, è a mio

la frammentarietà del panorama politico siciliano, le bande armate avevano avuto un ruolo nel fallimento della rivoluzione, nel 1860 i garibaldini, primo fra tutti Francesco Crispi, non avevano certo intenzione di replicare gli errori commessi più di un decennio prima. Da qui la necessità di una politica più ferma nei confronti delle squadre, che dopo la presa di Palermo avrebbero dovuto essere inquadrare nell'esercito "regolare" oppure sciolte. Come si vedrà la scelta sarebbe ben presto caduta su quest'ultima opzione.

Della vita di Santo Meli, anche grazie alla penna di Alexandre Dumas<sup>3</sup>, si conoscono soprattutto gli ultimi mesi, spesi tra militanza armata e delinquenza. La storiografia, sebbene in maniera quasi mai analitica, non ha mancato di sottolineare la peculiarità della vicenda del brigante, individuato volta a volta come un criminale, un patriota vittima delle circostanze o più semplicemente uno di quei personaggi *borderline* protagonisti di una certa storia del Risorgimento italiano capace di raggiungere un ampio pubblico<sup>4</sup>. A prescindere dall'apporto della memorialistica ottocentesca, un primo articolo di un qualche interesse sul tema è quello, del 1915, di uno storico locale, Vito Graziano<sup>5</sup>, *La squadra di Santo Meli nel 1860*, che però rimane fermo al livello aneddotico<sup>6</sup>. In anni a noi più prossimi si possono citare i contributi puntuali di Virgilio Titone, Gaetano Falzone e, più recentemente, di Lucy Riall sulla Sicilia nella temperie dell'Unificazione o ancora il volume di James Fentress sulla criminalità isolana nell'Ottocento. Ciascuno ha descritto, con sfumature differenti, l'episodio di Meli inserendolo nel più ampio panorama politico-sociale siciliano di metà Ottocento<sup>7</sup>. Ultimo in ordine di tempo,

avviso applicabile anche alla rivoluzione siciliana del 1860, durante la quale si ripropose in tutta la sua ampiezza e complessità l'annoso problema della gestione delle squadre.

<sup>3</sup> La figura di Santo Meli è ampiamente descritta, a più riprese, nel volume di A. Dumas, *Les Garibaldiens. Révolution de Sicile et de Naples*, edito per la prima volta nel 1861. L'edizione cui si fa però riferimento per le citazioni che seguono è quella presso i fratelli Michel Levy di Parigi del 1868.

<sup>4</sup> Il riferimento è al volume di P. Mieli, *L'arma della memoria. Contro la reinvenzione del passato*, Rizzoli, Milano 2015, dove alle pp. 362-363 si associano le figure di Francesco Bentivegna, Luigi La Porta e Santo Meli; quest'ultimo fucilato "senza prove" dagli uomini di Garibaldi.

<sup>5</sup> Vito Graziano è noto soprattutto per il suo lavoro, ripubblicato a cura di Francesco Brancato nel 1987, *Ciminna. Memorie e documenti*, St. tip. Lao, Palermo 1911.

<sup>6</sup> Il saggio apparve per la prima volta sulla rivista «Sicania» nel 1915 e fu successivamente ripubblicato come estratto a Palermo nel 1941; a tutt'oggi resta l'unico scritto dedicato al brigante siciliano.

<sup>7</sup> Particolarmente interessanti per quanto riguarda il tema della rivoluzione siciliana sono i contributi raccolti negli *Atti del XXXIX congresso di storia del Risorgimento italiano (Roma 1961)*, tenutosi tra Palermo e Napoli, dal 17 al 23 ottobre 1960, in occasione del centenario dell'impresa garibaldina. Tra questi, i più importanti relativamente al tema delle squadre sono sicuramente quello di V. Titone, *La Sicilia prima dell'Unità* (Tip. F.lli Jovane di Gaetano, Salerno 1960, pp. 43-93), che costituisce una lettura particolarmente critica dell'insurrezionalismo siciliano da prima del 1848, e quello di G. Falzone, *Volontarismo siciliano*

Salvatore Lupo nel suo libro *L'unificazione italiana. Mezzogiorno, rivoluzione, guerra civile*, apparso nel 2011 in occasione del centocinquantesimo dell'Unità, ha dedicato un intero capitolo alla «rivoluzione siciliana e garibaldina» caratterizzata da un lato dallo slancio delle camicie rosse, *fer de lance* del movimento democratico italiano, dall'altro dalla necessità del pronto ristabilimento della sicurezza pubblica sull'isola<sup>8</sup>. Va da sé che in tutto ciò la figura di Meli acquisisca un ruolo paradigmatico, per come essa si colloca, anche cronologicamente, tra l'insurrezione armata e il consolidamento del nuovo ordine ottenuto mediante i successi garibaldini.

L'obiettivo di questo saggio è quello di ricostruire gli eventi che portarono alla cattura e alla condanna a morte del brigante, privandoli di quel particolare alone mitizzante che la prosa dumasiana e i successivi echi nella memorialistica risorgimentale hanno conferito loro<sup>9</sup>. Si evidenzieranno, quindi, per un verso i legami tra la figura di Meli e l'insurrezione della primavera, per altro il diffuso e disinvolto utilizzo del tricolore per mascherare le violenze brigantesche ai danni della popolazione. Ci si soffermerà, infine, sul processo e sulla condanna a morte del brigante: la dimostrazione che il Generale era venuto a portare sull'isola la libertà, non il disordine, tantomeno l'anarchia.

Nel ricostruire la vicenda emergerà il ruolo di primo piano di alcuni uomini a lungo protagonisti della storia italiana, dall'ufficiale ungherese Stefano Türr, ad Antonio Mordini, a Francesco Crispi, allo stesso Giuseppe

(Tip. Jovane, Salerno 1960, pp. 147-171), nel quale emerge un giudizio più equo sul ruolo delle squadre nel 1860. Altro lavoro interessante, sebbene datato, è quello di P. Merenda, *Contingente delle squadre siciliane d'insorti nei combattimenti di Palermo del 27, 28, 29 e 30 maggio 1860*, in «Rassegna Storica del Risorgimento», n. 18, 1931, pp. 180-201. In anni più recenti la questione delle "squadre siciliane" associata al fenomeno criminale è stata ripresa ed esaminata da Paolo Pezzino, il quale ha teorizzato l'esistenza di un legame tra queste bande armate e l'emersione del fenomeno mafioso all'indomani dell'Unità, cfr. P. Pezzino, *La tradizione rivoluzionaria*, in «Meridiana», n. 7-8, 1990, pp. 45-71, unitamente a Id., *Il Paradiso abitato dai diavoli. Società, élites, istituzioni nel Mezzogiorno contemporaneo*, Franco Angeli, Milano 1992 e al già citato Id., *La congiura dei pugnalatori*. Tale ricostruzione, sebbene affascinante, non tiene adeguatamente in conto la dimensione propriamente ottocentesca del fenomeno insurrezionale, con caratteristiche che travalicano il solo contesto siciliano. Anche Lucy Riall, nel suo volume *Sicily and the Unification of Italy*, Clarendon Press, Oxford 1998, si è soffermata brevemente sulle squadre e sulla figura di Santo Meli, ritenuto colpevole di aver «conducted something of a reign of terror in the area between Corleone and Santa Margherita» (p. 93). Infine, altro autore anglosassone che occorre menzionare, per i suoi studi dedicati al tema della criminalità in Sicilia nei decenni a cavallo dell'Unificazione, James Fentress nel suo libro *Rebels and Mafiosi. Death in a Sicilian Landscape* (Cornell University Press, Ithaca and London 2000) ha riservato spazio alla questione delle squadre (cfr. *ivi*, pp. 125-129) e al processo a Santo Meli.

<sup>8</sup> S. Lupo, *L'unificazione italiana. Mezzogiorno, rivoluzione, guerra civile*, Donzelli, Roma 2011, pp. 25-67.

<sup>9</sup> G.C. Abba, *Da Quarto al Volturmo. Noterelle d'uno dei Mille*, Garzanti, Milano 1991, pp. 89-91, che riprende, in breve, tutti i punti già toccati a suo tempo da Alexandre Dumas.

Garibaldi. Si tratta insomma di analizzare un caso di studio affatto particolare, il cui interesse risiede soprattutto nelle modalità con cui si cercò di mettere un freno, con risultati indubbiamente parziali e forse rivedibili, ai disordini verificatisi al principio e come conseguenza della rivoluzione. In altre parole, nell'arresto e nella condanna a morte di un brigante riconosciuto può essere ricercato il significato profondo dell'azione di polizia garibaldina: Meli fu semplicemente una delle vittime della repressione nei confronti delle squadre, difficilmente integrabili nell'esercito, oppure rappresentò effettivamente una figura di primo piano della malavita isolana? Fu un criminale comune, «un brigante o un terrorista»<sup>10</sup> o qualcosa di più e di diverso? Era motivata e da dove proveniva la determinazione delle autorità nel procedere nei suoi confronti? La vicenda del processo e della condanna del caposquadra siciliano riveste, alla luce degli interrogativi qui posti, i caratteri dell'esemplarità.

Le squadre, molto utili nell'avanzata delle camicie rosse su Palermo eppure trattate con diffidenza dagli stessi garibaldini, costituiscono l'elemento chiave del discorso che vide suo malgrado protagonista Santo Meli. L'attitudine differente del governo siciliano del 1860 nei loro confronti rispetto al precedente quarantottesco acquista un'importanza fondamentale per cogliere il senso della svolta impressa dal Generale all'insurrezione. Solo in questo senso si può capire la decisione di Crispi e di Garibaldi di sciogliere le bande armate all'indomani della presa di Palermo, scelta motivata dal bisogno di ricostituire una parvenza d'ordine nelle campagne. L'esecuzione di un noto caposquadra, accusato di gravi delitti, rientrava perciò appieno in quest'ottica e acquistò un valore tutto politico nel momento in cui fu presentata all'opinione pubblica siciliana.

La ricchezza dei temi trattati, al pari di quella delle fonti a disposizione, dai resoconti a stampa dell'epoca, ai documenti letterari, a quelli d'archivio<sup>11</sup>, si riflette nella pluralità di significati attribuibili alla vicenda del brigante sul piano politico, sociale, culturale, senza infine trascurare la grande questione della gestione dell'ordine pubblico nella Sicilia del 1860.

<sup>10</sup> S. Lupo, *L'unificazione italiana*, cit., p. 51.

<sup>11</sup> Le fonti archivistiche citate nelle pagine che seguono appartengono ai seguenti fondi archivistici: Archivio Storico Risorgimentale Antonio Mordini (ASRAM), Barga (LU); Archivio centrale dello Stato (ACS), Roma, carte Agostino Depretis; Società di Storia patria di Palermo (SSPPa), fondo sala Lodi; Biblioteca Ambrosiana di Milano (BAMi), carte Vincenzo Giordano Orsini; Archivio di Stato di Torino (ASTo), Archivio Militare di Sicilia.

*All'ombra del tricolore. I fatti del maggio 1860, la cattura e la fuga di Santo Meli*

Al momento dello sbarco di Garibaldi a Marsala, l'11 maggio 1860, molti dei siciliani che nel marzo si erano levati al suono della campana della Gancia rimanevano ancora in armi nelle province di Palermo e Trapani. Nonostante gli sforzi delle autorità borboniche, a più di un mese dallo scoppio dell'insurrezione i soldati napoletani non erano ancora riusciti a venire a capo della resistenza popolare nelle campagne. Gli insorti beneficiavano di una sicura conoscenza dei luoghi e di vaste reti di sostegno nei paesi dell'interno. Inoltre, il providenziale arrivo da Genova di Rosolino Pilo e Giovanni Corrao, il 10 aprile 1860, aveva permesso di mantenere vivo il fuoco della rivolta in attesa dell'arrivo del Generale.

Poco dopo la vittoriosa azione di Calatafimi, Garibaldi chiamò a sé tutte le squadre in armi nella parte occidentale dell'isola in vista delle operazioni su Palermo<sup>12</sup>. È in relazione a questo preciso momento – seguito alla mobilitazione popolare che si andava riorganizzando a ridosso del capoluogo siciliano – che si può trovare una prima traccia documentaria della squadra di Santo Meli, segnalato da alcune ricostruzioni già fra i membri, nel 1856, della cospirazione fallita del barone Francesco Bentivegna a Corleone<sup>13</sup>.

Nell'aprile del 1860, poco dopo lo scoppio dell'insurrezione a Palermo, Luigi La Porta – che di lì a breve con la costituzione dell'esecutivo garibaldino sarebbe divenuto segretario di Stato della Sicurezza pubblica – aveva organizzato una squadra armata nel paese di Ciminna, di cui era originario Meli. Con le forze raccolte aveva fatto una puntata su Carini, salvo venire respinto dalle truppe borboniche ed essere costretto alla fuga sui monti circostanti. Libero di agire come meglio credeva, Meli cominciò allora a formare una propria banda per sostenere l'insurrezione nei dintorni della sua città natale. A fine mese, però, i suoi obiettivi erano cambiati: «La sera del 28 aprile verso un'ora di notte la detta squadra entrò nel paese, commettendo parecchi delitti in una sola notte»<sup>14</sup>. Da quel momento in poi fu un crescendo di episodi di violenza: in tutti i paesi del circondario si registrarono grassazioni, furti e omicidi.

<sup>12</sup> Sul ruolo delle squadre nel maggio del 1860 il riferimento è a P. Merenda, *Contingente delle squadre*, cit. unitamente a F. Brancato, *La dittatura garibaldina nel Mezzogiorno e in Sicilia*, Celebes, Trapani 1965, pp. 65-70.

<sup>13</sup> Relativamente al moto del barone Bentivegna si vedano i volumi, molto datati, di A. Sansone, *Cospirazioni e rivolte di Francesco Bentivegna e compagni*, Tipografia del «Giornale di Sicilia», Palermo 1891 e di F. Spiridione, *Storia della rivolta del 1856 in Sicilia, organizzata dal Barone Francesco Bentivegna in Mezzojuso e da Salvatore Spinuzza in Cefalù*, Tipografia Econ. Commerciale, Roma 1899. Se la partecipazione di Santo Meli all'insurrezione del 1856 non è attestata con certezza, è però noto che alcuni suoi parenti vi furono coinvolti.

<sup>14</sup> V. Graziano, *Ciminna. Memorie*, cit., p. 87.

Ciò che però rendeva l'azione di Meli e dei suoi uomini oltremodo censurabile non era tanto l'aver contribuito a creare un clima di terrore nelle campagne vicino a Corleone, utile senz'altro a tener desta l'attenzione delle truppe napoletane, quanto piuttosto l'aver ben presto trasceso i propri limiti morali rendendosi colpevole di efferati delitti, nascosti all'ombra del tricolore. In altri termini, la colpa del caposquadra era quella di aver veicolato nei confronti delle popolazioni dell'interno e del ceto dei possidenti del Corleonese un messaggio diametralmente opposto a quello di cui Garibaldi si era fatto latore<sup>15</sup>. La libertà dal giogo borbonico non avrebbe, infatti, significato la fine dei vincoli sociali ed economici che stringevano i ceti subalterni dell'isola; li avrebbe semmai allentati, ma solo nell'ottica della realizzazione del progetto politico garibaldino, ovvero dell'unificazione.

La gravità della situazione fu colta dalle autorità provvisorie che cercarono in fretta un rimedio. La soluzione più rapida che si prospettò agli occhi del governo fu quindi lo scioglimento progressivo delle bande armate nel corso dell'estate<sup>16</sup>.

Il 17 maggio 1860 Santo Meli venne ferito lievemente a una gamba in uno scontro a fuoco con la guardia nazionale di Santa Margherita di Belice e fu arrestato. Venne subito trasferito al campo di Garibaldi, mentre ventidue dei suoi uomini rimasero prigionieri delle autorità comunali. Al momento della cattura, Meli era stato trovato in possesso di «onze 100, una campanetta di rame, sandali da frate, fazzoletti di seta ed anelli d'oro»<sup>17</sup>. Egli disponeva perciò di una considerevole somma di denaro, frutto, a suo dire, delle contribuzioni volontarie dei cittadini dei paesi che aveva «visitato» con la sua squadra. Sono però gli altri «reperiti» a costituire un vero e proprio atto di accusa nei suoi confronti: tanto i sandali da frate, quanto la campanetta erano infatti frutto di un recente assalto al convento di Sant'Anna di Giuliana.

Due giorni dopo l'arresto, il 19 maggio, Meli fu interrogato personalmente da Francesco Crispi, allora segretario di Stato. Gli atti di quel breve colloquio che però tutto dice dell'importanza che la questione rivestiva per i vertici garibaldini sono stati registrati su un paio di foglietti di carta autografi, attualmente conservati nell'archivio della Società di storia patria di Palermo.

<sup>15</sup> Sull'attitudine dell'esecutivo siciliano nei confronti dei notabili, cfr. F. Crispi, *Lettere dall'esilio. 1850-1860. Raccolte e annotate da T. Palamenghi Crispi*, Tiber, Roma 1918, pp. 101-102. In merito alla questione dei rapporti tra governo ed élite siciliana mi permetto inoltre di rinviare a E. Scaramuzza, *La Sicilia garibaldina alla vigilia dell'Unità: formazione di una statualità inquieta*, in G. Ambrosino, L. De Nardi (a cura di), *Imperial. Il ruolo della rappresentanza politica informale nella costruzione e nello sviluppo delle entità statuali (XV-XXI secolo)*, QuiEdit, Verona 2017, pp. 209-226.

<sup>16</sup> Cfr. «Giornale Ufficiale di Sicilia» (d'ora innanzi G.O.S.), 15 giugno 1860 e G. La Masa, *Alcuni fatti e documenti della Rivoluzione dell'Italia Meridionale del 1860 riguardanti i siciliani e La Masa*, Tip. Scolastica – Sebastiano Franco e figli, Torino 1861, p. 173.

<sup>17</sup> SSPPa, sala Lodi, carpetta 27 bis, camicia 20, n. 5783.

Le domande dell'interrogatorio sono peraltro particolarmente coincise, così come quasi tutte le repliche dell'arrestato, pronto a negare ogni addebito e a trincerarsi dietro una maschera di reticenza e simulazione:

D. Come ti Chiami?

R. Santo Meli da Ciminna

D. Donde vieni?

R. Da Santa Margarita

D. Come va l'affare di Santa Margarita?

R. Io non sono andato a Santa Margarita, ma passando fuori quel comune per andare a raggiungere il generale Garibaldi per recargli la cassa ed i cavalli, quei del Comune cominciarono a tirar contro di me senza alcun motivo. Io me ne fuggii, e restaron sul luogo cavalli e cassa.

D. Come avete cotesto denaro?

R. Per mezzo di contributi volontari

D. Come e perché foste ferito?

R. Casualmente a Corleone da un individuo che non conosco<sup>18</sup>.

Le risposte volutamente evasive di Meli non potevano però soddisfare Crispi. L'abbandono della cassa nei pressi di Santa Margherita, dove la guardia nazionale aveva tirato sulla banda e il suo presunto ferimento a Corleone a opera di uno sconosciuto non deponavano certo a favore del caposquadra. Egli fu quindi affidato alla custodia di un ufficiale siciliano, Giuseppe Triolo, barone di Sant'Anna, in attesa dell'istruzione del processo<sup>19</sup>.

Il quartier generale di Garibaldi si trovava allora nei pressi del passo di Renda, in una zona aspra e boschiva sulla strada che da Calatafimi conduce, attraverso le montagne, all'entroterra palermitano. Qui fu steso da Crispi e sottoscritto dal Generale uno dei primi e più importanti decreti promulgati durante la dittatura, che istituiva un consiglio di guerra presieduto dal colonnello Ignazio Calona e composto da Nino Bixio, Giacinto Carini, Francesco Forni e, il caso vuole, dal barone Sant'Anna, comandante dei cacciatori dell'Etna. Esso avrebbe avuto il compito di giudicare «tutti i reati che si commettersero, tanto dai militari che da' semplici cittadini durante lo stato di guerra»<sup>20</sup>. Non è una coincidenza che la promulgazione di tale decreto

<sup>18</sup> *Ivi*, n. 5782. Cfr. anche Francesco Crispi, *I Mille (da documenti dell'archivio Crispi)*, Flli Treves, Milano 1911, p. 138.

<sup>19</sup> Riporta la stessa data del 19 maggio 1860 un altro documento autografo di Francesco Crispi in cui si stabilisce il fermo del brigante: «Il Comandante sig. Santanna terrà agli arresti il sig. Santo Meli da Ciminna. Per la ferita, della quale soffre, prenderà le misure regolari, onde possa essergli guarita» (*ivi*, n. 5781). Nel medesimo foglio d'ordine, Crispi confermava anche il sequestro del fucile e del cavallo di Meli.

<sup>20</sup> *Collezione delle leggi, decreti e disposizioni governative compilate dall'avvocato Nicolò Porcelli*, anno III, Stabilimento tipografico Carini, Palermo 1860, pp. 10-11, decreto 17 maggio 1860.

riporti la stessa data della cattura di Meli. Il provvedimento d'urgenza era stato pensato in maniera tale da porre un argine a quanto stava accadendo nei paesi dell'interno, dove la mobilitazione delle squadre spesso coincideva, come nel caso qui preso in esame, con l'aumento di crimini e violenze, a totale detrimento della causa italiana<sup>21</sup>. Nei rapporti indirizzati dalle autorità locali al governo garibaldino non è perciò infrequente trovare riferimenti alle

varie squadriglie armate controrivoluzionarie [che] infestano queste campagne, minacciano ed eseguiscono furti, volendo anche invadere il paese di modo che tanti individui che avrebbero potuto col loro braccio prestarsi in aiuto della santa causa sono costretti a rimanersi in Patria a guardare le proprie famiglie, onde non soffrire lo spoglio delle loro case e il disonore delle loro famiglie, tale è lo spavento, il terrore e l'allarme prodotto dalla prepotenza di siffatte bande<sup>22</sup>.

In un'altra missiva del 29 maggio 1860, il governatore provvisorio di Santa Margherita, Giuseppe Lauro, ribadiva come i ventidue arrestati appartenenti alla banda di Meli ancora sotto la sua custodia fossero da annoverare tra i più pericolosi elementi della società siciliana e invitava perciò il governo provvisorio a provvedere al più presto al loro trasferimento in un carcere più sicuro di quello della cittadina della valle del Belice. L'analisi che accompagnava tale richiesta si caratterizzava per i tratti sociologici molto marcati:

Questi sono appartenenti alla classe più malvagia della società, e continuamente hanno dimostrato che desiderebbero [sic] qualche momento favorevole per vendicarsi dell'arresto, si è per questo che la prego nel farli rilevare a voler disporre l'occorrente per venire puniti secondo il regolamento in vigore, ed in pendenza di istruzione che venissero ben custoditi, mentre se gli riuscisse di evadere dalle prigioni porterebbero l'estermio [sic] nelle proprietà di questi comunali, che spinti dal bene nazionale, come leoni fecero di tutto per assicurare i detti 22 assassini<sup>23</sup>.

L'inviato di Garibaldi nel Corleonese, Vincenzo Giordano Orsini, di fronte alle notizie di disordini che provenivano da quasi tutti i comuni dei dintorni, reagì emanando una serie di circolari dirette ai presidenti delle municipalità del distretto, con le quali invitava le autorità provvisorie a vigilare sull'ordine pubblico, a riorganizzare la guardia nazionale e a fornire uomini all'esercito garibaldino. Egli ordinò altresì ai suoi corrispondenti

<sup>21</sup> F. Brancato, *L'amministrazione garibaldina e il plebiscito in Sicilia*, in *Atti del XXXIX congresso di storia del Risorgimento italiano*, cit., pp. 182-184.

<sup>22</sup> BAMi, cart. Y19 inf., n. 28, A. Paternostro a V. Orsini, 26 maggio 1860. Il termine "controrivoluzionarie" non è casuale e sta a significare come la classe dei notabili locali interpretasse la minaccia delle squadriglie popolari, al netto della loro caratterizzazione politica in senso nazionale.

<sup>23</sup> *Ivi*, n. 53, G. Lauro a V. Orsini, 29 maggio 1860.

di non liberare i detenuti dalle prigioni, «dai politici infuori», perché «la moralità nella rivoluzione è la base che ne assicura l'esito e la durata; il delinquente non può prendervi parte pria che sia moralizzato; non può quindi aprirsi la sua prigione nel momento insurrezionale»<sup>24</sup>. Non pochi criminali riconosciuti, infatti, liberati durante l'insurrezione andarono ad accrescere i ranghi delle squadre, con evidenti ripercussioni negative sul versante della pubblica sicurezza<sup>25</sup>.

Orsini fu richiamato da Garibaldi a Palermo il 31 maggio 1860, mentre già si combatteva in città<sup>26</sup>. Pochi giorni prima, approfittando della concitazione nella marcia verso il capoluogo, Santo Meli era riuscito a sottrarsi alla custodia dei suoi carcerieri divenendo, seppur per breve tempo, latitante<sup>27</sup>.

Egli venne ripreso, in maniera alquanto fortunosa, un mese più tardi quando, passando per Villafrati, fu riconosciuto dal generale garibaldino Stefano Türr. La descrizione dell'episodio, a opera di Alexandre Dumas, è contenuta nel decimo capitolo del suo volume *Les Garibaldiens* del 1861. Al momento del loro ingresso in paese, il romanziere vide

une troupe de sept hommes à cheval, armés de fusils et de pistolets; les deux derniers cavaliers étaient montés sur le même cheval.

En tête de la troupe marchait un homme qui semblait en être le chef; il portait sur la tête un képi napolitain à quatre galons, indication du grade de capitaine, et, à son côté, un sabre militaire à dragonne et à gland d'argent<sup>28</sup>.

Un ufficiale del seguito di Türr s'incaricò di controllare la comitiva, in un primo momento scambiata, non del tutto a torto, per una delle «guerrillas de La Masa». A quel punto Meli si vide costretto a presentarsi a rapporto dal generale, il quale lo riconobbe immediatamente:

Allons, je te connais, tu es Santo-Meli. Je t'ai déjà eu entre les mains à Rena [sic], et tu serais fusillé à cette heure, si nous n'avions pas été obligés de marcher sur

<sup>24</sup> *Ivi*, n. 73, V. Orsini, circolare 30 maggio 1860.

<sup>25</sup> Il dato non era nuovo per la Sicilia, essendo stato in qualche modo il *leitmotiv* della rivolta del 1820 e della rivoluzione del 1848. Cfr. G. Fiume, *Le bande armate*, cit.

<sup>26</sup> Così l'ordine del Generale al governatore Paternostro, alla fine di maggio del 1860: BAMi, cart. Y19 inf., n. 88, A. Paternostro a V. Orsini, 31 maggio 1860, «Palermo 31 maggio, Caro Governatore, oggi si decidono i destini della Sicilia. Che marcino sulla Capitale quanti uomini lo possono. G. Garibaldi».

<sup>27</sup> Stando a quanto riportato nel riassunto degli atti processuali conservato fra le carte Mordini a Barga, Francesco Crispi depose in questi termini circa la fuga del brigante: «mentre pei reati addebitatigli occupavasene il consiglio di guerra, a cui erano stati dati gli ordini dal Dittatore, il Meli fuggiva profittando del movimento delle forze Nazionali per attaccare le truppe Regie» (ASRAM, b. 16, fasc. Q, Riassunto delle istruzioni penali a carico di Santo Meli e Liborio Giuffrida, p. 7).

<sup>28</sup> A. Dumas, *Les garibaldiens*, cit., p. 140.

Parco sans perdre une minute. Je t'ai consigné alors à Santa-Anna, qui t'a mal gardé; mais, cette fois, je ne te consignerai à personne, et tu seras mieux gardé, je t'en réponds<sup>29</sup>!

Venne immediatamente convocato un consiglio di guerra, per vagliare le accuse ascritte al caposquadra ed emettere eventualmente la condanna cui Meli era sfuggito al passo di Renda. Alla domanda, quasi ingenua, di Dumas, «Tu crois qu'il sera fusillé?», il generale ungherese aveva risposto sicuro:

Mais j'y compte bien! Nous cautions tout à l'heure de l'arrestation de la diligence de cette nuit; eh bien, que deux ou trois faits pareils se produisent encore, et l'on dira, dans nos journaux réactionnaires, que, de Catane à Trapani, de Girgenti au Phare, on n'ose plus faire un pas hors de chez soi en Sicile depuis que les Bourbons en sont chassés<sup>30</sup>.

L'esecuzione del brigante avrebbe quindi assunto un significato più ampio (non limitato ai soli fatti di cronaca siciliani), per dimostrare, finalmente, la capacità delle autorità di controllare l'isola. In altri termini, i garibaldini non potevano permettersi di presentare alle cancellerie europee un'immagine della Sicilia in preda al disordine e al caos, a maggior ragione in un momento tanto critico per l'impresa garibaldina, quando la minaccia di un ritorno in forze dei Borboni era ancora tangibile. Quanto le contingenze avrebbero pesato sulla condanna di Meli è tanto più evidente qualora si considerino attentamente le parole del generale garibaldino con riferimento al giudizio immediato cui sembrava dovesse andare incontro il brigante: «C'est comme cela qu'il faut procéder, dans les temps où nous sommes, avec les voleurs, les assassins et les incendiaires»<sup>31</sup>.

### *L'immagine del brigante*

Oltre ad aver suo malgrado provocato e successivamente narrato l'episodio, lo scrittore francese è l'unico a fornire una descrizione di prima mano della figura di Santo Meli. Definito *gaillard* al momento dell'ingresso a Villafrati alla testa del suo manipolo di briganti, il personaggio lentamente si trasfigura grazie alla prosa dumasiana. Ovvero, se in un primo momento il grande romanziere si era limitato al dato oggettivo, biografico, pian piano

<sup>29</sup> *Ivi*, pp. 142-143.

<sup>30</sup> *Ivi*, p. 145.

<sup>31</sup> *Ibidem*. Per giustificare la sua sicurezza nel procedere contro Santo Meli, Turr avrebbe quindi aggiunto, a mo' d'esplicazione per Dumas: «Puisqu'il a volé la caisse de Santa-Margarita, assassiné un orfèvre à Carleone, et brûlé le village de Calaminia [sic]; d'ailleurs, tout cela ressortira du procès, et on ne le fusillera qu'à bon escient».

si fece strada in lui la necessità di trovare nella figura del caposquadra, al di là della gravità dei delitti commessi, il tratto umano:

Santo-Meli est du village de Ciminna, à quelques milles seulement de Villafrati. Il est fort craint et fort admiré dans le pays; les natures énergiques, fussent-elles énergiques pour le mal, conquièrent toujours une popularité sur le vulgaire; témoin, la popularité de Néron à Rome, celle de Mandrin chez nous, celle de Fra Diavolo en Sicile<sup>32</sup>.

L'accostamento con alcune vere e proprie "leggende" brigantesche non è casuale<sup>33</sup>, come non lo sono i successivi passaggi del racconto, dove Dumas evidentemente cedette all'emozione nel descrivere i suoi incontri con Santo Meli e la madre<sup>34</sup>, giunta per intercedere per il figlio presso il generale Türr. Anche la rappresentazione del brigante, per come si configura, assume dei tratti peculiari. Il primo incontro *vis à vis* fu quasi fulminante: Santo Meli gli apparve come «un homme de vingt-cinq à vingt-huit ans, blond, à l'œil bleu, bien pris dans sa taille moyenne»<sup>35</sup>. Lo scrittore francese dipinge il ciminnese con i tratti somatici tipici dell'eroe, gli stessi attribuiti da Luigi Mercantini, poeta tra i maggiori del Risorgimento, a Carlo Pisacane, ucciso a Sanza tre anni prima da quegli stessi contadini che aveva cercato, inutilmente, di affrancare dalla tirannide borbonica. Il particolare non è da poco, poiché alcune pagine prima lo stesso Dumas aveva descritto in maniera simile anche un altro siciliano, il comandante in capo delle squadre Giuseppe La Masa, parimenti raffigurato, in un tratto di penna, biondo, con gli occhi azzurri e ben tagliato<sup>36</sup>, sebbene ciò non coincidesse del tutto con i ritratti coevi<sup>37</sup>.

La seconda descrizione di Santo Meli contenuta nel volume di Dumas è ambientata nella prigione dove il romanziere si recò per incontrare il brigante, ora completamente trasfigurato:

<sup>32</sup> *Ivi*, p. 147.

<sup>33</sup> Si veda in proposito anche E.J. Hobsbawm, *I ribelli. Forme primitive di rivolta sociale*, Einaudi, Torino 2002, pp. 19-24.

<sup>34</sup> Particolarmente interessante è la descrizione della figura della madre di Santo Meli, pienamente aderente al cliché della donna siciliana di metà Ottocento, di mezz'età, completamente vestita di nero, «une vieille paysanne aux cheveux grisonnants, au teint pâle, à l'œil bleu clair, à la physionomie intelligente», i cui modi tradivano le origini campagnole: «elle me prit les mains et voulut, selon l'habitude sicilienne, les baiser». Commosso dall'incontro, Dumas le consigliò di andare a vedere il figlio e di nominare un avvocato in vista del consiglio di guerra: «J'ai suivi des yeux la pauvre femme jusqu'à la porte dont son fils avait passé la veille le seuil, seuil qu'il ne repassera probablement que pour marcher à la mort, et je l'y vis disparaître à son tour» (A. Dumas, *Les garibaldiens*, cit., pp. 148-149).

<sup>35</sup> *Ivi*, p. 144.

<sup>36</sup> *Ivi*, p. 130.

<sup>37</sup> Per un confronto si veda quanto scritto da G.C. Abba, *Da quarto al Volturmo*, cit., p. 20.

Le prisonnier est dans un cachot dont l'ouverture donne sur le pied de l'escalier par lequel on monte au conseil de guerre. [...] C'était un jeune garçon; sa chemise ouverte laissait voir sa poitrine vigoureuse, velue et respirant largement. Il avait des pantalons larges, des bottes rabattues, au-dessous du genou, comme les housseaux de nos anciens gentilshommes campagnards<sup>38</sup>.

Il brigante, persa la sicurezza con la quale era entrato a Villafrati, ritornava dunque a essere un ragazzo ansioso. Abbandonati i panni e i tratti da un lato dell'eroe, dall'altro del criminale<sup>39</sup>, tornava a rivestire quelli dei gentiluomini di campagna<sup>40</sup>. In tutto ciò emerge il giudizio pietoso dello scrittore nei confronti di un giovane come tanti, andato però incontro a un triste destino a causa delle sue azioni criminali, maturate nel più ampio rivolgimento siciliano.

### *Gli esiti del primo e del secondo processo*

La prima seduta del consiglio di guerra, riunitosi alle due del mattino, durò circa tre ore, durante le quali l'imputato ebbe modo di difendersi:

l'accusé a répondu avec beaucoup de fermeté que, depuis le 4 avril, c'est-à-dire depuis l'insurrection proclamée à Palerme, il tient la campagne avec la bannière tricolore; que, s'il a pillé les caisses, incendié les villages, c'est qu'il y était autorisé par les proclamations du comité révolutionnaire de Palerme; que, s'il a mis des contributions sur les villages, c'est d'abord que les villages étaient royalistes, c'est qu'ensuite, pour que ses hommes ne l'abandonnassent point, il avait dû leur payer une solde et les nourrir [...].

Quant aux maisons brûlées, c'étaient des maisons d'où l'on avait tiré sur ses hommes, et l'incendie n'était qu'une représaille<sup>41</sup>.

<sup>38</sup> A. Dumas, *Les garibaldiens*, cit., p. 152.

<sup>39</sup> Sull'evoluzione degli attributi del criminale nella prosa dumasiana occorre senz'altro rifarsi al saggio di G. Tatasciore, *La fabbrica del criminale. Alexandre Dumas e le rappresentazioni del brigantaggio meridionale tra letteratura e politica*, in «Società e storia», n. 156, 2017, pp. 269-303, cui si può senz'altro aggiungere Id., *Briganti d'Italia, storia di un immaginario romantico*, Viella, Roma 2022.

<sup>40</sup> Cfr. G. Falzone, *Gentiluomini di campagna con Garibaldi*, in Id., *Il Risorgimento a Palermo*, I.L.A. Palma, Palermo 1971, pp. 137-184, in gran parte mutuato dal precedente Id., *I fratelli De Benedetto, Cairolì di Sicilia, e l'aristocrazia campagnola nell'Isola*, in «Il Risorgimento in Sicilia», 1966 (II), n. 1-2, pp. 51-95.

<sup>41</sup> A. Dumas, *Les garibaldiens*, cit., p. 150. Non molto diverso, ma più articolato è il resoconto della difesa di Santo Meli riportato nel volume di Pecorini Manzoni sulla divisione Turr nella campagna del 1860: «Santo Mele [sic] rigettò nel suo interrogatorio ogni accusa di brigantaggio, confessò di aver fatto la guerra in banda armata, ma come tutt'i patrioti, che dopo gli eccidi della Gancia lasciarono i loro paesi per scorrere la campagna, e combattere [sic] il governo dei Borboni; lui avere imposto taglie ai Comuni come requisizione di guerra

La conclusione della testimonianza di Meli è ancor più interessante. Ovvero, essa rappresenta il prisma attraverso il quale rileggere le prime settimane dell'insurrezione siciliana del 1860. Il brigante, infatti, «demande que l'on pèse les services qu'il a rendus à la cause de l'insurrection en restant armé et le mal qu'il a fait pour se maintenir, lui et les siens, sous les armes, et qu'on le juge impartialement». Egli poneva dunque l'accento – mettendo in evidente imbarazzo i giudici garibaldini – sui risultati ottenuti mediante la sua azione, non sui mezzi illegali adoperati. Tale strategia difensiva fu inoltre rafforzata dall'esibizione di non meno di diciotto certificati attestanti «come la di lui prima mira era per ispirito di patriottismo sommuovere i comuni nei quali accedeva con la sua squadra rivoluzionaria»<sup>42</sup>. Fine osservatore, Dumas comprese immediatamente le implicazioni di una tale difesa. Il disordine seminato nelle province occidentali dell'isola dopo lo scoppio dell'insurrezione aveva infatti causato gravi difficoltà alle truppe napoletane, incapaci di proiettarsi efficacemente all'esterno dei centri maggiori, segnatamente di Palermo. Al contempo, però, la gravità degli atti confessati da Meli gettava un'ombra sull'impresa garibaldina, un velo scuro che il Generale stesso intendeva quanto prima allontanare da sé e dai suoi uomini<sup>43</sup>.

L'intero processo si svolse secondo i canoni stabiliti dal Codice penale in vigore dal 1819 nel regno delle Due Sicilie, a cominciare dalla definizione dei capi di accusa<sup>44</sup>. Le imputazioni erano molteplici. Meli fu accusato di

per mantenere la sua guerriglia, avere ucciso delatori e reazionari, non patrioti, incendiato case di realisti, dalle quali gli si faceano le fucilate, sua bandiera essere stata dal 5 aprile la tricolore, avere agito per autorizzazione del Comitato rivoluzionario di Palermo. Al suo interrogatorio franco e fermo, aggiungeva la consegna di un fascio di attestati di patriottismo e di onoratezza rilasciatigli da diversi Municipi. Furono chiamati molti testimoni, ma nessuno ebbe la fermezza di deporre il vero sul conto di Mele [sic]; egli era spaventevolmente temuto in quei dintorni, i suoi fasti di delitti gli avevano procurato una truce popolarità che gli era di difesa in quel terribile momento» (C. Pecorini Manzoni, *Storia della 15<sup>a</sup> divisione Tiurr nella campagna del 1860 in Sicilia e Napoli*, Tip. Gazzetta d'Italia, Firenze 1876, p. 83).

<sup>42</sup> ASRAM, b. 16, fasc. Q, Riassunto delle istruzioni penali, cit., p. 3.

<sup>43</sup> J. Fentress, *Rebels and Mafiosi*, cit., p. 126.

<sup>44</sup> Per un quadro generale si veda G. Pace Gravina, *Il codice e la sciabola. La giustizia militare nella Sicilia dei Borbone tra repressione del dissenso politico ed emergenza penale (1819-1860)*, Bonanno, Acireale-Roma 2015, pp. 175-204. Nello specifico, al caso di Meli furono applicati gli articoli 351 e 352 (relativi all'omicidio «che abbia per oggetto l'impunità o la soppressione della pruova di un reato, o la facilitazione di un altro reato, benché l'oggetto non se ne sia ottenuto», comma n. 6), gli artt. 130 e 131, che riguardavano il reato di strage, e l'art. 134, relativo al saccheggio. A queste fattispecie di reato, che prevedevano singolarmente la pena capitale come punizione, si aggiungeva inoltre l'articolo 250, relativo alla distruzione di archivi e registri pubblici (*Codice per lo regno delle Due Sicilie. Parte seconda, leggi penali*, Real tipografia, Napoli 1819). Tutto ciò ai sensi del decreto garibaldino del 17 maggio 1860 (v. *supra*), che prevedeva che i siciliani venissero giudicati in base al Codice penale delle Due Sicilie. Cfr. anche ASRAM, b. 16, fasc. Q, Riassunto delle istruzioni penali, cit., p. 1.

devastazioni e saccheggi, incendi, omicidi, espilazione [furto, rapina] delle casse pubbliche, incendi di pubblici archivi, scrocchi con componenda, sequestri di persona, di violazione de' luoghi di custodia pubblica con evasione di prigionieri, stupri violenti, furti qualificati ed altri reati commessi tutti con violenza pubblica ed in comitiva armata nel mese di Maggio 1860 in Ciminna, Baucina, Regargioffoli, Roccapalumba, Ventimiglia, Santa Cristina, Corleone, Campofiorito, Bisacquino, Santa Maria del Bosco, Contessa e Giuliana<sup>45</sup>.

Nonostante le difficoltà incontrate nel reperire testimoni a carico dell'imputato (data l'influenza che questi aveva nei paesi vicini), rimaneva pendente sul suo capo la spada di Damocle dell'opportunità politica di una condanna che avrebbe significato da un lato la rottura con un recente passato dominato dalle squadre e dall'altro avrebbe mostrato la rinnovata attitudine dell'esecutivo in materia di contrasto alla criminalità, una partita nel complesso molto delicata su cui si giocava molta parte della credibilità della dittatura garibaldina.

Francesco Crispi<sup>46</sup> e Luigi La Porta (che aveva avuto, come detto, alle sue dirette dipendenze l'accusato) furono chiamati a testimoniare nel processo. Stando agli atti riassunti tra le carte di Antonio Mordini, il più delle volte i testi si limitarono semplicemente a elencare fatti di cui avevano avuto solo notizia; questo per paura di possibili ritorsioni<sup>47</sup>. Alcune deposizioni furono però più circostanziate, come quella di Antonio Palazzo da Corleone, il quale dichiarò che «il 10 maggio Santi Meli con la comitiva recassi a[lla] di lui casa, domandando la cassa regia [...]» e «ocularmente osservò i saccheggi e gl'incendi operati dal Meli»<sup>48</sup>. Furono quindi chiamati a testimoniare a discarico alcuni compagni dell'imputato, i quali risposero di aver agito esclusivamente in favore della rivoluzione e della causa nazionale. Così fu anche per La Porta, che confermò la perfetta condotta del ciminnese, almeno fino a quando questi aveva militato nella sua squadra<sup>49</sup>.

<sup>45</sup> ASRAM, b. 16, fasc. Q, Riassunto delle istruzioni, cit., p. 1.

<sup>46</sup> Francesco Crispi nella sua deposizione affermò che «il Meli era riputato tristissimo valendosi della causa di libertà come pretesto per rubare, saccheggiare ed assassinare» (ASRAM, b. 16, fasc. Q, Riassunto delle istruzioni, cit., p. 7).

<sup>47</sup> A. Dumas, *Les garibaldiens*, cit., p. 152.

<sup>48</sup> ASRAM, b. 16, fasc. Q, Riassunto delle istruzioni, cit., pp. 9-10.

<sup>49</sup> Particolarmente interessante è la testimonianza di Luigi La Porta: «Riconosciuto sul certificato che si rilasciava al Santi Meli assume di averne qualificato regolare la condotta finché il Meli apparteneva alla sua squadra. Quindi costui allontanavasi per l'incarico datogli di reclutare per la libertà. Intese dire che l'opinione pubblica addebitavagli furti, omicidi ed ogni genere di malvagità. Sulla connivenza di Meli con la polizia, risponde equivocamente e intende dare una spiegazione sul sospetto concepito dacché Meli con la sua squadra di 200 uomini non si prestò ad affrontare i regii, mentre il poteva con buon successo. Saggiunge però che il Meli era detenuto in Ciminna il 4 aprile, ed era prediletto da quel giudice con cui aveva confidenziale corrispondenza» (ASRAM, b. 16, fasc. Q, Riassunto delle istruzioni, cit., p. 12).

Da un rapporto di polizia (anch'esso riassunto fra gli atti processuali conservati da Antonio Mordini) si evince un possibile corollario della strategia difensiva adottata dal Meli; egli infatti addossò la responsabilità dei reati ascrittigli «sui componenti la squadra, che non poteva impedire essendovi buona parte di cattivi elementi»<sup>50</sup>, senza però indicare alcun nome. Il passaggio è in ogni caso stimolante in quanto porta un ulteriore elemento utile alla comprensione del fenomeno delle bande armate; esse, infatti, attraevano non solo gli elementi più patriottici in seno alla società, ma soprattutto quelli disposti a rischiare la propria vita, sempre a patto di riceverne in cambio qualcosa. L'apertura delle carceri al momento dell'arrivo di Garibaldi, tanto da parte dei borbonici, quanto da parte degli insorti, aveva fornito come si è visto numerosi elementi alle squadre. Senza del tutto coincidere con l'analisi di Virgilio Titone, che nelle bande armate vedeva solo la "feccia" della società<sup>51</sup>, la tesi difensiva di Meli concorre sicuramente a restituire un'immagine ampia e articolata del panorama insurrezionale siciliano, a sua volta parte integrante dello scenario rivoluzionario dell'Ottocento europeo<sup>52</sup>.

Nell'imporre venutasi a creare in seno al consiglio di guerra fu la grave indisposizione del generale Türr ad arrestare il procedimento ai danni del brigante. L'ufficiale garibaldino fu costretto a lasciare l'isola per curarsi e venne sostituito dal connazionale Eber. In assenza del principale partigiano della condanna di Meli, il consiglio di guerra dispose la traduzione dell'accusato a Palermo in attesa di un nuovo processo: «Après trois jours de débats, il ne s'est pas trouvé suffisamment renseigné sur le compte de Santo Meli»<sup>53</sup>. Tutte le carte prodotte furono quindi inviate nel capoluogo, dove aveva sede il tribunale militare presieduto da Antonio Mordini, futuro prodittatore di Sicilia.

Tramite il riassunto degli atti dei due processi si possono facilmente classificare le testimonianze su furti, omicidi, saccheggi, danneggiamenti, rapimenti commessi dalla squadra di Meli. Con la nuova istruttoria voluta

<sup>50</sup> ASRAM, b. 16, fasc. Q, Riassunto delle istruzioni, cit., p. 13.

<sup>51</sup> Cfr. G. Falzone, *I fratelli De Benedetto*, in «Il Risorgimento in Sicilia», 1966 (II), n. 1-2, p. 72. Il riferimento è al saggio di V. Titone, *La Sicilia prima dell'Unità*, cit., e al successivo dibattito in seno al XXXIX Congresso di storia del Risorgimento italiano (ivi, pp. 86-107).

<sup>52</sup> Cfr. sul punto P. Vigier et al. (dir.), *Maintien de l'ordre et polices en France et en Europe au XIX siècle*, Creaphis, Parigi 1987, in particolare la prima parte dedicata a *Crises révolutionnaires et ordre public*.

<sup>53</sup> Dumas interpretò la decisione interlocutoria del consiglio di guerra come il segno del profondo senso di giustizia che permeava la causa garibaldina: «J'appuie sur ce fait pour bien montrer la différence qui existe, dans la manière de rendre la justice, entre les royalistes, ces hommes d'ordre, et les révolutionnaires, ces hommes de sang. En quatre heures, le conseil de guerre tenu à Palerme par les royalistes le 5 avril, à la suite de l'affaire Riso, a condamné à mort quatorze personnes. En trois jours, le conseil de guerre tenu à Villafrati par les révolutionnaires ne s'est pas trouvé suffisamment renseigné pour porter son jugement sur un homme qui avouait lui-même avoir brûlé la moitié d'un village, levé des impositions et pillé des caisses» (A. Dumas, *Les garibaldiens*, cit., p. 155).

da Mordini, le accuse si fecero via via più definite. Ad esempio, Giuseppe Mellone, che portò in lettiga il brigante ferito, affermò che questi «nella marcia dava ordini, conferiva con i Presidenti dei municipi; gli intese dire che dovevano essere bruciate le case dei realisti, [e che quindi] furono bruciate le carte della Cancelleria di Bisacquino»<sup>54</sup> per suoi interessi particolari. Ancora, secondo Lorenzo Quartara, a Bisacquino «Santo Meli tolse 25 o 26 fucili armando diversi detenuti tra i quali due accusati di omicidio. Portò via la cassa comunale. Il teste disse a Santo Meli che facesse cessare i disordini e non bruciare [sic] le carte comunali, egli rispose lasciate fare. Bruciarono le carte della giudicatura. Si rubarono onze 45 di oggetti e danaro della cancelleria ed onze 20 al cancelliere»<sup>55</sup>.

Un religioso dello stesso comune, un certo fra Stanislao, era stato percosso e rapinato da alcuni dei componenti la banda di Meli, che lo avevano anche schernito dicendo: «noi non conosciamo né Cristo né Dio né Sacerdoti»<sup>56</sup>. Analogo destino era spettato, come detto, ai frati del convento di sant'Anna di Giuliana, mentre nottetempo «furono commesse estorsioni di danaro e stupri»<sup>57</sup> in tutto l'abitato. Meli e i suoi uomini si erano così dichiarati nemici non solo dell'ordine e delle istituzioni, ma anche, fatto ancor più grave, della religione. Venuto meno il freno rappresentato dalla presenza delle forze di polizia, i componenti della banda si erano dati al saccheggio indiscriminato di fondi, proprietà, villaggi, conventi, violentando – questo è uno dei pochi casi in cui le fonti coeve riportano notizie di stupri – e uccidendo.

Il trasferimento dell'incartamento a Palermo produsse un ulteriore rallentamento del processo, dovuto alla macchinosità delle strutture amministrative e giudiziarie che andavano in quel momento organizzandosi. Non si può sottacere inoltre come la presenza di Luigi La Porta al dicastero della Sicurezza pubblica tra la fine di giugno e la prima metà di luglio abbia coinciso con un periodo di stasi della causa. Meli rimase quindi imprigionato in città mentre il processo languiva. Il 17 luglio 1860 La Porta tornò al servizio militare attivo (solo una decina di giorni prima, il 6 luglio, era stato promosso maggiore)<sup>58</sup> e venne sostituito da Gaetano Sangiorgi<sup>59</sup>. Non molto dopo la carica di segretario di Stato alla Sicurezza pubblica venne abolita per volere di Agostino Depretis e le sue attribuzioni confluirono sotto il dicastero

<sup>54</sup> ASRAM, b. 16, fasc. Q, Riassunto delle istruzioni, cit., p. 20.

<sup>55</sup> *Ivi*, p. 23.

<sup>56</sup> *Ivi*, p. 29.

<sup>57</sup> *Ibidem*.

<sup>58</sup> ASTo, *Archivio Militare di Sicilia*, mazzo 114, «Registro dei Decreti emanati nel Ministero della Guerra in Sicilia dal 28 maggio 1860 a tutto il 7 febbraio 1861», pp. 49 e 75.

<sup>59</sup> «G.O.S.», 18 luglio 1860.

dell'Interno, retto a partire dal 3 agosto da Francesco Crispi<sup>60</sup>. Quest'ultimo diede immediatamente nuovo impulso al procedimento contro Meli.

Con lo spostamento del quartier generale garibaldino a Messina sul finire di luglio, dopo la vittoria di Milazzo, l'intero dossier passò dal consiglio di guerra, che rimaneva presso il Dittatore, alla commissione speciale di Palermo. Il 27 luglio, poco dopo la battaglia, incalzato dallo stesso Garibaldi che chiedeva notizie del processo, Mordini si era infine deciso a domandare lumi sul da farsi a Depretis, da poco nominato prodittatore dell'isola:

Il Generale m'ha domandato di Santo Meli. Se tu credi ch'io lo debba giudicare quà avvisami. Se tu credi ch'io debba tornare col Consiglio a Palermo per un giorno avvisami pure e serviti in ogni caso del telegrafo. Ho lasciato a Palermo un Giudice Istruttore col Segretario Cancelliere per continuare l'Istruzione dei processi e per la consegna al nuovo consiglio il quale potrà farsi molto onore profittando delle nostre fatiche e portando subito al pubblico dibattimento tutte le cause già istruite<sup>61</sup>.

Il 5 agosto le carte passarono dalle mani del giudice istruttore, il capitano Domenico Damis, richiamato a Messina, al segretario dell'Interno Francesco Crispi, nonostante il parere contrario di Mordini, costretto ad abbandonare la causa «dopo tante fatiche e dopo essere riusciti a compilare una istruttoria completa a carico di Santo Meli»<sup>62</sup>. Nondimeno, ragioni di opportunità politica e anche di praticità imponevano che il processo avesse luogo a Palermo. Alla fine, quindi, la spuntò Crispi, il quale aveva battuto sul tasto del «beneficio dello esempio [da dare] nel luogo del commesso reato»<sup>63</sup>; ovvero, egli aveva giocato sull'esigenza di fornire un forte segno di discontinuità nella repressione del fenomeno criminale, in particolare nelle campagne. A fronte della nuova e più ampia istruttoria voluta da Mordini, che poteva contare su decine di testimonianze, e soprattutto della volontà politica garibaldina di dare un "salutare" monito alla popolazione, la commissione speciale decise, infine, sul finire del mese di settembre, la condanna a morte dell'imputato, riconosciuto colpevole dei reati ascrittigli.

### *Conclusioni*

Questa mattina di buon'ora veniva eseguita la sentenza di morte in persona di Santo Meli, reo di gravissimi delitti. L'opinione pubblica che conosceva la vita scapestrata di questo ribaldo, e che fece plauso al suo arresto, accolse con

<sup>60</sup> ACS, *Archivio Agostino Depretis*, serie I, b. 2, sfasc. 8, fasc. 3, minuta 30 luglio 1860.

<sup>61</sup> *Ivi*, A. Mordini ad A. Depretis, 27 luglio 1860.

<sup>62</sup> ASRAM, b. 16, fasc. X, n. 8, A. Mordini a D. Damis, telegramma, 3 agosto 1860.

<sup>63</sup> *Ivi*, n. 4, F. Crispi ad A. Mordini, telegramma, 3 agosto 1860.

soddisfazione la sentenza che lo condannava, dopo che fu espletato il giudizio con tutte le più rigorose forme di legge.

La sentenza di morte fu eseguita alle 5 e mezza. L'ordine non fu affatto tentato, anzi il pubblico restò contento di quella esecuzione. Meli prima della esecuzione volle baciare i piedi al suo confessore e poi profferì le seguenti parole: «Popoli di Palermo specchiatevi sul mio esempio – Siate con Dio, che Dio vi aiuta; pregate per me, che le vostre preghiere son meglio delle mie». Ad alta voce poi si raccomandava al Signore.

Un battaglione della prima categoria fu destinato alla esecuzione.

100 guardie di sicurezza pubblica e 60 militi a cavallo custodivano l'ordine<sup>64</sup>.

Questo scarno trafiletto apparso sul «Giornale Ufficiale di Sicilia» il 1° ottobre 1860 riassume bene la conclusione della vicenda che aveva visto protagonista Santo Meli come pure i motivi profondi che avevano condotto alla sua esecuzione: l'esigenza di ristabilire l'ordine e la legalità, laddove l'azione della squadra di Ciminna aveva prodotto solo caos e violenze; l'esemplarità della pena (da leggere anche attraverso le ultime parole attribuite al condannato), erogata in un ben definito quadro legale; infine, la quasi ostentata presenza delle forze dell'ordine (un battaglione dell'esercito, cento poliziotti e sessanta militi a cavallo, l'intera forza di polizia montata del distretto di Palermo). Solo i carabinieri di stanza nel forte di Castellammare non avevano voluto svolgere il servizio d'ordine durante l'esecuzione, motivando il loro rifiuto con una stringente interpretazione del regolamento del corpo<sup>65</sup>.

Venendo quindi alle conclusioni, una prima considerazione che viene spontanea è quella relativa al ruolo delle squadre nella primavera-estate del 1860, per cui il contesto di grave crisi, indi di vera e propria emergenza, delineatosi all'indomani dei rintocchi della campana della Gancia portò alla comparsa e alla diffusione delle bande armate nelle campagne siciliane, a sostegno di un'insurrezione che, soffocata nel capoluogo, pure si intendeva mantenere in vita nell'interno. Lo sfaldamento delle forze di polizia, la liberazione dei detenuti dalle prigioni, la presenza di delinquenti comuni tra gli insorti, la tendenza all'arbitrio di alcuni capisquadra avevano prodotto un aumento, beninteso congiunturale, del fenomeno criminale, legato da un lato alle «private vendette»<sup>66</sup> e ai regolamenti di conti, dall'altro a episodi di indiscriminata violenza brigantesca a danno di intere comunità. Ciò detto non si può disconoscere il ruolo delle squadre, capaci di fornire nuova linfa all'insurrezione prima ancora dell'arrivo di Garibaldi. Come ha scritto Carlo Pecorini Manzoni nel suo volume del 1876 dedicato alle vicende che videro protagonista la XV<sup>a</sup> divisione Türr:

<sup>64</sup> «G.O.S.», 1° ottobre 1860.

<sup>65</sup> ASTo, *Archivio Militare di Sicilia*, m. 22, fasc. 1, sfasc. 2, cc. 23-25, A. Calderari a N. Fabrizi, 1° novembre 1860.

<sup>66</sup> Cfr. E. Scaramuzza, *La Sicilia garibaldina*, cit., pp. 200-202.

Non vi è dubbio che le antiche squadriglie hanno avuto in passato e forse hanno anche oggi l'abitudine di vivere alle spalle degli altri; per essere giusti però bisogna dire che è a loro che si deve se la rivoluzione fu tanto viva e non a quelli che ora non fanno altro che lamentarsi. Mentre questi rimangono comodamente a casa o tutto al più si sfogano in dimostrazioni, gli altri hanno combattuto in guerriglia<sup>67</sup>.

Molti episodi relativi all'azione delle squadre furono quindi caratterizzati da una più o meno marcata colorazione politica in chiave nazionale, che però aveva fatto sì, almeno nel caso qui analizzato, che uomini come Meli, presentandosi come i portatori delle legittime istanze rivoluzionarie siciliane, si fossero sentiti liberi di compiere qualsiasi tipo di atto nei confronti dei propri avversari.

La seconda considerazione riguarda l'intervento delle autorità dittatoriali, che fin da subito riconobbero la pericolosità insita nel fenomeno e cercarono, con i pochi mezzi a disposizione, di porvi rimedio. Tutto ciò per garantire le élite locali e in subordine le comunità, nell'ottica dunque di una progressiva normalizzazione del paese. In pratica, per realizzare il progetto unitario con il quale si erano presentati in Sicilia, i garibaldini dovevano poter contare su di un fronte interno quanto più solido possibile, non minato cioè da lotte intestine o dalla criminalità dilagante. Da ciò derivava la necessità di finirla con lo spontaneismo insurrezionale delle bande armate. Scriveva Crispi a Orsini il 25 maggio 1860: «Fa, ti prego, di organizzar le milizie, affinché potessimo liberarci dalle squadre»<sup>68</sup>. L'insurrezione siciliana doveva evolversi e passare sotto il controllo delle camicie rosse, che si sarebbero fatte carico del mantenimento dell'ordine. All'esercito garibaldino sarebbe quindi spettato il compito di ricondurre sotto la propria egida la rivoluzione. La conseguenza immediata non poteva che essere la dura repressione del fenomeno. Scrive ancora Pecorini Manzoni, mettendo in parallelo l'intervento garibaldino nei paesi della cintura etnea con quanto era avvenuto all'altro capo dell'isola: «Se Bixio non avesse soffocato al primo scoppio quell'incendio, se Türr non avesse colpito, nella persona di Santo Mele [sic], il simbolo della guerra civile, il sangue italiano sparso a Calatafimi, a Palermo, sarebbe servito per caparra al ritorno dei Borboni nell'Isola»<sup>69</sup>.

La terza e ultima considerazione si rifà alla questione meramente politica e al tema dell'esemplarità della pena. La condanna di Meli voleva, infatti, dimostrare tanto sull'isola quanto sul continente la rinnovata capacità dell'esecutivo siciliano di garantire l'ordine interno, non lasciando perciò

<sup>67</sup> C. Pecorini Manzoni, *Storia della 15ª divisione*, cit., p. 90.

<sup>68</sup> BAMi, cart. Y20 inf., n. 14, F. Crispi a V. Orsini, 25 maggio 1860. La prima citazione di questo brano è quella contenuta in F. Guardione, *I Mille, narrazione documentata*, Libreria Internazionale Reber, Palermo 1913, p. 145.

<sup>69</sup> C. Pecorini Manzoni, *Storia della 15ª divisione*, cit., p. 117. Il riferimento qui era alla repressione seguita ai fatti di Bronte all'inizio di agosto del 1860.

spazio di manovra a quanti, specialmente nel campo moderato, intendessero sfruttare il tema della diffusione del fenomeno criminale nelle campagne per attaccare l'azione di governo di Garibaldi. L'opportunità di condannare Meli per i delitti commessi fu avvertita specialmente da chi, come Antonio Mordini o Francesco Crispi, intendeva rifondare la rivoluzione siciliana su basi nuove, nel pieno rispetto del programma garibaldino *Italia e Vittorio Emanuele*. Chiudere con le squadre significava anche questo, in modo tale da consolidare la svolta unitaria della Sicilia là dove altri avevano in precedenza fallito. In breve, l'azione incontrollata e violenta delle squadre avrebbe dovuto lasciare il passo a una «rivoluzione disciplinata»<sup>70</sup> di cui le camicie rosse sarebbero state l'immagine plastica.

<sup>70</sup> A. Depretis, *Discorsi parlamentari*, vol. III, Tip. della Camera dei Deputati, Roma 1890, p. 50.

Miguel Ángel Melón Jiménez

*Al margen del mito y lejos del tópico.  
La imagen real del bandolero en la España del siglo XVIII*

Refiere Eric J. Hobsbawm en el prefacio de *Bandidos* cómo llamó su atención, a principios de la década de 1950, el «hecho curioso» de que, no solo en Europa, sino en todo el mundo, circularan exactamente «las mismas historias y los mismos mitos sobre ciertos tipos de bandidos que eran portadores de justicia y redistribución social»<sup>1</sup>. Este sería el origen de un ensayo sobre “El bandido social” que pasaría a formar parte del libro *Rebeldes primitivos* (1959) y ampliado posteriormente se convertiría en la primera edición de *Bandits* (1969). Su tesis de partida, la existencia del “bandolerismo social” como forma de rebeldía, propició la aparición de numerosos estudios sobre el fenómeno, pero no fue aceptada por destacados sociólogos e historiadores, como Anton Blok, que le recriminó lo inadecuado de la contextualización y el valor de las fuentes utilizadas; o William Doyle, para quien «no es muy grande la parte de la tesis de Hobsbawm que permanece incólume»<sup>2</sup>.

Uno de los reparos más importantes de los que fue objeto concierne al empleo de canciones y relatos sobre bandidos para explicar el mito construido sobre ellos y dilucidar hasta qué punto responden al papel que aquél les asignó. Siendo estos los términos en que se planteaba el refrendo empírico de su tesis central, era previsible que las críticas de otros colegas no tardaran en producirse; máxime cuando propiciaba la comparación entre realidades diferentes y alejadas en el tiempo para extraer principios axiomáticos que adquirirían sentido en el momento que surgieron, pero que perdían su razón de ser cuando lo trascendían y, por ende, impedían la generalización de las conclusiones. El gran historiador inglés, sabedor de las limitaciones de la información que manejaba y abierto al debate continuo de su obra, anotaba a propósito del origen de los testimonios que «las baladas, al igual que las cintas de la historia oral, son una fuente muy poco de fiar, y, al igual que la

<sup>1</sup> E.J. Hobsbawm, *Bandidos*, Crítica, Barcelona 2001, p. 7.

<sup>2</sup> A. Blook, *The Peasant and the Brigand: Social Banditry Reconsidered*, en «Comparative Studies in Society and History», XIV, 4, 1972, pp. 494-503; W. Doyle, *Feuds and Law and Order*, en «London Review of Books», 14 de septiembre de 1989, p. 12.

tradición oral, se ven contaminadas por las maneras de transmitir las de una generación a otra»<sup>3</sup>.

La imagen del bandido que acrisola la mentalidad popular obedece a un estereotipo que inicia sus andanzas con un hecho, acaso fortuito, que lo saca del anonimato; a partir de ese instante, sus fechorías corren de boca en boca y son recogidas por viajeros, escritores y curiosos que las agigantan y plasman después en letra impresa, lo que desemboca en un proceso de mitificación que lo ubica en la frontera entre la historia y la leyenda<sup>4</sup>. La verdad de lo que fueron resulta así totalmente prescindible. Los rasgos que los definen combinan el arrojo y la osadía con un donjuanismo propio de quienes, teniendo prisa por vivir, hacen ostentación de su persona y de la fugacidad de las riquezas que atesoran. Reciben un trato reverencial por parte del común de los mortales, que les otorga el papel de supuestos abanderados de su causa frente a las autoridades y oligarcas locales – cuando no optan por convertirse en brazo armado de estos o en feroces colaboradores indultados con aquellas –, y se adornan con la virtud de la generosidad acudiendo en socorro de los menesterosos con los que en una fase de sus vidas compartieron penalidades. Tales son las características que enmarcan a estos bandoleros del sur de España en una coyuntura de acentuado y visible enfrentamiento social, como la sobrevenida a finales del XVIII entre privilegiados y desposeídos. Esta circunstancia los transforma a los ojos del pueblo en símbolo y alternativa idealizada a sus frustraciones, lo cual no significa que su ubicación al margen de la ley fuera necesariamente producto de una conflictividad previa, como ocurre en las manifestaciones del bandolerismo social que Hobsbawm reivindica.

Entre el centenar de personajes de esta índole que he tenido ocasión de localizar a lo largo de la geografía andaluza, el paradigma del “bandido bueno”, generoso, con una intención social, o el abanderado de alguna causa, no se encuentra por ninguna parte; de ahí que yo mismo, en las casi 500 páginas de que consta el libro que dediqué a estos y otros *outsiders*<sup>5</sup>,

<sup>3</sup> E.J. Hobsbawm, *Bandidos*, cit., p. 9. Y añade para matizar aún más sus afirmaciones: «La mayor parte del presente libro se basa en material publicado y en información extraída, o más probablemente ofrecida de forma voluntaria y con entusiasmo por amigos y colegas conocedores de mi interés por el asunto y seminarios en varios países que criticaron los argumentos del libro y me indicaron nuevas fuentes», *ibid.*, p. 10.

<sup>4</sup> E. Martínez Ruiz, *La delincuencia contemporánea. Introducción a la delincuencia isabelina*, Universidad de Granada, Granada 1982, p. 3.

<sup>5</sup> Como complemento de las consideraciones expuestas en este trabajo, véase M.A. Melón, *Los tentáculos de la Hidra. Contrabando y militarización del orden público en España (1784-1800)*, Sílex, Madrid 2009; del mismo autor, *Control del territorio y persecución del bandolerismo en España. Militares y gobernadores civiles en Andalucía (1784-1870)*, en L. Antonelli, S. Levati (a cura di), *Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra medioevo e Prima guerra mondiale*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, pp. 333-362; Id., *Ejército y delincuencia*

y después de reconstruir sus trayectorias vitales a partir de centenares de testimonios empíricos extraídos de procesos judiciales, de los informes de las autoridades empeñadas en su captura, o de las declaraciones de quienes los conocieron o padecieron sus atropellos, apenas dejé constancia de los planteamientos que el historiador británico sugería. Sencillamente porque en muy poco coincidían los ejemplos que él aportaba con los que aparecían entre la documentación generada por quienes les persiguieron. Ni siquiera Diego Corrientes, modelo del bandolero social en España, a juicio de Hobsbawm, por entender que resume en su apretada biografía el paradigma que han asentado la tradición y la literatura, interesadas más en los sucesos noticiables de estos cabecillas, que en los menos relumbrantes promovidos por pobres diablos sin renombre ni leyenda a sus espaldas.

### *Bandidos*

En el conjunto de temas abordados por el costumbrismo literario español ocupa un lugar preeminente la figura del bandolero-contrabandista, paralela a la del bandido, por formar parte de esta misma categoría y alternar los asaltos con la introducción de mercancías ilícitas y obligar a los “potenciales clientes” a comprarlas bajo coacción. Las narraciones de la época y las crónicas abundan en testimonios sobre los primeros y apenas distinguen la separación que mediaba en algunos casos con los forajidos amontados de las sierras; cuando no eran una y la misma cosa, lo que solía ser habitual. No obstante, como demuestra la información conservada del siglo XVIII, el acontecer cotidiano distaba un considerable trecho de las imágenes y los paradigmas acuñados por la tradición popular y la literatura. Los datos que se desprenden de la represión desencadenada a partir de promulgarse la *Real Instrucción de 29 de junio de 1784 expedida para la persecución de malhechores y contrabandistas en todo el Reyno*, que implicó al Ejército en labores de policía, no coinciden con la ficción que alimenta el tópico, pero permiten definir la sociología de la delincuencia.

Por regla general, existe una tendencia a asociar el bandolerismo en España al bandolerismo andaluz y su tiempo al del romanticismo decimonónico. La realidad es bien distinta, pudiéndose encontrar diferentes modelos dependiendo de las épocas y de los espacios peninsulares a los que nos refiramos. Según se deduce de los pormenorizados informes de los militares y guardias de rentas que los persiguieron, los principales semilleros se encontraban en las economías rurales obligadas a soportar una crecida masa de población

*en España. La figura de los comisionados militares (1733-1800)*, en L. Antonielli (a cura di) *Polizia Militare*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, pp. 187-215.

jornalera, en las áreas con menores recursos del interior, en los espacios de frontera y en las zonas montañosas. La identificación de los practicantes se produce, más que por su nombre de pila, mediante un *alias* (seudónimo) que les confiere un rango de autoridad que sus compañeros reconocen y respetan; de boca en boca, les procuraba un renombre de cara al resto de los mortales y les aseguraba un lugar de preeminencia en el escalafón de los proscritos. Ciertos apodos, con solo pronunciarse, infundían temor, pero otros eran prácticamente reverenciados por la generosidad y el dispendio con que adornaban sus actuaciones.

Los alias descubren características del individuo o motivos que resulta imposible averiguar de su peripecia vital y entre los que no faltan algunos que servirían de escarnio más que de orgullo a quienes los ostentaban. Unos aluden a sus lugares de origen (El Aragonés, El Cordobés, El Francés, El Sevillano, El Serrano, El Valenciano); otros indican la profesión que antes de marginarse ejercían (Alpargatero, Barqueros, Bolsero, Borrero, Carretero, Corcheros, Cucharera, Melero, Platero, Picapedrero); un tercer grupo descubre los rasgos más llamativos de su aspecto (Coleta, Chaparro, Chapeta, Chato, Chiquín, Chicona, Dientes, El Rubio, Garboso) y su carácter (Bicho, Chispas, Fachadas, Galván, Malillo), o bien añaden una aposición que aclara alguna circunstancia (Chato Correos, Chato Morales, El Muerto) o apreciación peyorativa (Cornus, La Tonta López, El Paleta, Malacabeza, Pringue).

En algunos casos se acude a la edad para definirlos (El Viejo), o bien utilizan apelativos comunes en Andalucía y Extremadura para establecer un rango (Tío Félix, Tío Rufo). Destacan a menudo los defectos físicos (Cabeza Torcida, Cuatro Orejas, Joroba, Panza de Arena, Quemado), o completan la minusvalía con su gentilicio (El Manco de Encinas Reales, El Manco de Comares, El Tuerto de Antequera). Los hay que utilizan nombres de animales para describir comportamientos denigrativos (Buitre, Burro, Loro, Rana, Verracos), hacen referencia a sus aficiones y vida disipada (Francachela, Tunarias), o aluden a nombres de objetos (Ballón, Cacharro, Cucharro, Dagas, Espadilla, Jurona, Lata, Mangas, Mango, Piñón, Pitaco, Pito, Tenazas). Destacan, por último, los analítico-descriptivos propiamente dichos (El Apóstata Trinitario, El Estudiante de la Yegua, El Fingido don Carlos, Pregonado, Vereas Mingolla) y un conjunto de nombres de casi imposible clasificación (Aldabones, Berbique, Betrañero, Charratela, Chírivi, Foliol, Peturdes, Pijirre, Serope, Tolique, Valbuero).

Cortijos, caserías, posadas y ventas desempeñaban un papel de primer orden en la logística que hacía posible el delito. Servían de punto de encuentro donde obtenían información sobre el entorno inmediato y de lugares más alejados que interesaban a sus negocios, ejerciendo a menudo de improvisada tienda en la que despachaban las mercancías, y en los cortijos solían coincidir con delincuentes huidos de cárceles, presidios y centros de reclusión a quienes los hacendados protegían y utilizaban como si de su personal guar-

dia pretoriana se tratara. Raramente las autoridades se atrevían a acercarse a estos emplazamientos, por tener la seguridad de que albergaban cuanto había sido robado o contrabandeado en la comarca. En ellos encontraban alimentos para las cuadrillas y los animales, refugio cuando la situación se ponía difícil o las inclemencias meteorológicas impedían el desarrollo normal de las actividades delictivas, servían como circunstanciales y socorridos hospitales donde convalecían de las heridas recibidas en los enfrentamientos con la tropa o los resguardos de rentas, y se utilizaban para concertar encuentros furtivos con familiares y celebrar reuniones clandestinas en las que planificar futuras empresas.

Cuando se amontaban, como consecuencia de haber superado el límite del fraude y entrado de lleno en el bandidaje, las agrestes estribaciones constituían el mejor abrigo, y en los territorios rayanos aprovechaban las ventajas que les proporcionaba la complicidad de las autoridades lusas, expertas en dilatar procesos e impedir la extradición de fugitivos reclamados por la Justicia española. Allí, en la montaña o en la frontera, en las zonas más débiles de los Estados a las que aludía Braudel<sup>6</sup>, desarrollaban sus acciones, vigilaban a todos y no se sentían observados ni amenazados por nadie en unos espacios donde los hombres «hablan muy poco sobre lo que ven y sobre lo que hacen»<sup>7</sup>. Desde sus refugios controlaban las rutas y las redes del comercio ilegal que conectaban el interior con la costa y penetraban en la casi totalidad de los pueblos y ciudades de Andalucía, desde la frontera de Portugal hasta el Cabo de Gata, desde Tarifa a Despeñaperros, y por extensión, a Extremadura, La Mancha y a Madrid.

Los continuos desplazamientos de las cuadrillas en que se agrupaban impedían a las autoridades militares y de rentas ubicarlos con precisión, pero cuando se producía una denuncia quedaban al descubierto sus refugios en la sierra y se veían obligados a trasladarse con el material y la cohorte que los acompañaba y donde las mujeres asumían unas tareas específicas de apoyo. Su actitud con quienes colaboraban en las empresas o los cobijaban era generosa hasta extremos indecibles y les garantizaba evitar delaciones. De hecho, si estas se producían, solía ser por motivos excepcionales en los que previamente mediaba la tortura, se habían colado de por medio el despecho y la venganza, o el reo se disponía a un ajuste final de cuentas con su conciencia al sobrevenirle el arrepentimiento que precede a la muerte. Estaban al tanto y conocían perfectamente a quienes participaban en sus tratos, siendo “lo suyo” y “los suyos” intocables para el resto, en el marco de la observancia de un rígido código de conducta que constituía la mejor salvaguarda de sus acciones.

<sup>6</sup> Fernand Braudel, *El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II*, FCE, México-Madrid-Buenos Aires 1976, t. II, p. 127.

<sup>7</sup> E.J. Hobsbawm, *Bandidos*, cit., p. 34.

El contrabando representaba para estas agrupaciones de bandoleros una actividad generadora de ingresos alternativos que complementaban los provenientes del atraco a mano armada a los viajeros, de la ocupación o el saqueo de los cortijos y casas de campo cuyos propietarios no figuraban en su nómina de colaboradores, y del abigeato o el robo durante la noche, o a plena luz del día, en las casas principales de las localidades desprovistas de vigilancia. De ellos escribió Ceano y Barbas:

Sus delicias son verter la sangre humana en cualesquiera rencilla, no reparan en verterla y proceden con tal barbaridad que, despechados, no temen la muerte; y de esto nace la gran turba de facinerosos, contrabandistas y malhechores<sup>8</sup>.

Las relacionadas a continuación serían las principales cuadrillas que actuaban y fueron perseguidas por los comisionados militares en Andalucía, Extremadura y La Mancha durante el último cuarto del siglo XVIII.

- *Cuadrilla de los Castaños*
- *Cuadrilla de Jacinto el Platero*
- *Cuadrilla del Tuerto (Extremadura)*: Miguel, José, Juan, Manuel y López.
- *Cuadrilla de Alcázar*
- *Cuadrilla del Campo de Criptana*: diecisiete hombres, Reyes, El Francés, José Ramos (Pitaco), y Carretero.
- *Cuadrilla de Juan Moreno*: Francisco Fernández (alias *Fachadas*), José y Francisco León (Joroba), Antonio Valentín.
- *Cuadrilla de Charratela* (veintitrés hombres).
- *Cuadrilla de los Pozos*: Francisco, Juan y Antonio del Pozo.
- *Cuadrilla de José Cañete* (veintiocho miembros): Francisco Sánchez (El Buitre), Tomás Gamero Villarreal (El Fingido don Carlos), Francisco del Pozo, Cristóbal Salinas, Manuel Bueno, Francisco Ruiz (Tunarias), Antonio Fajardo (El Pregonado), Antonio del Pozo, Pedro Galván (Rana).
- *Cuadrilla de Comares*: Juan Mingolla, José Padilla (Galvano) y Francisco Moreno.
- *Cuadrilla de Lucena*: Francisco de Cárdenas, Cristóbal Burguillos, Antonio Morales, Pedro Márquez, José Baíllo, Francisco Almendral, Manuel (El Sevillano).
- *Cuadrilla de los Prieto*: Juan el Viejo, Manuel, Sebastián y Juan Felipe Prieto, Juan Martín Prieto, Francisco Campano, Jerónimo el Manchego (Aguasmelenas), Manuel Orellana (Dagas), Garboso, José y Miguel García, Antonio José Díaz, Alfonso Cirilo, Pedro Poblador, Juan Bautista

<sup>8</sup> V.D. Ceano y Barba, *Plan para el aumento de la población, mejoramiento de la agricultura y demás ramos útiles; simplificación de la recaudación de las rentas provinciales y extensión de pastos y tierras labrantías en Extremadura*, Madrid 1785.

Camargo (Ballón), José Baena León, Teodoro Cortijo, Teodoro Prieto, María Fernández, Julián Baena Lavado, Francisco González (Cornus), Francisco Páez, Florencio Antonio Fernández, María Jiménez (La Cucharera), Juan Ardila.

- *Cuadrilla de Écija*: Francisco Padilla (Espadilla), José y Paula Laguna, Vereas Mingolla, Bartolomé Toliqúe, Chaperá, José Rincón, Rafael, El Aragonés, Juan Dana, Tejada, los tres hermanos Aranda, Manuel de la Calle, Antonio Gallardo, Domingo Solís, Bastián Gutiérrez, Tío Félix, Pedro Moreno y José Mozo y sus dos criados.
- *Cuadrilla de El estudiante de la Yegua* (Pedro de Toro): Juan Camelo, Alonso Villalobos, Pedro Higuero, Gonzalo Delicado, Diego Marroquín, Diego Bravo, Diego Mellizo, Bértulo Coitiel, Antonio el de Hornachos, Diego el de Santa Marta, Manuel García, Juan García Mulero, Blas, Francisco Revuelto, Manuel (El Serrano), Pepe (El Valenciano).
- *Cuadrilla de Tenazas*: Francisco Mateos Pontón (Tenazas), José Téllez (Ballico), Pedro Guillén Barco, Juan González Rasgado, Lázaro de Mena, Nicolás Marín, Joaquín Gutiérrez, Juan y Fernando Sánchez (Aldabones).
- *Cuadrilla de los Verracos*: Pablo Reina, don Francisco de Huertas y Eslava, N.N., Juan Ruiz Vela (Cabeza Torcida).

La composición y las actividades de la cuadrilla de El Estudiante de la Yegua, cuyo espacio de operaciones abarcaba la frontera con Portugal, Extremadura y La Mancha, demuestra la versatilidad a la que hacía referencia más arriba y los desdoblamientos y acomodos que practicaban en sus fechorías, al tiempo que descubre el nivel de información que los militares tuvieron de estas asociaciones. Estos eran sus componentes, vecindades y la situación personal que atravesaban.

Quadrilla única que anda alborotando y cometiendo terribles excesos, y son los siguientes.

Pedro Artero, o Toro, que en La Mancha le llaman El estudiante de la yegua, natural del Almendral, fugitivo por robo de unas cavallerías. Gefe de todos.

Juan Camelo, soldado de a caballo de la villa de Olivencia, se halla preso en dicha villa por robo de unos machos y una muerte.

Alonso Villalobos, preso en Olivencia por alborotador; natural de Talavera del Montijo.

Pedro Higuero, preso en Olivencia y fugitivo de la cárcel de Valverde de Leganés, de donde es natural.

Gozalo Delicao, preso en la villa de Jurumeña por robo de unas cavallerías; natural de Valverde de Leganés.

Diego Marroquín, natural de Valverde, anda con su contrabando.

Diego Bravo, natural de Valverde.

Diego Mellizo, natural de Zalamea del Cristo.

Bértulo Coitel, natural de Olivencia; herido, se está curando en la Misericordia de dicha villa.

Antonio el de Hornachos, herido. Este es uno de los que se escaparon del barco de Sevilla, yendo a su destino; curándose en Olivencia.

Diego el de Santa Marta; muerto en la función de Cabezaraos.

Manuel García, natural de Zafra, fue soldado miliciano. Con un mozo suyo se están curando en un molino, el que ignoro dónde está, de lo que dará razón el cura de Torremayor, que lo sabe de cierto.

Juan García Mulero, natural de Salvaleón, contrabandista, ladrón y matador.

Blas, mozo también de Manuel García, natural de Alconchel.

Francisco Revuelto, ladrón y mozo de Pedro Toro, natural de Alconchel. Los que se han unido de nuevo es Manuel el Serrano, casado en Hornachos, el que se ha escapado dos veces de Badajoz, la una de la cárcel y la otra del hospital.

Pepe el Valenciano, casado en Hornachos. Éste fue compañero de algunos de los que están en Almagro, y ahora ha estado preso en Olivencia por haver hurtado un caballo y no ha mucho tiempo que lo estuvo por hurto de unas yeguas. Estos que llevo referidos suelen juntarse en dos o tres cuadrillas, y para ejecutar sus picardías se juntan en España, pues los más lleban porciones cortas de tabaco y otros ninguna. Y prueba de que éstos se apartan, los de la función de Cabezaraos fueron los siguientes: Manuel García, su mozo, Bértulo Cuitel, el muerto y Antonio el de Hornachos.

Los de la función o desacato de San Pedro fueron: Juan García Mulero, Blas el de Alconchel, un hijo de Juan García Mulero, Gozalo Delicao, otro de Hornachos (que ignoro su nombre), Diego Mellizo. Los cuales hurtaron dos caballos al maestro de postas de Mirandilla, dos mulas en el Arroyo de Mérida, un macho a los Mendozas, de Mérida, y para su venta pasaron a La Mancha, donde en el día se hallan, los más que llevo dichos en España, desunidos como de dos en dos. No especifico los muchileros [sic], porque son un sinfín los que conozco<sup>9</sup>.

La cuadrilla de Écija tenía por capitán a Francisco Padilla de Bustos (Espadilla), natural de Comares, y la formaban treinta individuos originarios de Antequera, Colmenar, Borge, El Almarchal, Puerto Real y Écija. La cuadrilla de Comares, capitaneada por Francisco Moreno, natural de Encinas Reales, reunía a trece individuos llegados desde el reino de Córdoba, Antequera y la Axarquía, y como lugartenientes actuaban Juan Mingolla y Galvano; no menos conocida, merced a sus atrevimientos, a decir de los testigos, era la cuadrilla de Lucena. Unas y otras se atienen a ritmos marcados previamente cuyo discurrir acompasan con las estaciones del año («No dejarán de juntarse para el viage de Pasqua y su salida, según su costumbre regular, será a la luna nueva, para volver de cargado con la luz de la luna llena») y observan un respeto mutuo que les permite el control de sus respectivas demarcaciones e impide colisiones entre ellas o sus miembros: los Laguna en Antequera;

<sup>9</sup> AGS. SSH (Archivo General de Simancas. *Secretaría y Superintendencia de Hacienda*), 2293, finales de julio de 1786.

los Muñoz y Lebrón, en el Marquesado y Serranía; los Toliques y Galvano, en la Axarquía; Francisco Moreno en Archidona y estado de Comares<sup>10</sup>. Las actuaciones respetaban los pactos convenidos entre sus capitanes, cuyos subordinados obraban en calidad de comodines ocasionales y auxiliares de otras cuadrillas e intercambiaban la información que fluía a través de los veneros que coordinaban los movimientos de tan sofisticada como oculta hermandad.

*Embargados y perseguidos. Apuntes para una sociología del delito*

Uno de los castigos más temidos por los bandoleros, sobre todo por la gente del tabaco, era el embargo de los bienes que poseían. Se llevaban a efecto en presencia de un militar o dependiente de rentas, a los que acompañaban los alcaldes del lugar y el fiel de hechos, que solía ser vecino del infractor. Los justicias o los escribanos de los pueblos o de las comisiones militares eran los responsables de la apertura de diligencias y de levantar la correspondiente escritura, en la que anotaban los nombres de los acusados; si se hallaban presos o prófugos de la ley; los enseres sustraídos; la ubicación y linderos de los inmuebles y los partidos (pagos) en que se encontraban sus propiedades rústicas. A continuación, los bienes muebles y raíces embargados se dejaban bajo la custodia o administración de un vecino (depositario) a quien se suponía sujeto de total integridad, y si incluía tierras de sembradura o viñedos, se obligaba a este a recolectar la cosecha.

De 1785 a 1788 fueron ejecutados en Andalucía 33 procedimientos de embargo que afectaron a 57 acusados por delitos de contrabando y bandolerismo, correspondiendo al último año el mayor número y al comandante del Resguardo de rentas Juan Miguel de Igea las diligencias de la mitad de todos ellos. Los promovidos contra algunos bandoleros tienen como escenario las comarcas de Antequera (Cuevas Altas), la Axarquía (Colmenar, Comares, El Borge) y la Sierra de Cádiz (Grazalema) y los bienes afectados dan una idea de las propiedades y «fortunas» que poseían.

<sup>10</sup> AGS. SSH, 2294. Lucena, 10/3/1787.

**Cuadro I. Embargos practicados en Andalucía (1785-1788)<sup>11</sup>**

<b>Año</b>	<b>Nombre del embargado</b>	<b>Vecindad</b>	<b>Bienes embargados</b>
1786	1) Francisco y José Fernández 2) Alonso Fernández 3) Francisco Fernández 4) Gabriel Bermúdez	El Borge	1) Muebles de corta consideración 2) 5 obradas de viña, 6 obradas de postura, dos obradas de viña tempranal y dos de Pedro Jiménez, 3 obradas de viña y una parte de casa 3) Una parte de casa 4) Una obrada de viña
1786	Alonso Fernández (Tolique), su hermano Bartolomé, Francisco Muñoz (Chapeta)	Colmenar	- Diferentes muebles en corto número a los tres - Una cuarta parte del cuerpo delantero y antiguo de la casa de su habitación, a Alonso - Una cuarta parte de la casa referida, a Bartolomé
1788	Francisco Padilla de Bustos (Espadilla)	Comares	- Casa en Comares en el barrio de la Peña de Antona - Obrada de postura de viña en lo alto de la Cuesta del Molino - Media obrada de majuelo debajo de la loma que va a Riogordo - Media obrada de majuelo en los Almendrales - Un pedazo de postura en el partido de la Cruz de Villarreal y algunas ropas viejas - Pedazo de majuelo en el partido de la Cruz de Villarreal, como de un cuarto de arada - Dos pedazos de obrada en la loma de Careto - Dos pedazos de viña en la Cruz de los Muchachos

<sup>11</sup> AGS. SSH, 2296.

1788	Juan Varea, José García, Miguel Jiménez, Francisco Álvarez (Dientes), Juana Ceniza, Esteban Pérez, Isabel de Sala (La Lata), Francisco Caballero, Antonio Carretero, Juan de Piña	Grazalema	Bienes muebles y menaje de la casa
1788	1) Francisco Roda Peña, el mayor 2) Juan de Lara 3) Juan Cabrera (Burro) 4) Tomás Durán Benítez 5) Francisco Melchor Fernández, el mayor	Cuevas Altas	1) Casa de su morada 2) Casa de morada 3) Varios bienes de corta consideración 4) Embargan los bienes que encuentran en casa de su padre, Tomás Durán ( <i>Quemado</i> ): casas de su habitación cubiertas de teja y muebles de poca consideración 5) Embargan los bienes que encuentran en casa de su padre: casa de su habitación cubierta de teja, yunta de bueyes, 2 vacas, 5 yeguas con dos crías tusones, 8 cerdos, una jumenta, un burrucho, una copa y una chocolatera grande

Por el número de encausados y la contundencia de las actuaciones debieron de tener una extraordinaria repercusión los embargos realizados en El Borge y Cuevas Altas. Entre los bienes confiscados es frecuente que aparezcan repertoriados enseres domésticos (menaje de la casa, muebles y ropas), inmuebles urbanos (casas de habitación), propiedades raíces (tierras de sembradura y de viñedo), cosechas de cereales y legumbres, y bienes semovientes (jacas, caballos, ovejas, puercos, jumentos, burruchos, vacas, mulas, yuntas de bueyes). Nada, en definitiva, que distinguiera su patrimonio del resto de convecinos y solamente se aprecian diferencias en el embargo de Francisco Padilla de Bustos, titular de una casa, varias obradas de postura de viña y majuelos de tierra en distintos pagos. Su posición, como mucho, sería equiparable a la de una familia de mediano pasar, pero no es posible establecer si lo que tenía fue adquirido con anterioridad a sus actividades delictivas o era el resultado de estas.

Otra aproximación a la sociología de la delincuencia se obtiene a partir de los resultados conseguidos en los ocho meses que median de diciembre de

1791 a julio de 1792 por las partidas militares del coronel Pedro de Buck en Andalucía y Extremadura. Realizaron 117 operaciones y fueron capturados 247 hombres y 9 mujeres; en 38 casos no se hallaron reos por haberse dado a la fuga. De los procedentes de los reinos de Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada y la provincia de Extremadura, correspondían a encausados por delitos de contrabando 139 hombres y 8 mujeres que los militares asociaban a las categorías de contrabandistas propiamente dichos, apercebidos, auxiliadores, indiciados o sospechosos. Varios unían a dicha condición la de ser desertores, ladrones y homicidas, sin que pueda determinarse qué faceta prevalece sobre las demás o cuál de los delitos fue primero. Respecto a las operaciones cuyas fechas conocemos, entre diciembre de 1791 y marzo de 1792 se produjeron 31, y de abril a julio la cifra asciende a 46, sin que sepamos con exactitud si el incremento obedece a la creciente actividad detectada durante la primavera o, si por el contrario, era consecuencia de la eficiencia y buena suerte en los enfrentamientos acaecidos con las patrullas que los perseguían. Las restantes detenciones incluyen a facinerosos o perseguidos por delitos de robo o de sangre, entre los que figuran homicidas, ladrones, malhechores, prófugos, vagos y malentrenidos que superan el medio centenar de individuos y descubren la turba heterogénea a la que se acogía el bandidaje<sup>12</sup>.

#### *Entre el mito, el tópico y la realidad. Galería de retratos de bandoleros*

Para mejor entender el desfase que se produce entre el mito y la realidad, detengámonos en el análisis de dos trayectorias individuales y tres colectivas que terminan en diferentes orillas del recuerdo. Unas pinceladas gruesas bastarán para recordar la muy conocida de Diego Corrientes (Utrera, 1757-Sevilla, 1781), quien se ha incorporado al panteón de los delincuentes ilustres como modelo de bandido generoso, y cuya corta, pero intensa vida, pasó a convertirse en motivo recurrente de narraciones y coplas. Jornalero, fue perseguido por la justicia por «algunas inquietudes» y se hizo ladrón famoso y capitán de bandidos. Personaje carismático de la *edad de oro* de los bandidos – como calificaba Hobsbawm al siglo XVIII –, robaba caballos en los cortijos andaluces que después vendía en Portugal y repartía dinero entre los pobres, con lo que las «gentes del campo generalmente no estaban mal con él»<sup>13</sup>. Tras memorables andanzas y desafueros, perseguido sin desmayo por el regente de la Audiencia de Sevilla, Francisco de Bruna y Ahumada, huyó a Portugal a principios de 1781 y se refugió en Covilha, donde sería

<sup>12</sup> AGS. SSH, 2303; F. Braudel, *El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II*, cit., p. 135.

<sup>13</sup> C. Bernaldo de Quirós y L. Ardila, *El bandolerismo*, Gráficas Universal, Madrid 1933, p. 40.

víctima de la delación de uno de sus compañeros de tropelía y fue capturado por un cabo y una partida de escopeteros, siendo liberado por los portugueses cuando era trasladado a Badajoz. Se refugió en Olivenza, donde fue descubierto por una mujer y arrestado por el gobernador de aquella plaza, que lo entregó a las autoridades españolas. Del inmundo calabozo en que se encontraba en la cárcel de Badajoz fue llevado a Sevilla y condenado a la horca y a ser arrastrado y descuartizado el 30 de marzo de 1781. Sus miembros serían expuestos a la entrada de Carmona y su cabeza, en una jaula, fue a parar a la venta de Alcantarilla, cerca de Utrera, mientras que su tronco descansa en la iglesia sevillana de San Roque. Concluía tan azarosa existencia con apenas veinticinco años e identificados algunos pasajes de su vida con los vividos por el mismísimo Jesucristo<sup>14</sup>.

La cuadrilla de los Prieto ocupó el espacio de los bandoleros-contrabandistas dejado por Diego Corrientes a su muerte y contra sus integrantes emprendió una feroz persecución, en julio de 1782, el corregidor de Estepa, Manuel de la Puerta y Fuente. La orden de búsqueda y captura iba dirigida contra Manuel, Sebastián y Juan Felipe Prieto, hermanos, naturales de dicha localidad, los cuales, además de reunir la condición de contrabandistas, «asociados de otros compañeros cometían reiterados robos, homicidios y resistencias, en términos que no respetaban a la Justicia»<sup>15</sup>. Las causas principales promovidas contra ellos tenían que ver con el atraco al postillón y robo del correo del Campo de San Roque y con el asalto a la comitiva del príncipe de Nassau. Aunque el corregidor no contó al principio con auxilio de tropa, fue una persecución implacable que culminó en marzo del año siguiente. En su transcurso los perseguidores registraron caserías y cortijos, recorrieron los caminos de la comarca, subieron a las sierras y siguieron el curso del río Genil, enviaron espías y compraron la información de confidentes. Tras meses de agotadora marcha y desmoralización creciente, a principios de 1783 obtenían recompensa sus desvelos y perseguidores y bandidos se encontraban frente a frente, en Gilena. El escribano del Resguardo de rentas los describe uno a uno:

Los dos primeros que se conocieron ser, Juan Phelipe Prieto y fulano Campano, con las escopetas en la mano; después de éstos, uno de a pie, con escopeta; sucesivamente, Manuel Prieto y Sebastián, su hermano, con sus cavallos y escopetas también en la mano; después, otro de a pie, con escopeta y consiguiente fulano Manchego, alias Melenas, también a cavallo; enseguida de éste, otro de a pie,

<sup>14</sup> J. Santos Torres, *Proceso y muerte del bandolero Diego Corrientes según los documentos judiciales (1776-1781). Una página negra de la historia judicial de Sevilla en el siglo XVIII*, Gráficas Rodríguez Domínguez, Sevilla 2002.

<sup>15</sup> AGS. GM (Archivo General de Simancas. *Guerra Moderna*), 4244: *Testimonio relativo con varios insertos de la causa de los famosos ladrones, vandidos llamados los Prietos y su cuadrilla*.

con escopeta, y poco más allá el tío Juan, que nombran el Viejo, en su caballo, con escopeta en la mano; y, por último, otro de a pie, asimismo con escopeta<sup>16</sup>.

El 11 de marzo de 1783 enviaba el corregidor de Estepa el siguiente escrito al ministro de Hacienda, Miguel de Múzquiz:

Dirije a V.E. el adjunto testimonio de la ruidosa causa que en este su Juzgado está siguiendo contra el tío Juan, alias el Viejo; Manuel, Sebastián y Juan Felipe Prieto; Francisco Campano; Gerónimo el Manchego, alias Aguasmelenas; Manuel Orellana, alias Dagas; Garboso; Joseph y Miguel García, Antonio Díaz, Alfonso Cirilo, Pedro Poblador, Juan Baptista Camargo, alias Ballón. De cuia cuadrilla hacía de capitán el referido tío Juan, sobre robos en caminos, heridas de fuego, alebosos homicidios, ynsultos, resistencias y otros enormes delitos que han cometido en este partido, que se compone de 13 pueblos en sus ynmediaciones y reino de Córdoba. Y entre los robos resultan el del correo y postillón que del Campo de Gibraltar se dirigía a la corte, y el del Señor Príncipe Nazau. Y por insidencia también son reos Joseph Baena León, Theodoro Cortijo, Theodoro Prieto, María Fernández, Julián Baena Lavado, Francisco González, alias Cornus, y su hijo del propio mencionado (?) Francisco Páez, Florencio Antonio Fernández, María Ximenes, alias la Cucharera, y Juan Ardila, y otros<sup>17</sup>.

No he hallado más información de esta cuadrilla cuyo apresamiento fue empeño personal del corregidor de Estepa, pero sus avatares y el recuerdo todavía reciente de las aventuras y el ajusticiamiento de Diego Corrientes dan una idea de la clase de sujetos a los que se enfrentaban las autoridades y a los que no movía más ideal que el de su propia supervivencia.

En contraste con Corrientes, otro proscrito, apenas conocido, José Cañete, no encaja muy bien en la tipología que resume las virtudes atribuidas al bandido meridional generoso y abanderado de causas perdidas<sup>18</sup>. Nacido en Colmenar, localidad de la Axarquía malagueña, capitaneaba una cuadrilla formada por una veintena de sujetos cuyas hazañas conmocionaron a los cuatro reinos de Andalucía y recorrieron sus confines con eco atronador. Operaba en la Hoya de Málaga, que víctima de sus iras luciferinas, había visto cómo liberaba a los reos de las cárceles de Cártama, asaltaba la honestidad de varias doncellas, asesinaba a los voluntarios que le perseguían en Alameda y al corregidor de Coín. A finales de 1785 cayeron en manos del coronel Juan de Ortiz nueve de sus integrantes, destacando entre ellos Tomás Gamero (El Fingido don Carlos), Pedro Galvano (Rana), Francisco Ruiz (Tunarias),

<sup>16</sup> *Ibidem*.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

<sup>18</sup> Razón de más para tener en cuenta la circunstancia de que el bandolerismo «es algo vivo, cambiante, al que no se pueden aplicar esquemas interpretativos válidos permanentemente», cfr. E. Martínez Ruiz, *La delincuencia contemporánea*, cit., p. 4.

Antonio Fajardo (El Pregonado) y Francisco Sánchez (El Buitre). Su jefe huyó en esta ocasión, pero sería detenido en el verano de 1786, en Badajoz, adonde ordenó el ministro de Hacienda, Pedro López de Lerena, que se dirigiera Ortiz para hacerse cargo de él y formarle un consejo de guerra. Instrucciones a las que no dio su conformidad el militar, porque de nada serviría juzgarlo y aplicarle el castigo que se le impusiera en una tierra donde no había cometido ningún delito; en segundo lugar, se originarían enormes molestias a cuantos declararan en el proceso, que tendrían que desplazarse desde los pueblos de Andalucía que habían padecido sus abusos; por último, ningún escarmiento se conseguiría ejecutando al reo lejos de los escenarios de sus fechorías. Su currículum de atrocidades andaba en boca de todo el mundo.

Los quatro reynos de Andalucía, que están horrorizados con sus delitos y testigos de sus maldades, y las personas doloridas en aquellos reynos. En la Alameda asesinó los voluntarios; en El Entredicho forzó las dos doncellas y dio tormento al padre; en Álora quiso asesinar al corregidor de Coín; en el Valle de Andalís quitó la novia en el acto de acabarse de casar y la disfrutó; en Cañete la Real echó contribución, se trató como un teniente general (que así lo decía) mandando dar alojamiento y víveres a su cuadrilla por las justicias. Mandó echar un pregón, que pena de la vida el que no le obedeciese, *que era primero que el rey, y que si éste tenía la corona en la cabeza era porque él quería*; en Cártama rompió la licencia a un soldado de Navarra, la pateó diciendo, *yo también he servido a ese yndigno*. Todos estos hechos y otros mayores que ha hecho en el territorio de Málaga, Córdoba y Jaén, que son justificativos, me parecía se pudiese dar un escarmiento visible a sus iniquas maldades. En la Extremadura no ha hecho nada; si se hace la justicia en Badajoz, es a lo último de España, y sólo el oído de su muerte dirá su castigo. Pero quitarle la vida en el paraje donde lo ha cometido, o en sus inmediaciones, satisface más a la pública justicia, a más que encuentro un inconveniente grandísimo en la justificación de sus delitos, a menos que no se haga un perjuicio muy grande a las personas, testigos e informaciones que se deben tomar, pues habiendo una distancia tan larga, de 50 unos, de 60 otros, y otros de más leguas, considere V.E. qué gastos se le ocasionarán a tanto pobre infeliz, el que menos de cien leguas entre ida y vuelta, sus trabajos que perderán y los gastos que se les acarrearán, pues a más de ser gente pobre hay de todas clases de sexos que padecerán para hacer esta justificación<sup>19</sup>.

Sugería trasladarlo a Écija, Osuna, Lucena, Antequera, o Colmenar, donde había nacido, y formarle allí consejo de guerra. El 22 de julio saldría de Badajoz, escoltado, con destino al reino de Córdoba, de donde pasará a Granada para un careo con los dieciocho compañeros de su cuadrilla capturados, los cuales «se indemnizan» en sus declaraciones y acusan a Cañete. Para entonces, el alcalde del crimen de la Chancillería de Granada, Ignacio

<sup>19</sup> AGS. SSH, 2293. Segura de León, 2/7/1786.

Martínez de Villuela, tenía casi finalizadas todas las causas y «en punto de sentencia», que podrían completarse con lo que resultara del consejo de guerra para que «a un mismo tiempo vea Granada y toda España el capitán y sus veintiún compañeros ajusticiados en un mismo día; bien que la lengua de Cañete la he de hacer clavar donde tuvo el arrojado de decir palabras sacrílegas contra nuestro piadoso monarca; y aunque sean mil leguas, yo mismo he de ir a clavársela». Su intención era convertir el proceso en un espectáculo digno de escarmiento:

Mi fin no es otro que hacer un exemplar que horrorize, como lo experimento en la conducción de Cañete, que se despueblan todos los lugares por donde paso; que viéndolo llevar con una seria ceremonia y tan cargado de yerro, todo el mundo se atemoriza<sup>20</sup>.

En septiembre de 1786, en Lucena, tuvo lugar su declaración, que duró cinco días, «con tales enredos, equivocaciones y picardías, que nos tiene aburridos»<sup>21</sup>; concluirá el nueve y el once será trasladado a Granada. La vista se celebró el 23 de noviembre y en ella Cañete asumió la autoría del ataque a una partida del Regimiento de Dragones de Villaviciosa en Alameda, incidente en el que mataron a dos Voluntarios de Aragón y robaron tres fusiles. A principios de la cuaresma de 1785 se enfrentó con armas de fuego, entre Colmenar y Riogordo, a una partida del Regimiento de Almansa cuando con otros seis de su cuadrilla conducía cinco cargas de tabaco. Tres años antes, junto a siete compañeros, hizo resistencia, en Colmenar, a la tropa y ministros del Resguardo de rentas, altercado en el que sucumbió el visitador de la ronda, liberaron a un contrabandista que conducían preso y robaron el caballo del escribano. Los oficiales manifestaron que, una vez examinadas las causas, declaraciones y careos, resultaba haberse ocupado y vivido totalmente del contrabando; que fue jefe o capitán de innumerables bandidos, en cuya compañía cometió otros insultos y robos de caballos y animales en poblado y despoblado, y autor de cuatro muertes con armas de fuego y de las injurias con blasfemas expresiones al rey en la villa de Cártama, ante la panadería<sup>22</sup>.

Fue condenado a morir en la horca, después de lo cual su cabeza sería cortada y conducida por el verdugo en una pica, públicamente, hasta Alameda, colocándola delante del alojamiento en que se cometió el referido insulto y los homicidios «para público escarmiento de todos». Su lengua sería llevada en la misma forma a la villa de Cártama y puesta con una escarpia en el paraje o sitio más inmediato al que profirió las sacrílegas expresiones contra el monarca que constaban en autos. El veredicto de culpabilidad y

<sup>20</sup> AGS. SSH, 2293. Mérida, 28/7/1786.

<sup>21</sup> AGS. SSH, 2293. Lucena, 8/9/1786.

<sup>22</sup> Todo el proceso e informaciones en AGS. GM, 4249.

la pena impuesta serán confirmados por el Consejo Supremo de Guerra, e igual suerte que su jefe corrieron varios integrantes de la cuadrilla: a uno le fue aplicada la pena de garrote vil, por «estar probando nobleza», y dos de ellos cumplirían el castigo en galeras y en los arsenales de Cartagena.

Sentencia, sin embargo, de suplicación, dada y pronunciada por los señores de la Real Sala del Crimen de la Chancillería de Granada contra diferentes reos de la comisión del coronel don Juan Ortiz y Borja, como comprendidos en el ynsulto cometido en la población de la Alameda por Josef Cañete y su cuadrilla. Francisco del Pozo, Cristóbal Salinas, Francisco Sánchez el Buitre, y Manuel Bueno, la pena ordinaria de horca, arrastrados y que se les corten las cabezas, poniéndolas a la entrada de la Alameda, Álora, Coín y Cártama.

Francisco Ruiz, alias Tunarias, en vista se le condena en la misma pena, poniendo su cabeza en el lugar donde cometió los delitos; pero por estar probando nobleza no se puso en capilla, y justificada sufrirá la pena de garrote.

Antonio Fajardo, el Pregonado, Antonio del Pozo y Pedro Galbán, alias Rana, que se saquen a la vista del suplicio de aquéllos, dándoseles después a cada uno doscientos asotes y destinados en diez años de galeras.

Thomás Gamero Villarreal, alias don Carlos, diez años de arsenales de Cartagena, también sin embargo de suplicación.

Se ejecutó la sentencia de suplicio el 27 de enero de 1787<sup>23</sup>.

El ceremonial que rige la ejecución contribuye a fijar entre quienes lo contemplan una visión duradera de la pena capital, variando el ritual y el patíbulo en que se producen de unos lugares a otros<sup>24</sup>. Normalmente solían realizarse en la cárcel y el tiempo de exposición del reo duraba poco, al cabo del cual era bajado de la horca, amortajado y encerrado en un ataúd. Pero cuando con el escenario se persigue ejemplarizar el castigo, se prolonga y crece considerablemente la parafernalia levantada en torno a él. Los ejecutores buscan un efecto de intimidación y sobrecogimiento del público que asiste al acto, y morir en la horca constituyó siempre una afrenta que agravaba el descuartizamiento posterior del cadáver, el arrastre y la exposición de sus miembros por caminos y en los lugares donde había cometido los delitos por los que ahora resarcía la deuda contraída con la sociedad.

Correspondió al coronel Ortiz aplicar la sentencia, en Granada, el 1 de marzo de 1787, «con las mayores formalidades, sosiego y terror». Movilizó para la ocasión quinientos soldados, levantó el patíbulo en las afueras de la población, «en un sitio mui capaz para la formación de la tropa y desahogo al innumerable concurso que lo presencié, así de la ciudad como de todos los lugares de su Vega. Creo que esta justicia, y el llevar públicamente fixadas en

<sup>23</sup> AGS. SSH, 2294. Escrito y copia de la sentencia contra Cañete. Lucena, 30/1/1787.

<sup>24</sup> A. Rodríguez Sánchez, *Morir en Extremadura. La muerte en la horca a finales del Antiguo Régimen (1792-1909)*, Institución Cultural “El Brocense”, Cáceres 1980, pp. 55-60.

las picas la cabeza y lengua de dicho reo, conforme a la última resolución de S.M., ha causado mucho temor a los circunstantes y que contendrá el orgullo de los malechores y delinquentes». La narración del castigo al ministro de Hacienda, Pedro López de Lerena, proseguía en estos términos:

El día 1º de marzo, después de haver estado dicho reo en la capilla los tres días que se dan a todo ajusticiado, salió de la Cárcel de Corte de la Real Chancillería de Granada para el patíbulo con la mayor solemnidad, habiéndolo custodiado en ella durante su tiempo los Voluntarios de Aragón y Escopeteros Voluntarios de Andalucía de la comisión. Formaban el cuadro más de doscientos hombres de infantería, con las partidas de recluta, piquete de este regimiento provincial, toda su música, y doscientos y cincuenta cavallos, ocupando la primera el frente y la segunda los costados. A las 4 de la tarde del mismo se le cortó la cabeza y lengua, con arreglo a la última real resolución; y puestas en las picas, escoltadas de escopeteros y cavallería, pasaron al quarto destinado en dicha cárcel hasta la mañana del siguiente que salieron para fixarlas en la Alameda y Cártama, pueblos de sus mayores delitos, por los executores de la Justicia, escoltándolos don Pedro Tardón, capitán graduado de cavallería y seis escopeteros de Andalucía. Todo se ha executado con el mayor sosiego y tranquilidad, en medio del innumerable pueblo, así de la ciudad, como de todos los lugares de su Vega, que concurrió a ver este horroroso espectáculo, observándose en los semblantes el más profundo silencio y respeto a las órdenes de S.M.

Esta justicia ofrece el escarmiento grande y puede creerse que, comunicándose las voces de la autoridad del rey, se intimiden muchos vasallos que viven desenfrenadamente.

Granada, 2 de marzo de 1787<sup>25</sup>.

No fueron magnánimas la memoria del pueblo y la tradición con José Cañete. Tan atrevido bandolero merecía idéntico final, teñido de gloria, como el que la historia deparó a los de su misma índole que terminaron convertidos en leyenda. Alejado de los escenarios que presenciaron sus andanzas y en alguno de los cuales hubiera querido morir con el “honor” que correspondía a un fuera de la ley que buscaba incorporarse al panteón reservado a los grandes mitos que comenzaban a forjarse, discurrió enredado en asuntos burocráticos impropios de la solemnidad que perseguían quienes aplicaron el castigo. Muchos de aquellos que lo contemplaron con horrorizados ojos puede que compartieran en su fuero interno el espíritu que le había movido a rebelarse contra un sistema del que eran víctimas y a abominar de un soberano ajeno a sus padecimientos. El tiempo de los bandoleros célebres había iniciado su andadura, a la par que la contundencia de las autoridades en su persecución alcanzaba cimas nunca conocidas, pero que se demostrarían efímeras.

<sup>25</sup> AGS. SSH, 2294: *Relación de la justicia del reo Josef Cañete*.

Famosas serían durante la última década del siglo XVIII las persecuciones y ejecuciones de las cuadrillas de Tenazas y de Los Verracos. La primera asoló los caminos inmediatos a Sevilla y, tras ser capturados sus integrantes, fueron condenados a muerte en la horca Francisco Mateos Pontón (Tenazas), José Téllez (Ballico), Pedro Guillén Barco y Juan González Rasgado, y a ser arrastrados sus cadáveres y descuartizados; consumado el castigo, sus cabezas y sus cuartos se pondrían en los caminos públicos, cerca de la villa de Mairena<sup>26</sup>, menos los de Rasgado, que irían a parar a las afueras de Gandul, su localidad natal. Para los restantes individuos que formaban la partida se solicitaron penas de diez a quince años de presidio, galera y trabajos forzados, que presenciaran la ejecución de sus compañeros y pasaran bajo los cadáveres colgados en las horcas; otros diecisiete procesados por colaboradores y auxiliares tuvieron penas de prisión, doce serían absueltos con imposición de costas, y dos desterrados<sup>27</sup>.

Contra la cuadrilla denominada de Los Verracos dictó sentencia la Real Audiencia de Sevilla el lunes 12 de noviembre de 1798. Condenaba a Pablo Reina, de Estepa, a ser arrastrado y ahorcado; a don Francisco de Huertas y Eslava, de Écija, a garrote, por la calidad de su persona; a N.N., a que fuese puesto de pie junto al suplicio mientras se producían las ejecuciones y a ser desterrado junto con Juan Ruiz Vela (Cabeza Torcida). El entierro de uno de los ajusticiados descubre un espectáculo impensable en la inmensa mayoría de los materializados durante esta época, de no aceptar las circunstancias que concurrieron en él. Lo excepcional de la pompa fúnebre y el boato que adornó los instantes postreros de una vida plagada de desatinos evidencian que, también a la hora de morir, había distinción de clases, por muy al margen de la ley que se hubiera vivido. Un colofón tan grandilocuente como el dispensado a Francisco de Huertas y Eslava, por su origen distinguido y alejado del habitual entre sus correligionarios, es normal que despertara la curiosidad y moviera a piedad a la multitud que lo siguió, que recordaría esta sobreactuación como uno de los actos memorables que contemplaron en sus vidas.

### *Consideraciones finales*

A la luz de las investigaciones y materiales documentales desempolvados en los últimos años, ha de concluirse que el perfil de rebeldía del bandolero legado por el Romanticismo y estudiado por algunos autores contemporáneos ha comenzado a desvanecerse en varios de los presupuestos fundamentales

<sup>26</sup> No especifica si es Mairena del Alcor o de Aljarafe.

<sup>27</sup> C. Bernaldo de Quirós y L. Ardila, *El bandolerismo*, cit., p. 55.

que lo inspiraban. La figura del hombre al margen de la ley que pretende con sus acciones enfrentarse al orden establecido y cuyas gestas pregona un pueblo que hace suya la causa y los ideales que lo mueven, aunque sea de manera inconsciente, apenas se sostiene. Por estos motivos, ha de subrayarse que una parte sustancial de las caracterizaciones procede del relato que elaboraron los propios responsables de perseguir el bandolerismo durante la segunda mitad del siglo XIX, que lo confrontaron con un bandidaje anterior al que se atribuía una aureola de grandeza como la que presuponen en sus escritos, pero que no se corresponde en modo alguno con la realidad. De este modo, y producto de la ficción que ellos mismos contribuyeron a recrear, alentaron el tópico, para con ello realzar la magnitud de su aportación a combatir el delito en una fase que, según las autoridades ministeriales, había adquirido en algunas provincias españolas las proporciones de una auténtica guerra social.

La situación personal de estos bandidos no era producto la mayor parte de las veces de una forma primitiva de rebeldía, sino que venía motivada por un lance, provocado o fortuito, que les había conducido a la marginación en que se encontraban. Incluir a estos sujetos en los modelos conocidos de bandidismo social, entre finales del Antiguo Régimen y los primeros compases de la contemporaneidad, es un ejercicio dotado de tan buenas intenciones como inútil de refrendar en el plano empírico. La reconstrucción de las historias de vida que dejaron, de sus relaciones y actividades, de las organizaciones en que participaban, de las redes que facilitaban o hacían posible sus empresas, llevada a cabo a partir de la información contenida en cientos de legajos, es la prueba fehaciente de la imposibilidad de perpetuar un mito ya superado y de fundamentar en términos teóricos de rebelión contra el orden establecido la actividad de estos agentes marginales que poblaron las fronteras y los campos españoles. Cuestión bien distinta es la persistencia que de él se produzca y que tanto ha contribuido a empañar las dimensiones de lo que verdaderamente fue y significó.

Hemos de admitir que, en el fondo de la imagen que se proyecta a la posteridad, subyace la atracción por aquello que desborda la lógica y los principios consensuados de la convivencia. Lo cual no es algo exclusivo de Andalucía; tampoco de los andaluces ni, por tanto, hace justicia a la grandeza de su extraordinario pasado. En otras latitudes también se participaba de ese gusto por la aventura y la libertad que hicieron suyos autores como Alexandre Dumas (que estuvo a mediados del XIX por Andalucía y escribió *Los bandoleros de Osuna*), o Shiller (*Los bandidos*). Hombres que, sin ser conscientes de su rebeldía, alentaron la soterrada de otros muchos, por lo que ha de admitirse, en la línea de lo expuesto por Hobsbawm, y al margen de otras consideraciones aquí argumentadas, un sentimiento de simpatía y relativa comprensión hacia quienes, por diferentes motivos, traspasaron los márgenes de la ley. Este trasciende el tiempo y el contexto en que se produjeron tales manifestaciones y encuentra una acogida favorable en sociedades

propensas a la fabulación, como medio de sortear reflexiones más profundas en momentos de crisis. Era, a fin de cuentas, una vía de escape a la que acudía el imaginario colectivo para dejar a un lado el discurrir cotidiano que les oprimía y encontrar consuelo en las hazañas protagonizadas por personajes de conducta reprobable, cuyas vidas idealizaron sus coetáneos y alimentaron un reguero de fantasía que contribuirá a la construcción del mito romántico del bandido.

No obstante, se tiene a veces la impresión de que, para desmontar un tópico, se corre el peligro de caer en otro nuevo. El propio Hobsbawm no consideró nunca acabado ni dio por cerrado el ensayo que dedicó a estos personajes, si bien centró su objetivo en un único tipo de bandolero. El modelo de análisis que propuso constituye una herramienta analítica más de estudio, de ahí que no convenga enredarse continuamente en ese bucle. Él planteó una tesis fascinante, y otros autores, entre los que me cuento, desde la modestia de estudios recientes y en la medida de nuestras posibilidades, hemos aportado material de archivo suficiente que refuta partes de lo tratado. Queda ahora proceder a la necesaria labor de síntesis, que ya no podrá conocer el genial historiador nacido en un lugar de referencias intelectuales tan sublimes como Alejandría. Posiblemente, el “error” fue pretender universalizar el modelo cuando, en realidad, su grandeza estriba precisamente en la variedad tipológica que encierra y que viene caracterizada por una serie de matices que aportan el contexto geográfico, social, histórico, cultural, económico o político en que se estudie. En este campo de la historia, como en tantos otros, no podemos sino coincidir con él, en el sentido de que «el estudio serio del bandolerismo apenas está comenzado»<sup>28</sup>.

<sup>28</sup> E.J. Hobsbawm, Review de J. Slatta (ed.), *Bandidos*, en «Hispanic American Historical Review», 68/1, 1988, p. 136.



Giulio Tatasciore

*Il linguaggio della polizia. Funzionari pubblici e soggetti  
“pericolosi” dopo l’Unità (Terra di Lavoro, 1861-1865)*

*Il bandito e il funzionario<sup>1</sup>*

Torino, 25 marzo 1865. Con una circolare destinata ai prefetti delle province napoletane, il ministro dell’Interno, Giovanni Lanza, esalta l’«esperienza acquisita» dai funzionari di pubblica sicurezza nell’estenuante lotta contro il brigantaggio. Nel corso del tempo il «sistema di repressione» non soltanto ha retto, ma anzi ha ottenuto risultati importanti, e questo nonostante gli iniziali, prevedibili imbarazzi. Il ciclo operativo dei briganti, dopo le difficili stagioni dell’insorgenza reazionaria e della successiva guerriglia borbonica, appare invece al tramonto. Il fenomeno sembra ormai riconducibile a una questione di puro ordine pubblico. Il patto nazionale è salvo, le istituzioni legittimate, i pochi «malfattori» sopravvissuti fuggono nel territorio pontificio oppure restano nell’ombra, nascosti «presso i loro manutengoli». Il personale di polizia va insomma esortato all’ultimo, decisivo sforzo. Bisogna cioè persistere, in sintonia con il potere militare, nel «doppio scopo di disperdere ogni vestigia di brigantaggio e di prevenire che altri malandrini si associno alle bande superstiti»<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Per le sigle archivistiche: ACS, MI, G (Archivio Centrale dello Stato, Ministero degli Interni, Gabinetto 1849-1908); ASCD, CPIB, VD (Archivio Storico della Camera dei deputati, Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul Brigantaggio, Verbali di deposizioni); ASCE, ACP (Archivio di Stato di Caserta, Atti del Consiglio Provinciale); ASCE, PTL, P (Archivio di Stato di Caserta, Prefettura, Polizia); ASCE, PTL, G, OP (Archivio di Stato di Caserta, Prefettura, Gabinetto, Ordine Pubblico); ASN, FB (Archivio di Stato di Napoli, Fondo Borbone); ASN, GCC (Archivio di Stato di Napoli, Gran Corte Criminale); ASN, MI (Archivio di Stato di Napoli, Ministero dell’interno); ASN, PN (Archivio di Stato di Napoli, Prefettura di Napoli).

<sup>2</sup> *Circolare litografata del Ministero dell’Interno, in data 25 marzo 1865, ai prefetti delle province napoletane (n. 4278)*, in «Manuale del funzionario di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria», III, marzo 1865, p. 59. Sull’importanza di questo genere di periodici rimando a R. De Lorenzo, *Scuole di polizia: manualistica e pratica per il controllo delle città nell’Italia preunitaria*, in L. Antonielli, S. Levati (a cura di), *Tra polizie e controllo del territorio: alla ricerca della discontinuità*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2017, pp. 379-401.

Questo frammento introduce bene una riflessione sui funzionari civili impegnati nel Mezzogiorno durante i primi anni della nazione risorgimentale. Si tratta di attori sociali e politici oggetto di una rinnovata sensibilità storiografica. L'abbandono dell'approccio giuridico-amministrativo, fondato sul dualismo tra accentramento e decentramento, ha permesso di ripensare l'istituto prefettizio nei termini di cruciale fattore di mediazione, provvisto di elevato grado di iniziativa, nella riorganizzazione degli apparati statali e più in generale nella transizione verso le strutture unitarie<sup>3</sup>. La crisi postunitaria è stata sempre osservata come momento di definizione del rapporto tra istituzioni e società, oltre che del nesso tra prescrizione e libertà, tra identificazione del nemico pubblico e spazio del garantismo statutario<sup>4</sup>. In tempi recenti il recupero del dato politico del brigantaggio ha però invitato a misurare il peso contrattuale di singoli prefetti e funzionari nelle specifiche prerogative di difesa dell'ordine pubblico. Ne è emerso il ruolo di negoziatori attivi, posti all'incrocio tra le istanze del notabilato provinciale e la rappresentanza dell'esecutivo per garantire l'equilibrio tra gestione del consenso locale, coesistenza con le gerarchie militari e interpretazione contestuale delle mansioni di polizia<sup>5</sup>.

Questo approccio, è evidente, reclama ricognizioni su scala locale. La mia proposta, appena abbozzata in forma di appunti, è focalizzata sulla provincia di Terra di Lavoro, ossia la provincia di Caserta. La premessa analitica è che la guerra asimmetrica del brigantaggio, prosecuzione delle ostilità tra italiani e borbonici che hanno condotto alla sconfitta militare di questi ultimi, genera l'accavallarsi di opposte appartenenze nazionali, vive tensioni sociali e radicate pratiche criminali. Gli sbocchi di una simile miscela, per quanto diversificati sul territorio, trascinano ampi settori della società meridionale in una lotta brutale, lacerante, dal carattere interclassista e dalle implicazioni essenzialmente politiche<sup>6</sup>. In una fase segnata dalla relativa debolezza degli apparati istituzionali del neonato regno unitario, il

<sup>3</sup> Cfr. fra gli altri R. Romanelli, *Il comando impossibile. Stato e società nell'Italia liberale*, il Mulino, Bologna 1995 e N. Randerad, *Autorità in cerca di autonomia. I prefetti nell'Italia liberale*, Mibac, Roma 1997.

<sup>4</sup> Ad esempio R. Martucci, *Emergenza e tutela dell'ordine pubblico nell'Italia liberale. Regime eccezionale e leggi per la repressione dei reati di brigantaggio, 1861-1865*, il Mulino, Bologna 1980 e C. Latini, *Cittadini e nemici. Giustizia militare e giustizia penale in Italia tra Otto e Novecento*, Le Monnier, Firenze 2010. Per una panoramica sulle interpretazioni del brigantaggio vedi A. Scirocco, *Il giudizio sul brigantaggio meridionale postunitario: dallo scontro politico alla riflessione storica*, introduzione alla *Guida alle fonti per la storia del brigantaggio postunitario conservate negli Archivi di Stato*, 3 voll., Mibac, Roma, 1999, I, pp. XIII-XXXVIII.

<sup>5</sup> G. Ferraro, *Il prefetto e i briganti. La Calabria e l'unificazione italiana (1861-1865)*, Le Monnier, Firenze 2016 e A. Capone, *Tra ordine e libertà. Prefetti e militari nella repressione del brigantaggio in Capitanata (1860-1864)*, in «Le Carte e la Storia», XXIII, 1, 2017, pp. 71-85.

<sup>6</sup> C. Pinto, *La guerra per il Mezzogiorno. Italiani, borbonici e briganti. 1860-1870*, Laterza, Roma-Bari 2019. Cfr. anche S. Lupo, *Il "grande brigantaggio". Interpretazione e memoria di*

brigantaggio rappresenta la più evidente forma di resistenza armata al percorso risorgimentale. L'attività delle bande nell'ex Regno delle Due Sicilie coinvolge a vario livello frange rilevanti delle comunità provinciali, attivando al tempo stesso elementi popolari, proprietari e militari, la totalità dell'alto clero, parti significative del corpo ecclesiastico regolare e sezioni non indifferenti degli apparati di polizia e magistratura. La battaglia tra i legittimisti borbonici e il blocco nazionale – che pure mostra una straordinaria capacità di mobilitazione – rappresenta il punto culminante di un conflitto civile che, generando intensi meccanismi di politicizzazione, ha opposto per un settantennio fazioni locali, reticoli di potere e gruppi sociali schierati nella sfida tra Rivoluzione e Controrivoluzione prima, liberalismo costituzionale e modello assolutista poi, infine patriottismo panitaliano-sabaudo e autonomismo napoletano-borbonico<sup>7</sup>.

In una società rurale percorsa da una guerriglia ad alto tasso di violenza, la criminalizzazione del nemico mediante la categoria di brigante, attivata come una spia intermittente, in modo speculare, tutto rappresenta fuorché una specificità del periodo unitario. Si tratta di un atto linguistico connotativo, il cui uso in senso “moderno” risale almeno alla Rivoluzione francese, quando l'antica e duplice valenza etimologica del lemma (sociale e militare) acquisisce nuove implicazioni<sup>8</sup>. Processi di risemantizzazione che non solo influiscono sul concetto di *brigandage*, ma stimolano iniziative legislative – a partire dai tribunali militari – destinate a incidere sulle pratiche di controllo e repressione dell'Italia ottocentesca. Il codice napoleonico, insistendo sulla natura associativa della banda come aggregato che minaccia tanto la salute privata quanto l'ordine pubblico, rappresenta poi un modello di sistematizzazione giuridica. Pur con risultati normativi diversi, il dato criminogeno viene così attribuito alla mera appartenenza alla comitiva armata, rendendo autonoma, tramite il riconoscimento di comportamenti tipizzati, l'identificazione del nucleo delinquenziale dagli specifici reati<sup>9</sup>. D'altro canto le

*una guerra civile*, in W. Barberis (a cura di), *Storia d'Italia*. Annale 18: *Guerra e pace*, Einaudi, Torino 2002, pp. 463-502.

<sup>7</sup> C. Pinto, *Tempo di guerra. Conflitti, patriottismi e tradizioni politiche nel Mezzogiorno d'Italia (1859-66)*, in «Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali», n. 76, 2013, pp. 57-84 e Id., *La rivoluzione disciplinata del 1860. Cambio di regime ed élite politiche nel Mezzogiorno italiano*, in «Contemporanea», a. XVI, 1, 2013, pp. 39-68. Per una discussione relativa a queste linee di ricerca, vedi P. Macry, *Il revival della politica. Studi sul Mezzogiorno per i 150 anni dell'unità italiana*, in «Parolechiave», n. 54, 2015, pp. 21-32.

<sup>8</sup> J.-C. Martin (a cura di), *Dictionnaire de la Contre-Révolution. XVIIIe-XIXe siècle*, Perrin, Paris 2011, p. 83 e V. Sottocasa, *Les Brigands et la Révolution. Violences politiques et criminalité dans le Midi (1789-1802)*, Champ Vallon, Paris 2016.

<sup>9</sup> L. Lacchè, *Latrocinium. Giustizia, scienza penale e repressione del banditismo in antico regime*, Giuffrè, Milano 1988 e J.A. Davis, *Legge e ordine. Autorità e conflitti nell'Italia dell'800*, Franco Angeli, Milano 1989.

insorgenze delle masse sanfediste, nel 1799, e la guerriglia calabrese contro l'occupazione bonapartista, nel Decennio francese, esemplificano la commistione tra eversione legittimista e delinquenza rurale, mentre l'intreccio di processi sociali e politici sfocia anche in un brigantaggio liberaleggiante, segnato dalla cooperazione tra settarismo carbonaro e gruppi criminali<sup>10</sup>. Di lì in poi il ricorso all'icona del brigante, nella pratica come nel lessico, rappresenta una costante della vicenda risorgimentale e anima ogni frattura istituzionale, ogni conseguente restaurazione.

Com'è noto, la linea interpretativa del brigantaggio nel contesto postunitario viene fissata dalla nota diplomatica di Bettino Ricasoli, del 24 agosto 1861. In questa famosa circolare, da allora molto citata, il primo ministro italiano nega ogni traccia ideologica a quelli che sono declassati a episodi di banditismo, appena ammantati dai comitati borbonici di vesti rispettabili. L'assenza di ufficiali e capi militari riconosciuti segna in particolare la distanza tra l'insurrezione napoletana e il carlismo spagnolo o il vandeismo francese. Il brigantaggio non è quindi una «reazione politica», bensì un'espressione di disordine sociale scaturita insieme dai «precedenti storici», dalle «abitudini del paese» e dai «rivolgimenti politici»<sup>11</sup>. Del resto l'argomentazione del documento fa leva sulla diffusa immagine delle classi popolari come coacervo di delinquenti o pseudo-delinquenti, mobilitabili dai reazionari quanto dai garibaldini. Ricasoli attinge a una riserva simbolica stratificata, che consente di individuare non un generico «altro», ma un preciso parametro discorsivo. Quello di una soldataglia irregolare, mercenaria, criminale, reclutata tra i personaggi della zona grigia dei bassifondi sociali, arruolabili nel conflitto proprio perché adusi al saccheggio, all'omicidio, al ladrocinio. Il lemma *brigante* viene qui evocato nel senso certamente ambiguo, ma tutto sommato banale, di «uomo che in frotta con altri parecchi, armato, con forze e con astuzie violente assale e rapisce, avendo o prendendo colore di parte politica»<sup>12</sup>.

### *Il piccolo brigantaggio*

Sora, 7 marzo 1863. La Commissione d'inchiesta parlamentare sul brigantaggio incontra Carlo Mayr, prefetto di Terra di Lavoro. La provincia,

<sup>10</sup> A.M. Rao (a cura di), *Folle controrivoluzionarie. Le insorgenze popolari nell'Italia giacobina e napoleonica*, Carocci, Roma 1999 e F. Gaudioso, *Brigantaggio, repressione e pentitismo nel Mezzogiorno preunitario*, Congedo, Galatina 2002.

<sup>11</sup> *Documenti diplomatici italiani, Prima serie 1861-1870, vol. I (8 gennaio-31 dicembre 1861)*, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato/Libreria dello Stato, Roma 1952, p. 333.

<sup>12</sup> *Dizionario della lingua italiana nuovamente compilato dai signori Nicolò Tommaseo e cav. professore Bernardo Bellini*, L'Unione Tipografico-Editrice, Torino 1865, t. I, parte II, ad vocem, p. 1041.

sostiene Mayr, è soggetta alle incursioni di gruppi armati che provengono dall'esterno – dal Matese, dalla frontiera pontificia – e rientrano impuniti dietro il confine. Si tratta del «grande brigantaggio» politico, quello che, sul modello delle bande organizzate dal temibile Chiavone o dal volontario spagnolo Rafael Tristany, porta «il sigillo e le armi di Francesco II e dell'esercito delle Due Sicilie». La corte borbonica è ancora in esilio a Roma, protetta da Pio IX fin dal febbraio 1861. L'azione irregolare dei briganti, nell'ottica dei legittimisti, doveva accendere l'insurrezione popolare nelle province, agevolando una manovra militare che, appoggiata dalle potenze internazionali, avrebbe garantito la riconquista di Napoli. Il piano è fallito. Resta però il problema del «piccolo brigantaggio», un sintomo di tipo criminogeno, intermittente, capillare, alimentato da fittissimi reticoli di «aderenze» che coinvolgono i molti «oziosi» brulicanti nelle campagne, più che gli sbandati borbonici. Contro simili nemici sfiancare le truppe serve a poco. Occorre semmai organizzare una «polizia sicura ed efficace», affidando la «direzione principale» della repressione all'«autorità politica». Questa guerra si vince con la delazione. Bisogna infiltrare le bande, favorire i tradimenti, potenziare il sistema informativo. Dice Mayr: «se un prefetto potesse spendere grossa somma per comprare una spia», la comprenderebbe. I briganti «non si combattono con le regole militari», ma ci vuole «gente che faccia ancor essa la vita da brigante»<sup>13</sup>.

La prospettiva del prefetto viene modulata nel corso di un mandato piuttosto lungo, che inizia nel luglio 1861, quando la Luogotenenza sostituisce il governatore Alfonso De Caro, transitato dai quadri borbonici, e finisce tra l'agosto e il settembre 1864 con il subentro di Giuseppe De Ferrari, in precedenza impegnato in Capitanata<sup>14</sup>. Nato nel 1810, avvocato, cospiratore carbonaro, poi Ministro della Repubblica romana del 1849, infine deputato al Parlamento e uomo fidato di Cavour, Mayr assume l'incarico dopo essere stato intendente a Forlì (1859) e intendente generale a Bologna (1860-61). Una carriera istituzionale proseguita nelle prefetture di Alessandria (1864-67), Genova (1867-72), Venezia (1872-76) e Napoli (1876-77). La gestione di Terra di Lavoro – zona nevralgica per posizione geografica e tessuto socio-economico e per la commistione tra profili di brigantaggio politico, corruzione amministrativa e crimine organizzato – ne conferma la reputazione di funzionario esperto, capace al contempo di assicurare l'incardinamento delle

<sup>13</sup> ASCD, CPIB, VD, b. 1, *Comm. Carlo Mayr, prefetto della provincia di Terra di Lavoro*.

<sup>14</sup> Per un quadro generale rimando a R. Martucci, *A Sud, nel "quinquennio lungo": governatori e prefetti nelle province napoletane e siciliane (1860-1865)*, in G. Gioffredi, A. Pisanò (a cura di), *Scritti in onore di Antonio Tarantino*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2014, pp. 383-444. Nello specifico della provincia casertana si veda S. Martuscelli, *Politica e amministrazione in Terra di Lavoro nell'età della Destra: il sistema prefettizio*, in «Archivio storico per le province napoletane», vol. XCIX, 1981, pp. 315-360.

strutture governative e di ritagliarsi ampi margini di autonomia<sup>15</sup>. Risulta evidente, infatti, la capacità del prefetto di agire sulle trame di solidarietà politica del notabilato locale, decisive per garantire la pacificazione attraverso il riconoscimento del nuovo ordine. È questo l'obiettivo primario che Mayr, una volta abolita la Luogotenenza il 1° novembre 1861, persegue con l'iniziale collaborazione del commissario governativo Alessandro Buglione di Monale, inviato in missione nelle province meridionali dal primo ministro Ricasoli. Si tratta di catalizzare le energie patriottiche provinciali e orientare lo «spirito pubblico» dal centro, con equilibrio ma anche fermezza, a partire dalla riorganizzazione della guardia nazionale<sup>16</sup>.

L'attitudine relativa all'ambito di pubblica sicurezza, gestito sul piano amministrativo attraverso le sottoprefetture di Sora, Gaeta, Piedimonte e Nola, e di lì dipanato nei circondari e nelle municipalità, è precisata dalla circolare del 12 settembre 1861. Il documento circoscrive la missione dell'«autorità politica» alla «sorveglianza» sugli individui «pericolosi» e «malevoli», soggetti a un «estesissimo campo di repressione». In linea con la lettura dominante negli ambienti governativi, anche Mayr ritiene che i «traviati», del tutto privi di progetti politici, rispondano «alle istigazioni dei nemici della patria» e per questo «si abbandonano ad attentati vituperevoli contro le proprietà e la vita dei pacifici cittadini». La situazione consiglia di armonizzare sfera militare e civile separandone i mandati, perché nell'ottica del prefetto la prima costituisce un elemento esecutivo, subordinato al coordinamento della seconda. All'esercito e alle colonne mobili spetta affrontare operativamente i «tristi» che organizzano le bande «sotto gli auspici talvolta di una bandiera esecrata da ogni onesto, più spesso per mera libidine di delitti e di disordine». La «cura dei funzionari pubblici» è invece di «difendere e promuovere la libertà vera», identificando «perturbatori» e «malviventi» per «prevenirne i tentativi, sorprendere i colpevoli». Sul piano pratico le disposizioni ai funzionari riguardano allora: gli elenchi delle persone assenti dai comuni per ragioni non giustificate; la visita frequente alle case dei sospetti; la vigilanza sui forestieri dimorati nei municipi senza motivo plausibile; l'attuazione delle misure di Codice penale (l. II, c. III, sez. 1.2.5) e Legge di pubblica sicurezza (13 novembre 1859, c. 12, 14, 15) su oziosi, vagabondi, mendicanti e indiziati come «grassatori, ladri, camorristi, truffatori, borsajuoli e ricettatori»<sup>17</sup>.

<sup>15</sup> P. Posteraro, *Carlo Mayr*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 72, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 2008. Sul percorso ideologico del prefetto si confrontino gli opuscoli C. Mayr, *Uno sguardo al passato 1848-49 e al presente dello Stato Pontificio*, Galletti, Firenze 1851 e Id., *Le condizioni politiche d'Italia nel 1860: il passato e il futuro Parlamento*, Monti, Bologna 1861.

<sup>16</sup> ASCE, ACP, 1861, *Discorso di Carlo Mayr all'apertura della sessione del 2 settembre 1861*.

<sup>17</sup> ASCE, PTL, P, Affari vari, b. 173, *Circolare del Governatore di Terra di Lavoro, Carlo Mayr. Caserta, 12 settembre 1861*.

Anche nel novembre successivo, in occasione dell'avvicendamento tra i generali Enrico Cialdini e Teobaldo Franzini al comando della zona di guerra, dalla prefettura casertana giungono segnali distensivi. Per raggiungere il «fine desiderato» di spezzare i canali di reclutamento e protezione dei briganti «importa che vi collaborino con provvide e solerti misure le civili autorità», chiamate ad agire sugli indiziati per «connivenza»<sup>18</sup>. In questa fase lo stesso prefetto agisce da mediatore tra Franzini e gli intendenti per mitigare il bando che proibisce, sotto pena di fucilazione, l'accesso alla montagna, ottenendo la possibilità di eccezioni tramite certificati emessi dai sindaci. Le disposizioni di Mayr ne riflettono l'ottimistica convinzione secondo cui – una volta arginata la «forte» insorgenza dell'inverno precedente<sup>19</sup> – il brigantaggio possa essere debellato con mezzi ordinari, in tempi rapidi. Nella provincia non sembra probabile «alcun movimento reazionario che si possa sviluppare in forme allarmanti»<sup>20</sup>. La situazione cambia presto, aggravandosi, e invita a dispiegare un secondo livello persecutorio, centrato su meccanismi di natura confidenziale che attingono agli stessi canali dei briganti, cioè alle figure dei bassifondi sociali mobilitabili nell'«oscillamento politico» e attive nell'area grigia che connette il crimine all'eversione. Sul punto il prefetto, complice il deterioramento della «pubblica tranquillità», interviene in modo netto: «possono darsi casi eccezionali in cui l'autorità abbia a servirsi di persone di perduta riputazione», anche se ciò non implica l'allentamento della «sorveglianza di cui la loro condotta li rende meritevoli»<sup>21</sup>.

Un caso esemplare è quello di Costantino Sarcione, ex brigante già reclutato nelle colonne mobili garibaldine. Uomo di «trista fama», costui viene dapprima impiegato come una sorta di agente provocatore, poi ottiene «facoltà di azione» per procurare «importanti rivelazioni», arruolare altri informatori e infine «distruggere» dall'interno un'«orda di malviventi». Il tutto viene orchestrato in diverse fasi interlocutorie, durante le quali si fa chiaro come Sarcione e le altre spie agiscano «non per generosità», bensì «promettendogli una mercede»<sup>22</sup>. Questa e altre manovre di infiltrazione sono gestite dalla prefettura, oppure possono scaturire dalla contrattazione

<sup>18</sup> ASCE, PTL, G, OP, b. 239, *Il prefetto all'intendente di Nola. Caserta, 5 novembre 1861.*

<sup>19</sup> ASN, MI, III inv., b. 1619 II, *Governo della provincia di Terra di Lavoro. 29 dicembre 1860.*

<sup>20</sup> ASN, FB, b. 1712, *Governatore di Caserta, 24 agosto 1861.*

<sup>21</sup> ASCE, PTL, G, OP, b. 239, *Il prefetto Mayr. Caserta, 9 novembre 1861.*

<sup>22</sup> In uno scritto legitimista, *La quistione di Isernia. Su' movimenti popolari (30 settembre e 5 ottobre 1860)*, s.e., s.l., 1863, p. 19, l'anonimo autore sostiene che Sarcione, «simulando odio contro il nuovo governo per non averlo compensato, ha saputo tramare un agguato a varii inesperti naturali di Roccamonfina, eccitandoli a formare una banda reazionaria; e li ha formalmente denunziati alle Autorità piemontesi; d'onde lo arresto di vari infelici padri di famiglia». Sull'attività di questo informatore e i suoi precedenti penali si veda il relativo dossier in ASCE, PTL, G, OP, b. 239, *passim*.

tra personale civile e militari, specialmente dopo che l'esercito, con la luogotenenza di Cialdini (luglio-ottobre 1861), ha assunto il ruolo guida nella controinsurrezione. In uno scambio tra il prefetto e un consigliere, nel quale si discute del potenziale ingaggio di un brigante, costui racconta come «questi faceva parte di una banda di grassatori che scorrazzava sul Matese nel 1861, ed io per facoltà scritte che mi concesse il Generale Cialdini, allora Luogotenente in queste Provincie, lo indussi a presentarsi e lo amnistiai, sperando servirmi di lui come mezzo utile ad importanti servizi»<sup>23</sup>. La condotta è finalizzata in primo luogo a migliorare il sistema di comunicazione e quindi a stabilizzare il controllo delle aree rurali. Del resto, l'emergenza impone forme di collaborazione con quei settori del fronte democratico che, influenti nei ranghi della guardia nazionale, dispongono del consenso e delle possibilità operative adatte a rinforzare le strutture unitarie periferiche.

La mobilitazione della società provinciale – sempre ricercata dal prefetto anche tramite le campagne di sottoscrizioni pubbliche in favore dei danneggiati dai briganti<sup>24</sup> – prevede inoltre la diretta immissione di chi «ha fatto parte del Brigantaggio» proprio nella guardia nazionale o tra gli agenti di pubblica sicurezza<sup>25</sup>. L'intento è scontato, poiché attingere alle stesse riserve cui attingono i briganti significa sfruttare in chiave operativa l'opportunità, le relazioni e, cosa non meno importante, la conoscenza dei luoghi e la familiarità con le tattiche delle bande, dietro garanzie da parte dei delegati di polizia. Si attiva così un occulto canale di trattativa e coscrizione, basato sulla raccolta di profili effettuata dai funzionari dislocati sul territorio, che negoziano in maniera mirata con i fuorilegge ancora alla macchia, o con quelli arresi e catturati, talora rilasciandoli oppure organizzando finte evasioni per destinarli, senza destare sospetti nei compagni, all'attività di spionaggio. La delazione tra i detenuti, promossa su basi premiali, è un'ulteriore chiave strategica e si mostra molto efficace, insieme ovviamente alle taglie, per ottenere notizie e rapporti su «cotesti uomini quali nominansi Briganti»<sup>26</sup>. Si tratta in qualche modo di ricorrere alla «feccia del paese», anche se talvolta «manca il meglio, il danaro per le spie», poiché secondo i delegati «il guiderdone vi è, a servizio compiuto, e chi Ella vuole, che lasci il travaglio, per attendere il giorno del premio?»<sup>27</sup>.

<sup>23</sup> *Documenti testificanti l'opera del signor Achille Del Giudice contro il brigantaggio*, Nobile, Napoli 1868, pp. 10-11.

<sup>24</sup> Su questi decisivi aspetti di compattamento del fronte unitario: C. Pinto, *La campagna per la popolazione. Vittime civili e mobilitazione politica nella guerra al brigantaggio (1863-1868)*, in «Rivista Storica Italiana», n. 127, 2015, pp. 808-852.

<sup>25</sup> ASCE, PTL, G, OP, b. 239, *Delegazione di Pubblica Sicurezza di Maddaloni*.

<sup>26</sup> ASN, GCC, b. 670, *Pasquale Vanacore detenuto in Castel Capuano in Napoli*.

<sup>27</sup> ASCE, PTL, G, OP, b. 240, *Delegazione di Pubblica Sicurezza di Aversa, 18 maggio 1862*.

Pratiche di questo genere, piuttosto disinvolte, possono alimentare i rapporti di collusione che una parte del personale civile intrattiene con i comitati borbonici, laddove diventa chiaro che persone «chiamate a difesa della patria» accordano «protezione a chi è arrolatore di briganti»<sup>28</sup>. Col risultato, deleterio per la fiducia dei «cittadini amanti dell'ordine», che «il governo» trova nei paesi «i veri briganti sostenitori il brigantaggio aperto in campagna; e che sono ancora i suoi stessi funzionari»<sup>29</sup>. Il che rischia di minare uno «spirito pubblico» che Mayr, preoccupato dalle rilevanti defezioni del clero secolare, ritiene «piuttosto soddisfacente e favorevole ai novelli ordinamenti», specie nella «parte agiata e colta delle popolazioni»<sup>30</sup>. Nondimeno un certo clima di diffidenza viene denunciato dallo stesso personale di polizia: «io non manco per quanto posso di vigilare», scrive un delegato, «ma la mia vita è logorata a tavolino dalla mattina alla sera, essendo solo, e senza Segretario. Non ho di chi fidarmi in un servizio di tal fatta. Delle Guardie di P.S. forse? Taccio su tale articolo»<sup>31</sup>. Il prefetto è costretto a ripetuti interventi epurativi, in particolare sui reparti della guardia nazionale che – dopo episodi come l'assalto alle prigioni di Caserta, nel giugno 1861, da parte di «alcuni che non avevano di Guardie Nazionali che il solo berretto»<sup>32</sup> – sono sciolti con l'accusa di «viltà» o di eccessi violenti, ma soprattutto per fosche vicende di «cattiva condotta»<sup>33</sup>.

Seppur sconfitta, l'insorgenza polarizza le comunità municipali e acuisce il protagonismo di quei briganti che esercitano la propria leadership su scala locale, ponendo antiche tecniche criminali (sequestri, omicidi selettivi, ricatti) al servizio dei loro protettori politici, appartenenti alle frange di notabilato ormai escluse dal potere e al «partito borbonico clericale»<sup>34</sup>. Fallita la riconquista del regno, la lotta legittimista prosegue dunque come guerra per bande. «Le popolazioni sono agitissime e piene di timore», annota all'inizio del 1862 il sottoprefetto di Sora, perché anche se «in numero troppo scarso», i gruppi armati possono «gittarsi sopra qualche paesetto indifeso, rubare nelle campagne, farci del male e, quel ch'è peggio, tenere in apprensione il paese»<sup>35</sup>. L'aggravarsi della situazione costringe le forze governative a riconfigurare l'azione repressiva, giacché «le molteplici perlustrazioni eseguite dalla truppa restano sempre vane e senza alcun risultato per mancanza di indizi

<sup>28</sup> *Ibidem*, Pasquale Schiavone, Pasquale Letizia, Alessandro Corvino.

<sup>29</sup> *Ibidem*, Municipio della città di Capua, 11 maggio 1862.

<sup>30</sup> *Ibidem*, Relazione del prefetto di Terra di Lavoro, 6 maggio 1862.

<sup>31</sup> *Ibidem*, Delegazione di Pubblica Sicurezza di Aversa, 18 maggio 1862.

<sup>32</sup> ACS, MI, G, b. 23, Il senatore Vincenzo De Monte a Bettino Ricasoli, 24 giugno 1861.

<sup>33</sup> ASN, PN, b. 493, Relazione del prefetto di Terra di Lavoro, 3 novembre 1862 e *Ibidem*, Relazione del prefetto di Terra di Lavoro, 11 novembre 1862.

<sup>34</sup> ASCE, PTL, G, OP, b. 241, Municipio della città di Caserta, 7 febbraio 1862.

<sup>35</sup> *Ibidem*, Sottoprefettura del circondario di Sora. Sora, 16 marzo 1862.

e di cooperazione da parte della popolazione»<sup>36</sup>. Il quadro si aggrava dopo Aspromonte. Durante lo stato d'assedio (agosto-novembre 1862), infatti, la nomina del generale Alfonso La Marmora a commissario straordinario e la rimozione dei prefetti di area democratica sanciscono la preminenza dell'esercito nella repressione, aggravando l'attitudine arbitraria verso i briganti, ma anche nei confronti dei garibaldini, entrambi minacciosi per l'ordine pubblico. Aumenta al contempo la tensione tra potere politico e militare, al quale la prefettura – che insiste da molto sul nodo della frontiera pontificia<sup>37</sup> – attribuisce serie mancanze organizzative e la responsabilità negli abusi commessi dalle truppe o nei gravi episodi di fucilazioni sommarie.

Sulla necessità di misure eccezionali gli attriti sono interni anche all'apparato civile. Allo stesso sottoprefetto, che invocava per gli «oziosi» il domicilio coatto o la deportazione sulle isole carcerarie, come già sperimentato per i camorristi, Mayr aveva ribadito che «per punire quella classe di individui, dichiarati perniciosi alla società» valevano le leggi penali e di pubblica sicurezza, poiché «oltre alle pene ivi stabilite non è dato ad alcuna autorità crearne altre a suo talento, come spesso avveniva ai tempi travolti del dispotismo». La procedura regolare prevede «l'ammonizione per dedicarsi ad un mestiere in un perentorio termine, la condanna per una prima mancanza e la pena gravissima in caso di recidiva». E anche «se dopo la seconda pena l'individuo continuerà a mancare si incomincerà da capo. Sono questi i mezzi preferiti dalle leggi, ed altri da potersi adottare di questi, le ripeto, non ve ne sono»<sup>38</sup>. Un tratto garantista – evidente soprattutto nelle frequenti scarcerazioni<sup>39</sup> – almeno in parte smentito dal ricorso reiterato alle misure di *empara*, una procedura d'eccezione mediante la quale individui assolti o

<sup>36</sup> ASCE, PTL, G, OP, b. 250, *Rapporto del maggiore Bernardi comandante il distaccamento di Teano, sullo stato di Marzano, Campagnola e Roccamonfina*.

<sup>37</sup> ASN, FB, b. 1712, *Prefettura della Provincia di Terra di Lavoro. Rapporto giornaliero a sua Eccellenza il Ministro degli Interni in Napoli. Caserta, 8 maggio 1862*.

<sup>38</sup> ASCE, PTL, P, Affari vari, b. 173, *Al sottoprefetto di Sora. Caserta, 12 novembre 1861*.

<sup>39</sup> Per esempio sul caso di Tommaso Cocco, detenuto in qualità di camorrista, Mayr relaziona che: «Avendo messo termine alla pena di 7 mesi di prigionia inflittagli dal Giudice di Arpino, veniva da me inviato al sig. Questore della città di Napoli, per esser tradotto all'Isola di S. Stefano, giusta gli ordini del sig. Segretario del Dicastero dell'Interno e Polizia; il quale osservando di esser decorsi già mesi nove dacché fu adottato tale provvedimento, nel metterlo ora in esecuzione sarebbe fallire lo scopo della opportunità su cui così fatte misure eccezionali principalmente riposano. Oltre a che se non fu il Cocco spedito nell'Isola, fu però sottoposto a giudizio ed ha espiata condanna, dando da supporre che siasi conseguito il doppio scopo dell'esempio al pubblico e dell'ammenda per l'individuo. Ha disposto per tali ragioni di sospendersi la traduzione del Cocco nell'Isola suddetta e qui rimandato con foglio di via. Essendo qui giunto il Cocco, io dopo di averlo ammonito severamente, gl'ho rilasciato passo condizionato per rimpatriare, presentandosi al Sindaco e ne do prevenienza a Lei, affinché disponga che sia lo stesso accuratamente vigilato». Vedi *Ibidem*, *All'Intendente di Sora, il Governatore. Caserta, 16 ottobre 1861*.

rilasciati dai tribunali restano in custodia dell'autorità, che ne sospende le ragioni statutarie prolungandone arbitrariamente lo stato di detenzione, per «non essere ripresentati alla società manomessa da loro»<sup>40</sup>.

L'idea è insomma che il brigantaggio – e la camorra, cioè il «brigantaggio delle città»<sup>41</sup> – sia la manifestazione più evidente e sistemica di una profonda alterità sociale, tinta di colori politici dai comitati borbonici, ma che nella sostanza separa gli «onesti» dai «malfattori», il «buono» dal «malvagio», l'uomo di «coraggio civile» da una «triste genia». Quella dei briganti viene infatti restituita come una «classe sociale» distinta, circoscritta, in qualche modo cancerosa. E, dunque, «la piaga ha bisogno delle mani del chirurgo; ci vogliono mezzi eccezionali»<sup>42</sup>. La risposta dell'ordine legale deve essere spietata, priva di esitazioni, poiché «se non trovasi legge eccezionale», scrivono dal comando dei carabinieri di Caserta, «non arriveremo a ridonare la quiete in questi paesi»<sup>43</sup>. È proprio la titubanza del governo – che avvia il dibattito parlamentare su una legge di pieni poteri solo dopo lo stato d'assedio, durante il quale l'ordinamento giurisdizionale, al netto delle procedure emergenziali, non è mutato – ad allarmare amministratori e delegati meridionali, accesi fautori degli interventi speciali. Costoro sono a loro volta subissati da petizioni e reclami della cittadinanza locale, fondati su un concetto cardinale: se i briganti sono nemici sociali, cioè soggetti che *in quanto tali* sono in guerra aperta con la società, allora è accettabile sottrarne il giudizio ai tribunali ordinari, affidandolo semmai al diritto militare secondo prassi e percezioni di lungo periodo, risalenti almeno al Decennio francese. Conseguentemente bisogna armare la cittadinanza, riorganizzando corpi volontari e squadriglie di supporto alle truppe regolari: «i naturali mi assordano per ciò», scrive un sindaco, «e giustamente»<sup>44</sup>.

La legge Pica (l. 1409 del 15 agosto 1863), votata a larga maggioranza dal Parlamento e scaturita dal lavoro della Commissione d'inchiesta, si propone anzitutto come risposta del governo alle istanze dei settori provinciali e del

<sup>40</sup> ASCE, PTL, G, OP, b. 250, *Disposizioni del Delegato di P.S. del circondario di Capua. Caserta, 9 settembre 1863*.

<sup>41</sup> Riguardo l'assunto centrale nel dibattito pubblico che «la camorra null'altro è, giudicandola con rigore, se non un brigantaggio», espresso tra gli altri in M. Monnier, *La camorra. Notizie storiche raccolte e documentate*, Barbera, Firenze 1862, p. 3, rimando a F. Benigno, *Littérature et politique aux origines de la Camorra (seconde moitié du XIXe siècle)*, in «Annales», a. 68, 3, 2013, pp. 755-789 e G. Tatasciore, *Rappresentare il crimine. Strategie politiche e immaginario letterario nella repressione del brigantaggio (1860-1870)*, in «Meridiana», n. 84, 2015, pp. 237-258.

<sup>42</sup> ASCD, CPIB, VD, b. 1, *Luigi Maria Gervaso, procuratore del Re presso il Tribunale circondariale*.

<sup>43</sup> ASCE, PTL, P, Affari vari, b. 173, *Carabinieri Reali, Settima legione, Divisione di Caserta. Caserta, 16 luglio 1863*.

<sup>44</sup> ASCE, PTL, G, OP, b. 239, *Il sindaco di Cervino, 13 dicembre 1861*.

blocco unitario meridionale, minacciato dalla grande offensiva delle bande a cavallo tanto nella sicurezza pubblica quanto nelle strutture economiche. Essa sarà prorogata due volte, con la legge Peruzzi (l. 1661 del 7 febbraio 1864) fino al 30 aprile 1864, e con la legge Lanza (l. 2061 del 24 dicembre 1864) fino al 31 dicembre 1865. Com'è noto, il dispositivo legislativo prevede l'istituzione del reato di brigantaggio ed estende la giurisdizione militare all'insieme delle province del Mezzogiorno, con l'esclusione di Napoli, Bari, Teramo, Reggio Calabria e Terra d'Otranto. La sezione di natura repressiva della legge, istituendo i tribunali militari, dispone la fucilazione o, in caso di circostanze attenuanti, i lavori forzati a vita per i rei di brigantaggio che oppongano resistenza armata alla forza pubblica, e i lavori forzati a vita o a tempo per chi non oppone resistenza ma offre aiuto ai briganti. Ma l'obiettivo è anche contrastare le bande armate sul terreno del reclutamento e del sistema informativo. Se i briganti «posseggono oltre la loro polizia anco i loro banchieri, i loro fornitori e i loro depositi», per il governo italiano «l'ordinamento poi di una polizia operosa e infaticata» diventa «argomento di massima importanza: è punto vitale»<sup>45</sup>. Non meno rilevante appare allora il quadro di prevenzione della legge, fondata sulle procedure di pubblica sicurezza e centrata, con l'articolo 5, sulla categorizzazione di «oziosi», «vagabondi» e «persone sospette, secondo la designazione del Codice penale», oltre che «camorristi, e sospetti manutengoli»<sup>46</sup>.

### *Sorvegliare, identificare, classificare*

Frignano, 18 febbraio 1863. Un drappello di carabinieri e guardie di pubblica sicurezza arresta finalmente Vincenzo Gallo, da anni «terrore di quella contrada». Lo si diceva «invulnerabile; capace di trovarsi contemporaneamente in più luoghi, scomparire dall'altrui vista quand'il volesse» e riapparire «da solo a cavallo», in paese, «senza che le guardie nazionali osassero avvicinarlo». Contro di lui, plurievaso di prigione, le autorità hanno tentato ogni misura: «guardia nazionale disciolta, municipi compromessi,

<sup>45</sup> *Il brigantaggio nelle province napoletane. Relazione della commissione d'inchiesta parlamentare letta dal deputato Massari alla Camera del Comitato segreto del 3 e 4 maggio 1863, seguita da quella letta dal deputato Castagnola nella tornata segreta del 4 maggio e dalla Legge sul brigantaggio*, Fratelli Ferrario, Milano 1863, pp. 60 e 123.

<sup>46</sup> Il giudizio sulla legge Pica, controverso già all'epoca della sua promulgazione, oppone ancora chi la reputa una misura draconiana, in profonda contraddizione con i principi dello Stato liberale, e chi invece la ritiene un primo intervento di regolamentazione della guerra del brigantaggio, destinato a ridurre l'arbitrio giuridico che ha caratterizzato la fase delle insorgenze. Cfr. a questo riguardo R. Martucci, *L'eccezione è la regola: la legge Pica nel suo contesto*, in «Nuova rivista storica», 97, 2013, pp. 405-444 e, di converso, S. Lupo, *L'unificazione italiana. Mezzogiorno, rivoluzione, guerra civile*, Donzelli, Roma 2011, pp. 129-135.

continuo muoversi di truppe; tutto invano». Almeno finché il delegato di Aversa, «non senza suo personale pericolo», ha trovato «il modo di trarre in rete quel brigante-mago»<sup>47</sup>. Quella del leggendario brigante non è però l'unica immagine che circola. Tempo prima, infatti, gli anonimi cittadini che «gemono sotto la più dura tirannide» hanno invece segnalato Gallo come «rinomato camorrista», descrivendolo nei termini di un «empio» che, al vertice di un sistema organizzato di «scroccheria», elargisce «protezione» ai criminali, estorce una «tangente» ai possidenti e riceve i notabili in carcere. E tutto ciò pur essendo il noto «collettore, e direttore di tutti i furti» commessi «in corrispondenza» con la banda dei fratelli La Gala<sup>48</sup>. Fuorilegge celebri – lo saranno ancor più dopo la vicenda dell'*Aunis*, il caso diplomatico scatenato dal loro arresto a bordo di un piroscafo francese, con indosso dei passaporti pontifici – con cui Gallo condivide «la speculazione d'arrolar gente in favore della causa borbonica»<sup>49</sup>.

Eppure, ancora, vediamo che il giudice mandamentale di Trentola registra che Gallo, peraltro proprietario di «due fondi» messi a coltura, avrebbe assunto atteggiamenti «patriottici» e che anzi la voce pubblica ne «encomia» addirittura il «coraggio per aver arrestato cinque masnadieri»<sup>50</sup>. I pareri a questo punto si rincorrono, si confondono, si contraddicono e i funzionari adottano di volta in volta categorie ambivalenti, intercambiabili, sovrapponibili. Quindi, Gallo può diventare alternativamente un «camorrista borbonico» o un «famigerato brigante», un «arruolatore di bande» o un «assassino», un «liberale» o un «accanito reazionario», soltanto per riportare alcuni degli esempi possibili. Fino ad arrivare all'accusa formale per «associazione di malfattori», fondata sull'assunto che il personaggio «non ha alcun colore politico, ma la semplice idea di rapina»<sup>51</sup>. Il procedimento giudiziario illumina in effetti l'esistenza di una ramificata e poderosa struttura criminale, allestita con metodi gerarchici e codificati, capace di penetrare nelle ancora deboli e del tutto corruttibili articolazioni amministrative della provincia approfittando proprio degli ampissimi margini di negoziazione aperti dalla crisi politica.

Il punto da evidenziare qui, tuttavia, è che il dossier Gallo esemplifica il ventaglio definitorio attivato dal personale di polizia e restituisce tutta la nebulosità polisemica del linguaggio della repressione. L'aggrovigliamento semantico nelle pratiche di identificazione del nemico sociale e politico è

<sup>47</sup> *Un brigante mago benedetto*, in «L'Italiano. Giornale del popolo», n. 46, 11 marzo 1863.

<sup>48</sup> ASCE, PTL, G, OP, b. 240, *Al sig. Prefetto, Aversa 1862*.

<sup>49</sup> *Ibidem, Al signor Prefetto, Giuseppe Torri, Pasquale Frascarini, Giuseppe Pignolosa, Matteo Tabozzi, 18 marzo 1862*.

<sup>50</sup> *Ibidem, Giudicatura mandamentale di Trentola, 7 febbraio 1862*.

<sup>51</sup> *Ibidem, Cenno de' fatti e istruzione intorno a' reati commessi da Vincenzo Gallo e suoi consoci, 15 luglio 1863*.

una costante, ma diventa particolarmente evidente durante lo stato d'assedio e ancora di più con l'istituzione di quelle giunte provinciali che, in base all'articolo 5 della legge Pica, esprimono il parere sulla condanna al domicilio coatto, per un periodo non superiore a un anno, dei soggetti classificati come oziosi, camorristi e manutengoli<sup>52</sup>. Come si sa, la legislazione speciale attribuisce a queste giunte – composte da prefetto, presidente del tribunale, procuratore regio e due consiglieri provinciali – poteri eccezionali in materia di polizia e pubblica sicurezza, individuando nella compilazione mensile di liste nominative il presupposto al momento delle deliberazioni, rese poi effettive dal Ministero dell'Interno. La procedura perfeziona quindi i metodi adottati intorno allo stato d'assedio – con il ricorso, per esempio, a «certificati di condotta» prodotti dalle autorità municipali<sup>53</sup> – ed è concepita come uno strumento di natura preventiva atto a isolare i briganti, il cui giudizio è appunto deferito ai tribunali militari. Si tratta di agire in modo diretto sui reticoli di connivenza e parentela, secondo criteri emergenziali e in ottica di vigilanza sugli strati “pericolosi” delle classi popolari, poiché la semplice notazione nelle liste equivale a una forma di imputazione, da sottoporre all'esame testimoniale.

Viene così ratificata una sorta di «legge del sospetto» – fondata sul riconoscimento delle qualità politico-morali degli indiziati sulla base della pubblica fama – che il personale civile percepisce come una rischiosa forzatura o, a dire il vero più spesso, come una «dura necessità», giunta «dopo più di due anni di esitanza». Ed è proprio in un contesto simile che diventa «sacro e supremo dovere de' Funzionari che sono chiamati ad attuarla, di essere instancabili nelle indagini, e queste prendere con molto accorgimento e con tutta coscienza», accompagnando «il nome di ciascun individuo con opportune e speciali note, le quali, sono il frutto di lunghi scrutini e di meditazioni profonde». Solo così è possibile rilevare «il rispettivo grado di colpevolezza, e non di rado anche la innocenza di taluni, che da altri vengono riportati assolutamente per manutengoli, sospetti, oziosi, vagabondi o camorristi»<sup>54</sup>. Per attenuare il chiaro indebolimento del diritto di difesa, aggravato dagli episodi di calunnia o diffamazione, Mayr orienta il meccanismo verso una rigorosa e puntuale verifica dei rapporti di sindaci, delegati di pubblica sicurezza, giudici, consiglieri, ispettori. Il personale, che agisce da corpo intermedio nella conflittualità della scala locale, è sollecitato a più riprese a non travalicare i limiti legali che prevedono l'arresto degli annotati

<sup>52</sup> Sullo specifico istituto del domicilio coatto si veda D. Fozzi, *Tra prevenzione e repressione. Il domicilio coatto nell'Italia liberale*, Carocci, Roma 2010.

<sup>53</sup> ASCE, PTL, P, Affari vari, b. 173, *Sottoprefettura del circondario di Nola, 20 novembre 1862*.

<sup>54</sup> ASCE, P, G, OP, b. 256, *Giudicatura mandamentale di Nola, 19 novembre 1863*.

soltanto in seguito ai responsi della giunta, alla ratifica dello stesso prefetto e «dopo intesi personalmente i denunciati»<sup>55</sup>.

Un ulteriore grado di accertamento, tale da coinvolgere in primo luogo amministratori e «uomini probi», è necessario per interpretare correttamente le suppliche dei detenuti o le denunce anonime. La questione non va circoscritta ai «pessimi soggetti» che pure invocano il «dritto che le immutabili leggi della natura gli concedono»<sup>56</sup>. Il tema della calunnia ha implicazioni politiche, specie dopo la crisi di Aspromonte, quando il patto nazionale vacilla e il governo Rattazzi dispone l'intensificazione del controllo di polizia sui settori radicali delle province. Nella deposizione alla Commissione parlamentare un consigliere di area democratica lamenta che «bisogna allarmarsi meno del liberalismo e più del borbonismo, mentre finora pare che siasi fatto il contrario»<sup>57</sup>. L'attenzione dei funzionari è da tempo rivolta verso partiti opposti sul piano ideologico, quello legittimista e quello garibaldino, ma di cui si teme un'improbabile quanto inquietante saldatura, alimentata magari dal diffuso clima di rivolta plebea. «Io sto all'erta sempre», rivendica un delegato, «perché il tempo lo esige, e conosco adesso nel mandamento chi più o meno potrebbe esser contrario, e chi fra essi capace di agire. Eziandio conosco i libertini, che la voglion fare da liberali, i spinti altresì»; e quindi «vigilo su tutti, e guardo la massa del popolo che mi addolora per la proverbiale sua ignoranza ed ignavia»<sup>58</sup>.

Ma se l'ordine pubblico deve coincidere con l'ordine politico, e se la sorveglianza sui nemici sociali equivale a quella sui nemici politici, allora è scontato che questa esasperazione densa di odi personali, rancori familiari e lotte fazionali si ripercuota nelle schedature sottoposte alla giunta. Gli incartamenti restituiscono numerosi casi «di quelli che la polizia borbonica chiamava riscaldati rivoltosi» che, seppur impegnati nella «rivoluzione ultima», vengono ora diffamati come reazionari; oppure come manutengoli o camorristi, neutralizzandoli sul piano politico mediante artificiose tattiche di criminalizzazione<sup>59</sup>. Una tendenza che, non a caso, colpisce spesso i membri delle squadriglie volontarie, percepite come uno strumento di mobilitazione popolare in mano a pericolosi estremisti repubblicani. Si tratta però di una strategia trasversale, adottata da nuclei borbonici, moderati e garibaldini per regolare vecchie rivalità private o, in maniera coincidente, per vendicare

<sup>55</sup> Ivi, b. 250, *Prefettura della Provincia di Terra di Lavoro, Circolare n. 220. Caserta, 29 dicembre 1863.*

<sup>56</sup> Ivi, b. 256, *Ricorso dei germani Pasquale e Vito De Rosa. Cicciano, 18 novembre 1863.*

<sup>57</sup> ASCD, CPIB, VD, b. 1, *Angelo Incagnoli di Arpino, domiciliato in Napoli, Consigliere Provinciale di Terra di Lavoro.*

<sup>58</sup> ASCE, PTL, G, OP, b. 239, *Delegazione di Pubblica sicurezza, Mandamento di Teano. Teano, 13 settembre 1861.*

<sup>59</sup> Ivi, b. 250, *Parere della Guardia Municipale di Pastorano su Nicola Borrelli. Pastorano, 13 settembre 1863.*

risalenti inimicizie ideologiche. Le ricognizioni promosse dal prefetto sono dunque funzionali a distinguere i «facinorosi, uomini di sangue, camorristi, e decisi vagabondi» da chi «è stato sempre, e lo è di sentimenti liberali»<sup>60</sup>. Il che non esclude la possibilità di allargare o forzare ad arte le maglie classificatorie, concedendo spazio discrezionale agli incaricati: «il sottoprefetto chiarisca se oltre la qualifica di reazionario, non compresa fra quelle indicate nell'art. 5 della legge 15 agosto 1863, possa attribuirglisi anche quella di sospetto manutengolo»<sup>61</sup>.

Ciò che di fatto il personale civile contribuisce a edificare con lo strumento degli «stati nominativi» è poi una tassonomia del mondo della devianza. Questo universo inesorabilmente *altro* è restituito nelle forme canoniche di un circuito chiuso, in qualche modo autonomo, con il suo proletariato e la sua aristocrazia, e i cui criteri di catalogazione rispondono a sguardi che sono di natura insieme personale e contestuale. Personale perché il dato biografico, come mostra il caso dei funzionari conniventi con i borbonici, invita a considerare che gli elenchi sono lontani dall'essere mezzi identificatori di carattere neutro. Contestuale perché i repertori simbolici mobilitati sono in ogni caso immersi nella contingenza politica e attingono a una riserva di rappresentazioni sedimentate e condivise della fisiologia criminale. Non stupisce che dalle carte emerga nitido il tipo del «ladro di professione», secondo lo stilema classico della cultura ottocentesca di una controsocietà del delitto fondata sui caratteri di ereditarietà («seguendo le orme del padre suo»), fattori congeniti («la triste loro tendenza») o ancora di specializzazione («il suo riprovevole mestiere») <sup>62</sup>. Un dispositivo retorico che difatti si riproduce pressoché invariato nella figura del «contrabbandiere di professione», anch'essa soggetta all'articolo 5 della legge Pica, ma in generale nella classificazione delle varie «specialità» del delitto, dal «falsario» al «frodatore», fino al «ladruncolo di campagna»<sup>63</sup>.

<sup>60</sup> *Ibidem*, *Parere del sindaco di Pignataro su Nicola Borrelli, settembre 1863*. Proprio il caso di Borrelli – rivoluzionario nel 1848 e considerato “attendibile” dalla polizia borbonica, poi arrestato come «spietato reazionario, sospetto camorrista e gravemente sospetto di connivenza coi briganti» – rivela uno scontro interno ai potentati locali. Costui, capitano della milizia cittadina di Pignataro, sarebbe «venuto in manifesta discordia co' Reali Carabinieri là stanziati, intorno alla quale alcuni suoi privati nemici hanno assiduamente lavorato per infuocare», sicché «non ci ha da meravigliare gran fatto, se siasi così grossamente traveduto a riguardo di lui».

<sup>61</sup> ASCE, PTL, G, OP, b. 256, *Deliberazioni della Giunta consultiva provinciale in Caserta, 31 ottobre 1863*.

<sup>62</sup> ASCE, P, P, Affari vari, b. 173, *Giudicato del mandamento di Aversa. Aversa, 1° marzo 1863*.

<sup>63</sup> ASCE, PTL, G, OP, b. 256, *Elenco dei Contrabbandieri famigerati a riguardo de' quali può applicarsi l'articolo 5° della Legge per la repressione del Brigantaggio. Circondario di Nola, 14 aprile 1864*.

Poi, certo, i bassifondi sociali sono animati soprattutto da quella pittoresca babele di disgraziati che alimenta l'acceso dibattito sull'eventuale redistribuzione delle terre demaniali a contadini, «proletari» e «paesani»<sup>64</sup>. Per lo stesso prefetto, sensibile al tema, il brigantaggio è in definitiva «una gran piaga sociale», dovuta al fatto che «secoli di oppressione e di dispotismo» hanno condotto «le infelici popolazioni rurali all'ultimo grado di abbruttimento e di miseria»<sup>65</sup>. L'indagine dei funzionari ovviamente non esclude a priori la riflessione su questi aspetti di natura socioeconomica, sebbene le circostanze operative li obblighino a concentrarsi soprattutto sull'individuazione di conniventi e manutengoli, vero cuore dell'attività di polizia. Si tratta di addentrarsi nei meandri del mondo rurale. Ne deriva una sorta di mappatura tipologica, dal sapore quasi etnografico, dei soggetti implicati per una complicità che viene ricostruita a partire dagli intrecci di parentela e dalla dimensione micro-municipale. Le liste offrono un affresco dettagliato degli ambienti popolari sollecitati dal conflitto, che comprendono la donna «prestata a cucinare ai briganti, perché loro meretrice» e l'«asportatore» delle «vivande» verso i boschi dove si rifugiano le bande, il «barbiere del villaggio» e l'«esimio spione de' briganti», il favoreggiatore la cui «speciale attribuzione è quella di situarsi sulla cima de' monti ed avvertire i briganti delle mosse della truppa» e «le donne che da esso fanno capo a prostituirsi ai briganti», e via discorrendo<sup>66</sup>.

Ritorna qui l'originaria distinzione tra «piccolo» e «grande» brigantaggio, con le relative misure da adottare, poiché è il sottobosco formicolante della marginalità sociale a fornire sempre nuove reclute alle bande, la cui direzione politica deriva a sua volta dalle manovre dei settori reazionari. «Il brigantaggio si compone dai miserabili, da soldati dell'ex esercito borbonico, da altri spinti dall'influenza clericale», sostiene il direttore dei lavori per la ferrovia, dunque «dovrebbe aprirsi una porta perché costoro si ritirassero». Così resterebbe isolato «l'elemento brigante puro, il quale non si combatte solo con la forza militare. Ci vuole la polizia»; e in effetti «i briganti hanno la

<sup>64</sup> Secondo Nicola Bruni, prefetto di Basilicata, «la questione demaniale ha un'importanza grandissima e merita tutta l'attenzione del governo», perché risolverla consentirebbe di rompere il legame tra briganti e contadini. Il tema divide il notabilato. Per qualcuno «quando i proletari avessero un palmo di terra si attaccherebbero assai alla causa nazionale e renderebbero grandi servizi», ma per altri «la materia demaniale oggi è pressoché esaurita. Tutti i ministeri vi sono tornati sopra, perché hanno l'idea fissa che così si affezioneranno i proletari. È un errore perché ne resta un piccolo stralcio. Così si allarmano i proprietari». Cfr. ASCD, CPIB, VD, b. 1, *passim*.

<sup>65</sup> ASCE, ACP, 1864, *Caserta*, 5 settembre 1864.

<sup>66</sup> ASCE, PTL, G, OP, b. 249, *Elenco dei manutengoli del comune di Marzano*, novembre 1863.

polizia», mentre «il governo non ne ha»<sup>67</sup>. Questo «elemento brigante puro» costituisce l'anima criminogena del fenomeno, paragonato nella discussione pubblica al frutto avvelenato del malgoverno borbonico-pontificio e di una «tradizione brigantesca» che, dal 1799 in poi, ha sempre combattuto per la restaurazione della monarchia gigliata. Si tratta di soggetti «nocivi alla società», che non arretrano nell'«imporre colla forza a taluni altri di fare o non fare delle cose» e che risvegliano «la idea di quei bravi che esistevano negli abborriti tempi del feudalismo»<sup>68</sup>. O ancora, uomini di «sinistro aspetto» che «percorrono la campagna a cavallo seminando lo sgomento nell'animo di ogni pacifico cittadino»<sup>69</sup>. Interviene il motivo fondamentale della perversione morale, a distinguere chi «si darebbe certo al brigantaggio perché d'indole avversa al bene, e capace di ogni male»<sup>70</sup>.

L'icona del brigante, una volta fissata in chiave criminalizzante, resta immutata<sup>71</sup>. Diverso è il caso del camorrista, soggetto a rimodulazioni discorsive legate alla contingenza politica. Alla fine del 1860 il termine designa ancora in modo generico gli individui «facinosissimi» che, come «despoti», impongono «una specie di tassa costringendo or questo or quello a pagare una somma determinata»<sup>72</sup>. Il quadro è cambiato quando, durante la Luogotenenza, l'incarico degli Interni viene assunto da Silvio Spaventa. La riorganizzazione delle strutture informali di ordine pubblico, diretta a indebolire il partito rivoluzionario, accentua il controllo sui settori popolari mobilitabili politicamente<sup>73</sup>. La dicasteriale del 17 aprile 1861 fornisce allora gli strumenti per individuare nei camorristi una «classe di gente perversa» costituita «in setta con segni convenzionali, riunioni, capi ed aderenti», che

<sup>67</sup> ASCD, CPIB, VD, b. 1, *Giacomo di Martino, direttore della strada ferrata da Napoli a Roma*.

<sup>68</sup> ASCE, PTL, P, Affari diversi, b. 3, *Guardia Nazionale di Sant'Andrea. Arresto di Francesco Natale alias Lo Zoppo. Novembre 1862*.

<sup>69</sup> ASCE, PTL, G, OP, b. 240, *Regia delegazione straordinaria di Frignano Piccolo, 22 aprile 1863*.

<sup>70</sup> *Ivi*, b. 251, *Carabinieri Reali, Settima Legione, Divisione di Caserta. Informazioni su Bernardo D'Orazio. Caserta, 3 febbraio 1864*.

<sup>71</sup> L'esempio visuale è quello di uno «sconosciuto di truce aspetto e con lunga barba, vestito alla brigantesca con patrone, fucile, revolver e pistole»: *Ivi*, b. 240, *Cenno de' fatti*, cit.

<sup>72</sup> ASCE, PTL, P, Affari Vari, b. 173, *Il sindaco di Arpino al Governatore. 25 dicembre 1860*. «Col cadere del Governo Borbonico», prosegue il sindaco, «per non avere inimica questa pericolosa gente convenne pagarla, e carezzarla, ed anche per distorla dai borboniani che minacciavano, si fece ogni sacrificio per contentarli». Ma adesso «importa disfarsi di tanta peste». Sulla cogestione dell'ordine pubblico e il reclutamento di criminali nella guardia cittadina napoletana da parte di Liborio Romano si veda M. Marmo, *Il coltello e il mercato. La camorra prima e dopo l'unità d'Italia*, L'ancora del Mediterraneo, Napoli-Roma 2011.

<sup>73</sup> Per una precisa contestualizzazione dell'intreccio tra repressione criminale e repressione politica nell'attività ministeriale di Spaventa si veda però F. Benigno, *La mala setta. Alle origini di mafia e camorra*, Einaudi, Torino 2015, pp. 33-80.

si avvale «dei mezzi più nefandi per raggiungere il suo intento di vivere a spese del più debole»<sup>74</sup>. Si insinua così a livello periferico l'idea, accolta nella legge Pica, che il domicilio coatto consenta di rimuovere una cancrena localizzabile, solo ora stilizzata come una società segreta tentacolare e misteriosa. L'immaginario settario viene recepito dai delegati di polizia, laddove gli elenchi restituiscono il discrimine tra affiliati «alla Società della Camorra» e «camorristi non nel vero senso». I primi sono distinti in «Capo Camorrista» o «Camorrista di 2° ordine», ossia il livello «così detto dei picciotti di sgarro, che vuol dire noviziato alla Camorra». Sui secondi si rileva che, «lungi dal percepire camorra dai cittadini», essi se la procurano «con le vie di fatto mercé il furto nella campagne»<sup>75</sup>. E i «veri» camorristi vanno tenuti «separati separati» anche nel loro regno d'elezione, la prigione, prima che accada «qualche sinistra conseguenza»<sup>76</sup>.

Eppure i parametri – sempre nell'intreccio tra setta politica e setta criminale<sup>77</sup> – restano a lungo elastici, malleabili, adattativi, e soprattutto presentano contorni del tutto permeabili, se si considera la possibilità di essere arrestato nelle qualità di «iniziato come camorrista, uomo di mala fede, intrigante, malvagio, capace di commettere qualunque prepotenza, ladro, falsario, connivente coi briganti, ostile all'attuale Governo». Il parere: «deportarsi, per essere uomo pernicioso alla società»<sup>78</sup>. Per esempio il caso di Carlo Varchetta, fermato durante lo stato d'assedio, mostra bene il carattere labile dei processi di identificazione. «Io credo», scrive il giudice mandamentale di Palma, «che si onorerrebbe di troppo col nome di camorrista, dappoiché egli può ritenersi della categoria de' briganti». Costui è un criminale «presentatosi per virtù dell'amnistia», però il provvedimento non copre la vasta tipologia di reati di sangue ed estorsione commessi mentre era «associato» alla «comitiva Crescenzi». Né a seguito della presentazione il profilo delinquenziale è cambiato, se è vero che «per via di forza e violenza»

<sup>74</sup> ASCE, PTL, P, Affari vari, b. 173, *Dicastero dell'Interno e Polizia al sig. Governatore di Caserta. Napoli, 17 aprile 1861.*

<sup>75</sup> *Ibidem, Elenco del Delegato di P.S. di Caserta. Novembre 1862.*

<sup>76</sup> *Ibidem, Il custode delle prigioni di Caserta al prefetto. Caserta, 1° maggio 1861.*

<sup>77</sup> Il comandante dei carabinieri di Caserta scrive di essere «informato da fonte politica ed autorevole che in Cancellò Arnone si vuole formare una società il cui titolo sarebbe Circolo Amministrativo Politico, ma il cui scopo sarebbe ben altro giacché i promotori avrebbero fatto sentire che chi avrebbe tradito in qualche modo l'associazione sarebbe condannato ad essere nientemeno che pugnato e morto. Le persone che tentano organizzare questa setta, perché altrimenti non può chiamarsi, sono tutte persone di pessimi antecedenti morali, facinorosi, prepotenti ed anche stati incolpati di furti ed incendi, di nessun colore politico, e pressoché tutti illetterati; basterà ricorrere alle loro fedi di perquisizione per accertarsi della verità». Cfr. ASCE, PTL, P, Affari diversi, II inv., b. 21, *Carabinieri Reali, Settima Legione, Divisione di Caserta. Caserta, 15 maggio 1865.*

<sup>78</sup> ASCE, PTL, P, Affari vari, b. 173, *Sottoprefettura di Nola, Stato degli individui arrestati come camorristi nel Circondario di Nola, 10 dicembre 1862.*

si è fatto nominare guardaboschi. Allora «è che arrestato come camorrista, oggi si trova alla dipendenza del potere giudiziario». E poi in prigione ha tenuto un comportamento senz'altro intimidatorio: «con tutto ciò la S.V. può ritenerlo anche sotto la categoria di camorrista»<sup>79</sup>.

### *Mostri e (a)normali*

Santa Maria Capua Vetere, 24 febbraio 1864. C'è anche il prefetto Mayr tra la folla assiepata nell'aula del tribunale per il processo contro i «briganti dell'Aunis»: i fratelli Cipriano e Giona La Gala, Giovanni D'Avanzo, Domenico Papa. Si tratta di un momento decisivo sul piano politico. Per il governo il caso dimostra a un tempo l'essenza criminale del brigantaggio, la connivenza degli ambienti pontifici, il ruolo della corte borbonica, l'indolenza dei militari francesi. Ma si tratta anche di un passaggio chiave nel discorso sul brigante come nemico sociale. Il resoconto delle udienze è pubblicato in due versioni. La prima, nella «Collezione romantica dei processi contemporanei», evidenzia l'«animo selvaggio» e la «ferocia volpina» degli accusati<sup>80</sup>. La seconda si spinge oltre, poiché identifica nella banda gli «elementi vivi» del brigantaggio, cioè gli «evasi dalle galere» (i La Gala), il «poliziotto» (D'Avanzo) e il «malfattore per indole» (Papa). Inoltre, confutando la tesi del fenomeno come prodotto «indigeno», ne intende ricostruire gli attributi sociali. Se i «gregari» del brigantaggio arrivano dall'«infima classe del popolo», i «caporioni» provengono invece da un nucleo duro fatto di galeotti, assassini, ladroni. Questo miscuglio di miseria e mostruosità, di indigenza e depravazione, viene poi fomentato da alcuni «egoisti possidenti» e soprattutto dal «partito retrivo», come nella memorabile insorgenza del 1799. È così che i «nemici di ogni legge divina ed umana» hanno potuto dichiarare «spietata guerra a quella società che li avea stigmatizzati, e ad essi in breve si riunivano quanti malvagi e vagabondi contasse la feccia del basso popolo»<sup>81</sup>.

Intorno all'*affaire* La Gala si cristallizza in modo finalmente chiaro un'immagine edificata nel tempo e destinata ancora a grande fortuna nella discussione pubblica, quella dei «misteri del brigantaggio». Con questa espressione – figlia dei *Misteri di Parigi* con cui Eugène Sue aveva a suo tempo contribuito a plasmare il discorso sul crimine – l'avvocato lombardo Antonio Vismara, dopo l'esperienza nei tribunali meridionali, descrive il brigantaggio

<sup>79</sup> *Ibidem*, *Giudicatura mandamentale di Palma*. 18 maggio 1863.

<sup>80</sup> *Processo dei briganti borbonici Cipriano e Giona La Gala, Domenico Papa e Giovanni D'Avanzo*, Tip. della Gazzetta, Reggio d'Emilia 1864, pp. 5-6.

<sup>81</sup> *Processo dei quattro briganti dell'Aunis, Cipriano La Gala e compagni, innanzi alla Corte di Assise di Santamaria Capuavetere, compilato e preceduto da un'introduzione storica sul brigantaggio e sulla questione dell'Aunis*, per G.C. Gallotti, Nobile, Napoli 1864, pp. XIV-XV, XL.

come «un vizio patologico del corpo sociale», peraltro richiamandosi in modo diretto ai *Miserabili* di Victor Hugo. Il brigante somiglia, insomma, a un «atroce selvaggio che scorre e si aggira per le foreste e per le montagne», non diversamente da come i ladri parigini, quei “selvaggi che sono tra noi” del romanzo popolare francese, si aggirano per i vicoli delle metropoli europee, o da come le tribù indiane raccontate nell’*Ultimo dei Mohicani* di James Fenimore Cooper si aggirano per le praterie americane<sup>82</sup>. Circolarità letterarie, certo. Ma pure: tracce non trascurabili della sedimentazione di repertori simbolici e rappresentazioni del mondo sociale che percorrono l’intera parabola risorgimentale e che, nella crisi postunitaria, forniscono anche ai funzionari – partecipi di queste costruzioni culturali – gli strumenti retorici per inquadrare i briganti come «uomini scellerati», capaci di «infettare la società colla loro presenza»<sup>83</sup>. Solo la «nuova forma di governo» ha i mezzi per correggere le storture che ostacolano il cammino del Mezzogiorno e cancellare la memoria del regime borbonico, risvegliando l’amore per la libertà politica, la vita morale, l’operosità civile, affinché si «salvi il paese da un incubo»<sup>84</sup>.

Nell’ultima relazione Mayr si dice ottimista riguardo la possibilità di vedere «fra non molto ristabiliti l’ordine e la tranquillità» nella provincia casertana. Il bilancio dei provvedimenti legislativi è positivo ed è innegabile il coinvolgimento dei «cittadini» nella repressione dei briganti. La mobilitazione dei provinciali ha portato alla formazione di dieci squadriglie volontarie, per un numero di duecentosessantasei militi in supporto alle colonne mobili della guardia nazionale e ai distaccamenti di truppa. Inoltre il fondo della Commissione provinciale per i danneggiati dal brigantaggio è ricco, il che consente di erogare sussidi dignitosi alle vittime o ai volontari feriti, e al contempo permette di stabilire taglie adeguate (di mille ducati) sugli ultimi, tenaci capibanda. Se dunque le bande residue non sono state ancora annientate, ciò si deve alla vicinanza della frontiera pontificia, dove i briganti trovano «asilo e nuovi e più gagliardi mezzi di offendere le nostre popolazioni»<sup>85</sup>. Superata l’emergenza, il problema reclama una soluzione

<sup>82</sup> A. Vismara, *Cipriano e Giona La Gala, o I misteri del brigantaggio*, F. Perucchetti, Napoli 1865, pp. 9-11. Ma dello stesso autore si veda anche *Un banchetto di carne umana. Scene dell’Italia meridionale*, F. Pagnoni, Milano 1866, centrato sugli episodi di cannibalismo e mutilazioni genitali di cui si sarebbero resi protagonisti i fratelli La Gala. Fatti che, emersi nel corso del processo, «non avvennero nell’Oceania, in Africa, in paesi selvaggi, ma si rappresentarono sulle terre italiane» (p. IV).

<sup>83</sup> ASCE, PTL, P, Affari vari, b. 173, *Rapporto del Capitano Sirone del 43esimo di linea. Casalvieri, 5 novembre 1861*.

<sup>84</sup> ASCE, PTL, G, OP, b. 256, *Comando della Guardia Nazionale di S. Paolo, 12 ottobre 1862*.

<sup>85</sup> *Riassunto della relazione del commendatore Mayr, prefetto di Caserta, al Consiglio provinciale sulle condizioni morali ed economiche della Provincia (sessione 1864)*, in «Rivista

politica, e ha a che fare con gli equilibri diplomatici internazionali che, nel settembre 1864, portano alla stipula della convenzione militare franco-italiana e aprono l'ultimo ciclo del brigantaggio, simbolicamente chiuso con lo scioglimento del governo di Francesco II in esilio, nel 1867. Il prefetto si congeda così dai consiglieri provinciali, apprezzandone «la benigna accoglienza che si fece alle mie proposte» e «la volenterosa ed efficace cooperazione che in ogni riscontro mi fu prestata»<sup>86</sup>.

Nel frattempo, infatti, il governo Minghetti, con decreto del 20 agosto 1864, ha trasferito a Caserta l'avvocato piemontese Giuseppe De Ferrari, proveniente dall'esperienza a Foggia, dove si è distinto per l'atteggiamento spregiudicato e, rispetto a Mayr, di certo più disposto a ricorrere a procedure extralegali e illiberali. L'avvicendamento, non privo di strascichi polemici, risponde proprio alla volontà dell'esecutivo di rafforzare l'azione lungo il confine pontificio, ma ripensandola in ottica eminentemente militare. In tal senso l'incarico a De Ferrari, che prende le distanze dai metodi conciliatori del predecessore e denuncia pubblicamente di aver trovato la provincia in uno stato deplorabile, è funzionale all'avvio di una nuova campagna di repressione, da praticare stavolta in larga scala «per mezzo delle truppe, della Guardia Nazionale e delle taglie». Si tratta in altre parole di sfruttare a fondo i margini di eccezionalità offerti dalla legge Pica, per l'appunto prorogata fino alla fine del 1865. Se le misure di natura sociale possono forse togliere «ai bisognosi la funesta tentazione di delinquere», i briganti propriamente detti devono essere affrontati delegando all'esercito il coordinamento delle operazioni<sup>87</sup>. Anche in Terra di Lavoro si compie il definitivo passaggio verso un sistema di controinsurrezione che centralizza sotto lo stesso comando la sfera politica, bellica e di polizia, subordinando all'autorità militare le prerogative di prefetti e funzionari.

Su questa linea prosegue colui che, eccettuata la breve parentesi del reggente Achille Serpieri (settembre 1866-maggio 1867), è il successore di De Ferrari, ossia Giuseppe Colucci. Il prefetto, ex amministratore borbonico, anche lui trasferito da Foggia e rimasto in carica per cinque anni, affronta una certa riacutizzazione del brigantaggio nelle zone di frontiera che, specie dopo i fatti di Mentana del novembre 1867, registrano l'attività di nuclei armati irriducibili, come le bande Ciccone, Guerra e Fuoco. La «convenzione officiosa esistente colle autorità militari pontificie» non illude i funzionari, consapevoli di quanto «il Governo Papale non intenda di procedere seriamente contro i briganti», poiché «per accontentare l'Italia, ed ingannare l'Europa, ricorrerà

amministrativa del Regno. Giornale ufficiale delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli istituti di beneficenza», a. XVI, 1865, pp. 11-16.

<sup>86</sup> ASCE, ACP, 1864, *Caserta*, 5 settembre 1864.

<sup>87</sup> ASCE, ACP, 1865, *Caserta*, 3 ottobre 1865.

alle mezze misure che non potranno mai sortire un serio effetto»<sup>88</sup>. Secondo Colucci, che pure non sottovaluta i benefici di riforme sociali e «pubblica educazione», per estirpare «la mala pianta del brigantaggio» bisogna «acrescere la forza pubblica ed accentrarne la direzione nelle mani di un sol Generale, onde l'unità dell'indirizzo» assicuri «maggior vigore e accordo» alla repressione<sup>89</sup>. Il richiamo non è casuale. Il concetto di «unità d'azione» è il fulcro delle campagne condotte dal generale Emilio Pallavicini, fin dal biennio 1863-64, nelle gran parte delle province meridionali dichiarate in stato di guerra. Teorico di un'efficace «dottrina» della controguerriglia, Pallavicini proviene da successi fondamentali contro bande che hanno mostrato grande capacità di adattamento al contesto bellico. I risultati si devono all'azione combinata di colonne mobili, rastrellamenti e spionaggio, centrata sul consenso della popolazione amica o il terrore di quella nemica. Modi sfrontati, talora spietati, che provocano lo scontro con le autorità civili il cui operato, per Pallavicini, rischia di sovrapporsi pericolosamente all'azione militare<sup>90</sup>.

Sicché, quando nel febbraio del 1868 il ministro Carlo Cadorna e il primo ministro Luigi Menabrea convocano il prefetto Colucci, insieme ai colleghi di Aquila, Benevento e Campobasso, la delegazione insiste sulla necessità di ulteriori interventi straordinari, resi ora problematici dalla cessazione della legge Pica<sup>91</sup>. Il proposito si concretizza con l'affidamento allo stesso Pallavicini del Comando generale delle truppe per la repressione del brigantaggio, operativo nelle province di Terra di Lavoro, Aquila, Molise e Benevento, alle quali dal 1° luglio 1869 si aggiungono Avellino, Salerno e Potenza. Il comando viene stabilito a Caserta, ma poi è trasferito a Mignano e in ultimo a Salerno, assecondando una strategia di mobilità che consente di intervenire nelle aree interessate dalle operazioni. Il generale sfrutta ancora una volta i poteri straordinari di polizia garantiti dalla giurisdizione di guerra, coordinando in questo modo anche l'attività di prefetti e funzionari civili e ottenendo così il massimo grado di centralizzazione manifestatosi durante la repressione del brigantaggio. Nel giro di un paio d'anni, con rinnovata pressione sulla popolazione locale, ma soprattutto con l'impiego su larga scala dei mezzi di infiltrazione, ricompense ai collaboratori e promozione del pentitismo, Pallavicini riesce a ottenere la cattura o l'uccisione degli ultimi capibanda della Terra di Lavoro. Nel 1870 il Comando generale – brevemente riformato

<sup>88</sup> ASCE, PTL, G, OP, b. 271, *Sottoprefettura di Caserta, 8 aprile 1867*.

<sup>89</sup> G. Colucci, *Delle condizioni morali, economiche ed amministrative della provincia di Terra di Lavoro. Discorso pronunziato al Consiglio generale della provincia*, Nobile, Caserta 1868, p. 10.

<sup>90</sup> Sull'insieme degli aspetti operativi e in generale sul ruolo decisivo di Pallavicini seguo C. Pinto, *La dottrina Pallavicini. Contro insurrezione e repressione nella guerra del brigantaggio (1863-1874)*, in «Archivio storico per le province napoletane», vol. CXXXII, 2014, pp. 69-97.

<sup>91</sup> ASCE, PTL, G, OP, b. 273, *Destinazione del generale Pallavicini*.

nel 1872 per le sole province di Salerno, Cosenza, Avellino e Potenza – può essere sciolto. Ma da tempo, ormai, nella sostanza, la guerra della nazione unitaria contro i briganti è stata vinta.

Annamari Nieddu

*I tristi eroi: il minore delinquente e gli istituti  
di educazione coatta nell'Italia postunitaria*

«*Optima est lex quae minimum relinquit arbitrio iudicis:  
optimus iudex, qui minimum sibi*»

F. Bacon, *De Dignitate et Augmentis Scientiarum*,  
lib. VIII, Aphorismus XLVI (1623)

«I tristi eroi del mio discorso», così il penalista Ugo Conti esibiva i minori in occasione della conferenza tenuta la sera del 21 marzo 1888 nella sala della Società operaia di Bologna. «Fra i mali che affliggono la società – osservava il giurista – è dei peggiori la delinquenza, e la forma più desolante di essa è certo la delinquenza giovanile»<sup>1</sup>.

Nell'ultimo trentennio del XIX secolo il problema della fanciullezza abbandonata cominciò a essere inquadrato come causa diretta dell'aumento della delinquenza minorile. In particolare, negli ambienti della “scuola positiva” i comportamenti antisociali o devianti iniziarono a essere interpretati come il prodotto di una combinazione di predisposizioni ereditarie e di fattori socioambientali negativi<sup>2</sup>. Fu proprio il contributo teorico offerto dall'antro-

<sup>1</sup> U. Conti, *I fanciulli delinquenti. Conferenza tenuta la sera del 21 marzo 1888 nella Sala della Società Operaia di Bologna (1888)*, Nicola Zanichelli, Bologna 1888, p. 4. Sul penalista, cfr. S. Larizza, *Conti Sinibaldi, Ugo*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta (a cura di), *Dizionario Biografico dei giuristi italiani* (d'ora in poi DBGI), il Mulino, Bologna 2013, vol. I, pp. 575-576; G. Pace, *Il discernimento dei fanciulli. Ricerche sull'imputabilità dei minori nella cultura giuridica moderna*, Giappichelli, Torino 2000, pp. 133 e ss.

<sup>2</sup> Scriveva Cesare Lombroso: «Forse alla maggior parte degli osservatori parrà, appunto per la sua semplicità e frequenza [...] che i germi della pazzia morale e della delinquenza si trovano, non per eccezione, ma normalmente, nelle prime età dell'uomo, come nel feto si trovano costantemente certe forme che nell'uomo sono mostruosità; dimodoché il fanciullo rappresenterebbe come un uomo privo di senso morale, quello che si dice dai freniatri un folle morale, da noi delinquente nato», nei bambini ci sarebbero tutti i sentimenti negativi: la collera, la vendetta, la gelosia, la tendenza a mentire, nei primi mesi fino al primo anno di vita essi sono privi di senso morale, sono crudeli, senza pietà, pigri, ecc. l'educazione svolgerebbe la sua «benefica azione»; senza questa, sarebbe inspiegabile la loro normale metamorfosi,

pologia criminale di Cesare Lombroso e dei suoi allievi – con la negazione del libero arbitrio e con lo spostamento dell’analisi criminologica dal delitto al delinquente – ad aprire la strada allo studio metodico della delinquenza minorile. Parallelamente Enrico Ferri, nell’approfondire l’analisi sulle possibili cause sociali della delinquenza, in un’ottica finalizzata alla ricerca di adeguati strumenti di prevenzione del crimine, contribuiva alla creazione dell’immagine del “delinquente minorene”, evidenziando una lacuna di quell’impianto “classico”, che fondava la responsabilità del fatto criminoso sulla violazione materiale della legge e sull’elemento morale diretto a compiere tale violazione (cioè sull’intenzione e sulla volontà). Questo aspetto aveva caratterizzato i codici penali preunitari (base del sistema penitenziario allora in vigore), e doveva caratterizzare anche il nuovo Codice Zanardelli (il primo a “unificare penalmente” l’Italia)<sup>3</sup>.

Con la svolta degli anni Settanta dell’Ottocento la riflessione sul fenomeno dell’antisocialità del minore veniva nebulosamente ma organicamente inglobata nel concetto di «devianza» intesa non soltanto come generico rifiuto di valori, di obiettivi e di regole sociali, ma anche come violazione delle norme giuridiche che finiva per sfociare in aperte condotte criminali e per costituire dunque un ostacolo alla convivenza civile. Da questa inedita visione del “fanciullo deviato” le istituzioni trassero la consapevolezza della inadeguatezza di un sistema legale tutto incentrato sulla punizione e della necessità di adottare precise misure preventivo-rieducative per i delitti commessi da minori corrotti dalla povertà, dall’abbandono o dalla trascuratezza dei genitori. L’impegno della medicina, la riflessione della criminologia, lo

cfr. C. Lombroso, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline carcerarie*, Fratelli Bocca, Torino 1884, pp. 112 e ss.

<sup>3</sup> Lo scontro tra la scuola “positiva” e quella “classica” avviene soprattutto sulle pagine di due riviste: la «Rivista penale», fondata da Luigi Lucchini e la «Scuola positiva» di Enrico Ferri. Sulla contestazione dell’espressione “scuola classica” cfr. M. Sbriccoli, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)* in L. Violante (a cura di), *Storia d’Italia*, Annali 14, *Legge Diritto Giustizia*, Einaudi, Torino 1998, pp. 498-500, «La storiografia che ha adottato il paradigma delle scuole penali, ha perpetuato, avendone peraltro persa la cognizione, i termini della battaglia ingaggiata da Enrico Ferri, agli inizi degli anni Ottanta, contro l’establishment della penalistica di allora. Il mozzo del bastimento penale, dichiara l’esistenza degli schieramenti, ed indica il suo come quello che si vale della scienza e sta con il progresso; poi fonda di fatto la formazione avversa – che non sapeva di esistere, né intendeva costituirsi – gli impone il nome di “scuola classica” e ne regola i confini culturali e storici»; Id., *La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia unita*, in A. Schiavone (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica*, Laterza, Roma-Bari 1990. Cfr., inoltre, F. Colao, *Le ideologie penalistiche fra Ottocento e Novecento*, in A. Mazzacane (a cura di), *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*, Liguori, Napoli 1986, pp. 107-124; C.F. Grosso, *Le grandi correnti del pensiero penalistico italiano tra Ottocento e Novecento* in *Storia d’Italia*, Annali 12, *La criminalità* a cura di L. Violante, Einaudi, Torino 1997, pp. 7-34.

sviluppo degli studi sociologici, pedagogici e psicologici, individuarono per la prima volta un nuovo valore da attribuire al fanciullo e al ruolo che questo rivestiva all'interno della società. La direzione intrapresa dalle scienze mediche e sociali fu quella di stabilire i parametri dell'infanzia "normale" e dei comportamenti conformi, perché le devianze fisiche e psicologiche del fanciullo potevano mettere in pericolo l'ordine della società. Si iniziò a considerare l'infanzia come condizione di cui prendersi cura, i fanciulli divennero soggetti da proteggere (o dai quali proteggersi?). Questa svolta avveniva in coincidenza con il tentativo di costruzione di un'identità nazionale basata su un nuovo modello di cittadinanza, mentre l'avvio del processo di industrializzazione poneva nuovi problemi e nuove contraddizioni sociali ed economiche. Come osserva lo studioso Gaetano de Leo, «il fanciullo delinquente oltre a costituire una minaccia potenziale, rappresentava uno scandalo per la nuova razionalità capitalistica che stava investendo e trasformando la società»<sup>4</sup>.

Così, accanto alle definizioni di «discoli», «monelli» o «vagabondi», si prese a discutere di ragazzi «traviati» da ricondurre «al bene»<sup>5</sup>. Enrico Ferri e la sua scuola hanno avuto il merito di aprire un dibattito che raccolto dalla politica e dalle istituzioni condusse a una riflessione su quali mezzi potessero aiutare a prevenire i delitti commessi dai minori: «sostitutivi penali» – secondo la definizione coniata dallo stesso Ferri – ovvero provvedimenti legislativi e accorgimenti sociali capaci di eliminare o quanto meno di intaccare i presupposti della degradazione fisica, materiale e morale di quei «delitti della fame» che erano la vera essenza della criminalità minorile<sup>6</sup>. Un altro merito della scuola positiva è stato l'invenzione della pericolosità sociale come categoria flessibile dalle enormi potenzialità in senso utilitaristico. La scuola positiva sin dai suoi esordi aveva preteso un posto di primissimo piano nella definizione della fisionomia della scienza criminologica che si collocava «in una sorta di interstizio epistemologico venutosi a formare al confine tra il sapere medico e quello giuridico». In questo senso il «delinquente nemico», pericolo per la società, poteva essere considerato una sorta di potente volano,

<sup>4</sup> G. Di Leo, *La giustizia dei minori. La delinquenza minorile e le sue istituzioni*, Einaudi, Torino 1981, pp. 28 e ss.

<sup>5</sup> F. Dalmazzo, *La tutela sociale dei fanciulli abbandonati o traviati*, Fratelli Bocca, Milano-Torino-Roma 1910, pp. 56 e ss.; A. Borgonzone, *Un giurista dinanzi alla questione minorile nell'Italia liberale: Lino Ferriani (1852-1921)*, in «Ordines», 1, 2011, pp. 155-174; G. c., in «Rivista di diritto penitenziario», 1938, pp. 240 e ss.; V. Nuti, *Discoli e derelitti. L'infanzia povera dopo l'Unità d'Italia*, La Nuova Italia, Scandicci 1992. Cfr., inoltre, B. Montesi, *Questo figlio a chi lo do. Minori famiglie istituzioni (1865-1914)*, Franco Angeli, Milano 2007, pp. 17 e ss.; F. Colao, «*L'albero nuovo si piega meglio di quello vecchio*». *La giustizia "educatrice" per i minori nell'Italia liberale*, in «Historia et ius», 10, 2016, pp. 1 e ss.

<sup>6</sup> «La fame, si è detto, la fame che dà i pellagrosi, i dementi, i suicidi, dà ancora i delinquenti allo Stato» cfr. U. Conti, *I fanciulli delinquenti*, cit., pp. 18-19.

capace di imprimere la propria energia a progetti e soluzioni normative, a processi di selezione sociale, ad articolate costruzioni scientifiche che, senza questa spinta sarebbero, con ogni probabilità, rimasti confinati all'interno di specifici campi del sapere<sup>7</sup>.

Nella stessa ottica, la categoria della pericolosità sociale veniva considerata una nuova «fonte giuridica e scientifica» per la sua ostentata legittimazione del potere di detenere e punire, in particolare se riferita ai minori e a tutti coloro che non potevano essere considerati imputabili in quanto non responsabili delle proprie azioni. La categoria della pericolosità sociale era infatti considerata dai positivisti complementare a quella della responsabilità. Tanto più un soggetto era considerato irresponsabile quanto più fondata era la presunzione di pericolosità sociale, con conseguenze dirette sul piano sia istituzionale sia legislativo. Il nuovo male se suscettibile di terapia aveva come rimedio il ricovero o la detenzione. Punire i discoli, gli oziosi e i vagabondi, correggere i ribelli all'autorità paterna: il campo penale minorile era senza dubbio il più adatto all'applicazione della nuova ideologia della sorveglianza e del controllo<sup>8</sup>. L'esigenza di controllo era necessaria, oltre che per mantenere l'ordine all'interno della società, anche per la protezione del minore traviato e implicava la necessità di utilizzare misure coercitive e correzionali quali mezzi di rieducazione. L'infanzia era dunque considerata una condizione subalterna da sottoporre all'autorità, il fanciullo un essere da forgiare e da educare affinché non si corrompesse<sup>9</sup>. Proprio a causa di questa spinta moralizzatrice e di questa volontà di controllo sociale, le autorità si vedranno costrette a ricorrere a specifici dispositivi per l'educazione coattiva dei minori.

Una delle conseguenze più interessanti di questo processo fu la ridefinizione del ruolo di uno Stato che – garante della necessità di creare un nuovo ordine sociale – entrava in concorrenza e infine si sostituiva al *pater familias* nella rieducazione del minore “traviato”. Questo capovolgimento può essere raccontato attraverso le vicende degli istituti della «correzione paterna» e del «ricovero coattivo», precise «armi civili e penali» che trovano riscontro negli artt. 222 e 223 del Codice e negli artt. 441 e 445 del Codice penale e nell'art. 72 della legge di pubblica sicurezza<sup>10</sup>. Accanto a questi provvedimenti, la

<sup>7</sup> P. Marchetti, *Le “sentinelle del male”. L'invenzione ottocentesca del criminale nemico della società tra naturalismo giuridico e normativismo psichiatrico*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 38, 2009, Tomo II, pp. 1009-1020.

<sup>8</sup> Cfr. G. Di Leo, *La giustizia dei minori* cit., pp. 35 e ss.; L. Radzinowicz, *Ideologia e criminalità*, Giuffrè, Milano 1968; S. Schafer, *Teorie in criminologia*, Bulzoni, Roma 1976.

<sup>9</sup> V. Nuti, *Discoli e derelitti*, cit., p. 113.

<sup>10</sup> L'arditezza del concetto legislativo del ricovero forzato degli oziosi e vagabondi potrebbe sembrare la parziale realizzazione dell'utopia socialistica di Charles Fourier, «Lo Stato sostituito alla famiglia», ma proprio perché utopia «non poteva prestarsi ad alcun esperimento sebbene parziale, senza pericolo del corpo sociale cui la si volesse applicare», cfr., P. Locatelli,

nuova “sensibilità pedagogica” favorirà e incoraggerà, attraverso un lento processo legislativo, le discussioni e la realizzazione delle norme relative all'imputabilità e al discernimento dei minori e farà emergere la necessità di introdurre la rigida separazione nell'internamento dei minori dagli adulti. A questo proposito se si osservano le disposizioni riguardanti la punizione dei fanciulli nel Codice penale del 1859, si intravede come nelle intenzioni del legislatore ci fosse già una volontà diretta a separare le diverse categorie di minori<sup>11</sup> smistandoli in istituti diversi: l'idea era che i fanciulli privi di discernimento (quindi non condannabili), gli oziosi e i vagabondi minori di sedici anni andassero separati dai condannati, non solo per sottoporli a un internamento di tipo diverso, ma anche per sottrarli a una esposizione che rischiava di travarli ulteriormente<sup>12</sup>. Dal Codice penale sardo del 1859 e fino alla promulgazione del Codice Zanardelli nel 1889 si assiste a diversi tentativi di sistematizzazione della materia penale soprattutto in campo minorile<sup>13</sup>.

*Del ricovero coattivo dei minori, oziosi e vagabondi (Commenti all'art. 441 del Codice penale), in «Effemeride carceraria», III, 1867, pp. 598 e 601.*

<sup>11</sup> I giovani corrigendi in tutte le Nazioni d'Europa erano catalogabili in tre gruppi: a) i giovani resisi colpevoli di reati comuni ma che data la loro giovanissima età non erano imputabili; oppure coloro che, ritenuti di aver agito con discernimento, per effetto ancora dell'attenuante dell'età erano condannati a pene ridotte nel tempo; b) i giovani «discoli», ribelli all'autorità paterna, insubordinati alla famiglia, sottoposti al giudizio di un tribunale civile; c) gli «oziosi e vagabondi», i girovaghi e i questuanti.

<sup>12</sup> *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Stamperia Reale, Torino 1859, lib. I, capo II, art. 28. L'art. 28 definisce le case di custodia come case d'istruzione e d'industria separate da quelle in cui i delinquenti comuni scontavano la pena del carcere (case di correzione art. 27) e destinate a colpire delinquenti di tenera età e di tenue discernimento. La casa di custodia assume maggiore importanza nel momento in cui viene considerata come ricovero per i minori delinquenti. Come luogo di detenzione e di emenda la Casa di custodia assurge alla più alta importanza sociale, essendo indirizzata a distruggere possibilmente il male della criminalità dalle sue prime radici, cfr. U. Conti, *Case di custodia*, in *Digesto italiano*, vol. XVIII, UTET, Torino 1897-1902, pp. 218-219.

<sup>13</sup> Fino a quella data vigevano in Italia tre diversi codici penali: quello già citato del 1859, esteso con qualche modifica anche all'Italia meridionale, e quello toscano, cfr., *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna (1839)*, rist. anast., Cedam, Padova 1993; cfr., inoltre, S. Vinciguerra, *I codici penali sardo-piemontesi del 1839* in Id., (a cura di) *Diritto penale dell'Ottocento. I codici preunitari e il Codice Zanardelli*, Cedam, Padova 1993, pp. 361 e ss.; M. Da Passano, *Il problema dell'unificazione legislativa e l'abrogazione del codice napoletano*, in *Codice per lo Regno delle due Sicilie (1819)*, Parte seconda, Leggi Penali, rist. anast., Cedam, Padova 1996, pp. LXIX e ss. Sull'unificazione legislativa e amministrativa dello stato italiano cfr., tra gli altri, A. Aquarone, *L'unificazione legislativa e i codici del 1865*, Giuffrè, Milano 1960; G. De Cesare, *La formazione dello Stato unitario 1860-1871*, Giuffrè, Milano 1978; E. Passerin d'Entrevès, *La formazione dello Stato unitario*, a cura di N. Raponi, Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, Roma 1993; C. Schwarzenberg, *La formazione del Regno d'Italia. L'unità amministrativa e legislativa*, Mursia, Milano 1975. Per la ricostruzione dei lavori che hanno interessato l'iter formativo del Codice penale unitario cfr. G. Crivellari, *Il codice penale per il Regno d'Italia*, UTET, Torino 1890, *Introduzione*; V. Manzini, *Codice pe-*

L'amministrazione giudiziaria del nascente Stato italiano istituiva nel 1862 una commissione appositamente incaricata di analizzare i problemi relativi alla riforma penitenziaria. Prendendo spunto dalle riflessioni maturate in seno al Congresso penitenziario internazionale tenutosi a Francoforte nel 1857, questa commissione si soffermava attentamente sulla parte relativa alla delinquenza minorile e soprattutto sul problema della riorganizzazione delle strutture degli stabilimenti per giovani corrighendi<sup>14</sup>. Il risultato di questi lavori produsse una risposta nel 1862 con la realizzazione di un primo tentativo di riordino della disciplina riguardante i minori; il primo ministro e ministro degli interni *ad interim* Urbano Rattazzi emanava, infatti, un regolamento che disponeva la destinazione alla pena della custodia: per i condannati in applicazione degli artt. 89, 92, 93 del Codice penale sardo; per coloro il cui ricovero era stato ordinato dalle Corti e dai Tribunali in base agli artt. 88, 441, 446 del Codice penale sardo e anche per gli arrestati per correzione paterna ai termini delle leggi civili (artt. 222, 223)<sup>15</sup>. Quindici anni dopo, nel 1877, il ministro degli Interni Giovanni Nicotera pubblicava un nuovo regolamento con lo scopo di apportare significative modifiche per quanto concerneva l'internamento dei minori. L'emanazione del nuovo regolamento per le Case di custodia penali per minorenni, oltre a prevedere le nuove figure degli «istitutori o censori» al posto delle guardie carcerarie, stabiliva «la separazione assoluta tra adulti e minorenni, e tra minorenni sottoposti alla custodia per condanna penale ed i ricoverati per altre cause». Lo scopo della custodia doveva essere l'emenda, l'educazione morale dei ricoverati accompagnata dall'istruzione elementare e dall'insegnamento di un'arte o di un mestiere. Nella pratica però anche questa modifica non consentì una corretta attuazione della norma a dimostrazione che le tendenze di riforma che si esprimevano nelle leggi e nei regolamenti non riuscivano a trovare un punto d'incontro con la realtà delle istituzioni minorili<sup>16</sup>. Il quadro relativo

*nale*, in *Il Digesto italiano*, vol. VII, Parte II, UTET, Torino 1897-1902, pp. 497 e ss.; G. Guidi, *Codice penale*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. III, Parte II, Società Editrice Milano, Milano 1901, pp. 789 e ss.

<sup>14</sup> Cfr. *I congressi e la questione penitenziaria*, in «Rivista di discipline carcerarie», 1, 1871, pp. 15-16; *Relazione al Ministro dell'Interno della Commissione istituita con Reale Decreto del 16 febbraio 1862 per l'esame di vari quesiti relativi alle materie penitenziarie e Disegno di Legge presentato dalla medesima*, Torino 1863, pp. 29 e ss.

<sup>15</sup> R.D. 27 novembre 1862, n. 1018, l'art. 2 autorizzava il Ministro dell'interno ad affidare i minori delle tre diverse categorie a pubblici istituti che avessero per scopo l'educazione correzionale e professionale dei giovani discoli o abbandonati, cfr. U. Conti, *Case di custodia*, cit., pp. 217-230; A. Mencarelli, *Gli istituti di rieducazione per i minorenni in Italia nella seconda metà dell'800*, Edizioni Scientifiche Italiane, Perugia 1985, pp. 20 e ss.

<sup>16</sup> R.D. n. 4190 del 29 novembre 1877 (serie 2°). Nel 1877 si specificerà con l'art. 5 che gli adulti condannati alla custodia debbano essere rinchiusi in case separate rispetto ai minori. L'art. 6 prescrive la separazione assoluta tra minorenni sottoposti alla custodia per condanna penale da quelli ricoverati per motivazioni diverse come la correzione paterna. La

all'educazione coatta dei minori era già stato arricchito nel 1865 con la pubblicazione del Codice civile Pisanelli che conteneva una legge contemplata anche dal codice sardo-piemontese del 1837<sup>17</sup>.

Utilizzata largamente (sebbene a sproposito) questa legge riconosceva al «padre incapace di frenare i travimenti del figlio», oltre alla possibilità di allontanarlo dalla famiglia («assegnandogli secondo i propri mezzi gli alimenti strettamente necessari»), anche il diritto di ricorrere «ove sia d'uopo» al presidente del tribunale civile per farlo collocare in «quella casa o in quell'istituto di educazione o correzione, che reputasse più conveniente a correggerlo e a migliorarlo». Non era prevista alcuna formalità nella richiesta paterna che poteva essere fatta pervenire anche verbalmente e il presidente del tribunale avrebbe dovuto provvedere «senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto» (art. 222); in entrambi questi casi era ammesso il ricorso al presidente della corte d'appello, contro i decreti del presidente del tribunale, sempre sentito il parere del pubblico ministero (art. 223)<sup>18</sup>. Tali disposizioni resteranno invariate anche nel successivo Codice civile del 1891<sup>19</sup>.

Sempre nel 1865 la legge di pubblica sicurezza, tra le norme riguardanti gli oziosi e i vagabondi minori di sedici anni, disponeva che fossero consegnati ai loro genitori o ai tutori, o in alternativa ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro secondo quanto previsto dal Codice penale<sup>20</sup>. Anche in questo caso, come nel Codice penale e nelle precedenti leggi di pubblica sicurezza, coloro che avessero compiuto sedici anni, pur essendo

separazione delle istituzioni penali per minorenni da quella per gli adulti è motivata dalla nuova e maggiore consapevolezza che queste due categorie di soggetti hanno caratteristiche così diverse da rendere inadeguato il medesimo trattamento sanzionatorio, cfr., M. Pellegrino, *Le Case di custodia ed i Riformatori per minorenni in Italia*, Tip. Del Riformatorio di Giovanetti, Boscomarengo 1880, pp. 20-27; G. Veratti, *I minori corrigendi*, Nicola Zanichelli, Bologna 1887, pp. 6 e ss.

<sup>17</sup> C. Bocchi, *La correzione coatta de' minorenni traviati e delinquenti. Osservazioni e proposte*, Coi Tipi di Adorni Michele, Parma 1881.

<sup>18</sup> *Codice civile del Regno d'Italia*, Stamperia Reale, Torino 1865, Libro primo, *Delle persone*, Titolo VIII, *Della patria podestà*, art. 222. Non è prevista alcuna formalità da espletare per tale richiesta, che può essere fatta anche verbalmente. Il presidente del tribunale potrà provvedere alla richiesta «senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto». In entrambe i casi sopra citati, contro i decreti del presidente del Tribunale è ammesso il ricorso al presidente della corte d'appello «e sarà sempre sentito il pubblico ministero» art. 223. Sul tema della correzione paterna cfr. S. Barzilai, *Correzione paterna ed istituti correzionale* (1883), Zanichelli, Bologna 1883, pp. 5 e ss.

<sup>19</sup> Corrisponde, tra l'altro, il numero degli articoli, il libro e il titolo: *Codice civile del Regno d'Italia*, G. Barbera, Firenze 1891.

<sup>20</sup> Si tratta della *Legge sulla sicurezza pubblica* del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato B, tit. II, *Disposizioni di pubblica sicurezza*, Capo I, *Disposizioni per l'ordine pubblico*, Sez. X, *Degli oziosi e vagabondi* art. 72. Probabilmente tale scelta è dovuta al fatto che già il Codice penale conteneva disposizioni dettagliate in ordine ai minori oziosi e vagabondi.

ancora minorenni per la legge penale, dovevano soggiacere alle sanzioni ordinarie previste per tali reati: il minore ozioso e vagabondo poteva essere ammonito «a darsi a stabile lavoro» entro un determinato periodo fissato con l'ammonizione; inoltre gli veniva vietato di allontanarsi dalla località in cui si trovava senza aver avvisato prima l'autorità di pubblica sicurezza<sup>21</sup>; la persona ammonita che avesse contravvenuto a quanto disposto in questo articolo veniva tradotta dinanzi all'autorità giudiziaria per essere punita a norma del Codice penale<sup>22</sup>. Il prefetto, nell'interesse dell'ordine pubblico, aveva il potere di vietare all'ozioso o al vagabondo di stabilire a sua scelta il luogo del proprio domicilio. Il Ministro dell'Interno poteva «eziandio per gravi motivi di sicurezza e d'ordine pubblico designare per un termine non maggiore di un anno il luogo nel quale l'ozioso o il vagabondo dovevano stabilire il proprio domicilio»<sup>23</sup>. Con quest'ultima disposizione si introduceva nella legge generale di pubblica sicurezza una misura amministrativa, «il domicilio coatto», fino ad allora provvedimento straordinario di tutela dell'ordine pubblico, che da quel momento in poi doveva essere applicato anche al minore di età compresa tra i sedici e i ventuno anni<sup>24</sup>.

<sup>21</sup> *Legge sulla sicurezza pubblica*, cit., Art. 70, «Sulla denuncia scritta degli ufficiali di sicurezza pubblica o dei carabinieri reali, come pure sulle denunce presentate dagli agenti di pubblica sicurezza all'autorità locale da cui dipendono e da questa confermate con le sue informazioni, ovvero anche senza denuncia in seguito della pubblica voce o notorietà, il giudice del mandamento, ognoraché la imputazione sia appoggiata a sufficienti motivi, avvalorati anche dalle prese informazioni, chiamerà dinanzi a sé l'incolpato d'oziosità o vagabondaggio entro un termine non maggiore di cinque giorni, colla comminatoria dell'arresto in caso di disobbedienza; ed appena comparso, se ammette od è altrimenti stabilita la sua oziosità o vagabondaggio, lo ammonisce a darsi immediatamente a stabile lavoro, e di farne constare nel termine che gli prefigge, ordinandogli nel tempo stesso di non allontanarsi dalla località ove trovasi senza preventiva partecipazione all'autorità di pubblica sicurezza. Se l'imputato contesta l'ascrittagli oziosità e vagabondaggio, ed il giudice non abbia ancora argomenti bastevoli per credere falsa la data negativa, deve assumere ulteriori informazioni nel termine di giorni cinque, a meno che per queste non debba rivolgersi a località lontane; ed in seguito di queste verificazioni, quando l'imputazione rimanga provata, il giudice stesso pronunzia l'ammonizione di che nel paragrafo precedente».

<sup>22</sup> *Legge sulla sicurezza pubblica*, cit., Art. 71.

<sup>23</sup> *Legge sulla sicurezza pubblica*, cit., Art. 76

<sup>24</sup> Con la disposizione dell'art. 76, il domicilio coatto diventa uno strumento preventivo ordinario. Era una misura amministrativa diretta a colpire anche gli oziosi e vagabondi e coloro che per le loro tendenze antisociali erano considerati pericolosi per la società. La sua applicazione però non si limitava alle categorie indicate, spesso si faceva di questa legge un uso straordinario in circostanze eccezionali o presunte tali, in occasione delle quali la disciplina relativa sia alla procedura sia alle persone passibili di domicilio coatto veniva modificata, cfr. R.D. del 17 maggio 1866, n. 2907; Legge 6 luglio 1871, n. 294, serie 2; Legge 3 luglio 1875, n. 2580, serie 2; legge 19 luglio 1894, n. 315. Sul domicilio coatto, cfr. V. Lollini, *L'ammonizione e il domicilio coatto*, Fratelli Treves, Bologna 1882, pp. 129 e ss.; E. Carfora, *Domicilio coatto in Digesto italiano*, vol. IX/3, UTET, Torino 1899-1902, p. 726; I. Mereu, *Cenni storici sulle misure di prevenzione nell'Italia «liberale» (1852-1894)*, in *Le misure di prevenzione. Atti del*

La successiva legge di pubblica sicurezza del 1889 avrebbe disposto invece che se l'ozioso, il vagabondo o il diffamato<sup>25</sup> avessero avuto meno di diciotto anni, dietro rapporto del capo dell'ufficio provinciale o circondariale di pubblica sicurezza avrebbero potuto essere consegnati dal presidente o dal giudice delegato «al padre, all'ascendente o al tutore, con l'intimazione a provvedere all'educazione e a invigilare la condotta di lui sotto comminatoria della multa sino a lire mille: in caso di persistente trascuranza potrà essere pronunziata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela»<sup>26</sup>. Nel caso in cui il minore non avesse avuto genitori ascendenti o tutori, avrebbe potuto essere ricoverato o presso qualche onesta famiglia che avesse acconsentito a ospitarlo, o in un istituto di educazione correzionale affinché apprendesse un'arte o un mestiere, fino al termine della minore età. I genitori o gli ascendenti erano comunque obbligati a pagare una retta determinata di volta in volta. Le stesse disposizioni si applicavano anche ai mendicanti o a chi avesse esercitato abitualmente «meretricio» se minore di diciotto anni<sup>27</sup>. La legge dell'89 confermava il ricorso al domicilio coatto come misura ordinaria di pubblica sicurezza applicato anche ai minori oziosi vagabondi e diffamati di età compresa tra i diciotto e i ventuno anni<sup>28</sup>. Insomma, attraverso le leggi di pubblica sicurezza promulgate dopo l'Unità, si realizzava un progressivo inasprimento delle misure di ordine pubblico, che colpivano anche i minori. Ma il dinamismo ottocentesco rivolto alle politiche sui minori era destinato a essere marcato da una stridente ambiguità: da una parte, infatti, con il

*convegno*, Giuffrè, Milano 1975, pp. 205 e ss.; D. Fozzi, *Tra prevenzione e repressione. Il domicilio coatto nell'Italia liberale*, Carocci, Roma 2010, pp. 63 e ss., 77 e ss., 120 e ss., 182 e ss.

<sup>25</sup> R.D. del 30 giugno 1899, n. 6144, Titolo I, *Disposizioni relative all'ordine pubblico ed alla incolumità pubblica*, Capo III, *Dell'ammonizione*, art. 95, «Si avrà per diffamato colui che è designato dalla pubblica voce come abitualmente colpevole dei delitti di omicidio, di lesione personale, di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità e sia stato per tali titoli colpito da più sentenze di condanna, o sottoposto a giudizio ancorché sia questo finito con sentenza assolutoria per non provata reità, ovvero sia incorso in procedimenti nei quali sia stata pronunziata sentenza od ordinanza di non farsi luogo a procedimento penale per insufficienza di prove». Art. 96: «Si avrà anche come diffamato chi è designato dalla voce pubblica come abitualmente colpevole di delitti d'incendio, di associazione per delinquere, di furto, rapina, estorsione e ricatto, truffa, appropriazione indebita e ricettazione, o di favoreggiamento di tali delitti, e per questi titoli abbia subito condanne o sia incorso nei procedimenti indicati nell'art. precedente».

<sup>26</sup> R.D. del 30 giugno 1899, n. 6144, art. 113.

<sup>27</sup> R.D. del 30 giugno 1899, n. 6144, art. 114.

<sup>28</sup> Si tratta dell'art. 123 secondo cui «Possono assegnarsi a domicilio coatto, qualora siano pericolosi alla sicurezza pubblica, gli ammoniti e i condannati alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza che incorrano con distinte sentenze: 1° in due condanne per contravvenzione all'ammonizione o alla vigilanza speciale; 2° in due condanne per violenza o resistenza all'autorità; 3° in una condanna per contravvenzione all'ammonizione o alla vigilanza speciale; 4° in una condanna per delitto delle specie indicate ai numeri 2 e 3» e «si sconta in una colonia o in un altro comune del Regno» (art. 124) in Titolo III, Capo V, *Del domicilio coatto*.

positivismo, l'attenzione delle scienze mediche, pedagogiche e psicologiche nei confronti dei minori si era rivelata come un'urgenza diretta a soddisfare un interesse educativo indirizzato alla tutela dell'infanzia travolta; dall'altra il risultato della riflessione scientifica metteva in atto misure coercitive inique, seppur destinate all'educazione o alla rieducazione del minore. Nelle riviste specializzate, e in particolare nella «Rivista di discipline carcerarie» (prima «Effemeride carceraria»), prese il via un acceso dibattito che stimolava le discussioni sul tema della riforma penitenziaria e in particolare sulle misure riguardanti i minori.

Sull'applicazione delle disposizioni relative ai minori oziosi e vagabondi e al «ricovero coattivo», in particolare dell'art. 441 contenuto nel Codice penale del 1859, ma anche in relazione alla correzione paterna, il giurista Paolo Locatelli scriveva nel 1867 che le disposizioni contenute nell'articolo avrebbero «data attuazione a quanto auspicavano celebri criminalisti, riguardo allo scopo che dovrebbero avere le leggi penali» vale a dire il compito di prevenire i reati non di vendicare la «società offesa»<sup>29</sup>. Il ricovero coattivo dei minori di cui all'art. 441 corrispondeva a tale scopo, anzi, secondo l'autore, sebbene fosse una misura di natura punitiva, non solo non doveva essere considerata come una penalità «qualunque», ma cosa più importante non aveva né poteva avere le conseguenze delle altre pene, nei rapporti giuridici, sociali e personali dei «ricoverati». Questa norma era infatti accompagnata da misure cautelari che la rendevano adatta «all'educazione morale e materiale» dei minori a cui veniva applicata. In questo modo si sostituiva l'affidamento ai parenti impossibilitati a prendersi cura del minore con una misura costringente che prevedeva l'adozione di due provvedimenti: il ricovero con funzione preventiva e la custodia con funzione di pena inflitta al minore che aveva già avuto trascorsi con il crimine «onde correggerlo e riavviarlo»<sup>30</sup>. La pena prevedeva, infatti, la detenzione all'interno di istituti educativi e di

<sup>29</sup> I minori di sedici anni oziosi e vagabondi per la prima volta saranno consegnati ai genitori o tutori che dovranno prestare «sottomissione di attendere alla loro educazione professionale»; in caso di contravvenzione alla prestata sottomissione è previsto che siano obbligati al pagamento di una multa fino a lire 150 oppure condannati al carcere da uno a tre mesi, e i minori oziosi e vagabondi saranno ricoverati in stabilimenti di pubblico lavoro e vi resteranno fino a quando non avranno appreso «un mestiere o professione»; soggiaceranno al ricovero anche quei minori di sedici anni privi di genitori o tutori o che pur essendo privi di questi, nonostante le loro «cure», «non vogliono darsi a stabile lavoro»; la durata del ricovero non deve superare il compimento della maggiore età, cfr. *Codice penale per gli Stati di S. M. il Re di Sardegna*, cit., Libro II, *Dei crimini, dei delitti, e delle loro pene*, Titolo VIII, *Dei reati contro la pubblica tranquillità*, Capo III, *Degli oziosi, vagabondi e altre persone sospette*, Sezione I, *Degli oziosi e dei vagabondi*. Nell'art. 28 di questo codice al libro I, titolo I, Capo II, *Delle pene correzionali*, si legge che «la custodia è una casa di istruzione e di industria» separata da quella in cui i delinquenti comuni scontano la pena del carcere e «specialmente destinata pei delinquenti di tenera età e tenue discernimento».

<sup>30</sup> P. Locatelli, *Del ricovero coattivo dei minori*, cit., pp. 597 e ss.

avviamento professionale per i delinquenti minori di sedici anni capaci di intendere e di volere<sup>31</sup>.

In molti ambienti il timore fondato di una escalation criminale conduceva alla ricerca di strumenti che contribuissero a impedire la reiterazione dei reati più gravi. Il ricorso al ricovero coattivo poteva essere considerato il mezzo adatto a prevenire la corruzione della gioventù, “minacciandola” moralmente e materialmente col lavoro obbligatorio e coll’istruzione.

Nella sua applicazione pratica, però, tale provvedimento metteva in luce alcuni inconvenienti che spingevano gli stessi magistrati a proporre puntuali restrizioni alle disposizioni contenute nell’art. 441 del Codice penale. Infatti, scrive Locatelli, «il popolo [...] si ostina dal canto suo a ritenerle di natura esclusivamente filantropica» e così «i padri di numerosa prole si credono autorizzati per legge a far ricoverare ed educare a spese dello stato quelli fra i loro figliuoli dei quali riesce loro più gravosa la sorveglianza e l’educazione»<sup>32</sup>.

Sia l’autorità di pubblica sicurezza sia quella giudiziaria erano subissate da un numero crescente di richieste di ricovero, «ciò che è più doloroso a svelarsi, non di rado si arrivò a spingere con artifizii di ogni sorta il minore all’oziosità ed al vagabondaggio in modo però che all’autorità non venisse dato di raccogliere le prove»<sup>33</sup>. Il ricorso smisurato a tale istituto si era trasformato in «un vero disordine morale sociale», che aveva portato i tribunali a ridimensionare notevolmente i ricoveri coattivi dei minori, ordinando arbitrariamente questa misura ai soli minori privi di genitori<sup>34</sup>. Secondo Locatelli il nuovo Codice penale avrebbe dovuto rendere obbligatoria tale restrizione adottata nella pratica: lungi dall’indebolire l’efficacia preventiva della misura ciò avrebbe spinto i genitori impossibilitati a ricorrere al ricovero coattivo a cercare di educare bene i propri figli, attività che non avrebbero mai dovuto delegare allo Stato<sup>35</sup>. Locatelli auspicava che la sostituzione dello Stato alla famiglia venisse rigettata in favore del concorso dello Stato ove mancasse la famiglia.

<sup>31</sup> *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna*, Lib. II, cap. III, art. 441.

<sup>32</sup> P. Locatelli, *Del ricovero coattivo dei minori*, cit., pp. 598 e ss.

<sup>33</sup> *Ibidem*, Locatelli elenca a quali discutibili metodi ricorrevano i genitori per garantirsi il ricovero dei propri figli: «il cibo scemato in proporzioni tali da non autorizzare, per esempio, i pubblici funzionari ad un’inchiesta sull’economia domestica, il riposo delle notti interrotto, le punizioni disciplinari moltiplicate per ogni benché leggiero trascorso, sono, per esempio, mezzi che certi snaturati genitori mettono in pratica senza timore che li possa cogliere il rigore della legge, quantunque sieno per se stessi più che sufficienti a spingere un fanciullo al vagabondaggio ed all’abbandono delle sue ordinarie occupazioni».

<sup>34</sup> *Ibidem*, «In tal modo i tribunali sarebbero andati contro la disposizione dell’art. 441 in quanto qui è previsto che si ricorra a tale misura quando i genitori non rispettino la sotto-missione di provvedere alla sorveglianza e educazione dei propri figli, e non quando questi ne siano privi».

<sup>35</sup> *Ibidem*.

Sempre a proposito del fraintendimento sulle disposizioni contenute nell'art. 441, l'anno successivo all'intervento di Locatelli comparve nella stessa rivista un altro autorevole parere, quello di Luigi Marcionni, pretore urbano. Il magistrato sosteneva che sia nei genitori sia in coloro che avevano interesse al ricovero dei minori si fosse radicata la convinzione errata che tale provvedimento potesse rispondere a esigenze di carattere filantropico. Si sarebbe confuso cioè ciò che erano gli scopi della beneficenza con ciò che era invece «attributo e scopo della legge penale», quello che era miglioramento morale con quello che poteva essere considerato necessità di preventiva tutela della tranquillità pubblica. In altre parole, si confondeva il filantropo col giudice<sup>36</sup>.

In realtà la disposizione contenuta nell'art. 441 non mirava a punire i minori con la pena ordinaria comune: il vero scopo del provvedimento era quello di metterli nella condizione di apprendere un mestiere (insieme con «l'abitudine al lavoro»); il «domicilio» e il «lavoro coattivo», sebbene limitassero la libertà personale, restavano pur sempre un mezzo essenzialmente educativo, privi com'erano sia dell'«indole» sia dello «scopo» di una vera pena. La legge riconosceva inoltre ad alcuni ufficiali di pubblica sicurezza «uno speciale dovere esecutivo ed una speciale responsabilità per la realizzazione de' suoi intenti», come per esempio quello di prendere in custodia i minori oziosi e vagabondi per promuoverne la consegna ai genitori «dietro sottomissione», e di controllare «il rispetto di tale sottomissione»<sup>37</sup>.

<sup>36</sup> L. Marcionni, *Del ricovero coattivo dei minori oziosi e vagabondi (Art. 441 del Codice penale)*, in «Effemeride carceraria», IV, 1868, pp. 333 e ss. Il saggio sarà poi ripubblicato anche nel «Manuale del funzionario di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria», X, 1872, pp. 201 e ss.

<sup>37</sup> Per esempio, «l'indifferenza alle evasioni dal tetto paterno, le esagerate effemeridi d'ogni vizio, le parole predisposte sulle labbra dei fanciulli alle interpellanze del giudice, e le connivenze nel proposito cogli stessi minori quando questi ultimi preferiscono per puerile vaghezza il ricovero alle pareti domestiche»: L. Marcionni, *Del ricovero coattivo dei minori oziosi e vagabondi* cit., pp. 333 e ss. Quanto all'art. 441 si possono ricordare inoltre alcuni atti del governo in merito. Un dispaccio del Ministero dell'Interno del 10 marzo 1865 stabilisce che l'autorità politica non può provvedere al ricovero dei minori oziosi o vagabondi se non nei modi prescritti dalla legge e quindi dietro decisione del magistrato; attraverso tale dispaccio veniva respinta la proposta di una prefettura di sottoporre un giovinetto al ricovero forzato «perché se l'autorità politica trasandasse la garanzia essenziale del giudicato dei tribunali scalzerebbe uno dei principali cardini su cui appoggia l'attuale regime». Il Ministero proponeva quindi che il minore di cui veniva respinto il ricovero venisse collocato presso un istituto pio per il quale non doveva seguirsi una particolare procedura, ma dipendeva esclusivamente dalla direzione dello stesso la decisione di accogliere o meno il minore, cfr. «Manuale del Funzionario di Sicurezza Pubblica e di Polizia Giudiziaria», III, 1865, pp. 258 e ss. In un precedente dispaccio (1864) del Ministero dell'Interno diretto al prefetto di Cremona si legge che l'autorità politica non può non provvedere al «ritiro di giovanetti oziosi e vagabondi, che nei modi prescritti dalla legge», per cui il ricovero dei minori abbandonati «ma non processabili», non è un ricovero di correzione, ma di competenza delle opere pie,

Si trattava di una soluzione fondata sulla considerazione che il ricovero in quanto provvedimento non soltanto di sicurezza ma anche di prevenzione e di correzione, doveva cessare non appena raggiunto lo scopo per cui era stato assegnato. La decisione spettava al magistrato: solo lui poteva dichiarare cessata la necessità del ricovero coattivo<sup>38</sup>. Spesso genitori e tutori chiedevano il ricovero dei fanciulli anche quando non sussistevano le condizioni stabilite nell'art. 441 del Codice penale, nell'art. 72 della legge di pubblica sicurezza e nell'art. 222 del Codice civile, al «fine di discaricarsi dell'educazione e del sostentamento dei medesimi». L'utilizzo "volontario" e spesso inconsapevole di una istituzione "totale", attraverso l'affidamento del minore a un istituto di correzione, era considerato una strategia di sopravvivenza. Durante il ricovero ai minori venivano garantiti vitto e alloggio e in alcuni casi l'istruzione scolastica o alternativamente un apprendistato professionale. Il ricorso al ricovero coattivo o alla correzione paterna era patrimonio condiviso delle famiglie più povere che nell'internamento intravedevano una scelta obbligatoria per la protezione della prole. Per ovviare a questi casi, i rappresentanti del pubblico ministero avevano l'obbligo di prendere accurate informazioni dagli uffici di pubblica sicurezza prima di rendere esecutivo il provvedimento sull'istanza del ricovero, anche per distinguere quali ricoveri si sarebbero dovuti effettuare in forza dell'art. 441 del Codice penale e dell'art. 222 del Codice civile<sup>39</sup>.

L'applicazione dell'articolo 222 del Codice civile sulla correzione paterna fu oggetto di critiche anche da parte di Martino Beltrani Scalia, l'ispettore generale delle carceri che nel 1871 pubblicò sulla «Rivista di discipline carcerarie» un articolo in cui sottoponeva la disposizione di legge a una severa analisi. Il giurista sosteneva che i legislatori non potevano aver concesso al padre l'autorità illimitata di far tenere il figlio in arresto per un tempo indeterminato, poiché quella clausola sarebbe andata «contro le leggi di natura, contro il buon senso, contro la morale pubblica»<sup>40</sup>.

che non sono create dal governo con i propri mezzi, ma dalla carità privata, cfr. «Manuale del Funzionario di Sicurezza Pubblica e di Polizia Giudiziaria», II, 1864, p. 121.

<sup>38</sup> Quanto poi al rilascio del giovane, non essendo prestabilito nell'ordinanza di ricovero quanto tempo il minore debba stare all'interno dello stabilimento, «come pur sarebbe desiderabile», se «la direzione dell'ospizio, d'ufficio o in seguito alla richiesta dei parenti del ricoverato, avendo egli dato prova di essersi emendato e di avere appreso un'arte o un mestiere, possa rilasciarlo senza ordinanza del magistrato».

<sup>39</sup> La circolare può essere letta in «Effemeride carceraria», VI, 1870, pp. 543 e ss.

<sup>40</sup> M. Beltrani Scalia, *L'articolo 222 del Codice civile e la patria potestà*, in «Rivista di discipline carcerarie», I, 1871, pp. 52 e ss.; Sulla patria potestà, cfr., C. Schwarzenberg, *Patria potestà* (diritto intermedio), in *Enciclopedia del diritto XXXIII*, Giuffrè, Milano 1962, pp. 249-251; L. Brigida, *La patria potestas dal codice del 1865 al diritto di famiglia*, in «Archivio Storico e giuridico sardo di Sassari», VII, 2001, pp. 92-94; M. Cavina, *Il padre spodestato. L'autorità paterna dall'antichità a oggi*, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 233 e ss.

Qualche anno più tardi, sempre nella stessa rivista, l'avvocato Salvatore Barzilai, stimato criminologo, asseriva che la correzione paterna non dovesse decidere le sorti di un minore, specie quando si «pesavano con la bilancia le colpe di un consumato delinquente»; padri incuranti dell'educazione della prole e autorità locali, complici nell'operazione, parevano mettere «in grave pericolo sacrosanti diritti del cittadino». Ancor più di Beltrani Scalia, Barzilai metteva in evidenza le storture presenti nell'utilizzo della correzione paterna: «l'allontanamento dalla famiglia è il primo diritto contenuto nell'articolo» ma prima di utilizzare il secondo, «collocare il figlio in quella casa o in quell'istituto», il tribunale avrebbe dovuto verificare che «l'esercizio del primo diritto» non avesse prodotto «sufficiente efficacia». Si trattava, infatti, di due disposizioni che dovevano stare separate. Il magistrato non aveva l'obbligo di chiedere a nessun padre se prima di fare rinchiedere il figlio avesse sperimentato «il rimedio di metterlo per qualche tempo sul lastrico dopo avergli assegnati gli alimenti necessari». L'abbandono del minore al suo destino e la reclusione in un riformatorio perché si correggesse e migliorasse erano due disposizioni di natura così diversa che rendevano la norma poco attendibile e «ad ogni modo i minorenni sui quali quel provvedimento non fa l'effetto voluto entreranno è probabile nel riformatorio in grazia dell'art. 441 del Codice penale perché colti a vagabondare piuttosto che in forza del 222». Poiché non era prevista alcuna formalità nella richiesta paterna di internamento «si viene a rendere possibile quel gravissimo inconveniente deplorato da tutti che il padre, di quei tali gravi motivi spesse volte non renda ragione manco a sé stesso». Barzilai esprimeva la consapevolezza del fatto che se un ragazzo traviato si fosse dimostrato «incurabile» avrebbe dovuto essere inviato «ad una casa di incorreggibili»; ma al contempo sosteneva in polemica con altri giuristi del tempo che non si potesse restare insensibili dinanzi «ad un abuso che l'imperfezione dell'art. 222 favorisce e che conduce a risultati certo opposti diametralmente alle buone intenzioni del legislatore»<sup>41</sup>. Il penalista Tancredi Canonico nel suo lavoro sui riformatori sosteneva che l'art. 222 dovesse essere un sussidio all'autorità paterna allorché la condotta del figlio, oltre a dare un motivo reale di grave inquietudine per la famiglia «cominci a diventare eziandio un elemento di disordine e di turbamento per la società» e «se è dovere del governo associarsi in tal caso al giusto richiamo del genitore e renderlo efficace colla sua autorità, si deve ben sollecitamente impedire che il padre si serva di questo mezzo per eso-

<sup>41</sup> Cfr. S. Barzilai, *L'articolo 222 del Codice Civile*, in «Rivista di discipline carcerarie», XII, 1883, pp. 76-102, si tratta di un articolo scritto in risposta alla provocazione lanciata da Cerare Pratesi sulla stessa rivista, a questo proposito cfr. C. Pratesi, *Correzione paterna e altri istituti correzionali e l'articolo 222 del Codice civile e i riformatori*, in «Rivista di discipline carcerarie», XII, 1882, rispettivamente pp. 120-124 e pp. 345-347.

nerarsi dai doveri che gli incombono di educare e sostenere il suoi figli»<sup>42</sup>. I detenuti per correzione paterna erano soprattutto minori di età compresa tra gli 8 e i 14 anni, generalmente orfani di padre e di madre, sotto la tutela di un patrigno o di una matrigna, domiciliati nei maggiori centri cittadini delle provincie più progredite e più ricche. Nei riformatori la correzione paterna entrava «in via tutt'affatto sussidiaria» e si estrinsecava nella «*reclusione cellulare*», il grosso numero dei condannati era sottoposto a un vero e proprio regime penitenziario non all'educazione coatta: non sorprende che in caso di evasione venivano sottoposti alle disposizioni per chi fugge dal carcere<sup>43</sup>. Sulla durata del ricovero Beltrani Scalia e Barzilai esprimevano entrambi la ferma contrarietà alle ordinanze con cui i magistrati infliggevano ai giovani travati una detenzione che si protraeva fino alla maggiore età. Circa un terzo dei giovani collocati nelle case di custodia per correzione paterna rimanevano rinchiusi fino alla maggiore età, e poiché tra essi erano particolarmente numerosi quelli di età compresa tra gli otto e i quindici anni, la media di reclusione era di otto anni («una detenzione di otto anni, bene spesso equivale a una condanna a morte»)<sup>44</sup>.

Il fenomeno del ricorso al ricovero coattivo a un certo momento raggiunge dimensioni preoccupanti. Nel 1879, in una circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti (Affari penali) firmata dal ministro Giovanni Battista Varè si denunciava che le ordinanze di ricovero per discoli e vagabondi nelle case di correzione erano aumentate in maniera esponenziale, e che per carenza di spazi era ormai impossibile darvi esecuzione sistematica. Gli inconvenienti derivanti da tale situazione erano relativi soprattutto al fatto che i minori dovessero restare in custodia per un lungo periodo, senza che si potesse incominciare la loro educazione e istruzione in qualche arte o mestiere (sicché gli oziosi, «vie più all'ozio si confermano, e coloro che tali non erano, oziosi divengono»). In secondo luogo, l'erario doveva sopportare una spesa ingente. La soluzione proposta dal Ministro per limitare le spese dello Stato, per far diminuire il numero di ordinanze, e per impedire che genitori o tutori per negligenza o avarizia si sottraessero ai loro doveri, era quella di fare in modo che i magistrati vagliassero attentamente le domande di ricovero e le accogliessero esclusivamente nei casi di assoluta necessità<sup>45</sup>.

<sup>42</sup> T. Canonico, *Considerazioni sui riformatori dei minorenni. In risposta al 1° dei quesiti posti a studio dalla Commissione per la riforma carceraria*, Unione tip. Editrice, Torino 1872, pp. 8 e ss.

<sup>43</sup> S. Barzilai, *l'articolo 222 del Codice civile*, in «Rivista di discipline carcerarie», XII, 1883, pp. 86-87.

<sup>44</sup> M. Beltrani Scalia, *L'articolo 222 del Codice civile*, in «Rivista di discipline carcerarie», I, 1871, pp. 63 e ss.

<sup>45</sup> Ossia dopo aver accertato, innanzitutto, che con i giovani di cui si richiede il ricovero siano stati sperimentati tutti i mezzi prescritti dalla legge; che la povertà sia dei genitori sia dei giovani sia provata non solo da documenti appositi, ma anche confermata dal sindaco

Nello stesso anno il ministro dell'Interno Agostino Depretis firmava un altro documento in cui denunciava il numero straordinario di proposte inviategli per suggerire una soluzione organica al problema del ricovero di minorenni. Depretis deplorava una incresciosa situazione venutasi a creare non solo – osservava – per la «proclività» con cui venivano emesse le ordinanze di ricovero su semplice istanza dei genitori ai termini degli artt. 221 e 222 del Codice civile, ma anche – insisteva – per «l'uso prevalso nelle Autorità di P.S. di denunciare all'Autorità giudiziaria i minorenni per oziosità e vagabondaggio». Sicché – concludeva il Ministro – il ricovero in riformatorio scattava quasi automaticamente senza prima appurare se il minore fosse davvero meritevole di un provvedimento tanto estremo, che come stabilito nell'art. 441 del Codice penale e nell'art. 72 della legge di pubblica sicurezza, avrebbe quanto meno dovuto essere preceduto dall'ammonizione o dalla consegna ai genitori o ai tutori. Non tutti i fanciulli internati stabilmente dunque erano realmente travati e spesso finivano per «risentire più male che bene dalle misure adottate dalle Autorità governative»; il loro soggiorno in carcere spesso li costringeva a intraprendere relazioni «poco consentanee alla loro età ed alla loro condizione», ma il rischio più grande era rappresentato dall'affievolirsi del sentimento di responsabilità e degli obblighi nei confronti della prole imposti dalla legge ai genitori<sup>46</sup>.

L'ultimo decennio del XIX secolo vide un ulteriore aumento nel numero dei ricorsi e delle ordinanze di ricovero per correzione paterna. Ancora nel 1897 i ricoverati erano circa 1700, a fronte di oltre tremila richieste di internamento. Non a caso nello stesso anno Beltrani Scalia presentava una relazione nella quale sosteneva la necessità di «mettere un argine insormontabile alla ressa incessante e scandalosa che da famiglie colpevoli suole farsi al Governo allo scopo di ottenere la detenzione dei loro figli a titolo di correzione paterna». La denuncia di Beltrani Scalia esprimeva ancora una volta la preoccupazione per l'uso scorretto del provvedimento. Il senatore raccomandava che le autorità di pubblica sicurezza si impegnassero con la «massima diligenza» affinché la designazione dell'istituto che

o dall'ufficio di pubblica sicurezza o da qualunque altro ufficio a cui saranno richieste le dovute informazioni. Inoltre, il Ministro richiama l'attenzione dei magistrati sopra un altro inconveniente. Spesso, infatti, si legge nella circolare, nell'ordinanza con la quale si decreta il ricovero del minore sia in forza dell'art. 222 del Codice civile, sia in forza dell'art. 441 del Codice penale del 1859 sia infine dell'art. 72 della legge di pubblica sicurezza, si fissa la durata del ricovero fino alla maggiore età, «il che non pare conforme al fine e alla lettera della Legge». Per esempio, secondo l'art. 441 del Codice penale, il ricovero del minore può durare non oltre il compimento della maggiore età, ma, essendo non solo di sicurezza, ma anche di prevenzione e di correzione, deve cessare quando viene raggiunto lo scopo per il quale è stato messo in atto. La circolare si può leggere in «Manuale del Funzionario di Sicurezza Pubblica e di Polizia Giudiziaria», XVII, 1879, pp. 180 e ss.

<sup>46</sup> *Ibidem*.

doveva accogliere il minore venisse fatta nel più breve tempo possibile<sup>47</sup>. Trasformatosi in un problema di educazione nazionale, la contestazione del diritto di correzione paterna divenne oggetto di indagine per la Commissione di statistica giudiziaria e notarile, che non mancava di auspicare una più rigorosa applicazione della legge<sup>48</sup>. Per tentare di risolvere questa delicata questione, il ministro di Grazia e Giustizia Giacomo Giuseppe Costa, il 24 giugno 1897, indirizzava una circolare raccomandando ai presidenti dei tribunali civili e penali e ai procuratori del re la necessità di studiare e di adottare provvedimenti finalizzati a impedire gli abusi e le «facili condiscendenze» nell'accogliere le domande «per ricovero di minorenni». Costa chiedeva inoltre l'applicazione rigorosa della legge che, se osservata scrupolosamente, sarebbe bastata da sola a frenare la crescita delle domande presentate dai genitori senza motivi sussistenti. Contestualmente la circolare demandava al presidente del tribunale il compito di reperire le prove circa la necessità del ricovero, e insieme di evidenziare – qualora sussistessero – «i caratteri speciali e l'indole viziosa» del ricoverando. La domanda doveva essere trasmessa alla Direzione Generale delle carceri affinché alla luce di queste e di altre informazioni fosse «messa in grado di assegnare il minore al riformatorio che a lui meglio si addiceva»<sup>49</sup>.

Il progressivo allargamento della repressione istituzionale nei confronti dei minori – attraverso l'estensione della sfera della punizione pubblica su forme di devianza prima elaborate privatamente entro i confini della famiglia – e parallelamente la graduale assegnazione di nuovi poteri arbitrari a genitori, tutori e forze dell'ordine, erano stati i frutti avvelenati della tragica deriva nell'applicazione degli strumenti normativi dell'educazione coatta. Soprattutto l'istituto della correzione paterna ma anche in parte il ricovero

<sup>47</sup> Cfr., M. Beltrani Scalia, *Sul ricovero per correzione paterna*, in «Rivista di discipline carcerarie», XXII, 1897, parte II, p. 393.

<sup>48</sup> Cfr. «Atti della commissione per la statistica giudiziaria e notarile», 1896, pp. 195 e ss.

<sup>49</sup> Alla fine della circolare c'è una nota della Rivista in cui si legge: «è molto probabile che anche questa circolare alquanto farraginoso avrà la sorte che soglio avere le Circolari dei nostri Ministeri, e particolarmente quelle del Ministero della giustizia. Ci vuol ben altro che Circolari!», «Rivista penale», XLVI, 1897, pp. 208 e ss. La circolare può essere letta anche in «Rivista di discipline carcerarie», XXII, parte II, 1897, pp. 240 e ss. Nel 1898 ancora una volta il Ministero dell'Interno si rivolge ai prefetti richiamandoli affinché il ricovero dei minorenni per correzione paterna previsto dall'art. 222 del Codice civile e quello previsto dagli artt. 114 e 116 della legge di pubblica sicurezza del 1889 vengano attuati in maniera che non venga snaturato il loro scopo, come invece accadeva attraverso il loro uso indiscriminato. Il Ministero aveva infatti constatato che il provvedimento veniva provocato dalle autorità di pubblica sicurezza senza che in realtà ne sussistessero le condizioni prescritte dalla legge. Quindi raccomanda che si proceda con la massima oculatezza e nel rispetto della legge accertando «nel modo più scrupoloso l'esistenza delle condizioni volute; di non prestare facile ascolto alle querele, spesse volte esagerate ed inesatte, dei genitori desiderosi, in molti casi di disfarsi del peso dei figliuoli», cfr. «Rivista di discipline carcerarie», XXIII, parte II, 1898, p. 156.

coattivo dei minori avevano finito per diventare una facile scappatoia attraverso cui scaricare le responsabilità parentali sulle spalle dello Stato<sup>50</sup>. Agli inizi del XX secolo la società italiana scopriva a proprie spese che l'istituzionalizzazione della carcerazione minorile aveva fallito i suoi obiettivi, rivelandosi poco efficace, e anzi persino – sotto molti aspetti – controproducente.

<sup>50</sup> S. Sighele, *La crisi dell'infanzia e la delinquenza dei minori*, Casa Editrice Italiana di A. Quattrini, Firenze 1911, pp. 39-46.

Claudio Povolo

*Nella zona d'ombra. Il bandito Giovanni Beatrice  
(Zanzanù) e i suoi nemici (luglio 1607-febbraio 1609)*

*Premessa*

Il 17 agosto 1617, nel corso di una cruenta battaglia durata dall'alba al tramonto, il bandito Giovanni Beatrice detto Zuanne Zanon venne ucciso dagli uomini delle due comunità di Tignale e Gargnano. Il suo mito venne paradossalmente consacrato dal maestoso ex voto commissionato dalle due comunità al pittore Giovan Andrea Bertanza e ancor oggi conservato nel santuario della Madonna di Montecastello di Gardola di Tignale<sup>1</sup>. Nei centri disposti lungo la riviera occidentale del lago di Garda egli è conosciuto con il soprannome di Zanzanù e la sua memoria si è trasmessa contraddittoriamente sino ai nostri giorni. Il lungo periodo vissuto dal Beatrice in clandestinità in quei due primi decenni del Seicento era già di per sé un elemento sufficiente per attestare presso la popolazione più umile del lago il mito dell'imprendibilità e dell'intraprendenza. Così come alcune decisive vicende della sua biografia si erano certamente costituite come elementi significativi della costruzione di un mito, elaborato in realtà con il contributo determinante dell'azione repressiva contro di lui condotta dalle istituzioni veneziane e da una narrazione veicolata dai suoi nemici e avversari. Ad esempio l'uccisione del padre, di seguito a una irriducibile inimicizia con alcune famiglie notabili dell'Alto Garda, con la successiva catena di vendette e di ritorsioni, fu un elemento che, ricorrendo al linguaggio elaborato dell'onore, modellò la sua iniziale fisionomia di bandito. Così come il fatto di essere miracolosamente sfuggito al sanguinoso agguato che nel febbraio del 1609 condusse alla morte i membri della sua famiglia, si rivelò un episodio che accrebbe di certo la sua fama di imprendibilità<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Sulla figura del grande fuorilegge rinvio al mio *Zanzanù. Il bandito del lago, 1576-1617*, Comune, Tignale 2011. Ringrazio Martino Mazzon per l'aiuto prestatomi nelle operazioni di controllo e di adeguamento delle note alle norme editoriali previste per la redazione del saggio.

<sup>2</sup> Per questa vicenda si veda C. Povolo, *Un episodio della lotta contro il banditismo nella Repubblica di Venezia (Lago di Garda, 1608-09)*, in G. D'Agostino et al. (a cura di), *Il tempo*

Si tratta di elementi agevolmente rintracciabili anche nella biografia di altri fuorilegge e di certo determinanti nella percezione del mito da parte della popolazione più umile. Ma nella costruzione dell'immagine mitica del bandito Zanzanù è assente un aspetto che invece è possibile individuare in altre consimili narrazioni. Giovanni Beatrice non venne ucciso con il contributo decisivo di un tradimento, congegnato da coloro che avevano tutto l'interesse a metterlo definitivamente fuori gioco. Un aspetto, quest'ultimo, che è possibile comunque rintracciare nel corso della sua vita, nei numerosi tentativi, andati a vuoto, per eliminarlo fisicamente, anche in virtù delle leggi severe emanate da Venezia in materia di banditismo. In realtà Giovanni Beatrice cadde sotto l'attacco concentrico di due comunità, che intendevano chiudere definitivamente i conti con il grande fuorilegge<sup>3</sup>.

In altre occasioni si è esaminato quanto effettivamente si svolse in quel giorno d'estate del 1617 nei monti sopra Tignale. In realtà la sua morte avvenne al termine di un lungo scontro a fuoco che contrassegnò, ancora una volta, il coraggio del fuorilegge e, soprattutto, la sfida che egli aveva inteso lanciare nei confronti del notabilato locale e delle istituzioni che lo rappresentavano<sup>4</sup>. E, come si diceva, quel giorno, non a caso, venne rappresentato in uno splendido dipinto che, inevitabilmente, riproponeva l'immagine del mito di Zuanne Zanon, ormai conosciuto come «famosissimo bandito». Una sorta di autocelebrazione da parte del notabilato locale, ma anche l'esplicito riconoscimento che quella vittoria era stata ottenuta grazie all'intercessione della Vergine.

La breve e lunga esistenza di Giovanni Beatrice fu contraddistinta da fasi che, in successione, possono essere considerate paradigmatiche nella costruzione del mito del fuorilegge. La prima, caratterizzata dalla serie cruenta di vendette si concluse nel 1607 con l'uccisione dello storico nemico Riccobon Sette. Pur personalmente colpito da numerose sentenze di bando, in realtà Giovanni Beatrice si era sempre mosso all'interno della cosiddetta banda Zanoni, guidata dallo zio Giovan Francesco. L'agguato di Riva, nel febbraio del 1609, lo isolò e lo spinse probabilmente a cercare un rifugio e delle pro-

*e le istituzioni. Scritti in onore di Maria Sofia Corciulo*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2017, pp. 497-508.

<sup>3</sup> C. Povo, *L'ultimo viaggio di Giovanni Beatrice (11-17 agosto 1617)*, in *Banditi e fuorilegge nelle Alpi tra Medioevo e primo Ottocento*, Youcanprint, Tricase 2017, pp. 33-66.

<sup>4</sup> Che si trattasse di una vera e propria sfida è attestato pure dal fatto che, in un periodo di forti tensioni belliche e politiche, per trasferirsi da Cremona al lago di Garda, egli si avvale di una carrozza fornitagli dal nobile cremonese Oliviero Schinchinelli, che tra il 1616 e il 1617 assunse in città la carica di prefetto agli alloggiamenti militari, Archivio di stato di Cremona, *Fragmentorum*, c. 41; *Libri provisionum*, busta 18, cc. 80, 100. Lo Schinchinelli nel 1619 viene inviato in Spagna per annunciare la nomina dell'arciduca Leopoldo a governatore del Tirolo, di cui, negli anni seguenti, diverrà stretto collaboratore. Su di lui si veda G. Grasselli, *Memorie genealogiche di alcune illustri famiglie cremonesi*, Cremona 1817, pp. 65-66.

tezioni che lo allontanarono dai luoghi in cui era nato e vissuto; anche se, tra il 1610 e il 1611, di seguito all'abbattimento della sua casa di Gargnano, compì gli ultimi e clamorosi atti di sfida.

Gli anni successivi al febbraio del 1609 sono però comprensibili solo se vengono considerati alla luce di quanto si era svolto nel periodo che va dal giugno del 1607, contrassegnato dall'uccisione di Riccobon Sette, all'agguato notturno da cui Giovanni Beatrice riuscì a sfuggire tuffandosi nelle acque del lago dall'imbarcazione che si stava avvicinando a Riva del Garda. Un periodo breve ma intenso, durante il quale la banda Zanoni si mosse spavalamente sul bacino del lago dedicandosi apertamente all'attività di contrabbando, ma anche contrapponendosi a irriducibili e pericolosi nemici. Nel corso di quei diciannove mesi l'azione repressiva delle istituzioni veneziane contribuì all'affermazione di una nuova narrazione, che fu probabilmente decisiva nel determinare non solamente il sanguinoso agguato di Riva, ma pure la successiva biografia del bandito Giovanni Beatrice. Una biografia che, entrando nella dimensione del mito, sarebbe stata successivamente raccontata avvalendosi di un codice interpretativo complesso e contraddittorio<sup>5</sup>.

### *La fuga verso il lago*

Nel corso della notte del 19 giugno 1607, a Bogliaco, lungo la riva occidentale del lago di Garda, si concluse un lungo e cruento conflitto che per alcuni anni aveva opposto la parentela dei Sette di Maderno a quella dei Beatrice di Gargnano. L'inimicizia, dilatatasi rapidamente in tutti i centri dell'Alto Garda, era stata contrassegnata dalle numerose sentenze di bando pronunciate dai rappresentanti inviati da Venezia a reggere la Magnifica Patria. Gli esponenti principali delle due fazioni e molti dei loro seguaci erano divenuti a tutti gli effetti pericolosi banditi che, in base alle leggi vigenti, avrebbero potuto essere impunemente uccisi.

In realtà, come testimoniano i numerosi dispacci dei Provveditori e capitani, a essere percepita come estremamente pericolosa e destabilizzante era la cosiddetta banda degli Zanoni, capeggiata da Giovan Francesco Beatrice detto Lima e dal nipote Giovanni Beatrice detto Zanon. Una pericolosità attestata dalle numerose imprese compiute nei confronti dei loro avversari e giustificata soprattutto dal fatto che la banda poteva disporre di un sicuro rifugio a Riva, in territorio arciducale, dove possedeva un fondaco di grani, che le permetteva di dedicarsi alla fiorente attività del contrabbando.

<sup>5</sup> Rinvio a quanto, a suo tempo, osservai: C. Povolo, *Storia di un uomo che divenne bandito*, in F. Manconi (a cura di), *Banditismi mediterranei. Secoli XVI-XVII*, Carocci, Roma 2003, pp. 197-224.

Non stupisce, dunque, come i diversi provveditori succedutisi nel governo della Magnifica Patria avessero considerato loro obbiettivo rilevante il mettere fuori gioco, a ogni costo e con ogni mezzo, i Beatrice, i quali, come era ormai assodato, disponevano di una vasta rete di appoggi e di aiuti in vari strati sociali delle comunità dell'Alto Garda. L'utilizzo, da parte dei rappresentanti politici veneziani, di banditi e sicari, così come quello dei nemici dei Beatrice, era divenuto prassi costante, anche se molto spesso si trattava di iniziative condotte in una zona d'ombra, che non avrebbero comunque dovuto lasciare tracce evidenti. A sostegno di iniziative che la stessa popolazione locale poteva percepire come frutto di una scelta di parte, era necessario che fosse utilizzata una retorica priva di chiaroscuri, indirizzata a contrassegnare coloro che venivano indicati nemici della «pubblica quiete» come soggetti privi di ogni valore morale positivo.

Non può dunque stupire come il Provveditore e capitano Giovan Francesco Dolfin, informando il Consiglio dei dieci, raccontasse quanto era avvenuto quella notte tralasciando alcuni aspetti essenziali della vicenda, ma non nascondendo comunque che il suo intervento era volto ad aiutare i nemici degli Zanoni.

In quel grumo di abitazioni che si addensavano tra le scoscese pendici dei monti sovrastanti e il piccolo porticciolo che si apriva sul bacino lacuale, lo scontro a fuoco tra i due gruppi nemici si era trasformato in un vero e proprio assedio.

Il giorno successivo Giovan Francesco Dolfin informava il Senato di quanto era avvenuto a Bogliaco la notte precedente, non nascondendo il rammarico per la sorprendente e ardita fuga degli Zanoni:

Ieri sera a ventidue ore, essendomi detto che questi erano assediati da particolari suoi nemici in Bogliaco nella casa dei signori Fucari, posta alla riva del lago, io mi risolsi d'andar in persona per far che la gente di quei comuni si sollevasse contro costoro, dei quali sono tanto spaventati che non osano neanche a nominarli, se non con gran timore, et per dar sopra il luogo quegli ordini, secondo le occorrenze, che avessi stimato opportuni. Arrivato colà a due ore di notte, abboccatomi con alcuni di quelli che stavano alla posta, mi certificarono che ancora costoro si trovavano in casa e che erano in maniera assediati, che non potevano fuggire.

Aggiunta gente in aiuto, scrissi subito a Sirmione al clarissimo signor Provveditor delle fuste, dandogli conto del fatto, acciò potesse ancora lui dalla parte del lago, contrastare alla fuga di questi; il quale, avuto l'avviso, subito se n'è venuto, ma, fatto giorno, si è trovato che questi, nel tempo che io ero in viaggio o appena arrivato, non so in che modo, erano con un barchetto fuggiti, per quanto ha detto uno nella cui casa, rotto il muro, andarono, quale anche ho fatto arrestare per convenienti rispetti.

Questa fuga l'ho sentito con grandissimo dispiacere mio, dubitando che, se per avanti questi sono stati crudeli, per l'avvenire, per l'accidente che gli è occorso, saranno crudelissimi, tanto più perché saranno insuperbiti, et fatti maggiormente animosi, essendo in questo conflitto da loro stato ucciso un Riccobon bandito, il quale in quel fatto sopportai per minor male, e feriti mortalmente due altri loro mortalissimi inimici e persecutori<sup>6</sup>.

Il provveditore veneziano intuiva come la fuga degli Zanoni avrebbe avuto delle inevitabili conseguenze sul piano della lotta contro il banditismo, ma di certo non avrebbe potuto immaginare come queste, in realtà, avrebbero interagito con l'imminente arrivo a Salò del Provveditore oltre Mincio Nicolò Dolfin, inviato dal Senato veneziano per porre un argine alla cruenta conflittualità che da alcuni anni agitava il principale centro della Riviera.

### *Zamari vs Zambelli*

Nicolò Dolfin giunse a Salò nei primi giorni di luglio del 1607. Sul finire del suo difficile incarico, il Senato veneziano l'aveva incaricato di risolvere quell'irrefrenabile conflittualità che da alcuni anni stava sconvolgendo il centro gardesano, minacciando di estendersi pure al rimanente della Riviera. Un compito arduo, che poteva evidentemente essere raggiunto solo entrando nel merito delle cause profonde che contrapponevano le diverse famiglie coinvolte nella persistente inimicizia. E, di certo, questo obiettivo poteva essere effettivamente raggiunto solo affidandosi ad arbitri considerati non

<sup>6</sup> Archivio di stato di Venezia (=ASV), *Senato, Dispacci rettori, Bressa e Bresciano*, filza 5, 20 giugno 1607. Nel dispaccio diretto al Consiglio dei dieci il 30 giugno successivo, il provveditore riferiva pure che, «avuto informazione da alcuni di quelli che erano all'assedio di quella casa che al sicuro si trovavano ancora in essa e che dalla parte di terra non potevano fuggire; né dalla parte del lago se non si buttavano a nuotare, comandato quello che mi pareva opportuno e mi concedeva la notte, e massime a un barchetto armato di uomini che stesse sopra il lago, aspettai all'apparire dell'alba, rinnovai le provvisioni, ma in queste operazioni fu scoperto che quelli che erano in detta casa erano fuggiti avvalendosi dell'oscurità della notte. E per l'informazione avuta, per il lago, essendo andato uno di loro, nudo, per il lago nuotando a levare un barchetto che era ad una riva», ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 36, 30 giugno 1607. Nella sentenza pronunciata il 14 agosto successivo non si nascondeva che l'agguato dei Sette nei confronti degli Zanoni si era svolto previo un accordo con il provveditore veneziano: Giovan Francesco Lima e il nipote Giovanni Beatrice erano infatti accusati, nonostante fossero banditi, di essersi rifugiati «in Bogliaco, nel palazzo dei signori Fucari e da lì, passati in altre case ivi contigue e di quei luoghi, abbiano sparato a quelli che per proprio interesse e di ordine di sua signoria illustrissima s'erano ridotti in quei contorni per eseguire contro uomini così scellerati e sicari quanto erano tenuti», ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 312, 20 ottobre 1617: fascicolo di riscossione delle voci liberar bandito da parte delle due comunità di Tignale e Gargnano, in cui vennero pure presentate le numerose sentenze di bando pronunciate contro Giovanni Beatrice.

solo al di sopra delle parti, ma pure in grado di interpretare le reciproche aspettative.

Come il provveditore avrebbe potuto ben presto constatare non si trattava solamente di sanare con la propria autorità le micidiali conseguenze di reciproci omicidi e aggressioni, risalendo alle cause sociali ed economiche che stavano alla base della dura contrapposizione. Questa, difatti, s'incuneava in dinamiche politiche e istituzionali che la rendevano di assai più difficile risoluzione. Nel suo dispaccio del 9 luglio 1607 diretto al Senato, Nicolò Dolfin scriveva:

Tutta questa Riviera si trovava in due fazioni, ma non potei arrivare tanto innanzi che scopriessi, come ho fatto al presente, che una sia detta la Zamara e l'altra Zambella. La Zamara è la frazione che abbraccia Salò, dove è la parte dei Ceruti e dei Donati; la Zambella abbraccia il resto con gli Arrighi e Alberghini, tenuti come forestieri, ma altrettanto potenti per le grosse facoltà loro. E simil peste va serpendo, che nessuno, di notte, è sicuro nella propria casa e, di giorno, malamente.

La prima fazione tira seco anco li popolari, i quali lasciano il proprio esercizio e servono per bravi e seguaci di essa, molto perciò superiori di forze. Oltre la terra<sup>7</sup>, tutto il contado è infetto di fuoriusciti, spalleggiati dall'una e l'altra di queste parti; onde le strade non sono sicure, né si fa distinzione da amico ad inimico.

Il Dolfin aggiungeva che, nonostante non disponesse dell'autorità abitualmente concessa ai rappresentanti veneziani in tema di giustizia, confidava comunque di riuscire a stabilire una pace duratura, «così che non possa essere più violata, come ognuna delle parti va pure dubitando»<sup>8</sup>.

A parere del rappresentante veneziano la contrapposizione tra le diverse famiglie si rifletteva dunque in un ambito geografico che trovava un'indubbia corrispondenza con gli assetti politico-istituzionali della Magnifica Patria e in particolare del suo centro principale. La fazione zamara era costituita di famiglie, come i Ceruti e i Donati, ben insediate nelle istituzioni locali; laddove famiglie come gli Arrighi e gli Alberghini, pur disponendo di ingenti ricchezze, non appartenevano al ceto dirigente salodiano e tanto meno potevano verosimilmente aspirare alle cariche distribuite dalla composita istituzione della Magnifica Patria<sup>9</sup>.

Una contrapposizione che riproponeva il più diffuso antagonismo tra una gerarchia dell'onore e una gerarchia della ricchezza, ma che nella riva occidentale del lago di Garda aveva pure evidenti implicazioni istituzionali,

<sup>7</sup> Terra, cioè borgo.

<sup>8</sup> ASV, *Senato dispacci, Provveditori da terra e da mar*, busta 602, alla data.

<sup>9</sup> Sulla pace stabilita nel luglio del 1607 e sui precedenti omicidi e violenze rinvio all'analitica disamina di G. Pelizzari, *Poteri e conflitti a Salò nei primi due decenni del Seicento. La faida di Salò*, in C. Povo (a cura di), *Liturgie di violenza lungo il lago. Riviera del Garda tra '500 e '600*, Ateneo di Salò, Salò 2010, pp. 55-94.

se solo si considera che il Consiglio generale della Magnifica Patria aveva una specifica giurisdizione sul grande mercato cerealicolo di Desenzano e sul traffico commerciale che da quel centro si dipartiva verso il bacino del lago, coinvolgendo anche attività meno lecite come il contrabbando, rivolto soprattutto verso Riva del Garda e i territori arciducali<sup>10</sup>.

Risalire alle specifiche cause delle inimicizie e risolverle in maniera tale da impedire che sfociassero nelle inevitabili violenze era compito molto arduo<sup>11</sup>. Nicolò Dolfin scelse assai abilmente che queste fossero successivamente risolte da alcuni arbitri locali *super partes*; ma nel contempo impose che una pace solenne, dalle indubbe implicazioni religiose, fosse da subito stabilita, coinvolgendo sia gli esponenti principali delle due fazioni, che i rispettivi accoliti, tutti, assenti e presenti, minuziosamente elencati.

Il 18 luglio 1607 il rappresentante veneziano, coadiuvato dal Provveditore e capitano Giovan Francesco Dolfin, poté riferire al Senato di aver raggiunto il suo obiettivo,

attendendo, giorno e notte, a superare tutti gli contrari, e rimuovendo, di passo in passo e di momento in momento, tutte le difficoltà, le quali andavano nascendo per il negozio vario e travagliato, non solo per gli omicidi seguiti nel corso di molto tempo da una parte e l'altra, ma anche per i molti punti civili che restavano indecisi e che rendevano difficile l'accordo.

Ma, egli soggiungeva, era infine riuscito a porre le parti l'una di fronte all'altra nella chiesa dei padri cappuccini, con reciproci abbracci, in maniera

<sup>10</sup> La Magnifica Patria era costituita da 36 comunità dislocate lungo la riva occidentale del lago di Garda e raggruppate in unità amministrative definite "Quadre" (Salò, Gargnano, Maderno, Montagna, Valtenesi, Campagna). Ciascuna quadra inviava al Consiglio generale della Patria sei consiglieri eletti dai singoli comuni, secondo un meccanismo complesso che teneva conto della loro importanza economica e politica. Il Consiglio generale era dunque composto di trentasei consiglieri che si riunivano periodicamente a Salò, in cui risiedeva pure il patrizio eletto a Venezia e inviato periodicamente con il titolo di Provveditore e capitano della Riviera, cui erano assegnate funzioni di governo e di amministrazione della giustizia penale, con l'obbligo di attenersi agli statuti e alle consuetudini locali. Nonostante le forti autonomie la Magnifica Patria aveva però dovuto accogliere la presenza di un podestà bresciano con competenze nell'amministrazione della giustizia civile; si veda per questi aspetti G. Pelizzari, I. Bendinoni, *Identità storica di un territorio: il Provveditorato veneziano della Magnifica Patria della Riviera*, Ateneo di Salò, Salò 2016, pp. 31-38.

<sup>11</sup> Bronwyn Leebaw, che ha affrontato il tema centrale della *restorative justice*, soffermandosi in particolare sulla sua applicazione in Sudafrica, ha osservato che uno dei requisiti essenziali per la sua applicazione è il coinvolgimento delle istituzioni politiche locali in base a un principio inderogabile di flessibilità: «Restorative justice cannot rely uncritically on local values and practices, but rather requires attention to the ways that political communities are implicated in, and constructed by patterns of political violence», B.A. Leebaw, *Judging state-sponsored violence, imagining political change*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2011, pp. 142-143.

tale che «hanno tutti insieme promesso di conservare l'amore e tenere unite le volontà». In ogni caso egli non aveva abilmente mancato di ricordare ai membri delle due fazioni le inevitabili e rovinose conseguenze per coloro che avessero infranto il giuramento:

Per maggiormente intimorirli e tenerli a freno ho loro soggiunto di aver preso in nota, come ho fatto, tutte le loro facoltà, acciò queste restino, in ogni caso, sottoposte alla lesione che potesse succedere della pace seguita<sup>12</sup>.

### *Lo stato delle cose*

L'undici febbraio 1610 il Consiglio dei dieci decise di inoltrare al Collegio una relazione in cui si attestava il diffuso stato di insicurezza venutosi a creare nello stato di terraferma. Di seguito alla *correzione* del 1582-83 il supremo organo politico veneziano aveva assunto su di sé il compito di affrontare e risolvere la diffusa conflittualità sociale denunciata dai sudditi e dai rappresentanti locali. La sua attività si era inoltre estesa visibilmente sia con una severa legislazione in tema di banditismo, che con una progressiva e sempre più serrata azione di controllo nei confronti dell'attività giudiziaria dei tribunali locali. Esso era in grado, dunque, di avere il polso della situazione generale e, qualora l'avesse ritenuto opportuno, di comunicare al Collegio la necessità di possibili interventi, che solo il Senato era politicamente autorizzato a intraprendere. L'interrelazione tra le più importanti magistrature veneziane era dunque congegnata per impedire che determinati fenomeni sociali potessero degenerare e divenire pericolosi per la stabilità dello stato.

Nel gennaio del 1610 il Consiglio dei dieci manifestò esplicitamente quanto, a suo giudizio, si era venuto a creare:

Si ritrova lo stato nostro di Terraferma, da molti mesi in qua, in malissimo stato; e di giorno in giorno sta precipitando in peggio, poiché non solo nelle ville e terre di esso, ma anche nelle città e fortezze più principali, vengono commessi omicidi, rapine, rapimenti, violenze, sforzi, incendi e assassinamenti innumerevoli, onde i mercanti e viandanti non possono più transitare per le strade pubbliche con quella libertà e sicurezza delle facoltà, mercanzie e vite loro che facevano prima.

Una situazione che era divenuta intollerabile per i sudditi,

<sup>12</sup> ASV, *Senato dispacci, Provveditori da terra e da mar*, busta 602, alla data. Il temperamento del Dolfin è pure attestato dal provvedimento assunto in quei giorni nei confronti del banditismo: «Ho parimenti giudicato a proposito per castigo dei colpevoli e per esempio di altri, far spiantar alcune famiglie, poiché servivano per ricettare e fomentare, senza rispetto della giustizia, tutti questi banditi e sicari». *Ibidem*, alla data.

onde in nessun luogo, benché forte, trovano scampo alla roba e vita loro e alla salvezza dell'onore delle mogli e figliuoli suoi, quali tutti restano esposti alla forza, insidia, violenza e tirannide di scellerate persone, che in setta di trenta e quaranta, sotto la protezione di capi principali e potenti, ardiscono e commettono ogni sorte di delitto e eccesso.

Il supremo organo politico veneziano sottolineava come tale situazione si fosse creata, nonostante la sua costante azione repressiva si fosse svolta incessantemente:

E sebbene dal Consiglio nostro dei dieci sono state alle occasioni e ad ogni avviso di pubblici rappresentanti fatte e commesse, per quanto si è potuto, le provvisioni giuste e necessarie con bandire, relegare, condannare a perpetuo carcere, in galea e far morire molti rei di qualunque sorte di delitti, confiscandogli i beni, imponendogli grosse taglie, anche in terre aliene; e fatto perfino spianare le case dove soleva molta della simile scellerata gente ricoverarsi, tuttavia si moltiplicano tanto i delitti e eccessi e cresce tanto la temerità, iniquità e empietà loro, che né roba, né vita, né onore di oneste persone si può tenere al sicuro da chi si sia, neanche nelle proprie case dentro le più principali città nostre.

Rivolgendosi direttamente al Senato, e manifestando l'urgenza e la necessità di provvedimenti straordinari, il Consiglio dei dieci non nascondeva che il problema fosse essenzialmente politico:

Vedendo il suddetto Consiglio non esser bastevole quanto viene da esso operato col castigo dei colpevoli, per sollevazione dei sudditi nostri; e conoscendo necessario che dal Senato che governa la Repubblica siano intesi gli eccessi e gravissimi delitti che sono commessi nello stato nostro di Terraferma, e nell'Istria ancora, da persone di mal fare, che sono spalleggiate, protette e tenute in casa da soggetti di qualità grande e potenti per fazione, seguito e per ogni altro requisito, quali per potersi valer di loro li comportano ogni insolenza, ha voluto colla presente scrittura minutamente significarglieli<sup>13</sup>.

Dalla scrittura del Consiglio dei dieci emerge la stretta connessione tra violenza, banditismo e, più in generale, amministrazione della giustizia. Una connessione che, con toni e modalità diverse è pure ravvisabile anche in altri

<sup>13</sup> ASV, *Collegio, Comunicato del Consiglio dei dieci*, filza 4, alla data. L'informativa del Consiglio dei dieci, rivolta al Collegio, avrebbe poi dovuto essere letta in Senato, in un consenso assai numeroso. A tal fine il supremo organo politico veneziano osservava che quanto comunicato, lo si era volutamente fatto senza entrare nei singoli e numerosi casi giunti a conoscenza, «poiché il discendere a particolari non si deve fare, così per la qualità delle persone, che restano nella roba, nella vita e nell'onore travagliate e offese, come per non scoprire i nomi dei denunciati e altri, ai quali è stato necessario promettere la segretezza per la sicurezza delle vite loro».

contesti europei<sup>14</sup>. Le numerose monografie e lavori collettivi che in questi ultimi anni si sono soffermati sulle origini e modalità della violenza in età medievale e moderna<sup>15</sup> hanno sottolineato la debolezza interpretativa di tesi come quelle di Elias e di Weber, che presuppongono il graduale emergere della forza dello Stato in grado di legittimare o monopolizzare l'uso della violenza<sup>16</sup>. Alcuni anni orsono, Charles Tilly ha posto in rilievo come le diverse realtà statuali affermarono gradualmente la loro autorità, utilizzando abilmente le molteplici e contrastanti forze sociali esistenti sul territorio e, comunque, imponendosi come garanti dell'ordine costituito esistente<sup>17</sup>. Un'ipotesi alquanto convincente, se solo si presta attenzione alle modalità tramite cui la violenza delle istituzioni interagì con quella delle forze che a essa, più o meno esplicitamente, si opponevano. In realtà lo straordinario rigurgito di violenza che si registra a partire dagli ultimi decenni del Cinquecento incontrava un evidente supporto nella legislazione bannitoria che venne emanata dai poteri centrali in quel torno di anni<sup>18</sup>.

<sup>14</sup> Si vedano soprattutto H. Kamen, *Early modern European society*, Routledge, London-New York 2000, pp. 188-194, in cui il fenomeno *banditry* è significativamente affrontato nel capitolo *Crime and punishment*; J.R. Ruff, *Violence in early modern Europe, 1500-1800*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 2001, in particolare pp. 216-247. La difficoltà nel procedere a una comparazione è data dal fatto che molti studiosi utilizzano il termine *bandit* come semplice sinonimo di autore di crimini; ad esempio, D. Shlapentokh, *Societal breakdown and the rise of the early modern state in Europe: memory of the future*, Palgrave MacMillan, New York 2008. Le stesse osservazioni possono essere rivolte al volume di L.R. Kurtz, *Encyclopedia of violence, peace and conflict*, Elsevier, Amsterdam-London 2008.

<sup>15</sup> La bibliografia è assai ampia. Ricordo S. Carroll (ed.), *Cultures of violence. Interpersonal violence in historical perspective*, Palgrave MacMillan, Basingstoke-New York 2007; P. Broggio, M.P. Paoli (a cura di), *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna*, Viella, Roma 2011; J. Davis (ed.), *Aspects of violence in Renaissance Europe*, Ashgate, Farnham-Burlington 2013; L. Kounine, S. Cummins (eds.), *Cultures of conflict resolution in early modern Europe*, Ashgate, Farnham-Burlington 2016.

<sup>16</sup> Oltre alla bibliografia già ricordata in cui ci si è ampiamente soffermati sulle tesi di Elias e Weber, ricordo anche le osservazioni, mosse da un'angolazione diversa, da J. Goody, *The theft of history*, Cambridge University Press, Cambridge 2006, pp. 154-179.

<sup>17</sup> C. Tilly, *War making and state making as organized crime*, in P.B. Evans, D. Rueschmeyer, T. Skocpol, *Bringing the state back in*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 1985, pp. 171-172; e inoltre J.E. Thomson, *Mercenaries, pirates and sovereigns: state building and extraterritorial violence in early modern Europe*, Princeton University Press, Princeton 1994.

<sup>18</sup> Un aspetto che è stato soprattutto affrontato dalla storiografia italiana. Oltre ai diversi interventi apparsi nei due convegni internazionali dedicati al banditismo: G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*, Jouvence, Roma 1986; F. Manconi (a cura di), *Banditismi*, cit., ricordo I. Fosi, *La società violenta. Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1985; Ead., *Papal justice. Subjects and courts in the papal state, 1500-1750*, Catholic University of America Press, Washington, D.C. 2011, in particolare pp. 78-89; F. Gaudioso, *Il potere di punire e perdonare. Banditismo e politiche criminali nel Regno di Napoli*

La scrittura del Consiglio dei dieci era incentrata su una narrazione dai toni forti. Una narrazione priva di chiaroscuri, ma che non poteva ignorare come l'azione repressiva condotta a partire dagli anni '80 del Cinquecento, soprattutto in tema di banditismo, era stata estremamente efficace, in quanto, facendo presa sulle diffuse reti di inimicizie, aveva inevitabilmente messo in discussione il tradizionale ruolo di equilibrio svolto dalle istituzioni locali e dai riti processuali che avevano essenzialmente il fine di ristabilire la pace.

L'invio, deciso nei mesi seguenti, di due «Provveditori e inquisitori sopra la quiete e pacifico vivere dello Stato di Terraferma», uno al di qua e l'altro al di là del Mincio, aveva essenzialmente il fine di riproporre l'immagine pacificatrice della Repubblica, legittimando i nuovi equilibri sociali e politici<sup>19</sup>. Il ceto dirigente veneziano era perfettamente consapevole che la svolta intrapresa in tema di banditismo e di amministrazione della giustizia si era avvalsa di narrazioni volutamente artefatte o comunque enfatizzate, che mettevano in sordina questioni assai rilevanti legate al tema dell'onore e dello status. Narrazioni che avevano progressivamente avallato una forte e pericolosa intromissione del centro dominante nella gestione dei conflitti locali, ma che trovavano un'indubbia giustificazione nell'esigenza di assicurare un controllo sociale non più essenzialmente ancorato ai tradizionali valori culturali e gerarchici.

### *Furie infernali*

Il 7 gennaio 1609 il Consiglio dei dieci inoltrò al Collegio una lunga lettera scritta dal Provveditore e capitano di Salò il 31 dicembre precedente, cui era pure allegata una supplica scritta dal mercante Bernardino Ferrari. Di fronte a quanto denunciato dal Benedetti, il Senato ordinava l'invio di cinquanta soldati cappelletti che avrebbero dovuto dare la caccia agli Zanoni, i quali «con le dipendenze loro e con altri pessimi termini hanno ridotto tutti

*in età moderna*, Congedo, Lecce 2006. E inoltre C.F. Black, *Early modern Italy: a social history*, Routledge, London-New York 2001, pp. 189-191. Per la Germania, e in particolare la città di Ulm, ricordo J.P. Coy, *Strangers and misfits. Banishment, social control and authority in early modern Germany*, Brill, Leiden-Boston 2008, in cui l'ampio utilizzo della pena del bando da parte delle autorità cittadine non sembra presupporre l'uccisione di colui che penetra nei territori da cui è interdetto. Particolare attenzione è stata rivolta alle relazioni tra faida e banditismo: O. Raggio, *Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona*, Einaudi, Torino 1990; M. Lepori, *Faide. Nobili e banditi nella Sardegna sabauda del Settecento*, Viella, Roma 2010. Per la Corsica: S. Wilson, *Feuding, Conflict and Banditry in Nineteenth-Century Corsica*, Cambridge University Press, Cambridge-New York 1988.

<sup>19</sup> C. Povolo, *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Cierre Edizioni, Verona 1997, pp. 180-181, 224.

quei popoli, con molto sprezzo pubblico, a grandissimo timore»<sup>20</sup>. Pietro Benedetti riferiva dell'omicidio di Giuseppe e Maffeo Ferrari, nemici degli Zanoni. Anche in tale occasione, come nei precedenti dispacci, il rappresentante veneziano non usava mezzi termini nei confronti degli Zanoni, che da mesi considerava come elementi da eliminare a ogni costo:

Questi, benché banditi di molti bandi [...], hanno sempre con manifesto disprezzo dell'autorità pubblica, da otto e più anni in qua, praticato, conversato e abitato in questa Riviera, commettendo non pur in essa, ma nei territori confinanti etiam di alieni principi, omicidi, latrocini, svaligi e altri delitti. E non solo non ha potuto snidargli questa giustizia, che senza ministri di campagna e senza cappelletti, non ha men numero di ufficiali per alcuna esecuzione contro di costoro, ma non hanno giovato neanco né repliche di bandi, né leggi del suddetto eccelso Consiglio, né forze dei loro nemici, né qualche numero, ora di cappelletti che sono stati mandati da illustrissimi generali, ora di altri soldati per la loro estirpazione, servendogli per la salvezza l'asprezza di queste montagne e la gran pratica che hanno di questi passi, sentieri e siti avvantaggiosi.

Il provveditore proseguiva poi ricordando come gli Zanoni avessero avuto diversi scontri a fuoco con i Ferrari loro nemici, che pure erano coadiuvati da molti soldati corsi inviati dai rettori di Verona. Enumerando i loro numerosi delitti, Pietro Benedetti veniva infine al punto dolente:

Fatti maggiormente formidabili, non restando a loro di chi più temere in questa Riviera, ridotti da sei che erano al numero di venticinque, con modi imperiosi e tirannici, vanno violentando alle proprie case chi a lor piace a dargli da mangiar e da beber senza pagamento e pubblicamente camminare lasciandosi vedere in ogni ora del giorno anche sulle pubbliche piazze di Gargnano, Toscolano e Maderno, terre principali di questa Riviera e parimente per altri luoghi. Né per proclami, né per mandati penali che abbiano da me avuto, i comuni, benché talora sia data campana a martello, non è chi si voglia muovere a dargli molestia, parte per timore, parte per altri rispetti, avendo essi parenti, amici e fautori.

Nei suoi dispacci il rappresentante veneziano non nascondeva il consenso e l'aiuto goduti dagli Zanoni e forse per questo accostava, senza infingimenti, il loro nome ad alcune rapine compiute lungo il lago da persone armate e mascherate. Da alcuni mesi egli aveva una vera e propria sfida aperta con quegli uomini che sembravano impunemente controllare la navigazione del lago. E non è certamente un caso che egli allegasse ai suoi dispacci una

<sup>20</sup> ASV, *Senato, Terra*, filza 189, 10 gennaio 1608 (*more veneto*: come noto l'anno iniziava a Venezia col primo marzo; le date nel testo di questo saggio, tuttavia, sono espresse secondo il sistema usuale). Alla delibera del Senato sono allegate la *parte* del Consiglio dei dieci, due lettere del provveditore scritte rispettivamente al Senato e allo stesso Consiglio, e la supplica del Ferrari.

scrittura del mercante Bernardino Ferrari, acerrimo nemico dei banditi, i quali, in alcuni duri scontri a fuoco, gli avevano ucciso il fratello e due nipoti.

Bernardino Ferrari, rivolgendosi direttamente ai Capi del Consiglio dei dieci, scriveva parole di fuoco contro «questi iniquissimi uomini, anzi furie infernali» che, a suo dire, commettevano ogni genere di delitto:

Rubano e svaligiano le barche del lago che conducono le mercanzie per le fiere di Alemagna. Onde quello che soleva esser ordinario viaggio di tutti li mercanti della Lombardia si è di già cominciato a divertire per il lago di Como e per altri paesi alieni, con grandissimo danno degli dazi di vostra Serenità.

Attribuendo loro i delitti più improbabili, il Ferrari aggiungeva:

Questi sono tutti nuovi e recenti delitti commessi da questi scellerati, oltre a tanti altri per i quali sono infinite volte stati banditi, avendo con la loro scelleratissima setta commesso più di cento omicidi di persone conosciute in quella Riviera<sup>21</sup>.

La narrazione veicolata dal provveditore Benedetti e da Bernardino Ferrari è maggiormente comprensibile alla luce degli avvenimenti che, a partire dall'estate del 1608, caratterizzarono il clima violento dei centri disposti lungo l'Alto Garda, ma che trovava agganci, sotterranei e inequivocabili, nella contrapposizione che, nonostante la conclamata pace, ancora, più o meno tacitamente, si esprimeva nell'ambito del centro principale di Salò e nelle istituzioni della Magnifica Patria.

### *Il dominio del lago*

Con la definitiva messa fuori gioco dei Sette, che per alcuni anni erano stati i loro tradizionali nemici, Giovan Francesco Beatrice detto Lima con il nipote Giovanni Beatrice e altri membri della famiglia sembrano svanire dallo scenario conflittuale della riva occidentale del Garda. È molto probabile che essi si fossero rifugiati a Riva del Garda dove possedevano una casa e soprattutto un fondaco, da cui potevano agevolmente dedicarsi alla lucrosa attività del contrabbando.

Da un'approfondita inchiesta condotta nel 1598 dal provveditore veneziano contro diversi mercanti dell'Alto Garda compaiono pure i nomi dei Beatrice e dei Ferrari. Insieme ad altri «mercanti e contrabbandieri» di Bogliaco, Gargnano e Limone, essi sono accusati non solo di praticare il contrabbando del grano acquistato sul Mercato di Desenzano, ma pure di

<sup>21</sup> Supplica allegata alla delibera del Senato poco sopra ricordata.

possedere dei fondaci a Riva e Torbole, in territorio arciducale, cosa espressamente proibita dalle leggi veneziane<sup>22</sup>.

La crisi annonaria di fine secolo, che incentivò l'attività di contrabbando, si ripresentò nel corso del 1607 ed è probabilmente all'origine dell'aspro conflitto che, a partire dall'estate del 1608, si accese tra i Beatrice e i Ferrari, con il coinvolgimento dei rappresentanti veneziani<sup>23</sup>. Ma il nuovo clima non si caratterizzò solamente per gli scontri violenti e i veri e propri conflitti a fuoco con i nuovi avversari. Il controllo del contrabbando e le azioni di disturbo dei Beatrice si calarono in uno scenario strategicamente importante sul piano politico ed economico, in cui più pericolosi e agguerriti nemici si sarebbero mossi spregiudicatamente, con il fine precipuo di alimentare una narrazione degli eventi volta a rappresentare i banditi in maniera estremamente negativa e, di conseguenza, molto più vulnerabile sul piano dell'immagine sociale.

Il 19 marzo 1608 il provveditore Giovan Francesco Dolfin comunicò che due barche di mercanti dirette a Desenzano erano state assalite da otto uomini armati che avevano depredato gli occupanti di tutti i loro averi<sup>24</sup>. Un episodio analogo era avvenuto il 10 ottobre precedente, ai danni del *cavallaro* di Salò diretto a Venezia. In entrambi i casi gli assalitori, mascherati con «barbe posticce» avevano compiuto un vero e proprio arrembaggio, sottraendo ai mercanti «denari in molta quantità e roba ancora». Il podestà di Verona Giulio Contarini, cui era demandato il compito di sorveglianza del lago, il sei giugno 1608 comunicava ai Capi del Consiglio dei dieci un'informazione di molto interesse:

Essendomi fatto sapere da persona che asseverantemente mi promette voler delucidare questi casi, che quando sia formato processo con il rito di quell'eccelso Consiglio, sì che né il denunciante, né i testimoni, non siano propalati, levando loro con la segretezza del procedere il timore di essere offesi, verranno liquidati tutti i delinquenti principali e anche i complici, partecipi e ricettatori della roba.

E aggiungeva significativamente:

<sup>22</sup> Salò, *Archivio della Magnifica Patria*, busta 274, fasc. 9, in particolare cc. 23-24, 83-84, 105. Sia i Beatrice che Giuseppe Ferrari detto Putellino nell'autunno del 1598 sono rinchiusi in carcere e condannati a una pesante pena pecuniaria «per contrabbando di biade e per tenere fontico di biade in terre aliene». Due anni prima il rappresentante veneziano aveva espressamente proibito ad alcuni mercanti di Gargnano, Bogliaco, Toscolano e Salò di condursi al mercato di Desenzano. Tra i nomi figurano i Beatrice, i Ferrari e altri mercanti che ritroveremo nei successivi conflitti. Giuseppe, Bernardino, Bortolo e Michele erano i figli di Giovan Francesco Ferrari di Bogliaco. *Ibidem*, busta 360, c. 20. Nell'estimo di fine Cinquecento essi sono considerati mercanti di una certa agiatezza. *Ibidem*, busta 157, c. 47. Ringrazio per queste indicazioni archivistiche l'amico Giovanni Pelizzari.

<sup>23</sup> Sulla crisi annonaria del 1607 si veda G. Pelizzari, I. Bendinoni, *Identità storica*, cit., pp. 59, 82.

<sup>24</sup> ASV, *Senato, Dispacci rettori. Brescia e Bresciano*, filza 8, alla data.

E di più che, per questa via, si verrà in chiaro che gli Zanoni, famosi banditi della Riviera, sogliono con una barca armata di falconetti spalleggiare i contrabbandi di biade che vengono levate da Desenzano e condotte in terre aliene<sup>25</sup>.

Un accostamento insinuante, che avrebbe potuto mettere fuori gioco il gruppo dei Beatrice che si muoveva dal sicuro rifugio di Riva del Garda<sup>26</sup>. Un accostamento che riuscì nell'intento, in quanto i rettori di Verona, il 13 dicembre 1608, bandirono i Beatrice per le due rapine avvenute in tali occasioni.

Si trattava, molto probabilmente, di un'accusa infondata, non solo perché le rapine erano avvenute con modalità del tutto inconsuete ai Beatrice, ma anche perché, dediti al contrabbando, i banditi non avevano alcun interesse ad accrescere la tensione lungo il lago e soprattutto con il governatore di Riva Gaudenzio Madruzzo. Con la messa fuori gioco dei Beatrice, il gruppo di mercanti bresciani e salodiani, che evidentemente traevano grandi vantaggi economici dal traffico di cereali che gravitava sul mercato di Desenzano, avrebbe potuto muoversi senza problemi. La pace celebrata a Salò nel luglio del 1607, se pose fine al clima di violenza degli anni precedenti, trasferì comunque le tensioni su livelli meno appariscenti. Tensioni che, tuttavia, come avrebbe dimostrato il clamoroso omicidio del podestà bresciano Gannassoni nel maggio del 1610, erano destinate costantemente a riemergere<sup>27</sup>. L'accentuarsi delle tensioni e l'inevitabile loro catalizzazione sul gruppo dei Beatrice culminarono nella seconda metà del 1608, con una serie di episodi che rivelarono inequivocabilmente come la vera posta in gioco fosse il dominio sul lago e il controllo dell'attività di contrabbando che si svolgeva verso i territori arciducali.

La catalizzazione delle tensioni sui Beatrice, che si sarebbe manifestata soprattutto ricorrendo a narrazioni estremamente negative nei loro confronti, è ben espressa dal Provveditore e capitano Benedetti, il quale di certo si impegnò, ricorrendo a ogni mezzo, per eliminarli fisicamente. Nel suo dispaccio del 17 gennaio 1609, in un periodo in cui stava preparando l'agguato nel quale sarebbero caduti i banditi, comunicando il verificarsi di ennesimi furti e rapine, non poté fare a meno di aggiungere:

E sebbene gli Zanoni suddetti continuino formidabili nella loro tirannide, entrando ogni giorno nelle case, anche un miglio vicino a questa terra, volendo

<sup>25</sup> ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 37, alla data.

<sup>26</sup> A conferma di questa supposizione si aggiunge pure quanto riferito al Senato dallo stesso Contarini il 27 marzo 1608: «Fu commesso una rapina sopra il lago di Garda e si crede che i malfattori siano stati alcuni chiamati gli Zanoni, banditi famosi», ASV, *Senato, Dispacci rettori, Verona e Veronese*, filza 5, alla data.

<sup>27</sup> Sull'episodio cfr. Povoletto, *Zanzanù. Il bandito del lago (1576-1617)*, Comune, Tignale 2011, pp. 95-137.

mangiare e bere e standovi i giorni e le notti intere, senza permettere al padrone possa uscire fino al partire loro, tuttavia i suddetti svaligi possono anche venire da altra gente (come si crede di alcuni di essi), la quale, vedendo succedere fortunatamente, senza effetto di giustizia, queste loro scellerità, si fanno maggiormente temerari; e altri anche si metteranno far il medesimo sotto l'ombra degli Zanoni, ai quali, ogni giorno in più crescono i favori e le forze, mentre che anche i compagni noti al volgo, tenuti per terrore occulti alla giustizia che con l'autorità ordinaria non può far sicuro alcuno di segretezza e riceve mille impedimenti anche nell'espedizione di rei confessi di svaligi e di archibugiate, camminano impuniti e non essendo né banditi, né nominati, li servono e uniti e disuniti per spie per le terre e per ministri e per autori, ricettatori, compagni e cooperatori in ogni empia azione<sup>28</sup>.

Il rappresentante veneziano, oltre a riferire dell'ampio consenso goduto dai Beatrice nei centri dell'Alto Garda, metteva pure in rilievo come l'immagine dei banditi avesse infine favorito il diffondersi di disordini e di un più generale stato di insicurezza. Una situazione che non poteva essere a lungo accettata, soprattutto da parte di chi si muoveva nel grande bacino del Garda per condurre le proprie attività commerciali ricorrendo a mezzi più o meno leciti.

#### *Il colpo di mano a Salò (13 agosto 1608)*

Nel corso della notte tra il 12 e il 13 agosto 1608, un gruppo di uomini armati, alcuni dei quali avevano il viso coperto da un fazzoletto, entrarono nell'area che racchiudeva il centro politico e amministrativo di Salò, portando a termine con successo un'impresa che, evidentemente, non poteva non assumere i toni di una clamorosa sfida. Il 20 agosto il provveditore Pietro Benedetti informò il Consiglio dei dieci di quanto era avvenuto praticamente sotto i suoi occhi, con la fuga di Giovan Battista Pace rinchiuso nelle prigioni cittadine.

Ascese le scale di questo palazzo e, con scala portatile o simile strumento, scalata la porta grande, che dal capo di esse era serrata con chiave, entrarono per il lume della sovrapporta che stava aperto. E andati, parte alla porta della casa del cavaliere, perché sentendo il rumore non potesse uscire, parte alla prigione Ghisa, contigua ad essa casa, in faccia della sala del palazzo, nella quale si ritrovava il suddetto Giovan Battista, anche con pieggiaria<sup>29</sup> di ducati quattrocento di non fuggire; e somministrandogli liviera<sup>30</sup> e altri ferri, e alcuni di essi cooperando

<sup>28</sup> ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 37, alla data.

<sup>29</sup> Il termine "pieggiaria" indicava una cauzione o malleveria.

<sup>30</sup> Una leva di ferro.

di fuori via con la medesima sorte di strumenti, e altri minacciando per l'inferriata di sparare delle archibugiate ad alcuni che erano nella stessa prigione se gridavano o parlavano, con lumi accesi, rotta la prigione prelevarono il predetto Giovan Battista. E risalendo la medesima porta se ne partirono con altri che s'erano trattenuti giù ai piedi delle scale e nelle strade.

Nella sentenza pronunciata dallo stesso Benedetti il 25 ottobre successivo sono imputati del clamoroso episodio tutti i membri della famiglia Beatrice, insieme a un consistente numero di persone<sup>31</sup>. Che non si trattasse dell'ennesima operazione attribuita capziosamente alla banda Zanoni è suggerito dal fatto che Giovan Battista Pace e alcuni altri che parteciparono all'impresa si ritroveranno nella notte tra il 13 e il 14 febbraio dell'anno seguente nell'imbarcazione che a Riva del Garda sarà oggetto di un violento scontro a fuoco organizzato da un gruppo di mercanti bresciani. I nomi del Pace e quello di un altro protagonista della fuga, Bernardo Berardinello detto Ca' Di Dio, sono elencati nell'atto di pace del 1607 tra i fautori della fazione che faceva capo ai fratelli Ceruti, nemici dichiarati del mercante Alberghino Alberghini e della fazione zambella. La loro presenza però, più che suggerire un avvicinamento dei Beatrice alla fazione degli Zamari indica piuttosto la comune attività di contrabbando<sup>32</sup>, anche perché i loro nomi non compaiono mai nelle numerose sentenze pronunciate nel corso dei mesi seguenti contro la banda Zanoni.

La pace conclusa a Salò nel luglio del 1607 aveva però sospinto il conflitto a livelli più sotterranei ed entrambe le parti perseguivano l'obbiettivo esplicito di delegittimare gli avversari di fronte alle istituzioni veneziane. Vero *deus ex machina* di questa operazione fu il mercante Alberghino Alberghini, che mirò con ogni mezzo a mettere fuori gioco gli avversari, imputando loro una stretta collaborazione con gli Zanoni, cui nel frattempo venivano attribuiti i peggiori misfatti<sup>33</sup>.

<sup>31</sup> Varie copie della sentenza si ritrovano nei fascicoli presentati dagli uccisori dei banditi nel corso degli anni successivi. Si veda, ad esempio, quello inserito nel fascicolo istruito su iniziativa di Alessandro Remer, bandito a sua volta e sicario agli ordini di Alberghini e degli altri mercanti bresciani, il 15 febbraio 1609 (*more veneto*), in cui sono elencati Giovan Francesco Zanon detto Lima, con il figlio Marco Tullio e i nipoti Giovanni e Michele Zanon detti Beatrice. Insieme a loro altri tre imputati. In realtà all'assalto della prigione parteciparono pure, tra gli altri, Francesco Scovolo ucciso nel bresciano dai soldati corsi il 19 aprile 1610; e Vittore Grison, calzolaio, ucciso a Salò il 31 maggio 1609. Sulle due *voci liberar bandito* si veda ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 272, 12 ottobre 1609 e filza 276, 10 maggio 1610.

<sup>32</sup> Il Berardinello era barcaiolo di Salò.

<sup>33</sup> Si vedano, a questo proposito, gli *avvisi* di Alberghino Alberghini inoltrati dal provveditore Dolfin nel maggio-giugno del 1607 e, successivamente, dalla fine del 1609 al giugno del 1610, il presunto coinvolgimento di Giovanni Beatrice in episodi di violenza attribuiti ai fratelli Ottavio, Francesco e Giovan Battista Ceruti, ASV, *Senato, Dispacci rettori, Brescia e Bresciano*, filza 7, in particolare il dispaccio del 20 giugno 1607, in cui l'Alberghini accusa

La clamorosa fuga di Giovan Battista Pace rappresentò in particolare una vera e propria beffa giocata nei confronti del Provveditore e capitano Pietro Benedetti. Il rappresentante veneziano si attivò nei mesi seguenti per mettere fuori gioco la banda Zanoni, ricorrendo a ogni mezzo e, soprattutto, alleandosi, a partire dall'estate del 1608, con loro nemici dichiarati come i Ferrari, o con coloro che, dietro alle quinte, avevano deciso di chiudere la partita con i banditi, considerati veri e propri pericolosi avversari, che dovevano innanzitutto essere delegittimati ricorrendo a ogni mezzo.

Il conflitto si era esteso soprattutto nei centri dell'Alto Garda, coinvolgendo non solo le principali famiglie di Gargnano e Bogliaco, ma gli stessi frati del convento di San Francesco di Gargnano, il cui padre guardiano, fra Tiziano Degli Antoni, si era inutilmente attivato sin dal 1603 per il raggiungimento della pace tra le parentele avversarie.

La vicenda era iniziata nel luglio del 1608, quando fra Tiziano si era presentato davanti a Pietro Benedetti provvisto di una lettera ducale del Senato con la quale, su istanza del nunzio pontificio di Venezia, era autorizzato a richiedere l'arresto di Ludovico Marchetti, uno dei frati sottoposti alla sua giurisdizione. Costui si aggirava per i centri del lago «in abito di secolare, camminava pubblicamente armato di archibugio lungo e terzarolo, stando in casa di Giuseppe e fratelli dei Ferrari detti Putellini in Bogliaco». Una richiesta che il Provveditore e capitano riuscì sorprendentemente a evitare, affermando nel suo dispaccio del 30 agosto 1608 che aveva dovuto soprassedere alla richiesta, in quanto altre erano le urgenze che premevano:

Avevano li predetti Putellini anche altra gente per dar la caccia agli Zanoni banditi da tutte le terre e luoghi, come fu pur fatto con ordine mio, avendo anche per tal effetto mandato il mio cavaliere con comando ai comuni di seguirarli a suono di campana a martello e prendergli o ammazzarli<sup>34</sup>.

esplicitamente la frazione zamara di proteggere gli Zanoni. Sullo scontro tra le due fazioni negli anni successivi alla pace del 1607 si veda l'interessante documentazione presentata dai fratelli Ceruti e dallo stesso Alberghini in un conflitto giudiziario che si svolse presso l'Avogaria di comun nel 1618, con allegate diverse sentenze pronunciate negli anni precedenti. Tra queste è significativa quella dei rettori di Brescia del 29 maggio 1610 in cui i fratelli Ceruti, Giovanni Beatrice e Bernardo Ca' Di Dio sono accusati dell'omicidio di Bernardino Ferrari, l'ultimo superstite della famiglia che si era opposta agli Zanoni nella seconda metà del 1618. Non dimentichiamo, inoltre, che proprio agli inizi di giugno, avvalendosi di una serie di false testimonianze, Alberghini riuscirà a coinvolgere Giovanni Beatrice e gli stessi Ceruti nel clamoroso omicidio del podestà bresciano Ganassoni. Per tutto questo si veda ASV, *Avogaria di comun*, busta 4516, fasc. 2.

<sup>34</sup> Benedetti sembrava dunque giustificare la presenza di fra Ludovico tra il seguito dei Ferrari, in quanto partecipava alla caccia degli Zanoni.

L'inseguimento non aveva avuto alcun successo e, di fatto, come sosteneva il provveditore Benedetti, gli Zanoni avevano iniziato a comparire più frequentemente nel territorio, scontrandosi con i rivali. Fra Tiziano era nuovamente comparso alla sua presenza, richiedendo l'arresto di fra Ludovico Marchetti, il quale procedeva come egli aveva precedentemente denunciato «con non poco timore suo e degli altri padri del monastero [...]»; e che allora fosse tempo di poterlo avere nella casa dei *Putellini*, nella quale si tratteneva». Il provveditore si era quindi deciso a inviare a Bogliaco alcuni sbirri, ma gli era stato riferito che il frate non era stato ritrovato<sup>35</sup>.

Sembrava un esito scontato, considerando la presa di posizione del provveditore, ma il 28 agosto successivo fra Tiziano Degli Antoni gli comunicava che, il giorno precedente, il frate gli era stato consegnato in convento e richiedeva che fosse prelevato per evitare che i «suoi fautori» lo liberassero.

Pietro Benedetti aveva dovuto far buon viso a cattivo gioco e, come riferiva al Senato, l'aveva fatto condurre nelle prigioni di Salò, dove aveva proceduto al suo interrogatorio

per saper da lui chi lo abbia offeso, preso e condotto al monastero, poiché dell'arresto suo io non ho, dato mai altro ordine che quello che ebbe da me il cavaliere di questa corte di andare con i suoi ministri alla casa dei Putellini.

Il racconto del frate dovette sorprendere non poco Pietro Benedetti:

Racconta esso frate che sia stato Zuan Francesco, Zuanne, Marco Tullio e Michele Lima detti Zanoni, banditi predetti, che con cinque altri, quattro dei quali non banditi, anche da lui nominati [...] e che poi lo condussero sopra un somiere al monastero, consegnandolo al guardiano e dicendogli: “prendetelo, che ve lo conduciamo conforme al vostro desiderio”.

Prendendo a pretesto lo stato di salute del Marchetti, il provveditore riuscì a trattenerlo a Salò; e solamente il 30 ottobre successivo, di seguito ai reiterati interventi del nunzio pontificio in Collegio, decise infine di trasferirlo a Venezia<sup>36</sup>.

<sup>35</sup> Si trattava evidentemente di un gioco delle parti. Fra Tiziano, in sintonia con i Beatrice, intendeva far presa sul comportamento ambiguo del provveditore, mettendo pure in rilievo il coinvolgimento dei Ferrari nelle inimicizie locali. Questo aspetto era stato di certo colto dal doge Leonardo Donà, il quale, si rivolse ironicamente al nunzio pontificio che gli aveva manifestato le sue preoccupazioni nei confronti del pericolo che incombeva sui frati del convento di San Francesco: «Noi sappiamo quello che è: Gargnano è un luogo piccolo, stretto, aspro, fra i sassi e in confine, onde non si possono fare quelle esecuzioni che si vorrebbero; nondimeno non si mancherà di dar l'ordine che sarà conveniente», ASV, *Senato, Collegio, Esposizioni Roma*, filza 6, c. 425.

<sup>36</sup> Le varie fasi della vicenda sono riassunte dal Benedetti nel suo dispaccio diretto al Senato il 30 agosto 1608, ASV, *Senato, Dispacci rettori, Brescia e Bresciano*, filza 6, alla data.

Gli interventi di fra Tiziano Degli Antoni, con il sorprendente inserimento dei Beatrice nell'arresto di Ludovico Marchetti accentuarono le tensioni locali e l'ostilità del Provveditore e capitano veneziano. In un ennesimo scontro a fuoco i Ferrari, coadiuvati dai soldati corsi inviati dal provveditore e con il coinvolgimento di alcuni banditi, nemici dei Beatrice, il 2 ottobre 1608 fecero una violenta incursione nel convento di San Francesco di Gargnano. Con evidente imbarazzo Pietro Benedetti dovette riferire quanto era accaduto alle supreme magistrature veneziane, tentando di giustificare l'operato dei Ferrari, con la presunta presenza dei Beatrice nel convento, nei confronti dei quali, egli ribadiva, era comunque necessario procedere con la suprema autorità del Consiglio dei dieci. A malincuore egli dovette, però, allegare al suo dispaccio una scrittura di fra Tiziano, il quale, dopo essere fortunatamente fuggito dal convento, si era a lui presentato, elencandogli quanto era stato asportato dai Ferrari nel corso della loro incursione<sup>37</sup>. Nella sua scrittura il religioso aggiungeva in maniera convulsa un resoconto dell'accaduto:

Ruppero le porte del convento, fecero sforzo alle porte della chiesa, ruppero le porte delle camere, il medesimo dei giardini; diedero delle ferite a un fra Lucio [...]. Il caso fu intorno alle 14 ore; il sacerdote si partì dall'altare detto il vangelo<sup>38</sup>; scapparono in convento più di trenta uomini, quali erano in chiesa e atterrarono le porte; parte ne stettero dabbasso; che alcuni nuotarono per il lago per salvarsi; altri andarono in campanile e sopra l'altare maggiore, che assieme con questi ero ancor io; e mi salvai coperto di grappe di coppi<sup>39</sup>.

Gli interventi del nunzio in Collegio sono in *ibidem*, *Collegio, Esposizioni Roma*, busta 6, alle date 20 settembre, 17 e 31 ottobre 1608. In una scrittura presentata il 17 ottobre il nunzio esplicitava apertamente l'ambiguo comportamento di Benedetti: «Fra Ludovico Marchetti di Gargnano dei minori conventuali è stato finalmente carcerato a Salò, ma perché i ministri della giustizia del provveditore di Salò non hanno fatto loro la cattura, detto signor provveditore si lascia intendere di voler liberare di prigione detto padre, quale fu catturato da alcuni amici del convento di Gargnano e poi dato in mano alla corte di Salò», ASV, *Senato, Terra*, filza 188, 18 ottobre 1608.

<sup>37</sup> L'imbarazzo è evidente se si considera che nel suo dispaccio Benedetti non accenna minimamente alla scrittura di fra Tiziano. Poiché il provveditore è nominato indirettamente, appare inoltre chiaro che tale scrittura era rivolta a un superiore dell'ordine, costringendo così il Benedetti a comunicare correttamente a Venezia quanto era avvenuto nel convento.

<sup>38</sup> Fra Tiziano intende dire che il sacerdote fuggì subito dopo aver terminato la lettura del vangelo.

<sup>39</sup> ASV, *Capi del Consiglio dei dieci, Dispacci dei rettori*, busta 60, dispaccio del 6 ottobre 1608. Fra Tiziano terminava aggiungendo: «Dopo questo naufragio, mezzo morto, giunsi quando potei a Salò e ne diedi conto, come ho detto, a questo illustrissimo e al suo giudice». Inoltre, egli suggeriva la necessità dell'intervento del Consiglio dei dieci con una delega al provveditore «accìò i testimoni possano dire la verità, senza pericolo della vita». Nel suo dispaccio Benedetti riferiva che i Ferrari «andarono poi cercando per varie case, da una delle quali asportarono una cassa di biancheria e altre robe che dice la moglie di Zuanne suddetto [Beatrice] esser sue e se le tengono». I Ferrari non vennero perseguiti per l'accaduto.

## *La resa dei conti*

L'assalto al convento e le protezioni accordate al Marchetti dimostrano inequivocabilmente come la dimensione della violenza potesse essere declinata in forme assai diverse e che, in realtà, il problema centrale fosse costituito dall'esigenza di assicurare la sicurezza della navigazione lungo il lago. Le rapine attribuite alla banda Zanoni avevano evidentemente il fine di delegittimare uomini che, di certo, si erano caratterizzati, senza mezzi termini, per le azioni violente condotte contro gli avversari, ma che evidentemente non avevano alcun interesse a macchiarsi di delitti ritenuti infamanti. Nella sentenza pronunciata da Pietro Benedetti nell'aprile del 1609, in cui venivano elencate le «diaboliche scelleratezze» attribuite ai Beatrice, «ostinati nelle rapine e nei latrocini» si riprendeva pure un episodio avvenuto nella giurisdizione arciducale il 12 settembre precedente, dove essi, dopo aver derubato

una barca di merci in tempo di notte a Torbole, ridussero le merci rubate per grossa valuta, di ragione di dominus Vincenzo Longo e di altri mercanti bresciani in questa giurisdizione, dividendone e nascondendone in varie case e luoghi [di] fautori, autori, partecipanti<sup>40</sup>.

Un furto clamoroso, che aveva probabilmente indotto i Ferrari, scortati dal gruppo di soldati corsi inviati dai rettori di Verona, a compiere l'incursione nel convento di San Francesco di Gargnano e a entrare in varie case del villaggio<sup>41</sup>. Le tensioni aumentarono il 18 ottobre successivo, quando vennero recuperate parti delle merci sottratte a Torbole. I corsi si rifiutarono di consegnarle e di ubbidire agli ordini del provveditore che si era prontamente trasferito a Bogliaco. La sollevazione della comunità e uno scontro a fuoco con i mercanti che pretendevano la restituzione delle loro merci furono gli episodi più significativi di un conflitto che venne efficacemente riassunto dal podestà di Verona il successivo 29 ottobre<sup>42</sup>.

<sup>40</sup> Copia della sentenza nel fascicolo presentato dalle due comunità di Tignale e Gargnano nel 1617 per ottenere le voci liberar bandito. ASV, *Consiglio dei dieci*, Comuni, filza 312. Nella copia la data del furto di Torbole è erroneamente riportata come 12 dicembre. In realtà si tratta probabilmente del 12 settembre, prima dell'incursione dei Ferrari e dei Corsi nel convento.

<sup>41</sup> Nel dispaccio del 24 ottobre il provveditore ricordò come «i Corsi suddetti con alcuni degli uomini dei *Putellini*, postisi un giorno a cercar varie case col pretesto di cercar i banditi, asportarono da una di esse una cassa di biancheria e robe simili e con pretesa che in esse [ci] fosse alcuna roba rubata dagli Zanoni, volevano dividere il tutto tra loro», ASV, *Senato*, *Dispacci rettori, Brescia e Bresciano*, filza 8, alla data. Si trattava di certo della biancheria sottratta alla moglie di Giovanni Beatrice.

<sup>42</sup> ASV, *Senato*, *Dispacci rettori, Verona e Veronese*, filza 5, alla data. Un dispaccio di estremo interesse in quanto contiene alcune osservazioni di carattere antropologico sul carattere della *nazione corsa*.

L'acuirsi delle tensioni proveniva di certo dall'intromissione dei mercanti di Desenzano e di Brescia decisi a recuperare le merci loro sottratte e a chiudere la partita con i Beatrice, i quali ben difficilmente avrebbero partecipato direttamente a una rapina che li avrebbe messi in discussione con il governatore di Riva.

Il cerchio contro la *banda Zanoni* si stava comunque chiudendo e l'agguato di Riva del Garda si costituì come l'esito inesorabile di una resa dei conti portata a termine da forze economiche che erano riuscite ad avere l'appoggio incondizionato delle élite politiche locali<sup>43</sup>.

Alcuni giorni prima dell'agguato era stato rapinato il Monte di pietà di Portese; un delitto infamante, che se fosse stato opera dei Beatrice avrebbe sottratto loro ogni forma di consenso da parte della popolazione locale. Il 21 marzo successivo Pietro Benedetti scrisse al Consiglio dei dieci, informandolo della rapina e aggiungendo alcuni particolari interessanti

Dopo la morte degli Zanoni già detta, si compiacque la giustizia di Riva, con la quale ho sempre tenuta e tengo buonissima intelligenza, di mandar<sup>44</sup> a cercar nella casa che il quondam Giovan Francesco Lima, uno di essi Zanoni e principale loro capo, teneva con sua moglie in quella terra. E avendosi in essa ritrovate varie robe, ori e altro, feci che andò un commesso del comune suddetto di Portese a Riva, e lo accompagnai con mie lettere; il quale, fatta ricognizione di molte di esse robe, portati seco i libri del monte e con essi fattone l'incontro, gli sono per ordine del signor colonello Madruzzo e di quel signor podestà con gran prontezza state restituite tutte le robe riconosciute, come cortesemente offre quel signore di far restituire anche le altre a chi ne sarà conosciuto padrone<sup>45</sup>.

Una prova, dunque, che appariva incontrovertibile, anche se non venne successivamente pronunciata alcuna sentenza nei confronti di Giovanni Beatrice, l'unico sopravvissuto, che verosimilmente avrebbe dovuto partecipare alla rapina. In realtà, come nel successivo e clamoroso coinvolgimento nell'omicidio del podestà Ganassoni, avvenuto nel maggio dell'anno seguente, dietro allo sterminio della banda Zanoni c'era il gruppo dei mercanti bresciani e Alberghino Alberghini, di cui Alessandro Remer era una sorta di braccio destro<sup>46</sup>. E i dubbi sono del tutto legittimi se ci si avvale della stessa testimonianza del Remer, il quale, per ottenere quelle *voci liberar bandito* che il Consiglio dei dieci non gli aveva concesso, nel dicembre del 1609 ritornò

<sup>43</sup> Sull'agguato di Riva rinvio al mio *Un episodio*, cit.

<sup>44</sup> Il bandito Alessandro Remer e il suo seguito, che nella notte del 13 febbraio 1609 sterminarono quasi del tutto la banda Zanoni, erano in attesa a Riva da più di due mesi. L'agguato era stato dunque condotto con l'assenso, se non con l'accordo, del governatore Madruzzo e, evidentemente, del provveditore Benedetti.

<sup>45</sup> ASV, *Consiglio dei dieci, Criminali*, filza 38, alla data.

<sup>46</sup> Rinvio ancora per la complessa vicenda al mio *Un episodio*, cit.

sull'argomento. Una testimonianza di estremo interesse se solo si riflette che proveniva da un uomo privo di scrupoli, un vero e proprio imprenditore della violenza, che agiva in combutta con le autorità locali:

Furono da me Alessandro Remer e compagni, sotto il 13 venendo il 14 febbraio passato, uccisi gli scelleratissimi Giovan Francesco e Michele Zanoni, Battista e Bernardo fratelli Pace, detti degli Zanoni, i quali per il corso di anni sette hanno commesso giornalmente ogni scelleratezza, così in svaligiare cavallari viandanti alla pubblica strada e, sopra il lago, le barche che conducevano mercanti e merci di terre aliene, mettendo taglie a chi loro pareva, così di denari come d'altro, facendo e usando tutte quelle tirannie immaginabili; avendo anche svaligiati ultimamente due Monti di pietà, cioè dei comuni di Manerbe e Portese, asportando oro, denaro e altro per circa la somma di scudi seimila; il che tutto ritrovato da me, Alessandro suddetto e compagni, abbiamo restituito ai detti comuni, oltre che, nel corso di detto tempo, hanno anche ammazzato duecento e più persone. Sicché gli abitanti in gran parte s'erano levati dalla loro propria patria, essendo anche levato tutto il commercio e traffico di Bolzano, con grandissimo danno dei dazi di vostra serenità<sup>47</sup>.

Una narrazione devastante, ma che probabilmente non venne ritenuta sufficiente se l'anno seguente si ritenne opportuno di coinvolgere Giovanni Beatrice nell'omicidio del podestà Ganassoni, decretando l'abbattimento della sua casa in Gargnano.

### *Fuorilegge e imprenditori della violenza*

Quanto avvenne nella Riviera del Garda negli anni 1607-1610 è esemplificativo del nuovo stato delle cose e illustra assai bene come l'azione repressiva avviata a partire dagli anni '80 del Cinquecento, mettendo in discussione la tradizionale pena del bando, agevolasse l'emergere di figure di fuorilegge che, come nel caso di Giovanni Beatrice, sarebbero state investite dall'aura del mito. Difficilmente le inimicizie tra i diversi gruppi in conflitto potevano essere neutralizzate di fronte all'inserimento del potere centrale che, molto spesso, per ristabilire la pace nei diversi contesti sociali, era costretto a far

<sup>47</sup> ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 273, 18 dicembre 1609. Va inoltre considerato un aspetto ulteriore della vicenda. Come già si è ricordato, Alessandro Remer, con il suo gruppo di accoliti e banditi, stava in agguato da più di due mesi alla Catena di Riva, in attesa dell'arrivo dei Beatrice. È dunque estremamente improbabile, se non impossibile, che Giovan Francesco Beatrice avesse potuto penetrare e uscire dal porto arciducale per depositare nella sua abitazione gli oggetti sottratti al Monte di pietà di Portese il 21 gennaio 1609. Alla luce dei successivi risvolti si può invece presumere che il Remer fosse a conoscenza delle persone coinvolte nel furto al Monte di pietà.

leva su veri e propri imprenditori della violenza, mettendo in secondo piano le motivazioni profonde che stavano alla base dei conflitti.

La figura del *bandito sociale* proposta da Eric Hobsbawm, che tanta fortuna ha goduto nella storiografia internazionale, anche se non priva di ambiguità, ha avuto soprattutto il merito di aver sottolineato come l'immagine del fuorilegge fosse strettamente connessa alla percezione, presunta o reale, del contesto sociale in cui egli si muoveva e della sua capacità di sfidare il potere costituito<sup>48</sup>.

Ma, come ha rilevato lo storico statunitense Thomas Gallant, tale osservazione non può essere limitata alla sola figura del bandito, decisamente compromessa alla luce delle narrazioni fornite dall'azione repressiva:

So long as the target of inquiry was banditry historians and anthropologists limited themselves to exploring only one facet of a much more complex process. As soon as the term "bandit" was applied, inquiry was restricted only to those armed predators who operated outside the law.

In realtà la complessità del problema è innanzitutto terminologica:

The word "bandit" itself is derived from the Italian verb "bandire" meaning to exile or banish and thus at its root a bandit is a man who has been banned from normal society [...]; the same men who at some points in their lives were bandits often operated at times inside the law as well. But a legal bandit is an oxymoron. By definition a bandit stands outside the law<sup>49</sup>.

<sup>48</sup> E.J. Hobsbawm, *Bandits*, Weidenfeld & Nicolson, London 1969. Il lavoro venne riedito nel 2000 (New York) con un *Postscript* (pp. 167-199) in cui lo storico anglosassone affrontava gran parte delle critiche che erano state rivolte alla sua tesi. Oltre alle osservazioni di Anton Blok (*The peasant and the brigand: Social banditry reconsidered*, in «Comparative Studies in society and history», n. 4, 1972, pp. 495-504), riprese da Hobsbawm, ricordo ancora Richard W. Slatta, *Banditry*, in P.N. Stearns (ed.), *Encyclopedia of social history*, Garland, New York-London, 1994, pp. 99-100; Id., *Bandidos: The varieties of Latin American banditry*, Greenwood Press, New York 1987. E inoltre P. Sant Cassia, *Banditry, myth and terror in Cyprus and other Mediterranean societies*, in «Comparative studies in society and history», n. 4, 1993, pp. 773-795. In realtà, gran parte della discussione incentrata sul testo di Hobsbawm nasceva dall'equivoco di fondo che considerava il *bandito (sociale* oppure no) come una figura perseguita da chi deteneva il controllo della giustizia, senza considerarne gli aspetti costituzionali e giuridici. Si veda, a questo proposito, la voce *banditry* di Robert Jütte in J. Dewald (ed.), *Europe 1450-1789. Encyclopedia of the early modern world*, vol. 1, Charles Scribner's sons, New York 2004, pp. 212-215; ma anche la voce, poco sopra ricordata, di W. Slatta in cui la definizione di banditry «is the taking of property by force or by the threat of force» (p. 99). Appare evidente che una tale definizione può essere accolta solo nel momento in cui la forma Stato, nella sua accezione contemporanea, presuppone un esteso controllo del suo territorio e dei suoi confini.

<sup>49</sup> T.W. Gallant, *Brigandage, piracy, capitalism and state-formation: transnational crime from historical world-systems perspective*, in J. McC. Heyman (ed.), *States and illegal practices*, Bloomsbury Academic, Oxford-New York 1999, p. 26.

In base a tali considerazioni è stato osservato come le figure di banditi e pirati siano correlate alle profonde trasformazioni economiche e politiche che, in epoche e territori diversi, furono decisive nella costruzione e rafforzamento degli Stati. Per tale motivo si è preferito parlare di *military entrepreneurs*, ambigue figure che fiorirono in aree contraddistinte dall'espansione economica, ma pure in territori periferici e di confine:

Military entrepreneurs, especially when they operated as outlaws, facilitated capitalist penetration of the countryside [...]; were deeply implicated and involved the processes of state formation and consolidation. The political environments in which they flourished were characterized by weak and imperfectly centralized states incapable of exerting effective control [...]; they participated in power struggles between big men [...]; they provided the armed forces, or at least some of them. When the conflict was resolved, those on the winning side often became irregular members of the legitimacy security forces, while the losers became labeled as outlaws once more<sup>50</sup>.

Osservazioni che presuppongono come ogni distinzione tra violenza *privata* e *pubblica* sia assai ardua e non in grado, comunque, di cogliere di per sé fenomeni così complessi come il banditismo o l'insorgenza di fenomeni che la società percepisce appartenere alla sfera della criminalità pericolosa. E che in realtà a essere decisivo è il timbro che, via via, l'organizzazione del potere assegna alla distinzione tra *pubblico* e *privato*<sup>51</sup>.

Le vicende che ebbero come protagonisti i membri della famiglia Beatrice e i loro avversari si collocano in un periodo che, di seguito alla severa normativa emanata in tema di banditismo, può essere definito come una sorta di *stato di eccezione*, una situazione nella quale, secondo il pensiero di Giorgio Agamben, la dialettica tra legge (che postula la violenza) e violenza (che preserva la legge) è posta decisamente nelle mani del potere sovrano, il quale diviene assoluto detentore della *nuda vita*<sup>52</sup>.

<sup>50</sup> *Ivi*, p. 51.

<sup>51</sup> P. Owens, *Distinctions, distinctions. "Public" and "private" force?*, in A. Colàs, B. Mabee (eds.), *Mercenaries, pirates, bandits and empires: private violence in historical context*, Columbia University Press, New York 2010, p. 18, la quale osserva pure: «Moreover, the classical image of the state as the possessor of the legitimate monopoly of the "public" use of the force in its borders (capable of mobilizing resources from within the state) was never a plausible reflection of reality».

<sup>52</sup> Come è noto, il filosofo italiano, nella sua opera più nota, *Homo sacer*, ha fondato il suo pensiero sul tema del bando, considerato il rapporto giuridico-politico originario, «la forza, insieme attrattiva e repulsiva che lega i due poli dell'eccezione sovrana: la *nuda vita* e il potere»; G. Agamben, *Homo sacer. Il potere sovrano e la *nuda vita**, Einaudi, Torino 1995, pp. 121-123. Su Agamben e le relazioni tra violenza e potere dello stato cfr. F. Coronil, J. Skurski (eds.), *States of violence*, University of Michigan Press, Ann Arbor 2006, pp. 7-9. Il processo descritto da Agamben è chiaramente individuabile a partire dall'Ottocento, ma non vi è dubbio

La legislazione sul bando, emanata dalla Repubblica di Venezia e da altri stati italiani a partire dalla seconda metà del Cinquecento, risultò assai efficace in quanto trasferì l'uso legittimo della violenza a soggetti che a tutti gli effetti si muovevano in ambiti conflittuali dominati dalle inimicizie, dalla vendetta e dall'idioma dell'onore. Un periodo che si può definire come vero e proprio stato di eccezione, che è testimoniato dai numerosi fascicoli processuali istruiti per la riscossione delle cosiddette *voci liberar bandito*, da cui emerge una straordinaria dimensione della violenza legittimata dal potere sovrano<sup>53</sup>.

La serie di provvedimenti *eccezionali* assunti dagli stati della penisola italiana e dagli altri Paesi europei può essere effettivamente compresa alla luce delle profonde trasformazioni economiche del periodo<sup>54</sup>. Ed evidentemente considerando le conseguenze che esse determinarono nei confronti delle tradizionali gerarchie economiche e sociali. Non a caso i conflitti accessi nei primi due decenni del Seicento nei centri che si affacciano sul grande bacino del Garda ebbero come protagonisti gruppi di mercanti che utilizzarono a loro esclusivo vantaggio la legislazione bannitoria e il trasferimento da parte del potere sovrano di un uso della violenza che evidentemente era diretta a salvaguardare interessi personali.

Lo stato di eccezione incise pure sulle interrelazioni tra la violenza e la retorica tramite cui essa veniva a esprimersi. Come abbiamo potuto constatare il linguaggio utilizzato per definire la violenza e i comportamenti ritenuti tali è estremamente selettivo e, in quanto tale, costruisce la stessa narrazione degli avvenimenti e la fisionomia dei soggetti che ne furono protagonisti, procedendo a inclusioni ed esclusioni che raramente sono casuali e, come è stato osservato, «it is easy to slide into the reverse notion of a language which, itself, produces violence»<sup>55</sup>.

che, soprattutto a partire dalla seconda metà del Cinquecento, si registra una situazione che tende a evolvere in quella direzione.

<sup>53</sup> Si veda il mio *Voci liberar bandito (Repubblica di Venezia, 1580-1592): narrazioni di un'etnografia della violenza in età moderna*, in S. Levati, S. Mori (a cura di), *Una storia di rigore e di passione. Saggi per Livio Antonielli*, Franco Angeli, Milano 2018, pp. 126-148.

<sup>54</sup> Rinvio alle osservazioni contenute in *Introduction a States of violence*, cit., p. 8.

<sup>55</sup> T. de Lauretis, *The violence of rethoric: considerations on representation and gender*, in N. Armstrong, L. Tennenhouse (eds.), *The violence of representation: literature and the history of violence*, Routledge, London-New York 1989, p. 240. E, di conseguenza, il tema ha pure profonde implicazioni storiografiche. Un'analisi dettagliata tra la dimensione interpretativa della violenza e le diverse discipline che, con prospettive molto diverse, se ne sono occupate, in S. Carroll, *Thinking with violence*, in «History and theory, Theme issue», n. 55, 2017, pp. 23-43.

Michela Dal Borgo<sup>1</sup>

*Il bando come pena nelle fonti dell'Archivio di Stato di Venezia (secoli XVI-XVIII)*

Per il periodo medievale, le fonti per lo studio delle procedure penali, e per la tipologia delle pene inflitte, sono piuttosto scarse, anche se la *Promissionis maleficii*, la breve promissione del maleficio, è datata 7 luglio 1232<sup>2</sup>.

Sia detto per inciso che bisognerà attendere il 1751 per la prima edizione delle *Leggi criminali del Serenissimo Dominio Veneto. In un solo Volume raccolte, e per pubblico decreto ristampate*, pubblicata seguendo il testo di quella presente negli Statuti del 1729, reputata l'edizione più completa. Inizia con la *Promissionis maleficii* del 1232 e continua con leggi e *parti* emesse dal Maggior Consiglio, dal Senato, dal Consiglio di Dieci e dagli Esecutori contro la Bestemmia, sino al 15 maggio 1751<sup>3</sup>.

Per tale ragione è rigoroso citare un registrino, unico nel suo genere, conservato nell'archivio dei Signori di Notte (poi Signori di Notte al criminal), descritto come *Liber forbannitorum*. Elenca, dalla fine del 1289 all'ottobre 1292, una serie di condannati al bando come pena, secondo il parere espresso dallo storico Roberti, che lo editò nel 1910<sup>4</sup>. Trattasi complessivamente di 9 sentenze, che vedono condannati cittadini non veneziani che avevano solo domicilio temporaneo nella Dominante, di ceto plebeo – ma ben 5 appartengono allo stato ecclesiastico – e tutti accusati di omicidio. Preferi-

<sup>1</sup> In questo intervento di rigorosa informazione archivistica sulle fonti documentarie, non si è ritenuto opportuno soffermarsi – più di tanto – sulla legislazione veneziana, in verità vasta e modificata nel corso dei secoli, sulla pena del bando e sulle modalità per ottenere la sua revoca o liberazione. Ma doveroso è ricordare, per gli studiosi di altre aree geografiche, che nella Repubblica di Venezia non esisteva la moderna tripartizione dei poteri – legislativo, esecutivo, giudiziario – che potevano essere esercitati indipendentemente da tutti gli organi di governo, ciascuno per la materia o materie di propria competenza (N.d.A.).

<sup>2</sup> Cfr. *Venice Secrets. Crime & Justice*, catalogo della mostra, a cura di D. Busato, Lunagento, Venezia 2018, p. 138, scheda a cura di M. Dal Borgo.

<sup>3</sup> *Ivi*, p. 139, scheda a cura di M. Dal Borgo.

<sup>4</sup> M. Roberti, *Studi e documenti di storia veneziana. Di un "Liber forbannitorum" della fine del Dugento (Note intorno alla criminalità del sec. XIII)*, in «Nuovo archivio veneto», n. s., XIX, 1910, pp. 145-158.

bile, dunque, per lo Stato veneziano, allontanarli dal dominio piuttosto che condannarli a morte (come prevedeva la promessa del doge Tiepolo) e magari provocare un conflitto diplomatico. Solo uno, è il caso numero 3, osò sfidare il bando: catturato, fu condannato dai Giudici del proprio, una delle sei curie di palazzo che in origine aveva vaste competenze civili e penali (di quest'ultime non vi è rimasta traccia), alla avulsione di entrambi gli occhi.

Prima di passare all'analisi degli archivi di magistrature più cospicue e consistenti per il nostro argomento, vorrei citare anche un unico registro, descritto come "Raspa", o meglio *Raspa dal 1562 sino al 1583* (come appare sul dorso della coperta) in pergamena, conservato nell'archivio del Senato. Trattasi di elenchi di banditi «definitivamente e in perpetuo», con alternativa della pena capitale, con sentenza di condanna emessa da rettori di varie località dello *Stato da terra* quali Montagnana, Salò, Bassano, Rovigo, Verona; per le città di Bergamo, Padova e Vicenza gli elenchi vengono distinti tra le condanne emesse dalla Cancelleria Pretoria (Podestà) e quelle dalla Cancelleria Prefettizia (Capitano).

Il più importante organo e tribunale penale veneziano fu il Consiglio di Dieci, istituito con decreto del Maggior Consiglio del 10 luglio 1310 per perseguire i colpevoli del tentato colpo di stato, su posizioni filopapali, di Baiamonte Tiepolo, il suocero Marco Querini e Badoero Badoer<sup>5</sup>.

Sebbene costituito come supremo tribunale penale, nel corso del XV e XVI secolo, vide però progressivamente estendersi i propri poteri, diventando vero polo decisionale, quasi "ago della bilancia", della politica veneziana interna ed estera, toccando i punti nevralgici e strategici della struttura amministrativa della Serenissima, in taluni casi in aperto contrasto con lo stesso Senato, il secondo consiglio sovrano, per importanza, della Repubblica.

Il Consiglio di Dieci, in seduta plenaria, era composto da 17 membri, stante la presenza del Doge e dei 6 consiglieri dogali. A garanzia della legalità delle sedute, vi presiedeva un Avogadore di Comun, ma senza diritto di voto.

Dal 1355 (processo contro Marino Falier) si allargò con l'istituzione di una *Zonta* (aggiunta) con voto consultivo e dall'anno seguente deliberativo, composta da venti membri, portati a quindici nel 1529 (e soppressa nel 1582).

All'interno dello stesso Consiglio di Dieci erano eletti mensilmente i tre Capi del Consiglio di Dieci, con potere di iniziativa e compiti di rappresentanza, attività istruttoria e potere esecutivo, con facoltà di deliberare e corrispondere autonomamente.

È all'archivio proprio dei Capi che appartengono le serie afferenti a "bandi, banditi, liberazione di banditi", che talora si sovrappongono cronologicamente.

<sup>5</sup> Cfr. M. Macchi, *Storia del Consiglio dei dieci*, 3 voll., Daelli, Milano 1864.

La serie più numerosa, ben 25 buste, è quella delle *Terminazioni per liberare banditi*, dal 1629 al 1705 *more veneto*.

L'anno 1629 quale data d'inizio di questa serie non è fortuita o casuale. Come vedremo in seguito, il 22 settembre di quell'anno il Senato rielese, per la seconda volta, la magistratura dei Sette Deputati alla liberazione dei banditi, invitando il Consiglio di Dieci a trovare un "espediente" per liberare i propri banditi<sup>6</sup>. Il 10 ottobre 1629, pertanto, i Dieci dispongono l'estrazione a sorte di cinque componenti dello stesso Consiglio, per ascoltare e valutare, collegialmente, le richieste e le offerte. Si stabilì che per ottenere la liberazione i banditi dovessero essere obbligati a fornire tanti «huomeni per servire con le armi», alla paga di 7 ducati al mese, per quel tempo che sarebbe stato stabilito dai Deputati. Tutta la somma in contanti doveva essere versata al Conservatore del deposito in Zecca, e la regolare ricevuta prontamente consegnata ai capi dei Dieci<sup>7</sup>. Questo collegio fu poi riconfermato per ulteriori due mesi sia il 18 dicembre 1629 che il 27 febbraio 1630. La serie delle *Terminazioni* è pertanto composta dalle minute originali delle deliberazioni emesse dai (come si definiscono) «Deputati per deliberation dell' Eccelso Consiglio di Dieci al negozio di banditi, relegati et carcerati». Viene indicato il nome del ricorrente, la data della sentenza di bando (ma senza indicazione del reato commesso), la somma versata in Zecca e la formula della piena e totale riabilitazione, «sia all' hora il detto [...] publicato libero et assolto dal bando datogli per sentenza dell' Eccelso Consiglio di Dieci [...] sì che possi liberamente venir, andar, star et sicuramente praticar in tutti li luoghi di questo Serenissimo Dominio come poteva far prima che fosse bandito». Le *terminazioni* erano comunque sottoposte alla approvazione del Consiglio di Dieci in seduta plenaria.

Abbiamo poi la serie *Banditi*, in 11 buste, distinte in parte per località, o meglio rettorati, anche dello Stato da Mar, che raccolgono le risposte informative di magistrature di Venezia con giurisdizione criminale, e dei singoli rettori in merito, cito, ai «banditi diffinitivi, di terre e luoghi, navigli armati e disarmati, con pena capitale et a tempo, relegati, confinati in pregione, condannati alla galea, interfetti nelle giurisdizioni de' Reggimenti durante il tempo delle loro sentenze, et giustiziati et liberati dagli illustrissimi rettori», dall'anno 1600 sino al 1609, come disposto dal Consiglio di Dieci il 30 marzo e 28 settembre 1609. I dati furono poi rielaborati e sintetizzati dal Segretario Giacomo Antonio Zonca che, per le sue «molto longhe fatiche et esattissima diligenza» fu ricompensato con la somma di 200 ducati.

Altre due buste vengono genericamente indicate come *Bandi*, dal 1598 al 1790, ovvero una raccolta di "bandi e sentenze", rigorosamente a stampa,

<sup>6</sup> Archivio di Stato di Venezia (=ASVe), *Senato, Deliberazioni, Terra*, reg. 102, cc. 324v-327v.

<sup>7</sup> ASVe, Consiglio di Dieci, *Deliberazioni, Comuni*, reg. 79, cc. 21v-214v.

emessi dal Consiglio di Dieci – ma anche dagli Esecutori alla Bestemmia, la Quarantia Criminale e altre magistrature (ad esempio l’Inquisitore al Sal e la Giustizia Vecchia, ma sempre con rito delegato dal Consiglio di Dieci) – da essere “pubblicate”, ovvero affisse sopra le scale di San Marco e di Rialto, a informazione di tutta la popolazione. Trattasi di bandi in perpetuo, con alternativa *della forca*, cioè di sentenza capitale. Interessanti, e diverse anche tra i vari giudizi, le clausole restrittive imposte al reo contumace per una eventuale richiesta di “liberazione dal bando”.

Si segnalano inoltre le tre buste identificate con la dicitura di *Liberazione*, dal 1588 al 1651, con registri organizzati con duplice dicitura: *Voci*, cioè la concessione di una *voce* per liberar un bandito, concessa a private persone ma anche a comunità, e *Liberazioni*, ovvero i nominativi dei liberati tramite “voce”.

Seguono le sei buste di *Liberazioni banditi*, dal 1556-1600, e dal 1716 al 1734 (quest’ultime numerate progressivamente da 1 a 500), minute originali di concessioni di liberazione e una busta *Voci di liberar*, per gli anni 1592-1602, registro alfabetato di coloro che sono stati liberati «per virtù di voce concesse», con indicazione anche dell’anno e del nome di chi aveva ricevuto tale *voce*.

Strettamente collegati al Consiglio di Dieci sono gli Esecutori contro la Bestemmia, dal quale furono istituiti nel dicembre 1537; il Consiglio ne mantenne l’elezione sino al 1628 (data della seconda correzione del CX). Con competenza su Venezia e il Dogado, giudicavano con autorità e rito delegato del Consiglio di Dieci, ovvero con «suprema autorità de inquisir, proceder, torturar, sentenziar e punir». I Dieci ne erano organo di appello. Gli Esecutori procedevano nei confronti dei reati commessi contro la morale, la religione, il buon costume in senso lato, anche attraverso i propri capo contrada con funzioni di polizia cittadina. Esercitavano inoltre funzioni di controllo sulla stampa, sui teatri e i casini da gioco, sulla prostituzione e anche sui *forestieri*, quali ebrei, grigioni e protestanti.

Il loro archivio, composto complessivamente di 73 buste – di cui 53 di incartamenti processuali – presenta, purtroppo posizionati in coda al fondo, alcuni registri di sentenze, le *Raspe*, che raccolgono uniformemente in ordine cronologico sia condannati che banditi, ma anche registri distinti in *raspe di condannati* e *raspe di banditi* quest’ultimi i rei condannati in contumacia, con la consueta alternativa della galea o, in caso d’inabilità, della prigione “alla luce” o “serrata”.

Questo materiale archivistico si concentra nelle buste 61-69, cronologicamente dal 1548 al 1796, con qualche lacuna. Sono complessivamente cinque raspe di condannati e banditi; nove raspe di condannati e nove raspe di banditi. A questi si devono aggiungere due registri (nella busta 68, per gli anni 1627-1691) di raspe per banditi e condannati per casi criminali rimessi dal Consiglio di Dieci agli Esecutori.

Trattasi di registrazioni con data, nome dell'imputato contumace, indicazione del reato commesso, sentenza di bando e clausole stabilite per la liberazione, variabili dalla prestazione personale in armata o in flotta o dalla corresponsione di una proporzionale somma di denaro, a sua volta riconvertita – attraverso la Pubblica Zecca – nell'arruolamento di maestranze specializzate per un periodo di tempo variabile. A lato viene riportato l'avviso di *depenazione dalla raspa* per aver il reo provveduto alla sua liberazione o, in altri casi, essersi volontariamente consegnato alla giustizia per scontare la pena fissata, o in galea o in prigione.

Per i soli anni dal 1770 al 1794 esiste inoltre un registro, alfabetato per iniziale del nome, di "*Sfrattati*" dagli Esecutori, ovvero allontanati da Venezia (solitamente entro 3 giorni) e da tutto il dominio (entro 8 giorni). La ragione non viene specificata, se non nel caso di "pubbliche meretrici", spesso, ma non sempre, diffidate dal ritornare nei territori veneziani.

Di interesse anche l'archivio della Quarantia Criminal o Quarantia o Consiglio di quaranta al criminal, istituita nel 1179, o tra il 1207 e il 1223, che aveva vasti poteri legislativi, di governo ma anche finanziari e amministrativi, esercitati in sintonia con il Minor Consiglio. I suoi tre capi, con il Doge e il Minor Consiglio, formavano la Serenissima Signoria o dominio. Nella sua autonomia la Quarantia esercitava prevalentemente funzioni di giurisdizione sui casi criminali gravi, ma non rientranti in quelli di competenza del Consiglio di Dieci.

Attribuite, seppur con qualche incertezza, all'attività della Serenissima Signoria, sono sei buste di *Liberazioni di banditi* (dalla busta 177 alla busta 182), per il periodo cronologico dal 1546 al 1781, e due buste di *Pagamenti di depositi e pieggerie per liberazioni di banditi* dal 1622 al 1701.

Le buste di *Liberazioni di banditi* contengono materiale eterogeneo, con casistiche diverse. In massima parte trattasi di piccoli incartamenti comprendenti *suppliche* di privati – spesso trasmesse per il tramite del podestà e/o del capitano del rettorato logisticamente interessato – che, avendo catturato o ucciso un "bandito", richiedevano di essere ricompensati con una *voce* per liberare dal bando un altro condannato. Viene allegata pure la sentenza emessa contro il catturato o ucciso, affinché la *voce* concessa fosse per una pena uguale o minore. In alcuni casi sono gli stessi banditi a chiedere di essere riabilitati, attraverso il dovuto pagamento di una convenuta somma di denaro, prontamente reimpiegata per l'arruolamento di uomini per l'armata e/o la flotta.

Le buste di *Pagamenti* comprendono minute originali, in fogli sciolti, attestanti l'avvenuto pagamento alla cassa del Consiglio di Dieci delle somme pattuite per la liberazione dal bando di rei condannati da varie magistrature e da rettori. Non viene però specificato il reato per il quale erano stati banditi.

In chiusura si segnala una magistratura "temporanea" creata *ad hoc*, e prevalentemente in periodi bellici, i Sette Deputati alla liberazione dei banditi.

La sua prima istituzione risale alla guerra di Gradisca contro gli Arciducali. Su espressa richiesta del Consiglio di Dieci e dei Savi del Collegio, il 14 aprile 1616<sup>8</sup> il Senato dispose l'elezione di sette membri (con facoltà di mantenere le cariche già ricoperte), per la durata di soli 4 mesi, che dovevano accogliere e valutare le *suppliche* dei condannati – banditi, relegati e carcerati – che avessero voluto commutare la loro pena con un eguale servizio nell'armata di Stato, o come soldati o come galeotti. Erano ammessi i rei puniti dalla Quarantia Criminale, da magistrature, collegi, rettori (sia dello Stato da Terra che dello Stato da Mar), con eccezione di quelli «che fossero stati condannati dall'istesso Consiglio di Dieci, i quali siano e s'intendano riservati alla volontà et arbitrio d'esso Consiglio». Visto lo straordinario numero delle richieste, il 9 maggio il Senato dispose l'elezione di ulteriori sette delegati<sup>9</sup>. Ma abusi e frodi non dovettero mancare. Rivelatosi pernicioso per la pace sociale il reinserimento massiccio di individui comunque pericolosi, e pure attestate le loro frequenti fughe dal pubblico servizio, nel settembre 1629, con la seconda elezione di Sette Deputati – in occasione dell'intervento veneziano nella Guerra dei trent'anni – la prestazione personale dei rei fu convertita nel versamento di una adeguata somma di denaro – sempre proporzionata al reato commesso e alla pena inflitta – da destinarsi all'arruolamento di maestranze professionali. Tale disposizione fu riconfermata in occasione di ulteriori elezioni di Deputati – sempre con deliberazione senatoriale – che furono ben diciannove nel XVII secolo (1616, 1629, 1642, 1643, 1645, 1647, 1648, 1649, 1653, 1657, 1659, 1664, 1667, 1678, 1679, 1684, 1688, 1694, 1699) e tre nel XVIII secolo (1704, 1715 e l'ultima nel 1733).

Il loro “archivio”, se così lo possiamo considerare vista la discontinuità dell'incarico, è stato parzialmente, fortunatamente e faticosamente riunito e inventariato nel 1998, attingendo anche ad altri archivi, Provveditori di Comun, Miscellanea penale dell'Avogaria di Comun, oltre che a “pezzi” non inventariati posizionati alla fine della documentazione del Consiglio di Dieci. Complessivamente 15 pezzi, in 6 buste, dal 1660 al 1733<sup>10</sup>. I dati forniti, siano essi in registro o in incartamenti sciolti, sono nome del reo, organo giudicante e pena inflitta e data, numero di uomini e per quanto tempo, da fornire alle milizie – terrestri o marittime – dello Stato. Nel 1679 fu inoltre richiesta l'attestazione di aver ricevuto “perdono” dalla parte lesa, ovvero un attestato di riconciliazione.

<sup>8</sup> ASVe, *Senato, Deliberazioni, Terra*, reg. 86, cc. 40r-41v.

<sup>9</sup> *Ivi*, cc. 56v-57r.

<sup>10</sup> Inventario n. 470, gennaio 1998, a cura di M. Dal Borgo.

Andrew Vidali

*La pena del bando e gli assetti giurisdizionali a Venezia (XV-XVI secolo). Dalla città-stato alla Repubblica, dalla frammentazione all'unità?*

Sebbene la pena del bando non sia menzionata nelle due redazioni della *promissio maleficiorum* tra XII e XIII secolo, ci sono sufficienti attestazioni per affermare che nel Duecento questa specifica condanna fosse ampiamente irrogata da parte dei tribunali nella laguna, tanto che è stato individuato un *liber forbannitorum*, cioè un elenco di banditi, di fine secolo<sup>1</sup>. In particolare, è a metà XIII secolo che avvenne un primo importante cambio di prospettiva: a fine aprile 1244 fu stabilito che il Doge, senza aver bisogno dell'approvazione dei suoi consiglieri, potesse ordinare sia per lettera che tramite messaggero ai rettori del Dogado, il territorio compreso tra Grado a Cavarzere, di far catturare nei territori a loro sottoposti i banditi dai tribunali e dalle magistrature di Rialto e San Marco. In altre parole, si ponevano le prime basi per l'unità giurisdizionale del contesto lagunare, al cui interno i fuoriusciti non avrebbero potuto trovare riparo grazie alla frammentazione delle giurisdizioni locali. L'omogeneità del Dogado come area politica e giuridica venne ribadita nel 1281, in riferimento all'impossibilità per i condannati da un Comune forestiero di trovare ricetto a Venezia o nell'area lagunare<sup>2</sup>.

Oggetto di analisi di questo contributo è allora il rapporto tra la pena del bando, il sistema giudiziario e la dimensione giurisdizionale del dominio, del *commune Veneciarum* in un primo momento e della Repubblica di San Marco in seguito. Tale relazione verrà affrontata con un'ottica di lungo

<sup>1</sup> M. Roberti, *Studi e documenti di storia veneziana. Di un "Liber forbannitorum" della fine del Dugento (Note intorno alla criminalità del sec. XIII)*, in «Nuovo archivio veneto», n. 19, 1910, pp. 145-158; per un approfondimento su questa fonte documentaria e un confronto con le altre realtà comunali si veda P. Torelli, *Il bando [nei comuni medievali italiani]*, in G. Albini (a cura di), *Le scritture del comune. Amministrazione e memoria nelle città dei secoli XII e XIII*, Scriptorium, Torino 1998, pp. 109-120.

<sup>2</sup> Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi ASVe), Compilazione delle Leggi, Prima serie, b. 93, fo. 95; l'originale dovrebbe essere individuabile all'interno di ASVe, Maggior Consiglio, Deliberazioni, Registri (d'ora in poi MC), b. 1, tra le cc. 12 v.-21 v., che però sono state tagliate e quindi inconsultabili; tuttavia, l'indice a c. 4 r. conferma l'esistenza della *parte* del 1244. Il provvedimento del 1281 è invece in MC, b. 2, c. 50 v.

periodo, compresa tra fine XIII e i decenni centrali del XVI secolo, ma il focus verterà in particolare sul periodo tra Quattro e Cinquecento, perché fecondo di soluzioni di continuità. Questi circa trecento anni sono caratterizzati da due principali cesure: l'espansione nella penisola italiana a inizio Quattrocento, che inserì Venezia all'interno di un contesto territorialmente esteso e variegato, e il periodo tra fine XV e inizio XVI secolo, quando gli indirizzi politici sull'uso della pena del bando cambiarono sensibilmente in senso repressivo, anche grazie all'adozione di un nuovo sistema premiale, mutuato dalla Terraferma<sup>3</sup>.

Occorre ora descrivere sinteticamente tale forma di pena e il suo uso all'interno degli apparati giudiziari. Le interpretazioni sono molteplici, a volte discordanti, ma tutte afferiscono alla sfera della sovranità e della punizione inflitta per il mancato rispetto dei suoi precetti, che si traduceva nell'allontanamento dall'alveo comunitario e nella privazione dei diritti civili e politici. Anche se aveva molta attinenza con la gestione di vendette e inimicizie, l'uso del bando non fu limitato all'ambito della giustizia criminale: ad esempio, in un'epoca in cui la moderna distinzione tra civile e penale non esisteva, l'esilio per debiti insoluti era tutt'altro che un'eventualità remota. Bandire avversari politici e oppositori fu inoltre una pratica della lotta tra fazioni ampiamente usata in età comunale, nella misura in cui il conflitto politico si appropriò dei canali della giustizia pubblica per perseguire pratiche mirate di esclusione dalla cittadinanza. Far rispettare le sentenze di bando fu anche uno dei primi banchi di prova delle autorità comunali nella gestione del territorio soggetto al controllo del centro urbano.

Il bandito, che secondo Thomas Gallant trae la propria identità e fisionomia dalla stessa pena a lui inflitta, era spinto in una condizione liminare di emarginazione dal corpo comunitario di provenienza e, in quanto *homo sacer*, cioè affidato alla volontà ultraterrena, poteva essere impunemente offeso e ucciso. Questo era vero però nei casi d'individui che avevano commesso gravi *maleficia*, per i quali erano stati banditi in perpetuo, e di chi era stato esiliato a causa dello scontro politico tra fazioni. Ferire un bandito *ad tempus* o per debiti non era generalmente lecito. Le norme statutarie pote-

<sup>3</sup> Aspetti che sono stati approfonditi in A. Vidali, *Interrelazioni tra pena del bando, faida e aspetti costituzionali: Venezia e la Terraferma, secoli XV-XVI*, in «Acta Histriae», n. 25 (II), 2017, pp. 261-284. Sull'applicazione della pena del bando a Venezia nella prima Età Moderna si veda anche G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Einaudi, Torino 1982, pp. 85-86; E. Basaglia, *Il controllo della criminalità nella Repubblica di Venezia. Il secolo XVI: un momento di passaggio*, in A. Tagliaferri (a cura di), *Atti del Convegno Venezia e la terraferma attraverso le relazioni dei rettori (Trieste, 23-24 ottobre 1980)*, A. Giuffrè, Milano 1981, pp. 65-78; A. Viggiano, *Governanti e governati. Legittimità del potere ed esercizio dell'autorità sovrana nello Stato veneto della prima età moderna*, Fondazione Benetton-Edizioni Canova, Treviso 1993, pp. 234-236; C. Povoio, *La pietra del bando. Vendetta e banditismo in Europa tra Cinque e Seicento*, in Acta Histriae», n. 25 (I), 2017, pp. 21-56.

vano prevedere dei percorsi appositi per il rientro dei banditi, che passavano invariabilmente attraverso l'ottenimento della carta della pace da parte degli offesi, nel caso di un bando criminale, e un'eventuale composizione pecuniaria con le autorità cittadine, una pratica chiamata *rebannimentum*. In alcuni casi, i fuoriusciti per ragioni politiche rientrarono giurando fedeltà alla parte che ne aveva decretato l'allontanamento oppure essi cercarono di rovesciare con la forza il regime vigente.

In alternativa, era possibile ricorrere al sistema della grazia o comunque quest'ultima era incardinata nel *rebannimentum*. Ciò non significava però eludere la necessità di pacificarsi con gli offesi<sup>4</sup>. In sintesi, la pena del bando giocava un importante ruolo all'interno della giustizia pubblica e aveva ampie ricadute sia per il gruppo familiare del bandito che per l'intera comunità, la quale generalmente era costretta a cooperare con le autorità nella cattura dei latitanti<sup>5</sup>. Contumacia e conseguente bando si prestavano allora senza difficoltà alle strategie della conflittualità e della sua risoluzione nell'Italia del tardo Medioevo e della prima Età Moderna<sup>6</sup>. Il bando interagiva intensamente con la dimensione costituzionale dell'Europa medioevale e moderna, espressa attraverso il paradigma della *iurisdictio*: l'allontanamento dai confini del contesto comunitario svolgeva un importante ruolo all'interno delle dinamiche conflittuali, favorendo la riconciliazione tra i gruppi in contrapposizione<sup>7</sup>.

<sup>4</sup> Sulla relazione tra bando, grazia e assoluzione si vedano i lavori di N.Z. Davis, *Storie d'archivio. Racconti di omicidio e domande di grazia nella Francia del Cinquecento*, Einaudi, Torino 1992; K. Härter, *Negoziare sanzioni e norme: la funzione e il significato delle suppliche nella giustizia penale della prima età moderna*, in C. Nubola, A. Würzler (a cura di), *Suppliche e "gravamina". Politica, amministrazione, giustizia in Europa (secoli XIV-XVIII)*, il Mulino, Bologna 2002, pp. 263-305; C. Rose, "To be remedied of any vendetta": *Petitions and the Avoidance of Violence in early modern Parma*, in «Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies», n. 16 (II), 2012, pp. 5-27; C. Nubola, *Giustizia, perdono, oblio. La grazia in Italia dall'età moderna ad oggi*, in K. Härter, C. Nubola (a cura di), *Grazia e giustizia. Figure della clemenza fra tardo medioevo ed età contemporanea*, il Mulino, Bologna 2011, pp. 11-41. Il sistema della grazia nell'ambiente lagunare è stato analizzato da D. Romano, *Quod sibi fiat gratia: Adjustment of Penalties and the Exercise of Influence in Early Renaissance Venice*, in «Journal of Medieval and Renaissance Studies», n. 13, 1983, pp. 151-168.

<sup>5</sup> F. Gaudioso, *Lotta al banditismo e responsabilità comunitaria nell'Italia moderna*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 5, 2005, pp. 419-438.

<sup>6</sup> Sull'incidenza statistica della pena del bando, i suoi rapporti con i sistemi normativi e con le dinamiche conflittuali si veda la sintesi di J. Carraway, *Contumacy, Defense Strategy, and Criminal Law in Late Medieval Italy*, in «Law and History Review», n. 29 (I), 2011, pp. 99-132.

<sup>7</sup> Il concetto di giurisdizione è stato analizzato, tra gli altri, da A.M. Hespanha, *La cultura giuridica europea*, il Mulino, Bologna 2013. Sull'uso della pena del bando per favorire la riconciliazione tra basso Medioevo e Rinascimento, oltre ai lavori già citati pubblicati o a cura di Andrea Zorzi, si veda D.L. Smail, *Common Violence: Vengeance and Inquisition in Fourteenth-Century Marseille*, in «Past & Present», n. 151, 1996, pp. 40-41 (pp. 28-59); Id.,

Allo stesso tempo, la frammentazione dei poteri territoriali e delle giurisdizioni, che rispecchiavano i confini del contado assoggettato dai centri cittadini, favoriva l'impunità di chi effettivamente praticava banditismo, contrabbando e altre azioni criminali riconducibili al *latrocinium*. In particolare, è lungo il confine fra Stati che i banditi prosperarono nel corso dell'età moderna<sup>8</sup>. L'inflizione dell'esilio nell'Italia del tardo Medioevo colpiva circa un reo su due. In alcuni casi, il tasso di incidenza del bando raggiunse i due terzi delle condanne o anche percentuali superiori. Malgrado il codice giustiniano proibisse espressamente di condannare una persona non comparsa a giudizio, gli statuti locali, in aperta opposizione, equipararono l'assenza a una confessione e, alla luce di tale finzione giuridica, permisero l'inflizione della pena capitale ai contumaci. Una forma spuria di pena del bando era rappresentata dal confino o relegazione, che imponeva la residenza in un specifico luogo all'interno del dominio territoriale e in caso di mancata osservanza di quest'ultima scattava la sentenza di pieno esilio<sup>9</sup>.

*The Consumption of Justice: Emotions, Publicity, and Legal Culture in Marseille, 1264-1423*, Cornell University Press, Ithaca 2003, pp. 172-173.

<sup>8</sup> Due esempi relativi al contesto della Repubblica di Venezia in C. Gioia, *Aristocratic Bandits and Outlaws: Stories of Violence and Blood Vendetta on the Border of the Venetian Republic (16th-17th Century)*, in S. Ellis, L. Klusakova (eds.), *Imagining Frontiers, Contesting Identities*, Pisa University Press, Pisa 2007, pp. 93-107; N. Makuc, *Noble violence and banditry along the border between the Venetian Republic and the Austrian Habsburgs*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», n. 33, 2015, pp. 211-226.

<sup>9</sup> Per le caratteristiche finora delineate si veda P.R. Pazzagli, *The Criminal Ban of the Sienese Commune. 1225-1310*, A. Giuffrè, Milano 1979; G. Agamben, *Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita*, Einaudi, Torino 1995, pp. 79-82; V. Knoll, M. Šejvl, *Living Dead – Outlaw, Homo Sacer and Werewolf: Legal Consequences of Imposition of Ban*, in A. Gulczynski (hg.), *Leben nach dem Tod. Rechtliche Probleme im Dualismus: Mensch - Rechtssubjekt*, Leykam, Graz 2010, pp. 139-153; T.W. Gallant, *Brigandage, piracy, capitalism and state-formation: transnational crime from historical world-systems perspective*, in J.M. Heyman (ed.), *States and illegal practices*, Berg Publishers, Oxford 1999, pp. 25-61; A. Zorzi, *La trasformazione di un quadro politico. Ricerche su politica e giustizia a Firenze dal comune allo Stato territoriale*, Firenze University Press, Firenze 2008, pp. 167-169; L. Tanzini, *Costruire e controllare il territorio. Banditi e repressione penale nello stato Fiorentino del Trecento*, in L. Antonelli, S. Levati (a cura di), *Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra medioevo e Prima guerra mondiale*, Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, pp. 11-29; G. Milani, *Prime note su disciplina e pratica del bando a Bologna attorno alla metà del XIII secolo*, in «Mélanges de l'École française de Rome. Moyen-Age», n. 109 (II), 1997, p. 513 (pp. 501-523); Id., *L'esclusione dal Comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma 2003; A.M. Onori, *Pace privata e regolamentazione della vendetta in Valdinievole*, in A. Zorzi (a cura di), *Conflitti, paci e vendette nell'Italia comunale*, Firenze University Press, Firenze 2009, pp. 228-229 (pp. 219-235); F. Ricciardelli, *Confini e bandi. Azione politica a Firenze in età comunale*, in E. Brill, L. Fenelli, G. Wolf (eds.), *Images and Words in Exile. Avignon and Italy during the first half of the 14th century*, SISMEL Edizioni del Galluzzo, Firenze 2015, pp. 9-21. J. Heers, *L'esilio, la vita politica, la società nel Medioevo*, Liguori, Napoli 1997.

L'aspetto relativo alla pena del bando che in questa sede ci interessa maggiormente riguarda la questione giurisdizionale. Il caso affrontato dal Maggior Consiglio nel maggio 1353 si ripresenterà, *mutatis mutandis*, dopo l'acquisizione di vasti territori nella pianura; per il momento il problema era limitato, ma non per questo meno grave. Il Comune marciano si stava da poco proiettando oltre i confini dell'area lagunare e aveva assoggettato per la prima volta Treviso e, più a nord, Ceneda<sup>10</sup>. Ma i rettori e le comunità di quei luoghi denunciarono presto come molti banditi, esiliati da questi territori, trovassero rifugio nel Dogado. Da lì essi rientravano nei confini del Trevisano e del Cenedese per commettere nuovi delitti, sapendo di essere incolumi nella laguna. Si decretò che qualunque bandito da Treviso e Ceneda che avesse osato fare ritorno nel luogo interdetto per commettere delitti gravi potesse essere catturato anche nel Dogado e mandato al rettore competente affinché la pena fosse eseguita<sup>11</sup>. Già a metà Trecento il ceto dirigente veneziano si dovette dunque confrontare con la questione delle frontiere interne al dominio, le quali delimitavano il raggio d'azione dei rettori locali e garantivano l'impunità dei malviventi. La risposta puntò a scavalcare il confine giuridico per creare un'unica area in cui i banditi potessero essere catturati.

### *La creazione del dominium e i primi provvedimenti*

Con la grande espansione del dominio marciano nella Pianura Padana avvenuta nella prima metà del Quattrocento nacque una realtà statuale dal carattere composito<sup>12</sup>. Parallelamente, una fitta rete di frontiere interne si articolò tra le principali realtà urbane assoggettate, complicata dalla presenza di centri minori dotati di propria giurisdizione e anche da isole feudali ed ecclesiastiche disseminate nella Terraferma<sup>13</sup>. Estendere fin da subito lo

<sup>10</sup> Su questa primo territorio assoggettato, poi perso e in seguito riacquistato, si veda F. Pigozzo, *Treviso e Venezia nel Trecento. La prima dominazione veneziana sulle podesterie minori (1339-1381)*, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Venezia 2007.

<sup>11</sup> MC, b. 19, c. 33 r.

<sup>12</sup> Su questa e altre analoghe definizioni si veda da ultimo G. Ortalli, O.J. Schmitt, E. Orlando (a cura di), *Il commonwealth veneziano tra 1204 e la fine della repubblica. Identità e peculiarità*, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, Venezia 2015. Sull'espansione veneziana nella pianura padana si rimanda a M.E. Mallett, *La conquista della Terraferma*, in A. Tenenti, U. Tucci (a cura di), *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, vol. 4, *Il Rinascimento. Politica e cultura*, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1996, pp. 181-244.

<sup>13</sup> Un confronto con l'espansione territoriale fiorentina nel XIV e XV secolo, senza però accenni a risvolti in ambito di pena del bando, in P. Pirillo, *Fines, termini et limites. I confini nella formazione dello Stato fiorentino*, in «Reti Medievali Rivista», n. 7, I, 2006, pp. 179-190. Sul medesimo tema si veda L. Tanzini, *Pratiche giudiziarie e documentazione nello Stato fiorentino tra Tre e Quattrocento*, in A. Giorgi, S. Moscadelli, C. Zarrilli (a cura di), *La documentazione degli organi giudiziari nell'Italia tardo-medievale e moderna. Atti del convegno*

stesso provvedimento adottato a metà Trecento per il territorio trevisano a tutto il neoformato dominio fu una possibilità che venne presto presa in considerazione. Ma una tale decisione sarebbe entrata in forte contrasto con l'impianto costituzionale della società d'antico regime, improntato al pluralismo giuridico e alla salvaguardia delle prerogative dei molteplici corpi sociali. Nel momento delle dedizioni di città e comunità della penisola italiana, Venezia aveva infatti sostanzialmente avallato le preesistenti situazioni giuridiche, politiche e sociali, cristallizzandole. Il ceto dirigente promise pure che avrebbe fatto rispettare i patti in prima dedizione, rivestendoli di un deciso valore ideologico<sup>14</sup>. Tuttavia, le difficoltà insorte nel mantenere l'ordine pubblico preservando le differenze esistenti tra i sistemi giuridici di Venezia e delle realtà cittadine assoggettate portarono a mettere in crisi tale principio, specie in riferimento alle norme che regolavano la pena del bando.

Infatti, a inizio luglio 1414 i consigli veneziani cercarono di affrontare organicamente la conflittualità che imperversava nelle province acquistate, mettendo a nudo i sostanziali punti di divergenza tra la prassi bannitoria veneziana e quella della Terraferma. I delitti e i rapimenti, che si verificavano in particolare nel Vicentino, spinsero il Senato ad articolare una serie di precise risposte: il bando da qualunque territorio e giurisdizione, a cui soggiacevano tutti i rapitori di donne e i condannati alla pena di morte per qualunque grave crimine a eccezione dell'omicidio *puro*, veniva ora esteso all'intero dominio *a parte terre*. I rettori, nella cui giurisdizione trovavano rifugio i rapitori e i banditi provenienti da altri territori, dovevano catturarli e consegnarli al giudicante nel cui distretto era stato perpetrato il delitto. La consuetudine o la norma statutaria vigente in alcune province soggette, che prevedeva la possibilità di liberare se stessi o qualcun altro dal bando attraverso l'uccisione o la presentazione di un altro bandito, non doveva più aver luogo. Essa fu sostituita da una taglia di cento lire per chi avesse

*di studi Siena, Archivio di Stato 15-17 settembre 2008*, II, Direzione generale per gli Archivi, Roma 2012, pp. 775-808.

<sup>14</sup> Sulla presenza di isole giurisdizionali nella Terraferma si veda S. Zamperetti, *I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600*, Il Cardo, Venezia 1991; per un profilo dello stato giurisdizionale d'antico regime si vedano i lavori di D. Fioravanti, *Stato e costituzione*, e L. Mannori, B. Sordi, *Giustizia e amministrazione*, in D. Fioravanti (a cura di), *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, GLF Editori Laterza, Roma 2002, rispettivamente a pp. 3-36, 59-101; sulle dedizioni a Venezia si vedano gli approfondimenti di A. Menniti Ippolito, *Le dedizioni e lo stato regionale. Osservazioni sul caso veneto*, in «Archivio Veneto», n. 162, 1987, pp. 5-30, e G. Ortalli, *Le modalità di un passaggio: il Friuli e il domino veneziano*, in AA.VV., *Il Quattrocento nel Friuli occidentale. Atti del convegno organizzato dalla Provincia di Pordenone nel mese di dicembre 1993*, vol. 1, Biblioteca dell'immagine, Pordenone 1996, pp. 13-33. Per un confronto sul rapporto tra governanti e governati sul piano giuridico e dei rapporti di potere in Toscana si veda L. Tanzini, *Alle origini della Toscana moderna: Firenze e gli statuti delle comunità soggette tra XIV e XVI secolo*, L.S. Olschki, Firenze 2007.

ucciso o presentato un bandito da Vicenza o vicentino, da far pagare a quella comunità, mentre nelle altre realtà questa ricompensa non venne neppure contemplata. Infine, chiunque avesse accolto delinquenti e fuoriusciti in casa propria, o avesse fornito loro in qualunque modo ausilio, sarebbe stato a sua volta punito<sup>15</sup>.

Questa disposizione incideva sugli assetti giudiziari esistenti attraverso l'inserimento della conflittualità locale in un circuito ben più esteso, quello dell'intero stato *da terra*, forse con l'intenzione di enfatizzare la nuova dimensione costituzionale in cui Venezia si era inserita a seguito dell'espansione territoriale. La *parte* potrebbe essere interpretata come un tentativo promosso dal ceto dirigente di cambiare il profilo della realtà lagunare, mettendo da parte il suo carattere di città-stato per elevarla a centro di una nuova realtà statuale, integrata con la Terraferma. Va però sottolineato che la legge condizionava una prassi diffusa nella Terraferma, ma non in laguna, e che influenzava gli equilibri e le faide locali, in quanto la possibilità di liberarsi a scapito di altri condannati era parte integrante del sistema vendicatorio. Non a torto, dunque, Alfredo Viggiano ha osservato che la Dominante, nell'immediato svolgersi delle guerre d'espansione nella Terraferma, aveva provveduto ad arginare alcune forme della conflittualità locale, tentando forse «di imporre sul Dominio una politica del penale che si rifacesse al modello veneziano»<sup>16</sup>, anche se occorre puntualizzare come tali misure fossero state presto abbandonate o ridimensionate.

Il provvedimento di inizio luglio 1414, che mirava a stabilire, da un punto di vista giurisdizionale, la dimensione organica del dominio di Terraferma come unità territoriale di applicazione della pena del bando nei casi di delitti gravi, pur essendo stato ribadito nella sua sostanza a inizio settembre 1432, venne infatti annullato a metà giugno 1438. La revoca fu giustificata dalla constatazione che la norma non era stata correttamente applicata dagli stessi rettori: essi abusavano della possibilità di bandire da tutta la Terraferma, infliggendo tale pena anche in casi non atroci e provocando così lo spopolamento dei territori. Il Senato comandò pertanto che i rettori rispettassero quanto dettato da statuti e consuetudini, omettendo tuttavia di ripristinare anche il meccanismo della liberazione dall'esilio tramite uccisione o presentazione di banditi, sospeso dalla legge del 1414<sup>17</sup>. I problemi legati al rapporto tra banditi, banditismo e *iurisdictio* esplosero però di nuovo e con maggiore intensità nella seconda metà del secolo.

Facendo riferimento a una legge del Senato del 1443, la quale prescriveva per qualunque condannato l'estensione del bando per quindici miglia

<sup>15</sup> ASVe, Senato, Deliberazioni, Misti, Registri (d'ora in poi S Mi), b. 50, c. 126 v.; citata anche in A. Viggiano, *Governanti e governati*, cit., p. 233.

<sup>16</sup> *Ivi*, p. 234.

<sup>17</sup> S Mi, b. 58, c. 146 v.; b. 60, cc. 91 r.-v.

oltre i confini delle giurisdizioni, nell'aprile 1475 il Maggior Consiglio denunciava come i banditi dai territori di Padova, Treviso e Mestre si radunassero a Gambarare e in altre località presso i limiti del Dogado, rompendo i confini previsti dai loro esili e rendendo il «*districtus Venetiarum asilum omnium improborum*». Non era la prima volta che i malfattori sfruttavano la frammentazione giurisdizionale che caratterizzava la Terraferma – anche in prossimità dei margini della laguna – a proprio vantaggio: delle deliberazioni del 1428 e del 1451 esplicitarono la facilità con cui da Venezia, dopo aver commesso un reato, fosse possibile trovare l'incolumità ad esempio a Mestre, soggetta all'autorità del rettore di Treviso. Tuttavia, le dimensioni del fenomeno indussero ora il Maggior Consiglio a ribadire che i banditi di Padova, Treviso e Mestre dovevano considerarsi tali anche per le quindici miglia oltre i confini delle rispettive giurisdizioni, un'interdizione che comprendeva pure i territori del Dogado, con l'eccezione della stessa città di Venezia. A fine settembre dello stesso anno la *parte*, con qualche modifica, venne riconfermata<sup>18</sup>.

A metà anni Ottanta del XV secolo la Dominante avviò una nuova politica penale in materia di bando attraverso la rivalutazione di esperienze pregresse e delle prassi preesistenti nella Terraferma, le quali vennero infine assorbite. Di questa svolta ci interessa in particolare una misura del febbraio 1486, che sottolineava la relazione tra pena del bando, conflittualità e gli assetti costituzionali. Questa riprendeva un aspetto significativo della *parte* del 1414: il Senato era autorizzato a concedere ai rettori la facoltà di bandire, su richiesta di quest'ultimi, i delinquenti per i casi più gravi non solo da città e luoghi di tutta la Repubblica, ma anche da Venezia e Dogado<sup>19</sup>. Si ricostituiva così il dominio *a parte terre* come parte integrata di un'unità giurisdizionale più ampia e presa come punto di riferimento nell'inflazione della pena del bando, a cui ora si aggiungeva il territorio lagunare, spesso considerato come una zona franca. La difformità rispetto alla disposizione di quasi settant'anni prima si collocava nell'aver definitivamente accentrato negli organi veneziani le facoltà decisionali, mentre in precedenza tale responsabilità era stata delegata ai rettori. Ora il ceto dirigente sentiva con ogni probabilità di disporre della esperienza necessaria per valutare caso per caso come gestire la conflittualità che innervava il *dominium*.

<sup>18</sup> Si rimanda alle *parti*, secondo l'ordine cronologico, in MC, b. 22, c. 79 v.; ASVe, Senato, Deliberazioni, Terra, Registri (d'ora in poi S Te), b. 1, c. 112 r.; MC, b. 22, c. 187 r.; b. 23, cc. 155 r., 159 r.

<sup>19</sup> MC, b. 24, cc. 69 v.-70 r.

*Tra Quattro e Cinquecento: i confini della laguna e gli equilibri giurisdizionali della Repubblica*

Il rapporto tra pena del bando, banditismo e giurisdizione può ora essere approfondito seguendo tre direttrici di indagine. Innanzitutto, continuando a seguire le tracce normative che evidenziarono la questione dei confini tra il dogato e i territori circostanti e le misure di carattere generale relative all'impianto giurisdizionale interno alla Repubblica. In secondo luogo, ricostruendo la serie di interventi sul piano locale che intendevano risolvere il problema della frammentazione interna alla Repubblica, sfruttata dai banditi per garantirsi un riparo sicuro. Infine, analizzando la questione delle frontiere esterne attraverso lo studio delle convenzioni strette fra Venezia e le realtà statali confinanti tra XV e XVI secolo per il reciproco scambio di banditi. Incrociando questi tre piani si vuole rendere conto del faticoso percorso seguito dal ceto dirigente nel promuovere sia soluzioni contro il banditismo che l'unità territoriale del dominio veneziano in Terraferma. Una sentenza di bando da tutti i luoghi soggetti all'autorità della Repubblica non era però la risposta automatica a ogni tipo di crimine, né qualunque tribunale, sia del dominio che della laguna, poteva comminare tale pena.

Nei casi più gravi, le città suddite avevano la facoltà di bandire da tutto il loro distretto amministrativo e fino a quindici miglia oltre il confine, con l'eccezione del Consolato di Vicenza che ottenne nel 1545 il privilegio di poter allontanare i banditi da gran parte dello stato *da terra*<sup>20</sup>. Si è visto che a fine XV secolo fu ratificata la prassi di chiedere, da parte dei rettori, una contingente autorità ai consigli veneziani per poter infliggere un bando da tutta la Repubblica, mentre un secolo dopo, negli ultimi decenni del Cinquecento, prese piede il fenomeno della delega del *rito* del Consiglio di Dieci ad alcuni tribunali. Quest'ultima pratica aveva l'effetto di rendere la corte locale un prolungamento dell'autorità veneziana, garantendo l'astrazione dal contesto, che dava forma e contenuto all'attività dei giudici<sup>21</sup>. Dalla laguna il Consiglio di Dieci aveva la piena facoltà di comminare le pene più severe a disposizione e, grazie all'avocazione a sé dei casi più politicamente sensibili, si riserbava la possibilità di ingerirsi nelle dinamiche locali. La Quarantia criminale nel Cinquecento poteva altresì, a seconda della gravità del crimine, comminare il bando da tutto i luoghi e territori sottoposti all'autorità di San Marco.

<sup>20</sup> C. Povolo, *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Cierre, Verona 1997, p. 274. Per una riflessione *a posteriori* su tale privilegio si veda P. Spiller, *La caparbietà di un giudice, Bartolomeo Melchiorri, e il tribunale di Vicenza in un conflitto giurisdizionale della prima metà del Settecento*, in G. Chiodi, C. Povolo (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, vol. 2, *Retoriche, stereotipi, prassi*, Sommacampagna, Verona 2004, pp. 709-723.

<sup>21</sup> C. Povolo, *L'intrigo dell'onore*, cit., pp. 171-172.

La legislazione di fine XV secolo aveva prodotto degli effetti su di un duplice livello: oltre a riconoscere la prassi della concessione di una limitata autorità ai rettori da parte del Senato, il Consiglio di Dieci aveva istituito una specie di cintura territoriale a ridosso della laguna, che abbracciava l'area di confine tra i territori di Padova, Mestre e Treviso, ed era interdetta ai banditi. Quest'ultimi, se trovati in questi territori, potevano essere impunemente uccisi<sup>22</sup>. A fine luglio 1503 si verificò un ulteriore salto di qualità nella gestione degli equilibri giurisdizionali, in quanto fu formalizzato il reato di *fractio banni*. L'innovazione insisteva sul rapporto tra pena del bando e concezione del territorio e dei suoi confini: il punto di partenza era di nuovo la situazione delle località di Gambarare, Bottenigo e Oriago, ai confini della laguna. Si ordinò ai condannati di uscire entro otto giorni dai luoghi a loro preclusi, altrimenti il loro esilio si sarebbe esteso a tutti i domini della Repubblica, Venezia e Dogado inclusi, e anche ai navigli armati e disarmati; ovunque fossero stati catturati, avrebbero subito le pene previste dalle loro condanne. Da quel momento in poi, qualunque individuo che avesse rotto i confini del proprio bando avrebbe dovuto intendersi esiliato pure da Venezia, dal Dogado e da tutti territori e luoghi soggetti all'autorità della Serenissima<sup>23</sup>.

All'inizio degli anni Trenta del Cinquecento venne ripetutamente discusso il problema della presenza dei banditi ai confini della laguna, anche a Lizzafusina, da cui partivano i traghetti per Venezia. A fine aprile 1543 l'area interdetta che circondava la laguna fu ulteriormente estesa sino a comprendere pure Mestre e il relativo territorio<sup>24</sup>. Infine, il Consiglio di Dieci impose nel luglio 1541 ai rettori del *dominium* di aggiungere perentoriamente anche il territorio lagunare tra i luoghi preclusi ai tutti i condannati<sup>25</sup>. Solo nella seconda metà del Cinquecento ci si accorse però che la legge del 1503 sulla rottura dei confini era incompleta, in quanto non menzionava i banditi da Venezia e dal Dogado. Poiché quest'ultimi circolavano liberamente per la città senza timore di essere processati per la rottura del bando, a metà luglio 1561 si stabilirono nei loro confronti delle specifiche pene<sup>26</sup>.

L'ultimo tassello di questo quadro è dato da un provvedimento di metà luglio 1577 sulle prerogative dei rettori in materia di banditi, con cui si metteva forse fine a una questione annosa, ma fondamentale, che aveva grande attinenza con gli equilibri giurisdizionali interni alla Repubblica. Un problema che venne risolto così tardi probabilmente perché solo in questo momento il governo veneziano si fece portatore di una nuova politica penale

<sup>22</sup> ASVe, Consiglio di Dieci, Deliberazioni (d'ora in poi CD) Miste, Registri, b. 22, cc. 154 r.-v.

<sup>23</sup> CD, Miste, Filze, b. 15, fo. 164.

<sup>24</sup> CD, Comuni, Registri, b. 9, cc. 157 v.-158 r.; b. 10, cc. 113 v.-114 r.; b. 15, cc. 148 r.-v.

<sup>25</sup> *Ivi*, b. 14, cc. 46 v.-47 r.

<sup>26</sup> *Ivi*, b. 25, c. 67 r.

più repressiva, in cui alcune logiche tradizionali non trovavano più spazio e legittimità. Per consegnare alla giustizia i banditi che attraversavano i confini tra un territorio e l'altro per trovare riparo, si stabilì che i rettori potessero inseguire i criminali anche nelle giurisdizioni confinanti, senza poter essere accusati di aver violato l'autorità altrui. Il bandito andava comunque consegnato al rettore competente per il luogo della cattura, in attesa della decisione dei Dieci sulla sorte degli eventuali arrestati<sup>27</sup>.

### *La frammentazione interna*

Per capire la portata del provvedimento del 1577 e la situazione su cui andava complessivamente a incidere è necessario tornare al periodo immediatamente successivo all'espansione veneziana in Terraferma. Anche se la vicenda dei banditi trevigiani di metà Trecento prefigura già l'ordine dei problemi affrontati da inizio XV secolo in poi, appare evidente come il ceto dirigente veneziano non avesse previsto tutte quelle complicazioni, perciò agì reattivamente, sulla scorta delle segnalazioni giunte da comunità e giurisdicenti locali. La prima volta che Venezia fu chiamata a risolvere la questione del rapporto tra banditismo e giurisdizioni nello stato *da terra* fu forse in occasione di un episodio avvenuto all'inizio di febbraio del 1408 e che concerneva Colonia, un piccolo centro equidistante tra Verona e Vicenza, che era stato reso autonomo rispetto a entrambe le città e inserito amministrativamente nel Dogado.

Come indicato dagli oratori veronesi, ciò aveva reso il territorio di Colonia un'isola giurisdizionale, in cui i banditi da Verona e Vicenza trovavano un rifugio sicuro. La stessa situazione si era creata nella vicina cittadina di Legnago<sup>28</sup>. Circostanze analoghe continuarono a verificarsi per più di un secolo, se a inizio luglio 1541 il Senato dovette intervenire per sanare la condizione di impunità offerta da Isola del Garda, vicina a Salò ma sotto la giurisdizione veronese, che per questo motivo era divenuta il ricettacolo dei banditi della riviera e pure del Bresciano<sup>29</sup>. In queste occasioni la risposta veneziana fu semplicemente quella di annullare la peculiare autonomia giurisdizionale di questi luoghi. La prossimità dei confini tra una giurisdizione cittadina e l'altra fu una questione che si presentò ripetutamente. Sempre nel 1408 gli oratori veronesi avevano denunciato la facilità con cui i banditi si riparavano nel Vicentino e viceversa. Lo stesso accadde tra Vicenza e Bassano: la vicinanza spinse il Senato a ribadire nel 1544 quanto già stabilito con

<sup>27</sup> *Ivi*, b. 33, cc. 55 r.-v.

<sup>28</sup> ASVe, Senato, Deliberazioni, Secrete, Registri, b. 3, c. 86 v.

<sup>29</sup> S Te, b. 31, cc. 150 v.-151 r.

una lettera ducale più di un secolo prima, nel 1446, cioè l'impossibilità per i banditi vicentini di trovare riparo a Bassano<sup>30</sup>.

È forse il segno di una certa vitalità delle comunità che formavano la Repubblica il fatto che quest'ultime cercarono di compiere in autonomia degli esperimenti tesi a oltrepassare il particolarismo giurisdizionale, anticipando quindi la soluzione poi adottata generalmente da Venezia in queste occasioni. Ad esempio, a fine marzo 1444 le comunità di Feltre e Belluno ottennero il consenso da parte della Dominante a estendere il raggio dei bandi inflitti dai rispettivi rettori: venne creata così una più estesa unità giurisdizionale che comprendeva i rispettivi distretti e le valli, fino a oltre il fiume Piave. Nel maggio 1446 questa convenzione tra le due cittadine a danno dei relativi fuoriusciti venne di nuovo confermata<sup>31</sup>. Un caso limite sembra essere stato quello del territorio del Polesine, le cui rappresentanze lamentavano a metà Cinquecento il gran numero di banditi lì stanziatisi, «come in luogo sicuro, et che dicono esser senza confini, dove perciò fano molte insolentie»<sup>32</sup>. Presto emersero anche due questioni all'apparenza distinte, ma riconducibili alla stessa causa: la condizione di separatezza rivendicata dai detentori di giurisdizioni feudali e ecclesiastiche.

Che i feudatari accogliessero malfattori nei propri territori è testimoniato da quanto avvenuto tra gennaio e febbraio 1473: da Conegliano due banditi vicentini, dopo aver commesso lì un ulteriore delitto, avevano trovato ricetto nei feudi dei nobili Collalto<sup>33</sup>. Venezia inviò un segretario ad accertare la situazione, che riferì la volontà dei conti di obbedire agli ordini della Signoria in questo specifico caso, ma avvertì anche del gran numero di banditi che si erano ammassati in quei feudi e che da lì partivano per compiere nuovi delitti nelle terre della Repubblica. Il Senato stabilì allora che i condannati riparatisi nei feudi dei Collalto, in caso di nuovi delitti, potessero essere comunque catturati, come se si trovassero nei domini della Signoria<sup>34</sup>. Ma a detenere a titolo feudale delle importanti giurisdizioni separate furono anche alcune famiglie patrizie, come i Venier a Sanguinetto e i Vendramin a Latisana<sup>35</sup>.

<sup>30</sup> *Ivi*, b. 33, cc. 165 r.-v.

<sup>31</sup> *Ivi*, b. 1, cc. 124 v., 192 r.

<sup>32</sup> *Ivi*, b. 34, cc. 158 v.-159 r., 166 r., 183 r.

<sup>33</sup> Su questa famiglia aristocratica si veda AA.VV., 958-1998. *I Collalto. Conti di Treviso, Patrizi Veneti, Principi dell'Impero. Atti del Convegno 23 maggio 1998, Castello di San Salvatore, Susegana*, Grafiche De Bastiani, Vittorio Veneto 1998.

<sup>34</sup> S Te, b. 6, cc. 195 v., 197 r.

<sup>35</sup> I Vendramin potevano in teoria pretendere di non dipendere dalla Repubblica, avendo avuto quelle terre dai conti di Gorizia; S. Zamperetti, *Dai Conti di Gorizia al consorzio patrizio. La giurisdizione di Latisana nell'età della Repubblica di Venezia*, in AA.VV., *Atti Antica Terra della Tisana. Il governo della Terra (Lignano Sabbiadoro 5 marzo 2016)*, La Bassa, San Michele al Tagliamento 2017, pp. 15-32.

Con questi patrizi veneziani i rapporti nel corso del Cinquecento furono a volte di cooperazione nella repressione di criminali e malviventi, mentre in altri casi la volontà di far prevalere le proprie prerogative portò a tensioni e al rifiuto di sottoporre i rei alla giustizia della Repubblica<sup>36</sup>. In ogni caso, nell'agosto 1565 i Dieci intervennero per eliminare ogni residua ambiguità in merito all'annosa possibilità per i feudatari di dare ricetto ai banditi nei propri possedimenti. Tale misura fu adottata proprio a partire dalle richieste della comunità di Verona di intervenire contro i facinorosi che si erano riparati nel castello di Sanguinetto, con evidente complicità dei giudicanti. Da quel momento in poi, recarsi nei feudi sarebbe equivalso a rompere i confini dei propri bandi. In aggiunta, si garantì l'impunità a chi avesse ucciso tali malfattori<sup>37</sup>.

Circostanze analoghe si verificarono in relazione a due delle principali giurisdizioni ecclesiastiche presenti nelle terre della Repubblica, cioè quelle di Ceneda e di Aquileia<sup>38</sup>. A fine settembre 1493 si intervenne per rimediare alla facilità con cui i banditi facevano la spola tra le cittadine di Conegliano e Serravalle e i territori di Ceneda in quanto, seppure territorialmente contigue, «eiusmodi jurisdictiones sint penitus separate et segregate»<sup>39</sup>. Il Senato impose allora a tutti quei giudicanti di collaborare e consegnarsi reciprocamente i criminali che sfruttassero l'esistenza di tale confine. Nei decenni centrali del XVI secolo si attestano invece episodi di cooperazione tra la Signoria e il Patriarca. Il rapporto tra Venezia e Aquileia era stato codificato e l'attuazione degli accordi previsti era stata affidata alla mediazione del Luogotenente veneziano di Udine. A quest'ultimo spettava, infatti, il compito di far osservare tali patti, senza permettere «che li banditi dalli giudicanti

<sup>36</sup> S Te, b. 34, c. 159 v.; b. 47, c. 136 r.

<sup>37</sup> CD, Comuni, Registri, b. 27, cc. 39 v.-40 v.

<sup>38</sup> Su Ceneda in età veneziana si vedano gli interventi raccolti nei volumi: *Ceneda e il suo territorio nei secoli. Atti del Convegno Nazionale 22 maggio 2004. Biblioteca civica, Vittorio Veneto, Grafiche De Bastiani, Godega Sant'Urbano 2004*; *Ceneda e Serravalle in Età Veneziana, 1337-1797. Atti del Convegno Nazionale 20 maggio 2006, Vittorio Veneto, Grafiche De Bastiani, Vittorio Veneto 2006*. Sul patriarcato di Aquileia fino alla soggezione avvenuta nel 1420 si veda la sintesi di M. Zacchigna, *Il patriarcato di Aquileia: l'evoluzione dei poteri locali (1250-1420)*, in L. Ferrari (a cura di), *Studi in onore di Giovanni Miccoli*, EUT Edizioni Università di Trieste, Trieste 2004, pp. 91-113. Il periodo veneziano è stato poco studiato, per cui si rimanda all'analisi più complessiva dedicata alla regione friulana in G. Trebbi, *Il Friuli dal 1420 al 1797: la storia politica e sociale*, Casamassima, Udine 1998; per gli sviluppi della seconda metà del XVI si veda Id., *Il patriarcato di Aquileia e gli Asburgo tra Cinquecento e Seicento*, in A. Litwornia, G. Nemeth, A. Papo (a cura di), *Da Aquileia al Baltico attraverso i paesi della nuova Europa*, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli 2005, pp. 97-108; ma si veda anche l'edizione di una fonte coeva, cioè C. Pin (a cura di), *Venezia, il patriarcato di Aquileia e le giurisdizioni nelle terre patriarcali del Friuli, 1420-1620. Trattato inedito di fra Paolo Sarpi*, Arti grafiche friulane, Udine 1985.

<sup>39</sup> S Te, b. 12, c. 18 v.

di sua Reverendissima Signoria abbiano ricapito in quella patria, né siano d'alcuno assicurati, sicome è similmente obligata per li ditti patti di far sua Signoria Reverendissima dal canto suo per li loci, che là vi tiene»<sup>40</sup>.

La legge del 1503 intendeva avanzare una soluzione al problema delle frontiere interne, ma è difficile avanzare ipotesi circa la sua effettiva esecuzione, alla luce del quadro che si è presentato. Un episodio offre però alcuni spunti di riflessione: in una supplica inviata ai Dieci e discussa a inizio aprile 1518, dei banditi friulani affermarono come uno di loro, condannato al bando per due omicidi, fosse stato successivamente, in accordo con la legge del 1503, «bandito de terra et loco, per haver rotto li confini, qual parte in Patria [del Friuli] mai fu in observantia»<sup>41</sup>. È problematico credere che la disposizione fosse stata completamente disattesa per circa quindici anni, anche se tale territorio era effettivamente un mosaico di giurisdizioni feudali, ecclesiastiche e imperiali, in cui risultava facile sfuggire al raggio d'azione dei rettori veneziani<sup>42</sup>. Ma tale affermazione acquisisce maggior sostanza alla luce di un invito fatto dai Dieci a metà agosto 1516 al Luogotenente di Udine. In quel momento la regione si stava ancora riprendendo dai traumatici eventi legati alla lotta tra fazioni sfociati nella *crudel zobia grassa* e dall'invasione imperiale, ma l'alto numero di fuoriusciti lì ammassati spinse l'organo veneziano a ordinare perentoriamente il rispetto dei bandi, inviando pure una copia della delibera del 1503<sup>43</sup>.

Infine, seppur con minore intensità, va evidenziato che esperimenti volti a superare il particolarismo giurisdizionale ebbero luogo anche nel dominio marittimo. L'organizzazione territoriale era in quello scenario evidentemente diversa e questa spiega in parte il ridotto numero di interventi: i possedimenti veneziani erano insulari o costieri, ma comunque discontinui e intervallati dai domini delle altre potenze protagoniste, specie nei Balcani occidentali<sup>44</sup>. Gli esempi più significativi sono due. Il primo è quello affrontato a inizio

<sup>40</sup> CD, Comuni, Registri, b. 24, cc. 19 v.-20 r.; un altro esempio di collaborazione in CD, Segrete, Registri, b. 8, cc. 34 v.-35 r.

<sup>41</sup> CD, Misti, Registri, b. 42, cc. 78 v.-79 r.

<sup>42</sup> D. Degrassi, *Frontiere, confini e interazioni transconfinarie nel medioevo: alcuni esempi nell'area nordorientale d'Italia*, in «Archivio storico italiano», n. 160, 2002, pp. 195-220; Id., *Dai confini dei villaggi ai confini politici. L'area friulana nel tardo medioevo*, in «Reti Medievali Rivista», n. 7 (I), 2006, pp. 79-99.

<sup>43</sup> CD, Misti, Registri, b. 40, cc. 126 v.-127 r.; la vicenda è analizzata in E. Muir, *Mad Blood Stirring. Vendetta & Factions in Friuli during the Renaissance*, The John Hopkins University Press, Baltimore 1993.

<sup>44</sup> Una recente sintesi in B. Arbel, *Venice's Maritime Empire in the Early Modern Period*, in E.R. Dursteler, (ed.), *A Companion to Venetian History, 1400-1797*, Brill, Leiden-Boston 2014, pp. 125-253. Per l'area balcanica si è infatti parlato di un triplice confine: per una sintesi storiografica si veda W. Bracewell, *The historiography of the triplex confinium: conflict and community on a triple frontier, 16th-18th centuries*, in S.G. Ellis, R. Esser (eds.), *Frontiers and the writing of history, 1500-1850*, Wehrhahn Verlag, Hannover 2006, pp. 211-227. Si veda

marzo 1458 dal Senato: essendosi posto il problema di diversi malfattori che, commessi alcuni delitti a Spalato, erano impunemente andati in altri luoghi della Dalmazia, si stabilì che il bando per qualunque omicidio premeditato, assassinamento, rapina o violenza si estendesse a tutti i possedimenti veneziani nella provincia affacciata sull'Adriatico<sup>45</sup>. A fine settembre 1510 su consiglio del locale rettore veneziano, il Senato concesse la facoltà ai provveditori di Zante e Cefalonia, isole «tanto vicine, che quasi se possono dir contigue»<sup>46</sup>, di estendere il bando per i delinquenti a entrambi i territori insulari, per evitare che scellerati e malintenzionati sfruttassero la divisione giurisdizionale mettendosi al sicuro dalla giustizia.

### *Le conventiones: sovranità e banditismo di confine*

Il problema della relazione tra frammentazione territoriale interna e banditismo non fu ovviamente avvertito solo dalla Repubblica di Venezia<sup>47</sup>. Inoltre, la distinzione tra frontiere interne ed esterne ai fini dell'analisi è in parte artificiosa e rispecchia un'idea di territorialità politicamente connotata che si diffuse solo tra XVIII e XIX secolo, con la nascita dello Stato moderno. La storiografia ha infatti puntato a sottolineare la porosità delle frontiere, al punto di parlare di confini zionali, piuttosto che semplicemente lineari. Gli elementi geografici non sempre costituivano elementi di delimitazione e a volte le complicavano, mentre la scienza giurisprudenziale tra tardo Medioevo e prima modernità contribuì alle ambiguità, non riuscendo a dare definizioni univoche e limitandosi a riconoscere l'inestricabilità del rapporto tra confini e *iurisdictio*. La ricerca storica ha allora posto l'attenzione sulla costruzione dei confini, piuttosto che sulla loro demarcazione, come il frutto della sovrapposizione e degli «addensamenti di possessi, competenze, pratiche, rituali, prerogative, diritti, poteri»<sup>48</sup>.

anche W. Panciera, *La frontiera dalmata nel XVI secolo: fonti e problemi*, in «Società e storia», n. 114, 2006, pp. 783-804.

<sup>45</sup> ASVe, Senato, Deliberazioni, Mar, Registri, b. 6, c. 57 r.

<sup>46</sup> *Ivi*, b. 17, c. 125 v.

<sup>47</sup> Ad esempio, nel 1457 il duca Borso d'Este emanò una *constitutio* diretta contro chi trovava rifugio in particolare nelle giurisdizioni feudali interne al dominio estense, C.E. Tavilla, *La giustizia criminale nel Ducato estense*, in M. Cavina (a cura di), *La giustizia criminale nell'Italia moderna (XVI-XVIII sec.)*, Patron, Bologna 2012, pp. 232-233 (pp. 231-245).

<sup>48</sup> P. Guglielmotti, *Introduzione*, in «Reti Medievali Rivista», n. 7 (I), 2006, p. 35 (pp. 35-46). Si veda, in generale, A. Pastore (a cura di), *Confini e frontiere nell'età moderna. Un confronto fra discipline*, Franco Angeli, Milano 2007; P. Zanini, *Significati del confine. I limiti naturali, storici, mentali*, Bruno Mondadori, Milano 2000; R. Ellenblum, *Were there Borders and Borderlines in the Middle Ages? The Example of the Latin Kingdom of Jerusalem*, in D. Abulafia, N. Berend (eds.), *Medieval Frontiers: Concepts and Practices*, Ashgate, Aldershot 2002, pp. 105-119; P. Marchetti, *De iure finium. Diritto e confini tra tardo Medioevo ed età*

Date queste premesse, un ulteriore problema che in questo contesto si vuole sinteticamente analizzare è quello dato dalle *conventiones* strette tra Venezia e gli Stati limitrofi per la cattura e il reciproco scambio dei banditi che sconfinavano per sfuggire alla giustizia. In relazione agli ultimi decenni del Cinquecento, alcune indagini hanno già illuminato il contesto in cui vennero formulati gli accordi tra la Repubblica e le altre realtà confinanti, la volontà da parte dei contraenti di rispettare effettivamente le convenzioni e i problemi di carattere giuridico che tali trattati implicavano. In particolare, a creare perplessità era soprattutto la lesione delle reciproche sovranità. Un *escamotage* spesso adottato fu quello di descrivere l'adempimento degli obblighi come un atto grazioso, una concessione fatta spontaneamente, e non la logica conseguenza di un accordo vincolante formalmente stretto con la controparte.

Gli stessi confini, a volte indefiniti, ne complicavano l'efficacia, mentre discrepanze legali tra il sistema veneziano e quello degli altri contraenti, come nel caso del sistema giudiziario dello Stato di Milano, che non distingueva tra banditi per omicidio *pensato* e *puro* – cioè tra l'uccisione premeditata e quella involontaria –, causavano la riluttanza del ceto dirigente lagunare a equiparare le sentenze di bando<sup>49</sup>. In altri casi, ragioni di convenienza politica o legami di clientela ne impedivano l'attuazione, sia da una parte che dall'altra. Una convenzione di metà XVI secolo con Ferrara aveva persino previsto lo stabilimento di una fascia territoriale tra i reciproci confini in cui qualunque riparo offerto ai fuorilegge sarebbe stato demolito e in cui gli ufficiali di entrambi gli stati potevano accedere per catturare i banditi<sup>50</sup>. È difficile dire quanto, al di là delle dichiarazioni ufficiali, quest'eventualità fosse ammessa senza che la violazione delle reciproche giurisdizioni venisse denunciata dagli attori locali.

Una visione lineare delle vicende e della normativa finora delineate potrebbe indurre a pensare che, a partire dalla seconda metà del Cinquecento, il rilevante numero di trattati raggiunti tra Stati nello scenario italiano sia stata

*moderna*, A. Giuffrè, Milano 2001. Per una panoramica sulla Repubblica di San Marco si veda W. Panciera (a cura di), *Questioni di confine e terre di frontiera in area veneta (secoli XVI-XVIII)*, Franco Angeli, Milano 2009.

<sup>49</sup> Sulla distinzione giuridica tra omicidio puro e pensato si veda L. Priori, *Prattica Criminale*, in G. Chiodi, C. Povolo (a cura di), *L'amministrazione della giustizia penale nella Repubblica di Venezia*, vol. 1, Lorenzo Priori e la sua *Prattica criminale*, Cierre Edizioni, Sommacampagna 2004, p. 39 (pp. 1-224).

<sup>50</sup> E. Basaglia, *Il banditismo nei rapporti di Venezia con gli stati confinanti*, in G. Ortalli (a cura di), *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime (Atti del convegno Venezia 3-5 novembre 1985)*, Jouvence, Roma 1986, pp. 423-440; P. Laven, *Banditry and lawlessness on the Venetian Terraferma in the later Cinquecento*, in T. Dean, K.J.P. Lowe (eds.), *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, Cambridge University Press, Cambridge 1994, pp. 221-248.

la risposta giuridico-legale allo spostamento del baricentro del banditismo. In altre parole, l'incidenza della presenza dei banditi non avrebbe più gravitato sui confini interni, ma si sarebbe diretta verso quelli esterni, ritenuti più sicuri. Alla luce dell'analisi e della bibliografia già presentata, si può affermare con una certa sicurezza che effettivamente il problema del fuoriuscitismo venne avvertito con nuova intensità lungo il *limes* statale tra XVI e XVII secolo. Per quanto attiene il contesto veneziano, ciò avvenne anche a causa di quel lungo e complicato percorso intrapreso dal ceto dirigente a partire dalla fine del Quattrocento, quando nuove misure a carattere giurisdizionale furono messe a punto con l'obiettivo di superare la frammentazione e i particolarismi interni. Tuttavia, anche ipotizzando che le *conventiones* di fine Cinquecento fossero più efficaci, non si può ignorare il fatto che analoghi patti vennero stretti già molto tempo prima: le più antiche risalgono alla metà del XV secolo.

### *I patti tra Quattro e Cinquecento*

Il primo vero e proprio esempio di accordo a non dare ricetto ai reciproci banditi non compreso all'interno di una più ampia capitolazione tra soggetti dotati di sovranità è forse quella del 1456. Su richiesta del vescovo di Trento, Venezia promise di non prendere sotto la sua protezione e di non fornire alcun aiuto a degli specifici ribelli del principato vescovile, i quali avevano rifiutato di obbedire all'ordine di restituire la giurisdizione di alcuni possesi<sup>51</sup>. Si trattava evidentemente di un concordato molto specifico, individualizzato, la cui portata non va sovrastimata. All'interno di una più ampia pattuizione tra Sigismondo d'Austria e la Signoria veneziana venne invece successivamente ratificato un accordo di scambio di eventuali assassini e incendiari che avessero oltrepassato i relativi confini. Anche in questo caso, la richiesta del duca nasceva in relazione a determinati sudditi che aveva commesso precisi misfatti. Venezia accettò l'estensione dei bandi per tali delitti alle terre d'Austria e, viceversa, alla Terraferma, garantendo di scacciare o consegnare i banditi nominati<sup>52</sup>.

Tuttavia, è significativo il fatto che il capitolo fosse registrato nei *Commemoriali* come una «Conventio [...] pro sichariis» con le relative lettere patenti, senza inserire l'accordo all'interno della più ampia capitolazione<sup>53</sup>. Non solo, il patto del 1465 venne trascritto a fianco di un'ulteriore convenzione tra Austria e Venezia, datata 1476, in cui il nuovo doge Andrea Vendramin ratificava la riproposizione del capitolo su sicari e incendiari,

<sup>51</sup> ASVe, Commemoriali, Registri (d'ora in poi Commemoriali), b. 15, cc. 32 r.-v.

<sup>52</sup> Il capitolo è in S Te, b. 5, c. 121 r.

<sup>53</sup> Commemoriali, b. 15, c. 104 r.

a cui furono aggiunti pure gli assassini tra le categorie dei banditi da non accettare nei reciproci territori<sup>54</sup>. Un ulteriore accordo venne stipulato tra Massimiliano d'Asburgo e Venezia durante il dogato di Agostino Barbarigo, nel 1494. Quest'ultimo faceva esplicito riferimento al capitolo del 1465 definendolo a sua volta come una *conventio*: la nuova intesa era diretta contro i «sycarii manifeste rebelles, profuge, proditores incendiarii et diffidati aut diffidantes»<sup>55</sup>. Tali tipologie furono proiettate indietro di circa trent'anni, laddove erano stati inizialmente compresi solo assassini e incendiari, ma ormai l'intesa del 1465 era stata rivestita di una chiara legittimità giuridica.

Nel 1459, all'interno di una più ampia pattuizione, un capitolo obbligava Borso d'Este a catturare e consegnare in mani veneziane tutti i banditi o condannati da terre e luoghi della Repubblica rifugiatisi nei territori estensi<sup>56</sup>. Nel 1476 invece venne stretta una vera e propria convenzione tra Ercole d'Este e Venezia. Questa non faceva alcun riferimento ad accordi precedenti, ma dichiarava la necessità della *conventio* a causa dei delinquenti che fuggivano dalla giustizia nei reciproci territori. Colpita dalla soppressione dell'immunità era un'ampia tipologia di criminali, fra cui spiccavano soprattutto quelli colpevoli di lesa maestà e ribellione, ma anche dei reati di omicidio, parricidio, furto e non solo. Si chiariva però che tali banditi sarebbero stati catturati su precisa richiesta dei funzionari competenti. Anche i debitori potevano essere catturati e mandati alle relative prigioni<sup>57</sup>. La convenzione del 1476 fu il prodotto della richiesta veneziana di far arrestare un ladro che si era riparato nei territori del duca, il quale, oltre a rispondere positivamente, aveva manifestato il suo interesse per una «mutuam traditionem hominum sceleratorum utrumque fugientium», prontamente accettata dalla Signoria<sup>58</sup>.

Come riportato da Enrico Basaglia, nel 1520 ci fu una proposta da parte veneziana di stipulare una nuova convenzione, senza specificare se si trattasse di un rinnovo delle precedenti o di una loro revisione. Gli estensi però rifiutarono, avvertendola come non necessaria<sup>59</sup>. Gli esempi finora riportati sembrano chiarire come queste *conventiones* della seconda metà del XV secolo siano da attribuire alla volontà di alcuni governanti ad assicurare nelle proprie mani singoli banditi e malfattori. Non c'era affatto una sistematica risolutezza nell'impedire ai criminali di rifugiarsi nei territori di altri Stati. Il problema era in realtà dato da coloro che sfruttavano attivamente i confini per passare indisturbati nelle loro azioni delittuose da un territorio all'altro, ma furono delle circostanze contingenti a dare vita a questi accordi tra i

<sup>54</sup> *Ivi*, c. 103 v.

<sup>55</sup> *Ivi*, b. 17, cc. 171 v.-172 r.

<sup>56</sup> *Ivi*, b. 16, c. 3 r.

<sup>57</sup> *Ivi*, cc. 99 v.-100 r.

<sup>58</sup> ASVe, Senato, Deliberazioni, Secrete, Registri, b. 27, cc. 98 v.-99 r.

<sup>59</sup> E. Basaglia, *Il banditismo*, cit., p. 423. La risposta è in Commemoriali, b. 20, c. 129 r.

regnanti. In assenza di individui o gruppi criminali, che con le loro azioni evidenziavano la penetrabilità dei confini e l'impunità che ne scaturiva, non si vedeva il motivo per insistere in una pratica che ledeva la sovranità del principe.

La presenza di alcuni specifici ribelli e banditi fu, difatti, il motivo che portò la Signoria a scrivere al proprio rettore di Casalmaggiore, la cui comunità era recentemente passata sotto l'autorità veneziana insieme a quella di Cremona, per dare riscontro alla richiesta di Antonia, vedova del duca di Mantova. Quest'ultima aveva pregato di far scacciare dai territori veneziani alcuni individui di Castelgiuffredo, nel dominio gonzaghesco, che da lì erano fuggiti dopo aver commesso diversi delitti. Poiché la stessa Antonia aveva già dato riscontro positivo alle istanze veneziane di consegna di alcuni malfattori, nel marzo 1501 il Senato comandava ai rettori veneziani in Lombardia e a Verona di espellere tali sudditi mantovani. Inoltre, ordinò di osservare da quel momento in avanti tale prassi in occasione di ulteriori casi analoghi<sup>60</sup>. Nel giugno dello stesso anno anche i governatori di Milano si erano offerti di scacciare alcuni ribelli che «infestavano, et molestavano continue li [...] subditi sopra i confini del cremonese»<sup>61</sup>. Il Senato diede allora disposizioni per far emanare un proclama ai rettori veneziani nelle giurisdizioni confinanti con il dominio milanese. Il contenuto dell'ordine era chiaro: i banditi di quello stato confinante non avrebbero trovato riparo nella Terraferma veneziana.

Si giunge così a fine marzo 1532, quando Milano, Venezia e Mantova convennero nel «darse li malfattori l'uno a l'altro», poiché quest'ultimi «cum speranza de salvarse impune per la propinquità di stati contermini, se fano licito commetter ogni male»<sup>62</sup>. Venne intanto ratificata la convenzione con il duca di Milano e si diede autorità al Collegio di avviare le trattative per un simile accordo con i Gonzaga, non solo con quelli del ramo regnante a Mantova, ma anche con quelli appartenenti ai rami cadetti che detenevano giurisdizioni confinanti con la Serenissima. Era nelle intenzioni del Senato che «questa intelligentia sia per continuar etiam nelli posterì di contrahenti»<sup>63</sup>. Infatti, nel 1539 venne ratificata di nuovo la convenzione tra Venezia e Milano, ora stabilmente sotto dominio imperiale, mentre non si ha notizie di un'effettiva stipula del medesimo accordo con Mantova<sup>64</sup>. Altre convenzioni seguirono nei decenni centrali del XVI secolo, anche con nuovi

<sup>60</sup> S Te, b. 14, cc. 3 r.-4 r.

<sup>61</sup> *Ivi*, c. 21 v.-22 r.

<sup>62</sup> *Ivi*, b. 27, cc. 31 r.-v.

<sup>63</sup> *Ibidem*. La convenzione è registrata in ASVe, Commemoriali, Registri, b. 21, cc. 136 v.-137 v.

<sup>64</sup> S Te, b. 30, c. 99 r.-v.

soggetti<sup>65</sup>. Affronteremo solo una di queste in profondità, quella stretta con la lega dei Grisoni<sup>66</sup>.

### *Negoziare i «capitoli circa li banditi»: Venezia e i Grisoni*

A metà febbraio 1554, Federico Salice, ambasciatore dei Signori delle Tre Leghe, ricevette l'incarico di recarsi a Venezia per avviare le trattative per un convenzione. Egli espose in Collegio le ragioni della commissione affidatagli: i Grisoni desideravano non dare causa alcuna ai banditi dello stato veneto a recarsi nei loro territori per trovare sicurezza e impunità. Essi desideravano togliere agli uomini scellerati un «così comodo sutterfugio» e perciò richiedevano di giungere a una «capitulatione patto, et concordia» che facesse divieto di dare ricetto ai reciproci banditi. La Signoria veneziana acconsentì a tale istanza, ratificando l'interdizione per chi avesse commesso casi atroci e soggetti alla pena di morte, «cioè ribelione, furti, homicidi pensati, et sassinamenti, incendii, et monetarii». L'accordo fu concluso a giugno ed era valido per la Terraferma e per i territori sottoposti ai Signori delle Tre Leghe. Esso prevedeva pure che «la parte ricercante» dovesse pagare la custodia dei banditi catturati nell'altro dominio, per consegnarli ad agenti o Ministri presso gli stessi confini giurisdizionali<sup>67</sup>.

Questo è quanto venne in sintesi trascritto nei libri commemoriali della Repubblica. Ma la documentazione preparatoria e il carteggio dell'ambasciatore Salice con Venezia ci permette di entrare in profondità in una vicenda che a prima vista appare piuttosto banale, se si considera come ormai Venezia avesse un'esperienza quasi secolare nel negoziare lo scambio dei fuoriusciti e nel convenire sulla necessità di non offrire loro alcuna impunità. Oltre a essere riportato il testo finale, alcune scritture di Federico Salice contenute in allegato ci rivelano come ci fosse una netta diversità di vedute tra i Signori delle Tre Leghe e Venezia in merito ai contenuti della convenzione. L'ambasciatore parlò esplicitamente di alcune «difficoltà» che la Signoria veneziana aveva avanzato circa le richieste dei Grisoni e provò a suggerire una soluzione che soddisfacesse i due soggetti contraenti<sup>68</sup>. Ma quali erano gli aspetti della richiesta che Venezia non sembrava disposta a concedere?

<sup>65</sup> Alcuni esempi in ASVe, Commemoriali, Registri, b. 22, cc. 40 v.-41 v., 70 r.-71 v., 76 r.-v.; b. 23, cc. 190 r.-191 v.

<sup>66</sup> Sui quali si rimanda a H. Zschokke, *Storia della repubblica delle tre leghe nell'alta Rezia*, Tip. di Giulio Barile e Bouluch, Marsiglia 1836.

<sup>67</sup> Commemoriali, b. 23, cc. 38 v.-40 v.

<sup>68</sup> ASVe, Collegio, Lettere secrete. Missive, b. 20, cc. non numerate, *1554 die x martii in collegio, allegati non numerati, Serenissimo Prencipe et Illustrissima Signoria sempre osservatissima e colendissima*.

I Signori delle Tre Leghe avevano domandato, nel caso in cui inobbedienti e banditi per i crimini sopra indicati «nel paese et dominio de l'altra parte fugissero», l'obbligo per la controparte di catturare tali delinquenti a spese dei postulanti. «Et poi senza prolungare administrar expedita raggione sopra la querella che sarà data». Infine, «ritrovandosi giuridicamente un grave delitto, et eccesso, che allora tali delinquenti, che saranno ritenuti» fossero castigati secondo le modalità stabilite dalle leggi locali, senza attendere la riconsegna all'altra parte. Secondo Federico Salice, questo era il risultato a cui i suoi signori aspiravano nel «concluder tal articolo circa li banditi», ciò nonostante l'ambasciatore si dichiarava disponibile alla trattativa, qualora la Signoria veneziana avesse dei dubbi<sup>69</sup>. Il Salice non si limitò a negoziare i termini della *conventio*, ma consigliò pure cosa i suoi interlocutori dovessero scrivere ai Signori delle Tre Leghe per persuaderli ad accettare la loro controfferta.

Se entrambe le parti erano d'accordo nel non dare ricetto a banditi e facinorosi, il dissenso verteva infatti sopra la «capitulatione speciale, dil modo che s'ha d'osservare tra l'uno et l'altro Dominio exequendo di raggione, o per dir meglio, procedendo iuridicamente contra essi banditi»<sup>70</sup>. L'ambasciatore suggerì di scrivere direttamente ai consiglieri delle Tre Leghe le condizioni con cui redigere la *capitulatione*. Non ci sono tracce di questa corrispondenza diretta, senza la mediazione del Salice, ma gli ultimi documenti allegati lasciano intendere di quali argomentazioni si avvalese la Signoria veneziana. Quest'ultima inviò copie degli accordi contro i banditi già raggiunti con il marchese del Guasto nel 1539, mentre era governatore di Milano, con Ercole d'Este e, infine, con il cardinale Ercole Gonzaga e la duchessa Margherita in qualità di tutori di Francesco Gonzaga, a inizio anni Quaranta del XVI secolo<sup>71</sup>.

L'esito delle trattative a cui Venezia e i Grisoni giunsero è già stato esposto. Rispetto agli accordi presentati come modello giuridico e come precedente su cui rifarsi, la convenzione del 1554 presentava degli elementi di novità: innanzitutto, l'esplicitazione della ripartizione delle spese a carico di chi chiedeva la consegna del fuoriuscito, data forse per scontata nei patti precedenti. Soprattutto, la cattura dei banditi avveniva solitamente *ad omnem requisitionem, et simplicem petitionem* di una delle due parti, mentre i capitoli patteggiati con i Signori delle Tre Leghe prevedevano che la parte ricercante desse prova della condizione dell'esiliato producendo copia della sentenza

<sup>69</sup> *Ivi*, allegato, *Illustrissima Signoria sempre osservatissima e colendissima*.

<sup>70</sup> *Ivi*, allegato, *Serenissimo Prencipe et Illustrissima Signoria sempre osservatissima e colendissima*.

<sup>71</sup> *Ivi*, allegato, *Copia di uno capitolo contenuto nella conventione et patti fatti [...]; Hercules Dux Ferrarie; 1542 Die 19 Decembris in collegio*.

bannitoria<sup>72</sup>. Le condizioni delle capitolazioni non erano allora statiche e acriticamente riprese, ma il frutto di volontà e interessi anche contingenti dei soggetti dotati di autorità. Le copie dei precedenti accordi sui banditi allegate da Venezia non erano una falsariga su cui obbligatoriamente rifarsi, ma forse più un sostrato di esperienze e negoziazioni da modellare e adattare alle specificità politiche e territoriali degli stipulanti.

### Conclusioni

Già un anno dopo, nel 1555, i Grisoni chiesero a Venezia di far catturare quattro individui macchiatosi di un grave omicidio premeditato nel caso in cui sconfinassero nella Terraferma, in accordo con i capitoli da poco concordati<sup>73</sup>. Malgrado ciò, molte incognite rimangono in merito all'effettiva applicazione delle *conventiones* tra XV e prima metà del XVI secolo, data la generale riluttanza ad applicarle già attestata dalla storiografia per il periodo di fine Cinquecento. Ma è una ritrosia diffusa anche nei decenni precedenti. Ad esempio, nel marzo 1547 i Dieci dovettero dare precise istruzioni al segretario veneziano a Milano su come convincere con argomentazioni giuridico-legali il governatore a rispettare i patti del 1539 e consegnare un bandito per omicidio premeditato che si era rifugiato lì dopo un secondo omicidio atroce<sup>74</sup>. L'assenza di ogni automatismo nell'esecuzione delle convenzioni contro i banditi era forse ciò che le indeboliva e ne depotenziava la portata, in quanto sottrarle alla discrezionalità dei regnanti avrebbe rappresentato un'indigeribile lesione alla loro sovranità.

Ciò non significa che, all'occorrenza, i patti fossero imprescindibili per far catturare i fuoriusciti. Ci sono, infatti, episodi che attestano specifiche richieste veneziane nei confronti di realtà con cui non esistevano precedenti accordi. Così avvenne con i duchi di Parma, quando ci fu una reciproca collaborazione nel 1562 e nel 1563 con il fine di catturare o allontanare dei malfattori che si erano rifugiati nei relativi territori<sup>75</sup>. Analogamente, nel novembre 1561 i Dieci ordinarono all'oratore veneziano presso la curia romana di impetrare una precisa richiesta: far trasferire a Venezia da Recanati, dove era imprigionato, un pericoloso omicida bandito dalla Repubblica<sup>76</sup>. In altri momenti il governo veneziano favorì l'espulsione dei banditi di altri Stati che avevano trovato riparo nel dominio *motu proprio*: nel giugno 1547 lo stesso Consiglio di Dieci lodò l'operato del rettore di Crema, che aveva

<sup>72</sup> ASVe, Commemoriali, Registri, b. 23, cc. 38 v.-40 v.

<sup>73</sup> ASVe, Collegio, Lettere secrete. Missive, b. 20, alla data 7 agosto 1555.

<sup>74</sup> CD, Secrete, Registri, b. 6, cc. 1 r.-v.

<sup>75</sup> CD, Comuni, Registri, b. 25, c. 140 v.; CD, Secrete, Registri, b. 7, cc. 121 r.-v.

<sup>76</sup> CD, Secrete, Registri, b. 7, cc. 66 v.-67 r.

persuaso un nobile pavese, esiliato dallo stato di Milano, ad abbandonare il territorio veneto.

Era una prassi da prendere come modello: «Et quanto alli altri banditi vi dicemo, che volemo che partino tutti si da quella Terra, come dal Territorio [...] non permettendo che ne essi, ne altri che fusseno banditi de qui inanzi vengano a stantiarvi»<sup>77</sup>. Le *conventiones* avrebbero potuto rappresentare uno strumento utile per fornire soluzioni a simili problemi, ma i dubbi erano ancora troppo grandi affinché esse potessero risultare efficaci e convenienti per i soggetti contraenti. Tuttavia, il ripetersi degli accordi nel corso dei decenni suggerisce che il ceto dirigente lagunare avvertiva, al pari dei principi del resto d'Italia, ma anche d'Europa, come il peso del banditismo si stesse concentrando, nella seconda metà del XVI secolo, nelle aree interstiziali tra le giurisdizioni statali. Un problema che, infine, esplose con inedita violenza negli ultimi decenni del Cinquecento<sup>78</sup>.

Da una prospettiva di lungo periodo, dalla seconda metà del Duecento in poi ebbero luogo importanti trasformazioni e dinamiche che in parte furono convergenti: all'unità giurisdizionale del Dogado seguì, circa un secolo dopo, il superamento della divisione creatasi con la conquista di Treviso e del Trevisano. Il problema si ripresentò, con una grandezza esponenziale, in seguito all'espansione in Terraferma. Ci fu un primo intervento molto incisivo nei confronti degli equilibri giurisdizionali a inizio Quattrocento, con conseguenze anche sulla conflittualità nella Terraferma, ma presto tali misure furono revocate. Tra fine XV e inizio XVI secolo si riprese in mano tale materia articolando delle risposte che permettevano ai tribunali locali di comminare un'ampia pena del bando, ma solo in occasioni estemporanee, senza generalmente modificare il profilo costituzionale dei tribunali locali. Dall'altro lato si formalizzò giuridicamente il reato di *fractio banni*,

<sup>77</sup> CD, Comuni, Registri, b. 18, c. 30 v.

<sup>78</sup> Una prospettiva di lungo periodo in J.R. Ruff, *Violence in Early Modern Europe, 1500-1800*, Cambridge University Press, Cambridge 2001, pp. 217-239. Oltre ai lavori già citati, si vedano le analisi più circoscritte in I. Fosi, *La società violenta. Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*, Edizioni dell'Ateneo, Roma 1985; A. Vanzulli, *Il banditismo*, in G. Spini (a cura di), *Architettura e politica da Cosimo I a Ferdinando I*, Leo S. Olschki, Firenze 1976, pp. 421-460; P. Calcagno, "Per la pubblica quiete". *Corpi armati e ordine pubblico nel Dominio della Repubblica di Genova (secoli XVI-XVIII)*, in «Società e Storia», n. 129, 2010, pp. 453-487; G. Liva, *Criminalità e giustizia nel Ducato di Milano tra Cinque e Seicento (1570-1630)*, in AA.VV., *Aspetti della società lombarda in età spagnola*, vol. 2, New Press, Como 1985, pp. 7-37; G. Politi, *La società cremonese nella prima età spagnola*, Unicopli, Milano 2002, pp. 271-277; F. Gaudioso, *Il potere di punire e perdonare. Banditismo e politiche criminali nel Regno di Napoli in età moderna*, Congedo, Galatina 2006, pp. 55-59. A inizio anni Sessanta del Cinquecento francesi e spagnoli avevano avviato delle trattative, poi fallite, per una comune difesa contro il banditismo di confine che imperversava nell'area dei Pirenei, F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Einaudi, Torino 1986, vol. 2, p. 789.

con l'intento di sopperire alla frammentazione connessa alla presenza dei confini interni. Nel corso del pieno Cinquecento si intensificò la pervasività della giustizia della Dominante attraverso un duplice processo di avocazione ai tribunali veneziani, cioè Quarantia criminale e Consiglio di Dieci, delle cause criminali più rilevanti e di delega ad alcuni tribunali del *dominium* della peculiare ritualità processuale che contraddistingueva i Dieci.

Parallelamente, quest'ultimo organo politico-giudiziario continuò a legiferare sugli aspetti giurisdizionali connessi alla pena del bando, sempre allo scopo di eliminare le aree di impunità interne, anche quelle pertinenti ai confini dell'area lagunare. In questo quadro, gravitante attorno alle direttive del ceto dirigente lagunare, si inserirono i provvedimenti finalizzati a eliminare le isole giurisdizionali, a volte su istanza delle stesse comunità locali, e le *conventiones* strette con gli Stati confinanti. Quest'ultime acquisirono un nuovo peso nella seconda metà del Cinquecento, ma continuarono a soffrire delle ambiguità connesse alla violazione della sovranità. Per questo motivo esse si presentarono più come dei mezzi occasionalmente utili, ma privi di carattere strutturale, un aspetto condiviso con le capitolazioni patteggiate tra seconda metà del Quattrocento e inizio Cinquecento. Il panorama d'insieme così tratteggiato – peraltro non completo<sup>79</sup> – non fu affatto un percorso lineare, mirante all'unificazione programmata di un dominio vasto ed eterogeneo, bensì il risultato di scelte a volte suggerite dai sudditi e da altre realtà territoriali esterne, in altri casi il frutto di negoziazioni con soggetti gelosi delle proprie prerogative, che trovavano esplicita affermazione sul piano giurisdizionale. Fu più un cammino frastagliato, spesso intrapreso reattivamente, soggetto a revisioni e aperto alla sperimentazione.

<sup>79</sup> Non si è potuta affrontare, ad esempio, la questione del diritto d'asilo nelle sue sfaccettature, su cui si rimanda comunque a C. Latini, *Il privilegio dell'immunità. Diritto d'asilo e giurisdizione nell'ordine giuridico dell'età moderna*, Giuffrè, Milano 2002; F. Mastromartino, *Il diritto d'asilo. Teoria e storia di un istituto giuridico controverso*, Giappichelli, Torino 2012.

Sergio Marinelli

*Giovanni Andrea Bertanza fuciliere e pittore  
nella Magnifica Patria*

Singolare la vicenda del pittore Giovanni Andrea Bertanza, che s'incrocia, non per caso, con quella del più famoso brigante del lago, Zanzanù, che, se non altro, ha il merito di aver allargato a un pubblico diverso, quello degli storici, le vicende dell'indubbiamente valido artista.

I *Misteri del Rosario* dipinti intorno alla pala del bresciano Pietro Marone con la *Madonna e i santi Fermo e Rustico*, in Santa Maria Nascente di Polpenazze, del 1603, documentati come opera di Bertanza da un contratto del 1604, mostrano già uno straordinario dinamismo compositivo e pittorico del giovane artista negli spazi a piccola scala, come di un sintetico fumetto. È questa la sua prima opera certa. E fa presagire i modi del futuro, singolarissimo dipinto con la storia del brigante Zanzanù, che gli vale gran parte della sua attuale fortuna.

Il padre, Zeno Bertanza, doveva essere speciale a Padenghe. Anche se di patrimonio non particolarmente rilevante, come ha ritrovato Giovanni Pelizzari. Il suocero, Dioneo Socio, garante nel contratto di Polpenazze nel 1604, apparteneva a una importante famiglia di avvocati di Salò. Il matrimonio con Ottavia Socio risale al 1603<sup>1</sup>. Questi dati inquadrano il pittore nella più rispettabile piccola borghesia lacustre e spiegano già perfettamente tutte le sue prese di posizione ideologiche future, dalla parte della società che s'identificava nella protezione di Venezia, e contro il brigantaggio e lo stato di disordine e anarchia sociale. Se la sua origine fa riferimento alla borghesia dispersa nei piccoli centri intorno al lago, il matrimonio lo aggancia

<sup>1</sup> Cfr. G. Pelizzari, *Documenti inediti sul pittore Giovanni Andrea Bertanza*, in «A.S.A.R.», n. 8, maggio 2011. Non si è riusciti a stabilire un possibile legame di parentela tra l'avvocato Dioneo Socio, suocero di Bertanza, e il notaio Marcello Socio, che rogò nel 1602 gli atti dell'importante commissione di Jacopo Palma il giovane per il duomo di Salò. Tuttavia, data l'affinità delle professioni (avvocato e notaio) e i relativi limiti della popolazione salodiana, si può pensare che fossero almeno cugini.

Si può pensare anche che gli importanti lavori di Jacopo Palma e Antonio Aliense a Salò siano stati l'occasione, per Bertanza, di entrare nella loro bottega, con la raccomandazione probabile dei giuristi della famiglia Socio.

opportunamente a quella della “capitale” della Magnifica Patria. In ogni caso è interessante notare anche che egli non viene da una dinastia di artigiani, come era per quasi tutti gli artisti del tempo, praticanti l'*ars mechanica*, ma da una situazione sociale che poteva esprimere anche qualche aspirazione intellettuale all'*ars liberalis*.

Tra le opere relativamente giovanili va inclusa anche la pietra di paragone raffigurante *Cristo che appare a Santa Caterina*, immagine di intenso rilievo cromatico, che si colloca tra il *San Marco* dell'abbazia di Maguzzano e la grande pala del *Cristo tra gli apostoli* del duomo di Desenzano, del 1614. Le cave di marmo nero, che servirono per i supporti delle pietre di paragone ai pittori veronesi e veneziani, si trovavano in Val Degagna a una decina di km da Salò e facevano parte del territorio di quel comune, mentre ora sono sotto la giurisdizione di Vobarno. Anche se oggi sono state identificate altre cave per le pietre di paragone<sup>2</sup>. E sorprende che si sia identificato solo un dipinto su questo supporto per Bertanza, il più attivo pittore a Salò, segno forse che la sua committenza, indubbiamente provinciale, fece poca richiesta di questo genere di pittura, relativamente prezioso, di gusto se non di prezzo. O forse invece i suoi fragili paragoni, come quelli di tanti altri artisti, sono andati perduti.

Il ruolo del pittore<sup>3</sup>, nel periodo in cui è documentato (1604-1629), è di fondamentale importanza nella storia della Magnifica Patria gardesana e delle comunità lacustri della sponda bresciana.

Egli infatti è, da subito, il tramite ufficiale tra Salò e Venezia, tra la magistratura locale e lo studio veneziano del pittore maestro, Jacopo Palma il giovane, chiamato dal provveditore Angelo Mocenigo a decorare il Duomo di Salò, e là, a Venezia, Bertanza si reca più volte, portando con sé pagamenti, progetti e disegni.

I pittori veneziani che lavorarono per Salò dovettero apparire come letteralmente abbaglianti per i provinciali della Riviera. In una lettera non

<sup>2</sup> Sulle cave e i commerci delle pietre di paragone cfr. G. Peretti, *Pittura veronese su paragone*, in «Verona illustrata», n. 32, 2019, pp. 25-49.

<sup>3</sup> Tutta la bibliografia storica sull'autore è raccolta in I. Marelli, M. Amato, *Giovanni Andrea Bertanza*, San Felice del Benaco 1997. Nella monografia, per quanto permette di leggere la qualità delle immagini e lo stato di conservazione, le opere sono tutte pressoché autografe, salvo il *San Marco* di San Giovanni decollato a Desenzano, di difficile comprensione allo stato attuale, e la *Sacra Famiglia con i Santi Faustino e Giovita* di San Giuseppe a Revoltella, che sembra si possa espungere dal catalogo. Si deve aggiungere il *Cristo che appare a Santa Caterina*, su pietra di paragone, pubblicato in S. Marinelli, *Crocevia, non confine. La pittura intorno al Benaco nella tarda età veneta*, in *Capolavori sacri sul Garda tra Sei e Settecento*, a cura di M. Botteri Ottaviani, S. Marinelli, M. Olivari, Museo di Riva del Garda, Riva del Garda 2009, pp. 72-91 e l'affresco del salone di palazzo Costa-Donati-Mazzoldi a Salò, firmato e datato 1614, segnalato da Giovanni Pelizzari. Del pittore non si è ancora trovato un disegno, fatto incredibile se si pensa all'attività grafica debordante e vulcanica, e sempre d'alta qualità, del suo maestro, Jacopo Palma il giovane.

privata ma ufficiale di Giovan Battista dell' Ajolo, nunzio della Magnifica Patria, ai deputati della stessa è scritto: «Son stato in casa de tutti doi [Jacopo Palma e Antonio Aliense], quali stanno regiamente, et dico alla grande, ché mostrano esser comodissimi, et per l' informationi ch'io ho sono huomini ricchi, commodi, e che si potrebbe trattar con loro d'ogni gran cosa»<sup>4</sup>. I due veneziani sono sempre chiamati, nei documenti, "Magnifici Pittori". Jacopo Palma il giovane, com'è noto, ebbe rapporti frequenti e diretti con i dogi e i maggiori funzionari veneti del suo tempo.

Bertanza è il pittore ufficiale della Comunità, dipinge nel 1614 il quadro votivo del provveditore Giovanni Barbaro, nel 1617 il soffitto del Palazzo della Magnifica Patria a Salò. Nello stesso 1617 dipinge per il Santuario di Tignale l'ex voto commissionato da sei comunità, raffigurante la cattura e l'uccisione del brigante Zanzanù. Il dipinto votivo Barbaro è l'unico di questo genere conservato e documentato sul lago, del XVII secolo, non si sa se perché fu l'unico effettivamente commissionato o perché altri, simili, andarono perduti.

Ma Bertanza è anche l'autore della maggior parte dei dipinti delle chiese del tempo, sulla costa bresciana del lago. Il suo territorio d'azione, come una sua riserva, è molto precisato: va da Gavardo e dalla Val Vestino a Castiglione delle Stiviere e a Peschiera. Egli praticamente firma quasi tutte le opere, salvo i *Misteri*, per altro documentati, del Rosario di Polpenazze, ma allora era molto giovane. Forse è il pittore che firma di più in assoluto in antico, nel suo secolo. E molto spesso appone la precisazione del luogo d'esecuzione, di "Padenghe" o di "Salò", dopo la firma. Normalmente questo genere di firma è riservato alle opere con destinazione lontana, in luoghi dove il pittore è sconosciuto, non nel suo territorio, che così comunque viene puntualmente marcato. Ne risulta allora evidentemente una identificazione fortissima con lo stesso territorio.

Giovanni Andrea è anche iscritto nei ruoli militari della Riviera e viene ufficialmente esonerato con un decreto del Capitano veneto Giustiniano Badoer solo il 28 luglio 1618 per la presunta disabilità di un braccio. Il ruolo dell'iscrizione non è di per sé sorprendente: anche Piero della Francesca era iscritto tra i balestrieri di Sansepolcro. In quel tempo ancora l'artista partecipa a tutti gli effetti all'attività sociale, anche militare, della comunità d'appartenenza, specialmente nei piccoli centri. Anche l'esonero si capisce facilmente: l'artista era ormai molto impegnato, e con successo, nell'attività di pittore e già relativamente famoso e doveva aver accumulato molti meriti agli occhi dell'autorità veneziana. Aveva anche già dipinto la grande immagine votiva del santuario, che riprendeva non solo la volontà di sei comunità locali ma anche sicuramente quella del Capitano veneto. La presunta disabilità al

<sup>4</sup> Cfr. Salò, Archivio Comunale, *Inventario sec. XIII-1897*, Sezione Antico Regime, 1601 dicembre 4-1614 aprile 16, dove sono raccolti i contratti e i carteggi inerenti alla decorazione del Duomo da parte dei due artisti veneziani.

braccio non gli impediva comunque di dipingere, in un momento, tra l'altro, in cui egli si rivela attivissimo.

A una data purtroppo imprecisata, ma quasi sicuramente entro il secondo decennio del Seicento (dopo il 1611), Bertanza dipinge quattro composizioni di forma vagamente mistilinea curva, su supporto di rame, nell'abside del santuario di Tignale, Santa Maria di Montecastello. Sono: *L'Annunciazione*, *l'Adorazione dei pastori*, *l'Adorazione dei magi*, *la Presentazione di Maria al Tempio*. È questo, comunque, un segno preciso del rapporto col santuario e con la comunità di Tignale, forse precedente e indipendente dalla vicenda dell'ex voto di Zanzanù. Si è anche ventilato che egli stesse lavorando al santuario quando ci fu l'uccisione del brigante, cui egli forse partecipò, strappato al suo lavoro di pittore, passando, per immediata conversione, al suo lavoro di "poliziotto". I dipinti su rame tuttavia non sono come gli affreschi, si preparano in studio e resta da conteggiare solo il tempo, relativamente breve, della collocazione.

Ai primi anni del secondo decennio del secolo sembra risalire anche il *San Marco* di Santa Maria Assunta a Maguzzano, con uno sfondo portuale animatissimo di figure, mentre il *Cristo pacificatore* di santa Maria Maddalena a Desenzano è datato 1614.

Il telero votivo di Giovanni Barbaro, all'uscita dalla sua carica, nel 1614 è una prova ulteriore dell'attaccamento di Bertanza all'autorità veneziana. Nella relazione inviata al Senato Veneto il 16 maggio 1614 il provveditore informa di aver assicurato la pace ai territori governati, dopo aver distrutto il banditismo. Saliente è il punto in cui dichiara che: «Sono stati da me distrutti tutti li capi principali, eccettuato quel famosissimo Zuan Zanon, il quale essendosi ridotto ad abitare molto ben accomodato sul Cremonese non dà già da qualche tempo alcun minimo richiamo di lui sopra la Riviera»<sup>5</sup>. In genere i dipinti raffiguranti i funzionari veneti all'uscita di carica erano offerti dalle comunità, in segno di riconoscenza. In tutte le città avevano degli specialisti, Jacopo Bassano, Maffei e Carpioni a Vicenza, Giambattista Volpato a Feltre, artisti vari, da Maffei a Zanchi a Rovigo, Palma e Porcia a Padova, Leandro a Bassano, e gli esecutori erano sempre naturalmente gli artisti fiduciari dello Stato Veneto.

Recentemente Giovanni Pelizzari ha segnalato il soffitto di un salone, in palazzo Costa-Donati-Mazzoldi a Salò, firmato e datato 1614 da Giovanni Andrea Bertanza e dal quadraturista Tommaso Sandrini (1580 c.-1630). A parte la novità della tecnica a fresco, che egli non sembra aver praticato altrove, e l'iconografia profana, l'opera presenta altri elementi di interesse storico. Nell'Estimo nel 1595 la casa appartiene a una famiglia di giureconsulti, gli

<sup>5</sup> A. Tagliaferri, B. Polese (a cura di), *Relazioni dei rettori veneti in terraferma: Provveditorato di Salò, Provveditorato di Peschiera*, Giuffrè, Milano 1978, p. 67.

Scaini, ma in quello del 1650 ai Donati. Un tal genere di decorazione non ha uguali nei palazzi sul lago e, logicamente, è prevedibile all'inizio, piuttosto che alla fine, di una proprietà. I possibili committenti, Bartolomeo e Lucrezio Donati, non appartengono alla borghesia della "capitale" ma sono mercanti di recentissima fortuna, vecchie conoscenze solo per la giustizia veneta. Gli eventi cui si fa riferimento sono quelli della cosiddetta "pace di Salò" del 1607. Alberghino Alberghini, capo di una fazione, cui afferiscono pure gli Arrighi di Gardone, in una supplica al Consiglio dei X, chiede protezione dalle aggressioni della fazione avversaria, che gli ha già trucidato due amici, uno sulla porta del convento del Carmine e un altro sulla piazza di Salò. Orbene i suoi nemici sono capeggiati proprio dai fratelli Donati: «Contra me Alberghino Alberghini concepirono grandissimo odio li predetti Bartolomeo e Lucretio Donati fratelli, et li loro aderenti per la causa suddetta, et anco perché avendoli io introdotti meco in certo negozio di compera, con occasione del quale da stato poverissimo et infelicissimo si sono condotti a molta comodità di fortune». In effetti i due fratelli, secondo quanto Pelizzari comunica dai dati d'archivio consultati, acquistano proprietà nei dintorni di Salò per circa 1000 ducati veneziani<sup>6</sup>. Sarebbe necessario, a questo punto, per gli storici e non solo, capire da dove erano venuti, in pochi anni, questi soldi. I Donati ricoprirono importanti cariche sul lago a partire dagli anni 1607-1617<sup>7</sup>. In ogni caso il palazzo sarebbe l'unico con questa decorazione smaccatamente celebrativa dei committenti in Salò, dove le vecchie famiglie, che tenevano evidentemente un più basso profilo sociale, non erano mai arrivate. Al centro, Giove con l'aquila e i fulmini scende in volo tra l'Abbondanza e la Fortezza, in figura forse di Atena. A fianco, nei riquadri minori stanno altre allegorie rituali, la Fama, la Sollecitudine, la Verità e la Concordia, esemplate, molto tempestivamente, sulla prima edizione dell'*Iconologia* di Ripa del 1611. I temi sono quelli, generici, dei trionfi delle grandi famiglie principesche o mercantili dell'epoca. Ma il tutto è impostato su una monumentale quadratura architettonica a palchi contrapposti, firmata a lettere capitali da Tommaso Sandrini con la data 1614, già attivo in importanti imprese. Ma per le composizioni di figura ci si rivolse a Bertanza. L'artista qui sembra aiutarsi con gli esempi precedenti dell'Aliense e forse anche del Malosso. La firma è un grande cartiglio a banderuola, alla base del riquadro centrale. In ogni caso la sua scelta era obbligata, a meno che non si volesse andar molto lontano per cercare un buon pittore di figura. Poi, al nostro gusto, l'esito espressivo pare eccessivamente scontato e retorico, pur nella sempre indubbia professionalità dell'esecuzione.

<sup>6</sup> Cfr. Salò, Archivio Comunale, *Collegio*, IV, f. 359, "Risposte di fuori. 1606".

<sup>7</sup> Cfr. G. Pelizzari, I. Bendinoni, *Ai confini della Magnifica Patria: gli altipiani settentrionali. Tremosine*, Ateneo di Salò, Salò 2011.

La qualità artistica di Bertanza è per noi più facilmente riconoscibile nei temi sacri, con le figure dei Cristi slanciati, seminudi, in pose di movimento, come fossero nuotatori del lago. Figure senza dolcezza ma anche senza volgarità. Sempre profilate di ombra e di nero.

Il soffitto del salone del Palazzo della Magnifica Patria è datato 1617. Si tratta di un capolavoro di diplomazia politica e di comunicazione: il vertice del Cristo risorto sta tra San Marco, rappresentante ufficiale della Repubblica Veneta, e Carlo Borromeo, rappresentante della chiesa ambrosiana e romana, con una significativa visita pastorale a Salò nel 1580, posizioni ineludibili pochi anni dopo la fine dell'Interdetto. Al centro è un angelo reggitemma tra le figure allegoriche della Fede e del Consiglio. In basso, a significare gli interessi economici, è il Benaco. Come Nettuno, su cavalli marini, che regge un gigantesco cedro, prodotto simbolico per eccellenza dell'economia locale.

La composizione, di straordinaria importanza per l'iconografia e per la storia, non è tuttavia ben valutabile, almeno per Bertanza, sotto l'aspetto artistico a causa delle estese ridipinture, anche se non sembrano sempre ben riconoscibili. Anche la macchinosità retorica dei contenuti non sembra esser stata facile da seguire per il pittore, che pare più a suo agio, malgrado tutto, con le più tradizionali storie sacre.

L'ex voto per l'uccisione del bandito Zanzanù, senza uguali, è datato allo stesso 1617, di dimensioni eccezionali, cm 244x184, dipinto su commissione di sei comunità di Tignale.

Si può insinuare che, senza questo straordinario apparato illustrativo, la storia di Zanzanù sarebbe riconosciuta sì forse come quella più importante del banditismo del lago ma non avrebbe la stessa immediatezza evocativa e la popolarità di fondo. Il pittore ha visualizzato e consacrato alla fine il mito del bandito<sup>8</sup>.

L'opera è molto originale anche per l'impostazione spaziale, molto libera, che ricorda in qualche modo le contemporanee *Vedute di Toledo* del Greco, datate intorno al 1610, che Bertanza comunque non ha visto. Ma ancor più per la trama di sceneggiatura cinematografica, che restituisce vivissimo l'evento pur nella sintesi fumettistica dei personaggi. La tipologia compositiva è anche diversa sia da quella delle grandi battaglie cinquecentesche sia da quelle del nuovo genere battaglistico che andranno in voga nell'età del Re Sole.

L'ex voto riporta la data del 17 agosto 1617, che è quella dell'uccisione di Zanzanù, ma non dovette essere di molto posteriore. Interessante è la coincidenza con la data del 27 settembre 1617, quando si fissa la conclusione del soffitto celebrativo per la Magnifica Patria di Salò, che era stato commissionato il 13 novembre 1616.

<sup>8</sup> La lettura particolareggiata dell'ex voto, con tutti i tempi della cattura e dell'uccisione, è in C. Povolo, *Zanzanù. Il bandito del lago (1576-1617)*, Comune, Tignale 2011.

Nel 1623 Bertanza dipinge poi anche l'*Incoronazione della Vergine* per la chiesa di Santa Maria Assunta di Gardola di Tignale. Ancora nel 1630 dipinge la *Madonna con i SS. Sebastiano e Rocco* per la chiesa di San Rocco a Oldesio di Tignale, segno che gli stretti rapporti del pittore con la comunità locale non vennero mai meno fino alla fine, pur restando naturalmente limitati ai lavori per la devozione religiosa e liturgica.

Nel 1786 la Magnifica Patria commissionerà ancora al pittore bresciano Sante Cattaneo un dipinto di ringraziamento per l'uscita di carica del provveditore Marco Soranzo, che l'aveva liberata, ancora una volta, dai briganti, che evidentemente non erano mai spariti. E sarà l'ultimo, di questa tipologia, in tutto il territorio della Serenissima.

Ringrazio Paolo Delorenzi, Stefano Lusardi, Claudio Povolo, Emanuele Tonolli e, ovviamente, Giovanni Pelizzari.




1. Giovanni Andrea Bertanza, *Ascensione di Cristo* (della serie dei *Misteri del Rosario*). Polpenazze (BS), chiesa di Santa Maria Nascente.



2. Giovanni Andrea Bertanza, *Madonna col Bambino, san Marco e il provveditore Giovanni Barbaro*. Salò, Museo Civico.



3. Giovanni Andrea Bertanza – Tommaso Sandrini, *Soffitto del salone*. Salò, Casa Costa-Donati-Mazzoldi.



4. Tommaso Sandrini, *Soffitto del salone*, particolare con la firma. Salò, Casa Costa-Donati-Mazzoldi.



5. Giovanni Andrea Bertanza, *Soffitto*. Salò, Palazzo Comunale.



6. Giovanni Andrea Bertanza, *Cattura e uccisione di Zanzanù*. Tignale (BS), chiesa di Santa Maria di Castello.



7. Giovanni Andrea Bertanza. *Soffitto del salone della Magnifica Patria*. Salò, Palazzo Comunale.

## Discussione

*Livio Antonielli*

Diamo il via alla seduta conclusiva del nostro incontro; seduta che, come sa bene chi conosce le attività del Cepoc, sarà dedicata interamente alla discussione, aperta a tutti.

Per iniziare devo dichiarare che sono sin qui molto soddisfatto dei nostri lavori. Vorrei ora, in poche parole, per aprire la discussione, richiamare qualche punto, giusto per stimolare il dibattito. Intanto vedo confermata la validità della scelta, fatta ormai da tanto tempo, di legare questi incontri a una prospettiva di lungo periodo, dal medioevo alla contemporaneità. E quando dico “confermata”, intendo confermata nei fatti, nel senso che riconosco tra i partecipanti al nostro incontro, vuoi che siano medievisti, modernisti o contemporaneisti, la precisa volontà di rapportarsi tra loro, di creare flussi comuni di discorso e di riflessione. È appunto questo che rende vincente tale scelta, perché sono molti i temi che letti in una prospettiva di lungo periodo o all’interno di uno spazio temporale ristretto si prestano a chiavi interpretative anche molto distanti tra loro.

Partendo da qui, quella che è emersa in questi due giorni è certo una prospettiva che privilegia gli aspetti della continuità. All’origine vi è certo il tema prescelto, che ha per centro le attività di polizia e le tematiche connesse al banditismo e alla criminalità. La polizia si colloca nella profondità del nesso tra autorità e società, e nel suo operare mostra nella forma più elementare le dinamiche del confronto tra *enforcement* e corpo sociale. Tale prospettiva disvela, quindi, e mette in relazione, comportamenti basilari e risposte conseguenti, e in questo modo finisce per enfatizzare, nell’osservare queste dinamiche attraverso singoli episodi, le continuità più delle cesure. Tanti comportamenti del confronto guardia/ladro paiono obbedire a stereotipi senza tempo, che si ritrovano anche a dispetto di contesti ed epoche differenti. Nel nostro incontro momenti di continuità ne sono stati messi in luce molti, e su vari piani, che possono toccare aspetti anche non banali: penso ad esempio alla relazione di Luca Rossetto, che ha segnalato il ricorso

a fonti criminali di antico regime da parte della Commissione Militare d'Este, a dimostrazione che non è solo sul piano operativo ma anche, come in questo caso, nell'uso delle fonti, che ci si può confrontare con la continuità.

Se la prospettiva della continuità è prevalsa, bisogna però evitare di costruire un discorso centrato sulla contrapposizione tra continuità e cesure. Infatti, se il guardare con occhio ravvicinato e con attenzione ai comportamenti e alle pratiche è un fattore che enfatizza, come detto, il piano della continuità, invece, una prospettiva più ampia, che guardi alla dimensione interpretativa e ai modelli, necessariamente lascia emergere le cesure, essenziali per dare un ordine al discorso. Ne consegue che il maggiore o minore spazio dato alle continuità o alle cesure sia molto spesso collegato a cosa si sta esaminando e a come si imposta l'analisi. Valga un banalissimo esempio: le pratiche di polizia, a seconda di come le si consideri o dell'epoca che si analizza, mostrano aspetti di straordinaria continuità (come può essere per le strategie e la prudenza da adottare nell'affrontare dei delinquenti) o forti cesure (vedi l'adozione di specifiche tecnologie, soprattutto dal secondo Ottocento in avanti). Dunque, ne consegue un invito alla prudenza nell'uso di queste categorie e soprattutto un invito a non contrapporre le une alle altre senza prima verificarne l'interna coerenza.

Poi un'altra osservazione: si è parlato più di criminalità che di forze dell'ordine e si è parlato meno ancora dell'interazione, delle reciproche influenze a livello di comportamento, tra polizie e criminali. Direi che, tra gli interventi, quello che si è centrato strettamente su questo rapporto è quello di Luigi Vergallo [purtroppo qui non pubblicato]. Ciò che è emerso da questa relazione, come pure da altri spunti, è che sia in primo luogo il mondo criminale a reagire con prontezza al mutare dei contesti e degli oggetti (vedi il costante adattamento delle azioni criminali in funzione di circostanze e opportunità) e che quindi sia questo ad aver fatto da traino e da stimolo ai conseguenti comportamenti delle polizie. Questa interpretazione trova soprattutto conferme a partire dal secondo Ottocento, quando l'impatto di tecnologie e nuovi strumenti obbligano le polizie a un costante aggiornamento di metodi e dotazioni per fronteggiare la creatività delinquenziale (si pensi solo alla rivoluzione indotta, per epoche diverse, dall'automobile e dall'informatica). Il problema si pone semmai nel guardare alle epoche precedenti, certo meno dinamiche quanto a impatto delle innovazioni tecnologiche e che per conseguenza lasciano emergere anche la continuità di pratiche e comportamenti (si pensi solo al contrabbando e ai suoi antichi cammini per luoghi impervi). In questo caso, mantenendo il piano d'osservazione dal basso, il sistema dei condizionamenti reciproci tra comportamenti di chi delinque e comportamenti delle polizie appare molto più in bilico tra la spinta dei fattori innovativi e il peso della tradizione e della consuetudine. Lo stesso vale anche per la stessa definizione di quale comportamento sia delinquenziale o meno, cosa che in alcuni casi presenta un notevole scollamento tra il dettato

normativo e la percezione del corpo sociale (si pensi ancora al mondo del contrabbando). Ne consegue che la prospettiva dal basso, nell'osservazione dell'adattamento delle pratiche poliziesche all'impulso creativo della delinquenza, pare per l'antico regime più discutibile. Però è altrettanto vero che numerosi spunti in vari interventi parrebbero confermare che tale spinta purtuttavia fosse riconoscibile. Ripenso in particolare a Claudio Povolo, che ha invitato proprio a riconoscere gli interventi dall'alto in primo luogo come risposte a impulsi e stimoli provenienti dalla società.

Mi ha anche colpito come sia emersa con forza, a proposito del banditismo, la tesi che collega il fenomeno a forme di protezione dall'alto, divenendo con ciò strumento di strategie individuali miranti a una scalata sociale o a una promozione economica. Altro elemento che mi ha interessato è quello dell'indeterminatezza del ruolo criminale, sia dal punto di vista dell'azione (contrabbandieri che possono essere anche ladri, o altro; soldati che diventano banditi e viceversa) che dal punto di vista della caratterizzazione in quanto bandito (circostanze, norme, scelte politiche possono avere quale esito quello di generare banditi, persone che più o meno per necessità si trovano ad agire *extra legem*). Questo tema, che in altre stagioni storiografiche è stato ampiamente percorso, ma che in tempi recenti è stato meno al centro della riflessione storica, riemerge ora in modo insistito. Però per questa via, e bisogna tenerne conto, ci si riallaccia all'altro tema, oggi poco praticato, delle reazioni del corpo sociale, a fronte dell'intervento da parte dell'autorità statale, in difesa degli equilibri politici e degli interessi locali fissatisi nel tempo.

Restando ancora sull'indeterminatezza del ruolo del criminale, che dire poi della plasticità della criminalità? Del suo essere una realtà capace di adattamenti di varia natura, sensibile a sollecitazioni indotte non solo dalle necessità economiche, ma provenienti da molteplici ragioni e motivazioni? Questo è emerso in vari interventi, quale quello di Giulio Tataschiere, che ha ben descritto la capacità di adattamento come qualità costitutiva del grande brigantaggio meridionale. Ne consegue che diventi difficile la costruzione di modelli criminali, e che si debbano rincorrere molteplici fattori d'ordine culturale, territoriale, congiunturale e così via per inquadrare una forma di criminalità. Insomma, da questa prospettiva il bandito sociale alla Hobsbawm appare solo come uno dei possibili casi. Come pure l'immagine del brigante puro, del brigante come figura professionale coerente e a tutto tondo, appare fortemente messa in discussione. La sensazione è comunque che su questo piano ci sia ancora molto da lavorare.

Per quanto riguarda lo specifico aspetto del controllo, cioè delle polizie, mi ha colpito l'importanza che nel nostro incontro ha avuto l'analisi dell'azione anticrimine svolta da apparati che risultano espressione diretta del corpo sociale. Si è dunque riconosciuto il peso della tradizione e delle pratiche consuetudinarie, come pure, parlando delle milizie, ho visto enfa-

tizzato più il momento costitutivo dal basso, a livello locale, che non l'assetto paramilitare poi spesso raggiunto da questi corpi. Si è dunque andati, come dire, controcorrente: infatti è rimasta marginale la tendenza di lungo periodo, che certo muove verso la militarizzazione e la specializzazione militare degli interventi di polizia. Quindi mi domando: è solo un caso che sia prevalsa questa prospettiva? E anche questo può essere un elemento di dibattito.

Una parola, infine, sull'eterna giovinezza di una categoria quale quella premiale, che, come si è visto, è apparsa con frequenza nelle relazioni e ha consentito di legare il piano interpretativo soprattutto tra l'età medievale e l'età moderna. Si è invece parlato molto meno di premialità con riferimento all'età contemporanea. In effetti in età contemporanea il fenomeno assume caratterizzazioni del tutto diverse; ma, ciò detto, siamo sicuri che cercare di riconoscere i nuovi volti della logica premiale non potrebbe aiutarci a spiegare una serie di meccanismi che connettono banditismo, azione repressiva e giustizia? Io penso francamente di sì.

Vi avevo preannunciato un intervento breve e così è stato. A questo punto si apre la discussione.

*Andrea Azzarelli*

Vorrei proporre un commento generale e poi avanzare alcune domande specifiche ai vari relatori.

In generale, mi ha molto interessato la questione geografica: come vengono stabiliti i confini, come vengono stabilite le giurisdizioni, dove si trovano le truppe, dove si trovano le forze di polizia, quali luoghi sono percepiti come più delicati per la gestione dell'ordine pubblico. Il rapporto delle istituzioni con lo spazio è un elemento secondo me fondamentale. Pensando ad esempio all'intervento di Idamaria Fusco, appare assolutamente centrale la questione delle giurisdizioni: i presidi si comportano come se la giurisdizione di loro competenza fosse una loro proprietà. Si tratta di un elemento di lunghissimo periodo che ho trovato in diversi documenti della Sicilia di fine Ottocento. In provincia di Palermo, ad esempio, troviamo un sottoprefetto che viene cacciato perché, pur di non accettare che una squadriglia mobile di poliziotti del circondario vicino passi nel suo di circondario, preferisce trovare punti di accordo con alcune reti politico-criminali locali.

Mi è molto piaciuto l'intervento di Saggiorato sulle polizie napoleoniche. Ho una domanda da porre, che pongo anche a Scaramuzza. Queste polizie, che iniziano ad affiancare la gendarmeria, sono talvolta composte da uomini che già prima del periodo napoleonico avevano prestato servizio in corpi di controllo del territorio. Ciò che mi chiedo è quindi come questi individui fossero percepiti dalle popolazioni, individui spesso già strumento di sorveglianza e repressione in epoche precedenti. Le popolazioni li vedono

come rappresentanti del nuovo Stato napoleonico, oppure li percepiscono ancora come uomini che già in passato avevano ricoperto ruoli simili? Che conseguenze si hanno sulla percezione concreta delle nuove istituzioni e che rapporti si creano con le popolazioni? La stessa domanda la pongo a Scaramuzza nei confronti delle bande siciliane: come le popolazioni percepiscono questi gruppi a cui è affidato il controllo del territorio? Rappresentano che cosa per le popolazioni, lo Stato, i poteri locali, il passato o le novità del mondo liberale?

Avrei poi qualche domanda per Tatasciore. Nel suo intervento la dimensione della concreta territorialità delle forze in campo era molto meno presente. Tra la rappresentazione che viene fatta da un prefetto e la rappresentazione che viene fatta da un delegato, primo grado di polizia, vi è notevole differenza. L'immaginario – Tatasciore ha parlato di immaginari – che vivono è differente. La domanda quindi è: hai individuato delle differenze fra questi due mondi? Ad esempio, faccio un esempio tratto dalle carte che sto leggendo in questo periodo – tra le altre cose, mi sto occupando del processo Notarbartolo –: c'è una radicale differenza fra quello che spesso riportano gli ispettori, in rapporto diretto con il questore di Palermo, e ciò che viene invece riportato dai delegati presenti sul territorio. Questi ultimi, quando viene loro richiesto se sono presenti mafiosi o elementi del genere, rispondono in maniere disparate e ho trovato alcune risposte di questo tipo: sì, in questa famiglia fanno atti di criminalità, degli atti di mafia, ma niente di veramente illegale. Quando invece arriva *in loco* l'ispettore, direttamente inviato dal questore, si risponde in genere che gruppi mafiosi, organizzati, gerarchici, esistono e sono associati tra loro. C'è quindi una differenza tra la rappresentazione tratteggiata dall'alto della gerarchia amministrativa e la rappresentazione che proviene dal basso di quella medesima gerarchia. In secondo luogo, mi chiedo anche quali fossero le origini sociali e geografiche di questi funzionari, quanti fossero, quanto tempo rimanessero nelle varie località, dato che venivano continuamente trasferiti. Sono tutti elementi che contribuiscono a modificare la percezione dei luoghi in cui si formano quei funzionari chiamati a svolgere un ruolo di sorveglianza. E dato che, per l'appunto, i trasferimenti erano all'ordine del giorno, mi chiedo se avessero il tempo questi funzionari di formarsi veramente un'idea di quello che avevano davanti. Da qui segue un'altra domanda: quando scrivono nei rapporti, cercano di rappresentare veramente quel che hanno davanti o cercano di rispondere a una domanda che arriva dall'alto e quindi danno le risposte che l'alto vuole? Ad esempio, penso a una serie di documenti di fine Ottocento sul tema del congresso socialista di Firenze del 1896, quando tra tutte le questure del Regno si attiva una fitta corrispondenza d'ufficio. Il questore di Palermo invia una circolare ai suoi sottoposti nella quale parla di un'imminente rivoluzione e chiede informazioni. A questa circolare i vari delegati rispondono in genere che di rivoluzione non si tratti, ma che

comunque i socialisti sono organizzati. Negli stessi giorni, in un'altra circolare, non direttamente collegata al congresso socialista, gli uffici centrali della questura chiedono se siano presenti delle associazioni repubblicane, socialiste e così via; gli stessi delegati che avevano scritto di organizzazioni socialiste radicate e strutturate, in genere rispondono: no, non c'è nulla. Quindi questa rappresentazione che troviamo nelle carte firmate dai funzionari più che una rappresentazione verso l'esterno, è forse una rappresentazione verso l'interno dell'istituzione, dovuta al fatto che il delegato deve rispondere a richieste che gli arrivano dall'alto. Insomma, il funzionario è impegnato non soltanto a descrivere ciò che vede, ma anche a cercare di non deludere le aspettative di superiori da cui dipendeva la sua carriera.

*Francesco Benigno*

Interessante quello che dici, e inquietante, no? Siamo di fronte a due possibili alternative: e cioè quella di credere ai delegati di pubblica sicurezza, che hanno le idee confuse (secondo me giustamente confuse) riguardo a che cosa fossero le organizzazioni mafiose; oppure in alternativa accogliere il punto di vista ufficiale, proveniente diciamo dall'alto, che ha bisogno della costruzione di soggetti criminali, figure che servono poi a organizzare la repressione. Si tratta in sostanza dell'alternativa dell'interprete, qualcosa che ci mette di fronte a un bivio.

Intendiamoci: uso il termine interprete volutamente, perché l'elemento sopra cui vorrei ragionare riguarda noi: noi storici, noi interpreti. Si tratta di chiederci se oltre a mettere in campo una estrema e giusta attenzione alle fonti non dobbiamo avere allo stesso tempo una altrettanto forte e giusta attenzione a noi stessi, agli schemi concettuali che usiamo.

Per chiarire cosa voglio dire proverò a passare attraverso Eric John Hobsbawm come inventore del banditismo sociale. Nel 1956, Hobsbawm fa un viaggio in Italia di cui parla nella sua biografia, *Interesting Times*, e che è stato importante nella genesi del libro.

Va detto *en passant* che il libro viene pubblicato in italiano come *Anni interessanti*, che non è la stessa cosa del titolo inglese, perché *interesting times* in inglese allude ("may you live in interesting times") ai *troubles*, in italiano no. Il titolo inglese fa cioè riferimento chiaro alla drammaticità del XX secolo, mentre il titolo italiano ci porta fuori strada, aggiungendo oltretutto *Biografia di uno storico*. Occorre insomma una grande attenzione ai linguaggi, anche ai nostri linguaggi, non solo a quelli degli attori sociali.

Tornando al tema del banditismo sociale occorre dire che il sottotitolo del libro di Hobsbawm – che poi verrà pubblicato negli Stati Uniti l'anno dopo come *Social Bandits* ma che, lo ricordate, si chiamava in realtà *Primitive Rebels. Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and*

*20th centuries* – è assai interessante. Nel sottotitolo, infatti, ci sono queste parole riportate in copertina: *Banditry, Mafia, Millenarians, Anarchist, Sicilian Fasci, The City Mob, Labour Sects, Ritual, Sermons & Oaths*. Nel libro il brigantaggio postunitario, quello di cui ci ha parlato Carmine Pinto, ha un posto importante, significativo, ma i temi sono vari e tra essi colpisce l'attenzione al millenarismo. Sono gli anni in cui Norman Cohn, che i medievisti conoscono molto bene, scrive, mi pare nel '57, *The Pursuit of the Millenium. Revolutionary Millenarians and Mystical Anarchists of the Middle Ages*. Il richiamo di Hobsbawm fa dunque riferimento esplicito al testo di Cohn, che nel sottotitolo recita così: *Revolutionary Messianism in Medieval and Reformation Europe and its Bearing on Modern Totalitarian Movements*. Vi è qui il tentativo di legare il millenarismo medievale come via di accesso alla comprensione del totalitarismo; qualcosa di differente, ma simile nell'intento, a quello che afferma Jacob Talmon nel suo libro sulle origini del totalitarismo. È il tempo della guerra fredda e noi, se vogliamo capire Hobsbawm, lo dobbiamo rimettere nel suo tempo e comprenderlo nel dialogo con i suoi interlocutori. Solo così si comprende il tentativo di recuperare le radici progressiste, diciamo così, della tensione prerivoluzionaria o atavica, e di farlo ovviamente in un senso diverso da quello che un Norman Cohn o un Jacob Talmon potevano proporre.

Comunque, mentre Hobsbawm è in Italia, frequenta una rete intellettuale che gira attorno al Partito Comunista ed è interessante che lui sia molto sensibile a quello che succede in Calabria. Mi piace molto, a questo proposito, di non aver potuto sentire la relazione di Idamaria Fusco sui banditi della Calabria, ma va detto che in quel momento la Calabria era sulla cresta dell'onda, al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica. Perché? Perché erano apparsi non solo sui giornali calabresi ma anche su quelli nazionali come «Paese Sera» una serie di articoli nei quali la criminalità calabrese trovava grande spazio. E Hobsbawm era attratto da quei temi. Nel libro ovviamente ci sono tante altre cose, ci stanno gli studi dedicati ad Angiolillo, al libro di Gavin Maxwell, *God Protect Me From My Friends*, che è un libro sul bandito Giuliano, ci sono riferimenti al bandito Musolino, al banditismo sardo, ai libri sulla mafia come quello di Angelo Umiltà, ai libri degli antropologi come Pitt Rivers, ma vi sono anche questi articoli di giornale; e ci si potrebbe chiedere: perché mai Hobsbawm si interessa alla Calabria? Perché in quel momento c'è in Calabria una grande novità: si è scoperta la *'Ndrangheta*.

Nella traiettoria intellettuale di Hobsbawm, così straordinariamente influente (come quella di Cohn, d'altra parte: il libro di Cohn è stato considerato dal «Times Lecture Supplement» uno dei cento libri più importanti del XX secolo) gli articoli sulla scoperta della *'Ndrangheta* hanno importanza. Sono fonti che aiutano a comprendere le svolte e gli orientamenti della storiografia del Novecento, non a capire i criminali. E questo perché abbiamo bisogno di ripensare il nostro lavoro, somigliante a una specie di costruzione, di

rappresentazione: noi scriviamo storie – e qui con noi c'è Luigi Vergallo, che oltre a scrivere libri di storia scrive anche romanzi; quando facciamo storia, in altre parole, c'è una componente narrativa nei nostri discorsi, non possiamo nasconderla.

Scriviamo storie, dunque, dipingiamo scene del passato, se così si può dire, ma abbiamo al contempo bisogno di chiarire non solo cosa raccontiamo, ma da dove, da che punto di vista guardiamo le cose che raccontiamo. Apprezzo molto Claudio Povolo che l'ha fatto, ha detto da dove guarda le cose, svelando il suo punto di vista. Che poi è diverso dal mio, in quanto per me la rappresentazione dell'antico regime come il passaggio da Carnevale a Quaresima, con una Chiesa che si sovrappone a una cultura popolare arcaica tradizionale sul finire del Cinquecento mi sembra una semplificazione drastica, che consente di valorizzare alcuni elementi sicuramente interessanti, ma che ne offusca molti altri.

Sto evocando la complessità delle cose; e da questo punto di vista il titolo del convegno *Guardie e ladri* mi piace molto. Evoca cioè – e complimenti a Livio che lo ha scelto – una visione sistemica, che è quella che ci serve; a me in particolare ricorda poi quelle pagine straordinarie di Joseph Conrad, ne *L'Agente Segreto*, che descrivono la Londra degli anni '90 del XIX secolo, in cui convivono anarchici, socialisti, spie, agenti segreti, provocatori. *Guardie e ladri*, insomma.

Hobsbawm, nel suo libro, cita l'articolo di un allora giovane storico del tempo – sono stato al suo funerale, con tristezza, qualche giorno fa – e quel giovane di allora era Rosario Villari; lui, in quegli anni, prima di mettersi a studiare cose che piacciono anche a me, la società e la crisi del Seicento, insomma, aveva scritto un articolo su politica e malavita apparso sulla rivista «Nord e Sud»; e aveva citato poi anche una serie di reportage di Riccardo Longone che erano apparsi su «l'Unità» nel settembre del '55 relativi alla scoperta della *'Ndrangheta*. Si tratta di quello stesso Riccardo Longone inviato speciale de «l'Unità» che diffondeva la parola *'Ndrangheta*. Non l'aveva inventata: la parola si trovava già in alcuni documenti degli inizi del secolo, ma essa assurgeva ora, esattamente in quel momento, a una dimensione nazionale.

Ma perché tutta questa attenzione improvvisa per la *'Ndrangheta*? Che cosa era successo nel 1955? Era accaduto che a Reggio Calabria era arrivato un nuovo questore legato a Scelba, che si chiamava Carmelo Marzano. Egli aveva avviato in poche settimane un'operazione di grandissima forza contro tutte le *'Ndrine*, le cosche del territorio del Reggino; arrestando però soprattutto soggetti appartenenti a *'Ndrine* di paesi legati ad amministrazioni guidate da repubblicani, socialdemocratici, socialisti e comunisti e salvando, diciamo, così, alcune *'Ndrine* legate ai democristiani. Centinaia di arresti, grande clamore e dibattito parlamentare. Vi era nell'aria quell'inquietudine politica meridionale che in altre forme, di lì a poco, sfocerà in Sicilia nell'operazione Milazzo. Si faceva strada cioè una contestazione interna al sistema di potere, per così dire, egemonizzato dalla Democrazia Cristiana.

Marzano verrà fermato e richiamato, però ciò che è interessante è che egli è un personaggio che sembra uscito dalla letteratura, un personaggio alla Conrad. Perché era stato lui che nel 1950 aveva contribuito a organizzare la cosiddetta sparatoria di Castelvetro, cioè la finta operazione dei Carabinieri che avrebbe dovuto testimoniare l'uccisione del bandito Giuliano. Che come si sa è stato eliminato in un altro modo, ma nella cosiddetta Prima Repubblica non si poteva dire che il vice della banda di Giuliano, cioè Gaspare Pisciotta, era un informatore di polizia, perché allora si sarebbe potuto dire: ma se avevate uno dentro la banda perché non li avete presi prima? Questa domanda scomoda non poteva essere evitata e quindi, come si sa, si inventò una finta sparatoria dei Carabinieri, messa su dal colonnello dei Carabinieri Ugo Luca, con l'aiuto di Marzano. Sarà poi la volta dello stesso Pisciotta, che aveva cominciato a parlare male, a essere eliminato. Aveva detto delle cose sgradevoli nei confronti dei mandanti della strage di Portella della Ginestra citando alcuni dei personaggi coinvolti. Pare che in carcere avesse un passerotto e gli dava da mangiare tutto quello che lui mangiava perché aveva paura di essere ammazzato. E infatti i passerotti non bevono il caffè.

Dico queste cose non per entrare in una vicenda nota ma che andrebbe meglio studiata, ma per ricordare che questa non è letteratura: stiamo parlando di un personaggio, Marzano, che, dopo essere stato a Palermo nel 1950 a condurre quell'operazione di polizia, va a Trieste a fare il questore. Compito difficile per la particolare situazione di una città che era rientrata di recente nell'orbita italiana dopo essere stata in amministrazione mista e che aveva problemi di ordine pubblico enormi. Egli in quel contesto, per colpire i comunisti titoisti, inventa una provocazione poliziesca: arresta uno di loro, un partigiano che si chiamava Luciano Rapotez, insieme a un altro comunista titoista e a due criminali comuni. Marzano accusa i quattro di essere stati i responsabili di una strage compiuta nel 1946 e per farli confessare li fa torturare in carcere. Una brutta storia italiana, diciamo: Rapotez viene quasi ucciso e poi rimane in carcere per anni senza un vero processo. Naturalmente tutto questo avviene non sulla base di prove, ma sulla testimonianza di un agente provocatore, tale Giuseppe Giacomini detto Slavko, che era rapinatore seriale e confidente di polizia.

Abbiamo qui un esempio della commistione di criminali e di soggetti politicizzati, che ovviamente non è solo un'impresa poliziesca, ma qualcosa che ha a che fare con la costituzione dei processi identitari, i quali non sono però così esclusivi come la storiografia di ispirazione positivista tende a farci credere. Non è che uno nella vita è anarchico o criminale. È una cosa più complicata, come anche Vergallo ci mostrava. Si può essere comunisti e *Ndranghetisti* allo stesso momento? Chi pensa di no dovrebbe andarsi a guardare le cronache della Repubblica di Caulonia, marzo '45; la rivolta comunista guidata da Pasquale Cavallaro, una sorta di versione granguignolesca delle storie di Peppone e Don Camillo in cui sul campanile di Caulonia veniva alzata la bandiera rossa.

Naturalmente Hobsbawm legge gli articoli che raccontano di questa realtà ma poi li rielabora e li colloca dentro un altro mondo che è il suo; non sapeva e forse non avrebbe neppure potuto sapere. Noi però, in parte, sappiamo; e allora ci tocca porci il problema di tagliare gli ormeggi, di provare a superare gli steccati che separano quelli che si occupano di storia istituzionale, quelli che fanno storia culturale, quelli che si dedicano alla storia politica, quelli che studiano storia sociale. Se provassimo a fare questo salto, realizzando questa ibridazione, ne guadagneremmo di certo. Ovviamente serve un'attenzione che io credo sia ormai irrinunciabile agli usi del linguaggio, ai modi del discorso: abbiamo bisogno di una traccia per comprendere le cose, ma allo stesso tempo anche una definizione dei contorni su cui ci dobbiamo muovere. Per cui, per esempio, non basta soltanto il linguaggio normativo – ho letto il bel libro di Todeschini (*Visibilmente crudeli*), la dimensione normativa è importante; io stesso constato come fenomeni come quello mafioso prendano importanza anche perché inseriti entro strutture normative. Perché il linguaggio poi ha un uso che non è soltanto normativo ma si trasforma nella pratica, nella prassi discorsiva e ha spesso, naturalmente, usi derogatori; lo riconosce anche Claudio Povolo quando parlando di Zanzanù dice: preferisco dire uomo, non bandito. Molto interessante: ancora una volta l'interprete si smarca e naturalmente sappiamo bene che il bandito non è equivalente di brigante, significa qualcosa di diverso.

Lo stesso termine brigante, del resto, significa cose diverse prima della Vandea e dopo: perché con la Vandea i *brigands* diventano una cosa diversa; e anche nella narrazione di Scaramuzza è evidente qualcosa di simile. In cosa sono le squadre diverse rispetto alle bande di briganti? Ancora una volta l'attenzione alle squadre origina da una tradizione di problemi legati alla questione dell'origine della mafia nel contesto della separazione, della divisione tra Sicilia e Napoli, quindi della divisione delle due classi dirigenti e dell'indicazione implicita, che da quelle classi dirigenti giungeva a settori del mondo popolare, di andare contro, diciamo, il regime. Quindi, ancora una volta: nel vedere quello che le carte documentarie ci permettono di vedere, questo il senso del mio intervento, dobbiamo anche allo stesso tempo chiederci noi da dove guardiamo le cose che studiamo, quale è il nostro punto di vista.

*Claudio Povolo*

Molte delle osservazioni che Francesco Benigno ha prospettato le avevo notate anch'io. C'è innanzitutto questo problema di un certo distacco che dobbiamo avere rispetto alle cose che studiamo. Nel suo *Il ritorno dei Thugs*, Francesco, in un bellissimo saggio, ha affrontato un tema che io consiglio

ai miei studenti come esempio di decostruzione storica, volta a ricreare su nuove basi l'analisi della realtà esaminata<sup>1</sup>.

Un tema che mi sembra valga la pena di sottolineare è quello della cronologia delle varie relazioni presentate nel corso del convegno. Siamo partiti con pochi interventi sull'età medievale e poi, via via, ci si è addentrati nell'età moderna e contemporanea. Francesco non crede molto alla scansione di fine Cinquecento: certo sul lungo periodo sono moltissimi i momenti importanti. Io generalmente tendo a sottolineare quello di fine Cinquecento, proprio perché questa fase cinquecentesca di emergenza esprime indirettamente la precedente dimensione politica del banditismo medioevale e si costituisce come vero e proprio *tournant*. E del resto non si può di certo parlare di brigantaggio per questi secoli. Il fenomeno quindi è comparabile nel lungo periodo solo adottando criteri improntati all'estrema cautela. Proviamo a pensare che cosa avviene in Italia, e non solo in Italia, nel Cinquecento. Feudatari riottosi a ogni autorità, come Marco Sciarra a Alfonso Piccolomini, attraversano la penisola con migliaia di uomini, suscitando uno sconvolgimento politico che colpisce in particolare il Regno di Napoli e lo Stato pontificio, ma che si riflette anche su altri Stati territoriali italiani, come ad esempio la Repubblica di Venezia: è incredibile come in tale occasione emerga in forme inedite il tema del banditismo e del fuoriuscitismo. Quindi dobbiamo un attimo riflettere anche su questo: certamente il brigantaggio meridionale in concomitanza con il processo di Unità è un fenomeno di grandissimo rilievo, però ritengo che il tema del banditismo (inteso non più nella sua forma tradizionale) di fine Cinquecento sia altrettanto importante, anche perché investe complessivamente una società nel suo modo di essere e di pensare. In particolar modo la messa in discussione di una consolidata struttura sociale e culturale e cioè quella di una giustizia che nell'età medioevale era prevalentemente caratterizzata dalle sue finalità di composizione e di mantenimento degli equilibri esistenti (giustizia restitutiva), che sarà poi lentamente soppiantata da riti processuali inquisitori volti ad affermare nuove gerarchie politiche. Un cambiamento epocale, che si sarebbe riflesso sulle strutture politiche e giudiziarie successive.

Per quanto concerne il testo di Hobsbawm vorrei sottolineare che il valore essenziale della sua analisi (variamente e giustamente criticata da molti autori, soprattutto per le fonti utilizzate; e la scarsa attenzione alla dimensione giuridica del banditismo e alle necessarie scansioni cronologiche) risiede essenzialmente nella delineazione del mito del fuorilegge, inteso come capacità da parte di determinati individui di rappresentare istanze di giustizia e di vendetta diffuse negli strati più umili della popolazione, sfidando gli assetti di potere costituiti. Questo mi sembra un aspetto importantissimo. Hobsbawm,

<sup>1</sup> F. Benigno, *Il ritorno dei Thugs: ancora su trasformazioni discorsive e identità sociali*, in «Storica», 51, 2011, pp. 97-120.

tra l'altro, oltre alle fonti che Francesco Benigno ricorda, aveva sottomano il lavoro pionieristico di Franco Cagnetta sul banditismo di Orgosolo<sup>2</sup>. Un lavoro che ispirerà, di lì a poco, il grande libro di Antonio Pigliaru *La vendetta barbaricina. Il banditismo come ordinamento giuridico*<sup>3</sup>. Libro eccezionale e, a mio avviso, tra i testi più significativi della storiografia italiana attenta ad affrontare gli aspetti giuridici del banditismo e del brigantaggio. *En passant* va ricordato che il testo di Cagnetta su Orgosolo verrà perseguito dalle autorità politiche di quegli anni e l'autore, pur difeso in parlamento da Pietro Nenni, deciderà comunque di abbandonare il nostro Paese.

Diciamo pure che questo tema dell'immagine del bandito si rapporta inevitabilmente – lo osservavano Livio Antonielli e Francesco Benigno – al contesto storico in cui esso si configura. Lo si sente spesso utilizzato anche per l'età contemporanea, ma per secoli tale figura non fu percepita in maniera negativa. In realtà i termini bandito e brigante hanno assunto negli ultimi due secoli significati del tutto nuovi, soprattutto sul piano della loro dimensione giuridica. Inoltre, un aspetto che attraversa le varie relazioni, ma su cui bisognerebbe un attimo riflettere, è il concetto di violenza: esso muta, muta moltissimo; il concetto di violenza e quello di inimicizia sono stati a lungo strettamente interconnessi. Soprattutto il concetto di inimicizia: chiunque si soffermi sulle fonti medioevali e moderne lo trova costantemente riferito a forme di violenza declinate in base all'idioma dell'onore e a relazioni di reciprocità socialmente riconosciute come legittime. È un concetto che indica sia un sentimento che uno stato conflittuale vero e proprio. Nel passaggio che avviene nel corso dell'Ottocento, nel momento in cui queste inimicizie si muovono essenzialmente all'interno delle istituzioni, i soggetti coinvolti tendono a sottolineare un approccio sentimentale e conflittuale apparentemente privo di ogni ricorso esplicito alla violenza fisica, come era diffuso nei secoli precedenti.

Il concetto di giustizia tende a metterlo in rilievo: sta dietro un po' a tutti i problemi che abbiamo affrontato; cosa significa il senso di giustizia individuale e collettivo? Guardate oggi cosa avviene: il tema della vendetta riemerge costantemente come sentimento individuale che percepisce la giustizia pubblica non in grado, o comunque non intenzionata, ad assolvere a un'istanza ritenuta primordiale e insopprimibile. Come ad esempio nel caso di quel giovane che ha ucciso colui ritenuto pubblicamente responsabile della morte della moglie in un incidente stradale. Un sentimento che esprime istanze individuali, riprese frequentemente dalla filmografia odierna, ma

<sup>2</sup> F. Cagnetta, *Inchiesta su Orgosolo*, in «Nuovi Argomenti», 10, 1954. Saggio successivamente ripubblicato in lingua francese e inglese.

<sup>3</sup> A. Pigliaru, *La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*, Giuffrè, Milano 1959. Successivamente ripubblicato con il titolo più ampio di *Il banditismo in Sardegna. La vendetta barbaricina come ordinamento giuridico*.

che ha poco da condividere con il sentimento collettivo che caratterizzava la società medievale e moderna.

*Emilio Scaramuzza*

Giusto una precisazione sul rapporto tra le squadre e la popolazione: l'esempio che volevo fare è quello relativo alla lista di reati ascritti al brigante Santo Meli, che veniva da Ciminna e, guarda caso, proprio Ciminna è il primo dei paesi in cui la sua banda compie dei misfatti, salvo poi allargarsi anche nel territorio circostante. Per cui: in genere le squadre hanno una precisa estrazione geografica e sono quindi incardinate sul territorio. Dopodiché, nel momento in cui queste si lasciano andare alla violenza nei comuni circostanti o vanno a colpire determinate categorie di individui, si richiede l'intervento delle autorità – e qui mi ricollego a un tema emerso anche nei giorni scorsi, quello, cioè, della richiesta, dal basso, da parte delle autorità locali a quelle centrali, di forze per cercare di reprimere il disordine.

Il secondo punto è la questione delle squadre intese come agenti criminali. Io non condivido del tutto la lettura di Pezzino sull'origine del fenomeno mafioso correlata all'azione delle squadre. Esse sono un elemento caratteristico del panorama siciliano, credo, per diversi decenni, sicuramente per tutta la prima metà dell'Ottocento, e perciò rientrano in un preciso quadro interpretativo, anche storiografico; soltanto dopo l'Unità vi si possono scorgere anche logiche, beninteso, da contestualizzare, di tipo mafioso. Il discorso, a mio avviso, riguarda piuttosto altro. Le squadre, nel 1860, sono elementi un po' particolari da trattare, perché in esse si saldano rivendicazioni di tipo sociale, motivazioni di carattere economico (la questione della redistribuzione delle terre e altri temi del genere) e di carattere politico. Ad esempio, Meli aveva dato ordine ai suoi uomini di colpire i realisti, cioè i filoborbonici. Nel caso specifico, quindi, le squadre sono un soggetto da prendere con le molle, proprio perché fanno riferimento a un contesto politico di crisi, emergenziale, e, di conseguenza, di difficile interpretazione.

*Francesco Benigno*

Forse non mi sono spiegato bene. Diciamo così: noi non possiamo trattare delle squadre senza spiegare prima come e perché la storiografia si è interessata alle squadre. Perché il modo con cui la storiografia si è interrogata sulle squadre condiziona il nostro approccio al problema. Per dire: noi abbiamo studiato fino a ora così le squadre e citiamo Pezzino e Fentress; dopo questo possiamo poi entrare nel tema. Ma se prima non abbiamo la

consapevolezza che noi ci occupiamo di quel soggetto dentro degli schemi, facciamo un'operazione inconsapevole.

*Emilio Scaramuzza*

Sono perfettamente d'accordo.

*Claudio Povolo*

E questo riporta a una delle prime analisi, quelle di Anton Blok<sup>4</sup>, l'antropologo olandese che riteneva che la mafia siciliana traesse origine da quel cetto di gabellotti a cui i grandi proprietari avevano affidato la gestione delle terre e che attraverso i loro sottoposti divengono veri e propri detentori della violenza. Una spiegazione che forse costituisce uno solo dei corollari del problema. Tra l'altro poi lo studioso non spiegava fino in fondo perché mai i grandi proprietari, al di là del loro connaturato assenteismo, avrebbero dovuto affidare a intermediari un tipo di potere così consistente. Evidentemente c'era dell'altro.

*Luigi Vergallo*

Solo per richiamare tre o quattro cose interessanti che secondo me sono già emerse in questa prima parte di dibattito. Intanto questo tema che Livio ha richiamato in apertura, cioè l'insistenza sul fatto di individuare la risposta dall'alto come derivata dalla spinta che il basso esercita, che richiama un po' anche il senso di quella che io ho chiamato "circolarità". L'esempio che facevo ieri era quello delle rapine fatte con le automobili in Francia, cui la polizia risponde con l'istituzione delle brigate mobili di polizia giudiziaria dotate di automobili, il che genera poi, come dicevo, a sua volta un'ulteriore trasformazione del mondo della criminalità, con l'effetto di allargare ulteriormente il territorio su cui va a operare la loro attività criminale: dal proprio quartiere di pertinenza, come appunto fino a lì era stato tradizionalmente, fino alla città intera, poi alla provincia, poi alla regione, poi addirittura si arriverà alla gestione di grandi traffici intercontinentali. Quindi, questo, secondo me, continua a rimanere un tema fondamentale e, come ogni anno emerge dai nostri convegni, la conferma dell'importanza che riveste nei nostri studi.

<sup>4</sup> A. Blok, *La mafia di un villaggio siciliano, 1860-1960*, Einaudi, Torino 1986 (New York 1974).

Per quanto riguarda il richiamo che facevi, Livio, all'eterna giovinezza della prospettiva premiale e allo scarso uso che se ne fa nella contemporaneistica: in realtà, credo che ovviamente stiamo parlando di cose diverse, soprattutto dal punto di vista formale; concettualmente, invece, le possiamo tenere assieme. Quando io o altri studiosi insistiamo sull'uso degli informatori da parte delle forze dell'ordine, in realtà stiamo andando in quella direzione lì. Le grandi figure di informatori, italiani e francesi, che per esempio io ho ricostruito in *Muffa della città*, rispondono a quella logica, sono grandissimi criminali, spesso sono grandissimi trafficanti internazionali, cui in cambio di informazioni viene lasciato totalmente campo libero. Anche questo, poi, come dicevo ieri, finisce a un certo punto col produrre una grandissima correttezza da parte addirittura del capo della sicurezza nazionale, che viene arrestato perché a un certo punto alcuni agenti superano il mandato che era stato loro affidato e finiscono col fare affari insieme ai criminali. Però, appunto, il più grande trafficante internazionale di droga, che era un greco di origine, nella Francia dei porti era un informatore di polizia. La polizia non solo gli concede di non essere mai arrestato, fino a un certo punto, cioè fino quando è addirittura in combutta con il capo della polizia nazionale, ma addirittura fa piazza pulita di tutti i suoi concorrenti. Quindi più premiante di così non vedo cosa ci possa essere. Credo che in realtà nella contemporaneistica *in nuce* ci sia già questa prospettiva, questo richiamo, e andrebbe forse solo sistematizzato, richiamando i lavori dei modernisti e dei medievisti dove questa cosa è meglio messa a fuoco e quindi è diventata categoria storiografica; insomma, spesso sono lavori che ancora dobbiamo fare, in effetti.

Ringrazio il professor Benigno di aver svelato la mia doppia veste scientifica e letteraria, anche perché condivido molto l'intervento che ha fatto in apertura. Ha individuato, appunto, quando insisteva sul tema del "da dove viene il vostro sguardo sul vostro oggetto di studio", proprio l'esempio del mio intervento di ieri, quando insistevo su questa promiscuità fra anarchici e malavitosi. Ecco, appunto, sono due soggetti difficilmente separabili, soprattutto nella Barcellona di fine Ottocento e di inizio del Novecento, perché? Perché vivono una situazione di continuità esistenziale completa, che in modo quasi naturale...

*Francesco Benigno*

No, scusa, Vergallo: di più. Sono loro stessi insieme anarchici e criminali. Perché altrimenti come li spieghiamo questi marocchini criminali che diventano terroristi jihadisti? Come li comprendiamo? Abbiamo bisogno di pensare che non siano cose separate.

*Luigi Vergallo*

Arrivavo a dire proprio questo. Proprio ieri ne parlavo con il collega di Barcellona. Questa cosa che il professor Benigno appunto citava si vede benissimo dopo gli anni Dieci – attorno al '12 comincia il pistolerismo –; quando comincia il pistolerismo a Barcellona questa cosa emerge in tutta la sua forza. Lì, se ci si arriva disarmati, dal punto di vista della cassetta degli attrezzi degli storici, non ci si capisce più nulla, appunto perché ci sono questi anarchici, militanti anarchici, che si comportano come criminali: fanno sequestri, fanno violazioni, intimidazioni. Appunto, era proprio per dire che dobbiamo avere una cassetta degli attrezzi e una consapevolezza del percorso storiografico che ci ha portato a studiare alcune cose, ciò deve essere, almeno per noi all'inizio, estremamente chiaro.

Ultima cosa: chiudo sul giusto richiamo di Claudio Povo – non è la prima volta che lo fai, no? Lo hai fatto anche ieri con me dopo il mio intervento –, il richiamo a usare con prudenza alcuni termini. La scelta del linguaggio è sempre una scelta, non solo di campo, ma anche di metodo, di analisi e quindi sposo pienamente questa prospettiva su cui state insistendo, Claudio e lo stesso Benigno. È fondamentale: il Novecento è particolarmente pericoloso da questo punto di vista, forse più di altre epoche, dal punto di vista delle etichette che vengono affibbate: la sensazione è questa, ma può essere sbagliata.

Il concetto di violenza, altrettanto. Io stesso ieri insistevo sulla trasformazione di fatto totale che avviene del concetto di violenza dopo la contestazione in Italia: la violenza dopo la contestazione non è più la violenza di prima della contestazione, c'è poco da fare, e in questo senso, riferendomi allo scambio che ieri c'era fra Di Giorgio e il professor Benigno, in effetti il '68 anche lì cambia le priorità delle forze dell'ordine in modo evidente. Se fino agli anni Sessanta erano le grandi rapine che facevano morti e feriti, non solo fra le forze di polizia ma anche fra i civili, ormai – le grandi rapine, come per esempio quella di Milano di via Montenapoleone, opera di marsigliesi, peraltro, e quella di piazza Wagner in cui muoiono diverse persone fra i passanti e le forze dell'ordine –, ebbene negli anni Settanta evidentemente le priorità un pochino cambiano. Questo lo possiamo dire.

L'ultima cosa che volevo dire rispetto all'importanza delle parole, delle definizioni: io ieri ho usato "grande banditismo", indicando quella figura di mezzo tra il piccolo criminale e la criminalità organizzata; si tratta di una categoria che viene usata nella contemporaneistica, non richiamando il concetto di banditismo ottocentesco, evidentemente; è una categoria che nasce in Francia, perché loro hanno proprio bisogno di definire i Francesco Spirito e gli altri che non sono ancora mafiosi in senso sud-italiano, ma che non sono più nemmeno piccola criminalità perché hanno un controllo del territorio capace di imporre il proprio dominio, ma di fatto non sono ancora

mafia. Ci sono molti studiosi francesi che insistono sul perché non esiste una mafia in Francia.

*Claudio Povolo*

Posso meglio precisare ricordando alcune delle analisi prospettate da Michel Foucault, in quanto aiutano a cogliere alcuni dei problemi affrontati nella discussione. Il grande studioso metteva in rilievo il passaggio culturale e politico che si avvia tra Ottocento e Novecento: il nemico, a diversità di quanto avveniva in precedenza, è individuato all'esterno del territorio nazionale, mentre si rafforza al suo interno la figura del criminale: un salto di qualità non da poco. A proposito del fenomeno mafioso, ricorderei inoltre quanto osservò Charles Tilly nell'introduzione al volume di Blok (pagine di grande rilievo interpretativo). Era sua opinione che la mafia sarebbe sparita nel momento in cui i poteri locali fossero prevalsi su quello centrale, assumendo la forma di un vero e proprio Stato.

*Simona Mori*

Vorrei spostarmi sul passaggio sette-ottocentesco e aggiungere qualcosa sull'esemplarità di queste biografie di briganti, scusandomi se, per la forzata assenza alla prima giornata di lavori, non potrò tenere conto di quanto scaturito da quegli interventi.

Poco tempo fa mi sono imbattuta in una figura di brigante ben nota nella Bergamasca, quella di Pacì Paciana, o Paccini, questo il nome con cui era noto Vincenzo Pacchiana, nato nei pressi di Zogno, bassa Val Brembana, nel 1775 circa e morto nel 1806. Si tratta di un personaggio storico, la cui vicenda, oggetto di varie ricostruzioni, è tutt'oggi controversa, anche per la scarsità delle fonti<sup>5</sup>. Nonostante Pacchiana fosse stato processato e condannato in contumacia, non disponiamo del fascicolo, come invece per Zanzanù. Come in altri casi simili, la storia del fuorilegge, narrata a più riprese, ha assorbito elementi dell'epopea brigantesca, venendo fra l'altro recepita dal teatro dei

<sup>5</sup> M. Torricella, *Episodi della vita di Pacì Paciana, re della Val Brembana*, Manighetti e Compagni, Bergamo 1880; B. Belotti, *Storia di Bergamo e dei Bergamaschi*, 3 voll., Ceschina, Milano 1940, III, pp. 86 e 90. Una messa a punto, anche storiografica, ma senza note, è offerta da U. Zanetti, *Vincenzo Pacchiana padrone della Valle Brembana*, in *Banditi e ribelli dimenticati: storie di irriducibili al futuro che viene*, a cura di C. Mornese, G. Buratti, Lampi di stampa, Milano 2006, pp. 77-84. Un documento di polizia che riguarda Pacchiana è riprodotto alla pagina <http://www.sangiovanbianco.com/salvetti2/id15.htm>.

burattini, o teatro di figura, ancora vitale nella città orobica grazie all'attività di varie compagnie e di una fondazione culturale locale<sup>6</sup>.

Dalla biografia di Pacchiana, per quanto incerta, emergono aspetti interessanti in parte corroborati da fonti amministrative, che la caratterizzano situandola nel suo contesto specifico, quello, a cavallo fra Sette e Ottocento, di transizione dall'antico regime alla piena modernità. Una fase che, come sappiamo, vide una notevole recrudescenza della criminalità, sia spicciola che organizzata per bande. Un problema che spicca nelle fonti di giustizia e di polizia sette-ottocentesche e che trova rappresentazione nella serie di figure coeve di briganti, in alcuni casi assai celebri. Basti pensare al borbonico Fra' Diavolo, che fu giustiziato fra l'altro nello stesso anno in cui fu ucciso il bandito bergamasco.

La vicenda criminale di Pacchiana si dipana fra gli ultimi decenni di vita della Repubblica di Venezia, l'occupazione francese e poi l'età napoleonica. Il reiterato cambio di regime politico si intreccia con la storia individuale, alimentandola. Per farla breve, egli fu probabilmente oste, complice di contrabbandieri e al contempo informatore di polizia della Serenissima nello scorcio dell'antico regime. Guastatosi con il pretore locale e dandosi alla macchia per sottrarsi a un processo, visse da latitante al passaggio della provincia da Venezia alla Lombardia e sotto i successivi governi filonapoleonici. A questo punto biografia e leggenda interagiscono con il nuovo scenario politico e con le istituzioni italiane. L'epopea locale tradizionalista si è spinta addirittura recentemente a fare del brigante «l'ultimo dei valleriani», ossia dei valligiani della Bergamasca che nel 1797 si erano ribellati all'occupazione militare francese e all'effimera repubblica giacobina istituita nella provincia<sup>7</sup>. Insomma un eroe tardivo della controrivoluzione, oltre che, come voleva la narrazione ottocentesca proposta dal teatro dei burattini, un Robin Hood orobico, giustiziere dei poveri contro le prepotenze dei notabili e del potere.

Gli elementi biografici più attendibili, convalidati dalle poche fonti di polizia, dicono più prosaicamente che Pacchiana riuscì a lungo a sottrarsi alla cattura non solo perché poteva contare su complicità locali, ma anche perché seppe approfittare delle rivalità fra le varie forze di polizia negli anni in cui non era ancora operante la gendarmeria, poi dei limiti della gendarmeria stessa. Tant'è che per acciuffarlo si dovette ricorrere a una vecchia formula d'antico regime, mettendo una taglia sul suo capo, il che suonava in qualche modo come una resa della nuova forza pubblica e ammissione della necessità di tornare ad appoggiarsi al mondo criminale. Il senso di impotenza provato

<sup>6</sup> Fondazione Benedetto Ravasio, Bergamo [<https://fondazioneravasio.it/>]. Cfr. la versione per il teatro di burattini di P. Roncelli, L. Ravasio, *Paci Paciana – Ol padrù de la Val Brembana* (DVD, Fondazione Ravasio, 2018). Sulle varie trasposizioni letterarie della storia del bandito bergamasco v. U. Zanetti, *Vincenzo Pacchiana*, cit.

<sup>7</sup> Cfr. M. Assanti, S. Cattaneo, *Paci Paciana. Vincenzo Pacchiana l'ultimo dei valleriani*, Marna, Gorle 2020.

dalle autorità nel contrastare l'attività criminale di Pacì Paciana circola nei rapporti che nel 1806 il direttore generale di polizia Guicciardi inviava al re d'Italia.

Tuttavia, il brigante era uscito fiaccato dall'accerchiamento organizzato dai reparti locali di gendarmeria e tutte le versioni sono concordi nel dire che la sua fine, per mano di un delinquente con cui si era associato nella fuga verso il Comasco, era stata preparata da uno scontro a fuoco con la polizia, nel quale egli era stato ferito. In questo periodo il gendarme diventa così l'antagonista per eccellenza del brigante e, per quanto limitato, viene a collocarsi su un livello più alto rispetto allo sbirro, riuscendo a dare filo da torcere. Al tempo stesso da queste operazioni di contrasto a briganti famosi e apparentemente invincibili il gendarme guadagna in statura nelle rappresentazioni che lo riguardano. È un aspetto che si riscontra lungo tutto l'Ottocento e maggiormente nelle fasi in cui la polizia deve accreditarsi culturalmente e socialmente. Mi viene in mente l'ex questore Augusto Bondi, che nel suo libro di memorie di polizia di inizio Novecento inserisce l'episodio della caccia e della cattura di un famoso bandito sardo, risalente se non ricordo male agli anni '60-'70, in cui poliziotto e ricercato potenziano reciprocamente la propria immagine pubblica<sup>8</sup>.

Tornando a Pacì Paciana, si tratta di una vicenda biografica che ritengo significativa, nei suoi aspetti più plausibili, di un processo di trasformazione istituzionale in atto che è anche politico e che interagisce intensamente con la criminalità e con la società in cui il mondo criminale si muove. Ma anche la rielaborazione leggendaria è sintomatica di una relazione conflittuale fra settori della società e potere, che viene rappresentato come perdente, nelle sue figure tipiche, il pretore e lo sbirro, di fronte alla solidarietà orizzontale che lega la comunità, o meglio sottoinsiemi della comunità, e bandito.

Aggiungo per concludere che il ruolo delle comunità mi sembra un punto importante: il titolo del convegno è *Guardie e ladri*, ma c'è anche la zona grigia occupata dalla comunità. Del cui atteggiamento e delle cui articolazioni interne si vorrebbe capire di più in relazione a queste vicende, perché è sempre un soggetto complesso. Nella storia di Zanzanù, per esempio, mi par di capire che prima la comunità lo sostenga e poi se ne distanzi: un atteggiamento fluttuante, forse opportunistico.

### *Carmine Pinto*

Due considerazioni molto rapide. Iniziamo dalla prima, in riferimento al commento di Claudio Povoletto sul mio intervento sul brigantaggio. Non

<sup>8</sup> A. Bondi, *Memorie di un Questore (25 anni nella polizia italiana)*, Tip. Parini, Pizzoni e C., Milano 1910.

penso che le due riflessioni siano incompatibili, nel senso che molti profili e questioni del brigantaggio postunitario sono comparabili, sotto molti aspetti, con altre vicende del banditismo rurale italiano o di altri Paesi. In sostanza, è possibile verificare con quanta sistematicità si registri una espansione quantitativa e qualitativa del fenomeno in coincidenza con importanti crisi istituzionali ed economico-sociali di paesi, territori o imperi coinvolti. Un fenomeno spalmlabile, del resto, in tutta la storia del Mezzogiorno medievale e moderno, di cui il passaggio dell'Unificazione, in questa prospettiva, appare soltanto una delle tappe finali.

Inoltre, se non vogliamo limitarci all'analisi di questioni politico-sociali e spostarci sul terreno letterario, culturale e simbolico, possiamo rilevare come il personaggio del bandito, dell'uomo che si mette al di fuori della legge, compare in tutte le letterature nazionali. Così possiamo vedere che da Gabriel Garcia Marquez in Colombia a Mo Yan in Cina, oppure leggendo dei *cangaceiros* del Brasile de *La guerra alla fine del mondo* di Mario Vargas Llosa fino ai *comancheros* di Philipp Meyer in Texas, ci sono attori e fenomeni comuni, così come processi successivi di rielaborazione, mitizzazione o rappresentazione.

In questa direzione, la vicenda del brigantaggio postunitario si colloca in una crisi specifica, in una dimensione eccezionale dove coincidono la fine del regno e la nascita di una nuova Nazione. Con un retroterra potente, non solo politico-sociale, quanto mitico: quello del decennio francese e quello del 1799, una epoca scossa dalla fine della feudalità e quindi a sua volta diversa dal contesto del brigantaggio del Seicento e di altri momenti precedenti. Invece il brigantaggio del Decennio è collocato nella decennale lotta tra borbonismo e rivoluzione, assolutismo e liberalismo, il lungo conflitto che aveva spezzato l'antico regno napoletano.

Il brigantaggio postunitario interpretò questo passaggio politicizzando gruppi criminali e mobilitando forze sociali, in un contesto che non era più né quello del mondo feudale né della crisi globale in cui si trovò nel 1806. Il banditismo doveva fare i conti con la riorganizzazione della proprietà agraria e, pur stimolato dalla fine dello Stato napoletano, non riuscì mai a diventare una minaccia decisiva per lo Stato italiano. I briganti borbonici del 1861, come ha sottolineato anche Benigno, si devono pertanto collocare nella loro epoca e nel loro contesto. Il mito successivo appartiene alla battaglia politica e culturale del tempo che ne ha rielaborato la figura sociale e il profilo storico. E non è una novità, non si tratta solo di Carmine Crocco. Pensiamo, negli stessi anni, al grande leader del banditismo ex confederato del Missouri, Jesse James. A lungo un prototipo del bandito sociale e del difensore dei contadini del Sud, che ora invece osserviamo innanzitutto come un grande difensore dello schiavismo.

In ogni caso, questa lettura, come altre, è stata ampiamente discussa dalla storiografia e dal dibattito in corso. Carmine Crocco, ad esempio, è

stato trasformato in una icona dalla pubblicitaria e dal folklore. In realtà, la ricca documentazione sulla sua vita ci mostra un personaggio istrionico e teatrale, deciso a fare del brigantaggio la sua grande opportunità di crescita individuale, sociale ed economica, distante anni luce da una interpretazione patriottica o addirittura rivoluzionaria. Ovviamente gli esempi sono moltissimi. Io sono convinto che quella lettura, che aveva un grande valore nel contesto politico in cui si collocava, non può essere riproposta con gli strumenti e le metodologie che oggi adoperiamo per interpretare questi fenomeni.

### *Enza Pelleriti*

Trovo molto stimolanti le riflessioni dell'amico Claudio Povoio sulla difficoltà di definizione e dunque di identificazione delle figure criminali, che, a volte, nelle fonti vengono rappresentate con termini differenti e spesso ambigui.

Peraltro, questo mi fa riflettere su vari piani del discorso. Vorrei partire dalla difficoltà di lettura delle fonti, capire che cosa si può definire bandito, piuttosto che il cosiddetto facinoroso, malvivente, addirittura "mafioso". Questo problema lo ha avuto Franchetti nella sua *Inchiesta in Sicilia*, nella quale emerge la difficoltà nel distinguere le varianti dei malfattori, ed è riemerso nel corso di queste giornate. Credo, inoltre, che la stessa questione linguistica e definitoria ha riguardato l'Ottocento e naturalmente il Novecento e la nostra contemporaneità – la stessa rappresentazione della mafia nei suoi rapporti con i territori e gli apparati statali. In relazione ai miei più specifici interessi di ricerca, penso all'azione ambigua dei campieri fra poteri pubblici e le istanze proprietarie. In questo senso, si dovrebbero distinguere differenti soggetti, con le loro specifiche strategie, che producono relazioni e conflitti fra i vari assetti di potere compresi e i fenomeni criminali.

### *Francesco Benigno*

Enza, scusa. Il problema non è questo. Anzitutto dobbiamo smetterla di citare Franchetti senza prima aver esaminato il suo diario privato, ora pubblicato, e non solo l'inchiesta condotta con Sonnino. Perché nel diario privato si vede quello che a Franchetti dicono le persone con cui parla e costoro gli dicono delle cose diverse da quelle che poi lui scrive nell'inchiesta. Sarebbe anche poi interessante capire come si muove un intellettuale che ha una precisa prospettiva politico-culturale. Franchetti viene spesso preso come se fosse un illustre testimone del tempo, ma lui non è un testimone, è un uomo che fa politica, che ha una certa visione dei rapporti sociali, che vuole costruire un modello politico basato sulla mediazione degli opposti estremismi, che

per lui sono i latifondisti sfruttatori e le pericolose organizzazioni proletarie; e per fare questo nel diario raccoglie delle testimonianze assai interessanti. La questione del Risorgimento in Sicilia, per richiamare il libro, è questa: un allontanamento grave della classe dirigente siciliana dagli orientamenti del Regno borbonico che prefigura la separazione altrettanto grave e decisiva della classe dirigente napoletana nel '48, quando il Re fa marcia indietro e non vuole più concedere la costituzione. Lì comincia una disaffezione della classe dirigente napoletana che è molto rilevante. Insomma, in tutti questi casi la politica non può venire dopo.

*Enza Pelleriti*

Perché ho citato Franchetti? Perché mi ha fatto venire in mente la difficoltà di interpretare le diverse denominazioni rintracciabili nelle fonti circa le figure criminali e che possono ingenerare confusioni. Per esempio, quando nelle carte si parla di picciotti, mi chiedo: a quale categoria concettuale possiamo ricondurre tale espressione? Ho girato intorno all'argomento per significare che spesso si deve fronteggiare l'ambiguità dei termini e in tal senso entrano in gioco le scelte linguistiche delle fonti e degli interpreti. Mi riferivo esclusivamente a questo.

La seconda cosa che vorrei sottolineare riguarda il problema del banditismo nella lettura di Rosario Villari, che Franco Benigno ha opportunamente citato. Affermerei, ancora una volta, che si tratta di distinzioni: cos'è che distingue il fenomeno del banditismo da endemico o dovuto a una molteplicità di altri fattori interni ed esterni? Villari fa una osservazione interessante circa la necessità di differenziare i concetti. Possiamo farlo con riferimento alla divisione geografica, all'intensità dell'azione, alla frequenza delle imprese, al numero stesso dei partecipanti – mi riferisco pure alla relazione di Carmine Pinto [qui non presente] nella quale, addirittura, si parla di un "esercito" – oppure a una situazione generale di emergenza e all'intervento da parte dello Stato. Nel caso della Sicilia, trovo queste figure molto presenti nelle fasi cruciali nelle lotte e nel dibattito dell'indipendenza dell'Isola, riprendendo quello che diceva Francesco Benigno, prima, sui rapporti della Sicilia con Napoli e quindi con i Borbone.

Vorrei aggiungere un'ultima osservazione: in questo incontro sono venute fuori altre figure, le abbiamo viste anche nella relazione di Vergallo, che ha parlato degli informatori, e in quelle di Pinto e Tatasciore. Questi personaggi, che siano informatori o spie, mi chiedo da che parte stanno. Dalla parte di questi "malfattori"? Oppure sono dei personaggi ambigui e mobili, diciamo pure dalla parte dei governi. In definitiva, raccogliendo la suggestione di Francesco, credo che si tratti della scommessa di tenere insieme lo sguardo di noi interpreti con quello delle fonti, che poi è una antica questione. È in

questa prospettiva che ho ricordato nell'intervento precedente, a proposito dei documenti da me esaminati, una serie di definizioni molteplici e sfuggenti delle figure criminali nella Sicilia dell'Ottocento.

*Carolina Castellano*

Apro queste note brevissime con un ringraziamento agli organizzatori e a chi mi ha coinvolto perché lo sguardo di lungo periodo per i contemporanei è preziosissimo e ha molto da insegnare. Questa è una delle (rare) occasioni in cui si ha l'opportunità di discutere storie e problematiche che vanno dal medioevo all'età moderna. Mi dispiace solo di essere arrivata alla fine della prima giornata e quindi di non aver avuto la possibilità di sentire gli interventi della prima giornata. Sono arrivata solo in tempo per seguire l'ultimo intervento, quello di Annamari Nieddu sulla questione della legislazione predittiva sulla delinquenza minorile. Si tratta di un tema rilevante quando si prendono in considerazione gli aspetti di discontinuità, quando si riflette sui passaggi nodali dei sistemi punitivi. Il tema della legislazione minorile è un momento di discontinuità che va guardato con grande attenzione, perché – lo metteva in risalto quello che io ho sentito dell'intervento di Annamari Nieddu – stiamo parlando di soggetti che fino a un certo punto (nel caso italiano, la prima metà del Novecento) non hanno un'identità autonoma nel sistema penale, ma la acquisiscono soltanto con l'emergere di una più vasta "questione infantile", sollevata nel quadro dell'emergente Stato sociale. E nel campo penale appaiono in maniera ambigua, "pericolosi e in pericolo", per citare un saggio recente di Patrizia Guarnieri, con una innovazione giudiziaria (il Tribunale dei minori istituito nel 1934), a cui il fascismo diede una decisa torsione punitiva, ignorando le premesse del lungo dibattito precedente in cui invece le istanze di intervento sociale erano state in primo piano<sup>9</sup>.

Quel momento di rottura seguì da allora un percorso ibrido, per lungo tratto, tra l'orientamento preventivo e quello punitivo, così che riflettere oggi sulla storia del penale minorile ci aiuta anche a prendere in considerazione gli aspetti di continuità di lungo periodo connessi al posizionamento del penale e del preventivo e ai loro rapporti; riemergevano peraltro tematiche già sollevate in antico regime, che riguardavano il ruolo dei sistemi caritatevoli, di assistenza, a cui si sovrappone l'istanza di controllo dei "pericolosi". A lungo la giustizia penale minorile è rimasta un settore nel quale si riproponeva la sovrapposizione tra il penale, l'ambito penale, quello privato, connesso

<sup>9</sup> P. Guarnieri, *Pericolosi e in pericolo. Alle origini del Tribunale dei Minori in Italia*, in «Contemporanea», n. 2, 2008, pp. 195-219.

al diritto di famiglia, e quello di polizia, preventivo-rieducativo, tanto più evidente perché riguardante persone nell'età formativa, sulle quali tanto si può lavorare in vista della prevenzione. Mai come nel settore giovanile la prevenzione ha un senso sociale forte; questo tema, che non si scioglie, tra penale, preventivo e privato, quindi famiglie, ha una vita lunghissima, cioè ancora nel secondo dopoguerra, quindi nei primi anni Cinquanta, i tribunali dei minori erano lì a difendersi dall'enorme numero di richieste che venivano dai genitori di prendere in tutela i figli perché loro non potevano mantenerli, perché erano poveri, e c'è quindi un rapporto, ora siamo al di là, molto prima del diritto penale, siamo in una dimensione nella quale si esprime il volto mite della giustizia e si esprime anche moltissimo l'indole, come dire, preventiva (lasciatemi passare questa espressione) del diritto mite. Il settore dove questa funzione si espande moltissimo è proprio il settore della giustizia minorile e secondo me questo è un tema che, diciamo, può essere promettente, se lo si guarda dal punto di vista della risposta alla domanda fatta ieri sul tema delle discontinuità; questo è un ambito in cui le discontinuità forse si possono percepire, proprio perché emerge un soggetto, la visibilità di un soggetto penale, assolutamente nuovo, che è il minore, come tale definito dal diritto penale.

Ancora, continuità/discontinuità. La discussione che abbiamo svolto fin qui mostra come ci sia una questione di continuità sul lungo periodo sul piano dell'identificazione del bandito fin dall'età moderna, nei processi di mitizzazione di questa figura, nell'identificazione, diciamo, di una rappresentazione letteraria che progressivamente si distacca dai fatti sociali. Dove stanno le discontinuità, sotto questo profilo? Esiste forse un unico repertorio di immagini e *topoi* che costruiscono il mito banditesco dal medioevo all'età contemporanea?

La domanda ci riporta alla questione grande, complessa, dalla quale sembra che non riusciamo a uscire nonostante le utili provocazioni di Francesco Benigno, cioè il rapporto fra il fatto sociale e la sua rappresentazione. Come ne usciamo? Mi sembrano provocazioni molto stimolanti, e che tuttavia non risolvono questo tema. Nel senso che il fatto sociale delinquenziale c'è, così come ci sono percorsi della sua criminalizzazione che non dipendono soltanto dal paradigma banditesco o settario, ossia dalla costruzione di un'immagine strumentale alle politiche dell'ordine, costruzione che avviene nella circolarità tra rappresentazione letteraria e istituzionale. Carmine Pinto ci ha parlato di un esercito enorme di armati che commettono violenze ai danni di una parte della popolazione civile; abbiamo sentito come questo fatto sociale venga rappresentato in maniere che sono politicamente strumentali; le rappresentazioni si avvicinano al mito, lasciano indietro l'atto criminale e la vittimizzazione delle popolazioni. Quello che volevo venire a dire è che c'è una strada da cercare nella ricerca del rapporto tra la violenza agita, i "morti a terra", e la rappresentazione del bandito, dei criminali. In questo, il

linguaggio giuridico è di aiuto, la sua genesi probabilmente ci aiuta, in vista di una tassonomia del crimine.

*Pasquale Beneduce*

Intanto vorrei dire di questa prospettiva *Guardie e ladri* (una citazione cinematografica, quindi da prendere sul serio, a proposito del linguaggio visuale), certo faticosa, ma efficace, perché impone di spostare continuamente il punto di vista, diciamo così, dai due lati della storia. Rinvia alla questione, già sollevata da Claudio, spiccatamente verbale e visuale a proposito del «da dove parliamo/da dove guardiamo». A sua volta essa riguarda una dimensione spazio-tempo di relazioni e di poteri.

Si potrebbe esemplificare questo tema rispetto alla questione del numero. Se si provasse a segnare su una lavagna il numero delle persone, banditi, mafiosi, fuorilegge, che abbiamo evocato nel nostro seminario, scopriremmo che si tratta di un numero considerevole, anche per l'ampio raggio temporale preso in esame. Quantità a cui la ricerca storiografica si sforza di restituire qualità e identità in un arco di tempo determinato. Eppure la rappresentazione stessa del bandito rinvia a qualcosa di perturbante, a un gruppo e a una realtà collettiva criminale di difficile identificazione. Questa percezione mi ricorda un misterioso racconto di Edgar Allan Poe, *L'uomo della folla*. Sembra affiorare tutto lo spavento della cultura liberale per il bandito, l'irregolare, come rappresentante della folla, di una massa di soggetti che non si possono identificare in individui liberi e pensanti. Allora, per un'altra citazione, persino il cinema finisce per rappresentare spesso folle irrazionali, piuttosto che masse e soggetti collettivi. Ci sono film pieni di folle, ma sono di solito, appunto, folle criminali, che si riuniscono e trovano un senso, una ragione di esistenza, quando, ad esempio, si muovono per linciare qualcuno, oppure, tornando al racconto di Edgar Allan Poe, si spostano senza meta all'interno di una città. Queste folle hanno, per così dire, la febbre e sono incapaci di prendere decisioni razionali, che non siano quelle di commettere un delitto contro l'ordine sociale.

Tutto questo terrore interpretativo ha impedito di riconoscere, inoltre, nei gruppi criminali, nelle bande e nelle mafie, una capacità ordinamentale, di codici propri e di autoregolazione, in termini di governo e giustizia, di un'altra giustizia propria di queste organizzazioni criminali. Insomma, l'immagine del numero e della folla vanno per l'appunto ripensati non come segni negativi, ma elementi propri di una dimensione collettiva, oltre la soglia legalità-illegalità.

Il secondo aspetto su cui vorrei soffermarmi brevemente riguarda la questione della continuità dello Stato e delle istituzioni, per esempio fra il fascismo e la repubblica. Negli anni Cinquanta, due sceneggiatori, Renzi

e Aristarco, che presentano il soggetto di un film (poi mai realizzato) sui crimini commessi dall'esercito italiano in Grecia durante la Seconda guerra mondiale, vengono processati dal tribunale militare per avere offeso l'onore e il prestigio dell'esercito italiano. I giudici, in nome del paradigma della continuità dello Stato, allineavano in una stessa raffigurazione, l'esercito occupante del regime fascista e l'esercito repubblicano, equivalenti come istituzioni di uno stesso Stato.

Vorrei segnalare, infine, un terzo aspetto e cioè l'uso delle tecnologie nella ricostruzione storica delle polizie, nel modo di condurre le indagini che poi daranno vita ai processi. Penso alla grande questione, per esempio, dell'ammissibilità o meno delle fotografie e del cinema, intesi come prove visuali e oggettive dell'esistenza di un fatto che ha violato l'ordine costituito.

*Laura Di Fabio*

Sono felice che nella discussione sia sorta la questione della documentazione. Spesso ci dimentichiamo e, immersi nella storiografia, cerchiamo in tutti i modi di appiattare la documentazione su di essa. È proprio la documentazione che ti porta ad avere anche il coraggio di scardinare le categorie, che spesso determina anche dei problemi. Perché bisogna riflettere in questi steccati e quando se ne esce si rischia di venir guardati/e con sospetto. Quindi io volevo solo portare un esempio attuale, visto che nel programma di questi giorni ci sono tante categorie: guardie, ladri, banditismo, brigantaggio, spie, delinquenti, criminali, mafia, mafiosi; per esempio ripenso a un fatto di qualche tempo fa, su Mafia Capitale a Roma: nella sentenza i giudici della decima sezione del Tribunale penale di Roma – cito a memoria da un articolo de «La Stampa», non ricordo esattamente di quale data – hanno decretato che non è possibile stabilire una derivazione del gruppo operante presso i distributori di benzina, dell'associazione operante nel settore dei trasporti pubblici dalla banda della Magliana, gruppo criminale organizzato in varie attività criminali e particolarmente violento che ha operato a Roma negli ultimi trent'anni e il cui unico elemento di collegamento è Massimo Carminati. Questo, secondo i giudici, non era mafia. Per quanti anni ci è stato detto che era mafia? Cito questo caso nel dibattito odierno, solo per portare un esempio che all'interno di un'operazione mediatica e giuridica, ci sono dei giudici che definiscono che quella non è mafia; ecco forse gli storici dovrebbero porre una maggiore attenzione, come stiamo facendo noi oggi, a un'analisi molto più approfondita delle categorie. Ho portato questo esempio come un caso forse un po' profano, ma credo che sia importante contestualizzare le categorie e anche le periodizzazioni.

Per esempio, il discorso sulle biografie è importante, però ritengo che questo genere non spieghi dei fenomeni. La biografia aiuta a ragionare su

alcuni aspetti e su delle dinamiche, ma non sulla totalità di determinati fenomeni. La biografia aiuta a definire un quadro, come le fonti culturali, come le testimonianze di cui ha parlato Beneduce. Ora mi taccio, ma ci tenevo a dire questo: lavorare sulle categorie non è una perdita di tempo ma rappresenta un esercizio mentale e storiografico che noi siamo chiamati a fare per qualsiasi epoca storica. Enunciare la propria interpretazione concettuale all'inizio di un lavoro di ricerca è davvero importante – insistere sulla concettualizzazione – perché spesso in ambito italiano questo approccio metodologico è un po' meno sviluppato.

*Luigi Vergallo*

Questa volta sarò decisamente più breve di prima. Vorrei concedermi solo un *flash* su una cosa che mi ha interessato molto, in particolare lo scambio triangolare che si è generato fra i professori Benigno, Castellano e Povoło quanto al tema del “fatto sociale” e della sua rappresentazione, che ha una sua importanza. Qualche mese fa io sono stato invitato dalla professoressa Bracco in Bicocca a un convegno – organizzato da lei, che insegna al dipartimento di Sociologia di quella università – sulla paura e sulla percezione della paura a Milano dal secondo dopoguerra a oggi. Nella mia sessione i relatori eravamo io, Armando Spataro e Piero Colaprico, grande cronachista di nera di «la Repubblica» e anche lui scrittore di romanzi noir, il quale ci ha un po' provocati, a noi scienziati sociali, ci ha richiamati a considerare che esistono i fatti, ma esistono anche i fantasmi dei fatti, che noi scienziati sociali tendiamo a trascurare parecchio. “Fantasmi dei fatti” che hanno una loro importanza, lo stesso Beneduce oggi ha rievocato lo *spavento*, no? I fantasmi dei fatti producono a loro volta realtà, gli esempi sono tanti, io ne faccio solo due rispetto agli studi che ho fatto. Nella Marsiglia degli anni Trenta la polizia va in allarme, quindi inizia a produrre molta documentazione perché, dice, il successo nei cinema di Marsiglia dei *gangster movies* che arrivano dagli Stati Uniti, questi film bellissimi degli anni Trenta che molti di voi conosceranno, producono una trasformazione radicale dei comportamenti dei malviventi marsigliesi, i quali da una parte iniziano a vestirsi bene, cosa che non avevano mai fatto perché vestivano ancora col coppolino a seconda della banda cui appartenevano, però con particolari poveri, ma soprattutto innalzano il livello della violenza, perché nella rappresentazione che vedono di questi grandi gangster americani li vedono usare il mitra, essere violenti, e iniziano a fare altrettanto. Quindi, questo produce un forte allarme sociale che di nuovo modifica le pratiche di polizia in un contesto specifico, che negli anni Trenta prevede di aumentare gli organici, aumentare gli armamenti eccetera. Cosa che si ripete a Milano all'inizio degli anni Sessanta, e forse, Pasquale, questo anche tu lo sai perché hai visto le carte parlamentari di quel periodo. A Milano negli anni Sessanta

succede però il contrario: l'arrivo dei marsigliesi produce una trasformazione della malavita milanese, perché anche la malavita milanese inizia a vestirsi come si vestono i marsigliesi, i quali iniziano a fare anche affari importanti. Appunto la rapina che citavo ieri, quella di via Montenapoleone del '64, la fanno i marsigliesi ed è la prima rapina violenta di Milano; di nuovo, i milanesi iniziano a imitarli, e di nuovo tutto questo finisce nelle carte d'archivio, sia di polizia che del Ministero. C'è questa relazione, Michele aiutami, del '56, mi sembra, una di quelle relazioni inviate al Ministero dai vari prefetti, il prefetto di Milano nello specifico, in cui appunto si solleva il problema del fatto che i milanesi stanno iniziando a imitare i marsigliesi. Questo per dire che il fantasma dei fatti, anche se non sono fatti, a sua volta però produce realtà, incide sulla realtà e la trasforma e quindi non possiamo trascurarlo come storici. Questa è la mia opinione e ho finito.

*Giulio Tatasciore*

Riprendo la domanda che mi è stata fatta da Andrea Azzarelli e la lego alle tante suggestioni emerse fin qui, anche perché il tutto mi consente di fare alcune precisazioni di ordine metodologico rispetto al mio intervento. Quanto è stato detto tocca un po' una questione di fondo, cioè il problema che si ha quando si inizia un lavoro che ha come oggetto principale l'immaginario sociale relativo al crimine ottocentesco e, in questo contesto generale, l'immaginario sociale del brigantaggio italiano: un immaginario sociale che non è di per sé (questo è uno dei grandi equivoci che emerge talvolta nei dibattiti) letteratura o fatto letterario. Si tratta di un immaginario sociale nel quale la letteratura svolge però un ruolo strutturante che, nel caso ottocentesco, è un ruolo di primo piano nel modulare quello che gli attori storici pensavano fossero le "cose criminali", o le identità criminali. Quindi mi viene da dire che, dal mio punto di vista, il tema non è tanto identificare (anche in questo momento in cui ritorno un po' sulle fonti d'archivio) *chi* fossero i briganti, ma *cosa* fossero i briganti in quanto segmenti dell'immaginario sociale situato nel tempo e nello spazio. Dal punto di vista metodologico, non è che se io sono, per così dire, diffidente nei confronti di un Balzac, nei confronti della verità che un Balzac avrebbe saputo svelare circa le identità criminali – e quindi nel far accedere gli storici di oggi alla "realtà" criminale nell'Ottocento – non è che se io sono diffidente nei confronti di un Balzac, allora lo sono meno nei confronti delle carte d'archivio: la prospettiva metodologica è un po' la stessa, almeno riguardo le formazioni discorsive e i codici simbolici di cui le carte d'archivio lasciano traccia, come nel caso dei funzionari cui mi sono dedicato in questa sede.

Non è che le fonti d'archivio, quindi il prefetto o il funzionario di prefettura o il delegato di Pubblica Sicurezza, il sindaco, il giudice, tutte queste

figure, non è che perché sono in archivio, allora, dal mio punto di vista, quella è la realtà e invece l'immaginario letterario è un'altra cosa. Insomma, la questione giuridico-letteraria: una delle cose forse più interessanti dal mio punto di vista sul crimine ottocentesco è proprio questa ibridazione dei piani discorsivi. Discorso giuridico, ma estenderei al discorso scientifico. I produttori dei saperi scientifici ottocenteschi, poniamo per esempio i geografi, ma spesso anche i giuristi, e direi anche i poliziotti, hanno spesso una formazione essenzialmente di tipo letterario o che comunque si forma in una relazione stretta con il fatto letterario. Uno dei grandi geografi e mediatori culturali del XIX secolo, Conrad Malte Brun, scrive la sua geografia universale avendo come principale modello di scrittura, e di prospettiva, Walter Scott. Lo stesso vale per attori decisivi nel contesto della crisi politica e sociale del brigantaggio dopo l'Unità, tra cui il prefetto di Cosenza, Guicciardi, che (lo ha studiato Giuseppe Ferraro) nel raccontare il suo incontro con una banda di briganti, organizzato per venire ad accordi con loro, riporta – in una lettera privata – qualcosa del tipo, “mi sembrava di essere in una scena di un romanzo di Walter Scott”<sup>10</sup>.

Questo solo per mettere in evidenza, attraverso l'aneddoto, come sul versante metodologico il mio problema è un po' quale sia il nesso tra pratiche operative e, diciamo, di identificazione del crimine operate dai funzionari e il grande contesto dell'immaginario sociale del brigantaggio ottocentesco. Quindi, rispetto alla domanda diretta di Andrea, direi che molte delle cose che hai detto sono più che condivisibili, ma nella mia prospettiva non risultano centrali perché il mio problema è un altro; il mio problema è identificare nella fase del conflitto postunitario quali siano i processi culturali messi in moto dalla necessaria identificazione dei criminali che viene operata, in questo caso, dai funzionari provinciali. Certo, la posizione del prefetto è diversa, la prospettiva magari è diversa dal sindaco o da chi opera in più stretta relazione con la dimensione locale. Però il problema è che questa qui è una confusione totale, dal punto di vista semantico, dal punto di vista proprio dei rapporti che queste persone hanno con il contesto e quindi, più che sull'alto e sul basso, io la imposterei proprio su una confusione che va affrontata in quanto tale. Il nostro ruolo in questo caso non è, diciamo, collezionare questa lunga serie di immagini che troviamo, ma provare a individuare quelle linee di tipizzazione che vanno costruendosi e cercare di capire come queste cambiano e che rapporti hanno con il generale dibattito politico-amministrativo; cioè semplicemente non separare quello che i funzionari fanno e dicono da quello che ascoltano o contribuiscono a creare nell'arena pubblica di quegli anni.

<sup>10</sup> G. Ferraro, *Un prefetto lombardo e un brigante calabrese: il convegno silano tra Guicciardi e Palma*, in «L'Acropoli», XIII/2, 2012, pp. 187-190.

In questo senso, il discorso si ricollega al tema delle continuità e delle discontinuità che abbiamo affrontato prima. Uno dei temi emersi è che la grande discontinuità che rappresenterebbe il brigantaggio degli anni Sessanta del XIX secolo, che ha efficacemente identificato Carmine Pinto, va a cozzare invece con una certa continuità sul piano delle rappresentazioni sociali del brigante. Io vado a identificare questa cosa, dopodiché non è il mio interesse dire che un funzionario di prefettura aveva effettivamente ragione quando diceva (e ne cristallizzava l'identità) che tale individuo era un brigante, mentre tale altro era un camorrista; cioè: non è che se un funzionario di prefettura dice che quello è un brigante per me quello è un brigante, il mio problema è capire cosa intende quando afferma che quello è un brigante, magari facendo riferimento a tutta una tradizione interpretativa precedente, legata a doppio filo al contesto risorgimentale e in generale alle rivoluzioni e controrivoluzioni del XIX secolo, da cui il tema della continuità.

Una parola anche sul ruolo di Hobsbawm e, diciamo, del vuoto che è venuto dopo Hobsbawm, nel tema dell'immaginario del brigantaggio. Dopo Hobsbawm e il peso totalizzante del bandito sociale, di cui è stato detto abbastanza, si è tornati sui discorsi degli anni Sessanta dell'Ottocento con l'idea che i funzionari e l'esercito italiano abbiano innescato un meccanismo linguistico di tipo essenzialmente coloniale. Io dico semplicemente che questa cosa può essere smussata analizzando anche i discorsi dei funzionari e vedendo come invece c'è una continuità in una cosa che però ha una sua cronologia interna – che rimonta almeno al ruolo politico dei briganti nella Rivoluzione francese – su cui non è il caso di insistere per ragioni di tempo. Però, ecco, solo per dire che il tema del brigantaggio e delle sue forme organizzative era già stato messo su un piano di intersezione tra classi popolari e “classi criminali”, e poi sul potenziale politico che questa zona d'ombra poteva o meno assumere a seconda dei contesti.

Il tema della politicizzazione del brigante: tutte queste cose qui erano dunque già a disposizione e si può dire che i funzionari – e, in generale, il discorso pubblico degli anni Sessanta – le ereditano, le rimodulano anche, di certo, e le declinano in un salto di scala e di qualità dovuto ai problemi dell'unificazione nazionale. In questo senso si sente ancora l'effetto dell'eredità di Hobsbawm, proprio in queste cose, cioè l'idea che lo studio del brigantaggio sia separato, per motivi tutto sommato arbitrari, da quello che succede nel discorso ottocentesco sul crimine urbano e sulle identità criminali globali. Come se le rappresentazioni sul crimine ottocentesco siano una cosa, mentre i discorsi sul brigantaggio siano un'altra cosa; come se il crimine rurale e il crimine urbano di per sé non siano assimilabili. Problematizzando questa separazione si può vedere per esempio che la prima forma di quello che oggi definiremmo crimine organizzato che viene identificata nella cultura ottocentesca di fatto era proprio il brigantaggio, quello che sarà definito il “brigantaggio classico”; e questo avviene già negli anni Venti dell'Ottocento

e negli anni Sessanta si riprende questo tema dicendo: esiste una classe di persone che è vestita in questo modo, che fa queste cose e pensa in questo modo e che quando c'è la crisi politica fa queste cose e le ha sempre fatte. Non era vero di per sé, ma non è quello. Il punto è che le pratiche di repressione e di identificazione sono dettate anche da questo genere di sistemi di rappresentazione.

Infine, la riduzione al binomio eroe/contro-eroe di Hobsbawm rimuove completamente il fatto che le classi popolari di quel tempo non sono soltanto quelle che lui vede come attori che eroizzano il brigante, ma sono al centro di un continuo conflitto politico che li identifica come la riserva, letteralmente la riserva, dal quale attingerebbe la classe criminale delle campagne. E anche qui torna la continuità: se noi andiamo a vedere le carte d'archivio dei funzionari borbonici degli anni 1815-20, e le confrontiamo con quelle degli anni Sessanta, vediamo che certe dinamiche sono perlomeno accostabili. Si può anche andare prima. Ma il punto è: andare prima, in una cronologia medio-lunga, però anche riconoscere dei momenti di frattura che sono indiscutibili. Non dimentichiamoci che nel caso della storia del brigantaggio e delle rappresentazioni del brigantaggio c'è stata la Rivoluzione francese con i suoi effetti sulla penisola italiana, c'è stato poi il romanticismo e tutte queste cose non sono dei passaggi che determinano semplicemente delle curvature in questo immaginario, sono dei momenti di frattura e che poi nel caso italiano si innestano su un conflitto politico continuo che è il conflitto risorgimentale, che ha le sue fasi e che è un conflitto di tipo discorsivo oltre che ovviamente militare, nel quale i briganti sono costantemente al centro della scena, e sono attori permanenti. Le dinamiche di folklorizzazione, l'identificazione dei briganti come "mohicani d'Italia", oppure lo stesso discorso sulle bande di briganti come tribù criminali, tutte queste cose si innestano su un discorso che è diretto a identificare cosa siano questi particolari criminali e, al tempo stesso, cercare di comprendere il loro ruolo politico anche attraverso codici di derivazione letteraria.

*Miguel Ángel Melón*

Me gustaría plantear algunas reflexiones referidas al caso español y a los siglos XV, XVI, XVII, XVIII y principios del XIX. Lo hago convencido de que lo más interesante de estos encuentros es que, al abarcar desde la Edad Media hasta la Contemporaneidad, tenemos una perspectiva temporal que a nosotros, especialistas en Historia Moderna, nos falta. Cuando he estudiado el bandolerismo, he comprobado que se trataba de un fenómeno habitual, presente en la España de los siglos XV al XVIII; una manifestación que formaba parte de la realidad cotidiana, hasta el momento en que, por diversas razones, llegaba a convertirse en una cuestión de seguridad, de orden público.

Dicho de otra manera, todo el mundo sabía quién era un delincuente de esta clase en las pequeñas sociedades de antiguo régimen, por lo que no era difícil identificar al bandido, al ladrón, al facineroso – lo vamos a encontrar con diversas denominaciones –, al individuo que actuaba y se situaba al margen de la ley. En la realidad cotidiana, por lo tanto, no habría mucha dificultad a la hora de establecer los perfiles de un tipo concreto de delincuencia.

El problema se plantea, desde mi punto de vista, cuando se desencadenan las persecuciones generales que se sucedieron en España desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, bien sea con el objetivo de garantizar el orden público, o bien por un intento de homogeneización social. Un ejemplo: durante la época de los Reyes Católicos, o en el reinado de Felipe II, a los grandes lectores del Quijote que hay aquí, como el Prof. Benigno, y a los demás estudiosos, no les sorprenderá ver a gentes que van recluidas a galeras, vagabundos que aparecen por todas partes, ya sea en Sierra Morena o cuando amo y criado se despiertan una mañana rodeados de personas que cuelgan de los árboles, ajusticiadas, por lo que deducen que se encuentran en tierras catalanas. En el siglo XVII continúan estas grandes persecuciones y exclusiones sociales, y en el XVIII, como ya expliqué ayer, se implica el ejército a fin de garantizar el orden en el último cuarto de la centuria.

¿Qué es lo que sucede a partir de ahí, podemos preguntarnos? Lógicamente, que aquello que venía siendo “habitual”, se convierte en algo fundamental para el Estado y en cuya persecución se implican recursos extraordinarios; esto supone algo así como “matar moscas a cañonazos” (“uccidere mosche a colpi di cannone”). Y entonces se incluyen en las persecuciones a todo tipo de delincuentes, sin importar sus perfiles: bandidos, ladrones de cualquier clase, asaltadores de caminos, contrabandistas, vagabundos, gitanos, y todo aquel al que fuera susceptible de aplicársele el calificativo de facineroso. En el siglo XVIII, las leyes destinadas a perseguir a los gitanos los consideran a casi todos relacionados con la delincuencia. Esto provoca que cuanto formaba parte de la “cotidianidad” del delito, se convierta en excepcionalidad desde el punto de vista de quien lleva a cabo las persecuciones (militares y guardas de rentas), y cuya información, que trasladan a sus superiores, magnifica y distorsiona a menudo el fenómeno. Este presupuesto nos obliga en las investigaciones a emplear el bisturí y elaborar con mucha precisión una serie de tipologías que permitan su clasificación. A principios del siglo XIX confunde también la percepción de los militares napoleónicos, que consideran bandidos (*brigants*) a cuantos se levantan en armas, coincidiendo precisamente con el cambio que en ellos se había operado al pasar de ser considerados delincuentes a patriotas que actuaban contra un ejército invasor.

Si a todo lo que acabo de explicar añadimos que el bandidaje depende del espacio en el que se practique, del tiempo en que se realice, de la coyuntura económica, del contexto social, político y cultural, de la percepción que tenga

la sociedad, de la imagen que acuñan los representantes de la ley, entonces es imposible pretender armonizar en España un modelo general que capte y explique lo que es el bandidaje; y más si nuestra preocupación es definir el bandidaje social. Por todo ello, pienso que la grandeza del modelo que formuló Hobsbawm hay que buscarla no en una pretendida uniformidad, sino en la variedad tipológica que ofrecen las diferentes caras y manifestaciones del bandolerismo. Una vez establecidas las variedades de bandidaje, la comparación con las tipologías observadas en otros espacios (Italia, América, etc.) resultaría mucho más fácil y aproximada. Habría, en consecuencia, que descartar un modelo único y abogar por definir otro multiforme en función de las variables aludidas, para de ese modo evitar la magnificación de un fenómeno que, en ocasiones concretas, puede llegar a convertirse en un engendro de una fantasía colectiva propensa a mitificarlo.

*Simona Mori*

A proposito della biografia vorrei chiarire la mia posizione. Queste biografie di briganti, per lo più assai complesse, invitano a un approccio denso. La vicenda individuale interseca la storia sociale, politica e culturale in modi altamente significativi dei fattori di tensione e di cambiamento che agiscono nei contesti. Le fonti adottano un preciso linguaggio, danno nomi alle cose, ai fenomeni, fanno riferimento a categorie e a tipizzazioni e narrando il singolo caso lo interpretano svelando una cultura politica. Il fatto che vi siano forzature o interpolazioni, soprattutto quando la biografia assume una veste letteraria e si modella secondo i *topoi* dell'epopea, non inficia la forza culturalmente rappresentativa di queste narrazioni, ovviamente tanto più quanto sono temporalmente prossime ai fatti. La biografia pone certamente il problema della rappresentatività del singolo caso, ma per alcune epoche, come per quella franco-napoleonica la casistica è abbondante e gli schemi narrativi sono spesso simili, comprovando la presenza di elementi storicamente rilevanti, anche quando poggiano su manipolazioni.

Per quanto riguarda invece la cultura medio-ottocentesca della polizia, mi ha stupito che non vi figurino la sociologia criminale, nella versione di Frégier, per esempio, perché quelle tematiche circolavano in quegli anni nel bagaglio dei poliziotti più colti.

*Claudio Povolo*

Il problema della rappresentazione sollevato poco fa è fondamentale. E le parole, ovviamente, l'abbiamo già osservato, hanno un valore determinante, anche se, come nel caso dei due termini "bandito" e "brigante", veicolano

concetti assai diversi. Come si svolge la rappresentazione è fondamentale: in fondo essa dipende dal *plot* che la costruisce e dalle informazioni che utilizza o scarta. È il *plot* che abbiamo in testa a indurci a cercare talune prove piuttosto che altre e a impostare un certo discorso mettendole a confronto. Un esempio significativo è la rappresentazione della figura del bandito. Ma si possono ricordare anche altri concetti. Come ricorda efficacemente Antonio Hespanha le parole possono essere le stesse, anche se veicolano contenuti profondamente diversi, se non antitetici (si pensi ad esempio a termini come amicizia, patria, società...)¹¹. E ovviamente è importante anche chi utilizza determinate parole. Lo diceva Francesco Benigno: parla un prefetto, chiediamoci il perché il prefetto dice queste cose. Però poi alla fine tutti noi dobbiamo unire le fila del discorso, avvalendoci di un determinato *plot* che guida la nostra analisi interpretativa; e l'onestà intellettuale consiste essenzialmente nel presentare chiaramente questo *plot*, perché colui che ci legge individui le nostre scelte nel costruire il fatto storico. Paul Veyne lo dice chiaramente. Il *plot* può convincere o non convincere, ma la dialettica di fondo sta nel confronto delle diverse ipotesi interpretative e ovviamente in quest'ambito è importante la rappresentazione del discorso complessivo. Non a caso Veyne ricorda come in definitiva il passato giunge a noi inevitabilmente *mutilato* e la ricostruzione storica è resa possibile solo operando determinate scelte¹².

### *Idamaria Fusco*

Vorrei cogliere la suggestione di Andrea Azzarelli sull'importanza degli aspetti geografici, in particolare a proposito della questione dei confini e delle diverse giurisdizioni, in quanto credo che tale questione sia molto interessante e anche molto complessa. La mia riflessione riguarda l'età moderna, non l'età contemporanea, perché, come abbiamo detto, l'idea di confine, almeno per il Seicento, non sempre corrisponde all'idea di confine nell'Ottocento; anche la problematica delle diverse giurisdizioni presenta aspetti specifici per l'età moderna. In questo periodo, infatti, e mi riferisco in particolare al Regno di Napoli, non bisogna solo considerare, a livello locale, le diverse giurisdizioni dei presidi che governano le dodici province meridionali, ma è necessario anche guardare all'interno delle province, vale a dire alle molteplici giurisdizioni esistenti in un territorio: giurisdizioni baronali, giurisdizioni ecclesiastiche e giurisdizioni in capo a singoli centri. In tal senso, l'idea di confine per l'età moderna è molto complessa. E, forse anche per

¹¹ A.M. Hespanha, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, il Mulino, Bologna 2003 (Lisboa 1997), pp. 33-59.

¹² P. Veyne, *Comment on écrit l'histoire: essai d'épistémologie*, Seuil, Paris 1970 (*Come si scrive la storia. Saggio di epistemologia*, Laterza, Roma-Bari 1973).

questo, il confine rappresenta uno dei punti di forza dei banditi. Non è un caso, per esempio, che il bandito calabrese, di cui mi sono occupata nella mia relazione, volutamente si muova al confine tra due province sottoposte a due diverse giurisdizioni in capo ai relativi presidi, non spostandosi definitivamente né nell'uno né nell'altro territorio; e, quando il preside di una delle due province è sul punto di raggiungerlo, egli passa immediatamente nell'altra: unico modo, questo, per riuscire a salvarsi. In tal senso, ribadisco, il confine è un nodo fondamentale da analizzare con riferimento alle ricerche di età moderna, e non solo per il banditismo.

Vorrei, poi, tornare sull'idea di comunità affiorata in più di una relazione, emersa, ad esempio, dalle parole di Claudio Povolo e di Simona Mori. Ritengo anche questo un aspetto essenziale per l'analisi del banditismo, almeno per quanto riguarda il periodo storico di cui mi occupo. Come ha notato Claudio Povolo, il bandito non va a rubare nella terra da cui proviene. Ciò è assolutamente vero. La comunità resta, a mio parere, un elemento centrale per comprendere, in particolare, anche il banditismo calabrese della seconda metà del Seicento, oggetto dei miei studi. La comunità rappresenta un altro punto di forza per i banditi. Ne sono ben consapevoli i banditi stessi, così come lo è il potere centrale, quello di Napoli, e il potere locale in capo ai presidi e alle udienze, tribunali operanti a livello provinciale. I presidi sanno bene che, per colpire il bandito, devono attaccare la sua comunità d'origine. Non sorprende, quindi, che l'azione dei governanti sia volta proprio a questo, ad aggredire le comunità, e che i banditi, quando non si muovono lungo il labile limite definito dai confini, dirigano i propri passi proprio in direzione di quelle comunità dove sanno che possono chiedere aiuto, essere nascosti e riforniti di alimenti. Pertanto, i banditi manifestano un profondo rispetto nei confronti delle proprie comunità di appartenenza. Non solo non vi commettono furti o altri atti illeciti, ma le proteggono; e in alcuni casi – come mi è capitato di verificare in alcuni documenti –, quando hanno bisogno di cibo, si recano proprio presso i pastori della loro comunità, impossessandosi, per alimentarsi, delle loro pecore non con la forza, ma pagando per esse un giusto compenso. Atti come questo danno il senso del grande rispetto dei banditi verso la propria comunità. Un rispetto certamente dettato anche dal fatto che essi ben comprendono che la comunità è per loro un punto di forza da tutelare.

Dalla parte opposta, anche i governanti capiscono l'importanza della comunità: per colpire i banditi bisogna prima di tutto smantellare le loro comunità. Non desta sorpresa, perciò, il fatto che spesso la moglie e altri parenti di un bandito corrano a rifugiarsi in chiesa, approfittando della protezione che la diversa giurisdizione ecclesiastica garantisce loro, prima ancora dell'emanazione del bando contro il bandito, prima ancora che lo stesso bandito si rifugi in chiesa, perché sono ben consci che la prima azione dei governanti sarà colpire la famiglia del bandito e non il bandito latitante.

Inoltre, bisogna chiarire, il concetto di comunità di un bandito non riguarda solo la sua famiglia in senso stretto, ma va intesa all'interno di una concezione più ampia, comprendendo affini e protettori locali, talvolta – le fonti bene lo dimostrano – persone in vista del luogo (baroni, religiosi, notai), che non di rado si avvalgono dei banditi a scopi propri in cambio della promessa di protezione.

Infine, vorrei aggiungere che, per lo studio del fenomeno del banditismo, molti spunti rilevanti derivano anche dall'analisi di alcune biografie, non solo di un singolo bandito, ma anche di coloro che sono impegnati a contrastarli per conto del governo. Approfondire la vita e l'azione di tali Ministri – io credo, forse anche perché di recente mi sto dedicando ad alcune figure di Ministri locali – può contribuire a gettar luce su molte vicende che si articolano a livello locale. Ad esempio, a proposito del preside di cui mi sto occupando e di cui parlo nel mio saggio, risulta molto interessante esaminare il suo *cursus honorum*, il modo in cui egli si pone rispetto alla comunità locale, tentando di creare una sorta di rete in grado di controllare il banditismo e il modo in cui egli si confronta con il governo centrale, arrogandosi talvolta un potere straordinario, al di fuori dalle proprie normali competenze: un potere in genere a lui delegato dalla capitale, ma talvolta assunto “con la forza” pur di raggiungere lo scopo di sconfiggere un bandito. Insomma, studiare la figura del preside e la sua attività sul territorio, quasi sempre repressiva ma a volte anche preventiva, ci fornisce elementi essenziali per comprendere più a fondo il fenomeno del banditismo.

Un'ultima osservazione, brevemente, che esula da tali considerazioni sui banditi, essendo rivolta ad alcune riflessioni sull'annona emerse nell'intervento di Daniele Bortoluzzi che, trattando di crimini, sfiora anche l'annona, considerata quale questione di ordine pubblico. Cosa, questa, non strana, io credo, almeno per l'età moderna. L'annona può creare seri problemi di ordine pubblico, in alcuni casi forse in misura maggiore del banditismo stesso. Mi spiego meglio. Ho avuto modo, ad esempio, di studiare l'epidemia di peste che nel 1656 scoppiò a Napoli e nel Regno. In questa circostanza, ma anche in altre, la necessità di approvvigionare Napoli capitale diventa un'assoluta e irrinunciabile priorità, anche a costo di consentire la diffusione dell'epidemia. Infatti, i governanti decidono di assumersi il rischio di far infettare l'intera popolazione pur di non lasciarla senza alimenti, perché privare la popolazione napoletana del cibo può diventare più pericoloso, paradossalmente, di un'epidemia di peste. Sono anni, del resto, questi di metà secolo, in cui la paura di una possibile rivolta da parte della popolazione è particolarmente viva a Napoli, che da poco, solo nel 1647-48, ha vissuto i cosiddetti moti di Masaniello, in grado di sovvertire il potere politico nel Mezzogiorno, e un tentativo di invasione del Regno, qualche anno dopo, nel 1654, messo in atto da parte del duca di Ghisa che, appoggiato dai francesi, tenta uno sbarco a Castellammare, nei pressi della capitale. Alimentare le folle si trasforma,

quindi, nel principale strumento politico per garantire l'ordine, specie nella grande città di Napoli; diversamente, nelle province, la stabilità politica risiede soprattutto nel controllo dei banditi: un fenomeno soprattutto periferico nel Regno, in grado di trasformarsi in un pericolo concreto anche per alcuni centri urbani solo in casi di gravi emergenze, qual è l'epidemia del 1656.

*Michele Di Giorgio*

Io penso che prima di parlare di rappresentazioni, di immagini o di visioni sia strettamente necessario quantificare, almeno come premessa. È necessario quindi cercare di attribuire a un determinato luogo, territorio, dei dati, delle cifre che ci consentano di comprendere l'entità dei fenomeni e la conseguente risposta delle istituzioni in termini di personale di polizia dislocato sul territorio. Esistono numeri e cifre che vanno contestualizzati all'interno delle geografie criminali e poliziesche. Lo scorso anno, all'interno del seminario del Cepoc – *Police effectiveness la dislocazione sul territorio e la logica del soldo* – riguardo alla polizia ci siamo chiesti: quanti erano gli uomini? Dove erano dislocati? Chi erano? Che formazione avevano? Pertanto io credo che sia importante stabilire dei punti fermi, avere dei dati che possono sembrare poco divertenti, meno simpatici dal punto di vista della narrazione, ma ci danno un dato concreto su cui riflettere e poter poi costruire un racconto.

Mi ricollego a quello che diceva Luigi Vergallo a proposito delle rapine per spiegare la necessità di quantificare anche i fenomeni criminali e raggiungere una maggiore comprensione della realtà. Dieci rapine all'anno in una città come Milano non sono tantissime, ma sono materiale utile per le narrazioni di colore fatte dai cronisti di nera, vengono rappresentate in modo vivace se i rapinatori hanno utilizzato vestiti particolari, stravaganti, oppure si sono presentati con armi nuove, mai utilizzate prima. Cento rapine all'anno iniziano a essere un problema di ordine pubblico, anche piuttosto grave. Mille rapine in un anno rappresentano un problema sociale gravissimo che innesca anche pericolosi meccanismi di sfiducia nei confronti dello Stato.

In Italia si passa, infatti, da un decennio, come quello degli anni Sessanta, dove le rapine sono più che altro sceniche e saltuarie, a quello successivo in cui diventano pane quotidiano e sono messe in atto da una pluralità di attori, non solo rapinatori o gangster di professione, ma anche terroristi, mafiosi, organizzazioni criminali locali e singoli individui scollegati da qualsiasi rete delinquenziale. In tutto il decennio c'è una crescita costante del fenomeno. Sul piano della rappresentazione, se guardiamo alla stampa degli anni Sessanta, è normale che si dia ampio spazio alle rapine, sono quasi una novità, hanno fatto notizia, rappresentano un fatto eccezionale a cui la stampa sente di dover dare attenzione. Negli anni Settanta questi

fenomeni diventano quotidiani, sono un problema che incide sull'immagine stessa delle forze dell'ordine (viste come sempre più incapaci di fronteggiare l'emergenza) e non è un caso se proprio nella seconda metà degli anni Settanta si inizia a parlare più seriamente di polizie private. Iniziano a comparire sempre più spesso nuove organizzazioni di *vigilantes*, e la sicurezza diventa una questione di business, di mercato; di questo fenomeno si trova riscontro anche nella stampa per i poliziotti. L'aumento delle rapine e dei crimini violenti causa anche questo problema, genera una perdita di credito nello Stato e favorisce lo sviluppo di un mercato privato della sicurezza.

Poi volevo aggiungere un'altra nota a proposito della tecnologia, ricollegandomi a ciò che diceva Pasquale Beneduce sul progresso tecnologico e su come esso influenzi il lavoro di polizia. Nel corso degli anni Settanta si verifica spesso un fatto curioso, che riporta al centro anche il discorso della circolarità di saperi e tecnologie tra guardie e ladri. La polizia è costretta costantemente a rincorrere la criminalità sul piano della tecnica, che si parli di velocità delle auto, di utilizzo di ritrovati tecnologici o di volume di fuoco delle armi. Faccio l'esempio della Beretta Pm-12. Si tratta di un'arma automatica prodotta per le forze armate italiane negli anni Sessanta, poi venduta su licenza a vari Paesi, tra cui alcuni Paesi sudamericani. Compare nel mercato nero in Italia negli anni Settanta, grazie al traffico internazionale di armi, e finisce in mano a rapinatori e terroristi. Ironia della sorte viene utilizzata contro le forze dell'ordine che in gran parte avevano ancora in dotazione il vecchio mitra Mab, un'arma della fine degli anni Trenta, vetusta e ingombrante, che non metteva gli agenti in condizione di rispondere al fuoco. Solo successivamente le polizie adottarono la Pm-12. Seppur in maniera e modi diversi si ripete dunque, anche sul piano del progresso tecnologico, quella circolarità di saperi e pratiche di cui ha parlato in precedenza Luigi Vergallo.

*Francesco Saggiorato*

Cercherò di rispondere in breve alla suggestione di Andrea Azzarelli riguardante i rapporti intercorsi tra la popolazione toscana e i corpi di guardia ausiliari alla gendarmeria istituiti dal regime francese. Occorre tener conto, anzitutto, della conflittualità latente che vedeva di frequente gli agenti esposti a feroci scontri a fuoco contro le bande armate di briganti e contrabbandieri, le quali talvolta erano appoggiate anche da membri delle comunità locali. Un esempio in questa direzione è offerto dagli attriti che nascevano in risposta agli abusi commessi dai *préposés* delle dogane imperiali a danno degli abitanti delle zone di frontiera dell'Appennino nel Dipartimento dell'Arno. È opportuno, tuttavia, distinguere caso per caso le tipologie dei corpi di guardia qui oggetto di analisi, al fine di esaminare i diversi aspetti che caratterizza-

rono le relazioni con la società toscana di primo Ottocento. Riguardo alle guardie campestri, ad esempio, si registrano numerosi episodi di connivenza con le bande di fuorilegge presenti sul territorio, ma ciò non sorprende se si considera che l'esiguo contingente di agenti rurali, non ricevendo con regolarità il soldo dalle municipalità presso le quali erano impiegati, ricorreva sovente a mezzi illeciti per integrare gli scarsi trattamenti economici. L'azione di controllo del territorio di questi corpi di polizia di prossimità scontava pertanto forti limiti, i quali però non erano dovuti solo a questioni di natura economica, ma anche ai legami, solidi e difficilmente eludibili, che le guardie conservavano con la società locale a cui esse stesse appartenevano. Inoltre, le forze ausiliarie alla gendarmeria francese, che venivano reclutate su base locale nelle zone rurali della Toscana, erano soggette a significative ingerenze esercitate in particolar modo dai gruppi dei proprietari terrieri. Questi ultimi, infatti, agendo in qualità di membri all'interno dei consigli municipali, avevano un peso significativo sulla nomina, oltre che sulla deposizione delle guardie campestri, orientandone, in diversi casi, l'azione a tutela dei propri interessi particolari. A questo proposito, come suggeriva nel suo intervento Simona Mori, sarebbe opportuno indagare più a fondo la zona grigia costituita dalla fitta trama di relazioni intessute tra le comunità locali e il personale di polizia di antico regime che venne riassorbito nei "nuovi" corpi di guardia incaricati di funzioni di controllo sociale a fianco della gendarmeria napoleonica.

*Francesco Benigno*

Io vorrei tornare sulla discussione sollevata da Di Fabio, e poi da Vergallo, Claudio Povolo e naturalmente Carolina Castellano. Vorrei partire da un fatto curioso: un'intervista a Hristiyan Ilievski. Chi è Ilievski? ex agente di polizia e combattente in Kosovo, Ilievski era uno che giocava coi numeri (aveva un cinque tatuato su un polso) ma soprattutto era il capo dell'organizzazione che gestiva le scommesse illegali sul calcio e in questa intervista lui dice: «No, io i nomi non li faccio. Io non sono uno scarafaggio. Io gli scarafaggi li schiaccio, come dice Tony Montana – sapete chi è Tony Montana? Il protagonista di Scarface –, lo conosci no? (sorride, si china, solleva l'orlo dei pantaloni per mostrare il volto di Al Pacino che si è fatto tatuare sul polpaccio). Ho letto Puzo – l'autore de *Il Padrino* –, conosco a memoria Scarface – pare che a casa sua avesse anche il quadro –, so come ci si comporta, io». Allora, qui c'è un punto rilevante per il nostro discorso su rappresentazione e realtà, qualcosa che merita di essere attenzionato, come si dice nel linguaggio burocratico che talvolta ci capita di ricevere anche dalle nostre amministrazioni universitarie. Trovo incomprensivo un certo modo di contrapporre gli *hard facts* alle rappresentazioni. Non è che ci stanno gli *hard facts* che ci spiegano la

realtà e poi ci sono le rappresentazioni; perché allora il polpaccio di Ilievski dove lo mettiamo?

Scherzando con Carolina ho fatto una battuta che è una citazione, ho cioè citato il modo con cui alcuni autori hanno ripreso e capovolto la famosa affermazione di Émile Durkheim, vale a dire che i fatti sociali non sono altro che cose, e che dunque vanno trattati come cose. Ci ritroviamo spesso stretti fra questa posizione, e quell'altra rappresentata dal famoso *refrain* di quella frase nietzschiana che andava così di moda nella Francia degli anni Sessanta, nella Francia di Michel Foucault: «Il n'y a pas de faits, seulement des interprétations». Stretti tra Scilla e Cariddi, non credo che possiamo accettare né l'una né l'altra di queste posizioni. E cioè, né la posizione di chi pensa che ci sia solo la realtà dura dei fatti e che poi questa realtà, come dire, esprime una rappresentazione; né pensare che la realtà sia tutto un gioco discorsivo. Ma io so bene, e l'ho scritto discutendo Hayden White, che la realtà non è tutta rappresentazione, tutto un flusso discorsivo: se qualcuno ti dà uno schiaffo non è un discorso, può diventare poi anche un discorso, ma come tale non è un discorso, è un atto, e fa male. La realtà non è tutta discorsiva.

Detto ciò, però, la questione non è che l'abbiamo risolta così, facilmente. Il problema sta lì ed è quello delle relazioni tra le rappresentazioni e la realtà. Noi tendiamo a pensare, perché non abbiamo degli schemi adeguati di ragionamento, che le rappresentazioni, come dire, sono in qualche maniera una specie di proiezione della realtà; mentre invece esse sono delle configurazioni tipizzate che hanno vita propria. Queste rappresentazioni tipizzate camminano, per così dire, con le loro gambe nella sfera pubblica. Sono fantasmi, rappresentazioni tipizzate collettive, quelle che noi chiamiamo in altro modo stereotipi. A questo punto arriva il problema di una teoria sociale adeguata per parlare di questo. Jeffrey Alexander aiuta ma non risolve. Egli indica alcune cose: che la realtà sociale è costruita su grandi schemi inconsci di costruzione della realtà; alto/basso, buono/cattivo, semplici, polarizzati, attraverso cui tutte le rappresentazioni vengono iscritte. Tutto ciò però non basta, perché, quando parliamo di tipizzazione, il nostro modello è Weber, ma la verità è che Max Weber non ci aiuta molto, perché per lui la tipizzazione è un costrutto dell'interprete – è l'interprete che costruisce le serie – mentre quello con cui noi ci confrontiamo non sono costrutti dell'interprete, ma sono rappresentazioni che, come abbiamo detto, camminano con le loro gambe, sono auto-poietiche, sono delle strutture vive, che agiscono nella sfera pubblica e che producono effetti nella realtà. L'immagine di Al Pacino produce e spiega il tatuaggio sul polpaccio di Ilievski, che si comporta imitando Tony Montana. Non abbiamo una teoria sociale che ci spieghi tutto questo, però dobbiamo ragionarci attorno. Quando poi ci viene la provocazione del presente, essa ci deve anche guidare: oggi noi abbiamo davanti costruzioni discorsive come la corruzione. Che cos'è la corruzione? Un fatto sociale, no?

*Simona Mori*

È un reato.

*Francesco Benigno*

È molto più di un reato. In verità la corruzione è un fantasma che vive insieme a noi. Abbiamo fatto addirittura un'autorità, per combatterlo. Essa esprime bene la confusione del nostro tempo, dei linguaggi e delle pratiche repressive. Chiunque di noi abbia visto la trasmissione televisiva relativa a Mafia Capitale ha potuto osservare il distacco che c'era, nella docufiction, tra quello che vedevi, che è la storia di alcuni corrotti e di alcuni episodi criminali, e, come dire, l'interpretazione che veniva enunciata, quella di un'unica organizzazione mafiosa che schiacciava Roma. Ci sarebbe dovuto essere qualcuno che avvertiva: guardate che gli imprenditori di cui parliamo sono due imprenditori minori, a Roma ci stanno grandissimi imprenditori e nessuno si è visto lì, a quel distributore Eni di corso Francia dove stazionava Massimo Carminati; ma in TV non vi era nessun tentativo di comparare, di spiegare. Imperava una costruzione, di cui Carminati naturalmente è parte fondamentale per il suo pedigree mitologico, diciamo (in parte vero: lui è un personaggio non di poco conto, coinvolto nei misteri della repubblica, forse anche nella uccisione di Pecorelli).

Quando noi ci confrontiamo con tutto questo da storici, dobbiamo chiederci: che rapporto c'è tra queste due cose? Noi dobbiamo fare tesoro delle sfide che vengono dal nostro tempo per provare a metterle in forma, dandoci gli strumenti per poter affrontare il passato sulla base degli stimoli che vengono da queste provocazioni del presente. E lo dobbiamo fare tentando di ragionare sui rapporti che ci sono tra realtà e rappresentazioni in modo, come posso dire, né positivista vecchio stampo (o di nuovo stampo perché nella storiografia anglosassone si assiste a un positivismo di ritorno trionfante, il *New Realism*, verso il quale, come potete capire, nutro forti riserve), né da fedeli della svolta linguistica, cedendo il campo a idee per le quali la realtà è solo discorsiva e non esistono i cadaveri.

*Luigi Vergallo*

Mi bastano trenta secondi, forse pochi di più. Sono contento di intervenire dopo l'intervento del professor Benigno, che condivido pienamente perché mi sembra che chiuda bene il dibattito che si era aperto appunto su "fantasmi", "fatti", "fantasma dei fatti", fatto sociale e sua rappresentazione. Il tema è questo. È vero che il presente rappresenta per noi una opportunità,

in quel senso, per provare ad affrontare una cosa che a oggi non siamo tanto bravi ad affrontare.

Voglio rispondere a Michele Di Giorgio. Io sono naturalmente d'accordo con quanto dici. Parto dalle quantificazioni: non spendo parole per spiegare perché in tema di criminalità secondo me non vanno usate; l'ho già fatto, anche nell'introduzione metodologica a *Muffa della Città*. Per quanto riguarda le polizie, invece, funzionano, sono utili perché ci restituiscono dei dati che sono molto più semplici da maneggiare, restituiscono dimensioni e quantità, quindi vanno bene. Sul tema delle rapine: è vero che il rapporto è 10/100 negli anni Settanta rispetto ai decenni precedenti, io ne sono consapevole e per questo mi fermo, torno a dire, al '67 come periodizzazione, perché lì c'è un salto di qualità; però è anche vero che c'è un salto di immaginario, oltre che un salto di qualità. Non dobbiamo dimenticare una cosa, e qui è d'obbligo (Pasquale Beneduce mi sosterrà in questo) citare *Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto*, quando c'è il bellissimo monologo di Volonté che dice: «Dietro ogni criminale si nasconde un sovversivo, dietro ogni sovversivo si nasconde un criminale». Noi non dobbiamo arrivare a sostenere questo, però, evidentemente, lì un cambio di passo c'è stato a livello simbolico e non possiamo trascurarlo, ignorarlo.

*Luca Rossetto*

Cercherò di essere sintetico. Mi riallaccio anch'io alla suggestione di Michele Di Giorgio sulla dimensione quantitativa dei delitti: al di là delle riflessioni del professor Benigno, che condivido pienamente, c'è anche un problema, a livello giudiziario, di procedure. In antico regime, se vogliamo quantificare il numero, appunto, dei delitti, e scegliamo un delitto come l'omicidio, esso poteva essere classificato, diciamo così, secondo diverse tipologie: cioè ad esempio essere vincolato da una procedura come un omicidio "pensato" o come un omicidio "puro"; cioè uno stesso soggetto che si presentava più volte per uno stesso delitto andava conteggiato una, due o più volte? Questo tipo di problema c'è anche quando gli stereotipi criminali, per usare un'espressione che non è mia ma di Claudio Povolo, diventano meno "imprecisi", e cioè con l'avanzare dell'età dei codici. Simona Mori conosce bene le statistiche criminali dell'Impero austriaco e sa che anche queste statistiche difettano di alcuni elementi. Questa era solo una riflessione aggiuntiva.

Invece, sulle dimensioni interpretative, sulle dimensioni narrative, un testo secondo me molto significativo per quanto riguarda il rapporto tra letteratura, ad esempio, e dimensione giuridica resta ancora quello di Posner del '98: *Law and Literature*. Però, siccome nella mia ricerca ho cercato di ricostruire più dimensioni narrative, riprendo invero la suggestione di Giulio che diceva che la stessa dimensione che ci è fornita dai testi narrativi archivistici

è una dimensione non “di base”, ma una dimensione già “aumentata”, una realtà, diciamo così, modificata – io questo volevo dire, riferendomi soprattutto all’ambito criminale, e quindi all’ambito penale e giudiziario –, filtrata da dei soggetti produttori che non solo dobbiamo individuare chi sono, a chi rivolgono il proprio messaggio e che messaggio vogliono veicolare, ma che sono dei soggetti, per rifarmi a una dimensione del potere che è citata ad esempio da Lawrence Friedman nel testo *Il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali*, che sono dotati di diverse legittimità. Un giudice di primo grado che deve successivamente sottostare a un secondo grado di giudizio è un soggetto che ha legittimità derivata, non legittimità primaria e che quindi veicola un tipo di messaggio che è funzionale a questa differenza. Poi, per quanto riguarda i banditi, che noi abbiamo trattato in molti casi, non dobbiamo dimenticare che, specie se provengono da livelli sociali, cioè da ambiti sociali, più modesti che elevati, sono portatori di una cultura e si esprimono attraverso una cultura che è di tradizione orale e molto spesso consuetudinaria. Chi deve recepire la loro testimonianza, invece, il magistrato, proviene quasi sempre da una cultura che è dotta, sostanzialmente, e scritta: questo fattore costituisce un *turning point* abbastanza significativo.

Vi è poi, e questo è un ultimo elemento, nel mio caso, ma penso che sia il caso di diversi antichi Stati italiani, se vogliamo così definirli, un problema che per il contesto austriaco risulta fondamentale: il problema linguistico proprio dell’idioma utilizzato; nel senso che nei processi da me esaminati vi è molto spesso un imputato, per lo più un contadino, che si esprime non in lingua italiana ma in un dialetto veneto, che è un dialetto veneto non italianizzato come quello odierno. Ovviamente è un imputato che proviene appunto da una dimensione contadina e che quindi si esprime in un italiano estremamente diverso dall’italiano attuale; il contadino, dunque, riferisce al giudice, che è un giudice italiano, nella fattispecie tirolese del Trentino, che deve ovviamente creare una sorta di anello di congiunzione tra le superiori autorità militari che parlano tedesco e la realtà veneta. E su questo aspetto si è soffermato Marco Meriggi, riferendosi appunto a questi giudici trentini che spesso conoscevano sia il tedesco che l’italiano (il tedesco in verità lo conoscevano molto male), e quindi non è, diciamo così, ininfluenza neanche questo elemento di trasposizione linguistica, perché uno stesso testo doveva essere importato in tre diversi idiomi e si ritrova ovviamente l’utilizzo di una terminologia che non è strettamente corrispondente al tedesco, né all’italiano né al dialetto parlato.

*Giulio Tataschiere*

Anche io sarò molto breve, anche perché rispetto al tema rappresentazione-realtà riprenderei del tutto le osservazioni di Francesco Benigno. E quindi sul

fatto che, molto brevemente, prima di rappresentare dovremmo contare, io dico: rappresentiamo e contiamo insieme, non vedo perché non farlo. Quindi vado per titoli ed esempi sugli altri spunti. Il primo è che a volte le parole sono le stesse: però ci sono anche le parole che cambiano. In un famoso saggio Fernand Braudel scrive che in fondo banditi, masnadieri, ladroni, criminali, chiamiamoli come ci pare, sono la stessa cosa, cioè criminali<sup>13</sup>. Si può dire oggi che Braudel non diceva una cosa precisamente esatta se presa dal punto di vista linguistico-identificativo. Del resto non solo ci sono le parole che sono le stesse e che cambiano di significato nel tempo, ma addirittura poi ci sono fenomeni sociali che erano catalogati con determinate parole e che poi vengono sostituite. In Inghilterra si parlava per i briganti italiani di *banditti*, fino grossomodo alla metà degli anni Venti. A un certo punto, però, si comincia a parlare di *brigands*, con un prestito dal francese, e più in generale di *brigandage*: questo perché la parola *brigandage* permetteva di cogliere il fatto che il brigantaggio sarebbe stata una forma organizzata di crimine, un sistema, mentre il termine *banditti* non era sufficiente a spiegare questa inflessione che in quella fase andava declinando in favore di una visione del crimine come classe criminale.

Sulle biografie: dal mio punto di vista le biografie criminali sono uno dei mezzi più efficaci per indagare le rappresentazioni culturali e l'immaginario sociale del brigante, e invece rischiano di diventare un'arma a doppio taglio sul piano dei cosiddetti *hard facts* e via discorrendo. Questo perché le biografie criminali diventano un genere altamente normato e le norme di questo genere cambiano nel tempo, ovviamente, ma andando per esempi se noi vediamo la banda dei Vardarelli nella Puglia degli anni 1815-20, nelle biografie criminali risultano una banda, diciamo, alla maniera di Robin Hood, per capirci, dei banditi sociali, mentre nella realtà la banda dei Vardarelli intratteneva delle reti con la comunità locale che erano di tipo...

*Carolina Castellano*

... imposto.

*Giulio Tataschiere*

Esatto, imposto e funzionale insomma alla gestione del territorio (e magari alla cogestione del territorio in rapporto con le autorità). Ma perché si sviluppa una biografia criminale di questo tipo? Un altro esempio è quello

<sup>13</sup> F. Braudel, *Misère et banditisme au XVI<sup>e</sup> siècle*, in «Annales. Économies, Sociétés, Civilisations», n. 2, 1947, pp. 129-142.

dei Bellacoscia in Corsica, banditi d'onore oserei dire tipici: noi oggi sappiamo bene che i Bellacoscia svolgevano un ruolo di tipo politico-elettorale, funzionale all'imposizione del repubblicanesimo contro il bonapartismo, per semplificare. Queste biografie spesso ci dicono più dell'immaginario che non della realtà. Infine, Frégier e i sociologi. Frégier non era propriamente un sociologo.

*Simona Mori*

Certo, era per far riferimento al positivismo.

*Giulio Tataschiere*

Certamente. Era un funzionario di prefettura che impone la sua visione di matrice sociologica, e sì, ovviamente il discorso sociologico è parte fondamentale dell'immaginario sociale, anzi si inserisce in un processo di progressiva sistematizzazione del sapere etnografico dell'Ottocento. Insomma, il sapere sul crimine è un sapere di tipo etnografico e anche sociologico e anche letterario, e ancora in questo senso le statistiche criminali, tutti i discorsi di quel tipo, non sono ovviamente neutri, i sociologi ne fanno parte. Avere un approccio, per così dire, culturalista al crimine non implica occuparsi soltanto dei romanzi, questo credo sia chiaro a un certo punto; vi è spesso l'idea, l'equivoco che quando un culturalista si occupa di crimine, si occupa soltanto dei romanzi sul crimine. O che si proponga una preminenza assoluta delle rappresentazioni. Si tratta di un'ottica che semplicemente pone sullo stesso piano, senza gerarchie, forme della testualità e tipi di fonti diversificati, tra cui anche fonti che definiremmo scientifiche, viste da un punto di vista diverso rispetto anche al romanzo sociale, rispetto insomma al fidarsi del fatto che siccome un attore storico ragionava in termini sociali, scientifici, allora non produceva rappresentazioni ma realtà.

*Luigi Vergallo*

Questo nessuno lo ha detto.

*Laura Di Fabio*

Velocemente. Personalmente non sono contro le biografie, anche perché ho avuto modo di lavorare su progetti di ricerca che includevano l'utilizzo di

biografie. Poi c'è una differenza tra biografie, autobiografie e per i modernisti è un po' più difficile reperirle, mentre magari per noi contemporaneisti – io ad esempio mi occupo di anni Settanta – risulta più semplice. Però mi occupo sia di movimenti della sinistra extraparlamentare negli anni Settanta che di polizie, quindi mi occupo dell'una e dell'altra parte, delle due metà del cielo. Questa cosa mi ha aiutato molto e mi ha posto davanti a delle questioni importanti che adesso non è il caso di aprire. Ciò a cui volevo riagganciarmi è la questione della competizione, della circolarità di cui parlava Luigi Vergallo. Oltre alla circolarità, noto delle dinamiche di rivalità, almeno per la seconda metà degli anni Settanta – soprattutto riguardo le strategie che vengono riportate come strategie antiterrorismo e sussumono in parte le strategie di ordine pubblico (almeno dalla seconda metà degli anni Sessanta). Oltre alla competizione e alla sfida tra polizie e criminalità e gruppi armati ecc., bisogna tener conto di una competizione tra le stesse polizie. La competizione *tra* polizie vuol dire una competizione di formazioni di potere che se analizzate in un contesto europeo o globale danno la misura di quanto, in realtà, la competizione era molto più forte tra le diverse forze di polizia rispetto agli avversari del momento. Le dinamiche sono differenziate e trasversali, i livelli vanno presi in considerazione tutti – anche quelli delle rappresentazioni. Per concludere, i dati riescono a restituire anche delle rappresentazioni che poi vanno a svelare dei dati futuri, che saranno disponibili e utili in seguito.

*Claudio Povolo*

Nel corso del seminario si sono sollevati alcuni problemi, non da poco, di carattere essenzialmente storiografico. Vorrei ricordare quanto ebbe a osservare un mio amico americano. Egli lamentava che nel suo dipartimento gran parte dei colleghi fossero tutti affascinati dalla corrente storiografica denominata *linguistic turn*, che Francesco Benigno conosce bene<sup>14</sup>. Partendo da molto lontano, il tema della rappresentazione viene dilatato sulla scia del richiamo del postmodernismo, rendendo la narrazione storiografica puramente strumentale all'utilizzo dei termini cui lo storico ricorre.

Sul tema della biografia, certamente, è nota la perplessità assai diffusa tra alcuni storici sul suo utilizzo; io forse preferirei comunque parlare di *case study*, dove all'interno della ricostruzione del fatto storico si ricorre anche allo strumento della biografia, con tutto il contorno che ne consegue. Ma in fondo il problema potrebbe essere riassunto in una domanda: esiste il fatto storico? La negazione di una possibile ricostruzione del fatto storico

<sup>14</sup> Sul *linguistic turn* si vedano le osservazioni di Alan Muslow, precursore e sostenitore di molte delle teorie postmodernistiche, A. Muslow, *The Routledge companion to historical studies*, Routledge, London-New York 2006 (first edition 2000), pp. 164-166.

conduce ineluttabilmente al negazionismo, con tutte le conseguenze che ne derivano, ad esempio per la Shoah; Hayden White è tornato sui suoi passi di fronte a questo grosso problema. Noi siamo abituati ad andare in archivio non tanto per cercare documenti che, come spesso si crede, rappresenterebbero una sorta di verità oggettiva. Come ha ben evidenziato Richard Evans nel suo *In defence of history*<sup>15</sup>, che lo si voglia o no, che si sia più o meno consapevoli, andiamo in archivio con in testa delle ipotesi interpretative più o meno precise che ci inducono a scegliere un documento piuttosto che un altro e, in definitiva, a ricercare le prove che ci servono per la ricostruzione di un fatto storico. L'interpretazione da che cosa è data? Come scegliamo i documenti e le fonti che esistono numerosi negli archivi? Evidentemente dall'esperienza, dalle letture che facciamo (e, potremmo pure aggiungere, dalla nostra *forma mentis*): più leggiamo più siamo in grado di interpretare, di avere teorie da mettere a confronto. Ricorrendo a un procedimento interpretativo che ricordava Pasquale Beneduce: l'abduzione è l'unica in grado di aiutarci nella ricostruzione del fatto storico, sia per la delineazione di un determinato *plot*, che per l'individuazione di nuove ipotesi interpretative in grado di modificarlo o di ampliarlo.

In chiusura mi sembra di poter affermare che il nostro convegno sia ben riuscito, mettendo a confronto le varie riflessioni che si sono prospettate. Quanto agli interventi, la parte medioevale è rimasta più sullo sfondo, come quasi sempre avviene in questi seminari: più si va verso l'età contemporanea e più ci si allarga con le ipotesi e le teorie, e forse è inevitabile. Questo lo dico da storico delle istituzioni politiche, aduso a volgere lo sguardo verso il lungo periodo. Mi sembra venuta bene sia la giornata di Gargnano, che le due sessioni di Tignale, con l'affascinante contorno turistico. Per me un motivo in più di soddisfazione, in quanto mi sono ritrovato a confrontarmi con colleghi in un contesto storico in cui mi sono addentrato per molti anni nel corso delle mie ricerche.

<sup>15</sup> R. Evans, *In difesa della storia*, Sellerio, Palermo 2001 (Cambridge 1997), pp. 102-103: «Il lavoro dello storico non comincia sulla porta dell'archivio, ma molto prima: lo storico formula una tesi, va in cerca di prove e scopre dei fatti».



## *Indice degli interventi alla Discussione*

Livio Antonielli, 345  
Andrea Azzarelli, 348  
Pasquale Beneduce, 369  
Francesco Benigno, 350, 357, 359, 365, 383, 385  
Carolina Castellano, 367, 388  
Laura Di Fabio, 370, 389  
Michele Di Giorgio, 381  
Idamaria Fusco, 378  
Miguel Ángel Melón, 375  
Simona Mori, 361, 377, 385, 389  
Enza Pelleriti, 365, 366  
Carmine Pinto, 363  
Claudio Povolo, 354, 358, 361, 377, 390  
Luca Rossetto, 386  
Francesco Saggiorato, 382  
Emilio Scaramuzza, 357, 358  
Giulio Tatasciore, 372, 387, 388, 389  
Luigi Vergallo, 358, 360, 371, 385, 389



## *Gli Autori*

*Livio Antonielli*, già Università degli Studi di Milano.

*Daniele Bortoluzzi*, Università degli Studi di Milano.

*Àngel Casals Martinez*, Universitat de Barcelona.

*Michela Dal Borgo*, già Archivio di Stato di Venezia.

*Idamaria Fusco*, CNR-Istituto di Studi dell'Europa Mediterranea.

*Katerina B. Korrè*, Università di Patrasso.

*Stefano Levati*, Università degli Studi di Milano.

*Sergio Marinelli*, Università Ca' Foscari di Venezia.

*Miguel Àngel Melón Jiménez*, Universidad de Extremadura, Cáceres.

*Annamari Nieddu*, Università degli Studi di Sassari.

*Enza Pelleriti*, Università degli studi di Messina.

*Diego Pizzorno*, già Università degli Studi di Genova.

*Francesco Poggi*, già Università degli Studi di Firenze.

*Claudio Povolo*, già Università Ca' Foscari di Venezia.

*Luca Rossetto*, Università Ca' Foscari di Venezia.

*Francesco Saggiorato*, Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

*Emilio Scaramuzza*, Università Bocconi, Milano.

*Giulio Tatasciore*, Università degli Studi di Salerno.

*Andrew Vidali*, Trinity College Dublin.

## Indice

Livio Antonielli <i>Introduzione</i>	5
Francesco Poggi <i>Chi controlla i controllori. Limiti e autonomia nella repressione del crimine a Orvieto alla fine del XIII secolo</i>	7
Daniele Bortoluzzi <i>Controllo poliziesco e utilizzo della delazione a Bologna durante i primi decenni del Trecento</i>	21
Diego Pizzorno <i>Reprimere e strumentalizzare. Scampare la giustizia e riabilitarsi. Il banditismo nella Liguria della prima Età moderna: tra ordinaria amministrazione e stati d'emergenza</i>	33
Idamaria Fusco <i>Labili confini e intrecci di "poteri": banditismo e controllo nella Calabria di fine Seicento</i>	47
Àngel Casals Martinez <i>Nobile e popolare, legale e illegale. Le caratteristiche del banditismo catalano</i>	83
Stefano Levati <i>«Lessandrini e Pozzolaschi e simil canaglia di contrabbandieri e ladri»: la nascita e gli sviluppi settecenteschi di un problema d'ordine pubblico</i>	95

Katerina B. Korrè <i>Riflessioni sul banditismo degli stradioti dell'esercito veneziano. Tra la severità delle leggi e le necessità dello Stato</i>	127
Francesco Saggiorato <i>Corpi di guardia e forze ausiliarie della gendarmeria imperiale nelle aree rurali del dipartimento dell'Arno</i>	145
Enza Pelleriti <i>Banditismo, apparati repressivi, legislazione d'emergenza in Sicilia (1816-1859)</i>	167
Luca Rossetto <i>Ordo est ordinem non servare: l'azione della Commissione Militare in Este nel Veneto asburgico del post '48</i>	181
Emilio Scaramuzza <i>Garibaldi e il brigante. La vicenda di Santo Meli, caposquadra, tra criminalità e rivoluzione (1860)</i>	191
Miguel Ángel Melón Jiménez <i>Al margen del mito y lejos del tópico. La imagen real del bandolero en la España del siglo XVIII</i>	211
Giulio Tatasciore <i>Il linguaggio della polizia. Funzionari pubblici e soggetti "pericolosi" dopo l'Unità (Terra di Lavoro, 1861-1865)</i>	233
Annamari Nieddu <i>I tristi eroi: il minore delinquente e gli istituti di educazione coatta nell'Italia postunitaria</i>	257
Claudio Povolo <i>Nella zona d'ombra. Il bandito Giovanni Beatrice (Zanzanù) e i suoi nemici (luglio 1607-febbraio 1609)</i>	275
Michela Dal Borgo <i>Il bando come pena nelle fonti dell'Archivio di Stato di Venezia (secoli XVI-XVIII)</i>	301

Andrew Vidali	
<i>La pena del bando e gli assetti giurisdizionali a Venezia (XV-XVI secolo).</i>	
<i>Dalla città-stato alla Repubblica, dalla frammentazione all'unità?</i>	307
Sergio Marinelli	
<i>Giovanni Andrea Bertanza fuciliere e pittore nella Magnifica Patria</i>	331
<i>Discussione</i>	345
<i>Gli Autori</i>	395

STAMPATO IN ITALIA  
nel mese di novembre 2023  
da Rubbettino print per conto di Rubbettino Editore srl  
88049 Soveria Mannelli (Catanzaro)  
[www.rubbettinoprint.it](http://www.rubbettinoprint.it)

STATO, ESERCITO E CONTROLLO DEL TERRITORIO  
Studi a cura di Livio Antonielli

1. Livio Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia nell'età moderna* (2002)
2. Livio Antonielli, Claudio Donati (a cura di), *Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX sec.)* (2003)
3. Livio Antonielli, Claudio Donati (a cura di), *Al di là della storia militare: una ricognizione sulle fonti* (2004)
4. Livio Antonielli (a cura di), *Carceri, carcerieri, carcerati. Dall'antico regime all'Ottocento* (2006)
5. Silvia Bobbi, *La Milano dei Fé. Appalti e opere pubbliche nel Settecento* (2006)
6. Livio Antonielli (a cura di), *La polizia in Italia e in Europa: punto sugli studi e prospettive di ricerca* (2006)
7. Bruno Giordano, *Gli ufficiali della Scuola militare di Modena (1798-1820): una ricerca prosopografica* (2008)
8. Stefano Levati, *La «buona azienda negli eserciti prepara la vittoria ... e genera l'economia». Appalti, commissari e appaltatori nell'Italia napoleonica* (2010)
9. Livio Antonielli (a cura di), *Le polizie informali* (2010)
10. Livio Antonielli (a cura di), *Polizia, ordine pubblico e crimine tra città e campagna: un confronto comparativo* (2010)
11. Livio Antonielli (a cura di), *La polizia del lavoro: il definirsi di un ambito di controllo* (2011)
12. Paolo Grillo (a cura di), *Cittadini in armi. Eserciti e guerre nell'Italia comunale* (2011)
13. Enza Pelleriti (a cura di), *Fra terra e mare: sovranità del mare, controllo del territorio, sicurezza dei mercanti* (2011)
14. Simona Mori, Leonida Tedoldi (a cura di), *Forme e pratiche di polizia del territorio nell'Ottocento preunitario* (2011)
15. Chiara Lucrezio Monticelli, *La polizia del papa. Istituzioni di controllo sociale a Roma nella prima metà dell'Ottocento* (2012)
16. Livio Antonielli (a cura di), *Extra moenia. Il controllo del territorio nelle campagne e nei piccoli centri* (2013)
17. Flavio Carbone, *Gli Ufficiali dei Carabinieri Reali tra reclutamento e formazione (1883-1926)* (2013)
18. Livio Antonielli, Stefano Levati (a cura di), *Controllare il territorio. Norme, corpi e conflitti tra medioevo e prima guerra mondiale* (2013)
19. Laura Di Fiore, *Alla frontiera. Confini e documenti di identità nel Mezzogiorno continentale preunitario* (2013)
20. Livio Antonielli (a cura di), *Gli spazi della polizia. Un'indagine sul definirsi degli oggetti di interesse poliziesco* (2013)
21. Livio Antonielli (a cura di), *Polizia Militare / Military Policing* (2013)

22. Livio Antonielli (a cura di), *Procedure, metodi e strumenti per l'identificazione delle persone e per il controllo del territorio* (2014)
23. Simona Berhe, *Notabili libici e funzionari italiani: l'amministrazione coloniale in Tripolitania (1912-1919)* (2015)
24. Livio Antonielli (a cura di), *La polizia sanitaria: dall'emergenza alla gestione della quotidianità* (2015)
25. Simona Fazio, *Istituzioni, legislazione e amministrazione penitenziaria nella Sicilia borbonica (1830-1845)* (2016)
26. Enza Pelleriti (a cura di), *Per una ricognizione degli «stati d'eccezione». Emergenze, ordine pubblico e apparati di polizia in Europa (secc. XVII-XX)* (2016)
27. Livio Antonielli, Stefano Levati (a cura di), *Contrabbando e legalità: polizie a difesa di private, diritti sovrani e pubblico erario* (2016)
28. Livio Antonielli, Stefano Levati (a cura di), *Tra polizie e controllo del territorio: alla ricerca delle discontinuità* (2017)
29. Michele Simonetto, *Giustizia e «rigenerazione». Politiche e pratiche del Diritto Penale in Italia nel triennio repubblicano (1796-1799)* (2017)
30. Simona Mori, *Polizia e statualità nel primo Ottocento: l'esperienza lombardo-veneta e la cultura professionale italiana* (2017)
31. Paolo Calcagno (a cura di), *Per vie illegali. Fonti per lo studio dei fenomeni illeciti nel Mediterraneo dell'età moderna (secoli XVI-XVIII)* (2017)
32. Paolo Grillo (a cura di), *Connestabili. Eserciti e guerra nell'Italia del primo Trecento* (2018)
33. Livio Antonielli (a cura di), *La polizia nelle strade e nelle acque navigabili: dalla sicurezza alla regolazione del traffico* (2018)
34. Livio Antonielli (a cura di), *Dagli esecutori alla polizia giudiziaria: un lungo percorso* (2019)
35. Livio Antonielli (a cura di), *Tra controllo del territorio e polizie. Una riflessione storiografica e di metodo* (2020)
36. Elisabetta Fiocchi Malaspina, *L'utile giusto. Il binomio economia e diritto per l'avvocato Giacomo Giovanetti (1787-1849)* (2020)
37. Daniele Bortoluzzi, *Bologna e lo spazio politico romagnolo nell'età di Dante. Gestione dell'emergenza e comando politico-militare (1296-1306)* (2023)

#### Studi a cura di Stefano Levati

38. Livio Antonielli, Stefano Levati, Claudio Povo, Luca Rossetto (a cura di), *Guardie e ladri. Banditismo e controllo della criminalità in Europa dal Medioevo all'età contemporanea* (2023)